BOLLETTINO UFFICIALE

n. 41
DEL 12 OTTOBRE 2022

Anno LIX n. 41

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

22_41_1_DPR_118_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.

Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), articolo 2, comma 43, che, al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica nei territori montani di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modificazioni e integrazioni, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di immobili per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stessi, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi tali immobili per un periodo non inferiore a 10 anni;

RILEVATO che la finalità sottesa all'istituzione dei contributi sopra citati è volta a incrementare i livelli qualitativi delle unità immobiliari, situate in zone svantaggiate, proposte dai proprietari persone fisiche che affidano la gestione delle stesse agli alberghi diffusi, incentivando in tal modo l'offerta turistica regionale;

ATTESO che il proprietario dell'unità immobiliare richiedente il contributo sopra indicato, in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo, si obbliga a stipulare un accordo preliminare con una società di gestione di albergo diffuso con il quale le parti si impegnano, in caso di concessione di contributo, a stipulare un contratto per la gestione dell'immobile stesso nel mercato turistico per un periodo non inferiore a dieci anni nell'ambito di un albergo diffuso;

RILEVATO, altresì, che il beneficiario, può riservarsi l'uso personale di un solo immobile oggetto del contributo per un periodo massimo di tre settimane all'anno e salvo che il contratto/regolamento interno dell'albergo diffuso non preveda un periodo inferiore e comunque in conformità con le modalità stabilite dal contratto/regolamento interno stesso;

CONSIDERATO che il comma 44 dell'articolo 2, legge regionale 24/2021 stabilisce che con regolamento di attuazione sono individuati modalità e termini di concessione dell'incentivo di cui al comma 43 del medesimo articolo;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1221 di data 26 agosto 2022, con la quale è stato approvato il testo del "Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione di Giunta regionale n. 1221 di data 26 agosto 2022

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)

art. 1 Oggetto

1.Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini per la concessione di contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari situate nei territori montani di cui all'allegato A dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24. (Legge di stabilità), di seguito denominata legge.

art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) albergo diffuso: struttura ricettiva alberghiera di cui all'articolo 22, comma 7 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) che abbia presentato regolare SCIA presso il comune di competenza per lo svolgimento dell'attività, iscritta al Registro delle Imprese e al portale informatico WEB TOUR;
b) unità immobiliari: unità abitative aventi la composizione di cui all'articolo 4, comma 1 del Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 approvato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0248/Pres.

art. 3 Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.

art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare del contributo i proprietari persone fisiche di unità immobiliari situate nei territori montani di cui all'allegato A dell' articolo 2 della legge regionale 33/2020, per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, che si obbligano a collocare e mantenere le medesime nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi per un periodo non inferiore a 10 anni.
2. Il proprietario richiedente individua l'albergo diffuso, e sottoscrive, in data antecedente alla domanda, un accordo bilaterale che impegni le parti, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'unità immobiliare oggetto di contributo per un periodo minimo di dieci anni.
3. Il Beneficiario può riservare ad uso personale una sola unità immobiliare per un periodo massimo di tre settimane all'anno e salvo che il contratto/regolamento interno dell'albergo diffuso non preveda un periodo inferiore e comunque in conformità con le modalità stabilite dal contratto/regolamento interno stesso.

art. 5 Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione delle unità immobiliari;
b) acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nelle unità immobiliari.

art. 6 Spese ammissibili

1. Per i lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) sono ammissibili le spese relative a:
   a) rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione);
   b) rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione);
   c) rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura;
   d) riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti;
   e) riparazione, integrazione o rinnovamento di:
      1) impianto elettrico;
      2) impianto di riscaldamento;
      3) impianto igienico e idrico-sanitario compresa la sostituzione dei sanitari;
      4) impianto antifurto;
f) installazione, adeguamento di impianto di climatizzazione;
g) installazione/sostituzione di tende da sole, citofoni, videocitofoni, antenne;
h) installazione e/o abbonamento a servizi di connettività a internet a disposizione degli ospiti dell'unità immobiliare fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).
2. Per gli acquisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) sono ammissibili:
a) Acquisto di arredi da interni ed esterni;
b) Acquisti di grandi elettrodomestici;
3. Sono ammissibili spese professionali relative agli interventi oggetto di contributo fino al massimo del 10% delle spese ammesse a contributo e comunque non oltre euro 2.000,00 (duemila/00).
4. Per gli acquisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio.
5. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie, e materiali di consumo, nonché oggettistica, quadri e similari.
6. Sono ammissibili tutte e spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

art. 7 Intensità del contributo

1. L'intensità minima e massima del contributo sono pari rispettivamente a euro 10.000 (diecimila) ed euro 20.000 (ventimila) per ogni unità immobiliare e per un massimo di quattro unità per ogni singolo beneficiario.

art. 8 Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal proprietario delle unità ammobiliate ad uso turistico, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. Il Bando e i relativi modelli per la presentazione della domanda sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.
2. La domanda di contributo è trasmessa alla Servizio regionale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione (dove sono pubblicati altresì, nella sezione modulistica, il fac-simile della domanda compilato a titolo di esempio e il modulo di delega) previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi).
3. La domanda è presentata con le credenziali di accesso (SPID, CNS, CRS) del proprietario dell'unità abitativa ammobiliata ad uso turistico richiedente.
4. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
5. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

6. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
7. In caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari che riceve procura dagli altri comproprietari, persone fisiche. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'articolo 11, comma 1.
9. Le domande per accedere ai contributi sono corredate da:
a) una breve presentazione del progetto con dettagliata relazione dell'iniziativa e dai preventivi di spesa;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:
1) di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
2) di possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 con specifica evidenza della scia presentata per l'esercizio dell'attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico o della specifica comunicazione presentata ai sensi dell'art. 47 bis della L.R. 21/2016;
3) di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;
c) copia dell'accordo di cui all'articolo 4 comma 2;
d) solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare/socio di un'impresa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;
e) in caso di comproprietà, copia della procura di cui al comma 7;
f) in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato, copia della procura di cui al comma 4.
10. La documentazione di cui al comma 9 è allegata alla domanda attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2, con le modalità indicate nelle "Linee guida alla presentazione della domanda" pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata.
11. La relazione di cui al comma 9, lettera a), nonché le dichiarazioni di cui al comma 9 lettere b) e c) sono sottoscritte dal richiedente con le seguenti modalità:
1) con firma digitale;
2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.

art. 9 Avvio dell'iniziativa

1. Per l'avvio delle iniziative di cui all'articolo 5 si intende:
a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

art. 10 Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la Regione predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

art. 11 Istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal decreto di cui all'articolo 8, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione causa esclusione.
3. La domanda è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal Bando;
b) la domanda è presentata con la procedura informatizzata di cui all'articolo 8, comma 2 utilizzando credenziali di accesso di soggetto diverso dal richiedente e non è stata sottoscritta la relativa procura;
c) presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura informatizzata di cui all'articolo 8, comma 2;
e) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda e dal bando pubblicato sul sito regionale, e l'irregolarità non è sanabile;
f) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
g) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
h) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
4. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

art. 12 Modalità di concessione del contributo

1. Il contributo è concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande che approva le domande ammesse a contributo, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000 sulla base degli idonei requisiti previsti nel Bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo per un massimo di euro 20.000 (ventimila) per unità abitativa ammobiliata a uso turistico.
3. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).

art. 13 Termini e modalità di rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dall' articolo 41 della legge regionale 7/2000 corredata dalla documentazione di cui al comma 6.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.
3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.
6. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:
a) la relazione illustrativa dei lavori effettuati;
b) copia della documentazione di spesa intestata al beneficiario (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali “parlanti” che riportino il codice fiscale del beneficiario o siano collegati ad altro documento da cui si possa desumere il legame con il beneficiario stesso);
c) dichiarazione che la documentazione di spesa tramessa al fine della rendicontazione è conforme ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali e che la stessa è relativa all’iniziativa finanziata;
d) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;
e) copia del contratto stipulato con l’albergo diffuso per l’affidamento definitivo, e per la durata di dieci anni, della gestione dell’unità immobiliare oggetto del contributo.
7. Le spese ammissibili a incentivazione sono comprensive dell’IVA nel caso in cui l’imposta resti a carico del beneficiario.
8. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l’inammissibilità della relativa spesa:
- bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
9. Il beneficiario prova l’avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.
10. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l’avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.
11. La copia del contratto di cui al comma 6, lettera e) può essere differita fino a 120 giorni dopo la presentazione della rendicontazione. In tal caso l’erogazione del contributo resta sospesa.
12. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo indicato nel Bando di cui all’art. 8, comma1, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.
13. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi di cui al comma 12.

Art. 14 Variazione dell’iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all’esecuzione dell’iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.
2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione dell’iniziativa relativa alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo per l’approvazione secondo le modalità stabilite dal Bando.
3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di turismo procede, in fase di approvazione della rendicontazione, alla valutazione dell’ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione di rendicontazione di cui all’articolo 13, comma 6 e dalla documentazione integrativa eventualmente già acquisita in sede istruttoria.
4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l’aumento del contributo complessivamente concesso.

art. 15 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Il responsabile dell’istruttoria procede all’istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell’iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell’incentivo.
2. Il provvedimento di liquidazione è emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

art.16 Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 241/1990 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:
a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
b) a collocare e mantenere le unità immobiliari oggetto di contributo nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi per un periodo non inferiore a 10 anni dalla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 13, comma 6, lettera e) o comunque, dalla data di completamento dei lavori, se il contratto è antecedete;
c) consentire ispezioni e controlli;
d) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.
2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 lettera b), e d), il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali obblighi entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal primo anno successivo all'avvio del contratto, salvo successiva dichiarazione sostitutiva attestante i fatti modificativi, da presentarsi entro il medesimo termine del 31 marzo dell'anno successivo al verificarsi del fatto modificativo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione iniziale o di eventuale successiva dichiarazione qualora dovuta di cui al comma 2, il Servizio della Direzione centrale competente in materia di turismo procede ai controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
4. Prima di disporre i controlli previsti dal comma 3, il Servizio della Direzione centrale competente in materia di turismo ha facoltà di sollecitare l'invio di una delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

art. 17 Variazioni soggettive dei beneficiari

1. In caso di variazioni del proprietario dell'unità immobiliare per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
c) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 16 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo al proprietario originariamente beneficiario.
2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, il proprietario subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul Bando, entro 60 giorni dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:
a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.
3. Il provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il proprietario subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il Direttore del Servizio competente in materia di turismo avvia nuovamente l'iter istruttorio.

art. 18 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
a) non siano rispettate le modalità contenute nel Bando pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata;
b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
c) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il responsabile del procedimento operi ai sensi dell'articolo 13, comma 5;
d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
e) non siano rispettati gli obblighi posti a carico del beneficiario e non vi sia collaborazione dello stesso alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti ai sensi dell'articolo 16;
f) non siano stati rispettati gli obblighi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e d) dal soggetto subentrante secondo le seguenti modalità:
1) revoca del 100% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno nei primi due anni dalla concessione;
2) revoca del 80% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno al terzo anno dalla concessione;
3) revoca del 50% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno al quarto anno dalla concessione;
4) revoca del 40% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno al quinto anno dalla concessione;
5) revoca del 30% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno al sesto anno dalla concessione;
6) revoca del 20% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno negli ultimi due anni dallo spirare del termine dei vincoli stessi.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 10bis della legge 241/1990.
4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

art. 19 Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari e alle agenzie di cui all'articolo 4, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti minimi richiesti.

art. 20 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_41_1_DPR_119_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.

IL PRESIDENTE

VISTA la direttiva 12 agosto 1986, n. 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
VISTA la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;
VISTA la direttiva 24 novembre 2010, n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la direttiva 14 dicembre 2016, n. 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinanti inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/25/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);
VISTA la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;
VISTA la direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente afferente alla valutazione ambientale strategica (VAS);
VISTO il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, n. 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e che ai sensi dell'art. 53 del regolamento medesimo si applica a decorrere dal 16 luglio 2022;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e in particolare l'articolo 6, comma 1, punti 2) e 3) secondo cui le regioni stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi nonché stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione degli stessi;
VISTO il decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;
VISTA, altresì, la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;
ATTESO che l'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 stabilisce che venga compresa nella VAS la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
VISTO il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", modificato dall'articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e dall'articolo 21 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 recante "Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali";
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l'articolo 52, comma 2-bis (inerente alla qualifica e valorizzazione come sottoprodotto del digestato) come modificato dall'articolo 21, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
VISTO l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in particolare l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 3 comma 28 che prevede l'adozione di un apposito regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, numeri 1), 2) e 3) del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;
VISTO il proprio decreto n. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013 ("Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006"), Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito RFA;
VISTO il proprio decreto n. 074/Pres. del 20 marzo 2018 (D.Lgs. n. 152/2006, art. 121. L.R. 11/2015, art. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque);
PRESO ATTO della necessità di adeguare il RFA alle disposizioni del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 come modificato dall'art. 1, comma 527 della L 160/2019 e, di recente, dall'art. 21 del DL 21/2022 convertito con modificazioni dalla L 51/2022, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali ivi previsti, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015 n. 2627, contenente "Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti Piani e Programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
VISTE le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicate nella GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019 contenenti indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022 n. 1183, recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4";
ATTESO che il RFA è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in quanto la Variante concerne modifiche minori delineate in recepimento a subentrata normativa sovraordinata che richiede l'adeguamento e aggiornamento del vigente Regolamento approvato con DPReg 03/2013 e già sottoposto a procedura di VAS con esito favorevole, con DGR 58/2012;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2022 n. 266 concernente l'approvazione in via preliminare della proposta di Variante in aggiornamento del RFA per il recepimento del DM 25 febbraio 2016 come modificato dall'art. 1 comma 527 della L 160/2019, che ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale per la consultazione;

PRESO ATTO che la proposta di Regolamento in variante DGR n. 266/2022 è stata predisposta dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di concerto con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e mantiene struttura e contenuti analoghi al RFA vigente, con introduzioni volte a integrare e affinare la disciplina agroambientale delle fertilizzazioni, adeguandola a quanto stabilito dal DM 25 febbraio 2016, con particolare riferimento a:
- implementazione di opportuni criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato e del digestato equiparato;
- conferma, con revisioni da confronto con i MAS indicati dal DM 25 febbraio 2016, degli apporti massimi di azoto efficiente (MAE) approvati con il regolamento di cui al DPReg 03/2013 sia per le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) sia per le zone non vulnerabili (zone ordinarie) in Friuli Venezia Giulia;
- gestione del divieto stagionale delle concimazioni azotate nelle ZVN resa in parte flessibile in rapporto alle condizioni pedoclimatiche, a mezzo 'servizio agrometeo' di avvertimento posto in capo all'OS.ME.R. con LR 6/2019, ai fini di applicazioni meglio orientate nei termini sia agronomici che della tutela ambientale;

allo scopo di indurre strategie d'apporto più bilanciate dei fertilizzanti azotati anche minerali, introduzione dell'obbligo di presentazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi;
CONSIDERATO che, stante la complessa articolazione del provvedimento di adeguamento al DM 25 febbraio 2016, si è resa necessaria, essenzialmente per ragioni di linearità di lettura e consultazione, la formulazione di un nuovo testo di regolamento che sostituisce e abroga il regolamento (RFA), ancorché mantenga struttura per gran parte sovrapponibile e contenuti analoghi al RFA vigente;
CONSIDERATO l'aggiornamento del quadro normativo sopraggiunto con la subentrata emanazione del DL 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla L 51/2022, il quale all'art. 21, comma 3 ha abrogato la lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 e il Capo IV-bis del Titolo IV del DM 25 febbraio 2016, e con il comma 2 del medesimo articolo 21 ha aggiornato il comma 2-bis dell'articolo 52 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L 134/2012; e stante che l'obbligo di adeguamento ha comportato l'esigenza di conformare il RFA in esame alle nuove previsioni legislative in modo che:
1. la definizione all'art. 2 lett. dd) di digestato equiparato faccia esplicito riferimento al comma 2-bis dell'art. 52 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L 134/2012, come modificato dal DL 21/2022;
2. gli articoli 18 Condizioni di equiparabilità e 19 Condizioni di utilizzo del digestato equiparato rimandino direttamente al comma 2-bis dell'art. 52 del DL 83/2012, convertito con L 134/2012, come modificato dal DL 21/2022, nonché al decreto ministeriale di cui al terzo periodo del medesimo comma;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1136 del 29 luglio 2022 con cui, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, è espresso il parere ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, nel quale l'Autorità competente:
- stabilisce che la Variante in aggiornamento del RFA di recepimento del DM 25 febbraio 2016 modificato dall'art. 1, c. 527 della L 160/2019 e per successivo effetto del DL 21/2022 convertito con L 51/2022, "non produce impatti significativi negativi sull'ambiente e sui Siti della Rete Natura 2000 e per tanto non è necessario assoggettarlo alla valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e alla Valutazione ambientale strategica di cui agli art da 13 a 18 del decreto legislativo 152/2006";
- dispone che, prima dell'approvazione, il RFA preliminarmente approvato con DGR 266/2022 venga rivisto, inserendovi alcune modifiche, incluse quelle agli articoli 2, 18 e 19 proposte al Servizio valutazioni ambientali dall'Autorità procedente con nota AGFOR-GEN-2022-42483 dd. 09.06.2022, in adeguamento a mutata normativa prevista nel DL 21/2022;

RITENUTO, pertanto, di emanare il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006", così come revisionato ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e tenuto conto delle modifiche normative apportate con DL 21/2022 dal legislatore statale, comprensivo degli allegati tecnici:
- "Allegato A - Effluenti di allevamento: produzione di effluente di allevamento e di azoto al campo in relazione a categoria animale, tipologia di stabulazione e trattamento" (RFA - Allegato A);
- "Allegato B - Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture" (RFA - Allegato B);
- "Allegato C - Prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione" (RFA - Allegato C);
- "Allegato D - Comunicazione e piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione" (RFA - Allegato D);
- "Allegato E - Strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto tra agricoltura e ambiente" (RFA - Allegato E);

- “Allegato F - Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo” (RFA - Allegato F);

VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1258 del 5 settembre 2022;

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006” nel testo aggiornato allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati tecnici A-B-C-D-E-F.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche al Ministero della transizione ecologica per la successiva notifica alla Commissione europea e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEL PROGRAMMA D'AZIONE NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008, DELL'ARTICOLO 3, COMMA 28 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2009 E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2006

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti di allevamento, nelle acque reflue e nel digestato di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture, il presente regolamento disciplina:

a) le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in conformità all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato); nonché relativamente ai fanghi di depurazione, in attuazione dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e in conformità all'articolo 6 comma 1, numeri 2) e 3) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), con particolare riguardo ai limiti di azoto;

b) il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) e in conformità all'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006 e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016;

c) le modalità di utilizzazione agronomica, le caratteristiche di qualità e le modalità di trattamento del digestato a partire dalla fase di produzione fino all'apporto alle colture, nel rispetto dell'articolo 52, comma 2bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) utilizzazione agronomica: la gestione dei fertilizzanti azotati, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno o al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, per consentire alle sostanze nutritive in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

b) fertilizzanti azotati: materiali e sostanze contenenti azoto utilizzati in agricoltura in ragione della loro azione concimante o ammendante sulle colture, inclusi i correttivi di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo;

c) effluenti di allevamento: materiali palabili o non palabili costituiti da stallatico o sue miscele con residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui derivanti da attività di piscicoltura in impianti di acqua dolce;

d) stallatico: gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

e) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono equiparate ai letami le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
   1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'allegato A, tabelle 3 e 4;
4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;

f) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono equiparati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'allegato A, tabelle 3 e 4;
5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami e destinate ad utilizzo agronomico. Se non mescolate ai liquami, sono assoggettate alle disposizioni di cui alla sezione II;
7) eventuali residui di alimenti zootecnici;

g) acque reflue: le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'articolo 112, comma 1 e dell'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 152/2006, dalle seguenti aziende:
1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;
3) imprese dedite alle attività di cui ai punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
4) piccole aziende agroalimentari di cui alla lettera ii) del presente comma;

h) fanghi di depurazione: fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992;

i) concimi azotati: concimi minerali o concimi organici contenenti azoto così come definiti dal decreto legislativo 75/2010 e dal regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

j) ammendanti: ammendanti come definiti dal decreto legislativo 75/2010 e dal regolamento (UE) 2019/1009;

k) fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, anche attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o della frazione liquida del digestato;

l) accumulo temporaneo di letami: deposito temporaneo di letami effettuato in prossimità o sui terreni destinati alla loro utilizzazione;

m) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento o di acque reflue o di digestato;

n) trattamento: qualsiasi operazione, compresi lo stoccaggio e la digestione anaerobica, idonea a modificare le caratteristiche agronomiche di materiali e sostanze rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, da soli o in miscela tra loro e senza addizione di sostanze estranee, che ne valorizza gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o che ne riduce i rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all'utilizzazione;

o) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006, zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente azoto di origine agricola in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;

p) zone ordinarie: zone di territorio non ricadenti nelle zone vulnerabili;

q) area aziendale omogenea:
1) nelle zone ordinarie: porzione della superficie aziendale ricadente nella medesima zona pedoclimatica e caratterizzata dalla stessa coltura o gruppo di colture di cui alle tabelle 2a, 2b e 2c dell'allegato B;
2) nelle zone vulnerabili da nitrati: porzione della superficie aziendale ricadente nella medesima zona pedoclimatica, nella medesima zona irrigua o non irrigua e caratterizzata dalla stessa coltura o gruppo di colture di cui alle tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e e 3f dell'allegato B e dalla stessa precessione colturale;

r) azienda: soggetto che svolge attività di utilizzazione agronomica di fertilizzanti azotati;
s) allevamenti di piccole dimensioni: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 chilogrammi;
t) allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo;
u) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento durante l'anno;
v) terreni in uso a terzi: i terreni concessi in uso a terzi ai soli fini dell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato;
w) scolina: fosso disposto longitudinalmente ad appezzamenti attigui per la raccolta dell'acqua in eccesso dei terreni;
x) capifosso: fossi di raccolta delle acque di scolo delle scoline o del drenaggio tubolare;
y) MAE: quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura per conseguire la resa ordinariamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, individuata nell'Allegato B;
z) residui dell'attività agroalimentare: i residui di produzione individuati nell'Allegato F, originati da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, solo se derivano da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
aa) corso d'acqua: corpo idrico identificato nel Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);
bb) digestione anaerobica: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
cc) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 13, comma 1, da sole o in miscela tra loro;
dd) digestato equiparato: materiale ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela tra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012;
ee) impianto di digestione anaerobica: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche di idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano;
ff) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 13, comma 1, provenienti dall'attività svolta dalla medesima impresa;
gg) impianto interaziendale: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 13, comma 1, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che hanno stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;
hh) destinatario: l'impresa agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente regolamento destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità;
ii) piccole aziende agroalimentari: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi per anno e quantitativi di azoto, contenuti in tali acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 chilogrammi per anno.

Art. 3 Criteri generali di utilizzazione agronomica

1. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed è consentita purché siano garantiti:
a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo 152/2006;
b) un effetto concimante o ammendante nel suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione;
c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche;
d) il rispetto delle misure di conservazione sitospecifiche o dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, delle norme di tutela per i biotopi naturali individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e della disciplina di tutela degli habitat costituenti prati stabili ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili).
2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è esclusa dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 152/2006, come previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, purché siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati dal presente regolamento.

Capo II – ATTIVITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE ZONE ORDINARIE

Sezione I – Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio

Art. 4 Divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti

1. L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati è vietato:
a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;
b) entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;
c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;
d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
e) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;
f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;
h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;
i) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992;
j) in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli habitat Natura 2000 consultabile dalla piattaforma geografica WEBGIS

Eagle.fvg (WEBGIS Eagle.fvg) e dall'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT-FVG), eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat delle formazioni erbose mesofile (6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) e 6520 - Praterie montane da fieno), per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione;

k) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005, come rappresentati nell'Inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG, eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per i Prati concimati (habitat 6510 di cui alla direttiva 92/43/CEE) delle tipologie indicate nell'allegato A della legge regionale 9/2005 come B1) Arrenatereti e B2) Poo-Lolieti.

2. Fermo restando quanto disciplinato al comma 1 per i letami e i materiali a essi equiparati, l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli altri ammendanti è vietato:

a) in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli habitat Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG;
b) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005, come rappresentati nell'Inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG.

Art. 5. Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi equiparati

1. L'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati è vietato:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;
b) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;
c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra;
d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
e) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 9/2007, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;
f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;
h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;
i) nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
j) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando i liquami vengono immediatamente interrati o sono distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;
k) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
l) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
m) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o utilizzate per attività ricreative o destinate a uso pubblico;
n) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
o) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992;
p) in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli habitat Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG;
q) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005, come rappresentati nell'Inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG.

2. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati è consentito nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
a) l'applicazione non supera, nell'area aziendale omogenea, la dose massima di 170 chilogrammi di azoto al campo ad ettaro per anno;
b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di prearatura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione del liquame con tempestivo interramento;
c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso;
d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.
3. Nelle zone individuate dall'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) l'applicazione dei liquami e dei materiali a essi equiparati su pendenze superiori al 20 per cento e fino al 30 per cento è permessa:
a) su appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
b) su appezzamenti di superficie superiore a quanto previsto alla lettera a) se il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non eccede rispettivamente i 50 kg/ha di azoto al campo e 35 t/ha;
c) per le colture primaverili-estive in appezzamenti di cui alla lettera b) se, oltre a quanto previsto alla lettera b), è rispettata almeno una delle seguenti disposizioni:
    1) superfici con pendenza declinante verso corpi idrici interrotte da colture seminate in bande trasversali, o da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, o da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
    2) fasce di rispetto larghe almeno 20 metri tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
    3) coltivazioni seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando tecniche di semina su sodo o minima lavorazione, atte a prevenire il run-off;
    4) presenza di una copertura vegetale anche durante la stagione invernale.

Art. 6. Criteri generali dei trattamenti degli effluenti di allevamento e modalità di stoccaggio

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti e alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte all'utilizzazione.
2. Nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato A è riportato l'elenco dei trattamenti funzionali alle finalità di cui al comma 1. Trattamenti per diverse tipologie di effluenti di allevamento e rendimenti diversi da quelli riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato A sono giustificati secondo le modalità di cui all'allegato A. I trattamenti non comportano l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.
3. Gli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e caratterizzati da una capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. I contenitori garantiscono le capacità minime di stoccaggio indicate all'articolo 7, commi 2, 3 e 4 e all'articolo 8, commi 8 e 9.

Art. 7 Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo temporaneo dei letami

1. Lo stoccaggio dei letami avviene su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea è munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale ed è dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo o delle

eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio non è inferiore al volume dei letami prodotti in novanta giorni.
3. Per gli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite a condizione che vengano interrate entro il giorno successivo allo spandimento. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.
4. La capacità di stoccaggio è calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo: a tal fine, se non sussistono esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento al volume dei letami individuato per categoria di animale e tipo di stabulazione dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato A.
5. Il calcolo della superficie della platea è funzionale al tipo di materiale stoccato. Per ottenere la superficie in metri quadri della platea, il volume di stoccaggio, individuato ai sensi dei commi 2 e 4, è diviso per i valori di altezza media riferiti ai seguenti materiali:
a) 2 metri per il letame;
b) 2 metri per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli e cunicoli;
c) 2,5 metri per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
d) 1,5 metri per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico o meccanico di liquami;
e) 1 metro per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
f) 1,5 metri per letami sottoposti a processi di compostaggio;
g) 3,5 metri per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65 per cento.
6. Per i materiali di cui al comma 5, lettere da a) a f), lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento chiuse, su due o più lati, con un limite di altezza eccedente le spalle di contenimento pari a un metro. Per i materiali di cui al comma 5, lettera g), lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.
7. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:
a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui al comma 1; per il calcolo del volume stoccato si fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli e di 0,30 metri per le altre specie;
b) per gli allevamenti di galline ovaiole e riproduttori, le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati, detti anche posatoi, degli allevamenti a terra; sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.
8. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, l'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami e l'accumulo temporaneo di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali equiparati definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno di letami dei medesimi.
9. L'accumulo su suolo agricolo di cui ai commi 3 e 8, è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) distanza non inferiore a 5 metri dalle scoline;
b) distanza non inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua superficiali;
c) distanza non inferiore a 40 metri dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;
d) distanza non inferiore a 30 metri da tutti gli habitat appartenenti ai gruppi 1 (Habitat costieri e vegetazioni alofitiche), 2 (Dune marittime e interne), 3 (Habitat d'acqua dolce) e 7 (Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse) nonché dall'habitat 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
e) distanza non inferiore a 5 metri dai prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005 e da tutti gli altri habitat;
f) distanza non inferiore a 25 metri dalle strade, 50 metri dalle case sparse e 100 metri dai centri abitati;
g) non ripetuto nella stessa area prima di un anno dallo spandimento del precedente cumulo;
h) durata non superiore a novanta giorni;
i) altezza media del cumulo inferiore a 2 metri;
j) dimensione del cumulo inferiore a 200 metri cubi;
k) garantita una buona aerazione della massa;
l) adozione misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in

campo per l'accumulo temporaneo;

m) superficie del terreno, se con granulometria grossolana con contenuto di scheletro superiore al 35 per cento o tessitura sabbiosa, impermeabilizzata con l'impiego di una copertura di materiale impermeabile con uno spessore adeguato ad impedire rotture o fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo.

10. I liquidi di sgrondo dei letami sono assimilati ai liquami per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, come disciplinato dall'articolo 8, commi 8, 9 e10.

11. Negli allevamenti di piccole dimensioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6, i letami sono stoccati nel rispetto dei limiti di volume previsti dalle disposizioni degli enti locali e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

12. L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e per i correttivi derivanti da materiali biologici di cui al decreto legislativo 75/2010, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni in materia sanitaria.

13. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio dei letami in applicazione del presente regolamento.

Art. 8 Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami

1. Gli stoccaggi dei liquami sono realizzati in modo da raccogliere, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5 e 6, anche i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati e le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche non contenenti sostanze pericolose, fatta eccezione per quelle derivanti dal lavaggio delle trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse all'allevamento non possono essere raccolte nei contenitori. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di 20 centimetri.

2. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

3. Nei contenitori in terra, detti anche lagoni, il fondo e le pareti sono impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, se i terreni su cui sono costruiti hanno un coefficiente di permeabilità (K) superiore a 1*10-7 centimetri al secondo, e sono dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

4. È vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra e anche nel caso in cui le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.

5. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sono realizzati preferibilmente in cemento armato. Sono ritenute idonee allo stoccaggio anche strutture di materiale diverso, nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) impermeabilità dovuta alla natura del terreno (coefficiente di permeabilità del fondo e delle pareti K minore di 1*10-7 centimetri al secondo) oppure grazie a rivestimenti artificiali (geomembrane) con garanzia di durata almeno decennale;

b) dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisce l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garanzia di un franco di sicurezza di 30-50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;

c) dotazione di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo esterno del contenitore adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limita le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;

d) dotazione di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo del contenitore;

e) dotazione di un sistema di estrazione del contenuto dal fondo che garantisce un completo svuotamento.

6. Ad esclusione dei contenitori utilizzati per il digestato, nel caso di costruzione di nuovi contenitori, al fine di

indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, è previsto, per le aziende in cui viene prodotto un quantitativo annuo di azoto al campo superiore a 6.000 chilogrammi, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori, non comunicanti, da riempire in successione. Il prelievo a fini agronomici avviene dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.
7. Il dimensionamento dei contenitori è tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione dei liquami.
8. La capacità di stoccaggio degli allevamenti, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non è inferiore al volume di liquami prodotti in:
a) novanta giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di medicai, di prati di media o lunga durata o di cereali autunno-vernini;
b) centoventi giorni per tutti gli altri casi.
9. Per il dimensionamento dei contenitori, se non sussistono esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento al volume dei liquami individuato, per categoria di animale e tipo di stabulazione, nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A.
10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, negli allevamenti di piccole dimensioni la capacità di stoccaggio degli allevamenti, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non è inferiore al volume di liquami prodotti in novanta giorni.
11. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati del nuovo edificato.
12. È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione, come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.
13. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 19/2009, nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio dei liquami in applicazione del presente regolamento.

Sezione II – Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio

Art. 9 Criteri generali di utilizzazione delle acque reflue

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue, contenenti sostanze non pericolose, è finalizzata al recupero dell'acqua e delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nelle medesime.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è consentita purchè siano garantiti:
a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo 152/2006;
b) la produzione di un effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata nonché dei tempi di distribuzione;
c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche;
d) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo e delle acque comunque non connesse al ciclo produttivo;
e) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali, come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati;
f) l'esclusione delle acque di lavaggio delle trattrici e macchine agricole.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente ed esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:
- pH superiore a 8.0;
- calcare totale non inferiore al 20 per mille;
- buona aereazione;

- soggiacenza superiore a 20 m;
- tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico-agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue.

Tali caratteristiche sono illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o professionalità equipollenti.
4. Le acque reflue possono essere utilizzate agronomicamente anche per la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

Art. 10 Divieti di utilizzazione agronomica e modalità di trattamento delle acque reflue

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata:
a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;
b) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;
c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando le acque reflue sono distribuite nel periodo di magra e sono interrate entro il giorno successivo allo spandimento;
d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
e) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 9/2007;
f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;
h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;
i) nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 2;
j) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando le acque reflue vengono immediatamente interrate o sono distribuite con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;
k) nei casi in cui le acque reflue possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
l) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
m) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco o utilizzate per attività ricreative o destinate a uso pubblico;
n) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
o) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992;
p) in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli habitat Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG;
q) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005, come rappresentati nell'Inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG.

2. L'utilizzo delle acque reflue è consentito nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
a) l'applicazione delle acque reflue è frazionata in più dosi;

b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di prearatura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento delle acque reflue entro il giorno successivo all'applicazione stessa;
c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso;
d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.

Art. 11 Stoccaggio delle acque reflue

1. Gli stoccaggi delle acque reflue sono realizzati in modo da raccogliere le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche non contenenti sostanze pericolose, ad esclusione di quelle derivanti dal lavaggio delle trattrici agricole. Alla produzione complessiva di acque reflue da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza degli impianti. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse agli impianti sono escluse dalla raccolta nei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di 20 centimetri.
2. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.
3. Nei contenitori in terra, detti anche lagoni, il fondo e le pareti sono impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, se i terreni su cui sono costruiti hanno un coefficiente di permeabilità (K) superiore a $1*10^{-7}$ centimetri al secondo, e sono dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.
4. È vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra e anche nel caso in cui le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.
5. I contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue sono realizzati preferibilmente in cemento armato. Sono ritenute idonee allo stoccaggio anche strutture di materiale diverso, nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) impermeabilità dovuta alla natura del terreno (coefficiente di permeabilità del fondo e delle pareti K minore di $1*10^{-7}$ centimetri al secondo) oppure grazie a rivestimenti artificiali (geomembrane) con garanzia di durata almeno decennale;
b) dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisce l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garanzia di un franco di sicurezza di 30-50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;
c) dotazione di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo esterno del contenitore, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limita le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;
d) dotazione di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo del contenitore;
e) dotazione di un sistema di estrazione del contenuto dal fondo che garantisce un completo svuotamento.
6. Il dimensionamento dei contenitori è tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione delle acque reflue.
7. La durata dello stoccaggio è commisurata ai volumi prodotti e al fabbisogno nutritivo e idrico delle colture, definito secondo i criteri indicati negli allegati B e C. In ogni caso la durata dello stoccaggio non può essere inferiore a novanta giorni.
8. Per l'ubicazione dei contenitori le autorità competenti tengono conto dei seguenti parametri:
a) distanza dai centri abitati;
b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.
9. I contenitori possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che utilizza le acque reflue a fini agronomici, purchè non vengano miscelate con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o rifiuti.
10. È vietata la nuova localizzazione di contenitori nelle zone ad alto rischio di esondazione, come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

Sezione III – Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio

Art. 12 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti in esso contenute e avviene nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal regolamento e purché le epoche e le modalità di distribuzione garantiscano un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista nell'Allegato B.

2. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 24 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, il digestato è un sottoprodotto e non un rifiuto se il produttore del digestato dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 13, comma 1;

b) è certo che il digestato viene utilizzato a fini agronomici dal produttore o da terzi. In caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, la certezza dell'utilizzo si può desumere dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori, se dal documento di cessione emerge l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 22, quando dovuta;

c) il digestato è utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di cui al comma 3 purché le attività e le operazioni di trasformazione del digestato non siano finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato quali le attività e le operazioni finalizzate a migliorarne l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti;

d) il digestato soddisfa i requisiti individuati nell'Allegato F, nonché le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale.

3. Rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di:

a) "disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;

b) "sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;

c) "chiarificazione": il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;

d) "centrifugazione": il trattamento di separazione solido-liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;

e) "essiccatura": il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;

f) "separazione solido-liquido": l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti;

g) "strippaggio": il processo di rimozione dell'azoto, che, agendo sulla temperatura, sull'agitazione meccanica, sul pH, produce una volatilizzazione dell'ammoniaca che viene poi fissata come sale d'ammonio in una torre di lavaggio (scrubber);

h) "nitrificazione e denitrificazione": il trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi, nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto;

i) "fitodepurazione": il sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L'asportazione dell'azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione;

j) ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consente la valorizzazione agronomica del digestato o ne migliora la compatibilità ambientale.

4. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei limiti di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno nelle le zone ordinarie come previsto all'articolo 21 comma 2 e di 170 kg per ettaro per anno per le zone vulnerabili come previsto all'articolo 32 comma 6, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento.

5. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali o sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, come previsto dal PUA di cui all'articolo 23. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato F.

Art. 13 Caratteristiche del digestato destinato all'utilizzazione agronomica

1. Il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

a) paglia, sfalci e potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 152/2006;
b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, tale materiale non può superare il 30 per cento in termini di peso complessivo, fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) effluenti di allevamento;
d) acque reflue;
e) residui dell'attività agroalimentare, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);
g) sottoprodotti di origine animale, utilizzati secondo quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (Testo rilevante ai fini del SEE), nonché nelle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).

2. È considerato digestato agroozootecnico il materiale derivante dalla digestione anaerobica dei materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h) da soli o in miscela tra loro. Le caratteristiche di qualità sono definite nell'Allegato F, parte A.

3. È considerato digestato agroindustriale il materiale derivante dalla digestione anaerobica dei materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui al comma 2, da soli o in miscela tra loro. Le caratteristiche di qualità sono definite nell'Allegato F, parte B.

Art. 14 Divieti di utilizzazione del digestato

1. L'utilizzo del digestato è vietato:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;
b) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;
c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando il digestato è distribuito nel periodo di magra;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
e) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 9/2007;
f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;
h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;
i) nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
j) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando il digestato è immediatamente interrato o distribuito con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;
k) nei casi in cui il digestato può venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
l) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
m) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o utilizzate per attività ricreative o destinate a uso pubblico;
n) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
o) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992;
p) in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli habitat Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG;
q) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005, come rappresentati nell'Inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG.

2. L'utilizzo del digestato è consentito nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
a) l'applicazione non supera la dose massima di 170 chilogrammi di azoto al campo ad ettaro per anno;
b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di prearatura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione del digestato con tempestivo interramento;
c) sulle colture prative l'applicazione avviene, se possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso;
d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.

3. Nelle zone individuate dall'allegato A della legge regionale 33/2002 l'applicazione del digestato su pendenze superiori al 20 per cento e fino al 30 per cento è permessa:
a) su appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
b) su appezzamenti di superficie superiore a quanto previsto alla lettera a) se il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non eccede rispettivamente i 50 kg/ha di azoto al campo e 35 t/ha;
c) per le colture primaverili-estive in appezzamenti di cui alla lettera b) se, oltre a quanto previsto alla lettera b), è rispettata almeno una delle seguenti disposizioni:
    1) superfici con pendenza declinante verso corpi idrici interrotte da colture seminate in bande trasversali, o da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, o da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
    2) fasce di rispetto larghe almeno 20 metri tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
    3) coltivazioni seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando tecniche di semina su sodo o minima lavorazione, atte a prevenire il run-off;
    4) presenza di una copertura vegetale anche durante la stagione invernale.

4. In caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'articolo 4 e alla frazione liquida o chiarificata si applicano i divieti e limiti di utilizzazione di cui al presente articolo.
5. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:
a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, se dall'analisi effettuata sul digestato risulta la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006.

Art. 15 Caratteristiche di qualità e utilizzazione agronomica del digestato

1. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico e del digestato agroindustriale sono definite nell'allegato F.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo se i materiali e le sostanze di cui all'articolo 13, comma 1 lettere d), e), f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:
a) provengono dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla stessa impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica, nel caso di impianto aziendale; provengono dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che hanno stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale, nel caso di impianto interaziendale;
b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;
c) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;
d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
e) non sono materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avviene nel rispetto del presente regolamento.
3. Il digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'articolo 13 non può essere utilizzato agronomicamente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006.
4. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei limiti di azoto al campo previsti nell'articolo 21 comma 2 per le zone ordinarie e nell'articolo 32 comma 6 per le zone vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato F. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

Art. 16 Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali in ingresso ai digestori e del digestato

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'articolo 13, vengono effettuate secondo le disposizioni applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite nel capo II, sezione I per gli effluenti di allevamento e sezione II per le acque reflue. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da rispettare le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e della salute umana e la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami di cui all'articolo 7 in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami di cui all'articolo 8 in caso di materiali non palabili.
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità definite all'articolo 7 se il digestato ha caratteristiche di palabilità, e all'articolo 8, se invece ha caratteristiche di non palabilità.
3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 8, ad eccezione di quanto disposto dal comma 6. Tali contenitori hanno una capacità di stoccaggio non inferiore al volume di digestato prodotto in 120 giorni, indipendentemente dal piano di alimentazione del digestore.

4. Le vasche e i contenitori dell'impianto di trattamento in cui avvengono i processi di digestione anaerobica o trasformazione chimico-fisica dei materiali, sono utili ai fini del computo della capacità di stoccaggio, che è calcolata in base ai volumi dei materiali in uscita dall'impianto di trattamento.

Art. 17 Obblighi dei produttori o utilizzatori del digestato

1. Le aziende che producono o utilizzano digestato sono tenute ai seguenti adempimenti:
a) presentare la comunicazione e il PUA secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 per le zone ordinarie e dall'articolo 33 per le zone vulnerabili da nitrati e nel rispetto di quanto precisato nell'allegato D;
b) tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto come definito in fase di autorizzazione ambientale, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti;
c) redigere e conservare le registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità o di cessione del digestato a soggetti terzi;
d) rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/09 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sul documento recante: «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009», ove applicabili.

Sezione IV – Utilizzazione agronomica del digestato equiparato

Art. 18 Condizioni di equiparabilità

1. Le condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica sono stabilite al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, nonché dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 52 del medesimo decreto legge.

Art. 19 Condizioni di utilizzo del digestato equiparato

1. Le condizioni di utilizzo del digestato equiparato sono stabilite al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, nonché dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 52 del medesimo decreto legge.

Sezione V – Modalità e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati

Art. 20 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

1. Al fine di prevenire la percolazione di nutrienti nei corpi idrici, la scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato tiene conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
c) del tipo di effluente di allevamento, di acque reflue e di digestato;
d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
2. Le tecniche di distribuzione assicurano:
a) l'uniformità di applicazione;
b) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi attraverso:
    1) la somministrazione nel momento più idoneo alla massimizzazione dell'efficienza di utilizzazione degli elementi nutritivi, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche contingenti e con le forme di azoto presenti nei fertilizzanti impiegati;
    2) l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati contemporaneamente allo spandimento ovvero entro 24 ore, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura nelle coltivazioni erbacee e sull'interfilare gestito con inerbimento permanente nelle colture arboree;
c) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

d) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.
3. La fertirrigazione è realizzata secondo le modalità previste dall'allegato C, al fine di contenere la lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e il rischio di ruscellamento dei fertilizzanti azotati.
4. In caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, è garantita una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, come previsto dal codice di buona pratica agricola (CBPA) di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola).
5. Le modalità di distribuzione delle acque reflue sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).
6. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquido è utilizzabile per la fertirrigazione.

Art. 21 Dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati

1. Le dosi di fertilizzanti azotati non superano gli apporti massimi di azoto per coltura riportati nelle tabelle 2a, 2b, 2c dell'allegato B e sono giustificate dal piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 23, ove previsto. Per la determinazione delle quantità di azoto distribuite per coltura, da confrontare con i massimi annui di azoto efficiente (MAE) indicati nelle tabelle 2a, 2b, 2c dell'allegato B, gli apporti di azoto sono intesi come prodotto dell'azoto apportato per il pertinente coefficiente di efficienza (Ko o Kc), come previsto nell'allegato B.
2. Il quantitativo medio aziendale di azoto totale al campo apportato con:
a) effluenti di allevamento, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo su terreni condotti dall'azienda;
b) digestato agrozootecnico e digestato agroindustriale prodotti con effluenti di allevamento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15 comma 4;
c) fanghi di depurazione;
d) ammendanti derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo 75/2010,
da soli o in miscela tra loro, non supera il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno; tale quantitativo è calcolato sulla base dei valori indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalità individuate nell'allegato A. Per le aziende ricadenti in parte anche nelle zone vulnerabili da nitrati, il quantitativo medio aziendale si intende riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa nelle zone ordinarie.
3. La quantità di azoto totale al campo nell'area aziendale omogenea apportato con:
a) effluenti di allevamento;
b) digestato agrozootecnico o agroindustriale il cui contenuto in azoto è determinato come previsto nell'allegato F;
c) fanghi di depurazione;
d) acque reflue;
e) ammendanti,
da soli o in miscela tra loro, non supera il valore di 450 chilogrammi per ettaro e per anno.
4. Le dosi di applicazione delle acque reflue non possono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo totale delle colture.
5. Le dosi di applicazione delle diverse tipologie di digestato rispettano il bilancio di azoto come definito dal PUA, nonché i limiti di azoto al campo previsti.
6. Le modalità di concimazione dei prati stabili naturali previste nell'allegato C della legge regionale 9/2005 si applicano agli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE indicati nell'allegato A della medesima legge regionale 9/2005 e al codice habitat 6520 (Praterie montane da fieno) presenti nei siti Natura 2000 previsti all'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008 n. 7 (Legge comunitaria 2007) e nei biotopi naturali individuati ai sensi della legge regionale 42/1996.
7. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, i criteri di utilizzazione irrigua e fertirrigua delle acque reflue in rapporto alle colture ed ai bilanci idrici locali sono definiti nell'allegato C.

Sezione VI – Criteri per la comunicazione, il piano di utilizzazione agronomica e il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

Art. 22 Disciplina della comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

1. L'utilizzazione agronomica è effettuata previa presentazione della comunicazione, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica, da parte delle seguenti aziende che producono, effettuano lo stoccaggio o applicano al terreno gli effluenti di allevamento, le acque reflue o il digestato:
a) aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006;
b) allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto (UBA), determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato A;
c) aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica per un quantitativo annuo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A;
d) aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di digestato agrozootecnico o agroindustriale per un quantitativo annuo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo calcolato come previsto nell'allegato F;
e) aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue.
2. Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione o presentano la comunicazione semplificata le aziende di cui alla tabella 1 dell'allegato D, sulla base della quantità di azoto al campo e della zona interessata.
3. La comunicazione è redatta nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità previste nell'allegato D ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
4. La comunicazione delle imprese che producono o utilizzano digestato, redatta nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, contiene anche:
a) l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nell'articolo 13, commi 2 e 3;
b) l'indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, specificando il soggetto fornitore;
c) per il digestato agroindustriale, gli elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 15.
5. Se le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno sono suddivise tra più soggetti, questi presentano singolarmente la comunicazione relativa alla specifica attività svolta.
6. Le aziende che producono o effettuano lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato in sedi ricadenti sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, sono considerate come ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ai fini della presentazione della comunicazione, come previsto nella tabella 1 dell'allegato D.
7. Le aziende che effettuano l'applicazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato in terreni ricadenti sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, sono considerate come ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ai fini della presentazione della comunicazione come previsto nella tabella 1 dell'allegato D.
8. La comunicazione è compilata utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG), di cui all'articolo 7, comma 24 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), attraverso il sito della Regione, previa costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), ed è presentata:
a) tramite "sportello SUAP" nei casi previsti dal DPR 59/2013 ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
b) direttamente tramite il S.I.AGRI.FVG, per tutte le comunicazioni preventive di cui all'articolo 3, comma 3 del DPR 59/2013, non costituenti parte di procedimenti autorizzativi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica

Ambientale e rientranti, sulla base di procedure informatizzate già disponibili e in uso presso la Regione, nella disciplina prevista dall'articolo 4, comma 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

c) direttamente tramite il S.I.AGRI.FVG, per tutte le comunicazioni preventive e PUA presentati a seguito di avvio d'istanza coordinata per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, e rientranti, sulla base di procedure informatizzate già disponibili e in uso presso la Regione, nella disciplina prevista dall'articolo 4, comma 2 della legge 154/2016.

9. La comunicazione ha validità massima di cinque anni dalla data di presentazione.

10. Le aziende presentano un aggiornamento della comunicazione, con le stesse modalità di cui al comma 8, tempestivamente o comunque entro 90 giorni dall'avvenuta variazione concernente:

a) variazioni nei quantitativi di azoto prodotti o utilizzati tali da richiedere la comunicazione completa, di cui alla parte B dell'allegato D, in luogo di quella semplificata;
b) variazioni tali da comportare il potenziale superamento del valore di:
    1) 340 kg di azoto per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, proveniente dai fertilizzanti azotati definito all'articolo 21, comma 2 per le zone ordinarie;
    2) 170 kg di azoto per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, proveniente dai fertilizzanti azotati definito all'articolo 32, comma 6 per le zone vulnerabili da nitrati;
c) variazioni tali da comportare il mancato rispetto delle autonomie di stoccaggio, specifiche per categoria animale e ordinamento colturale, nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati;
d) variazione delle aree aziendali omogenee per tipologia o per aumento della superficie oltre il 30 per cento;
e) variazioni nei rapporti di uso a terzi di terreni o dei soggetti nei rapporti di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento, di acque reflue o di digestato;
f) variazioni della tipologia, quantità e caratteristiche dei materiali destinati all'utilizzazione agronomica.

11. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della relativa comunicazione.

12. Per i terreni in uso a terzi, i rapporti tra le aziende sono formalizzati, prima della presentazione della comunicazione, tramite un documento contenente almeno le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi dell'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica;
b) gli estremi identificativi dell'azienda che mette a disposizione i terreni;
c) la natura degli effluenti di allevamento o delle acque reflue o dei digestati utilizzati;
d) gli estremi identificativi e la superficie catastale dei terreni messi a disposizione;
e) la data di inizio e fine del rapporto di uso a terzi;
f) l'autorizzazione del soggetto che concede i propri terreni all'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica all'accesso al proprio fascicolo aziendale sul S.I.AGRI.FVG;
g) l'impegno reciproco delle parti a comunicare entro quindici giorni dall'applicazione al suolo, la natura e i quantitativi dei fertilizzanti azotati effettivamente impiegati.

13. Lo stesso terreno non può essere concesso in uso a più soggetti nel corso dello stesso anno solare.

14. Le deiezioni prodotte dagli animali al pascolo sono conteggiate ai fini degli obblighi di comunicazione. Nel caso di pascolo su superfici in uso o di proprietà di terzi, le deiezioni prodotte nel periodo di pascolamento sono considerate cessione di effluenti a terzi.

15. Fermo restando quanto previsto dal comma 14, non è soggetta all'obbligo di comunicazione l'azienda che supera la soglia di 3.000 kg di azoto al campo all'anno a seguito della conduzione di alpeggi situati nelle zone C o D delle aree rurali di cui all'allegato 1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 23 Piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione

1. Il piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione è presentato, secondo quanto previsto nell'allegato D, da:

a) le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006;
b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto), determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato A;
c) le aziende che producono o utilizzano in un anno più di 6.000 chilogrammi di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale;

d) le aziende che utilizzano in un anno più di 10.000 chilogrammi di azoto, come azoto al campo da effluenti di allevamento o come apporti da concimi azotati e ammendanti di cui al decreto legislativo 75/2010, singolarmente o in combinazione tra loro.

2. Il PUA, sottoscritto dal legale rappresentante delle aziende di cui al comma 1 che effettuano le distribuzioni, è compilato entro il 31 luglio, ha una durata massima di 5 anni e contiene le seguenti informazioni, nel rispetto di quanto previsto all'allegato B, suddivise per ogni area aziendale omogenea e per ogni annualità:

a) piano colturale annuale indicante, per ciascun'area aziendale omogenea, la coltura principale e la coltura secondaria, ove presente;
b) modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento;
c) dosi di fertilizzanti azotati calcolate in base al bilancio annuale dell'azoto in conformità a quanto definito all'articolo 21, comma 3 per le aree aziendali omogenee ricadenti nelle zone ordinarie e all'articolo 32, comma 7 per le aree aziendali omogenee ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati.

3. Il PUA è presentato secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 8.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le aziende presentano un aggiornamento del PUA entro 90 giorni dall'avvenuta variazione concernente:

a) la presentazione di un aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10;
b) un incremento, superiore al 10 per cento delle quantità di azoto provenienti dai fertilizzanti azotati rispetto a quelle indicate nel documento precedente;
c) una variazione nella destinazione colturale concernente più del 20 per cento della superficie aziendale.

5. Il PUA non è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

6. Per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 152/2006, il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 24 Registro delle fertilizzazioni azotate nelle zone ordinarie

1. Le aziende che producono o utilizzano digestato, registrano le operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati.

2. Le aziende che effettuano l'applicazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato in terreni ricadenti sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, e quelle tenute a predisporre il PUA delle pratiche di fertilizzazione per l'utilizzo in un anno di un quantitativo superiore a 10.000 chilogrammi di azoto anche da esclusivo o prevalente impiego di concimi azotati e ammendanti di cui al decreto legislativo 75/2010 sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, sono considerate come ricadenti in zone vulnerabili da nitrati e curano la registrazione delle operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati nel registro delle fertilizzazioni azotate di cui all'articolo 34, se tenute a presentare la comunicazione o il PUA delle pratiche di fertilizzazione ai sensi dell'articolo 33.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono registrate entro trenta giorni dalla loro effettuazione.

4. Il registro delle fertilizzazioni azotate è compilato sul S.I.AGRI.FVG.

5. Il registro delle fertilizzazioni azotate contiene:

a) la data dell'operazione;
b) l'indicazione dei terreni oggetto della fertilizzazione distinti tra aziendali e in uso a terzi;
c) la superficie utilizzata per la fertilizzazione;
d) la coltura in atto o prevista;
e) il tipo di fertilizzante utilizzato;
f) il titolo percentuale in azoto, fosforo e potassio, in caso di utilizzo di concimi azotati e ammendanti, i kg di azoto per tonnellata di effluenti di allevamento, digestati, acque reflue e compost;
g) la quantità di fertilizzante apportato.

6. L'utilizzatore su terreni in uso a terzi comunica le informazioni previste al comma 5 al soggetto che mette a disposizione i terreni che, se tenuto, registra l'operazione sul proprio registro.

Art. 25 Trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue o del digestato è compilato un documento di trasporto che contiene le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui ha origine il materiale trasportato con l'indicazione del legale rappresentante;
b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
c) l'identificazione del trasportatore e del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto che ha la disponibilità del terreno oggetto di utilizzazione agronomica;
e) gli estremi della comunicazione prevista nell'articolo 22 presentata dall'azienda da cui ha origine il materiale trasportato, se tenuta alla compilazione della medesima.

2. Il documento previsto al comma 1 viene compilato, prima dell'inizio del trasporto, dall'azienda da cui ha origine il materiale in duplice copia, di cui una consegnata o spedita all'azienda destinataria.
3. Il documento previsto al comma 1 è conservato per cinque anni.
4. Per il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue o del digestato nei terreni utilizzati per lo spandimento dalla medesima azienda che li ha prodotti, il documento di cui al comma 1 è sostituito dalla comunicazione prevista all'articolo 22 e, per le aziende non tenute alla presentazione della comunicazione, dal fascicolo aziendale. Copia della comunicazione o della scheda di validazione del fascicolo aziendale sono conservate sul mezzo di trasporto.
5. Per il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue o del digestato nei terreni utilizzati per lo spandimento dalla medesima azienda che li ha prodotti effettuato da terzi, il documento di cui al comma 1 è sostituito dalla comunicazione prevista all'articolo 22 e, per le aziende non tenute alla presentazione della comunicazione, dal fascicolo aziendale, integrati con documentazione comprovante il conferimento dell'incarico al trasportatore. Copia della comunicazione o della scheda di validazione del fascicolo aziendale e dell'incarico sono conservate sul mezzo di trasporto.
6. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Capo III – ATTIVITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI

Sezione I - Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati

Art. 26 Disposizioni generali per le zone vulnerabili da nitrati

1. Il presente capo disciplina il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006 come vulnerabili dai nitrati di origine agricola, al fine di:
a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati;
b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione;
c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti di allevamento per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le disposizioni previste nel capo II in quanto compatibili.
3. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il CBPA.
4. Nelle zone vulnerabili da nitrati si rispettano le misure di conservazione sitospecifiche o i piani di gestione dei siti Natura 2000, le norme di tutela per i biotopi naturali individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996 e la disciplina di tutela dei prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005.

Art. 27 Divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti nelle zone vulnerabili da nitrati

1. L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti nelle zone vulnerabili da nitrati è vietata:

a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;

b) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 9/2007, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;

h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;

i) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento e privi di copertura erbacea permanente; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono incorporati entro il giorno successivo alla distribuzione;

j) nelle 24 ore precedenti un intervento irriguo per scorrimento per i concimi e ammendanti distribuiti in copertura senza interramento;

k) in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli habitat Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG, eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat delle formazioni erbose mesofile (6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) e 6520 - Praterie montane da fieno), per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione;

l) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005, come rappresentati nell'Inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG, eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per i Prati concimati (habitat 6510 di cui alla direttiva 92/43/CEE) delle tipologie indicate nell'allegato A della legge regionale 9/2005 come B1) Arrenatereti e B2) Poo-Lolieti.

2. L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati è vietata su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992.

3. In caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui ai commi 1 e 2.

4. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere a) e b), è obbligatoria, ove tecnicamente possibile, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

Art. 28 Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi equiparati nelle zone vulnerabili da nitrati

1. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati nelle zone vulnerabili da nitrati è vietato:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per

le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
e) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge 9/2007, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;
h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;
i) sui terreni con pendenza media superiore al 10 per cento riferita ad un'area aziendale omogenea, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
j) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando i liquami vengono immediatamente interrati o sono distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;
k) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
l) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
m) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per le attività ricreative o destinate a uso pubblico;
n) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
o) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992;
p) in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli habitat Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG;
q) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005, come rappresentati nell'Inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG.

2. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati è consentito nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti e terrazzamenti, e sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
a) l'applicazione non supera, nell'area aziendale omogenea, la dose massima di 170 chilogrammi di azoto al campo ad ettaro per anno ed è frazionata in più dosi;
b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di prearatura e sulle colture legnose agrarie, l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con tempestivo interramento;
c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso;
d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.

3. Nelle zone individuate dall'allegato A della legge regionale 33/2002 l'applicazione dei liquami e dei materiali a essi equiparati su pendenze superiori al 20 per cento e fino al 30 per cento è permessa:
a) su appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
b) su appezzamenti di superficie superiore a quanto previsto alla lettera a) se il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non eccede rispettivamente i 50 kg/ha di azoto al campo e 35 t/ha;
c) per le colture primaverili-estive in appezzamenti di cui alla lettera b) se, oltre a quanto previsto alla lettera b), è rispettata almeno una delle seguenti disposizioni:
    1) superfici con pendenza declinante verso corpi idrici interrotte da colture seminate in bande trasversali, o da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, o da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
    2) fasce di rispetto larghe almeno 20 metri tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;

3) coltivazioni seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando tecniche di semina su sodo o minima lavorazione, atte a prevenire il run-off;
4) presenza di una copertura vegetale anche durante la stagione invernale.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua.
5. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere a) e b), è obbligatoria, ove tecnicamente possibile, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

Art. 29 Caratteristiche dello stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, dei liquami e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7 commi da 1 a 7, all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 e all'articolo 16 commi 2 e 4.
2. La capacità di stoccaggio nelle zone vulnerabili da nitrati non è inferiore ai volumi di effluenti prodotti in:
a) centoventi giorni per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;
b) centoventi giorni per i liquami degli allevamenti in stabulazione di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di medicai, pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini;
c) centottanta giorni per il digestato tal quale o per la frazione chiarificata indipendentemente dal piano di alimentazione del digestore;
d) centottanta giorni per i liquami degli allevamenti diversi da quelli della lettera b) o in assenza degli assetti colturali della medesima lettera b).

3. Gli stoccaggi dei liquami e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche non contenenti sostanze pericolose, fatta eccezione per quelle derivanti dal lavaggio delle trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami e di digestato da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, pari a 0,5 metri cubi per metro quadro, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti di allevamento e digestato. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse all'allevamento o all'impianto non possono essere raccolte nei contenitori. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di 50 centimetri.
4. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti nelle zone vulnerabili da nitrati non sono considerate utili ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati del nuovo edificato.
5. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 19/2009, nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato in applicazione del presente regolamento.
6. Fermi restando i tempi di adeguamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, dei liquami e del digestato già previsti dai regolamenti vigenti, per i contenitori esistenti l'adeguamento avviene entro cinque anni dalla delimitazione di nuove zone vulnerabili da nitrati.

Art. 30 Accumulo temporaneo di letami nelle zone vulnerabili da nitrati

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami e l'accumulo temporaneo di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali equiparati definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno colturale di azoto nei medesimi.
2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, l'accumulo è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) a distanza non inferiore a 5 metri dalle scoline;
b) a distanza non inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua superficiali;
c) a distanza non inferiore a 40 metri dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

d) a distanza non inferiore a 30 metri da tutti gli habitat appartenenti ai gruppi 1 (Habitat costieri e vegetazioni alofitiche), 2 (Dune marittime e interne), 3 (Habitat d'acqua dolce) e 7 (Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse) nonché dall'habitat 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
e) a distanza non inferiore a 5 metri dai prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005 e da tutti gli altri habitat;
f) a distanza non inferiore a 25 metri dalle strade, 50 metri dalle case sparse e 100 metri dai centri abitati.
g) non è ripetuto nella stessa area prima di un anno dallo spandimento del precedente cumulo;
h) non può avere durata superiore a novanta giorni;
i) l'altezza media del cumulo è inferiore a 2 metri;
j) la dimensione del cumulo non è superiore a 200 metri cubi;
k) è garantita una buona aerazione della massa e sono evitate le infiltrazioni nel terreno di liquidi di sgrondo;
l) sono adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo;
m) la superficie del terreno su cui vengono depositati i letami, se presenta una granulometria grossolana con contenuto di scheletro superiore al 35 per cento o tessitura sabbiosa, è impermeabilizzata con l'impiego di una copertura di materiale e spessore adeguato ad impedirne rotture o fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo.

3. Nelle zone vulnerabili da nitrati per gli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite se vengono incorporate nel terreno entro il giorno successivo allo spandimento. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

Art. 31 Utilizzazione delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Per quanto attiene i criteri generali di utilizzazione, i divieti e le modalità di stoccaggio delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati si osservano le disposizioni di cui al capo II, sezione II.

Art. 32 Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto di applicazione dei fertilizzanti azotati:

a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio, di cui 62 giorni fissi e continuativi tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e i restanti 28 giorni definiti di anno in anno in relazione al decorso meteorologico della singola stagione autunno-invernale e alla praticabilità dei suoli, nei mesi di novembre o di febbraio o in entrambi, mediante appositi bollettini agrometeorologici resi disponibili sul sito istituzionale della Regione, sulla base del servizio agrometeo svolto da OS.ME.R. ai sensi dell'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).):
    1) per i concimi azotati e gli ammendanti di cui al decreto legislativo 75/2010;
    2) per i letami e gli usi diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i materiali equiparati ai letami;
    3) per i liquami e materiali ad essi equiparati e per le acque reflue, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni:
        3.1 presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o arboree con inerbimenti permanenti;
        3.2 suoli con residui colturali. Il requisito di presenza di residui colturali non si realizza nei casi di completa asportazione delle biomasse per trinciatura e insilamento;
        3.3 preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;
        3.4 colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, tra le quali le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo;
c) dal 1 novembre al 28 febbraio (120 giorni):
    1) per i liquami e materiali ad essi equiparati e per le acque reflue, nei terreni con coltivazioni e condizioni colturali diverse da quelle di cui alla lettera b) punto 3);

2) per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, le superfici interessate da allevamento semibrado o brado di animali e dal pascolamento non sono soggette ai divieti temporali di cui al comma 1 per quanto riguarda il rilascio di deiezioni da parte degli animali nel pascolamento e durante l'attività d'equitazione.

3. Nelle zone vulnerabili da nitrati, l'utilizzazione agronomica dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 per cento sul secco, di cui non oltre il 20 per cento in forma di azoto ammoniacale, non è soggetta ai divieti temporali di cui al comma 1.

4. Nelle zone vulnerabili da nitrati per le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce è possibile utilizzare fino a 50 chilogrammi per ettaro di azoto nel periodo di divieto, fatto salvo quanto stabilito dai commi 6, 7 e 8; ai fini della determinazione di tali quantitativi, gli apporti di azoto sono intesi come prodotto dell'azoto somministrato per il pertinente coefficiente di efficienza (Ko o Kc), come previsto nell'allegato B.

5. Nelle zone vulnerabili da nitrati le dosi di fertilizzanti azotati non superano gli apporti massimi di azoto riportati nelle tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f dell'allegato B, calcolati in base al fabbisogno complessivo di azoto delle colture, e sono giustificate dal PUA di cui all'articolo 23 ove previsto.

6. Nelle zone vulnerabili da nitrati sui terreni utilizzati per gli spandimenti sono prioritariamente impiegati, ove disponibili, gli effluenti di allevamento e i digestati le cui quantità di applicazione tengono conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. Il quantitativo medio aziendale di azoto al campo apportato con:

a) effluenti di allevamento, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
b) digestato agrozootecnico e digestato agroindustriale prodotti con effluenti di allevamento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15 comma 4;
c) fanghi di depurazione;
d) acque reflue;
e) ammendanti derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo 75/2010,

da soli o in miscela tra loro, non supera i 170 chilogrammi per ettaro e per anno. Sono fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2 lettera b dell'allegato III della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella medesima decisione. Il calcolo dell'azoto apportato con gli effluenti di allevamento è effettuato sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalità individuate nell'allegato A. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone ordinarie, il quantitativo medio aziendale si intende riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa nelle zone vulnerabili.

7. Nelle zone vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto totale al campo apportato nell'area aziendale omogenea con:

a) effluenti di allevamento;
b) digestato agrozootecnico e digestato agroindustriale, il cui contenuto in azoto è determinato come previsto nell'allegato F;
c) fanghi di depurazione;
d) acque reflue;
e) ammendanti,

da soli o in miscela tra loro, non supera il valore di 280 chilogrammi per ettaro e per anno. Il calcolo dell'azoto apportato con gli effluenti di allevamento è effettuato sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalità individuate nell'allegato A.

8. La scelta delle tecniche di distribuzione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati tiene conto:

a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
c) del tipo di effluente di allevamento, di digestato o di acque reflue;
d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

9. Le tecniche di distribuzione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati assicurano:

a) l'uniformità di applicazione dei fertilizzanti azotati;
b) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi attraverso:
    1) la somministrazione nel momento più idoneo alla massimizzazione dell'efficienza di utilizzazione degli elementi nutritivi, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche contingenti e con le forme di azoto

presenti nei fertilizzanti impiegati;
2) l'effettiva incorporazione nel suolo dei fertilizzanti azotati contemporaneamente alla distribuzione ovvero entro 24 ore per liquami e materiali ad essi equiparati ed entro 48 ore per letami e materiali ad essi equiparati, concimi azotati e ammendanti, in modo da ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura nelle coltivazioni erbacee e sull'interfilare gestito con inerbimento permanente nelle colture arboree;
3) il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera ed il compattamento del suolo;
4) il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno;

c) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
d) lo spandimento di liquami con sistemi di erogazione a bassa pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto.

10. Nelle zone vulnerabili da nitrati vanno adottate le seguenti misure:
a) sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformi al CBPA;
b) pratiche irrigue e di fertirrigazione secondo le modalità previste dall'allegato C al fine di contenere la lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e il rischio di ruscellamento di fertilizzanti azotati.

11. Nelle zone vulnerabili da nitrati l'uso di concimi azotati è consentito al momento della semina o in presenza della coltura. Prima della semina l'uso di concimi azotati è consentito:
a) sulle colture annuali a ciclo primaverile-estivo, purché vengano limitati al massimo i quantitativi apportati e il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
b) sulle altre colture, purché siano impiegati concimi contenenti più elementi nutritivi e il quantitativo apportato non superi i 30 chilogrammi per ettaro.

12. Per ridurre al minimo le perdite di azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione nelle zone vulnerabili da nitrati è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore assorbimento delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più distribuzioni. Non sono ammessi apporti di concimi azotati in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi per ettaro di azoto per le colture erbacee ed orticole e a 60 chilogrammi per ettaro per le colture legnose agrarie, fatto salvo l'uso di concimi a cessione controllata o azotati a lenta cessione o addizionati con inibitori della nitrificazione o dell'ureasi. Ai fini della determinazione di tali quantitativi, gli apporti di azoto sono intesi come prodotto dell'azoto apportato per il pertinente coefficiente di efficienza (Ko o Kc), come previsto nell'allegato B.

13. Nelle zone vulnerabili da nitrati, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale sono garantite una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, ovvero altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

Art. 33 Comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, PUA delle pratiche di fertilizzazione e trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati presentano la comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui all'articolo 22:
a) le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006;
b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA, determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato A;
c) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 1.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A;
d) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue;
e) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di digestato agrozootecnico o agroindustriale per un quantitativo annuo superiore a 1.000 chilogrammi di azoto al campo calcolato secondo quanto previsto all'allegato F.

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, sono esonerate dalla presentazione della comunicazione o presentano la comunicazione semplificata le aziende di cui alla tabella 1 dell'allegato D, sulla base dell'utilizzo agronomico di azoto al campo e della zona interessata.
3. Presentano il PUA delle pratiche di fertilizzazione nelle zone vulnerabili da nitrati nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui all'articolo 23:
a) le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006;
b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato A;
c) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento;
d) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale;
e) le aziende che utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 10.000 chilogrammi di azoto da concimi azotati e ammendanti di cui al decreto legislativo 75/2010.
4. Nelle zone vulnerabili da nitrati, ai fini della predisposizione del PUA, per minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati è effettuato, ai sensi della parte A-IV dell'allegato 7 alla parte III del decreto legislativo 152/2006 e come previsto nell'allegato B del presente regolamento, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:
a) alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa;
b) all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;
c) all'azoto da deposizione atmosferica;
d) all'aggiunta di azoto proveniente da effluenti di allevamento;
e) all'aggiunta di azoto proveniente da acque reflue;
f) all'aggiunta di azoto proveniente da digestato;
g) all'aggiunta di azoto proveniente dal riutilizzo irriguo di acque depurate di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
h) all'aggiunta di azoto proveniente da concimi azotati e ammendanti;
i) all'aggiunta di azoto proveniente da fanghi di depurazione.
5. Nelle zone vulnerabili da nitrati il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25.

Art. 34 Registro delle fertilizzazioni azotate nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione o del PUA delle pratiche di fertilizzazione previsti all'articolo 33, curano la registrazione delle operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati secondo quanto previsto all'articolo 24. Sono esonerati i soggetti che compilano il registro previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 99/1992 per i terreni fertilizzati unicamente mediante lo spandimento di fanghi di depurazione.

Capo IV – DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ZONE ORDINARIE E LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI

Art. 35 Informazioni sullo stato di attuazione delle disposizioni nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati

1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di ambiente, trasmette per le zone vulnerabili e le zone non vulnerabili le informazioni sullo stato di attuazione del presente regolamento all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), secondo quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE e dall'articolo 75, comma 5 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 36 Formazione e informazione degli agricoltori

1. La Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e di eventuali altri soggetti e senza oneri per la finanza pubblica, attua, ai sensi dell'articolo 92, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, interventi di formazione e informazione sul regolamento e sul CBPA, al fine di:
a) far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili da nitrati le norme in materia di effluenti di allevamento, di digestati, di acque reflue e di altri fertilizzanti azotati, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali;
c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale.
2. La Regione, avvalendosi anche dell'ERSA, promuove l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi.

Art. 37 Impianti aziendali o interaziendali per la gestione degli effluenti di allevamento

1. La gestione degli effluenti di allevamento attraverso impianti aziendali o interaziendali è basata su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformità alle linee guida di cui all'allegato E, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.

Capo V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 38 Controlli in zone ordinarie e in zone vulnerabili da nitrati

1. La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA) per:
a) la verifica della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee;
b) la valutazione dello stato trofico delle acque superficiali.
2. L'ARPA, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli ambientali per la verifica e valutazione di quanto previsto al comma 1, utilizzando stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.
3. La frequenza dei controlli di cui al comma 2 garantisce l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati per i seguenti fini:
a) valutazione dell'efficacia del programma d'azione;
b) revisione delle zone vulnerabili;
c) designazione di nuove zone vulnerabili.
4. La Regione in collaborazione con l'ERSA, predispone ed attua un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende in zone vulnerabili da nitrati per la verifica del rispetto degli obblighi del regolamento, facendo anche riferimento al registro delle fertilizzazioni previsto all'articolo 34.
5. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 4, l'ERSA effettua periodicamente, anche in collaborazione con l'ARPA, analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti di allevamento, acque reflue e digestato per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio scambiabile secondo i metodi di analisi chimica del suolo di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 13 settembre 1999 (Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo»).
6. La Regione, avvalendosi dell'ERSA e sulla base delle verifiche di cui al comma 5, definisce i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali.
7. La Regione, in collaborazione con l'ERSA, svolge i sopralluoghi sui terreni delle aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica indicati nel PUA previsto all'articolo 23 per la verifica della:
a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
b) presenza delle colture indicate nella comunicazione e relativo PUA;

c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di applicazione al terreno.
8. La Regione in collaborazione con l'ERSA, predispone, organizza ed effettua, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a disposizione, controlli cartolari con incrocio di dati e controlli nelle aziende per la verifica della conformità dell'utilizzazione agronomica alle prescrizioni contenute nel regolamento.
9. I controlli cartolari concernono almeno il 10 per cento delle comunicazioni ricevute nell'anno e i controlli aziendali almeno il 4 per cento delle stesse comunicazioni, con inclusione delle analisi dei suoli dei comprensori più intensamente coltivati al fine di evitare eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno. I controlli programmati dall'ARPA nell'ambito delle attività di controllo e di verifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo n.152/2006 concorrono a determinare la numerosità dei controlli cartolari e di quelli aziendali da effettuare.
10. Per programmare i controlli di cui al comma 8, l'ERSA predispone annualmente una relazione che evidenzia il diverso grado di rischio ambientale e igienico-sanitario sul territorio regionale, tenendo anche conto dell'attività programmata dall'ARPA nell'ambito dei controlli previsti dalla procedura di AIA di cui al decreto legislativo 152/2006.
11. La Regione nell'ambito delle attività di controllo aziendale e in caso di inosservanza alle disposizioni del regolamento può, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 bis, della legge regionale 16/2008, impartire specifiche prescrizioni.

Art. 39 Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle norme tecniche del regolamento o delle prescrizioni di cui all'articolo 38 comma 11, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 ter, della legge regionale 16/2008.
2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 16/2008, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento relativi alla comunicazione e al PUA di cui agli articoli 22, 23 e 33, comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.
3. Sono fatti salvi i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti concessi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per violazione degli obblighi connessi al regime di condizionalità.

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Disposizioni transitorie

1. Le comunicazioni e i PUA presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano efficacia fino alla scadenza.
2. Il registro delle fertilizzazioni di cui agli articoli 24 e 34 è scaricabile dal S.I.AGRI.FVG a decorrere dalla data stabilita con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.
3. Gli impianti a biogas esistenti sono adeguati nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41 Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'Azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006).

Art. 42 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

RFA - ALLEGATO A

(riferito agli articoli 2, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 32 e 33)

EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO: PRODUZIONE DI EFFLUENTE DI ALLEVAMENTO E DI AZOTO AL CAMPO IN RELAZIONE A CATEGORIA ANIMALE, TIPOLOGIA DI STABULAZIONE E TRATTAMENTO

I valori riportati nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 corrispondono a quelli riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi, quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.

Nel caso in cui i valori di riferimento indicati non siano ritenuti validi per il proprio allevamento, il legale rappresentante dell'azienda può utilizzarne altri ai fini della comunicazione, purché sostenuti da una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

- a) materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato dell'allevamento basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali specifici. Possono inoltre essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;
- b) risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- c) piano di monitoraggio per il controllo del mantenimento dei valori dichiarati, a frequenza almeno semestrale.

La relazione contiene almeno le seguenti informazioni:

1) dati relativi alla mandria:
   - a) consistenza dell'allevamento con capi distinti per specie, sesso, razza ed età;
   - b) peso vivo medio per ogni categoria rappresentata;
   - c) analisi delle razioni somministrate e piano di razionamento;
   - d) quantificazione delle produzioni e tenore azotato dei prodotti;
2) dati relativi alle strutture:
   - a) superfici e modalità di stabulazione, quantitativo e tipologia dei lettimi impiegati;
   - b) ampiezza delle superfici scoperte destinate a paddock, transito animali, stoccaggio reflui ed alimenti
3) dati relativi agli effluenti:
   - a) descrizione del sistema di allontanamento e gestione dei reflui;
   - b) valutazione dei volumi prodotti, della capacità dei contenitori e dell'autonomia di stoccaggio;
   - c) descrizione delle tecniche di trattamento impiegate, quantificazione della ripartizione percentuale delle frazioni solida e liquida e delle rispettive concentrazioni di azoto;
   - d) valutazione delle perdite per volatilizzazione;
   - e) valori analitici di campioni rappresentativi di effluente e modalità di campionamento. A tal fine, si indicano in via informativa i parametri per la caratterizzazione di un effluente:

	Parametro	Unità
i)	pH	
ii)	conducibilità	(mS/cm)
iii)	solidi totali – ST	(%t.q.)
iv)	solidi volatili – SV	(%ST)
v)	carbonio organico totale	(%ST)
vi)	azoto totale Kjeldahl (NTK)	mg/kg t.q.
vii)	azoto ammoniacale $N\text{-}NH_4^+$	%NTK
viii)	fosforo totale P	mg/kg t.q.
ix)	potassio totale K	mg/kg t.q.
x)	rame totale – Cu	mg/kg t.q.
xi)	zinco totale – Zn	mg/kg t.q.

   - f) piano di monitoraggio predisposto ed aggiornato al fine di verificare il mantenimento dei dati dichiarati.

Tabella 1 – Categoria animale e peso vivo medio

CATEGORIA ANIMALE Descrizione	p.v. medio (kg/capo)
SUINI	
- SCROFE IN GESTAZIONE	180
- SCROFE IN ZONA PARTO	180
- VERRI	250
- LATTONZOLI	18
- ACCRESCIMENTO E INGRASSO	
- Magroncello (31-50 kg)	40
- Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70
- Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100
- Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120
- Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70
- Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90
BOVINI	
- VACCHE DA LATTE IN PRODUZIONE	600
- VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE IN PRODUZIONE	650
- VACCHE NUTRICI E TORI	590
- RIMONTA VACCHE DA LATTE	300
- VITELLI IN SVEZZAMENTO (0-6 mesi)	100
- BOVINI ALL'INGRASSO	350
- VITELLI A CARNE BIANCA	130
BUFALINI	
- BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE	650
- CAPI DA RIMONTA FINO AL PRIMO PARTO	300
- VITELLI IN SVEZZAMENTO (0-6 MESI)	100
- VITELLONI BUFALINI ALL'INGRASSO (OLTRE I 6 MESI)	400
- VITELLI BUFALINI A CARNE BIANCA	130
AVICOLI	
- OVAIOLE E RIPRODUTTORI	
- Ovaiole e riproduttori leggeri	1,8
- Ovaiole e riproduttori pesanti	2
- POLLASTRE	0,8
- BROILERS	1
- FARAONE	0,8

CATEGORIA ANIMALE Descrizione	p.v. medio (kg/capo)
- TACCHINI MASCHI	9
- TACCHINI FEMMINE	4,5
CUNICOLI	
- DA CARNE	1,7
- FATTRICI	3,5
- FATTRICI CON CORREDO DA CARNE	16,6
OVINI E CAPRINI	
- AGNELLO (0-3 MESI)	15
- AGNELLONE (3-7 MESI)	35
- PECORA O CAPRA	50
EQUINI	
- PULEDRO DA INGRASSO	170
- STALLONI E FATTRICI	550

Tabella 2 – Produzione di effluente e azoto al campo per categoria animale e tipo di stabulazione

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE			LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
			volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
			A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione			m³/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m³	m³/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m³	kg/t_pv/a	kg/capo/a
SCROFE IN GESTAZIONE												
in box multiplo	senza corsia di defecazione esterna	con pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	73	101	1,38	---	---	---	---	---	101	26,4 [1]
		pavimento parz. fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	44	101	2,30	---	---	---	---	---	101	26,4 [1]
		pavimento totalmente fessurato	37	101	2,73	---	---	---	---	---	101	26,4 [1]
	con corsia di defecazione esterna	su pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento	73	101	1,38	---	---	---	---	---	101	26,4 [1]
		su pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	55	101	1,84	---	---	---	---	---	101	26,4 [1]
		su pavimento pieno e corsia esterna fessurata	55	101	1,84	---	---	---	---	---	101	26,4 [1]
		su pavimento parz. fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	44	101	2,30	---	---	---	---	---	101	26,4 [1]
		su pavimento totalmente fessurato	37	101	2,73	---	---	---	---	---	101	26,4 [1]

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE		LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
		volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
		A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione		m³/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m³	m³/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m³	kg/t_pv/a	kg/capo/a
in posta singola	su pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)	55	101	1,84	---	---	---	---	---	101	26,4[1]
	su pavimento fessurato	37	101	2,73	---	---	---	---	---	101	26,4[1]
in gruppo dinamico	con zona di alimentazione e zona di riposo fessurate	37	101	2,73	---	---	---	---	---	101	26,4[1]
	con zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera	22	24	1,09	23,8	17	6	77	3,24	101	26,4[1]
SCROFE IN ZONA PARTO											
in gabbie sopraelevate o non e rimozione con acque delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73	101	1,38	---	---	---	---	---	101	26,4[1]
in gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55	101	1,84	---	---	---	---	---	101	26,4[1]
su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	---	---	31,2	22	---	101	3,24	101	26,4[1]
VERRI											
con lettiera		0,4	---	---	31,2	22	---	101	3,24	101	25,3
senza lettiera		37	101	2,73	---	---	---	---	---	101	25,3
LATTONZOLI											
box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73	101	1,38	---	---	---	---	---	101	1,8

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE	LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
	volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
	A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione	m³/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m³	m³/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m³	kg/t_pv/a	kg/capo/a
box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna	44	101	2,30	---	---	---	---	---	101	1,8
box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna	37	101	2,73	---	---	---	---	---	101	1,8
gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	55	101	1,84	---	---	---	---	---	101	1,8
gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo	37	101	2,73	---	---	---	---	---	101	1,8
box su lettiera	---	---	---	31,2	22	---	101	3,24	101	1,8
SUINI DA ACCRESCIMENTO E INGRASSO										
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna, pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	73	110	1,51	---	---	---	---	---	110	9,8[(2)]
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna, pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	44	110	2,50	---	---	---	---	---	110	9,8[(2)]
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna, pavimento totalmente fessurato	37	110	2,97	---	---	---	---	---	110	9,8[(2)]
in box multiplo con corsia di defecazione esterna, pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	73	110	1,51	---	---	---	---	---	110	9,8[(2)]
in box multiplo con corsia di defecazione esterna, pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	55	110	2	---	---	---	---	---	110	9,8[(2)]
in box multiplo con corsia di defecazione esterna, pavimento pieno e corsia esterna fessurata	55	110	2	---	---	---	---	---	110	9,8[(2)]
in box multiplo con corsia di defecazione esterna, pavimento parz. fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	44	110	2,50	---	---	---	---	---	110	9,8[(2)]

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE	LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
	volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
	A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione	m³/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m³	m³/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m³	kg/t_pv/a	kg/capo/a
in box multiplo con corsia di defecazione esterna, pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	37	110	2,97	---	---	---	---	---	110	9,8(2)
su lettiera limitata alla corsia di defecazione	6	21	3,50	25,2	18	---	89	3,53	110	9,8(2)
su lettiera integrale (estesa a tutto il box)	0,4	---	---	31,2	22	---	110	3,53	110	9,8(2)
VACCHE DA LATTE IN PRODUZIONE										
stabulazione fissa con paglia	9	39	4,33	34,8	26	5	99	2,84	138	82,8
stabulazione fissa senza paglia	33	138	4,18	---	---	---	---	---	138	82,8
stabulazione libera su lettiera permanente	14,6	62	4,25	45	22	1	76	1,69	138	82,8
stabulazione libera su cuccetta senza paglia	33	138	4,18	---	---	---	---	---	138	82,8
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	20	85	4,25	19	15	5	53	2,79	138	82,8
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	13	53	4,08	26,3	22	5	85	3,23	138	82,8
stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	9	53	5,89	30,6	26	5	85	2,78	138	82,8
stabulazione libera su lettiera inclinata	9	39	4,33	37,1	26	5	99	2,67	138	82,8
VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE IN PRODUZIONE										

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE	LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
	volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
	A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione	m³/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m³	m³/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m³	kg/t_pv/a	kg/capo/a
stabulazione fissa con paglia	7,2	31	4,31	27,9	21	5	80	2,87	111	72,2
stabulazione fissa senza paglia	26,5	111	4,19	---	---	---	---	---	111	72,2
stabulazione libera su lettiera permanente	11,7	50	4,27	36,1	18	1	61	1,69	111	72,2
stabulazione libera su cuccetta senza paglia	26,5	111	4,19	---	---	---	---	---	111	72,2
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	16,1	68	4,22	15,3	12	5	43	2,81	111	72,2
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	10,4	43	4,13	21,1	18	5	68	3,22	111	72,2
stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	7,2	43	5,97	24,6	21	5	68	2,76	111	72,2
stabulazione libera su lettiera inclinata	7,2	31	4,31	29,8	21	5	80	2,68	111	72,2
VACCHE NUTRICI E TORI										
stabulazione fissa con paglia	1,5	20	---	23,5	17,5	5	53	2,84	73	43,1
stabulazione libera su fessurato	26	73	2,81	---	---	---	---	---	73	43,1
stabulazione libera su cuccetta senza paglia	26	73	2,81	---	---	---	---	---	73	43,1
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	16	45	2,81	13,9	11	5	28	2,79	73	43,1

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE	LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
	volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
	A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione	m³/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m³	m³/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m³	kg/t_pv/a	kg/capo/a
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	9	28	3,11	21,5	18	5	45	3,23	73	43,1
stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	1,5	32	---	24	20	10	41	---	73	43,1
stabulazione libera su lettiera inclinata	1,5	20	---	24	20	10	53	---	73	43,1
RIMONTA VACCHE DA LATTE										
stabulazione fissa con lettiera	3,2	26	---	23,5	17,5	5	94	---	120	36,0
stabulazione libera su fessurato	26	120	4,62	---	---	---	---	---	120	36,0
stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	13	61	4,69	27,4	16	10	59	2,15	120	36,0
stabulazione libera su cuccetta senza paglia	26	120	4,62	---	---	---	---	---	120	36,0
stabulazione libera con paglia totale	2,8	17	---	24	20	10	103	---	120	36,0
stabulazione libera su lettiera inclinata	2,8	17	---	24	20	10	103	---	120	36,0
VITELLI IN SVEZZAMENTO										
su lettiera	1,5	20	---	24	20	10	100	---	120	12,0
su fessurato	22	120	5,45	---	---	---	---	---	120	12,0

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE	LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
	volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
	A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione	m^3/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m^3	m^3/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m^3	kg/t_pv/a	kg/capo/a
BOVINI ALL'INGRASSO										
stabulazione fissa con lettiera	3,2	18	---	23,5	17,5	5	66	---	84	29,4
stabulazione libera su fessurato	26	84	3,23	---	---	---	---	---	84	29,4
stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	13	43	3,31	27,4	16	10	41	1,50	84	29,4
stabulazione libera su cuccetta senza paglia	26	84	3,23	---	---	---	---	---	84	29,4
stabulazione libera con paglia totale	2,8	12	---	24	20	10	72	---	84	29,4
stabulazione libera su lettiera inclinata	2,8	12	---	24	20	10	72	---	84	29,4
VITELLI A CARNE BIANCA										
gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	91	67	0,74	---	---	---	67	---	67	8,7
gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	55	67	1,22	---	---	---	67	---	67	8,7
gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	27	67	2,48	---	---	---	67	---	67	8,7
stabulazione fissa con paglia	40	12	0,30	50,8	26	5	55	1,08	67	8,7
BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE										

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE	LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
	volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
	A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione	m³/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m³	m³/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m³	kg/t_pv/a	kg/capo/a
stabulazione fissa con paglia	6,3	23,5	3,73	24,3	18	5	58	2,39	81,5	53,0
stabulazione fissa senza paglia	23	81,5	3,54	---	---	---	---	---	81,5	53,0
stabulazione libera su lettiera permanente	10,3	23,5	2,28	31,5	15,4	1	58	1,84	81,5	53,0
stabulazione libera su cuccette senza paglia	23	81,5	3,54	---	---	---	---	---	81,5	53,0
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	14,0	50	3,57	13,2	10,5	5	31,5	2,39	81,5	53,0
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	9,1	50	5,49	18,5	15,3	5	31,5	1,70	81,5	53,0
stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	6,3	23,5	3,73	21,5	18	5	58	2,70	81,5	53,0
stabulazione libera su lettiera inclinata	6,3	23,5	3,73	26,0	18	5	58	2,23	81,5	53,0
allevamento semibrado	---	---	---	---	---	---	---	---	81,5	53,0
BUFALINI DA RIMONTA FINO AL PRIMO PARTO										
stabulazione fissa con lettiera	4,3	22,3	5,19	25,7	19,0	5	80,7	3,14	103	30,9
stabulazione libera su fessurato	22	103	4,68	---	---	---	---	---	103	30,9
stabulazione libera con lettiera solo su area di riposo	11,3	52,3	4,63	23,7	13,7	10	50,7	2,14	103	30,9

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE	LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
	volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
	A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione	m³/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m³	m³/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m³	kg/t_pv/a	kg/capo/a
stabulazione libera con cuccette senza paglia	22,3	103	4,62	---	---	---	---	---	103	30,9
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	13,7	63,5	4,64	12,0	9,3	5	39,5	3,29	103	30,9
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	7,7	63,5	8,25	18,7	15,3	5	39,5	2,11	103	30,9
stabulazione libera con paglia totale	3,3	14,6	4,42	26,3	22,3	10	88,4	3,36	103	30,9
stabulazione libera su lettiera inclinata	3,3	14,6	4,42	33,0	22,3	10	88,4	2,68	103	30,9
pascolo - allevamento semibrado	---	---	---	---	---	---	---	---	103	30,9
VITELLI BUFALINI DA SVEZZAMENTO (0-6 MESI)										
su lettiera	3	18	6,00	38,0	19,0	10	86	2,26	104	10,4
su fessurato	19	104	5,47	---	---	---	---	---	104	10,4
pascolo - allevamento semibrado	---	---	---	---	---	---	---	---	104	10,4
VITELLONI BUFALINI DA INGRASSO (OLTRE 6 MESI)										
stabulazione libera in box su pavimento fessurato	22	75	3,41	---	---	---	---	---	75	30,0
stabulazione libera con cuccette senza paglia	22,3	75	3,36	---	---	---	---	---	75	30,0

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE	LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
	volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
	A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione	m³/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m³	m³/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m³	kg/t_pv/a	kg/capo/a
stabulazione fissa con lettiera	4,3	11	2,56	25,7	19	5	64	2,49	75	30,0
stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo (asportazione a fine ciclo)	11,3	38,5	3,41	23,7	13,7	10	36,5	1,54	75	30,0
stabulazione libera con lettiera anche in zona di alimentazione (asportazione frequente)	3,3	10,8	3,27	26,3	22,3	10	64,2	2,44	75	30,0
stabulazione libera su lettiera inclinata	3,3	10,8	3,27	33,0	22,3	10	64,2	1,95	75	30,0
pascolo - allevamento semibrado	---	---	---	---	---	---	---	---	75	30,0
VITELLI BUFALINI A CARNE BIANCA										
gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio con acqua a bassa pressione	91	67	0,74	---	---	---	67	---	67	8,7
gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio con acqua a alta pressione	55	67	1,22	---	---	---	67	---	67	8,7
gabbie singole o multiple su fessurato senza acqua di lavaggio	27	67	2,48	---	---	---	67	---	67	8,7
su lettiera	40	12	0,30	50,8	26	5	55	1,08	67	8,7
OVAIOLE E RIPRODUTTORI										
in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	0,05	---	---	19	9,5	---	230	12,11	230	0,41-0,46[3]
in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	0,10	---	---	17	7	---	230	13,53	230	0,41-0,46[3]

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE	LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
	volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
	A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione	m³/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m³	m³/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m³	kg/t_pv/a	kg/capo/a
in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	22	230	10,45	---	---	---	---	---	230	0,41-0,46[3]
a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	0,15	---	---	18	9	---	230	12,78	230	0,41-0,46[3]
POLLASTRE										
in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno: 2,5)	0,05	---	---	19	9,5	---	288	15,16	288	0,23
in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	22	288	13,09	---	---	---	---	---	288	0,23
a terra (numero di cicli/anno: 2,5)	0,6	---	---	18,7	14	---	288	15,40	288	0,23
BROILERS										
a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno: 4,5)	0,6	---	---	9,5	6,2	---	250	26,32	250	0,25
FARAONE										
a terra con uso di lettiera	0,8	---	---	13	8	---	240	18,46	240	0,19
TACCHINI MASCHI										
a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno: 2,0)	0,4	---	---	6,2	4,5	---	118	19,03	118	1,06
TACCHINI FEMMINE										

CATEGORIA ANIMALE E TIPO DI STABULAZIONE	LIQUAMI			LETAMI (o materiale palabile)					AZOTO AL CAMPO TOTALE	
	volume prodotto	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	volume prodotto	quantità (t) prodotta	quantità paglia impiegata	quantità azoto al campo prodotto	contenuto di azoto al campo	totale azoto prodotto per unità PV	totale azoto prodotto per capo
	A	B	C = (B/A)	D	E	F	G	H = (G/D)	I = B+G	L
descrizione	m³/t_pv/a	kg/t_pv/a	kg/ m³	m³/t_pv/a	t/t_pv/a	kg/t_pv/g	kg/t_pv/a	kg/ m³	kg/t_pv/a	kg/capo/a
a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno: 3,0)	0,4	---	---	6,2	4,5	---	118	19,03	118	0,53
CUNICOLI										
in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	20	143	7,15	---	---	---	---	---	143	0,24-0,50-2,37 (4)
in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	---	---	---	13	8	---	143	11	143	0,24-0,50-2,37 (4)
OVICAPRINI										
con stabulazione in recinti individuali o collettivi	7	44	6,29	24,4	15	---	55	2,25	99	1,49-3,47-4.95 (5)
su grigliato o fessurato	16	99	6,19	---	---	---	---	---	99	1,49-3,47-4,95 (5)
EQUINI										
- con stabulazione in recinti individuali o collettivi	5	21	4,20	24,4	15	---	48	4,20	69	11,7-38,0 (6)

(1) SCROFE IN GESTAZIONE e SCROFE IN ZONA PARTO - Valore complessivo di azoto al campo prodotto da scrofa con suinetti con peso fino a 30 kg; all'"unità scrofa produttiva", che ricomprende i contributi dovuti alla riforma, alla rimonta e ai verri, è attribuito un peso vivo mediamente presente pari a 261 kg, come illustrato nella Tabella b1, in 'Note alla Tabella 2', Allegato I del DM 25/02/2016

(2) SUINI ACCRESCIMENTO E INGRASSO - Valore medio nazionale di azoto netto al campo pari a 9,8 kg/capo/anno come da Tabella b2, in 'Note alla Tabella 2', Allegato I del DM 25/02/2016

(3) OVAIOLE E RIPRODUTTORI - Il primo valore è riferito alla categoria "leggeri" (1,8 kg/capo), il secondo valore è riferito alla categoria "pesanti" (2,0 kg/capo)

(4) CUNICOLI - Il primo valore è riferito alla categoria "da carne", il secondo valore è riferito alla categoria "fattrici", il terzo valore è riferito alla categoria "fattrici con corredo da carne"

(5) OVICAPRINI - Il primo valore è riferito alla categoria "agnello (0-3 mesi)", il secondo valore è riferito alla categoria "agnellone (3-7 mesi)", il terzo valore è riferito alla categoria "pecora o capra"

(6) EQUINI - Il primo valore è riferito alla categoria "puledri da ingrasso", il secondo valore è riferito alla categoria "stalloni e fattrici"

Legenda:

A quantità di liquami prodotti, espressa in metri cubi per tonnellata di peso vivo per anno
B quantità di azoto al campo da liquami prodotto, espressa in chilogrammi per tonnellata di peso vivo per anno
C concentrazione di azoto al campo nei liquami, espressa in chilogrammi per metro cubo
D quantità di letami prodotti, espressa in metri cubi per tonnellata di peso vivo per anno
E quantità di letami prodotti, espressa in tonnellate per tonnellata di peso vivo per anno
F quantità di paglia impiegata, espressa in chilogrammi per tonnellata di peso vivo per giorno
G quantità di azoto al campo da letami prodotto, espressa in chilogrammi per tonnellata di peso vivo per anno
H concentrazione di azoto al campo nei letami, espressa in chilogrammi per metro cubo
I quantità di azoto al campo totale prodotto, espressa in chilogrammi per tonnellata di peso vivo per anno
L quantità di azoto al campo totale prodotto, espressa in chilogrammi per capo per anno

NOTE ALLA TABELLA 2

I volumi di effluenti ed i valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come **peso vivo mediamente presente in un posto-stalla** (non al peso vivo prodotto in un anno in un posto stalla); pertanto, nel caso di allevamenti che prevedano più di un ciclo all'anno**, i valori riportati in tabella sono comprensivi dei periodi di vuoto**, in relazione ad un numero standard di cicli/anno.

Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

1) I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate:
   a) le acque reflue (ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio uova);
   b) le acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento.

   Tali acque aggiuntive vengono calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e vanno sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte.
2) I volumi di effluenti prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla con riferimento ai giorni di effettiva presenza (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso in cui le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varia di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).
Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è considerato.

Vacche a duplice attitudine

Le razze a duplice attudine sono definite ai sensi dell'allegato 1 del DM 29 luglio 2009 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009). A titolo informativo rientrano, tra le altre, la Pezzata rossa italiana, la Grigio alpina, la Pinzgau e la Rendena. I valori riportati nella tabella 2 sono stimati con riferimento alle produzioni medie regionali di latte della razza Pezzata rossa italiana, che rappresenta la razza a duplice attitudine più produttiva e diffusa in Regione.

Tabella 3 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli

TRATTAMENTI	**Perdite di azoto volatile rispetto all'azoto escreto**	**Partizione % dell'azoto netto al campo nelle frazioni separate**	
	%	**Liquide**	**Solide**
1. stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale	28	100	0
2.a separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) a media efficienza + stoccaggio	28	94	6
2.b separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) ad alta efficienza + stoccaggio	31	87	13
3.a separazione frazioni grossolane (vagliatura) a media efficienza + ossigenazione liquame + stoccaggio	42	93	7
3.b separazione frazioni grossolane (vagliatura) ad alta efficienza + ossigenazione liquame + stoccaggio	48	83	17
4.a separazione frazioni solide (separatore a compressione elicoidale) a media efficienza + stoccaggio	28	90	10
4.b separazione frazioni solide (separatore a compressione elicoidale) ad alta efficienza + stoccaggio	31	80	20
5.a separazione frazioni solide (separatore a compressione elicoidale) a media efficienza + ossigenazione liquame + stoccaggio	42	85	15
5.b separazione frazioni solide (separatore a compressione elicoidale) ad alta efficienza + ossigenazione liquame + stoccaggio	48	75	25
6.a separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) a media efficienza + stoccaggio	28	70	30
6.b separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) ad alta efficienza + stoccaggio	38	70	30
7.a separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) a media efficienza + ossigenazione della frazione liquida + stoccaggio	42	63	37
7.b separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) ad alta efficienza + ossigenazione della frazione liquida + stoccaggio	46	66	34
8.a separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata a media efficienza + stoccaggio	71	25	75
8.b separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata ad alta efficienza + stoccaggio	77	35	65

NOTE ALLA TABELLA 3

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:
- 129,8 kg/t pv /anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 6 kg di peso vivo/capo;
- 140,3 kg/t pv /anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo/capo;
- 154,4 kg/t pv /anno nel caso di soli suinetti di peso vivo fino a 30 kg/capo;
- 152,7 kg/t pv /anno nel caso di suini in accrescimento/ingrasso.

- Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide;
- per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza. Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide;
- l'abbattimento dell'Azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 8 avviene per nitro-denitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi;
- le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e linee di trattamento analoghe relative ai bovini Tabella 4 e ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.

Per il calcolo dell'azoto al campo dopo trattamento (in kg /t pv/anno) si applicano le seguenti formule:

AZOTO TOTALE AL CAMPO = AZOTO TOTALE ESCRETO * (100 - PERDITE PER VOLATILIZZAZIONE)
AZOTO TOTALE AL CAMPO CON I LIQUAMI = AZOTO TOTALE AL CAMPO*(FRAZIONE LIQUIDA/ 100)
AZOTO TOTALE AL CAMPO CON SOLIDI SEPARATI = AZOTO TOTALE AL CAMPO*(FRAZIONE SOLIDA/ 100)

Tabella 4 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami di bovini

TRATTAMENTI	**Perdite di azoto volatile rispetto all'azoto escreto**	**Partizione % dell'azoto netto al campo nelle frazioni separate**	
	%	**Liquide**	**Solide**
1. stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale	28	100	0
2.a separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) a media efficienza + stoccaggio	28	75	25
2.b separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) ad alta efficienza + stoccaggio	31	65	35
3.a separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) a media efficienza + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	42	65	35
3.b separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) ad alta efficienza + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	46	55	45
4.a separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) a media efficienza + stoccaggio	28	70	30
4.b separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) ad alta efficienza + stoccaggio	38	60	40
5.a separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) a media efficienza + ossigenazione della frazione chiarificata + stoccaggio	42	65	35
5.b separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) ad alta efficienza + ossigenazione della frazione chiarificata + stoccaggio	48	55	45

NOTE ALLA TABELLA 4

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:
- 191,6 kg/t pv /anno nel caso di vacche da latte;
- 166,6 kg/t pv /anno nel caso di rimonta vacche da latte;
- 101,4 kg/t pv /anno nel caso di vacche nutrici;
- 116,6 kg/t pv /anno nel caso di bovini all'ingrasso.

Le linee di trattamento riportate nella tabella possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che consente, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio, di colture energetiche e di residui delle produzioni vegetali, di ottenere un digestato di maggiore valore agronomico ed una significativa produzione di energia in grado di alimentare più efficacemente le stesse linee di trattamento elencate.
Per il calcolo dell'azoto al campo dopo trattamento (in kg /t pv/anno) si applicano le seguenti formule:

AZOTO TOTALE AL CAMPO = AZOTO TOTALE ESCRETO * (100 - PERDITE PER VOLATILIZZAZIONE)
AZOTO TOTALE AL CAMPO CON I LIQUAMI = AZOTO TOTALE AL CAMPO*(FRAZIONE LIQUIDA/ 100)
AZOTO TOTALE AL CAMPO CON SOLIDI SEPARATI = AZOTO TOTALE AL CAMPO*(FRAZIONE SOLIDA/ 100)

Tabella 5 - Fattori di conversione dei bovini, equidi, ovini, caprini, suini e avicoli in Unità di Bestiame Adulto (UBA)

Categoria animale	**UBA**
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi	1
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6
Bovini fino a 6 mesi	0,4
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

RFA - ALLEGATO B

(riferito agli articoli 2, 11, 12, 21, 23, 32 e 33)

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI APPORTI MASSIMI DI AZOTO ALLE COLTURE

I quantitativi massimi di azoto da somministrare nelle aree aziendali omogenee, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera q), tenuto conto di quanto stabilito dal CBPA, sono calcolati tramite il bilancio dell'azoto utilizzando la seguente equazione:

(1) (Y * B) = Nc + Nf + An + (Fc * Kc) + (Fo * Ko)

Il primo membro dell'equazione rappresenta il fabbisogno colturale, il secondo rappresenta gli apporti azotati alla coltura derivanti dalla precessione colturale, dagli apporti naturali e dalle fertilizzazioni.

Y resa della coltura. Dipende, in condizioni di ordinarietà di tecnica agronomica praticata dall'agricoltore, dalle condizioni pedoclimatiche e dalla disponibilità irrigua;

B coefficiente unitario di fabbisogno specifico d'azoto della coltura;

Nc disponibilità di azoto derivante dalla precessione colturale. I quantitativi di azoto da considerare sono:

a) in positivo pari a: 80 kg/ha per medicai di 3 o più anni in buone condizioni e prati di graminacee o misti di 6 o più anni; 60 kg/ha per medicai diradati; 30 kg/ha per prati di trifoglio e prati di graminacee o misti di durata inferiore ai 6 anni;
b) in negativo pari a: 30 kg/ha per l'interramento di paglie di cereali autunno-vernini e di 40 kg/ha per l'interramento di stocchi di mais o sorgo da granella.

Nf disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente. È valutata pari:

a) al 30% dell'azoto apportato l'anno precedente, se derivante da letami (esclusi quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 2)), frazioni separate palabili del digestato, fanghi di depurazione palabili soggetti a maturazione o compostaggio, ammendanti;
b) al 10% dell'azoto apportato l'anno precedente, se derivante da letami di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 2);
c) a 0 in tutti gli altri casi.

An apporti naturali. Consistono in:

a) apporti di azoto derivanti dalla mineralizzazione della sostanza organica.
   L'apporto da mineralizzazione si considera nullo nei seguenti casi in cui viene mantenuto in condizioni di equilibrio il contenuto di sostanza organica del suolo:
   - prati permanenti o avvicendati
   - colture legnose agrarie con inerbimento degli interfilari
   - colture che richiedono modeste lavorazioni.

   L'apporto da mineralizzazione è considerato pari a 45 kg/ha per anno in caso di suoli soggetti a ripetute lavorazioni dovute ad esigenze colturali o a più coltivazioni nell'anno, che subiscono uno spostamento dell'equilibrio del ciclo del carbonio verso la mineralizzazione;
b) fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche. È considerata pari a 20 kg/ha per anno;

Fc quantità di azoto apportata con i concimi minerali azotati;

Kc coefficiente di efficienza relativo agli apporti di Fc. Nel computo va considerato pari a 1 ed esprime una efficienza pari al 100% del titolo commerciale del concime azotato;

Fo quantità di azoto apportata con effluenti di allevamento, acque reflue, fanghi di depurazione, concimi organici azotati, ammendanti e con i digestati. Per gli effluenti di allevamento sono utilizzate le tabelle 1 e 2 dell'allegato A;

Ko coefficiente di efficienza relativo agli apporti di Fo. Varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle caratteristiche del suolo. A livello aziendale è necessario ottenere una buona efficienza tramite lo spandimento degli effluenti di allevamento in epoche il più possibile prossime all'utilizzo dell'azoto da parte delle colture, compatibilmente con le condizioni di umidità dei suoli e le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. Considerata un'utilizzazione agronomica efficiente dei fertilizzanti organici, per il calcolo sono utilizzati i seguenti coefficienti di efficienza:

a) 0,6 per i liquami suini, i liquami avicunicoli, per il digestato da effluenti suini e il digestato da effluenti avicoli, da soli o in miscela con altre biomasse; per le frazioni chiarificate del digestato;

b) 0,5 per i liquami bovini, ovicaprini ed equini, per il digestato da effluenti bovini da soli o in miscela con altre biomasse, per il digestato da sole biomasse vegetali e/o animali (SOA ex regolamento (CE) 1069/2009) e/o da acque reflue; per le acque reflue, per i fanghi di depurazione non palabili e per i fanghi di depurazione palabili non soggetti a maturazione e compostaggio;
c) 0,4 per i letami, per le frazioni separate palabili del digestato, per i fanghi di depurazione palabili soggetti a maturazione e compostaggio e per gli ammendanti.

Per le miscele di vari effluenti o digestati, il coefficiente di riferimento è quello relativo alla componente con valore più elevato.

Mettendo in evidenza nell'equazione (1) i termini relativi alla fertilizzazione e applicando un Kc pari a 1, è possibile calcolare i quantitativi massimi di azoto efficiente (MAE) che possono essere apportati alla specifica area aziendale omogenea:

(2) Fc + (Fo * Ko) + Nf = (Y * B) - Nc - An

Nell'impiego dei fertilizzanti viene data priorità, dove disponibili, agli effluenti di allevamento e al digestato, riservando i concimi azotati alle colture e alle fasi fenologiche che richiedono una pronta disponibilità dell'azoto.
Nelle zone ordinarie, nella specifica area aziendale omogenea, la quantità di 340 kg per ettaro e per anno di azoto totale al campo definita all'articolo 21, comma 2, può essere superata in ragione degli specifici fabbisogni colturali, fermo restando il rispetto di tale valore come quantitativo medio aziendale. Inoltre la quantità di azoto totale al campo apportato con effluenti di allevamento, digestato, fanghi di depurazione, acque reflue, ammendanti non supera il valore di 450 kg per ettaro e per anno nell'area aziendale omogenea così come previsto all'art. 21, comma 3.
Nelle zone vulnerabili da nitrati, nella specifica area aziendale omogenea, la quantità di 170 kg per ettaro e per anno di azoto totale al campo definita all'articolo 32, comma 6 può essere superata in ragione degli specifici fabbisogni colturali, fermo restando il rispetto di tale valore come quantitativo medio aziendale. Inoltre la quantità di azoto totale al campo apportato con effluenti di allevamento, digestato, fanghi di depurazione, acque reflue, ammendanti non supera il valore di 280 kg per ettaro e per anno nell'area aziendale omogenea così come previsto all'art. 32, comma 7.
Gli apporti complessivi di azoto (Fc + (Fo * Ko) + Nf) per area aziendale omogenea non superano la quantità massima di azoto efficiente (MAE) definita nelle tabelle 2a, 2b, 2c per le zone ordinarie e nelle tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f per le zone vulnerabili da nitrati; detti apporti tabellari sono calcolati applicando l'equazione (2).
L'attribuzione delle zone pedoclimatiche (montagna e carso, alta pianura e collina, bassa pianura, definite su base comunale) per ogni area aziendale omogenea è effettuata secondo quanto indicato dalla tabella 4; mentre l'eventuale ricorso all'irrigazione viene individuato dal titolare dell'azienda.
Gli apporti massimi di azoto efficiente (Fc + (Fo * Ko) + Nf), riportati nelle tabelle 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f sono:

1. conformi ai criteri dell'equazione (2);
2. calcolati in funzione delle produzioni delle colture tipiche regionali nelle specifiche zone pedoclimatiche (Y) e dei coefficienti unitari di fabbisogno (B) tratti da "Marino Perelli (2000). Manuale di concimazione. Ed. ARVAN";
3. corretti con l'accorgimento di porre a disposizione delle colture almeno il 50% del fabbisogno azotato massimo (Y*B), qualora la disponibilità di azoto derivante dalla precessione colturale e dagli apporti naturali riduca, sotto tale soglia, gli apporti di azoto complessivi calcolati.

Ciascuna riga delle tabelle 2a, 2b, 2c e 3a, 3b, 3c, 3d, 3e e 3f identifica una coltura o un gruppo di colture che costituiscono elemento discriminante per l'individuazione delle aree aziendali omogenee.

Nelle tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e e 3f le colonne siglate con lettera maiuscola sono relative a:

A in successione a colture diverse da quelle dei punti B, C, D, E e F;
B in successione a medicai di 3 o più anni in buone condizioni e prati di graminacee o misti di 6 o più anni;
C in successione a medicai diradati;
D in successione a prati di trifoglio e prati di graminacee o misti di durata inferiore a 6 anni;
E in successione a cereali autunno-vernini, colza e girasole;
F in successione a mais e sorgo.

Per i prati in avvicendamento la precessione colturale va definita per il primo anno, mentre negli anni successivi si utilizzano i valori riportati nella colonna A.

Tabella 1a - Coefficienti di fabbisogno di azoto e rese (t/ha) delle colture ortive e legnose agrarie

COLTURE	Coefficiente di fabbisogno d'azoto (B) (kg/t)	RESE (Y) (t/ha)	
Colture ortive		**Bassa pianura; alta pianura e collina**	**Montagna e carso**
aglio	12	12	9
asparago	15	9	6
basilico, prezzemolo	3	30	24
bietola	3	40	24
broccolo, cavolo	4	40	30
cardo	7	20	20
carota	3	30	20
cavolfiore	3	44	30
cetriolo in coltura protetta	4	100	80
cetriolo in pieno campo	4	45	45
cicoria, indivia, lattuga, scarola	4	40	30
cipolla, porro	4	40	30
cocomero e melone	3	80	60
fagiolino (baccello ceroso)	8	10	8
fagiolo (granella secca)	10	3	4
finocchio	3	50	35
fragola	6	30	20
melanzana in coltura protetta	5	70	50
melanzana in pieno campo	5	40	36
patata	5	30	25
peperone in coltura protetta	5	40	30
peperone in pieno campo	5	30	20
pisello	2	20	15
pomodoro in coltura protetta	3	90	60
pomodoro in pieno campo	3	80	50
radicchio	5	26	20
rafano	1	40	40
rapa	3	30	25
ravanello	1	30	30
sedano	6	40	30
spinacio	5	25	20
zucca, zucchino	5	40	25
Colture legnose agrarie			
actinidia	7	25	25
albicocco	6	20	20
ciliegio	6	15	15
fico	9	10	6
kaki	5	26	16
melo	4	35	30
nashi	5	30	20
nespolo	7	15	10
nocciolo	28	3	2
noce	32	5	3
olivo	43	3	2
pero	5	30	20
pesco e nettarine	5	25	25
piccoli frutti	15	6	5
susino	6	20	20
uva da tavola	9	20	20
vite da vino	8	15	11
pioppo	8	20	15
pioppo per produzione di biomassa	9	15	12
arboreti da legno	8	15	10

Tabella 1b - Coefficienti di fabbisogno di azoto e rese (t/ha) delle colture erbacee

Colture erbacee	Coefficiente di fabbisogno d'azoto (B) (kg/t)	RESE (Y) (t/ha)				
		Alta pianura Irriguo	Alta pianura Non irriguo	Bassa pianura Irriguo	Bassa pianura Non irriguo	Montagna e carso
avena	15	4,5	4,5	5	5	3,5
barbabietola da zucchero	3,5	50	30	60	40	
colza	47	3	3	3,5	3,5	2
frumento tenero, grano duro, riso	25	7	7	7,5	7,5	5
girasole	33	4	3,5	4,5	4	3
mais da granella	25	14	12	13	11	8
mais ceroso	6	60	50	60	50	35
orzo	20	6	6	8	8	4
soia, pisello proteico	10	4,5	4	5	4,5	3
sorgo da granella	25	9	7	9	8	6
sorgo ceroso	6	40	30	40	35	25
tabacco	40	4	3	4	3,5	
triticale	25	6,5	6,5	7,5	7,5	5
altri cereali	20	4	4	4	4	4
prato di erba medica	1,5	40	30	45	40	25
prato di trifoglio	1,5	30	20	35	30	20
prato di graminacee	4	45	35	50	45	30
prato misto	2,5	40	30	45	40	30
prato permanente o pascolo	3	30	25	35	30	25
loiessa	4	40	40	40	40	40
erbai aut.-prim. di leguminose	2	25	25	25	25	25
erbai aut.-prim. di cereali o crucifere	4	30	30	30	30	30
erbai aut.-prim. misti	3	30	30	30	30	30
erbai e cerosi estivi	5	35	25	35	25	25

Tabella 2a – Zone ordinarie, colture erbacee, MAE (kg/ha)

Colture erbacee	Zona pedoclimatica		
	bassa pianura	alta pianura, collina	montagna, carso
avena	110	100	50
barbabietola da zucchero	170	150	
colza	160	150	70
frumento tenero, grano duro, riso	210	200	110
girasole	170	140	80
mais da granella	300	330	140
mais ceroso	340	340	150
orzo	180	150	60
soia, pisello proteico e altre leguminose da granella	30	30	20
sorgo da granella	220	220	130
sorgo ceroso	230	230	130
tabacco	140	140	
triticale	190	180	110
altri cereali	100	100	40
altri seminativi	210	200	110
prato di erba medica	90	80	20
prato di graminacee	220	200	100
prato di trifoglio	70	70	20
prato misto	130	120	60
prato permanente o pascolo	80	70	50
loiessa	160	160	120
erbai aut.-prim. di cereali o crucifere	120	120	80
erbai aut.-prim. di leguminose	50	50	30
erbai aut.-prim. misti	90	90	50
erbai e cerosi estivi	180	180	90

Tabella 2b – Zone ordinarie, colture ortive, MAE (kg/ha)

Colture ortive	Zona pedoclimatica		
	bassa pianura	alta pianura, collina	montagna, carso
aglio	160	160	90
asparago	160	160	70
basilico, prezzemolo	110	110	50
bietola	120	120	50
broccolo, cavolo	160	160	80
cardo	140	140	100
carota	110	110	40
cavolfiore	130	130	50
cetriolo in coltura protetta	420	420	300
cetriolo in pieno campo	200	200	160
cicoria, indivia, lattuga, scarola	160	160	80
cipolla, porro	180	180	100
cocomero e melone	260	260	160
fagiolino (baccello ceroso)	50	50	40
fagiolo (granella secca)	60	60	40
finocchio	150	150	70
fragola	160	160	100
melanzana in coltura protetta	340	340	230
melanzana in pieno campo	175	175	160

Colture ortive	Zona pedoclimatica		
	bassa pianura	**alta pianura, collina**	**montagna, carso**
patata	170	170	110
peperone in coltura protetta	220	220	180
peperone in pieno campo	200	200	160
pisello	30	30	20
pomodoro in coltura protetta	290	290	160
pomodoro in pieno campo	180	180	130
radicchio	130	130	60
rafano	60	60	20
rapa	90	90	40
ravanello	30	30	20
sedano	240	240	140
spinacio	125	125	60
zucca, zucchino	210	210	110
altre ortive	200	200	160
aromatiche e ornamentali	340	340	250

Tabella 2c – Zone ordinarie, colture legnose agrarie, MAE (kg/ha)

Colture legnose agrarie	Zona pedoclimatica		
	bassa pianura	**alta pianura, collina**	**Montagna, carso**
vivai	160	160	120
impianto pioppeti e arboreti da legno	220	220	180
barbatellai	150	150	
impianto frutteti e vigneti	150	150	110
allevamento frutteti e vigneti	130	130	130
actinidia	150	150	150
albicocco	135	135	135
ciliegio	100	100	100
fico	70	70	30
kaki	110	110	60
melo	120	120	100
nashi	130	130	80
nespolo	90	90	50
nocciolo	100	100	75
noce	140	140	80
olivo	110	110	70
pero	120	120	80
pesco e nettarine	175	175	175
piccoli frutti	70	70	60
susino	120	120	100
altri fruttiferi	170	170	140
uva da tavola	160	160	160
vite da vino	100	100	70
pioppo	120	120	100
pioppo per produzione di biomassa	130	130	100
arboreti da legno	100	100	60

Tabella 3a – Zone vulnerabili, bassa pianura irrigua, colture erbacee, MAE (kg/ha)

Colture erbacee	**Precessione colturale** (vedi nota)					
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
avena	70	50	50	50	100	110
barbabietola da zucchero	130	100	100	100	160	170
colza	120	80	80	90	150	160
frumento tenero, grano duro, riso	170	90	110	140	200	210
girasole	130	70	70	100	160	170
mais da granella	260	180	200	230	290	300
mais ceroso	300	220	240	270	330	340
orzo	140	80	80	110	170	180
soia, pisello proteico e altre leguminose da granella	30	30	30	30	30	30
sorgo da granella	180	100	120	150	210	220
sorgo ceroso	190	110	130	160	220	230
tabacco	100	80	80	80	130	140
triticale	150	90	90	120	180	190
altri cereali	60	40	40	40	90	100
altri seminativi	170	90	110	140	200	210
prato di erba medica	50	30	30	30	80	90
prato di graminacee	180	100	120	150	210	220
prato di trifoglio	30	30	30	30	60	70
prato misto	90	60	60	60	120	130
prato permanente o pascolo	80	80	80	80	80	80
loiessa	120	80	80	90	150	160
erbai aut.-prim. di cereali o crucifere	80	60	60	60	110	120
erbai aut.-prim. di leguminose	30	30	30	30	40	50
erbai aut.-prim. misti	50	50	50	50	80	90
erbai e cerosi estivi	140	90	90	110	170	180

Tabella 3b – Zone vulnerabili, bassa pianura non irrigua, colture erbacee, MAE (kg/ha)

Colture erbacee	**Precessione colturale** (vedi nota)					
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
avena	70	50	50	50	100	110
barbabietola da zucchero	80	70	70	70	110	120
colza	120	80	80	90	150	160
frumento tenero, grano duro, riso	170	90	110	140	200	210
girasole	100	70	70	70	130	140
mais da granella	210	140	150	180	240	250
mais ceroso	240	160	180	210	270	280
orzo	140	80	80	110	170	180
soia, pisello proteico e altre leguminose da granella	30	30	30	30	30	30
sorgo da granella	180	100	120	150	210	220
sorgo ceroso	190	110	130	160	220	230
tabacco	80	70	70	70	110	120
triticale	150	90	90	120	180	190
altri cereali	60	40	40	40	90	100
altri seminativi	170	90	110	140	200	210
prato di erba medica	40	30	30	30	70	80
prato di graminacee	160	90	100	130	190	200
prato di trifoglio	30	20	20	20	60	70
prato misto	80	50	50	50	110	120
prato permanente o pascolo	70	70	70	70	70	70
loiessa	120	80	80	90	150	160
erbai aut.-prim. di cereali o crucifere	80	60	60	60	110	120

Colture erbacee	**Precessione colturale** (vedi nota)					
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
erbai aut.-prim. di leguminose	30	30	30	30	40	50
erbai aut.-prim. misti	50	50	50	50	80	90
erbai e cerosi estivi	90	60	60	60	120	130

Tabella 3c – Zone vulnerabili, alta pianura e collina irrigue, colture erbacee, MAE (kg/ha)

Colture erbacee	**Precessione colturale** (vedi nota)					
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
avena	60	40	40	40	90	100
barbabietola da zucchero	110	90	90	90	140	150
colza	110	70	70	80	140	150
frumento tenero, grano duro, riso	160	90	100	130	190	200
girasole	100	70	70	70	130	140
mais da granella	290	210	230	260	320	330
mais ceroso	300	220	240	270	330	340
orzo	110	70	70	80	140	150
soia, pisello proteico e altre leguminose da granella	30	30	30	30	30	30
sorgo da granella	180	100	120	150	210	220
sorgo ceroso	190	110	130	160	220	230
tabacco	100	80	80	80	130	140
triticale	140	80	80	110	170	180
altri cereali	60	40	40	40	90	100
altri seminativi	160	90	100	130	190	200
prato di erba medica	40	30	30	30	70	80
prato di graminacee	160	90	100	130	190	200
prato di trifoglio	30	20	20	20	60	70
prato misto	80	50	50	50	110	120
prato permanente o pascolo	70	70	70	70	70	70
loiessa	120	80	80	90	150	160
erbai aut.-prim. di cereali o crucifere	80	60	60	60	110	120
erbai aut.-prim. di leguminose	30	30	30	30	40	50
erbai aut.-prim. misti	50	50	50	50	80	90
erbai e cerosi estivi	140	90	90	110	170	180

Tabella 3d – Zone vulnerabili, alta pianura e collina non irrigue, colture erbacee, MAE (kg/ha)

Colture erbacee	**Precessione colturale** (vedi nota)					
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
avena	60	40	40	40	90	100
barbabietola da zucchero	50	50	50	50	80	90
colza	110	70	70	80	140	150
frumento tenero, grano duro, riso	160	90	100	130	190	200
girasole	90	60	60	60	120	130
mais da granella	210	140	150	180	240	250
mais ceroso	240	160	180	210	270	280
orzo	110	70	70	80	140	150
soia, pisello proteico e altre leguminose da granella	30	30	30	30	30	30
sorgo da granella	160	90	100	130	190	200
sorgo ceroso	160	90	100	130	190	200
tabacco	60	60	60	60	90	100
triticale	140	80	80	110	170	180
altri cereali	60	40	40	40	90	100
altri seminativi	160	90	100	130	190	200

Colture erbacee	Precessione colturale (vedi nota)					
	A	B	C	D	E	F
prato di erba medica	30	20	20	20	60	70
prato di graminacee	120	70	70	90	150	160
prato di trifoglio	20	20	20	20	40	50
prato misto	60	40	40	40	90	100
prato permanente o pascolo	50	50	50	50	50	50
loiessa	120	80	80	90	150	160
erbai aut.-prim. di cereali o crucifere	80	60	60	60	110	120
erbai aut.-prim. di leguminose	30	30	30	30	40	50
erbai aut.-prim. misti	50	50	50	50	80	90
erbai e cerosi estivi	90	60	60	60	120	130

Tabella 3e – Zone vulnerabili, colture ortive, MAE (kg/ha)

Colture ortive	Precessione colturale (vedi nota)					
	A	B	C	D	E	F
aglio	120	70	70	90	150	160
asparago	120	70	70	90	150	160
basilico, prezzemolo	70	50	50	50	100	110
bietola	80	60	60	60	110	120
broccolo, cavolo	120	80	80	90	150	160
cardo	100	70	70	70	130	140
carota	70	50	50	50	100	110
cavolfiore	90	70	70	70	120	130
cetriolo in coltura protetta	380	300	320	350	410	420
cetriolo in pieno campo	160	90	100	130	190	200
cicoria, indivia, lattuga, scarola	120	80	80	90	150	160
cipolla, porro	140	80	80	110	170	180
cocomero e melone	220	140	160	190	250	260
fagiolino (baccello ceroso)	30	20	20	20	40	50
fagiolo (granella secca)	20	20	20	20	50	60
finocchio	110	80	80	80	140	150
fragola	140	90	100	130	160	160
melanzana in coltura protetta	300	250	250	270	330	340
melanzana in pieno campo	160	90	100	130	175	175
patata	130	80	80	100	160	170
peperone in coltura protetta	180	130	130	150	210	220
peperone in pieno campo	160	90	100	130	190	200
pisello	20	20	20	20	30	30
pomodoro in coltura protetta	250	170	190	220	280	290
pomodoro in pieno campo	150	100	120	140	180	180
radicchio	90	70	70	70	120	130
rafano	20	20	20	20	50	60
rapa	50	50	50	50	80	90
ravanello	20	20	20	20	20	30
sedano	200	120	140	170	230	240
spinacio	90	60	60	60	120	125
zucca, zucchino	180	100	120	150	210	210
altre ortive	160	90	100	130	190	200
aromatiche e ornamentali	300	220	240	270	330	340

Tabella 3f – Zone vulnerabili, colture legnose agrarie, MAE (kg/ha)

Colture legnose agrarie	**Precessione colturale** (vedi nota)					
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
vivai	120	70	70	90	150	160
impianto pioppeti e arboreti da legno	180	100	120	150	210	220
barbatellai	110	70	70	80	140	150
impianto frutteti e vigneti	110	70	70	80	140	150
allevamento frutteti e vigneti	130					
actinidia	150					
albicocco	135					
ciliegio	100					
fico	70					
kaki	110					
melo	120					
nashi	130					
nespolo	90					
nocciolo	100					
noce	140					
olivo	110					
pero	120					
pesco e nettarine	175					
piccoli frutti	70					
susino	120					
altri fruttiferi	170					
uva da tavola	160					
vite da vino	100					
pioppo	120					
pioppo per produzione di biomassa	130					
arboreti da legno	100					

Tabella 4 – Comuni distinti per zone ordinarie o vulnerabili e per ambiti pedoclimatici

Comune	Zona ordinaria o vulnerabile	Zona pedoclimatica
Provincia di Udine		
Aiello del Friuli	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Amaro	ordinaria	montagna o carso
Ampezzo	ordinaria	montagna o carso
Aquileia	ordinaria	bassa pianura
Arta Terme	ordinaria	montagna o carso
Artegna	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Attimis	ordinaria	alta pianura e/o collina
Bagnaria Arsa	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Basiliano	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Bertiolo	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Bicinicco	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Bordano	ordinaria	montagna o carso
Buja	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Buttrio	ordinaria	alta pianura e/o collina
Camino al Tagliamento	vulnerabile	bassa pianura
Campoformido	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Campolongo Tapogliano	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Carlino	vulnerabile	bassa pianura
Cassacco	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Castions di Strada	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Cavazzo Carnico	ordinaria	montagna o carso
Cercivento	ordinaria	montagna o carso
Cervignano del Friuli	vulnerabile	bassa pianura
Chiopris-Viscone	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Chiusaforte	ordinaria	montagna o carso
Cividale del Friuli	ordinaria	alta pianura e/o collina
Codroipo	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Colloredo di Monte Albano	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Comeglians	ordinaria	montagna o carso
Corno di Rosazzo	ordinaria	alta pianura e/o collina
Coseano	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Dignano	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Dogna	ordinaria	montagna o carso
Drenchia	ordinaria	montagna o carso
Enemonzo	ordinaria	montagna o carso
Faedis	ordinaria	alta pianura e/o collina
Fagagna	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Fiumicello Villa Vicentina	ordinaria	bassa pianura
Flaibano	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Forni Avoltri	ordinaria	montagna o carso
Forni di Sopra	ordinaria	montagna o carso
Forni di Sotto	ordinaria	montagna o carso
Gemona del Friuli	ordinaria	alta pianura e/o collina
Gonars	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Grimacco	ordinaria	montagna o carso
Latisana	vulnerabile	bassa pianura
Lauco	ordinaria	montagna o carso
Lestizza	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Lignano Sabbiadoro	ordinaria	bassa pianura

Comune	Zona ordinaria o vulnerabile	Zona pedoclimatica
Lusevera	ordinaria	montagna o carso
Magnano in Riviera	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Majano	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Malborghetto Valbruna	ordinaria	montagna o carso
Manzano	ordinaria	alta pianura e/o collina
Marano Lagunare	vulnerabile	bassa pianura
Martignacco	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Mereto di Tomba	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Moggio Udinese	ordinaria	montagna o carso
Moimacco	ordinaria	alta pianura e/o collina
Montenars	ordinaria	montagna o carso
Mortegliano	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Moruzzo	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Muzzana del Turgnano	vulnerabile	bassa pianura
Nimis	ordinaria	alta pianura e/o collina
Osoppo	ordinaria	alta pianura e/o collina
Ovaro	ordinaria	montagna o carso
Pagnacco	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Palazzolo dello Stella	vulnerabile	bassa pianura
Palmanova	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Paluzza	ordinaria	montagna o carso
Pasian di Prato	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Paularo	ordinaria	montagna o carso
Pavia di Udine	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Pocenia	vulnerabile	bassa pianura
Pontebba	ordinaria	montagna o carso
Porpetto	vulnerabile	bassa pianura
Povoletto	ordinaria	alta pianura e/o collina
Pozzuolo del Friuli	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Pradamano	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Prato Carnico	ordinaria	montagna o carso
Precenicco	vulnerabile	bassa pianura
Premariacco	ordinaria	alta pianura e/o collina
Preone	ordinaria	montagna o carso
Prepotto	ordinaria	alta pianura e/o collina
Pulfero	ordinaria	montagna o carso
Ragogna	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Ravascletto	ordinaria	montagna o carso
Raveo	ordinaria	montagna o carso
Reana del Rojale	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Remanzacco	ordinaria	alta pianura e/o collina
Resia	ordinaria	montagna o carso
Resiutta	ordinaria	montagna o carso
Rigolato	ordinaria	montagna o carso
Rive d'Arcano	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Rivignano Teor	vulnerabile	bassa pianura
Ronchis	vulnerabile	bassa pianura
Ruda	vulnerabile	bassa pianura
San Daniele del Friuli	vulnerabile	alta pianura e/o collina
San Giorgio di Nogaro	vulnerabile	bassa pianura
San Giovanni al Natisone	ordinaria	alta pianura e/o collina
San Leonardo	ordinaria	alta pianura e/o collina

Comune	Zona ordinaria o vulnerabile	Zona pedoclimatica
San Pietro al Natisone	ordinaria	alta pianura e/o collina
Santa Maria la Longa	vulnerabile	alta pianura e/o collina
San Vito al Torre	vulnerabile	alta pianura e/o collina
San Vito di Fagagna	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Sappada	ordinaria	montagna o carso
Sauris	ordinaria	montagna o carso
Savogna	ordinaria	montagna o carso
Sedegliano	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Socchieve	ordinaria	montagna o carso
Stregna	ordinaria	montagna o carso
Sutrio	ordinaria	montagna o carso
Taipana	ordinaria	montagna o carso
Talmassons	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Tarcento	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Tarvisio	ordinaria	montagna o carso
Tavagnacco	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Terzo d'Aquileia	vulnerabile	bassa pianura
Tolmezzo	ordinaria	montagna o carso
Torreano	ordinaria	alta pianura e/o collina
Torviscosa	vulnerabile	bassa pianura
Trasaghis	ordinaria	montagna o carso
Treppo Ligosullo	ordinaria	montagna o carso
Treppo Grande	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Tricesimo	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Trivignano Udinese	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Udine	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Varmo	vulnerabile	bassa pianura
Venzone	ordinaria	montagna o carso
Verzegnis	ordinaria	montagna o carso
Villa Santina	ordinaria	montagna o carso
Visco	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Zuglio	ordinaria	montagna o carso
Forgaria nel Friuli	ordinaria	montagna o carso
Provincia di Pordenone		
Andreis	ordinaria	montagna o carso
Arba	ordinaria	alta pianura e/o collina
Aviano	ordinaria	alta pianura e/o collina
Azzano Decimo	ordinaria	bassa pianura
Barcis	ordinaria	montagna o carso
Brugnera	vulnerabile	bassa pianura
Budoia	ordinaria	alta pianura e/o collina
Caneva	ordinaria	alta pianura e/o collina
Casarsa della Delizia	ordinaria	alta pianura e/o collina
Castelnovo del Friuli	ordinaria	montagna o carso
Cavasso Nuovo	ordinaria	alta pianura e/o collina
Chions	ordinaria	bassa pianura
Cimolais	ordinaria	montagna o carso
Claut	ordinaria	montagna o carso
Clauzetto	ordinaria	montagna o carso
Cordenons	ordinaria	alta pianura e/o collina
Cordovado	ordinaria	bassa pianura
Erto e Casso	ordinaria	montagna o carso

Comune	Zona ordinaria o vulnerabile	Zona pedoclimatica
Fanna	ordinaria	alta pianura e/o collina
Fiume Veneto	ordinaria	bassa pianura
Fontanafredda	ordinaria	alta pianura e/o collina
Frisanco	ordinaria	montagna o carso
Maniago	ordinaria	alta pianura e/o collina
Meduno	ordinaria	alta pianura e/o collina
Montereale Valcellina	vulnerabile	alta pianura e/o collina
Morsano al Tagliamento	ordinaria	bassa pianura
Pasiano di Pordenone	ordinaria	bassa pianura
Pinzano al Tagliamento	ordinaria	alta pianura e/o collina
Polcenigo	ordinaria	alta pianura e/o collina
Porcia	ordinaria	alta pianura e/o collina
Pordenone	ordinaria	alta pianura e/o collina
Prata di Pordenone	vulnerabile	bassa pianura
Pravisdomini	ordinaria	bassa pianura
Roveredo in Piano	ordinaria	alta pianura e/o collina
Sacile	ordinaria	bassa pianura
San Giorgio della Richinvelda	ordinaria	alta pianura e/o collina
San Martino al Tagliamento	ordinaria	alta pianura e/o collina
San Quirino	ordinaria	alta pianura e/o collina
San Vito al Tagliamento	ordinaria	bassa pianura
Sequals	ordinaria	alta pianura e/o collina
Sesto al Reghena	ordinaria	bassa pianura
Spilimbergo	ordinaria	alta pianura e/o collina
Tramonti di Sopra	ordinaria	montagna o carso
Tramonti di Sotto	ordinaria	montagna o carso
Travesio	ordinaria	alta pianura e/o collina
Valvasone Arzene	ordinaria	alta pianura e/o collina
Vito d'Asio	ordinaria	montagna o carso
Vivaro	ordinaria	alta pianura e/o collina
Zoppola	ordinaria	alta pianura e/o collina
Vajont	ordinaria	alta pianura e/o collina
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli	ordinaria	alta pianura e/o collina
Cormons	ordinaria	alta pianura e/o collina
Doberdò del Lago	ordinaria	montagna o carso
Dolegna del Collio	ordinaria	alta pianura e/o collina
Farra d'Isonzo	ordinaria	alta pianura e/o collina
Fogliano Redipuglia	ordinaria	alta pianura e/o collina
Gorizia	ordinaria	alta pianura e/o collina
Gradisca d'Isonzo	ordinaria	alta pianura e/o collina
Grado	ordinaria	bassa pianura
Mariano del Friuli	ordinaria	alta pianura e/o collina
Medea	ordinaria	alta pianura e/o collina
Monfalcone	ordinaria	bassa pianura
Moraro	ordinaria	alta pianura e/o collina
Mossa	ordinaria	alta pianura e/o collina
Romans d'Isonzo	ordinaria	alta pianura e/o collina
Ronchi dei Legionari	ordinaria	alta pianura e/o collina
Sagrado	ordinaria	alta pianura e/o collina
San Canzian d'Isonzo	ordinaria	bassa pianura
San Floriano del Collio	ordinaria	alta pianura e/o collina

Comune	Zona ordinaria o vulnerabile	Zona pedoclimatica
San Lorenzo Isontino	ordinaria	alta pianura e/o collina
San Pier d'Isonzo	ordinaria	alta pianura e/o collina
Savogna d'Isonzo	ordinaria	alta pianura e/o collina
Staranzano	ordinaria	bassa pianura
Turriaco	ordinaria	alta pianura e/o collina
Villesse	ordinaria	alta pianura e/o collina
Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	ordinaria	montagna o carso
Monrupino	ordinaria	montagna o carso
Muggia	ordinaria	alta pianura e/o collina
San Dorligo della Valle	ordinaria	alta pianura e/o collina
Sgonico	ordinaria	montagna o carso
Trieste	ordinaria	montagna o carso

Allegato B - 15 di 15
VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

RFA - ALLEGATO C

(riferito agli articoli 11, 20, 21 e 32)

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DOVUTO ALLO SCORRIMENTO ED ALLA PERCOLAZIONE NEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE

Principi generali

Una buona pratica irrigua mira a contenere la percolazione e lo scorrimento superficiale delle acque e dei nitrati in esse contenuti e a conseguire valori elevati di efficienza distributiva dell'acqua.

Classificazione dei suoli in base al rischio di perdita d'azoto a seguito di irrigazione e fertirrigazione

1) Condizioni di alto rischio:
   a) terreni grossolani (sabbiosi o ghiaiosi) molto permeabili a limitata capacità di ritenzione idrica;
   b) presenza di falda superficiale (profondità non superiore a 1 m);
   c) terreni superficiali (profondità inferiore a 30-40 cm) poggianti su roccia fessurata o substrato ghiaioso;
   d) terreni con pendenza elevata superiore al 10-15 %;
   e) pratica agricola intensa con apporti di fertilizzanti superiori ai fabbisogni;
   f) presenza di risaie su terreni con media permeabilità;
   g) terreni ricchi in sostanza organica e lavorati frequentemente in profondità.
2) Condizioni di medio rischio:
   a) terreni di media composizione granulometrica, a moderata permeabilità ed a discreta capacità di ritenzione idrica;
   b) presenza di falda mediamente profonda (da 1 a 3 m);
   c) terreni moderatamente profondi (tra 40-70 cm);
   d) terreni con pendenza moderata (5-10 %);
   e) apporto moderato di fertilizzanti.
3) Condizioni di basso rischio:
   a) terreni a granulometria fine, poco permeabili e con elevata capacità di ritenzione idrica;
   b) falda oltre i 3 m di profondità;
   c) suoli profondi più di 70 cm;
   d) terreni con pendenza inferiore al 5 %.

Criteri da applicare in tutte le condizioni di campo

1) fornire ad ogni adacquata volumi adeguati, tali da non superare la capacità idrica di campo nello strato di suolo maggiormente esplorato dalle radici della coltura;
2) scegliere il metodo irriguo in base a:
   a) caratteristiche fisiche, chimiche e morfologiche del suolo;
   b) esigenze o caratteristiche delle colture da irrigare;
   c) qualità e quantità di acqua disponibile;
   d) caratteristiche dell'ambiente.

Pratiche irrigue di riferimento

L'entità della lisciviazione dei nitrati decresce con l'aumentare dell'efficienza distributiva dell'acqua e proporzionando il volume di adacquamento alla capacità di ritenzione idrica dello strato di suolo interessato dall'apparato radicale.
Il volume d'acqua da somministrare non supera quello necessario a riportare l'umidità dello strato di suolo interessato dall'apparato radicale alla capacità idrica di campo massima.

Tabella 1 - Efficienze indicative dei metodi di irrigazione

Metodo	Efficienza di distribuzione (%)
Scorrimento	40-50 (1)
Infiltrazione da solchi	50-70 (1)
Aspersione	60-85 (2)
Microirrigazione	85-90 (3)

(1) L'efficienza di distribuzione varia sostanzialmente in ragione della permeabilità del suolo, della lunghezza degli appezzamenti e della portata irrigua.
(2) L'efficienza di distribuzione varia sostanzialmente in ragione delle macchine impiegate (irrigatori a postazione fissa, rotoloni, pivot), della ventosità, dell'intensità di pioggia e della permeabilità del suolo.
(3) L'efficienza di distribuzione varia sostanzialmente in ragione del tipo di impianto (a goccia, microspruzzi) e della permeabilità del suolo.

Nell'irrigazione a pioggia è necessario porre particolare attenzione alla distribuzione degli irrigatori sull'appezzamento, all'intensità di pioggia rispetto alla permeabilità del suolo, all'interferenza del vento sul diagramma di distribuzione degli irrigatori ed all'influenza della vegetazione sulla distribuzione dell'acqua nel suolo.

Per i metodi irrigui non localizzati, il volume di adacquamento può essere calcolato con buona approssimazione utilizzando la seguente relazione:

$V = (S \times H)\ Pa\ (CC-Ui)\ /100$, dove:

V = Volume di adacquamento (m^3/ha)

S = superficie (m^2)

H = profondità media delle radici (m)

Pa = massa volumica apparente (variabile da 1,2 a 1,5 t/m^3)

CC e Ui = umidità del suolo in % del peso della terra secca, alla capacità di campo massima e al momento dell'intervento irriguo, rispettivamente.

Il volume di adacquamento calcolato come sopra indicato è valido allorquando si adottano metodi irrigui che distribuiscono l'acqua con sufficiente uniformità nello strato di suolo interessato dalle radici.
Con metodi irrigui che localizzano l'acqua in una frazione del suolo interessato dall'apparato radicale, il volume di adacquamento calcolato con il metodo sopra indicato è corretto in considerazione della massa di suolo in cui l'acqua si localizza.
L'azienda è tenuta a rispettare per ciascun intervento irriguo un volume massimo previsto in funzione del tipo di suolo e della coltura.

Tabella 2 – Volumi indicativi di adacquamento in relazione alla granulometria dei suoli

Tipo di suolo	m^3/ha	mm
Suolo sciolto	350	35
Suolo medio impasto	450	45
Suolo argilloso	550	55

Volumi in relazione ai sistemi irrigui e al tenore di umidità da mantenere nel suolo

Nella tabella 3 sono riportati i valori di altezza di adacquata in mm indicati per le colture erbacee ed arboree, calcolati per una profondità radicale di 40 cm e per riportare il valore di umidità del suolo da una soglia minima pari al 30% ad una soglia massima pari all'80% dell'acqua disponibile massima.
Analogamente nella tabella 4 sono riportati i valori di altezza di adacquata in mm indicati per le colture arboree e calcolati per la stessa profondità radicale, ma utilizzando un impianto microirriguo in cui si riporta il valore di umidità del suolo da una soglia minima pari al 55% ad una soglia massima pari al 70% dell'acqua disponibile massima.

I valori variano al variare delle percentuali di sabbia e argilla e le differenze tra le due tabelle, a parità di valori di sabbia e argilla, sono determinate dalle diverse soglie di umidità di riferimento.

Tabella 3 - Altezza di adacquata (mm) per le colture erbacee ed arboree irrigate per aspersione.

	ARGILLA %												
SABBIA %	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**
0	43	44	45	45	46	46	46	46	46	47	47	48	48
5	42	42	43	44	45	46	46	46	47	48	49	49	50
10	40	41	42	42	42	43	44	45	46	46	46	47	48
15	38	39	39	40	41	42	42	43	43	44	45	46	46
20	37	37	38	38	39	40	40	41	42	42	43	43	44
25	34	35	36	37	37	38	38	39	40	40	41	42	42
30	33	34	34	34	35	36	37	37	38	38	39	40	40
35	30	31	32	33	34	34	34	35	36	37	38	38	-
40	29	30	30	31	31	32	33	34	34	34	35	-	-
45	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	-	-	-
50	25	26	26	27	28	28	29	30	30	-	-	-	-
55	23	24	25	25	26	26	27	28	-	-	-	-	-
60	22	22	22	23	24	25	26	-	-	-	-	-	-
65	19	20	21	22	22	22	-	-	-	-	-	-	-
70	18	18	19	19	20	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella 4 - Altezza di adacquata (mm) per le colture arboree irrigate con microirrigazione.

	ARGILLA %												
SABBIA %	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**
0	14	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
5	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	17
10	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16
15	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15
20	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15
25	11	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14
30	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	13
35	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	13	13	-
40	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	-	-
45	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	-	-	-
50	8	9	9	9	9	9	10	10	10	-	-	-	-
55	8	8	8	8	9	9	9	9	-	-	-	-	-
60	7	7	7	8	8	8	9	-	-	-	-	-	-
65	6	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
70	6	6	6	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-

Criteri per una fertirrigazione razionale

Una razionale pratica della fertirrigazione non può prescindere dalla definizione della quantità di elementi nutritivi da applicare e dalle epoche in cui viene praticata durante la stagione di assorbimento colturale. La quantità totale di elementi nutritivi da somministrare dipende dalle asportazioni da parte della coltura e dalla loro disponibilità nel suolo, secondo quanto previsto all'allegato B. Le epoche dipendono dalla tessitura del suolo, dalle forme di azoto presenti nei fertilizzanti impiegati, dal ritmo di assorbimento degli elementi nutritivi e dal metodo irriguo adottato.
Per la fertirrigazione possono essere impiegati come fertilizzanti i liquami, le acque reflue e i concimi.

La fertirrigazione può essere effettuata, con coltura in atto, durante la stagione di assorbimento e nel rispetto dei volumi di adacquamento e delle dosi di azoto:

a. in tutti i suoli tramite la microirrigazione e l'aspersione;
b. nei suoli a basso o medio rischio di perdita di azoto tramite l'infiltrazione da solchi, con solchi distanti tra loro non più di 5 metri;
c. nei suoli a basso rischio di perdita di azoto tramite lo scorrimento.

Generalmente, con i metodi irrigui non localizzati è sufficiente praticare un numero limitato di fertirrigazioni in prossimità delle fasi di maggior asportazione da parte della coltura; mentre con la microirrigazione è necessario regolare gli interventi in considerazione della tessitura, riducendo la frequenza rispetto agli interventi di irrigazione nei terreni con maggior tenore di argilla.
I concimi sono immessi nell'acqua di irrigazione dopo aver somministrato circa il 20% del volume di adacquamento, mentre la loro immissione è sospesa quando è stato somministrato il 90% del volume di adacquamento.
Ai fini di una corretta pratica fertirrigua, è necessario tener conto delle seguenti indicazioni di carattere generale:

1) fare riferimento ai manuali per la stima della profondità da bagnare e del momento d'intervento irriguo, specifici per ogni coltura;
2) nell'irrigazione per infiltrazione da solchi il rischio di percolazione dei nitrati è maggiore all'inizio del solco, in terreni tendenzialmente sabbiosi, terreni superficiali, colture con apparato radicale superficiale;
3) in terreni tendenzialmente argillosi sono sconsigliati turni irrigui molto lunghi per evitare la formazione di fessurazioni profonde; nel contempo in questi terreni occorre attendere che si formi un'adeguata fessurazione superficiale per evitare lo scorrimento superficiale delle acque irrigue.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

RFA - ALLEGATO D

(riferito agli articoli 17, 22, 23 e 33)

COMUNICAZIONE E PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE PRATICHE DI FERTILIZZAZIONE

Le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque reflue o di digestato hanno l'obbligo di redigere la comunicazione e, ove previsto, il piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione secondo quanto stabilito dagli articoli 22, 23 e 33 e in conformità al presente allegato. Le aziende che utilizzano anche solo concimi azotati e ammendanti presentano il PUA delle pratiche di fertilizzazione secondo quanto disposto agli articoli 23 e 33 e nella Tabella 2 del presente allegato.

Tabella 1 – Schema degli obblighi di comunicazione e di PUA per le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento o digestato.

Classe dimensionale	Effluenti d'allevamento		Digestati	
	ZO	ZVN	ZO	ZVN
Utilizzazione agronomica di quantità di azoto al campo **minore o uguale a 1.000 kg/anno**	Esonero dalla comunicazione	Esonero dalla comunicazione	Esonero dalla comunicazione	Esonero dalla comunicazione
Utilizzazione agronomica di quantità di azoto al campo compresa **tra 1.001 e 3.000 kg/anno**	Esonero dalla comunicazione	Comunicazione semplificata di cui alla **parte A**	Esonero dalla comunicazione	Comunicazione di cui alla **parte C**
Utilizzazione agronomica di quantità di azoto al campo compresa **tra 3.001 e 6.000 kg/anno**	Comunicazione semplificata di cui alla **parte A**	Comunicazione completa di cui alla **parte B** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	Comunicazione di cui alla **parte C**	Comunicazione di cui alla **parte C** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
Utilizzazione agronomica di quantità di azoto al campo compresa **tra 6.001 e 10.000 kg/anno**	Comunicazione completa di cui alla **parte B**	Comunicazione completa di cui alla **parte B** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	Comunicazione di cui alla **parte C** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	Comunicazione di cui alla **parte C** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
Utilizzazione agronomica di quantità di azoto al campo **maggiore di 10.000 kg/anno**	Comunicazione completa di cui alla **parte B** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	Comunicazione completa di cui alla **parte B** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	Comunicazione di cui alla **parte C** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	Comunicazione di cui alla **parte C** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
Aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006	Integrazione tra le procedure di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 e comunicazione completa di cui alla **parte B** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	Integrazione tra le procedure di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 e comunicazione completa di cui alla **parte B** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)		
Allevamenti bovini con più di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA)	Comunicazione completa di cui alla **parte B** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	Comunicazione completa di cui alla **parte B** Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)		

Tabella 2 – Schema degli obblighi di comunicazione e di PUA per le aziende che effettuano utilizzazione agronomica di azoto non derivante o derivante solo in parte da effluenti zootecnici o digestato.

Attività e classe dimensionale	**In zone ordinarie**	**In zone vulnerabili da nitrati**
Utilizzazione agronomica aziendale di azoto **inferiore o uguale a 10.000 kg/anno** e con quota di azoto al campo derivante da effluenti zootecnici o digestato minore o uguale a 1.000 kg/anno	Esonero dalla comunicazione e dal PUA	Esonero dalla comunicazione e dal PUA
Utilizzazione agronomica aziendale di azoto **maggiore di 10.000 kg/anno** e con quota di azoto al campo derivante da effluenti zootecnici o digestato minore o uguale a 1.000 kg/anno	Esonero dalla comunicazione, ma obbligo alla presentazione Piano di Utilizzazione Agronomica delle pratiche di fertilizzazione (PUA)	Esonero dalla comunicazione, ma obbligo alla presentazione Piano di Utilizzazione Agronomica delle pratiche di fertilizzazione (PUA)
Utilizzazione agronomica aziendale di azoto maggiore di 10.000 kg/anno e con quota di azoto al campo derivante da effluenti zootecnici o digestato superiore a 1.000 kg/anno	Esonero dalla comunicazione, ma obbligo alla presentazione Piano di Utilizzazione Agronomica delle pratiche di fertilizzazione (PUA)	Comunicazione in conformità a Tabella 1 Piano di Utilizzazione Agronomica delle pratiche di fertilizzazione (PUA)
Utilizzazione agronomica aziendale di azoto maggiore di 10.000 kg/anno e con quota di azoto al campo derivante da effluenti zootecnici o digestato superiore a 3.000 kg/anno	Comunicazione in conformità a Tabella 1 Piano di Utilizzazione Agronomica delle pratiche di fertilizzazione (PUA)	Comunicazione in conformità a Tabella 1 Piano di Utilizzazione Agronomica delle pratiche di fertilizzazione (PUA)
Utilizzazione agronomica di **acque reflue prodotte da aziende vitivinicole** in quantità inferiori o uguali a 1.000 m^3 /anno [1]	Comunicazione acque reflue di cui alla **parte D**	Comunicazione acque reflue di cui alla **parte D**
Utilizzazione agronomica di **acque reflue** (esclusa l'utilizzazione agronomica di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole in quantità inferiori o uguali a 1.000 m^3 /anno)	Comunicazione acque reflue di cui alla **parte E**	Comunicazione acque reflue di cui alla **parte E**

[1] tali acque sono utilizzate in un quantitativo massimo pari a 100 metri cubi/ettaro/anno.

I valori di azoto al campo sono calcolati con riferimento alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A e all'allegato F.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, le quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti sono determinate secondo le modalità riportate nell'allegato A e nell'allegato F. La documentazione, a supporto dei valori determinati, è allegata alla comunicazione.

Le aziende che producono o effettuano lo stoccaggio di effluenti di allevamento, di acque reflue o di digestato in sedi ricadenti sia in ZO sia in ZVN, rispettano gli obblighi riferiti alle classi dimensionali delle ZVN.

Le aziende che effettuano lo spandimento di effluenti di allevamento, di acque reflue o di digestato in terreni ricadenti sia in ZO sia in ZVN, rispettano gli obblighi riferiti alle classi dimensionali delle ZVN.

PARTE A - Contenuti della comunicazione semplificata per le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento

1) Per le aziende che producono effluenti di allevamento la comunicazione contiene:

   a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

   b) la definizione di specie, categoria, peso vivo degli animali allevati, tipo di stabulazione e consistenza dell'allevamento;

   c) le quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento compresi i valori di azoto al campo, tenendo conto degli apporti meteorici, calcolati con riferimento all'allegato A.

2) Per le aziende che effettuano lo stoccaggio di effluenti di allevamento la comunicazione contiene:

   a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

   b) le quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento compresi i valori di azoto al campo, sottoposti a stoccaggio;

   c) il volume degli effluenti di allevamento assoggettati, oltre allo stoccaggio, a forme di trattamento. Le quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento compresi i valori di azoto al campo prodotti sono determinate secondo le modalità riportate nell'allegato A.

   d) l'ubicazione, il numero, la capacità e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici.

3) Per le aziende che effettuano lo spandimento di effluenti di allevamento la comunicazione contiene:

   a) l'identificazione univoca dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

   b) l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici, il relativo titolo d'uso, la superficie catastale e la superficie idonea allo spandimento;

   c) le quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento acquisiti da terzi e l'identificazione univoca dell'azienda cedente.

PARTE B - Contenuti della comunicazione completa per le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento

1) Per le aziende che producono effluenti di allevamento la comunicazione contiene:

   a) quanto previsto al punto 1) della PARTE A del presente allegato;

   b) la descrizione del tipo di alimentazione, dei consumi idrici e dei sistemi di rimozione delle deiezioni.

2) Per le aziende che effettuano lo stoccaggio di effluenti di allevamento la comunicazione contiene quanto previsto dal punto 2) della PARTE A del presente allegato;

3) Per le aziende che effettuano lo spandimento di effluenti di allevamento la comunicazione contiene:

   a) quanto previsto dal punto 3) della PARTE A del presente allegato;

   b) la descrizione delle tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità;

   c) l'individuazione della superficie idonea allo spandimento delle aree aziendali omogenee;

   d) la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti.

PARTE C – Contenuti della comunicazione per le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di digestato

La comunicazione delle aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di digestato contiene:

1) quanto previsto al punto 1) lettera a) della PARTE A del presente allegato;
2) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nell'articolo 13;
3) indicazione dei quantitativi delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelle di cui all'articolo 13, specificando il soggetto fornitore;
4) nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 15;
5) il peso, il volume e il contenuto di azoto al campo del digestato calcolati secondo quanto previsto dall'Allegato F;
6) l'ubicazione, il numero, la capacità e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio, in relazione alla quantità e alla tipologia delle matrici in ingresso e del digestato;
7) l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo del digestato, il relativo titolo d'uso, la superficie catastale e la superficie idonea allo spandimento;
8) le quantità e le caratteristiche dei digestati acquisiti da terzi e l'identificazione univoca dell'azienda cedente;
9) la descrizione delle tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità;
10) la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione del digestato;
11) in caso di presentazione del PUA, l'individuazione della superficie idonea allo spandimento delle aree aziendali omogenee.

PARTE D - Contenuti della comunicazione per le aziende vitivinicole che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue in quantità inferiore o uguale a 1000 m³/anno

La comunicazione delle aziende vitivinicole che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue in quantità inferiore o uguale a 1000 m³/anno, contiene:

1) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
2) le quantità e le caratteristiche delle acque reflue prodotte annualmente;
3) l'ubicazione, il numero, la capacità e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio, in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti;
4) l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo delle acque reflue, il relativo titolo d'uso, la superficie catastale e la superficie idonea allo spandimento;
5) le quantità e le caratteristiche delle acque reflue acquisite da terzi e l'identificazione univoca dell'azienda cedente.

PARTE E - Contenuti della comunicazione per le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue (esclusa l'utilizzazione agronomica di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole in quantità inferiore o uguale a 1000 m³/anno)

La comunicazione contiene:

1) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
2) le quantità e le caratteristiche delle acque reflue prodotte annualmente;
3) l'ubicazione, il numero, la capacità e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio, in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti, nonché alle esigenze nutritive, idriche o di irrorazione antiparassitaria delle colture destinate all'utilizzo;
4) l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo delle acque reflue, il relativo titolo d'uso, la superficie catastale e la superficie idonea allo spandimento;
5) le quantità e le caratteristiche delle acque reflue acquisite da terzi e l'identificazione univoca dell'azienda cedente;
6) la descrizione delle tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità;
7) la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione delle acque reflue;
8) l'individuazione della superficie idonea allo spandimento delle aree aziendali omogenee;
9) il tipo di utilizzo, fertirrigazione o per distribuzione di antiparassitari.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

RFA - ALLEGATO E

(riferito all'articolo 37)

STRATEGIE DI GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI PER IL RIEQUILIBRIO DEL RAPPORTO TRA AGRICOLTURA E AMBIENTE

PARTE GENERALE

Gli effluenti zootecnici rappresentano un mezzo di concimazione dei terreni da privilegiare, nel rispetto di un rapporto equilibrato tra carico di bestiame e superficie agraria. In assenza di tale equilibrio, a causa di un apporto eccedentario rispetto alla capacità delle colture di asportare i nutrienti contenuti negli stessi, si possono avere ripercussioni negative sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali tali da rendere inefficaci i Programmi d'azione rispetto agli obblighi comunitari e nazionali.

In questi casi va ridotto il carico di nutrienti o il volume dell'effluente con il ricorso a particolari trattamenti. A tal fine è necessario ricorrere a tecniche che possono essere variamente combinate tra loro per ottenere delle "linee di trattamento" adattabili a diverse situazioni aziendali e a differenti vincoli ambientali.

Le modalità di trattamento riportate nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato A, in particolari contesti territoriali caratterizzati da elevata vulnerabilità da nitrati e a rischio di eutrofizzazione delle acque superficiali, possono rivelarsi insufficienti.

In tali situazioni il ricorso ad impianti centralizzati di trattamento o a modalità di gestione che coinvolgono sia le singole aziende sia strutture centralizzate può rappresentare la soluzione da adottare per il ripristino del corretto equilibrio agricoltura/ambiente.

Si riportano di seguito le modalità da eleggere per il trattamento dei liquami:

A. Trattamenti aziendali di liquami zootecnici e gestione aziendale o interaziendale dei prodotti di risulta;

B. Trattamenti consortili di liquami zootecnici:

1. impianti interaziendali con utilizzazione agronomica dei liquami trattati;

2. trattamento dei liquami zootecnici in eccedenza in depuratori di acque reflue urbane. In tal caso i fanghi o il digestato prodotto non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e rimangono sottoposti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006.

PARTE A:

TRATTAMENTI AZIENDALI DI LIQUAMI ZOOTECNICI E GESTIONE AZIENDALE O INTERAZIENDALE DEI PRODOTTI DI RISULTA.

In aree ad elevata densità di allevamenti zootecnici in cui è necessario riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e suolo disponibile per lo spandimento dei liquami, la notevole riduzione del carico di nutrienti, in particolare azoto, si ottiene attraverso tecniche di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) da realizzare nelle singole aziende e la gestione dei liquami e delle frazioni risultanti dai trattamenti in modo anche consortile, garantendo l'uso agronomico fuori dall'area di produzione. In alternativa, può essere effettuata la valorizzazione degli stessi come ammendanti organici e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti.

La costituzione di consorzi o altre forme di cooperazione interaziendale nell'ambito dei quali sono realizzati gli impianti per i trattamenti, è finalizzata a rendere possibili il trattamento di liquami zootecnici nelle singole aziende con mezzi propri o di proprietà del consorzio e la gestione dei prodotti di risulta a cura di un apposito servizio facente capo al consorzio stesso.

Si riportano di seguito alcune linee di gestione che possono essere adottate in tale ambito:

1. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (a titolo esemplificativo centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte della struttura interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; utilizzo in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, a fini agronomici;

2. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (a titolo esemplificativo centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee gestite dalla struttura interaziendale; commercializzazione del compost oppure trasporto del medesimo verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; utilizzo in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, a fini agronomici;

3. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (a titolo esemplificativo. centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte della struttura interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; depurazione in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, e scarico della medesima in pubblica fognatura per il trattamento finale in depuratore di acque reflue urbane;

4. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (a titolo esemplificativo centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte del centro interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; depurazione della frazione chiarificata in centro interaziendale;

5. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (a titolo esemplificativo flottatori) da effettuarsi in ambito aziendale; digestione anaerobica dal fango addensato con recupero di biogas in un centro interaziendale; depurazione in ambito aziendale della frazione chiarificata e scarico della medesima in pubblica fognatura per il trattamento finale in depuratore di acque reflue urbane o utilizzo fertirriguo sul suolo aziendale di superficie ridotta.

La tipologie di trattamento sopra menzionate ed altre possibili combinazioni di azioni aziendali e interaziendali tra di loro integrate sono di raccomandata applicazione ad opera delle regioni in zone non vulnerabili, al fine di una tutela preventiva delle acque superficiali e sotterranee e sono rese obbligatorie anche in sinergia con i trattamenti consortili trattati nella parte B, nelle aree ad elevata densità di allevamenti zootecnici in cui è necessario riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e suolo disponibile per lo spandimento dei liquami.

PARTE B

TRATTAMENTI CONSORTILI DI LIQUAMI ZOOTECNICI

1. Impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei liquami trattati

Gli impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei liquami trattati prevedono in testa la digestione anaerobica per sfruttare al meglio il potenziale energetico dei liquami (produzione di biogas). Dopo la digestione anaerobica (che consente il recupero di energia rinnovabile, la stabilizzazione e la deodorizzazione dei liquami, ma non la riduzione dei nutrienti) i liquami vengono sottoposti a separazione solido/liquido: la frazione liquida viene stoccata e poi avviata, previo eventuale compostaggio, ad utilizzo agronomico; la frazione liquida viene sottoposta ad un trattamento aerobico per ridurre il tenore di azoto e, dopo lo stoccaggio di alcuni mesi, alla fertirrigazione su suolo agricolo. Il suolo per l'utilizzo agronomico sia della frazione solida che liquida può essere messo a disposizione sia dagli allevatori che consegnano il liquame all'impianto che da altri agricoltori. La frazione solida del digestato che viene compostata può essere utilizzata ai fini agronomici sui terreni facenti parte del consorzio ovvero commercializzata se rispetta i requisiti del decreto legislativo 75/2010. La frazione liquida può essere utilizzata agronomicamente sui terreni delle aziende consorziate.

Oltre alla riduzione dell'eccedenza di nitrati ed alla produzione di compost di cui al decreto legislativo 75/2010, il ricorso ai sopra citati sistemi integrati anaerobici/aerobici comporta ulteriori vantaggi:

- si migliora nettamente il bilancio energetico dell'impianto, in quanto nella fase anaerobica si ha in genere la produzione di un surplus di energia rispetto al fabbisogno dell'intero impianto;
- si possono controllare meglio e con costi minori i problemi olfattivi; le fasi maggiormente odorigene sono gestite in reattore chiuso e le "arie esauste" sono rappresentate dal biogas (utilizzato e non immesso in atmosfera);
- si ha un minor impegno di superficie a parità di rifiuto trattato, pur tenendo conto delle superfici necessarie per il post-compostaggio aerobico, grazie alla maggior compattezza dell'impiantistica anaerobica;
- si riduce l'emissione di CO_2 in atmosfera da un minimo del 25% sino al 67% (nel caso di completo utilizzo dell'energia termica prodotta in cogenerazione); l'attenzione verso i trattamenti dei rifiuti a bassa emissione di gas serra è un fattore che assumerà sempre più importanza in futuro.

Nella Figura 1 si riporta, a titolo di esempio, un possibile schema di ciclo di trattamento anaerobico di effluenti zootecnici eventualmente integrato con trattamento aerobico.

Figura 1 – Schema del ciclo di trattamento integrato anaerobico/aerobico

Nota 1: Frazione organica di rifiuti urbani da raccolta differenziata.

2. Trattamento dei liquami zootecnici in eccedenza in depuratori di acque reflue urbane

L'avvio ai depuratori di acque reflue urbane rappresenta un'ulteriore possibilità di trattamento dei liquami zootecnici eccedentari.

Il collettamento separato dei liquami zootecnici dalle acque reflue urbane ed il loro invio diretto alla digestione anaerobica, in miscela con i fanghi di supero dell'impianto di depurazione aerobico, permettono di sfruttarne al meglio il potenziale energetico. Ne consegue la produzione di un'elevata quantità di biogas la cui combustione in impianti di cogenerazione consente di ottenere energia da fonti rinnovabili. I fanghi disidratati possono essere destinati all'uso agronomico ai sensi del decreto legislativo 99/92 (vedi schema figura 2).

Figura 2 – Schema di flusso per il trattamento dei liquami zootecnici in depuratori di acque reflue urbane.

Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane dotati di una linea di stabilizzazione fanghi con digestione anaerobica possono essere adeguati per effettuare la codigestione di liquami zootecnici o altri scarti agroindustriali, con un importante beneficio energetico (aumento del biogas prodotto) e in alcuni casi anche con un miglioramento dell'efficienza del comparto di denitrificazione che spesso richiede, per un buon funzionamento, una fonte aggiuntiva di carbonio.

Inoltre, per una maggiore stabilizzazione dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura, risulta vantaggioso, nei depuratori di acque reflue urbane, affiancare alla linea fanghi con digestione anaerobica una linea di stabilizzazione e valorizzazione agronomica mediante compostaggio dei fanghi stessi (vedi schema di figura 3). Nella linea di compostaggio trovano una maggior valorizzazione (produzione di un fertilizzante organico di miglior qualità) anche i liquami zootecnici e gli scarti agroindustriali, oltre ad eventuali frazioni organiche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e scarti verdi (manutenzione verde pubblico e privato).

Figura 3 – Schema di flusso per il trattamento di liquami zootecnici in impianto di depurazione di acque reflue urbane con sezione di compostaggio.

Allegato E - 4 di 4

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

RFA - ALLEGATO F

(riferito agli articoli 2, 12, 13, 15, 21, 22, 32 e 33)

CARATTERISTICHE DEI DIGESTATI E CONDIZIONI PER IL LORO UTILIZZO

Il digestato può essere oggetto di utilizzo agronomico rispettando i fabbisogni delle colture secondo le indicazioni dell'allegato B.

CALCOLO DEL PESO DEL DIGESTATO

Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, quello del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue.

Pdigestato = Pmatrici – ((Vbiogas x Dbiogas)/1000)

dove:

Pdigestato: peso del digestato (t)

Pmatrici: peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici) (t)

Vbiogas: volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione (m^3)

Dbiogas: densità del biogas calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 kg/ m^3 per il metano; 1,98 kg/ m^3 per l'anidride carbonica).

VOLUMI DI STOCCAGGIO DEL DIGESTATO

Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari, si considera il peso specifico del digestato non sottoposto a separazione solido/liquido pari a uno (1 t = 1 m^3), in ragione delle comuni densità dei digestati.

AZOTO AL CAMPO DA DIGESTATO

La quantità di azoto al campo del digestato si definisce come somma dell'azoto zootecnico (calcolato secondo i valori tabellari di cui all'Allegato A) e dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica. La quota di azoto da altre matrici viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

N_campo_digestato = N_zootecnico + (N_altre_matrici x 0,80)

dove:

N_campo_digestato: azoto al campo da digestato (kg)

N_zootecnico: azoto al campo da effluenti zootecnici (kg)

N_altre_matrici: azoto contenuto nelle altre matrici caricate al digestore (kg)

PARTE A
DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Il digestato agrozootecnico di cui all'articolo 13, comma 2 rispetta i valori limite di seguito indicati:

Parametro	Valore	Note
Contenuto di sostanza organica	≥ 20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	≥ 0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	≥ 1,5	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	campioni da esaminare = 5

PARTE B
DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Il digestato agroindustriale di cui all'articolo 13, comma 3 rispetta i valori limite di seguito indicati:

Parametro	Valore	Note
Contenuto di sostanza organica	≥20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	≥0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	≥1,5	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	<140	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	<1,5	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale	<100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	<600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	<230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	<1,5	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	<0,5	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	campioni da esaminare = 5

I residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale di cui al presente regolamento sono i seguenti:

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate, ecc.);
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (panelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.).

Allegato F - 2 di 2

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_41_1_DDC_AVV REG_168_1_TESTO

Decreto dell'Avvocato della Regione 3 ottobre 2022, n. 168

Delibera della Giunta Regionale n. 1401 dd. 28 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della Regione". Approvazione "Bando pubblico" e modello "domanda di partecipazione".

L'AVVOCATO DELLA REGIONE

VISTO l'art. 41, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" il quale dispone che il tirocinio professionale per la pratica forense può essere svolto anche presso l'ufficio legale di un ente pubblico;
RICHIAMATO l'art. 15, comma 4, dell'Allegato A alla delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che il tirocinio professionale può essere svolto presso l'Avvocatura della Regione;
VISTA la delibera della Giunta Regionale 28 luglio 2017, n. 1401, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dd. 16 agosto 2017, n. 33, con la quale è stata approvata la "Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della Regione" che definisce, in particolare, i requisiti, i criteri di selezione, la durata e le modalità di svolgimento del predetto tirocinio;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 1087 15 febbraio 2019, n. 230 e n. 1112 16 luglio 2021, di modifica e integrazione della citata delibera n. 1401/2017;
VISTO l'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, il quale prevede che ai tirocinanti possa essere corrisposto un rimborso mensile per lo svolgimento del tirocinio professionale e un rimborso spese in forma analitica con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
ATTESO che secondo quanto previsto dall'articolo 5 della predetta "Disciplina" la selezione degli aspiranti tirocinanti viene effettuata "a seguito di bando adottato con decreto dell'Avvocato della Regione e pubblicato sul BUR e sul sito informatico della Regione";
CONSIDERATO che ai sensi della precitata deliberazione giuntale n. 1401 del 28 luglio 2017, possono essere ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Regione non più di tre praticanti avvocati;
CONSIDERATO che alla data del presente decreto risultano disponibili due posti per praticanti avvocati;
VISTO il "Bando pubblico per la selezione per titoli e colloquio di n. 3 praticanti per lo svolgimento del tirocinio professionale forense, per un periodo non superiore a 12 mesi, presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia", allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il modello "Domanda di partecipazione" allegato sub B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres dd. 27 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1996, con la quale è stato conferito l'incarico di Avvocato della Regione all'avv. Daniela Iuri, a decorrere dal 1 marzo 2021 e fino al 1 agosto 2023;

DECRETA

ART. 1 - E' approvato il "Bando pubblico per la selezione per titoli e colloquio di n. 2 praticanti per lo svolgimento del tirocinio professionale forense, per un periodo non superiore a 12 mesi, presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia", allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 2 - E' approvato il modello "Domanda di partecipazione" allegato sub B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 3 - E' fissato al 25 novembre 2022 il termine inderogabile per la presentazione delle domande secondo le modalità previste dal "Bando pubblico" di cui al precedente articolo 1.
ART. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 3 ottobre 2022

IURI

ALLEGATO A

presidenza della regione
avvocatura della regione

tel + 39 040 377 2943
fax + 39 040 377 2929
avvocatura@regione.fvg.it
avvocatura@certregione.fvg.it
I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 2 PRATICANTI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE FORENSE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 12 MESI, PRESSO L'AVVOCATURA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.

In attuazione della delibera della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1401 e successive modifiche e integrazioni è pubblicato il presente Bando per la selezione per titoli e colloquio di n. 2 praticanti per lo svolgimento del tirocinio professionale forense, per un periodo non superiore a 12 mesi, presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito, per brevità, "*Avvocatura*").

ART. 1 – Posti disponibili

Il numero dei posti oggetto del presente bando per lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura è pari a 2.

ART. 2 – Durata

Il tirocinio presso l'Avvocatura della Regione è svolto per un periodo non superiore a 12 mesi.

ART. 3 – Contenuti e svolgimento del tirocinio

Il tirocinio professionale presso l'Avvocatura - aperto ai laureati in giurisprudenza che intendano svolgere l'attività forense - consta dei seguenti profili:

a) formazione teorico-pratica, mediante affiancamento a un avvocato della Avvocatura e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di giurisprudenza e dottrina;

b) partecipazione alle udienze dinanzi agli uffici della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria;

c) apprendimento degli adempimenti e delle incombenze rientranti nell'attività professionale da svolgersi presso gli uffici giudiziari e amministrativi (cancellerie, segreterie, ufficio notifiche, agenzia entrate, ecc.), la cui esecuzione materiale potrà essere effettuata anche con la guida degli addetti alla Struttura stabile del contenzioso in cui si articola, per tale attività, l'Avvocatura.

Lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura non dà in alcun modo titolo per l'accesso alle qualifiche professionali presso l'Avvocatura e, più in generale, per l'accesso presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Salvo diverse sopravvenute disposizioni legislative o amministrative, il tirocinio professionale non dà, altresì, titolo ad alcun riconoscimento professionale o a compensi comunque denominati.

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 ai praticanti sarà riconosciuto, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un rimborso mensile per lo svolgimento del tirocinio professionale presso l'Avvocatura e per l'intera durata dello stesso e il rimborso in forma analitica delle spese sostenute per l'espletamento delle attività professionali oggetto di delega presso i vari uffici giudiziari.

Per le ulteriori modalità di svolgimento del tirocinio professionale si rinvia alle disposizioni previste dalla *"Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della Regione"*, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1401 del 2017 come modificata e integrata dalle delibere n.1087/2018; n. 230/2019 e 1112/2021.

ART. 4 – Requisiti di partecipazione

L'ammissione al tirocinio professionale presso l'Avvocatura avviene previa selezione per titoli e a seguito di colloquio motivazionale.

Per l'ammissione al tirocinio professionale presso l'Avvocatura, il richiedente deve possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione Europea;

b) avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all'estero purché il titolo sia stato dichiarato equipollente, e idoneo allo svolgimento dell'esame di abilitazione di avvocato;

c) essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine;

d) non aver compiuto, al momento del termine per la presentazione della domanda, il 30° anno di età;

e) non aver già svolto la pratica legale per un periodo superiore ai sei mesi e di non aver svolto o di svolgere altre forme di tirocinio ritenute equipollenti alla pratica forense;

f) possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personale computer, del programma di scrittura word o analogo, per la navigazione in Internet e la ricerca nelle banche dati giuridiche.

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

ART. 5 – Domanda di partecipazione: contenuto, termini e modalità di presentazione

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 e che intendono partecipare alla selezione devono presentare con le modalità e nel termine perentorio fissato nel Bando, una domanda, redatta secondo l'apposito modello, compilata in ogni sua parte, dichiarando sotto la propria responsabilità tutti i dati richiesti e allegando copia fronte retro di un documento di identità.

Alla domanda devono, altresì, essere allegati, **a pena di esclusione**:

a) elenco di tutti i voti riportati negli esami indicati nel successivo art. 6;

b) *curriculum vitae*.

***

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) le generalità, la data e luogo di nascita, il codice fiscale;

b) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);

c) l'indirizzo (se diverso dalla residenza), l'indirizzo di posta elettronica, il recapito telefonico;

d) la cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;

f) il possesso della laurea in Giurisprudenza - in base al vecchio ordinamento universitario - o di laurea Specialistica in Giurisprudenza (classe LS/22) o ancora laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) – in base al nuovo ordinamento universitario – con indicazione dell'Università, della data di prima immatricolazione al corso di studi e quella di conseguimento della laurea, il voto di laurea conseguito. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, l'interessato dovrà indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto;

g) la votazione riportata negli esami di Diritto costituzionale, Diritto dell'Unione Europea, Diritto regionale, Diritto amministrativo, Diritto penale, Procedura civile, Procedura penale, Diritto del lavoro, Istituzioni di Diritto privato e Diritto civile;

h) la data di iscrizione al Registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati;

i) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personale computer, del programma di scrittura word o analogo, per la navigazione in Internet e la ricerca nelle banche dati giuridiche;

j) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso [oppure di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti];

k) accettare le condizioni previste dalla *"Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione ai sensi dell'art. 41, comma 6 L. 31 dicembre 2012, n. 247"*, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1401 del 2017 e succ. modifiche e integrazioni;

l) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con la Regione Friuli Venezia Giulia;

m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di recapito eletto, sopra indicati. L'Avvocato della Regione si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal Bando e di effettuare successive verifiche in

ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La domanda per l'ammissione al tirocinio forense di cui al presente Bando corredata da *curriculum vitae*, dall'elenco di tutti i voti riportati negli esami indicati al successivo articolo 6 e da una copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità - **pena la nullità della stessa** – deve:

- essere redatta in lingua italiana, su carta semplice, secondo il modello *"Domanda di partecipazione"* allegato al presente Bando;

- essere debitamente sottoscritta con firma autografa dall'interessato.

- essere indirizzata alla Avvocatura della Regione – Piazza Unità d'Italia, 1 – 34121 TRIESTE;

- pervenire **entro e non oltre le ore 12.00** del giorno **25 novembre 2022**, con una delle seguenti modalità:

a) Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo: avvocatura@certregione.fvg.it.

Non sarà ritenuta valida, **con conseguente esclusione del candidato**, la domanda pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) da un'utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.

La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante l'utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*. In questo caso la domanda, il *curriculum* e l'elenco di tutti i voti riportati negli esami indicati nell'art. 6 devono essere sotto forma di scansione di originali in formato PDF; all'invio deve essere, inoltre allegata, la scansione di un documento di identità in corso di validità (fronte/retro).

Non sarà ritenuto valido, **con conseguente esclusione del candidato**, l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

Le domande inviate a mezzo posta elettronica certificata devono riportare, nella mail di trasmissione, il seguente oggetto: *"Domanda per l'ammissione al tirocinio forense presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia"*.

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo sopra indicato. Si considerano pervenute in tempo utile, le domande spedite a mezzo raccomandata entro il **25 novembre 2022** e che perverranno al protocollo entro 8 giorni successivi alla data di scadenza del predetto termine (entro il giorno **3 dicembre 2022**). A tal fine farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Postale accettante.

c) consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Avvocatura della Regione. La data di presentazione della domanda è attestata dalla data e orario di protocollo.

Le domande presentate tramite posta o consegnate a mano devono indicare sulla busta la seguente dicitura: *"Domanda per l'ammissione al tirocinio forense presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia"*.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento

dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere a), b) e c).

ART. 6 – Titoli valutabili

Ai fini della valutazione vengono considerati i seguenti titoli:

a) voto di laurea;

b) voto riportato nei seguenti esami: Diritto costituzionale, Diritto dell'Unione Europea, Diritto regionale, Diritto amministrativo, Diritto penale, Procedura civile, Procedura penale, Diritto del lavoro, Istituzioni di Diritto privato e Diritto civile. L'esame di Diritto comunitario può essere considerato in luogo di quello di Diritto dell'Unione Europea. Qualora per la singola materia siano stati sostenuti più esami, il voto è dato dalla loro media.

ART. 7 – Commissione di valutazione

La commissione di valutazione - da nominarsi con decreto dell'Avvocato della Regione - sarà formata dallo stesso o da un suo sostituto in funzione di Presidente e da due avvocati della Avvocatura.

Valutata l'ammissibilità delle domande, la commissione provvede a formare la graduatoria relativa ai posti disponibili di cui al Bando.

La valutazione dei titoli è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) esame di laurea, maggiorato di due punti in caso di lode;

b) media dei voti conseguiti negli esami indicati all'art. 6, maggiorati di un punto in caso di lode.

Il punteggio finale è determinato dalla somma del voto di laurea e della media dei voti riportati negli esami.

Per quanto riguarda il corso di laurea specialistica, viene valutato il solo voto conseguito per la laurea specialistica.

In caso di parità è preferito il candidato più giovane anagraficamente.

La commissione, stilata la graduatoria dei candidati, invita a colloquio i primi sei candidati classificati in graduatoria.

Il colloquio è finalizzato unicamente a conoscere le motivazioni dei candidati allo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura.

La commissione può discrezionalmente escludere un candidato qualora, all'esito del colloquio, non sia riscontrata una sufficiente motivazione.

Nel caso in cui non sia stato coperto il numero dei posti previsti nel Bando è facoltà della commissione convocare ulteriori candidati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'esito della selezione è approvato con decreto dell'Avvocato della Regione e pubblicato sul BUR e sul sito informatico della Regione.

Il candidato ammesso dovrà tempestivamente comprovare l'avvenuta iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine.

***

Il candidato ammesso e non ancora iscritto al Registro dei praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati dovrà tempestivamente dare prova all'Amministrazione dell'avvenuta iscrizione. Il mancato conseguimento dell'iscrizione al Registro dei praticanti entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, tenuto conto del periodo di chiusura dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, salvo giustificato motivo, comporta la decadenza dalla stessa.

La graduatoria, approvata a seguito del presente Bando, avrà validità sino alla pubblicazione di un nuovo Bando, e pertanto si potrà attingere dalla stessa per la copertura dei posti che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce o conclusione di tirocini in corso di svolgimento, sempre nel limite previsto dall'articolo 2 della disciplina dello svolgimento della pratica forense approvato con delibera n. 1401 dd 28/7/2017 e succ. mod.

ART. 8 – Calendario dei colloqui

Il luogo e la data dello svolgimento del colloquio verranno pubblicati in data **6 dicembre 2022** sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso*.

Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti; i candidati si dovranno presentare a sostenere il colloquio senza altro preavviso o invito. La mancata presentazione al colloquio è considerata quale espressa rinuncia alla selezione. I candidati convocati devono presentarsi muniti di documento di identità valido.

ART. 9 – Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 8 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il responsabile del procedimento relativo al presente Bando è l'Avvocato della Regione, avv. Daniela Iuri.

Le informazioni relative alla presente procedura selettiva potranno essere richieste ai seguenti recapiti telefonici dell'Avvocatura: tel. 040 377 2943; tel. 040 377 2913;

ART. 10 – Responsabile del trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Avvocatura per le finalità di gestione della selezione.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003: tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta all'Avvocato della Regione, in qualità di incaricato al trattamento dei dati.

ALLEGATO B) - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALL'AVVOCATURA
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Unità d'Italia 1
34121 TRIESTE

OGGETTO: "Domanda per l'ammissione al tirocinio forense presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia".

Il/La Sottoscritto/a ____

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dalla *"Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della Regione"*, approvata con delibera della Giunta Regionale n. 1401 dd. 28 luglio 2017 così come modificata e integrata dalle delibere n. 1087/2018, n. 230/2019 e n. 1112/2021, e dal Bando;

C HI EDE

di essere ammesso/a a partecipare alla **SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 2 PRATICANTI PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 12 MESI, PRESSO L'AVVOCATURA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 artt. 46 e 47 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445

a) di essere nat__ a _______________ il _______________ cod. fiscale ___________________;
b) di essere residente nel comune di ________________________ al seguente indirizzo: _____________________CAP______, numero telefonico ________________, pec______________________ alla quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti*;*
c) di essere domiciliato in ____ *(specificare solo se diverso dalla residenza);*
d) di essere cittadino/a _______________
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di____________________
f) di essere in possesso della laurea in Giurisprudenza - in base al vecchio ordinamento universitario - o di laurea Specialistica in Giurisprudenza (classe LS/22) o ancora laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) – in base al nuovo ordinamento universitario –conseguita presso

la seguente Università:____________________; data di prima immatricolazione al corso di studi __________________e quella di conseguimento della laurea__________, il voto di laurea conseguito è il seguente______________________, (se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato dovrà indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto);

g) di aver conseguito le votazioni negli esami di Diritto costituzionale, Diritto dell'Unione Europea, Diritto regionale, Diritto amministrativo, Diritto penale, Procedura civile, Procedura penale, Diritto del lavoro, Istituzioni di Diritto privato e Diritto civile, riportati nell'elenco allegato alla presente domanda;

h) [ ] Di essere iscritto nel Registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati in dd._________;
ovvero *(barrare la casella che interessa)*
[ ] Di non essere iscritto nel Registro dei praticanti presso alcun Ordine degli Avvocati;

i) di non aver svolto o di svolgere altre forme di tirocinio ritenute equipollenti alla pratica forense;

j) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personale computer, del programma di scrittura word o analogo, per la navigazione in Internet e la ricerca nelle banche dati giuridiche;

k) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso [oppure di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti];

l) di accettare le condizioni previste dalla *"Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione ai sensi dell'art. 41, comma 6 L. 31 dicembre 2012, n. 247"*, approvato con DGR 1401/2017 e successive modifiche e integrazioni e tutte le disposizioni del Bando;

m) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con la Regione Friuli Venezia Giulia;

n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di recapito eletto, sopra indicati. L'Avvocato della Regione si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare successive verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Allega alla presente domanda:
a) fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità;
b) elenco di tutti i voti riportati negli esami indicati al punto g) (art. 6 del Bando);
c) *curriculum vitae*.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della selezione in oggetto.

Data ....

Firma

____

22_41_1_DDS_ENER_5066_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio transizione energetica 5 ottobre 2022, n. 5066

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Avviso per la concessione dei contributi a favore degli enti pubblici, per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili. Correzione all'articolo 6 comma 1, relativo al termine di presentazione delle domande.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) in base al quale:

- l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti pubblici, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 500.000,00 euro, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER). Sono altresì ammessi a contributo gli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche quale soggetto giuridico;
- le domande di concessione del contributo, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione sul BUR n.40 di data 5 ottobre 2022 del decreto n. 4966/AMB del 29 settembre 2022 di approvazione dell'Avviso in oggetto;

CONSIDERATO che a causa di un refuso l'articolo 6 comma 1 dell'Avviso indicato riporta come termine finale di presentazione delle domande "fino alle ore 16:00 del trentesimo giorno successivo al termine iniziale", anziché "fino alle ore 16:00 del decimo giorno successivo al termine iniziale";

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla correzione della succitata disposizione modificando il termine finale di presentazione delle domande, in ragione della necessità di procedere agli impegni di spesa nel rispetto dei termini di chiusura dell'esercizio finanziario in corso;

DECRETA

1. All'art. 6 comma 1 dell'"Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 1 - 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore degli enti pubblici, per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili", è apportata la seguente modifica: la parola "trentesimo" è sostituita con "decimo".

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione nella sezione <<ENERGIA>>.

Trieste, 5 ottobre 2022

CAPROTTI

22_41_1_DDS_FORM_14715_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 28 settembre 2022, n. 14715/GRFVG

Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e regionali come

obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, approvato con decreto n. 10102/LAVFORU del 27 settembre 2021. Approvazione e prenotazione fondi operazioni presentate nello sportello del mese di agosto 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO il DPReg. 15 ottobre 2018, n. 0203/Pres. "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 24/10/2018;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2017, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito "Regolamento della Formazione";
PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziate operazioni selezionate in base ad Avvisi pubblici;
VISTO il decreto n. 10102/LAVFORU del 27 settembre 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 6 ottobre 2021 "Legge regionale 21 luglio, n. 27. Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali", di seguito "Avviso";
PRECISATO che, per la realizzazione delle attività formative in argomento, la dotazione finanziaria, alimentata con risorse stanziate nel Bilancio regionale, è quantificata annualmente con decreto;
PRESO ATTO che con decreto n. 10370/LAVFORU del 04 ottobre 2021 è stata individuata una dotazione finanziaria di Euro 750.000,00 per l'anno 2022, disponibile sui capitoli 5317 e 5241 del Bilancio regionale per l'esercizio 2022;
VISTO il decreto n. 14383/GRFVG del 27/09/2022 con il quale la dotazione finanziaria è stata incrementata di € 110.000,00 per l'anno 2022;
RICORDATO che i relativi oneri finanziari fanno parzialmente carico all'utenza, così come previsto dall'art. 12 comma 8 del Regolamento Formazione e dall'art. 12 comma 2 dell'Avviso;
PRECISATO che ciascuna operazione deve essere presentata mensilmente sull'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it formazione-lavoro/area operatori (Webforma) pena la non ammissibilità dell'operazione;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono selezionate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 06.12.2018;
VISTA le operazioni presentate nello sportello del mese di agosto 2022;
PRECISATO che tutte le 6 operazioni presentate hanno superato la fase di ammissibilità;
VISTO il decreto n. 12493/LAVFORU del 16/11/2021 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice delle operazioni presentate;
EVIDENZIATO che la Commissione ha provveduto alla valutazione di coerenza delle operazioni presentate e ammesse alla valutazione, formalizzando le risultanze finali nella relazione del 09/09/2022;
PRESO ATTO che dalla citata relazione emerge che tutte le operazioni sono state approvate;
EVIDENZIATO che solo 4 delle operazioni approvate richiedono un finanziamento da parte della Regione;
RICORDATO che il capoverso 1 del paragrafo 11 dell'Avviso prevede che le operazioni vengano finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
PRECISATO che le risorse disponibili permettono il finanziamento delle operazioni approvate;
CONSIDERATO che a seguito della valutazione delle operazioni presentate, sono predisposti i seguenti documenti:
- Graduatoria delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento, ordinata secondo ordine temporale di presentazione, Allegato 1 (parte integrante);
- Elenco delle operazioni finanziate per capitolo di spesa, Allegato A

CONSIDERATO che l'Allegato 1 del presente decreto prevede l'approvazione e l'ammissione al finan-

ziamento di 4 operazioni per una spesa complessiva pari a Euro 256.854,00;
RICORDATO che si è proceduto a verificare la necessaria disponibilità finanziaria, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale:

Capitolo 5241	Competenza 2022	Euro	44.500,00
Capitolo 5317	Competenza 2022	Euro	212.354,00

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione dell'attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2022 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2045 del 30 dicembre 2021;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare, gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nel mese di agosto 2022, sono approvati i seguenti documenti:
- Allegato 1 (parte integrante) che prevede l'approvazione di 6 operazioni ed il finanziamento di 4 operazioni, ordinato secondo ordine temporale di presentazione.
- Elenco delle operazioni finanziate per capitolo di spesa, allegato A.

2. Si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del Bilancio regionale per l'annualità in corso come di seguito specificato e come precisato nell'allegato contabile parte integrante e sostanziale:

Capitolo 5241	Competenza 2022	Euro	44.500,00
Capitolo 5317	Competenza 2022	Euro	212.354,00

3. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 (parte integrante) viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 settembre 2022

PENGUE

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE - MESE DI AGOSTO 2022

L.R. 21 luglio 2017, n. 27. Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali

N°	Codice Operazione	Operatore	Denominazione Operazione	Costo ammesso	Contributo	Punteggio/ Esito	Tipo Fin.	Canale Fin.
1	FP2208739701	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE	21.406,00	21.406,00	APPROVATO	0.6.0FINANZ2021	Formazione prevista da normative specifiche: attività finanziate - 2021
2	FP2208739702	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI	13.066,00	13.066,00	APPROVATO	0.6.0FINANZ2021	Formazione prevista da normative specifiche: attività finanziate - 2021
3	FP2210353701	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	ESTETISTA	212.354,00	212.354,00	APPROVATO	0.6.0FINANZ2021	Formazione prevista da normative specifiche: attività finanziate - 2021
4	FP2211390501	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	MANUTENTORE DEL VERDE - 4			APPROVATO	0.6.0NNFIN2021	Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate - 2021
5	FP2211439301	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	CONDUTTORI IMPIANTI TERMICI	12.788,00	10.028,00	APPROVATO	0.6.0FINANZ2021	Formazione prevista da normative specifiche: attività finanziate - 2021
6	FP2211439302	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	RESPONSABILE TECNICO DELLE ATTIVITA' DI GOMMISTA			APPROVATO	0.6.0NNFIN2021	Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate - 2021
			Totale con finanziamento	259.614,00	256.854,00			
			Totale	259.614,00	256.854,00			

22_41_1_DDS_FORM_15038_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 29 settembre 2022, n. 15038/GRFVG

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione approvato con decreto n. 15065/LAVFORU del 10 dicembre 2019 e successive modifiche. Operazioni presentate entro il 31 maggio 2022 approvate con decreto n. 9343/GRFVG del 12 agosto 2022. Finanziamento e contestuale prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 29 concernente l'accesso ai fondi statali ed europei;

VISTO il D.P.Reg n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 che approva il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", come modificato dal DPReg 0186 / Pres. del 24 ottobre 2019, di seguito Regolamento FSE;

VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", di seguito Regolamento Formazione;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione;

CONSIDERATO il Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014, come modificato con decisione C (2021) 1132 del 16 febbraio 2021;

PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

VISTO il decreto n. 15065/LAVFORU del 10 dicembre 2019 e successive modifiche, con cui è stato emanato l'Avviso relativo al Programma specifico n. 18/19 "Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione" - pubblicato sul BUR S.O. n. 39 del 19 dicembre 2019;

EVIDENZIATO che le proposte di operazioni presentate sono state valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 6 dicembre 2018;

VISTO il decreto n. 9343/GRFVG del 12/08/2022, con il quale sono state approvate 75 operazioni presentate nel mese di maggio 2022;

PRESO ATTO che con il decreto di cui sopra 58 operazioni sono state ammesse al finanziamento e 17 operazioni non sono state ammesse al finanziamento per mancanza di risorse sul programma;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 5 settembre 2022 "POR FSE 2014/2020-Ricognizione complessiva assi 1, 2, 3, 4 5 e aggiornamento quadro PPO. Annualità dal 2014 al 2021" con la quale in seguito ad una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei singoli programmi specifici di tutti gli Assi del POR FSE 2014/2020, finalizzata a garantire l'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, approva l'aggiornamento delle disponibilità finanziarie dei programmi specifici relativi agli Assi di cui trattasi, tra cui l'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà";

DATO ATTO che in riferimento al Programma specifico 18/19 "Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione", la dotazione finanziaria viene incrementata

di ulteriori euro 685.307,00;
RITENUTO, pertanto, di finanziare le 17 operazioni approvate con decreto 9343/GRFVG del 12/08/2022 che non sono state finanziate per mancanza di risorse;
CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A);
VISTO che, come evidenziato dall'Allegato A, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi euro 236.200,00;
RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei competenti capitoli del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 236.200,00 per la realizzazione delle operazioni descritte nell'Allegato "A" al presente decreto come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	35.430,00
3242	82.670,00
3243	118.100,00
TOTALE	236.200,00

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2022 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2045 del 30 dicembre 2021;
PRECISATO che il presente provvedimento viene pubblicato, con valore di notifica ai soggetti interessati, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvati gli elenchi rispettivamente denominati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).
2. Per le motivazioni indicate in premessa è autorizzata la spesa di complessivi euro 236.200,00,00 per la realizzazione delle operazioni descritte nell'allegato "A" al presente decreto.
3. E' disposta la prenotazione di euro 236.200,00 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2022, come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	35.430,00
3242	82.670,00
3243	118.100,00
TOTALE	236.200,00

4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 29 settembre 2022

PENGUE

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420PGCTSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi di gruppo competenze trasversali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito	CUP
1	COMPETENZE TRASVERSALI PER IL 'PEER SUPPORT'	FP2208565801	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2022	12.720,00	12.720,00	APPROVATO	D84D22001550009
2	COMUNICARE IN ITALIANO L2, LIVELLO PRE-INTERMEDIO, PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA	FP2208565802	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2022	13.520,00	13.520,00	APPROVATO	D84D22001560009
			Totale con finanziamento		26.240,00	26.240,00		
			Totale		26.240,00	26.240,00		

1420PISVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi individuali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito	CUP
1	COMPETENZE PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE - F.F.	FP2208561311	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D74D22001940009
2	COMPETENZE DIGITALI DI BASE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO - L.L.	FP2208561320	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D74D22001950009
3	COMPETENZE TRASVERSALI PER L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - R.O.J.D.	FP2208561307	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D74D22001930009
4	COMPETENZE LINGUISTICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO NEL SETTORE ASSISTENZIALE - S.T.	FP2208561318	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D54D22004520009
5	COMPETENZE INFORMATICHE PER IL LAVORO DI ARCHIVIAZIONE	FP2208561304	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D94D22002070009
6	COMPETENZE LINGUISTICHE PER L'INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO	FP2208561305	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D94D22002080009

7	ORIENTAMENTO AL LAVORO - S.K. - G.M.	FP2208561319	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2022	4.120,00	4.120,00	APPROVATO	D84D22001590009
8	COMPETENZE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA - K.S.	FP2208561310	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D34D22001570009
9	COMPETENZE LINGUISTICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	FP2208561306	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2022	4.120,00	4.120,00	APPROVATO	D94D22002090009
10	PERCORSO INDIVIDUALIZZATO DI COMPETENZE TRASVERSALI PER IL LAVORO	FP2208565803	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2022	4.120,00	4.120,00	APPROVATO	D84D22001570009
11	PERCORSO INDIVIDUALIZZATO SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE	FP2208565804	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D44D22001910009
12	PERCORSO INDIVIDUALIZZATO DI LINGUA TEDESCA PER IL LAVORO	FP2208565805	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D84D22001580009
			Totale con finanziamento		48.720,00	48.720,00		
			Totale		48.720,00	48.720,00		

1420PPSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi Professionalizzanti - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito	CUP
1	TECNICHE DI SALDATURA	FP2208420106	CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA	2022	63.600,00	63.600,00	APPROVATO	D24D22001820009
2	TECNICHE DI FALEGNAMERIA	FP2208420107	CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA	2022	63.600,00	63.600,00	APPROVATO	D24D22001830009
3	TECNICHE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	FP2208565806	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2022	34.040,00	34.040,00	APPROVATO	D94D22002060009
			Totale con finanziamento		161.240,00	161.240,00		
			Totale		161.240,00	161.240,00		
			Totale con finanziamento		236.200,00	236.200,00		
			Totale		236.200,00	236.200,00		

22_41_1_DDS_FORM_15178_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 30 settembre 2022, n. 15178/GRFVG

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione approvato con decreto n. 15065/LAVFORU del 10 dicembre 2019 e successive modifiche. Operazioni presentate entro il 30 giugno 2022 approvate con decreto n. 12033/GRFVG del 7 settembre 2022. Finanziamento e contestuale prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 29 concernente l'accesso ai fondi statali ed europei;

VISTO il D.P.Reg n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 che approva il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", come modificato dal DPReg 0186 / Pres. del 24 ottobre 2019, di seguito Regolamento FSE;

VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", di seguito Regolamento Formazione;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione;

CONSIDERATO il Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014, come modificato con decisione C (2021) 1132 del 16 febbraio 2021;

PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

VISTO il decreto n. 15065/LAVFORU del 10 dicembre 2019 e successive modifiche, con cui è stato emanato l'Avviso relativo al Programma specifico n. 18/19 "Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione" - pubblicato sul BUR S.O. n. 39 del 19 dicembre 2019;

EVIDENZIATO che le proposte di operazioni presentate sono state valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 6 dicembre 2018;

VISTO il decreto n. 12033/GRFVG del 07/09/2022, con il quale sono state approvate 31(trentuno) operazioni presentate nel mese di giugno 2022;

PRESO ATTO che con il decreto di cui sopra le operazioni non sono state finanziate per mancanza di risorse sul programma;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 5 settembre 2022 "POR FSE 2014/2020-Ricognizione complessiva assi 1, 2, 3, 4 5 e aggiornamento quadro PPO. Annualità dal 2014 al 2021" con la quale in seguito ad una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei singoli programmi specifici di tutti gli Assi del POR FSE 2014/2020, finalizzata a garantire l'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, approva l'aggiornamento delle disponibilità finanziarie dei programmi specifici relativi agli Assi di cui trattasi, tra cui l'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà";

DATO ATTO che in riferimento al Programma specifico 18/19 "Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione", la dotazione finanziaria viene incrementata

di ulteriori euro 685.307,00;
RITENUTO, pertanto, di finanziare le 31 operazioni approvate con decreto 12033/GRFVG del 07/09/2022 che non sono state finanziate per mancanza di risorse;
CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A);
VISTO che, come evidenziato dall'Allegato A, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi euro 449.107,00;
RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei competenti capitoli del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 449.107,00 per la realizzazione delle operazioni descritte nell'Allegato "A" al presente decreto come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	38.572,05
3242	90.001,45
3243	128.573,50
3245	28.794,00
3246	67.186,00
3247	95.980,00
TOTALE	449.107,00

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2022 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2045 del 30 dicembre 2021;
PRECISATO che il presente provvedimento viene pubblicato, con valore di notifica ai soggetti interessati, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvati gli elenchi rispettivamente denominati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).
2. Per le motivazioni indicate in premessa è autorizzata la spesa di complessivi euro 449.107,00,00 per la realizzazione delle operazioni descritte nell'allegato "A" al presente decreto.
3. E' disposta la prenotazione di euro 449.107,00,00 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2022, come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	38.572,05
3242	90.001,45
3243	128.573,50
3245	28.794,00
3246	67.186,00
3247	95.980,00
TOTALE	449.107,00

4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.

5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 30 settembre 2022

PENGUE

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420PGCTSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi di gruppo competenze trasversali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito	CUP
1	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER IL LAVORO	FP2203538204	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	12.400,00	12.400,00	APPROVATO	D74D22001980009
2	RAFFORZARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE PER L'AUTONOMIA	FP2203538202	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	9.300,00	9.300,00	APPROVATO	D74D22001970009
3	ACQUISIRE COMPETENZE COMUNICATIVE DI BASE	FP2203538201	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	9.300,00	9.300,00	APPROVATO	D74D22001960009
4	ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI DEL FOOD	FP2203538203	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	15.500,00	15.500,00	APPROVATO	D94D22002150009
5	MIGLIORARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE PER RELAZIONARSI NEI DIVERSI CONTESTI DI VITA	FP2203538205	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	9.300,00	9.300,00	APPROVATO	D74D22001990009
6	ORIENTAMENTO ALLA SCELTA PROFESSIONALE	FP2203538206	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	15.500,00	15.500,00	APPROVATO	D74D22002000009
7	ACQUISIRE COMPETENZE COMUNICATIVE DI BASE	FP2203538207	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	9.300,00	9.300,00	APPROVATO	D94D22002160009
8	RAFFORZARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE PER L'AUTONOMIA	FP2203538208	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	9.300,00	9.300,00	APPROVATO	D94D22002170009
9	ORIENTAMENTO ALLA SCELTA PROFESSIONALE	FP2203538209	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	15.500,00	15.500,00	APPROVATO	D94D22002180009
10	RAFFORZARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE PER L'AUTONOMIA	FP2203538210	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	9.300,00	9.300,00	APPROVATO	D74D22002010009

11	ORIENTAMENTO ALLA SCELTA PROFESSIONALE	FP2203538211	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	15.500,00	15.500,00	APPROVATO	D74D22002020009
12	CITTADINO DIGITALE	FP22X3959701	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2022	15.900,00	15.900,00	APPROVATO	D24D22001840009
13	CITTADINO DIGITALE	FP22X3959702	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2022	15.900,00	15.900,00	APPROVATO	D24D22001850009
14	SVILUPPARE COMPETENZE TRASVERSALI E CREATIVITA' ATTRAVERSO IL MOSAICO	FP22X4721601	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2022	16.500,00	16.500,00	APPROVATO	D94D22002200009
			Totale con finanziamento		178.500,00	178.500,00		
			Totale		178.500,00	178.500,00		

1420PISVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi individuali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito	CUP
1	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO AL LAVORO - F.G.	FP22X3959704	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D94D22002110009
2	COMPETENZE TRASVERSALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO - F.D.	FP22X3959707	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D24D22001870009
3	COMPETENZE TRASVERSALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO - S.M.C.	FP22X3959708	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D24D22001880009
4	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO AL LAVORO - M.R.	FP22X3959705	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D94D22002120009
5	COMPETENZE TRASVERSALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO - C. L.	FP22X3959709	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2022	2.020,00	2.020,00	APPROVATO	D24D22001890009
6	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO AL LAVORO - C.S.	FP22X3959703	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D94D22002100009
7	COMPETENZE TRASVERSALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO - Y.D.	FP22X3959706	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D24D22001860009
8	ORIENTAMENTO AL LAVORO S.D.P.	FP22X4607301	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D34D22001580009

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito	CUP
9	ORIENTAMENTO AL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA ED DELLA MODELLAZIONE 3D M.D.	FP22X4721604	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2022	3.535,00	3.535,00	APPROVATO	D94D22002230009
10	ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA H.C.	FP22X4721602	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D94D22002210009
11	ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA M.W.	FP22X4721603	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2022	4.040,00	4.040,00	APPROVATO	D94D22002220009
			Totale con finanziamento		41.915,00	41.915,00		
			Totale		41.915,00	41.915,00		

1420PPSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi Professionalizzanti - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito	CUP
1	TECNICHE DI PIZZERIA	FP2203538212	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	28.860,00	28.860,00	APPROVATO	D74D22002030009
2	TECNICHE DI PIZZERIA	FP2203538213	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022	28.860,00	28.860,00	APPROVATO	D94D22002190009
3	OPERARE IN SEGRETERIA E NEL FRONT OFFICE	FP22X3920501	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2022	39.802,00	39.802,00	APPROVATO	D94D22002140009
4	TECNICHE DI SVILUPPO E PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA	FP22X3959710	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2022	82.890,00	82.890,00	APPROVATO	D94D22002130009
5	TECNICHE DI RISTRUTTURAZIONI MURARIE E POSA CAPPOTTO TERMICO	FP22X4721605	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2022	48.280,00	48.280,00	APPROVATO	D94D22002240009
			Totale con finanziamento		228.692,00	228.692,00		
			Totale		228.692,00	228.692,00		
			Totale con finanziamento		449.107,00	449.107,00		
			Totale		449.107,00	449.107,00		

22_41_1_DDS_LLPP ED TECN_15244_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 3 ottobre 2022, n. 15244/GRFVG-LP-D/ESP/327/122

DPR 327/2001, Realizzazione dei lavori di rifacimento del metanodotto "Mestre Trieste, tratto Silea - Gonars, DN 400 (16") - DP 75 bar", aree in Comune di Gonars. Rettifica ordinanza deposito indennità provvisoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ATTESO che con il decreto n. 1561/TERINF-D/ESP/327/122 dd. 31.03.2021, è stata fissata l'indennità provvisoria da corrispondere, da parte della società SNAM Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SNAM S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara, 7, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008, R.E.A. di Milano n. 1964271, partita IVA n. 10238291008, qui rappresentata dall'ing. Marco Lamonica, in qualità di procuratore della Società, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante la costituzione coattiva di una servitù di metanodotto, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;
ATTESO che il succitato decreto è stato notificato alle ditte proprietarie nei modi degli atti processuali civili, nonché, a cura dell'Autorità espropriante pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 17 dd. 28.04.2021, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001;
ATTESO che con l'ordinanza n. 3914/TERINF del 23.09.2021, la società SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara, 7, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 26, del DPR 327/01, a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Trieste/Gorizia - Sede di Trieste, le indennità provvisorie che non risultavano essere state accettate;
ATTESO che antecedentemente all'emanazione del succitato provvedimento autorizzante il deposito dell'indennità provvisoria, le ditte DI BERT Rosalba, DI BERT Stefania, STOCCO Carlo, RUPENO Angela e BRUMAT Milena, avevano manifestato per iscritto la volontà di condividere ed accettare gli importi delle indennità come determinate con il decreto n. 1561/TERINF-D/ESP/327/122 dd. 31.03.2021;
VISTE le note pervenute in data 26.05.2021 attestanti un tanto;
ATTESO che, per quanto sopra, risulta necessario stralciare dall'ordinanza n. 3914/TERINF del 23.09.2021, le ditte che anno accettato la determinazione dell'indennità di asservimento;
VISTA la delibera n. 1601 del 22/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica in capo al dirigente del ruolo unico regionale ing. Cristina Modolo, a decorrere dal 02/11/2021;
RILEVATA la sussistenza dei presupposti di legge;
RICHIAMATI:
- il DPR, 8 giugno 2001, n. 327 e smi, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e smi, Disciplina organica dei lavori pubblici;
- la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e smi, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- il DPR n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013 in materia di imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica;

DECRETA

ART. 1 I punti 1 e 4 riportati all'articolo 1 dell'ordinanza n 3914/TERINF del 23.09.2021 vengono stralciati.
ART. 2 L'imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica di cui al DPR n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013, è stata assolta come attestato dal modello F24 dd. 30.09.2022, allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Trieste, 3 ottobre 2022

MODOLO

22_41_1_DDS_RIC_FSE_15147_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 30 settembre 2022, n. 15147

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di settembre 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II^ fase. PIPOL 18/20", il quale mantiene e intende valorizzare ulteriormente gli aspetti che hanno contraddistinto la fase precedente e attua la seconda fase del PIPOL PON IOG Garanzia Giovani;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale ANPAL ha ripartito le risorse del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, assegnando alla Regione FVG risorse pari ad euro 7.968.529,00;
VISTO il decreto n. 1527/LAVFORU del 24 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 4 marzo 2020, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani. Disposizioni tecnico operative per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 8082/LAVFORU dell'11 maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato documento;
EVIDENZIATO che le citate Direttive di cui al decreto 1527/LAVFORU/2020 prevedono la realizzazione delle seguenti tipologie di tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento, rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio universitario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a) del "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" approvato con DPReg n. 57/Pres/2018;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del sopracitato Regolamento tirocini;
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera a) sono organizzati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera b) sono organizzati dalle PO servizi ai lavoratori hub giuliano, isontino, pordenonese, Udine e basso Friuli, medio e alto Friuli;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con cadenza quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale sono le seguenti:

Disponibilità PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.368.529,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 12127/GRFVG dell'8 settembre 2022, con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di agosto 2022, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.649.335,32	RISORSE INDIVISE			

VISTI i progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di settembre 2022;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 15308/LAVFORU del 4 giu-

gno 2020, modificato con i decreti n. 5602/LAVFORU dell'8 giugno 2021, n. 10893/LAVFORU del 14 ottobre 2021, n. 1374/LAVFORU del 2 marzo 2022 e n. 5489/LAVFORU del 7 giugno 2022 ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di settembre 2022, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 28 settembre 2022;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che dei 21 progetti formativi di tirocinio presentati, 2 sono stati oggetto di rinuncia prima della verifica di ammissibilità, 17 progetti sono stati valutati positivamente e sono approvabili, mentre 2 progetti sono stati valutati negativamente e non sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di settembre 2022 determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante)
- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO pertanto che l'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 17 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 31.400,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.617.935,32	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle disposizioni indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di settembre 2022, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante)
- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (allegato 1 parte integrante);

2. L'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 17 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 31.400,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 30 settembre 2022

SEGATTI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20220117382001	Tirocinio in Addetto amministrazione contabile e fiscale - C.A.	Tirocini	1.800,00 €	02/09/2022	N° 117382
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20220121019001	TIROCINIO IN ADDETTA AIUTO COMMESSA	Tirocini	1.800,00 €	06/09/2022	N° 121019
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20220124207001	TIROCINIO IN Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci D.C.	Tirocini	1.800,00 €	08/09/2022	N° 124207
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20220125333001	Tirocinio in addetta alla contabilità	Tirocini	1.800,00 €	09/09/2022	N° 125333
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20220125505001	Tirocinio in Addetta all'organizzatori di convegni, eventi, esposizioni e fiere - C.L.	Tirocini	1.800,00 €	09/09/2022	N° 125505
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20220125547001	TIROCINIO IN ACCONCIATORE	Tirocini	1.800,00 €	09/09/2022	N° 125547
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20220129143001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL MAGAZZINO	Tirocini	1.800,00 €	13/09/2022	N° 129143
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20220129569001	Tirocinio in supporto alla gestione e al controllo qualità delle traduzioni - M. M. C.	Tirocini	2.200,00 €	13/09/2022	N° 129569
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20220129671001	TIROCINIO IN MANUTENTORE E RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI ELETTRICI	Tirocini	1.800,00 €	13/09/2022	N° 129671
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20220131005001	TIROCINIO IN MECCANICO	Tirocini	1.800,00 €	14/09/2022	N° 131005
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20220131517001	Tirocinio in installatore di impianti termici nelle costruzioni civili D. M.	Tirocini	1.800,00 €	14/09/2022	N° 131517
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20220131548001	TIROCINIO IN ACCONCIATORE	Tirocini	1.800,00 €	14/09/2022	N° 131548
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20220131667001	TIROCINIO IN RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE	Tirocini	2.200,00 €	14/09/2022	N° 131667
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20220131738001	Tirocinio in addetta a funzioni di segreteria C.M.	Tirocini	1.800,00 €	14/09/2022	N° 131738
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20220132107001	TIROCINIO IN ADDETTA DI SEGRETERIA	Tirocini	1.800,00 €	14/09/2022	N° 132107
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20220132163001	TIROCINIO IN installazione/manutenzione di impianti tecnologici nelle costruzioni civili	Tirocini	1.800,00 €	14/09/2022	N° 132163
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20220133296001	TIROCINIO PARRUCCHIERA	Tirocini	1.800,00 €	15/09/2022	N° 133296
Totale progetti : 17				**31.400,00 €**		

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO NON APPROVATI

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Data protocollo	Nro. protocollo	Motivazione
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20220126182001	TIROCINIO IN GOMMISTA	Tirocini	09/09/2022	N° 126182	Coerenza dell'operazione: NO Congruenza finanziaria: SI
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20220128802001	TIROCINIO IN ASSISTENTE NIDO INTEGRATO	Tirocini	13/09/2022	N° 128802	Coerenza dell'operazione: NO Congruenza finanziaria: SI

Totale progetti : 2 **0,00 €**

22_41_1_DDS_RIC_FSE_15148_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 30 settembre 2022, n. 15148

POR FSE 2014/2020. Documento “Linee Guida alla Strutture Regionali Attuatrici - SRA”. Modifica al documento approvato con decreto n. 5608/LAVFORU del 29 giugno 2018.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo della Regione Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 e come modificato con decisione C(2021) 1132 final del 16 febbraio 2021;

VISTO il documento “Linee Guida alla Strutture Regionali Attuatrici - SRA”, approvato con decreto n. 5608/LAVFORU del 29/06/2018, che apportava modifiche organizzative e aggiornamenti al documento approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017;

RAVVISATA la necessità di apportare delle modifiche conseguenti a:

- novità regolamentari europee che hanno impattato sui diversi aspetti procedurali legati ai Fondi SIE;
- aggiornamenti alle normative nazionali e alle disposizioni/documenti procedurali di supporto alle Autorità responsabili dei PO per la gestione delle risorse FSE, complementari alle altre disposizioni a carattere trasversale;
- cambiamenti all’assetto organizzativo del POR FSE 2014-2020 e nell’individuazione di un nuovo OI e, conseguentemente, nelle intervenute modifiche al SIGECO dell’AdG del POR FSE, approvato con Decreto n° 7585/LAVFORU del 20/07/2021;
- suggerimenti acquisiti dalle risultanze dei controlli di II livello effettuati sul sistema dell’AdG da parte dell’Autorità di Audit, specie con riferimento ai contenuti degli avvisi ed ai controlli sugli indicatori, e nella conseguente nota prot. n. 74854 del 31.07.2018, con la quale l’AdG fornisce le necessarie indicazioni alle SRA circa la necessità di integrare gli avvisi pubblici, come indicato anche nella nota EGESIF 14-0012_02 del 17 settembre 2015, delle adeguate informative sugli indicatori, che devono prevederne altresì la loro quantificazione;
- approvazione con DPreg n. 0186 del 24/10/2019 del Regolamento regionale per l’attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), modificato, anch’esso, per acquisire ed aggiornare processi e procedure di gestione delle risorse cofinanziate sulla base dei mutamenti normativi e organizzativi su citati;
- riprogrammazione del POR FSE approvata con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021;
- modifiche organizzative dell’Autorità di gestione e delle strutture regionali attuatrici.

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n.1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;

VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. Per quanto indicato nelle premesse, sono approvate le modifiche e integrazione al documento “Li-

nee Guida alla Strutture Regionali Attuatrici - SRA", approvato con decreto n. 5608/LAVFORU del 29/06/2018.
2. Il testo coordinato del documento "Linee Guida alla Strutture Regionali Attuatrici - SRA", costituisce allegato 1 parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 30 settembre 2022

SEGATTI

POR FSE Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014/2020.
Linee Guida alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA

La versione delle Linee guida SRA, approvata con Decreto n° 5608/LAVFORU del 29/06/2018 ed a supporto delle Strutture Attuatrici per la gestione procedurale, amministrativa e finanziaria delle operazioni del POR FSE 2014-2020 di competenza, viene, con Il presente documento, aggiornata ed integrata.

Le motivazioni di tale aggiornamento vanno ricercate:

- nelle novità regolamentari europee che hanno impattato sui diversi aspetti procedurali legati ai Fondi SIE;
- negli aggiornamenti alle normative nazionali e alle disposizioni/documenti procedurali di supporto alle Autorità responsabili dei PO per la gestione delle risorse FSE, complementari alle altre disposizioni a carattere trasversale;
- nei cambiamenti all'assetto organizzativo del POR FSE 2014-2020 e nell'individuazione di un nuovo OI e, conseguentemente, nelle intervenute modifiche al SIGECO dell'AdG del POR FSE, approvato con Decreto n° 7585/LAVFORU del 20/07/2021;
- nei suggerimenti acquisiti dalle risultanze dei controlli di II livello effettuati sul sistema dell'AdG da parte dell'Autorità di Audit, specie con riferimento ai contenuti degli avvisi ed ai controlli sugli indicatori, e nella conseguente nota prot. n. 74854 del 31.07.2018, con la quale l'AdG fornisce le necessarie indicazioni alle SRA circa la necessità di integrare gli avvisi pubblici, come indicato anche nella nota EGESIF 14-0012_02 del 17 settembre 2015, delle adeguate informative sugli indicatori, che devono prevederne altresì la loro quantificazione;
- non da ultimo, nell'approvazione con DPreg n. 0186 del 24/10/2019 del Regolamento regionale *per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)*, modificato, anch'esso, per acquisire ed aggiornare processi e procedure di gestione delle risorse cofinanziate sulla base dei mutamenti normativi e organizzativi su citati.
- Riprogrammazione del POR FSE approvata con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Autorità di gestione POR FSE 2014/2020

Servizio Ricerca, Apprendimento Permanente e Fondo Sociale Europeo

Posizione organizzativa programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+

Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020

Linee Guida alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA

Settembre 2022

Sommario

PREMESSA

Il presente documento, redatto dall'Autorità di Gestione (d'ora in poi AdG) del POR FSE 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (d'ora in poi POR FSE)1, in linea con quanto previsto dalla Descrizione del sistema di gestione e controllo dell'AdG (d'ora in poi SIGECO) vigente. , e dal "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale POR del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con DPreg 203/Pres. del 15 ottobre 2018, come modificato dal "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con DPreg 186/Pres. del 24 ottobre 2019 e successive modifiche e integrazioni
e fornisce le linee guida alle Strutture Attuatrici del Programma (d'ora in poi SRA) in relazione agli adempimenti di loro pertinenza.
Per fini di chiarezza terminologica:

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, viene denominato "RDC";
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, viene denominato RFSE;
- Il Regolamento regionale per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)" emanato con Dpreg. n. 203 del 15 ottobre 2018 e e successive modifiche ed integrazioni, viene denominato "Regolamento";
- il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività

[1] Le attività di cui alle presenti Linee guida si riferiscono all'attuazione del Programma Operativo del Fondo sociale europeo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020, di seguito POR FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014 a valere sull'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg 140/Pres. Del 22 giugno 2017," viene denominato "Regolamento Formazione".

Quanto previsto dalle presenti Linee Guida, si applica, laddove pertinente con la delega dell'AdG, anche agli Organismi Intermedi (d'ora in poi OI). In caso di delega da parte dell'AdG ad OI, gli aspetti legati agli adempimenti di competenza sono definiti nell'Atto di Delega nonché negli appositi atti e documenti di cui l'AdG si avvale per effettuare la verifica dell'OI.

1. Le SRA

Le SRA sono le Direzioni centrali, Aree o Servizi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia responsabili della gestione e dell'attuazione dei Programmi specifici di pertinenza come stabilito nei documenti annuali di Pianificazione Periodica delle Operazioni (d'ora in poi PPO) del POR FSE.

Le SRA previste sono le seguenti, in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004 n. 277/Pres e successive modifiche e integrazioni:

- *Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo* – Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, famiglia;
- *Servizio formazione* – Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, famiglia;
- *Servizio politiche del lavoro* – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, *famiglia;*
- *Servizio coordinamento politiche per la famiglia* – Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, famiglia;
- *Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'amministrazione regionale – Direzione generale;*
- *Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government - Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi*

2. Le funzioni e l'assetto organizzativo delle SRA

Secondo quanto stabilito dal Regolamento, le funzioni svolte dalla SRA sono le seguenti:

a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione e pianificazione, dei criteri di selezione delle operazioni nel quadro delle rispettive competenze settoriali;

b) concorrere alla definizione del SIGECO;

c) collaborare con l'AdG ai fini della realizzazione dei controlli di primo livello dall'AdG stessa svolti;

d) predisporre ed emanare i bandi e gli avvisi pubblici che danno attuazione ai programmi specifici di propria competenza ai sensi di quanto previsto dal pertinente PPO utilizzando le metodologie ed i criteri di selezione trasparenti e non discriminatori approvati dal Comitato di sorveglianza;

e) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative UE, nazionali e regionali e rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal SIGECO;

f) individuare le operazioni ed i beneficiari da ammettere al finanziamento, in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza;

g) comunicare gli esiti della selezione delle operazioni ai soggetti proponenti attraverso un documento contenente le condizioni per il sostegno dell'operazione di riferimento, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità;

h) accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformità a quanto previsto dalla lettera d), paragrafo 3, articolo 125 del RDC;

i) emettere gli atti di concessione e di erogazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;

j) disporre che i beneficiari/soggetti attuatori e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni, laddove applicabile ai sensi del RDC, adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

k) alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del POR FSE secondo le indicazioni rese dall'AdG, con tutte le necessarie informazioni, assumendone la responsabilità in merito alla loro correttezza e veridicità;

l) alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del POR FSE secondo le scadenze previste, le previsioni di spesa e ogni altra informazione utile alla predisposizione delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione europea ed allo Stato da parte dell'AdC;

m) collaborare alle attività di valutazione del POR FSE;

n) predisporre e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria pertinenza;

o) fornire all'AdG tutte le informazioni utili alla predisposizione delle informative e relazioni previste dalla normativa dell'UE e nazionale vigente in materia, con particolare riguardo alla documentazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea, all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), al Valutatore e alle istituzioni nazionali e regionali competenti;

p) concorrere con l'AdG alla definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del RDC;

p bis) collaborare con l'AdG nelle attività legate ai controlli di primo livello delle operazioni finanziate, per verificare l'effettiva realizzazione delle operazioni e l'ammissibilità delle spese dichiarate dai beneficiari;

q) applicare le procedure stabilite dall'AdG in caso di irregolarità e di recupero di importi indebitamente versati;

r) svolgere, previa condivisione con l'AdG, tutte le azioni necessarie, anche correttive, per raggiungere i target previsti dal "Performance Framework" ai fini della assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'articolo 20 del RDC.

Nell'esercizio delle loro funzioni le SRA, così come gli OI delegati dall'AdG, sono tenute ad utilizzare le procedure e la manualistica definita dall'AdG oltre che la modulistica standard, gli atti di indirizzo e pianificazione, i regolamenti e le leggi regionali pertinenti, le procedure informatizzate ed i sistemi di controllo adottati nel quadro del POR FSE e definiti anche tramite apposito sistema informatico.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, le SRA operano nel pieno rispetto:

- del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo - SIGECO, il quale descrive le modalità di funzionamento dell'Autorità di Gestione (AdG) e dell'Autorità di Certificazione (AdC), approvato dall'Autorità di Audit (AdA) e
- del "Manuale dell'Autorità di gestione", approvato con decreto n. 1109/LAVFORU del 29 febbraio 2016 e successive modifiche e integrazioni, che comprende:
- le leggi regionali,
- i regolamenti regionali,
- gli atti di indirizzo e di pianificazione,
- le linee guida,
- i documenti funzionali all'attività dell'AdG, delle SRA e dello stesso OI.

Per quanto concerne l'assetto organizzativo, sulla base del modello organizzativo descritto nel SIGECO, ogni SRA ha individuato in maniera chiara ed esaustiva le attività e le responsabilità in capo ai singoli Uffici.

La SRA coinvolta nella gestione del Programma/i specifico/i previsto/i nell'ambito dei PPO annuali deve, in ogni caso, garantire la tenuta dell'assetto organizzativo nonché la gestione, il monitoraggio ed il controllo delle attività ad essa delegate.

Dal punto di vista organizzativo deve:

- garantire la permanenza di una struttura organizzativa, sia in termini di strumentazione informatica che in termini di risorse umane, adeguata ai compiti ad essa assegnati. A tal fine, è tenuta a segnalare tempestivamente all'AdG eventuali criticità o carenze organizzative che potrebbero mettere a rischio l'efficace attuazione del/dei Programma/i specifico/i;
- determinare, nel corso del tempo, eventuali necessità di adeguamento in vista di potenziare le

capacità di gestione ricorrendo, tramite l'AdG, anche alle modalità previste dal Piano di Rafforzamento Amministrativo, ed all'eventuale supporto specialistico dell'Assistenza Tecnica che l'AdG assicura;
- individuare il proprio personale per lo svolgimento dei controlli di I livello che, cosi come descritto nel SIGECO, affianca la PO Controllo e rendicontazione nella loro esecuzione;
- garantire la separatezza delle funzioni tra il personale che si occupa della gestione delle attività e il personale che coadiuva la PO controllo e rendicontazione nelle attività inerenti le verifiche di gestione (controllo di I° livello).

3. Definizioni

In relazione alle definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1 del Regolamento e con particolare riferimento a quelle che necessitano di ulteriore illustrazione, vengono di seguito forniti ulteriori elementi di carattere esplicativo e di approfondimento.

3.1 Il Programma Operativo Regionale – POR FSE

A conclusione di un percorso avviato nel luglio 2013, la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020.

L'approvazione del Programma è intervenuta nella prima tornata di decisioni adottate dalla Commissione europea e testimonia l'efficienza dimostrata dalle strutture nella onerosa procedura di preparazione del Programma, con le articolate fasi di negoziato interno ed esterno e con la risoluzione delle varie problematiche di ordine tecnico derivanti dalla normativa comunitaria. In particolare l'azione coordinatrice e di guida della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università è stata accompagnata, per le parti di competenza, dalla Direzione centrale salute e politiche sociali e dalla Direzione generale.

I lavori di preparazione del Programma Operativo sono partiti nell'estate del 2013 con l'avvio del negoziato con le autorità nazionali – Ministero del lavoro, Ministero delle finanze, Ministero dello sviluppo economico – e con la Commissione europea e con la concertazione sul territorio con l'ampio partenariato istituzionale ed economico – sociale di settore.
Nel rispetto delle indicazioni comunitarie e dell'esigenza di garantire la concentrazione delle risorse finanziarie su un numero ristretto di priorità, la disponibilità finanziaria per l'intero periodo, di oltre 267 milioni di euro al netto dell'assistenza tecnica, è stata ripartita nelle seguenti misure percentuali a valere sugli assi prioritari di intervento:
- Asse 1 - Occupazione, con focus su disoccupati in condizioni di particolare difficoltà, giovani e donne: 51,8%

- Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà: 19,2%
- Asse 3 - Istruzione e formazione: 23,6%
- Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa: 1,4%
- Asse 5 – Assistenza tecnica: 4%

In seguito ad un percorso di riprogrammazione conseguente alla pandemia da Covid-19 del 2020, la commissione europea ha approvato la nuova versione del programma con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021.

Il nuovo assetto degli assi è il seguente:

- Asse 1 - Occupazione, con focus su disoccupati in condizioni di particolare difficoltà, giovani e donne: 55,7%
- Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà: 15,8%
- Asse 3 - Istruzione e formazione: 23,6%
- Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa: 1,1%
- Asse 5 – Assistenza tecnica: 3,5%

Il testo del POR FSE è disponibile sul sito www.regione.fvg.it al link:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - La programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020

3.2. Asse prioritario

Il POR FSE, nell'adottare gli assi prioritari indicati al paragrafo 3.1, ha operato una serie di scelte di priorità e di concentrazione delle risorse finanziarie con l'articolazione degli assi prioritari che viene dettagliatamente indicata nell'allegato A) del presente documento.

3.3. Autorità di gestione (AdG)

L'AdG è l'organismo responsabile della gestione del POR FSE ai sensi dell'art. 123, par. 1 e dell'art. 125 del RDC.

Di seguito le funzioni dell'AdG, in coerenza con il dettato dei richiamati articoli del RDC nonché con elementi specifici dell'assetto organizzativo della Regione:

- coordina la programmazione e l'attuazione del POR FSE, anche con la proposta di norme, disposizioni e provvedimenti attuativi di carattere generale, l'adozione di manuali, l'emanazione di direttive nei confronti delle SRA e dei beneficiari delle operazioni;
- approva e modifica, se necessario, il SIGECO a cui tutte le SRA si devono attenere;
- predispone le procedure e la modulistica necessaria ai fini delle verifiche di gestione (i controlli di primo livello) delle operazioni, sentite le SRA e garantendone l'adeguata informazione ai soggetti interessati;

- gestisce i rapporti con le SRA;
- fornisce linee guida e assistenza alle SRA attraverso direttive e atti di indirizzo, pareri, informazioni e documentazione necessari alla corretta attuazione del POR FSE;
- elabora, sentite le SRA, le proposte di modifica del POR FSE eventualmente necessarie per la sua migliore gestione;
- organizza e conduce le attività del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 RDC;
- predispone, in accordo con le SRA, la metodologia ed i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, al fine di sottoporli al Comitato di sorveglianza per l'approvazione;
- garantisce al Comitato di sorveglianza le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, fornendo i dati relativi ai progressi del POR FSE nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori e target intermedi; guida pertanto i lavori del Comitato di sorveglianza ed assicura la trasmissione ai componenti dello stesso di tutta la documentazione utile allo svolgimento delle funzioni di competenza;
- garantisce che le operazioni da ammettere al finanziamento siano selezionate sulla base dei criteri applicabili al POR. Tali criteri, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 110 del medesimo regolamento dell'UE, sono approvati dal Comitato di sorveglianza del POR attraverso la procedura scritta del 10 ottobre 2017 e fatti propri dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017;
- garantisce al Comitato di sorveglianza le informazioni necessarie in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione ed all'analisi dei risultati di tale attuazione, nonché rispetto alle attività di informazione e comunicazione ed alle misure per migliorare la visibilità del FSE, che sono pianificate per l'anno successivo;
- garantisce la conformità alle prescrizioni dell'UE in merito alla valutazione del POR organizzando le attività di valutazione del POR FSE e garantendo che queste si svolgano in conformità alle previsioni dell'articolo 54 del RDC, con la presentazione al Comitato di sorveglianza del Piano di valutazione di cui all'articolo 114 del RDC, così come modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018;
- assicura che venga effettuata la comunicazione degli esiti della selezione delle operazioni a tutti i soggetti proponenti;
- realizza i controlli di primo livello delle operazioni finanziate, in collaborazione con le SRA in particolare verifica l'effettiva realizzazione delle operazioni e l'ammissibilità delle spese dichiarate dai beneficiari, anche attraverso l'effettuazione di verifiche in loco. Con riferimento ai costi che devono essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), verifica che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari sia stato pagato; nel caso, invece, di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) ad e), l'AdG verifica che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario. Rispetto agli indicatori, verifica che il beneficiario abbia effettivamente comunicato in modo corretto e completo i micro-dati e le informazioni utili a popolare gli indicatori del POR FSE;
- garantisce l'esistenza di un sistema informatizzato per la tenuta dei dati finanziari e fisici a

livello di singola operazione;
- garantisce la tenuta, da parte dei beneficiari, di un sistema di contabilità separata per la tenuta delle operazioni finanziate o, comunque, una codificazione contabile adeguata;
- stabilisce procedure affinché tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo le previsioni dell'articolo 72, lett. g) del RDC, nell'ambito del sistema informativo richiamato; assicurando così una tenuta dei documenti contabili e relativi agli audit tale da garantire una pista di controllo adeguata, secondo le previsioni della normativa dell'UE;
- elabora e presenta alla Commissione europea, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e la relazione di attuazione finale (di cui all'articolo 50 del RDC) ai sensi dell'art. 111 e 141 del RDC;
- garantisce il rispetto delle norme comunitarie in tema di informazione, comunicazione e visibilità;
- assicura l'impiego di sistemi e procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero delle somme indebitamente versate, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 122, par. 2 RDC;
- istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate secondo quanto disposto dall'articolo 125, par. 4, lett. c) del RDC, tenendo conto dei rischi individuati;
- garantisce, con riferimento alle competenze attribuite all'AdG e di cui all'articolo 125 del RDC, il buon funzionamento del SIGECO, anche attraverso verifiche interne al sistema stesso sulla qualità, secondo le previsioni dell'Allegato III dell'Accordo di partenariato, al fine di garantire la richiesta sana gestione finanziaria;
- istituisce il sistema informativo del POR FSE;
- sovrintende alla gestione finanziaria del POR FSE sottoponendo alla Giunta regionale, nell'ambito del PPO, la ripartizione delle risorse finanziarie fra le SRA;
- elabora, secondo le scadenze stabilite e sentite le SRA, le previsioni di spesa da proporre all'AdC per il successivo inoltro alla Commissione europea e allo Stato;
- predispone le proposte di rendicontazione di spesa alla Commissione europea e allo Stato sulla base delle attestazioni di spesa inserite nel sistema informativo del POR FSE da parte delle strutture aventi titolo, da proporre all'AdC ai fini della elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento e della procedura di chiusura dei conti annuale;
- coordina, per quanto di competenza, la predisposizione della documentazione per la chiusura annuale dei conti di cui agli articoli 137 e 138 del RDC da inviare alla Commissione europea, con la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 966/2012, così come modificato dall'art. 63, par. 5 lett. a) e b) del Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018.

- gestisce i rapporti con la Commissione europea e con lo Stato con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni necessarie ai sensi del RDC;
- svolge le attività di informazione, comunicazione e visibilità, in particolare predisponendo il

documento relativo alla strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del RDC, così come modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018, e sottoponendolo all'approvazione del Comitato di sorveglianza, integrandolo e coordinandone l'attuazione e informando il Comitato di sorveglianza in merito alla sua realizzazione ed all'analisi dei risultati di tale attuazione;

- informa altresì il Comitato di sorveglianza in merito alle misure pianificate per migliorare la visibilità del fondo FSE;
- garantisce modalità di esame dei reclami di cui all'articolo 74, par. 3 del RDC.
- in caso di delega ad un OI, effettua la verifica e vigilanza delle funzioni formalmente delegate a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RDC), e svolge una valutazione di conformità ed efficacia dell'OI, in relazione sia al sistema di gestione e controllo dallo stesso adottato. Procede alla verifica dell'attuazione della delega nel rispetto del sistema di regole, procedure e dispositivi emanati (Decreti, Circolari, Note, Manualistica dell'AdG, Linee Guida) dall'AdG per l'attuazione del Programma.

La struttura competente allo svolgimento delle funzioni di AdG è il Servizio Ricerca, Apprendimento Permanente e Fondo Sociale Europeo della Direzione centrale lavoro, formazione istruzione e famiglia.

La sede dell'AdG è a Trieste, via San Francesco 37

3.4 Autorità di certificazione (AdC)

L'Autorità di Certificazione, di seguito AdC, ai sensi dell'articolo 126 del RDC, elabora e trasmette alla Commissione europea le domande di pagamento, e prepara i bilanci di cui all'art. 63, paragrafo 5 del Regolamento finanziario, nonché ne certifica la completezza, esattezza e veridicità. L'AdC, ai fini della certificazione, garantisce l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione e di aver ricevuto dall'AdG tutte le informazioni utili nonché tiene conto delle verifiche svolte dall'Autorità di audit. Mantiene inoltre una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati.

La struttura competente allo svolgimento delle funzioni di AdC è il Servizio innovazione e professioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

La sede dell'AdC è a Trieste, via San Francesco 37.

3.5 Autorità di Audit (AdA)

L'Autorità di Audit, di seguito AdA, ai sensi dell'articolo 127 del RDC, svolge le cosiddette attività di controllo di II° livello e, in particolare:

- garantisce che le attività di audit mirino ad accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR;

garantisce che l'audit si realizzi su un adeguato campione di operazioni[2] ai fini della verifica delle spese dichiarate;

Annualmente, dal 2016 al 2025:

- presenta alla Commissione europea una relazione annuale di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma dell'art. 127 paragrafo 1 del RDC, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate;
- formula un parere di audit in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR;

La struttura competente allo svolgimento delle funzioni di AdA è il Servizio Audit della Direzione Generale.

La sede dell'AdA è a Gorizia, Via Montesanto 17.

3.6 Organismo Intermedio (OI)

L'OI è qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'AdG o di un'AdC o che svolge mansioni per conto di queste autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. È possibile designare uno o più OI per lo svolgimento di compiti dell'AdG o dell'AdC registrando formalmente per iscritto i relativi accordi. L'OI garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria. In particolare l'OI può essere un ente pubblico territoriale o un servizio di questo oppure altro soggetto pubblico o privato. Il rapporto con l'OI, regolato con apposito accordo scritto.
L'ADG del POR FSE, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha individuato, a seguito di un'apposita procedura di evidenza pubblica sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, l'OI ENAIP FVG per lo svolgimento del servizio di gestione della Sovvenzione Globale "Realizzazione di interventi per la mobilità formativa e professionale inerenti tirocini all'estero, aggiornamento linguistico all'estero, reti nell'ambito dell'istruzione, della

[2] Ai sensi dell'art. 127:" …i controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico. Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile".

formazione e dell'alta formazione e master post- laurea all'estero" (a valere sul POR FSE Asse 1, Asse 3 ed Asse 5).

3.7 Candidatura e operazione

Per operazioni di natura complessa e prolungata nel tempo, la SRA può individuare i soggetti attuatori preventivamente attraverso una procedura ad evidenza pubblica di selezione delle candidature.
In relazione alla specifica configurazione del sistema informativo e di gestione dell'AdG, l'operazione corrisponde, di norma, al singolo progetto presente all'interno del sistema informativo in uso da parte dell'AdG, oppure ad una serie di progetti omogenei o comunque integrati, che fanno riferimento allo stesso atto programmatorio o attuativo. Di norma un'operazione è individuata da un Avviso che attua un programma specifico.
Una operazione può prevedere l'attuazione di una sola attività progettuale (di seguito: progetto) o di una pluralità di progetti tra loro integrati finalizzati al perseguimento di una medesima finalità strategica. L'operazione può essere presentata a valere su un'unica fonte di finanziamento. Inoltre, i progetti che la compongono sono sempre posti sotto la responsabilità diretta di un singolo soggetto attuatore, titolare dell'operazione. L'operazione si intende completamente realizzata quando lo sono tutti i progetti in essa previsti.

3.8 Attività in senso stretto e attività in senso lato

La definizione di attività in senso stretto e attività in senso lato non è direttamente connessa a disposizioni della normativa dell'UE ma deriva da esigenze procedurali. In particolare tale definizione è utile per ben definire le fasi di realizzazione dell'operazione e la collocazione temporale delle spese ai fini della loro ammissibilità.
Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'Avviso pubblico di riferimento si sviluppa l'attività relativa all'operazione che si conclude con la presentazione della documentazione attestante la sua avvenuta realizzazione (rendicontazione). In tale contesto la fase centrale è costituita dall'attività in senso stretto che ha inizio con l'effettivo avvio dell'operazione, documentato dall'apposita modulistica e si conclude:

- in caso di operazione di carattere formativo, con lo svolgimento dell'esame finale;
- in caso di operazione di carattere non formativo, secondo modalità stabilite dall'Avviso pubblico di riferimento.

  L'attività in senso stretto è preceduta e seguita da fasi di attività in senso lato:
- la prima concernente, ad esempio e per le attività di carattere formativo, le fasi di preparazione e pubblicizzazione e selezione dei partecipanti;
- la seconda relativa alla predisposizione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione.

Lo schema che segue sintetizza la suddetta descrizione:

OPERAZIONE		
A) Attività in senso lato	**B) Attività in senso stretto**	**C) Attività in senso lato**
Dalla data di pubblicazione nel BUR dell'Avviso al giorno precedente l'effettivo avvio dell'operazione	Dalla data di effettivo avvio dell'operazione alla data di effettiva conclusione	Dal giorno successivo all'effettiva conclusione dell'operazione alla data di erogazione del saldo spettante, ove pertinente, o alla data di approvazione della rendicontazione presentata dal soggetto attuatore

Come indicato più sopra, le suddette fasi dell'operazione sono rilevanti ai fini della ammissibilità delle spese. A titolo esemplificativo, le spese relative alla docenza potranno essere temporalmente collocate esclusivamente nell'attività in senso stretto; le spese connesse alla selezione degli allievi nell'attività in senso lato che precede l'attività in senso stretto; le attività di segreteria/amministrazione in tutte le fasi di attività.
In specifiche situazioni, l'Avviso pubblico può prevede l'ammissibilità di spese sostenute precedentemente alla sua emanazione e, comunque, nell'ambito dell'ammissibilità della spesa prevista per la programmazione 2014- 2020.

3.9 Prototipo

Qualora un'operazione si configuri come primo esemplare e modello di una serie di progetti formativi o non formativi successivi, in sede di presentazione e selezione l'operazione costituisce un prototipo, per assumere successivamente, in fase di attuazione e gestione, la denominazione di edizione corsuale o seminariale. Ciascun prototipo si realizza attraverso una o più edizioni.

3.10 Beneficiario

Il Beneficiario, ai sensi dell'art.2 del regolamento 1303/2013, è un organismo pubblico o privato, o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni:
a) nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200.000€, nel qual caso lo stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n.1407/2013, n.1408/2013, n.717/2014[3]

Sia la definizione di beneficiario sia quella collegata di operazione assumono particolare rilievo alla luce dell'art. 131 RDC per il quale le domande di pagamento comprendono "l'importo totale delle

[3] Articolo così modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018

spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni".
In particolare:

- il beneficiario si identifica **nell'organismo che acquista il bene**, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura contrattuale poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione e ne sostiene la spesa;
- il beneficiario si identifica **nell'organismo che fornisce il bene**, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura concessoria poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione e ne sostiene il costo;
- in caso di **sovvenzioni dirette ai singoli, persone fisiche** (per es. voucher di formazione o di servizio), il beneficiario può essere:

• l'organismo che eroga il finanziamento in quanto responsabile dell'avvio dell'operazione;
• il soggetto che attua l'operazione, ad esempio enti formativi, erogatori del servizio.

- In caso di **gestione diretta della pubblica amministrazione**, il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'attività, poiché in tale caso è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

In altre parole è possibile dire che nel caso di "operazioni-contratto" il beneficiario è il soggetto responsabile dell'avvio dell'operazione ed in particolare, quindi, negli appalti pubblici il beneficiario è l'organismo pubblico che avvia la procedura per l'acquisizione di beni o servizi.

Per quanto riguarda invece le altre operazioni (cfr. forme di sostegno ex art. 66 RDC), chi realizza il progetto ne è responsabile ed è quindi il beneficiario, in particolare in caso di sovvenzioni ed assistenza rimborsabile.

Nell'ambito degli **Aiuti di Stato** va premesso che nell'accezione europea ogni persona che svolge attività economica è considerata "impresa". Pertanto il professionista o l'operatore economico che riceve un contributo (ad esempio incentivi per la creazione d'impresa oppure incentivi per l'acquisto di materiali) o segue un corso di formazione, potrà essere il **beneficiario dell'aiuto** e dunque soggetto alle pertinenti norme, ad esempio dovrà rilasciare le dichiarazioni de minimis o contribuire con cofinanziamento privato se in esenzione, sostenendo le relative spese.

Con riferimento alla nozione di **beneficiario dell'operazione** ai fini della rendicontazione della spesa, in caso di aiuti di Stato chi avvia e realizza l'operazione è in generale il soggetto che riceve l'aiuto; per il caso specifico degli **aiuti alla formazione**, si considera beneficiario **sia l'impresa che riceve l'aiuto, sia l'ente di formazione che realizza il progetto.**

In questo caso sarà quindi l'impresa destinataria della formazione a ricevere il vantaggio economico e a contribuire con il cofinanziamento privato ove richiesto, mentre l'ente di formazione erogatore

della formazione sosterrà le spese per la formazione che rendiconterà all'AdG/SRA ai fini della successiva richiesta di rimborso alla Commissione europea.

Ad ogni modo, con specifico riferimento agli aiuti di stato, le SRA applicano quanto disciplinato dal "Manuale sugli Aiuti di stato" (quale allegato al "Manuale dell'Autorità di Gestione").

Nel caso di progetti gestiti dai Comuni o da altre articolazioni territoriali nell'ambito dell'asse 2, i soggetti territorialmente competenti per le politiche sociali (ambiti territoriali, distretti, Comuni singoli e associati) possono essere identificati come beneficiari delle operazioni.
Nel caso della configurazione come beneficiario, il Comune (o un altro soggetto territorialmente competente) è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione; può procedere ad individuare un soggetto attuatore ed è tenuto a garantire i sistemi di controllo interno che non si configurano come verifiche di gestione che restano in capo all'AdG.

3.11 Forme di partenariato

Il beneficiario dell'operazione può essere costituito, ove previsto dall'Avviso pubblico di riferimento, da due o più soggetti che agiscono in partenariato.
Il partenariato è una forma di collaborazione o compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione.
Gli obblighi dei singoli soggetti partner e le modalità concrete di partenariato possono essere molto diversi a seconda della tipologia di partenariato, della natura giuridica dello stesso, del campo di applicazione e dell'operazione o del programma di riferimento.
Anche il vincolo giuridico fra i soggetti partner può variare, potendo insorgere al momento della presentazione dell'operazione (in risposta a dispositivi, avvisi o bandi di gara) e limitarsi all'operazione stessa oppure essere preesistente e di più ampia portata. Il partenariato assume forme giuridiche diverse (ATI, ATS, GEIE, consorzi, fondazioni, gruppo di imprese, partenariato pubblico privato, accordi di rete, forme di partenariato non istituzionalizzato, ecc.).
Presupposto essenziale del Partenariato è l'individuazione, in fase di presentazione e conseguente valutazione, dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la dimostrazione della disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione.
Ne consegue che:

- il rapporto tra i soggetti non è configurabile come delega a terzi;
- nel caso di progetti a costi reali, i partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate, ciò a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna;
- nel caso di progetti attuati attraverso una delle opzioni di semplificazione di cui all'art.67 del RDC i partner operano secondo le condizioni stabilite dalla SRA;

- nel caso di formazione svolta in ambito aziendale (formazione continua) è possibile l'individuazione dei partner anche in un momento successivo alla fase di presentazione della proposta progettuale; anche in questo caso tutti i partner sono beneficiari ai fini della certificazione della spesa.

La sostituzione di un Partner in corso d'opera è ammessa solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione della SRA in base alle condizioni stabilite nei propri dispositivi.

3.12 Contratti pubblici (appalti e concessioni)

Per contratti pubblici si intendono sia gli appalti pubblici, come disciplinati dalla direttiva UE/24/2014, sia le concessioni, ai sensi della direttiva UE/23/2014. La disciplina comunitaria trova ora attuazione interna nel d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni.

Per "appalti pubblici" si intendono "contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi"[4]. Per "concessioni" si intendono sia le concessioni di lavori sia le concessioni di servizi. La "concessione di lavori" è un "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo". La "concessione di servizi" è un "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori […] ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo"[5]. Nella direttiva UE/24/2014 al considerando 4 (e con lievi modifiche testuali al 12 della direttiva 23) si precisa la distinzione tra appalti/concessioni di servizi e sovvenzioni stabilendo che "il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell'ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici" (o le concessioni di servizi). Parimenti, nell'individuare le fattispecie non riconducibili agli

[4] Art.2.5 della direttiva UE/24/2014

[5] Inoltre "L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile" cfr Art. 5, paragrafo 1 della direttiva UE/23/2014

appalti o alle concessioni di servizi, il comma 6 dell'art. 1 della Direttiva UE/24/2014 o dell'art. 1, c.4 della direttiva 23 chiarisce che "gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva."

3.13 Destinatario

Il quadro complessivo dei destinatari deriva da quanto previsto dal POR. Il capitolo 4 – Assi prioritari di intervento – del POR individua, in relazione a ciascun asse di intervento, le categorie dei destinatari delle operazioni finanziate.
I destinatari degli interventi sono i soggetti che beneficiano dell'esecuzione dei progetti e delle realizzazioni da essi prodotte e che in larga misura coincidono con la definizione di "**partecipante**", definito dal Regolamento (UE) n. 1304/2013 (All. 1) come "persona che beneficia direttamente di un intervento dell'FSE, che può essere identificata ed alla quale è possibile chiedere di fornire informazioni circa le proprie caratteristiche e per la quale sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate come partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere".
Con riferimento alle operazioni destinate a persone non occupate, l'accesso alle operazioni medesime è di norma riservato a soggetti residenti o domiciliati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. In caso di operazioni riguardante persone occupate, di norma, l'accesso alle medesime è riservato ai lavoratori operanti all'interno di unità operative collocate sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
L'indicazione dei destinatari costituisce uno degli elementi essenziali degli avvisi pubblici per la selezione di operazioni di carattere formativo o non formativo o delle direttive.
Gli avvisi pubblici o le direttive possono individuare, nell'ambito delle categorie di destinatari previste dal POR, specifici target di destinatari in relazione agli obiettivi delle operazioni finanziate; i medesimi documenti possono altresì stabilire requisiti specifici necessari per l'accesso alle operazioni da parte dei destinatari (ad esempio: nel caso di disoccupati, può essere richiesto un periodo di disoccupazione superiore o inferiore ad un certo limite; nel caso di lavoratori in cassa integrazione, le operazioni possono essere riservate a specifiche tipologie di tali categorie di lavoratori, quali quelli destinatari di cassa integrazione in deroga; ecc.…). Inoltre gli avvisi pubblici o le direttive possono indicare, all'interno della medesima categoria di destinatari o fra più categorie di destinatari, sottocategorie o categorie cui viene data priorità nell'accesso alle operazioni.

3.14 Sistema di gestione e controllo – SIGECO

Come indicato dall'articolo di riferimento del Regolamento, il SIGECO è costituito dall'insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 74 del RDC,

finalizzato a garantire l'attuazione del POR FSE secondo il principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del Regolamento finanziario.
Il SIGECO descrive le modalità di funzionamento dell'AdG e dell'AdC ed è approvato dall'ADA ai fini del processo di designazione dell'AdG e dell'AdC.
Il SIGECO è disponibile nel sito www.regione.fvg.it al seguente link:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Regolamenti e Linee guida

3.15 Sistema informativo del POR FSE

Per la gestione del Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, si utilizza un sistema informativo regionale dedicato. Esso tiene conto del sistema di monitoraggio unitario stabilito a livello nazionale per tutti i PO cofinanziati dai Fondi comunitari, secondo i requisiti funzionali definiti nell'ambito del tavolo di coordinamento tra le Amministrazioni titolari dei programmi, le amministrazioni centrali capofila per fondo ed il MEF-RGS-IGRUE. Tale sistema integra le componenti di programmazione, attuazione, gestione contabile e rendicontazione, controllo, e tramite il protocollo di colloquio, consente l'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio unitario.
Il sistema informativo del POR FSE consente di acquisire i dati; i dati utili alle verifiche di gestione, alla rendicontazione e al monitoraggio, con particolare evidenza al sistema degli indicatori, direttamente dai beneficiari tramite front end, nonché di integrarli in back office laddove necessario..
In fattispecie particolari può essere fatto ricorso a strumentazioni specifiche in uso presso la SRA che garantiscano comunque standard idonei alle esigenze di monitoraggio del POR.

4. La partecipazione delle SRA all'attuazione del POR FSE

La partecipazione delle SRA alla realizzazione del POR FSE trova la propria base nel documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO" che l'AdG predispone annualmente. Il documento viene approvato dalla Giunta regionale, orientativamente entro la conclusione dell'anno solare precedente a quello cui il PPO si riferisce. Il documento, in relazione agli assi del POR ed alla loro articolazione in priorità d'investimento, obiettivi specifici ed azioni, individua i cosiddetti "programmi specifici", vale a dire le singole linee di intervento finanziabili in coerenza con la strategia del POR a valere sull'annualità di riferimento e con l'adozione delle procedure ad evidenza pubblica previste. Il PPO può prevedere anche programmi specifici di durata pluriennale, con avvio nell'anno cui il PPO si riferisce.
Il PPO, in relazione a ciascun programma specifico, indica, oltre alla richiamata articolazione del POR di pertinenza:
- la denominazione;
- il finanziamento, con l'indicazione della modalità di attuazione – annuale o pluriennale;
- la descrizione sintetica dei contenuti e delle finalità;

- la struttura attuatrice, a livello di Area o Servizio.

L'AdG adotta gli atti relativi al trasferimento alla SRA delle risorse finanziarie previste per la realizzazione dei programmi specifici di competenza, sulla base delle procedure contabili previste ai fini della gestione del bilancio regionale.

Come già accennato precedentemente, nell'esercizio delle loro funzioni, le SRA sono tenute ad utilizzare le procedure e la manualistica definita dall'AdG, gli atti di indirizzo e pianificazione, i regolamenti e le leggi regionali pertinenti, le procedure informatizzate ed i sistemi di controllo adottati nel quadro del POR FSE.

5. L'attuazione dei programmi specifici da parte delle SRA

5.1 Procedure di affidamento

Per l'affidamento delle operazioni finanziate dal FSE si fa ricorso, di norma, a **procedure ad evidenza pubblica**, applicando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sia per le forme di sostegno che per i contratti pubblici.
Le SRA ricorrono alle procedure previste dal Codice dei contratti, eventualmente con l'ausilio del Servizio Centrale Unica di Committenza, ogni qualvolta nel PPO di riferimento, per l'attuazione di un programma specifico, si richieda l'acquisizione di beni o servizi a favore dell'Amministrazione regionale.
Per le forme di sostegno[6] ed in linea con le previsioni POR FSE, "per l'affidamento di **attività che**

[6] Forme del sostegno (art. 66)
Il regolamento 1303/2013 *introduce la differenziazione delle forme di sostegno dei fondi SIE in quattro fattispecie che tuttavia non risultano definite all'interno del medesimo regolamento. Se ne riportano pertanto di seguito le definizioni elaborate avendo a riferimento principalmente il regolamento Finanziario (UE, EURATOM) n. 1046/2018.*
Sovvenzioni (art. 180 Regolamento 1046/2018)
Le *sovvenzioni* sono contributi diretti a finanziare un'operazione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale. Le sovvenzioni sono definite "globali" quando sono costituite da una parte del programma affidata in gestione ad un organismo intermedio a seguito di un accordo scritto con l'AdG (ai sensi dell'art. 123 par 7 del RDC).
Assistenza rimborsabile (guida Egesif 15_005-01 15.04.2015)
È una forma di contributo finanziario, diversa da uno strumento finanziario, che può essere rimborsato dal beneficiario qualora ricorrano determinate condizioni fissate in un accordo.
Nel caso dell'assistenza rimborsabile il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato, oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.
All'assistenza rimborsabile si applicano le medesime opzioni di semplificazione delle sovvenzioni.
Strumenti finanziari
Sono misure di sostegno finanziario (fornite a titolo complementare dal bilancio) per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici (dell'Unione). Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, *e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni.*
Il regolamento 1303/2013 definisce un fondo di fondi come un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari.
Premi

non danno luogo a pubblici appalti, le SRA adottano procedure di selezione per la **concessione di finanziamenti**, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel rispetto delle regole della concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento”.[7]

Le procedure di selezione sono attivate con Avviso pubblico[8], i cui contenuti essenziali sono indicati nel presente documento; il rapporto tra l’Amministrazione e il destinatario del finanziamento risulta regolato da un atto di **natura concessoria**. Si configura quindi la concessione di una sovvenzione per lo svolgimento di un’attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale definito dall’Amministrazione.

Per operazioni di natura complessa e prolungata nel tempo, la SRA può individuare preventivamente attraverso una procedura ad evidenza pubblica i soggetti attuatori ai quali vengono successivamente impartite, attraverso una o più direttive, le indicazioni relative alla modalità ed ai termini di presentazione e gestione delle operazioni[9].

Anche la procedura relativa alla stipula di contratti pubblici è richiamata nel testo dei POR FSE, che recita: “nella misura in cui **le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici**, le SRA applicano la normativa e la giurisprudenza europea in materia, in particolare le direttive sugli appalti pubblici, nonché la normativa di recepimento nazionale e/o regionale”. Si tratta in questo caso della Direttiva Appalti 2014/24/UE, e del d.lgs. 50/2016, fermo restando che alle operazioni avviate prima dell’adozione d.lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni del d.lgs.163/2006, attuativo della precedente Direttiva 2004/18/CE, e del relativo “regolamento di esecuzione” DPR 207/2010[10].

(RF) Contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito ad un concorso che rispetti i principi della trasparenza e della parità di trattamento; l'ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal vincitore.

Un ambito possibile di applicazione dei premi ai Fondi ESIF è quello dei concorsi di idee, in specie nel campo dell’innovazione sociale. Attraverso l’utilizzo di questa forma di sostegno sarà possibile riconoscere al presentatore di un’idea (innovativa, funzionale alla realizzazione di una operazione coerente con gli obiettivi del PO) un premio (anche non monetario)

[7] legge 241/90 sul procedimento amministrativo, all’articolo 12.1 chiarisce infatti che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”

[8] Per “Avviso pubblico” si intendono le forme previste dagli ordinamenti regionali per la predeterminazione e la pubblicazione/comunicazione di modalità e criteri per concedere sovvenzioni o attribuire vantaggi economici (ad es. voucher, incentivi-aiuti, ecc.). In inglese l’espressione assimilabile è “call for proposal”, che si contrappone alla “call for tender” utilizzata negli appalti pubblici. Nella prassi amministrativa delle regioni italiane, la modalità più frequentemente utilizzata dell’Avviso pubblico è quella per la selezione dei progetti, cd “chiamata di progetti”.

[9] Per “direttive” si intendono le indicazioni operative relative alla modalità ed ai termini di presentazione e gestione delle operazioni impartite a soggetti precedentemente individuati attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

[10] Si rimanda in proposito alle precisazioni fornite dall’ANAC che, attraverso una notizia pubblicata in data 3.5.2016 sul relativo sito web, ha fornito indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni. In relazione a tali indicazioni, le disposizioni del nuovo Codice appalti (d.lgs. 50/2016) riguardano i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016, mentre per i bandi o avvisi pubblicati fino alla giornata del 19 aprile, continua ad operare il pregresso regime giuridico. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=7595d1da0a77804250478510fac0908a.

Le nuove indicazioni precisano che “*In relazione al regime transitorio del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 delineato, in particolare, dagli articoli 216, comma 1 e 220, anche a seguito di numerose richieste di chiarimenti avanzate da Stazioni appaltanti, era stato adottato, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Comunicato il 22 aprile 2016 che precisava che il codice doveva ritenersi entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi pubblicati a partire da quella data. Numerose stazioni appaltanti*

Per quanto riguarda i contratti di concessione di servizi, invece, si applica la specifica Direttiva 2014/23/UE, anch'essa recepita dal d.lgs. 50/2016.
Le SRA operano in questo quadro normativo per la stipula di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi sul mercato e per l'acquisizione di forniture o l'esecuzione di lavori; il rapporto tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario è **di natura contrattuale**.

In merito alla **distinzione tra concessione di finanziamenti e stipula di contratti pubblici** si è pronunciata la **giurisprudenza italiana**, secondo cui "i rapporti intercorrenti tra la Regione […] e le Associazioni [che erogano la formazione] devono essere qualificati come concessione di sovvenzioni. Infatti le Associazioni […] hanno ricevuto fondi per rendere un servizio di interesse generale a vantaggio degli utenti, operando quali l*onga manus* dell'Amministrazione stessa. […] Pertanto, attese le caratteristiche del rapporto trilaterale venutosi a creare tra Regione, Associazioni ed utenza, lo stesso avrebbe dovuto essere ricondotto […] alla fattispecie di cui all'art. 12 della Legge fondamentale sul procedimento amministrativo e, cioè, alla concessione di sovvenzioni e non a quella dell'appalto di servizi."[11]
La sentenza si riferisce in particolare alle attività formative, tuttavia si può ritenere che il medesimo principio sia traslabile anche ad altre tipologie di interventi, finanziati dal FSE, come i servizi per il lavoro e quelli di inclusione sociale.

Nel caso specifico di interventi che prevedano contestualmente la realizzazione di una pluralità di attività eterogenee seppur mirate ad un'unica finalità la scelta del regime di affidamento va individuata e si basa sul regime applicabile all'attività principale, coerentemente con il principio dell'accessorietà. L'individuazione dell'attività principale si può basare su criteri di tipo funzionale (ossia attraverso il grado di rilevanza dell'attività per il raggiungimento dell'obiettivo dell'operazione), oppure - in via residuale – può essere preso a riferimento il criterio della prevalenza economica.

Nel caso specifico delle procedure volte al reclutamento di personale da impiegare all'interno della struttura amministrativa, a valere sui fondi del POR e per il perseguimento delle finalità del POR stesso, a fronte della previsione del PPO che istituisce il programma specifico di riferimento, il

---

hanno, però, successivamente evidenziato come il Codice fosse stato pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile. Nell'esprimersi su tali ulteriori richieste di parere, l'Autorità, sentita anche l'Avvocatura generale dello Stato, ha considerato che tale accertata evenienza imponga, in base al principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile ed all'esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, una diversa soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile. Per essi, in particolare, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016".
Tali indicazioni vanno pertanto a modificare il precedente comunicato congiunto MIT-ANAC del 22 aprile 2016 (http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/com.anac.mitnuovo.codice.22. 04.16.pdf)

[11] Sentenza del Consiglio di Stato 4598/2014.

beneficiario:
- predispone una proposta progettuale la quale esplicita l'obiettivo generale dell'operazione;
- descrive dettagliatamente le caratteristiche della proposta progettuale;
- indica il preventivo di spesa nell'ambito della disponibilità finanziaria indicata nel programma specifico.

5.2 L'emanazione degli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica

5.2.1 Le procedure per l'affidamento di appalti pubblici

Con riferimento alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici per l'acquisizione di servizi sul mercato e per l'acquisizione di forniture o l'esecuzione di lavori, si applicano la normativa e la giurisprudenza europea in materia, in particolare le direttive sugli appalti pubblici, nonché la normativa di recepimento nazionale e/o regionale. L'emanazione degli atti di gara avviene secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa nazionale di riferimento.
Ogni qualvolta nel PPO di riferimento, per l'attuazione di un programma specifico, si richieda l'acquisizione di beni o servizi a favore dell'Amministrazione regionale, la SRA designata nel PPO stesso procede a indire una gara di appalto, eventualmente con l'ausilio del Servizio Centrale Unica di Committenza.
Per la programmazione delle gare, la procedura di aggiudicazione, la stipula del contratto e la fase esecutiva si rimanda al d.lgs. 50/2016, attuativo delle direttive europee e alle Linee guida dell'ANAC e ai decreti di attuazione.

5.2.2 Gli avvisi pubblici per la concessione di sovvenzioni

Qualora l'Amministrazione non intenda acquisire un servizio tramite una procedura di gara, ma intenda procedere alla concessione di una sovvenzione a un soggetto che persegue un obiettivo di interesse pubblico rivolto direttamente all'utenza, e tali fondi non costituiscano il prezzo o comunque la controprestazione del servizio ma siano finalizzati alla copertura dei costi, la procedura da attivare è ricondotta alle disposizioni di cui al Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e si realizza nella predisposizione ed emanazione di un Avviso pubblico.

In osservanza della normativa sul procedimento amministrativo le SRA realizzano le proprie attività nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali ove presenti, assicurando il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e garantendo il pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza e i principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

In caso di ricorso a forme di sostegno contributive, gli avvisi pubblici riguardano:

a) la selezione di soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate dalla SRA;
b) la selezione di operazioni che assumono il carattere di prototipo;
c) la selezione di operazioni di carattere formativo;
d) la selezione di operazioni di carattere non formativo

L'emanazione degli avvisi pubblici è a cura della SRA indicata nel PPO di riferimento con riguardo al programma specifico interessato.
L'Avviso pubblico, acquisito il parere di conformità da parte dell'AdG del POR FSE, deve:

- essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;
- essere pubblicato sul sito regionale www.regione.fvg.it alla pagina dedicata al FSE;
- prevedere un periodo di tempo pari ad almeno 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso nel BUR per la presentazione delle operazioni;
- stabilire le modalità di presentazione delle operazioni, con la previsione o di un unico termine finale di presentazione o di più termini – di norma mensili o quindicinali – entro un periodo di tempo complessivo predeterminato. In quest'ultima fattispecie la selezione delle operazioni avviene con riferimento alle singole scadenze periodiche di presentazione;

In concomitanza con l'emanazione dell'Avviso, la SRA predispone il formulario per la presentazione delle operazioni che viene pubblicato nel sito istituzionale della Regione. Nel caso in cui si ravvisi che la sovvenzione si configuri come aiuto di stato, l'Avviso e il formulario devono contenere tutti gli elementi previsti dal "Manuale sugli aiuti di stato FSE", approvato con decreto n. 5715/LAVFORU del 3 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Salvo modalità diverse stabilite dall'Avviso, la SRA comunica sul sito www.regione.fvg.it l'avvio del procedimento entro 20 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni, allegando l'elenco delle operazioni pervenute nei termini.

5.2.3 La predisposizione degli avvisi pubblici

Nella predisposizione dell'Avviso pubblico, le SRA hanno cura di definire tutti gli elementi necessari per garantire la presentazione di proposte progettuali. Nell'allegato A vengono indicati i contenuti di specifici paragrafi che vanno a comporre l'Avviso. Tali contenuti possono essere integrati dalla SRA competente in relazione a esigenze specifiche emergenti nella predisposizione dell'Avviso.
Ai paragrafi che vengono indicati possono esserne aggiunti ulteriori relativi alla specifica disciplina dell'Avviso.
Nel caso di candidature i paragrafi che seguono sono indicativi e vanno inseriti ove pertinenti

6. La selezione delle operazioni: modalità di svolgimento, costituzione e funzionamento della Commissione di valutazione

6.1 Selezione di operazioni che danno luogo all'affidamento di appalti pubblici

La selezione di operazioni che dà luogo all'affidamento di appalti pubblici avviene attraverso l'adozione di criteri di selezione che fanno riferimento ai principi contenuti negli articoli 94, 95, 96 e 97 del D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare nell'articolo 95 ("Criteri di aggiudicazione dell'appalto") in cui si prevede che, fatte salve specifiche disposizioni relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6.2 Selezione di operazioni che danno luogo alla concessione di sovvenzioni e contributi

La selezione di operazioni che dà luogo alla concessione di sovvenzioni e contributi avviene con l'applicazione delle modalità e dei criteri di valutazione stabiliti nel documento Metodologie.

La selezione delle operazioni avviene secondo una procedura valutativa delle proposte progettuale articolata sulle seguenti due fasi consecutive:

a) fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni;
b) fase di selezione delle operazioni con l'applicazione, sulla base delle caratteristiche e specificità degli interventi proposti, della modalità comparativa o della modalità di coerenza.

Quanto di seguito riportato riguarda nello specifico le SRA ma, laddove pertinente con l'oggetto della delega dell'AdG, può essere valido anche per l'OI.

6.3 Fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni

La verifica di ammissibilità delle operazioni fa capo al Responsabile dell'istruttoria di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il quale può avvalersi di ulteriori istruttori che possono essere dipendenti della struttura regionale attuatrice (SRA) o personale esterno selezionato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento delle attività.

Il Responsabile del procedimento individua con proprio atto gli eventuali ulteriori istruttori che coadiuvano il Responsabile dell'istruttoria individuato nell'Avviso per lo svolgimento delle attività

di verifica di ammissibilità delle operazioni.

L'istruttore opera attraverso check list che riportano i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati in un elenco, firmato da tutti gli istruttori, delle operazioni ammesse e non ammesse alla successiva fase di valutazione che viene trasmesso, unitamente alle check list, per e-mail al Responsabile del procedimento il quale, a propria volta a mezzo e-mail, trasmette il tutto alla Commissione di valutazione.
È cura del responsabile dell'istruttoria consegnare alla Commissione di valutazione la documentazione delle operazioni che hanno superato la fase di istruttoria di verifica dell'ammissibilità.

La fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni si svolge tenendo conto dei tempi che il procedimento amministrativo prevede per la conclusione delle attività di valutazione delle operazioni (60 gg dal termine di chiusura per la presentazione delle operazioni salvo termini più restrittivi previsti dall'Avviso di riferimento).

6.4 Fase di selezione delle operazioni secondo la procedura comparativa o di coerenza

La selezione delle operazioni con l'applicazione della procedura comparativa o di coerenza è svolta da una Commissione composta da un numero dispari di componenti.

La Commissione si compone di un numero minimo di tre componenti effettivi. È possibile prevedere la presenza di uno o più componenti supplenti, al fine di garantire l'operatività della Commissione nel caso in cui si verifichino successivamente ulteriori situazioni di incompatibilità o indisponibilità di uno o più componenti. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un ulteriore componente oppure da uno dei componenti della Commissione.

La Commissione di valutazione è costituita con decreto del responsabile della SRA. Il decreto è adottato successivamente al termine di chiusura per la presentazione delle operazioni previsto dall'Avviso pubblico di riferimento e tiene conto delle "dichiarazione di non incompatibilità" rilasciate dai componenti individuati a seguito della visione dell'elenco delle operazioni presentate.

Qualora l'avviso preveda la selezione delle operazioni sulla base del funzionamento di sportelli periodici, il decreto di nomina della Commissione è adottato successivamente al termine di chiusura del primo sportello e vale anche con riferimento alle fasi di selezione connesse ai successivi sportelli. Le dichiarazioni di non incompatibilità sono rese con riferimento alla singola fase periodica di selezione e conservate agli atti unitamente ai verbali di selezione.

Nel caso del funzionamento di sportelli periodici, è buona norma prevedere la presenza di supplenti all'interno della Commissione di valutazione.

Il decreto di costituzione della Commissione è pubblicato nel sito www.regione.fvg.it. nella sezione dedicata all'avviso

Le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente o da un responsabile delegato di posizione organizzativa. Il Responsabile del procedimento può svolgere le funzioni di Presidente.

I restanti componenti della Commissione possono essere funzionari dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenenti alla categoria D o alla categoria C o esperti esterni selezionati sulla base di una procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento delle attività in questione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente alla categoria D o alla categoria C.

Coloro che hanno partecipato alla fase di verifica di ammissibilità delle operazioni non possono essere componenti della Commissione; il Responsabile dell'istruttoria della fase di ammissibilità può svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

I funzionari dell'Amministrazione regionale che compongono la Commissione (Presidente e componenti) possono appartenere a uffici diversi da quelli della SRA competente.

La Commissione procede alla valutazione sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle Metodologie e di quanto stabilito in materia nell'Avviso nel paragrafo relativo alla Selezione delle proposte progettuali. L'attività della Commissione tiene conto dei tempi che il procedimento amministrativo prevede per la conclusione delle attività di valutazione delle operazioni (60 gg dal termine di chiusura per la presentazione delle operazioni salvo termini più restrittivi previsti dall'Avviso di riferimento).

La Commissione, sulla base dei giudizi relativi a ciascuna proposta progettuale, redige il Verbale di selezione delle operazioni, che riporta l'elenco delle operazioni oggetto di valutazione con relativo giudizio attribuito. In particolare:

a) nel caso di procedure di valutazione comparativa:
- l'elenco delle operazioni ammesse,
- l'elenco delle operazioni non ammesse avendo conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima stabilita dall'Avviso;

b) nel caso di procedure di valutazione di coerenza:
- l'elenco delle operazioni ammesse, ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione,

- l'elenco delle operazioni non ammesse, ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;

Il Verbale di selezione è siglato su ogni pagina e firmato in calce per esteso da tutti i componenti della Commissione, escluso il segretario che firma solo in calce come verbalizzante. I componenti della Commissione provvedono anche ad apporre la propria sigla su ogni pagina degli eventuali allegati al Verbale.
Il Presidente della Commissione di valutazione trasmette per e-mail al responsabile del procedimento il Verbale di selezione.

Qualora si applichino procedure di valutazione da remoto, utilizzando applicativi che consentano l'interazione audio/video a distanza, il verbale della/e seduta/e viene sottoscritto in originale o tramite smart card/chiavetta usb con firma digitale dal segretario verbalizzante o dal presidente di Commissione, previa acquisizione via posta elettronica dell'accettazione per presa visione della proposta di verbale della/e seduta/e della Commissione da parte dei singoli componenti. Le modalità attuative della procedura di valutazione da remoto sono quelle previste dall'allegato 1 del decreto 2933/LAVFORU del 30 marzo 2020.

Il responsabile del procedimento, ove ve ne siano le condizioni ed in relazione alle operazioni che non hanno superato la fase istruttoria di verifica di ammissibilità, comunica ai soggetti proponenti i motivi ostativi ai sensi dell'art. 16bis della LR 7/2000, indicando il termine entro cui fare pervenire eventuali controdeduzioni.

Le controdeduzioni sono sottoposte all'esame del responsabile dell'istruttoria che ne comunica gli esiti al responsabile del procedimento con apposito elenco sottoscritto da tutti gli istruttori partecipanti trasmesso a mezzo e mail.
Ove la procedura di verifica delle controdeduzioni determini la riammissione di una o più operazioni, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Commissione di valutazione a mezzo e mail ai fini del riesame il quale si conclude con la predisposizione di un nuovo Verbale di valutazione che viene trasmesso a mezzo e-mail al responsabile del procedimento.

Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile del procedimento in oggetto che deve essere adottato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

Il decreto contiene l'elenco delle operazioni con relativo giudizio, in particolare, ai sensi dell'art.9 c.7 del Regolamento FSE:
a) qualora si proceda con valutazione comparativa, la graduatoria delle operazioni approvate, con

l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
b) qualora si proceda con valutazione di coerenza, l'elenco delle operazioni approvate in ordine di presentazione, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
c) l'elenco delle operazioni non approvate, secondo l'ordine decrescente di punteggio, nel caso di valutazione comparativa, secondo l'ordine di presentazione delle operazioni, nel caso di valutazione di coerenza

Ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del suddetto decreto.

Il decreto viene pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito www.regione.fvg.it. Il suddetto decreto indica il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 7/2000.

Gli esiti della valutazione sono riportati nel sistema informativo del POR FSE.
Viene assicurata la tracciabilità della procedura garantendo la tenuta della documentazione prodotta nelle fasi endoprocedimentali del processo valutativo in apposito fascicolo cartaceo e/o informatico.

7. Concessione dei contributi

I termini relativi alla chiusura della procedura di selezione delle operazioni (60 giorni), di emanazione del decreto di approvazione delle graduatorie/elenchi delle operazioni (30 giorni) e dell'emanazione del decreto di concessione (60 giorni) possono essere rideterminati in senso restrittivo in sede di Avviso.

Ad avvenuta approvazione del decreto di concessione, la SRA provvede a trasmettere ai soggetti attuatori un'apposita nota nella quale comunica gli estremi dello stesso reperibile sul sito www.regione.fv.it (Amministrazione trasparente).
Il decreto di concessione reca i seguenti elementi:

- i termini di conclusione e l'eventuale termine d'avvio qualora necessario,
- l'ammontare del contributo,
- gli obblighi generali e specifici previsti dall'Avviso,
- l'eventuale anticipazione e i termini per la presentazione dei rendiconti.

8. Avvio dell'operazione e proroga

L'avvio dell'attività in senso stretto relativa alle operazioni approvate ha luogo successivamente

all'emanazione del decreto di concessione; se avviene precedentemente, ove previsto dall'Avviso, è da considerarsi avviata dal soggetto proponente sotto la propria responsabilità. In tal senso, prima dell'avvio dell'attività, il soggetto attuatore deve comunicare con apposita nota l'avvio dell'operazione sotto propria responsabilità, sollevando la SRA da ogni obbligo in caso di mancata ammissione al finanziamento dell'operazione.

L'avvio dell'operazione da parte del soggetto attuatore è documentato mediante la compilazione on-line di un apposito modello presente nel sistema informativo da inoltrare di norma entro 7 gg di calendario dall'inizio dell'operazione (attività in senso stretto). A tale applicativo si accede attraverso il sito www.regione.fvg.it al seguente link:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Area operatori

Nel caso il decreto di concessione stabilisca il termine di avvio e il soggetto attuatore non abbia provveduto ad avviare l'attività, è possibile richiedere una sola motivata proroga prima della scadenza del termine stesso.
Nel caso di mancato avvio nel termine previsto o prorogato, il contributo viene revocato.

9. L'erogazione dei contributi

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 del Regolamento:
1. L'erogazione dei contributi da parte della SRA avviene in forma di:
a) Anticipazione e saldo
b) In unica soluzione a saldo.
c) La modalità di erogazione in unica soluzione può avvenire solo successivamente alla conclusione dell'operazione, a saldo, dopo la verifica del rendiconto.
2. Ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), la somma delle anticipazioni non può superare il 95% del costo pubblico complessivo dell'operazione; in sede di avviso la SRA stabilisce la percentuale di anticipazione entro il limite massimo sopraindicato.
3. Il saldo, nel caso di flusso finanziario articolato su anticipazione e saldo, è pari alla differenza tra l'anticipazione erogata e l'importo concesso relativo al costo totale dell'operazione, che costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile, a seguito della verifica del rendiconto.
4. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono garantite da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C.
5. L'escussione della fideiussione di cui al comma 4 comporta la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione, maggiorate degli eventuali interessi calcolati secondo le previsioni dell'art. 49 della Legge regionale 20 marzo 2000, numero 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed è predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito

www.regione.fvg.it. Sono esenti dall'obbligo di garanzia fideiussoria le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
6. la SRA eroga i contributi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it

La SRA, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma sul totale concesso.

La SRA provvede, in apposito paragrafo denominato "Flussi finanziari", a riportare le indicazioni sopraindicate, per quanto pertinenti.

10. La conclusione delle operazioni

La conclusione dell'operazione, deve essere documentata con la predisposizione dell'apposito modello di chiusura, disponibile su www.regione.fvg.it. Per le operazioni di carattere formativo, il verbale d'esame deve essere trasmesso alla SRA entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale. Per le operazioni di carattere non formativo il modello di chiusura deve essere trasmesso entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività.
Con riferimento al termine di conclusione previsto dall'Avviso e dal decreto di concessione, il soggetto attuatore può richiedere una sola motivata proroga prima della scadenza del termine stesso. Nel caso di mancata conclusione nel termine previsto o prorogato, il contributo viene revocato.

10.1 Compilazione modelli di chiusura

Per la corretta scelta e compilazione dei modelli di chiusura delle operazioni di carattere formativo e non formativo si rimanda alla pagine del sito della regione www.regione.fvg.it al link:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Area operatori
dove è possibile consultare/scaricare nella sezione "Documentazione - Programmazione FSE 2014/2020":
- alla voce "Modulistica FP": i vari Modelli FP predisposti per le attività formative e in particolare la scheda "INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO FP7" di ausilio alla compilazione;
- alla voce "Modulistica FP - attività non formative": i vari modelli NF predisposti per le varie tipologie di attività non formative e in particolare la scheda "ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA RELATIVA ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' NON FORMATIVE FINANZIATE DAL FSE" utile per l'individuazione del

corretto modello NF da utilizzare in relazione alla tipologia di progetto.

11. Le verifiche di gestione (controlli di I° livello)

11.1 Fasi e contenuti delle verifiche di gestione

A norma dell'articolo 125, paragrafo 5, dell'RDC, le verifiche di gestione comprendono le verifiche amministrative in itinere ed ex post rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. Le verifiche di gestione consentono di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al Programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione. In caso di costi reali, inoltre, esse verificano che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari sia stato pagato; con riferimento ad operazioni che utilizzano l'opzione semplificata dei costi (OSC) (art. 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) ad e) del RCD), sono invece verificati il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.

Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate sono svolte dall'AdG attraverso la propria struttura dedicata. Quest'ultima, nell'esercizio delle attività di controllo, si avvale del personale regionale e della SRA oltre che dell'apporto dell'assistenza tecnica.
Le verifiche di gestione si svolgono con riguardo alle seguenti fasi:

a) controllo documentale in itinere sulla totalità delle operazioni finanziate e sui rendiconti di spesa presentati dai beneficiari ex post;
b) verifiche in loco, che possono svolgersi in itinere o ex post e che si svolgono su un campione di operazioni, sulla base del manuale predisposto dall'AdG.
c) verifiche ex post (sia in loco che documentali), ove pertinenti anche in tema di stabilità delle operazioni, sulla totalità delle operazioni.

Considerato il marcato orientamento ai risultati che caratterizza la programmazione 2014-2020 e l'enfasi posta sulla completezza e l'adeguatezza degli indicatori volti a misurare il conseguimento degli obiettivi dei PO, un rilievo particolare è assunto dalle verifiche di gestione anche in questo ambito.

L'AdG e le SRA, pertanto, si accertano, nel corso delle verifiche amministrative, che il beneficiario abbia trasmesso tutte le informazioni richieste e, in sede di verifica in loco, controllano la correttezza delle informazioni fornite.

Le verifiche di gestione saranno pertanto finalizzate a verificare la completezza, correttezza, adeguatezza e qualità dei dati degli indicatori forniti dai beneficiari nonché ad individuare eventuali scostamenti e successive azioni correttive.

Tutte le verifiche di gestione (sia amministrative che in loco), sono documentate e inserite nel sistema informativo.

Nel caso di delega da parte dell'AdG, le verifiche di gestione possono essere svolte dall'OI delegato, in accordo con la struttura dedicata dell'AdG. In questo caso l'AdG verifica l'attività svolta dall'OI nell'espletamento delle funzioni ad esso stesso delegate, anche con specifico riferimento alle verifiche di gestione effettuate sulle operazioni di competenza. L'attività di controllo dell'operato dell'OI viene svolta dall'Autorità di Gestione sulla base delle disposizioni contenute nel "*Manuale per la fase di vigilanza e verifica da parte dell'AdG delle funzioni formalmente delegate ad un Organismo Intermedio*".

a) Le verifiche documentali

Le verifiche documentali sono svolte, in alcuni casi in automatico attraverso il sistema informativo, dalla competente struttura dell'AdG con il supporto della SRA, nel rispetto della separatezza delle funzioni tra coloro che si occupano della gestione delle operazioni e coloro che partecipano alle verifiche di gestione.
Rientra in questa fase di attività la registrazione nel sistema informatico di gestione e monitoraggio del POR degli esiti delle verifiche effettuate nonché la chiusura degli eventuali follow up delle verifiche di gestione. Viene inoltre verificata la completezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti relativamente alle informazioni di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario.

b) Le verifiche in loco

Le verifiche in loco delle operazioni sono di norma eseguite quando l'attuazione del progetto è ben avviata sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario; possono comunque realizzarsi anche ex post. Le verifiche in loco sono eseguite al fine di controllare in particolare la realità dell'operazione, la fornitura del bene/servizio in conformità con i termini e le condizioni proprie dell'operazione, i progressi fisici, la correttezza delle informazioni di monitoraggio trasmesse dal Beneficiario, il rispetto delle norme dell'Unione sull'informazione, comunicazione e misure per garantire la visibilità delle operazioni.
La metodologia utilizzata per effettuare le verifiche in loco è definita in un apposito manuale che esplicita i criteri di campionamento attraverso una analisi del rischio e una calendarizzazione delle verifiche nel rispetto della economicità per la PA. L'esito delle verifiche in loco vengono poi registrate nel sistema informativo.
Ai fini del campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, la struttura competente dell'AdG può chiedere il supporto e la collaborazione della SRA.

Le verifiche sono eseguite dall'AdG prima che le spese siano certificate dall'AdC alla Commissione.

c) Le verifiche in loco e le verifiche documentali ex post

Le verifiche in loco a campione e le verifiche documentali ex post sono svolte dalla competente struttura dell'AdG. Ferma restando tale titolarità, la richiamata struttura si avvale ed è supportata dal personale della SRA destinato ai controlli. In tale eventualità viene assicurata la tracciabilità relativamente alla evidenziazione del personale coinvolto.

d) Le verifiche documentali ex post

Il beneficiario, entro i termini previsti dall'Avviso di riferimento, trasmette il rendiconto attestante le spese sostenute per la realizzazione dell'operazione alla struttura competente dell'AdG.

La struttura competente dell'AdG, con l'eventuale supporto della SRA, procede all'esame della documentazione presentata a titolo di rendicontazione.
Di norma la documentazione contenuta nei rendiconti di spesa, e indicata in sede di Avviso pubblico, è la seguente:

a) operazione gestita a costi reali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento ovvero:
   i. formulario per la rendicontazione predisposto dalla SRA e disponibile sul sito www.regione.fvg.it Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Rendicontazione delle spese
   ii. registro di presenza degli allievi (nel caso di attività formativa);
   iii. fatture quietanzate o altri documenti aventi valore probatorio equivalente;
   iv. ulteriori documenti richiesti dall'Avviso e dichiarazioni sostitutive di conformità;

b) operazione gestita facendo ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi ai sensi degli artt. 67 d), 68, 68 bis e 68 ter del RDC, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento ovvero:
   i. formulario per la rendicontazione predisposto dalla SRA e disponibile sul sito www.regione.fvg.it Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Rendicontazione delle spese
   ii. registro di presenza degli allievi (nel caso di attività formativa);
   iii. timesheet dell'attività svolta dal tutor (nel caso di attività formativa);
   iv. relazione dell'attività svolta.

La SRA, in sede di Avviso pubblico, può richiedere la presentazione di ulteriore documentazione.

La struttura competente dell'AdG provvede all'esame del rendiconto, a norma di quanto previsto nell'ambito del Manuale dell'Autorità di gestione, e ne comunica l'esito, con evidenza nel sistema informativo dell'AdG, alla SRA.

La SRA provvede alla erogazione del saldo, con l'adozione del relativo atto amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

e) Le verifiche sulla stabilità delle operazioni

In caso di sovvenzioni che prevedano il mantenimento di alcuni requisiti per il beneficiario dopo la conclusione dell'operazione (ad esempio negli incentivi alle assunzioni dove il soggetto che è stato assunto deve mantenere la sua condizione per un certo periodo di tempo) la SRA fornisce alla struttura competente dell'AdG tutta la documentazione idonea a svolgere il controllo. La documentazione può essere richiesta al beneficiario, acquisita d'ufficio o mediante una verifica in loco.

La struttura competente dell'AdG provvede all'esame della documentazione pervenuta e ne comunica l'esito, con evidenza nel sistema informativo dell'AdG, alla SRA

La SRA a questo punto provvede alla revoca parziale o totale del contributo e agli adempimenti conseguenti.

f) I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio

La competente struttura dell'AdG, con la collaborazione della SRA, provvede al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate dai soggetti attuatori ai fini della realizzazione delle operazioni.

11.1.1 Utilizzo del Sistema Arachne

La Commissione Europea ha sviluppato un applicativo informatico denominato "ARACHNE" al fine di supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2014/2020 nell'individuazione di potenziali rischi di frode, conflitti di interesse e irregolarità. Le modalità di utilizzo del sistema sono descritte nelle Linee guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode Arachne del 22 luglio 2019.
Il sistema Arachne, attraverso l'estrazione di dati e la classificazione del rischio, può aumentare l'efficacia e l'efficienza delle misure antifrode anche integrando le verifiche di gestione.
L'AdG a tale scopo nel "Manuale per il campionamento delle operazioni per i controlli di primo livello effettuati in loco" ha descritto le modalità di utilizzo del sistema Arachne per l'individuazione delle operazioni più rischiose da sottoporre eventualmente a verifica in loco integrando il campionamento definito sulla base dell'analisi dei rischi.
In base a quanto previsto nei rispettivi Sistemi di Gestione e Controllo è possibile che l'analisi dei dati di rischio sia effettuata anche nell'ambito delle attività del gruppo di autovalutazione del rischio

di frode anche mediante il coinvolgimento delle SRA e degli Organismi Intermedi previsti dal programma.
Nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, l'AdG provvede ad informare i beneficiari circa l'utilizzo dei loro dati, disponibili nelle banche dati esterne, per l'elaborazione degli indicatori di rischio.

12. Aspetti di carattere trasversale

Con riferimento agli adempimenti di carattere trasversale riportati nei paragrafi successivi si precisa che gli stessi, nei limiti di quanto indicato e previsto negli Atti di delega stipulati nel corso della programmazione 2014-2020 fra l'AdG e gli OI, afferiscono, oltre che alle SRA, anche agli OI e che, pertanto, questi ultimi sono tenuti a rispettarne le disposizioni.

12.1 Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale

Le SRA adottano le procedure per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale stabilite dall''AdG che rimane responsabile del monitoraggio del POR, del funzionamento e implementazione del sistema informativo, della predisposizione della manualistica comune.

La SRA riceve dai beneficiari i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e si raccorda con l'AdG, in particolare con la Struttura stabile per il monitoraggio fisico e procedurale delle attività finanziate con fondi comunitari e/o nazionali e regionali che procede alla loro validazione secondo le modalità stabilite a livello nazionale.

L'AdG e le SRA monitorano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di risultato del POR FSE, nonché il rispetto degli adempimenti di monitoraggio e la completezza e correttezza delle informazioni trasmesse, attivando tempestivamente le opportune azioni correttive e migliorative ove necessario ai fini del raggiungimento dei risultati previsti.

12.2 Contributo alla reportistica dell'AdG

La SRA assicura il supporto all'AdG e la fornitura dei dati relativi ai programmi specifici di propria competenza ai fini della produzione di:
- relazioni di attuazione annuali (RAA);
- comunicazioni da fare al CdS;
- trasmissione dei dati finanziari e delle previsioni di spesa alla CE;
- trasmissione dei dati all'AdC per l'effettuazione delle domande di pagamento alla CE;
- dichiarazione annuale di gestione (documento che l'AdG produce in sede di presentazione delle

informazioni alla CE ex art. 138 del RDC);
- riepilogo dei controlli (documento che l'AdG produce in sede di presentazione delle informazioni alla CE ex art. 138 del RDC;
- invio di eventuali ulteriori informazioni necessarie all'AdG per l'inoltro all'AdC dei dati necessari a soddisfare gli adempimenti per la presentazione annuale dei conti.

12.3 Informazione, comunicazione e visibilità

L'art. 115 del RDC, prevede che l'AdG è responsabile, fra l'altro:

a) della elaborazione di una strategia di comunicazione (assicurandosi che la strategia del POR, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate);
b) di informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
c) di pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.

Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono inoltre contenute nell'allegato XII al suddetto Regolamento.

Inoltre, al fine di migliorare la trasparenza sull'impiego dei Fondi, è necessario provvedere ad una serie di precisi adempimenti finalizzati a garantirne un'adeguata pubblicità.

In relazione alle disposizioni regolamentari dell'UE a carico dell'AdG, si prevede che le SRA osservino particolari adempimenti finalizzati a garantire che le informazioni sulle possibilità di finanziamento siano ampiamente diffuse.

L'AdG ha elaborato ed il Cds ha approvato l'11 giugno 2015 una **strategia di comunicazione,** contenente i seguenti elementi:

d) una descrizione dell'approccio adottato, con le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'AdG deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115 del RDC;
e) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;
f) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
g) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;
h) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;
i) le modalità per le misure di informazione e comunicazione e di quelle volte a migliorare la

visibilità dei risultati, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
Anche la SRA è tenuta ad allinearsi alla strategia di comunicazione adottata dall'AdG, per quanto di sua competenza e a provvedere agli adempimenti finalizzati a garantire un'adeguata pubblicità rispettando gli obblighi sanciti nell'allegato XII al RDC, così come modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018.
La SRA adotta tutte le misure di informazione e di comunicazione per le operazioni delegate per le quali risulti beneficiaria, riportando:

- l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite negli articoli 3 e 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 821/2014;
- un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione;
- sul sito web della Struttura, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

La SRA nel caso di operazioni realizzate da beneficiari diversi, assicura, durante l'attuazione dell'operazione, che il beneficiario oltre ai suddetti adempimenti, svolga anche una specifica attività di informazione del pubblico, in merito al sostegno ottenuto dal FSE, ovvero:

- fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocando, per le operazioni, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Per le operazioni sostenute dal FSE, il beneficiario assicura, inoltre, che i partecipanti siano stati informati in merito al finanziamento e che qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contenga una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo.

13. GLOSSARIO

AdA	Autorità di audit, l'organismo responsabile delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR FSE, di cui all'articolo 123, paragrafo 4 e all'articolo 127 del RDC
AdC	Autorità di certificazione, l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sul POR FSE, secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 2 e dall'articolo 126 del RDC
AdG	Autorità di gestione, l'organismo responsabile della gestione del POR FSE secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1 e dall'articolo 125 del RDC
FSE	Fondo sociale europeo - Fondo strutturale che interviene nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea (UE) e che cofinanzia il POR ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018. In particolare il FSE: 1) promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro; 2) migliora l'accesso al mercato del lavoro; 3) sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriale e del sistema produttivo; 4) incoraggia un livello elevato di istruzione e formazione; combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità;
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
NORMA NAZIONALE AMMISSIBILIT A' DELLE SPESE	Regolamento statale di esecuzione, DPR 5 febbraio 2018 n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 GURI Serie speciale n.71 26/03/2018
POR FSE	Programma Operativo Regionale: il documento presentato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, il quale contribuisce all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale. Il POR FSE si articola in assi prioritari, priorità d'investimento, obiettivi specifici e azioni
REGOLAMENT O	Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), approvato con DPreg. n. 0186 del 24/10/2019

RDC	Regolamento recante disposizioni comuni (regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio)
REGOLAMENTO FINANZIARIO	Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il precedente regolamento finanziario (regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 del 25 ottobre 2012)
RFSE	Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
SIGECO	Sistema di gestione e controllo, insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 74 del RDC, volto a garantire l'attuazione del POR FSE secondo il principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del Regolamento finanziario
SRA	Strutture regionali attuatrici, le Direzioni centrali, Aree o Servizi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia responsabili della gestione e dell'attuazione dei programmi specifici di pertinenza previsti dalla Pianificazione Periodica delle Operazioni (PPO)
OI	Organismo intermedio, qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'AdG o di un'AdC o che svolge mansioni per conto di queste autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. È possibile designare uno o più OI per lo svolgimento di compiti dell'AdG o dell'AdC registrando formalmente per iscritto i relativi accordi.
OSC	Opzione semplificata dei costi, come previsto dall'art. 67 par. 1 lett. b-c-d-e del RDC, così come modificato dal Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018, e dall'art.4 del DPR n. 22 del 05/02/2018. Quattro sono le tipologie di costi semplificati che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere: 1) tabelle standard di costi unitari 2) somme forfettarie 3) finanziamenti a tasso forfettario 4) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni, ma basati sul rispetto di condizioni stabilite in un atto delegato adottato dalla CE
UCS	Unità di costo standard ovvero tabelle standard di costi unitari, una delle quattro tipologie di costi semplificati che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere. Il costo standard rappresenta il valore, o l'insieme di valori, la cui applicazione garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto per attuare l'operazione/attività finanziata dai Fondi SIE.

Allegato A)

Articolazione degli assi prioritari del POR FSE 2014/2020

ASSE	PRIORITA' D'INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE
1. OCCUPAZIONE	8i) L'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) 8.5.5 Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese Supporto alle imprese e ai lavoratori per ridurre il rischio di espulsione dal mercato del lavoro o per favorire il loro inserimento e mantenimento nel contesto lavorativo, durante la fase di crisi da Covid-19
	8ii) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per	8.1 Aumentare L'occupazione dei giovani	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 8.1.3 Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)

	i Giovani		

ASSE	PRIORITA' D'INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE
1. OCCUPAZIONE	iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore	8.2 Aumentare l'occupazione femminile	8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) 8.2.4 Misure di promozione del «welfare aziendale» (es. nidi aziendali, prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. flessibilità dell'orario di lavoro, coworking, telelavoro, etc.) 8.2.5 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)
	8.v) Adattamento di lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi	Sostegno al telelavoro e a forme flessibili di organizzazione del lavoro (Settore privato) Sostegno per la Cassa Integrazione in deroga
	vii) La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti	8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso	8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force 8.7.2 Integrazione e consolidamento della rete EURES all'interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale

	interessati		

ASSE	PRIORITA' D'INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE
2. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	9i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità	9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	9.1.3 Sostegno alle persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria tra i quali il microcredito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività 9.1.4 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto [possibilmente con metodologia contro fattuale] nel settore delle politiche sociali
		9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili13	9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)

		9.7 Rafforzamento dell'economia sociale	9.7.2 Promozione dell'inclusione sociale da realizzarsi nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa 9.7.3 Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione [ad es. attività di certificazione di qualità delle istituzioni private e di terzo settore che erogano servizi di welfare, di promozione di network, di promozione degli strumenti di rendicontazione sociale e formazione di specifiche figure relative, di innovazione delle forme giuridiche e organizzative, di sensibilizzazione e formazione per lo sviluppo di imprenditoria sociale] 9.7.4 Rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo

[13] Per persone maggiormente vulnerabili si intendono: persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali.

ASSE	PRIORITA' D'INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE
2. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	9iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale	9.3 Aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi e di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali	9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera] 9.3.4 Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura (nel rispetto degli standard fissati per tali servizi) 9.3.7 Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti

ASSE	PRIORITA' D'INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE
3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10.i) Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	Sostegno ai servizi di didattica a distanza
	10ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l'integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo 10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della

			Smart specialisation regionale

ASSE	PRIORITA' D'INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE
3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo	10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e per l'imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori 10.4.7 Tirocini ed iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione
			Sostegno ai servizi di didattica a distanza

	10iv) Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS e dei Poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo 10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali

ASSE	PRIORITA' D'INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE
4. CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	11.i) Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance	11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	Sostegno al telelavoro e a forme flessibili di organizzazione del lavoro (Settore pubblico)
	11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale	11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	11.3.3 Azioni di qualificazione ed *empowerment* delle istituzioni, degli operatori e degli *stakeholders* (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego, e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia) 11.3.4 Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all'impiego del *"Pre commercial public procurement"*
		11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico	11.6.5 Implementazione delle misure di riforma e di semplificazione amministrativa previste nei "Piani di miglioramento tecnico-amministrativo" adottati al fine di adeguare e potenziare le capacità delle amministrazioni impegnate nell'attuazione e gestione dei programmi cofinanziati

			11.6.9 Azioni mirate di rafforzamento delle competenze e di promozione e incentivo per il maggiore e pieno utilizzo delle centrali di committenza ed il ricorso alle stazioni uniche appaltanti 11.6.10 Accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali anche attraverso azioni per la riqualificazione del personale amministrativo degli enti coinvolti che consenta di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale *[anche con l'obiettivo del migliore utilizzo dei fondi europei]*

ASSE	PRIORITA' D'INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE
5. ASSISTENZA TECNICA		AT1) Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal Programma Operativo	Azioni di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma Operativo incluse quelle di preparatore per l'avvio della programmazione, e la definizione consolidamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR Azioni di supporto agli organismi dell'amministrazione regionale coinvolti nell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato nell'ambito dei fondi SIE. Azioni di supporto anche con studi e ricerche ai tavoli di raccordo e confronto tra le autorità designate nei PO FSE in un'ottica di integrazione e semplificazione delle procedure e alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione del PO Assistenza tecnica per le operazioni di chiusura del POR FSE 2007-2013
		AT2) Rafforzare il sistema comunicazione e informazione	Azioni per l'attuazione di un Piano di comunicazione del PO nel cui ambito prevedere la manutenzione e lo sviluppo di un portale web Garantire la divulgazione delle informazioni ai potenziali beneficiari e l'informazione e la comunicazione sui risultati e sull'impatto degli

			interventi previsti dal PO
		AT3) Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO	Azioni di valutazione in itinere, ed ex post del PO Analisi di tipo valutativo su ambiti strategici di particolare rilevanza per l’attuazione e /o l’efficacia del PO

Allegato B)

FORMAT DI AVVISO

Ai sensi dell'art.8 c. 5 Regolamento FSE

PREMESSE

Si tratta del primo paragrafo dell'Avviso nel quale la SRA descrive l'oggetto e le finalità dell'Avviso stesso, con l'indicazione degli obiettivi e dei bisogni da soddisfare.

In tale contesto trovano menzione:
- l'asse prioritario,
- la priorità di investimento,
- l'obiettivo specifico,
- l'azione,
- il settore d'intervento e altre indicazioni funzionali all'inquadramento delle operazioni nel Sistema di monitoraggio,
- indicatori previsti, in relazione allo specifico avviso e trattamento dei dati e quantificazione dei valori, in relazione all'attuazione dell'avviso;

In questo paragrafo, infine, deve essere data indicazione della SRA competente.

INDICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DEGLI ATTI DI RIFERIMENTO

Tutti gli avvisi pubblici devono indicare il quadro normativo e gli atti a cui si fa riferimento.
Fermi restando riferimenti ad hoc che la SRA può inserire in relazione alle specificità dell'Avviso, quest'ultimo deve prevedere un apposito paragrafo, di norma collocato dopo il primo relativo alle Premesse, con il seguente contenuto indicativo:

"QUADRO NORMATIVO E ATTI DI RIFERIMENTO"

Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente Avviso sono i seguenti:

Normativa UE:
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
REGOLAMENTO (UE, Euratom) n. 1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi- benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Atti UE:
Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 e modificato con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021.

Normativa nazionale:
DPR 5 febbraio 2018 n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 GURI Serie speciale n.71 26/03/2018).

Normativa regionale:
Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), approvato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche e integrazioni;
Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017;

Atti regionali (oltre alle presenti linee guida):
Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Metodologie;
"Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto 5723 del 03 agosto 2016;
Delibera n.347 del 6 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità", di seguito PPO, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. del e successive modifiche e integrazioni;
Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati, e successive modifiche ed integrazioni.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Nel paragrafo "Presentazione delle operazioni" la SRA definisce le modalità che il soggetto proponente deve seguire ai fini della presentazione delle operazioni.
Ai fini della selezione, sono prese in considerazione le operazioni presentate alla SRA, tramite l'applicativo Web Forma ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato e nei termini previsti dall'Avviso.
Gli avvisi pubblici devono prevedere un termine per la presentazione delle proposte progettuali corrispondente ad almeno 30 giorni a partire da quello di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 8, commi 4 del Regolamento.

SOGGETTI PROPONENTI/SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti proponenti sono coloro che, ai sensi di quanto previsto dall'Avviso, hanno titolo alla presentazione delle operazioni in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
I soggetti proponenti, qualora diventino titolari di operazioni selezionate secondo le modalità previste dall'Avviso, assumono la denominazione di soggetti attuatori.

Di norma, il soggetto attuatore coincide con il beneficiario.
Ove si tratti di operazioni di carattere formativo da realizzarsi sul territorio regionale, il soggetto attuatore deve risultare accreditato ai sensi della disciplina regionale vigente in materia di accreditamento alla data di avvio dell'attività in senso stretto dell'operazione.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

L'articolo 125, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018, stabilisce che la SRA provvede affinché il soggetto attuatore sia informato di tutte le condizioni per il sostegno relativo a ciascuna operazione, compresi i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità.

In tal senso, ogni Avviso deve recare un apposito paragrafo di cui si fornisce il seguente format

"DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE"

Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo (ove) spettante previsti dal presente Avviso.
Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni (termine massimo: la SRA può anche indicare termini inferiori in sede di Avviso) dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.
La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni (termine massimo: la SRA può anche indicare termini inferiori in sede di Avviso) dall'adozione del decreto di cui al capoverso 2.
La SRA, ad avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente).
La SRA, con decreto del dirigente responsabile e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede alla erogazione dell'anticipazione finanziaria, nella misura prevista dall'Avviso. Ove il soggetto attuatore sia di natura pubblica, è sufficiente la richiesta di anticipazione.
Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'AdG entro 60 giorni (termine massimo: la SRA può anche indicare termini inferiori in sede di Avviso) dal ricevimento del rendiconto medesimo.
L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dalla SRA entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.

Il soggetto attuatore deve, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FSE:
a) assicurare la disponibilità della documentazione tecnica e contabile durante le verifiche in loco realizzate dall'AdG anche in collaborazione con la SRA;
b) in relazione a ciascuna operazione, tenere una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato;
c) realizzare l'operazione nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal progetto approvato e garantire
la completa realizzazione della stessa;
d) concludere le operazioni entro i termini stabiliti dal presente Avviso;
e) garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti dall'AdG o dalla SRA;
f) adempiere agli obblighi e disposizioni in materia di informazione, di comunicazione e relativi alle

misure
volte a migliorare la visibilità dei fondi rispetto all'operazione, secondo quanto previsto dall'allegato XII
del RDC paragrafo 2.2 e dall'avviso pubblico di riferimento.

Di norma l'avvio dell'operazione avviene in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione indicati nell'Avviso. L'eventuale avvio dell'operazione, ove previsto dall'Avviso, nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte della SRA ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili alla SRA stessa;

Con specifico riferimento ad operazioni di carattere formativo, il soggetto assicura la completa realizzazione dell'operazione anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate e accettate dalla SRA.

Il beneficiario deve inoltre assicurare
1. la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione dell'operazione nei termini previsti dall'Avviso;
2. il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
3. l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo indicato nell'Avviso;
4. la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti dall'Avviso;
5. la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
6. la disponibilità della documentazione tecnica e contabile durante le verifiche in itinere e in loco, realizzate dall'AdG anche in collaborazione con la SRA
7. la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione;
8. l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali (ove previste).

La SRA, in ragione delle specificità dell'Avviso di riferimento, può indicare ulteriori obblighi a carico del soggetto attuatore.

In via indicativa, il paragrafo di cui si fornisce il format deve essere collocato nell'Avviso dopo quello in cui vengono indicati i soggetti proponenti/soggetti attuatori.

DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

L'Avviso pubblico deve contenere un paragrafo recante "Descrizione e struttura delle operazioni" nel quale la SRA fornisce un quadro di dettaglio che descrive i contenuti delle operazioni e ne rappresenta la strutturazione. In tale contesto esplicita anche la tipologia formativa (ove pertinente).

DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

L'Avviso pubblico deve contenere un paragrafo recante "Destinatari delle operazioni". Nella individuazione dei destinatari la SRA fa riferimento alle categorie di destinatari indicate dal POR a

livello di asse/priorità d'investimento/obiettivo specifico.
Il destinatario che aderisce a un'operazione, beneficiandone direttamente, è un partecipante.

PARAMETRI FINANZIARI

Nel paragrafo "Gestione finanziaria" la SRA indica le modalità di gestione finanziaria delle operazioni.
Deve essere fornita chiara indicazione rispetto all'utilizzo della modalità a costi reali oppure di quella che adotta le forme di semplificazione finanziaria (Unità di costo standard – UCS).
Nel caso di modalità a costi reali, vengono fornite indicazioni in merito alle voci di spesa ammissibili rispetto a quelle previste dall'Allegato A del Regolamento.
Nel caso dell'utilizzo di UCS, vengono indicate le UCS di riferimento e le modalità di calcolo per la definizione del costo dell'operazione.
La SRA può inoltre indicare ulteriori aspetti/elementi funzionali alla corretta gestione finanziaria dell'operazione.

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

L'Avviso deve prevedere un paragrafo recante "Risorse finanziarie" nel quale la SRA indica:
la dotazione finanziaria dell'Avviso, derivante da quanto previsto dal PPO di riferimento in relazione al programma specifico cui l'Avviso fa capo;
ove pertinente, la dotazione finanziaria riferibile al POR e quella a carico di altre fonti di finanziamento;
l'asse prioritario di riferimento del POR;
l'indicazione della percentuale del contributo pubblico rispetto alla spesa ammissibile.

MODALITÀ PER LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 del Regolamento:
1. L'erogazione dei contributi da parte della SRA avviene in forma di:
d) Anticipazione e saldo
e) In unica soluzione a saldo.
f) La modalità di erogazione in unica soluzione può avvenire solo successivamente alla conclusione dell'operazione, a saldo, dopo la verifica del rendiconto.
2. Ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), la somma delle anticipazioni non può superare il 95% del costo pubblico complessivo dell'operazione; in sede di avviso la SRA stabilisce la percentuale di anticipazione entro il limite massimo sopraindicato.
3. Il saldo, nel caso di flusso finanziario articolato su anticipazione e saldo, è pari alla differenza tra l'anticipazione erogata e l'importo concesso relativo al costo totale dell'operazione, che costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile, a seguito della verifica del rendiconto.
4. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono garantite da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C.
5. L'escussione della fideiussione di cui al comma 4 comporta la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione, maggiorate degli eventuali interessi calcolati secondo le previsioni dell'art. 49 della Legge regionale 20 marzo 2000, numero 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed è predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it. Sono esenti dall'obbligo di garanzia fideiussoria le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

6. la SRA eroga i contributi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it

La SRA, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma sul totale concesso.

La SRA provvede, in apposito paragrafo denominato "Flussi finanziari", a riportare le indicazioni sopraindicate, per quanto pertinenti.

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITA'

La SRA prevede un apposito paragrafo nel quale indica gli obblighi del soggetto attuatore in termini di informazione, comunicazione e visibilità dell'operazione. Di seguito viene proposto il formato indicativo del paragrafo che può subire modifiche o integrazione in ragione della specificità dell'Avviso:

Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
recare i seguenti loghi:

Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.
La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento.

SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Nel paragrafo "Selezione delle operazioni" la SRA definisce le modalità con cui avviene la selezione delle operazioni presentate dai soggetti proponenti facendo riferimento al documento Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013, approvato attraverso la procedura scritta del 10 ottobre 2017 e fatto proprio dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, e successive modifiche ed integrazioni di seguito Metodologie.

La SRA:
prevede lo svolgimento della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni;
indica la modalità di selezione adottata – comparativa o di coerenza.

Per quanto concerne la fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni, l'Avviso deve indicare le cause che determinano la non ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di selezione.

In tal senso ed in coerenza con quanto previsto dal documento Metodologie e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 6 della LR 7/2000, la fase istruttoria verifica, di norma, la presenza o meno dei seguenti aspetti:

a) rispetto del termine di presentazione dell'operazione in relazione alla scadenza o alle scadenze previste dall'Avviso;
b) rispetto della modalità di presentazione dell'operazione prevista dall'avviso, con particolare riguardo:
c) alla procedura di trasmissione dell'operazione;
d) all'utilizzo del formulario previsto dall'Avviso;
e) alla sottoscrizione dell'operazione da parte del soggetto o dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'Avviso;
f) possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dall'Avviso da parte del soggetto proponente;
g) possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 1 e 2 non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.

Nel caso di adozione della modalità di selezione comparativa, la SRA:

a) indica i criteri di valutazione adottati rispetto al quadro di riferimento delle Metodologie, motivando la non adozione di uno o più dei criteri previsti in ragione della specificità dell'Avviso;
b) definisce i sottocriteri in cui si articolano i criteri, tenuto conto dei contenuti e delle specificità dell'Avviso di riferimento;
c) definisce, in relazione a ciascun sottocriterio, gli indicatori di riferimento;
d) riporta la scala di giudizio e la sua descrizione con riguardo all'indicatore adottato;
e) definisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio e sottocriterio e il valore di ciascun coefficiente;
f) indica il punteggio massimo conseguibile e la soglia minima di punteggio prevista per l'utile inserimento in graduatoria;
g) ai fini della predisposizione della graduatoria, indica i criteri di priorità cui fare riferimento nel caso di parità di punteggio.

Nel caso di adozione della modalità di selezione di coerenza, la SRA:

a) indica i criteri di valutazione adottati rispetto al quadro di riferimento delle Metodologie, specificandone gli aspetti valutativi;
b) motiva la non adozione di uno o più dei criteri previsti in ragione della specificità dell'Avviso.

La SRA indica il termine entro cui si conclude la selezione delle operazioni con l'adozione del relativo decreto da parte del dirigente responsabile della SRA.

Un aspetto rilevante relativo alla selezione delle operazioni nello svolgimento della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni riguarda l'accertamento della capacità amministrativa,

finanziaria e operativa del soggetto attuatore.
L'articolo 125, comma 3, lett. d) del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce testualmente che l'Autorità di gestione/SRA "si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria, e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) (vale a dire la capacità di realizzare l'operazione affidata) prima dell'approvazione dell'operazione".
In tal senso, il possesso delle capacità richiamate viene riscontrato nell'ambito della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni o nel caso di selezione di soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate (candidature) direttamente nell'ambito della fase di verifica dell'ammissibilità della candidatura.

In via generale la verifica delle suddette capacità avviene così come di seguito riportato con riguardo alla natura del soggetto proponente:

- realizzazione di operazioni di carattere formativo o non formativo che prevedano l'attuazione da parte di enti di formazione.
  In tale fattispecie, qualora il soggetto proponente sia un ente di formazione accreditato ai sensi della normativa regionale vigente al momento della presentazione dell'operazione, i requisiti della capacità amministrativa, finanziaria e operativa si danno per assolti in quanto, nella procedura che conduce all'accreditamento, la sussistenza di tali capacità costituisce elemento essenziale per il buon esito dell'accreditamento stesso ed è oggetto di verifiche periodiche.
  I soggetti proponenti non ancora accreditati possono comunque presentare una o più operazioni dichiarando gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale. In tal caso le operazioni sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie; tuttavia l'attuazione delle operazioni rimane sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento in attesa del suo buon esito.
- realizzazione di operazioni di carattere non formativo per le quali si richiede l'accreditamento pubblico del soggetto proponente, al di fuori dell'accreditamento degli enti di formazione.
  In tale fattispecie vale la medesima procedura descritta al punto a);
  realizzazione di operazioni il cui svolgimento avviene da parte di amministrazioni pubbliche12.
  In tale eventualità il possesso delle richiamate capacità si dà per assolto;
  realizzazione di operazioni il cui svolgimento avviene da parte di soggetti privati al di fuori dei sistemi di accreditamento pubblico.
  In tale fattispecie l'Avviso prevede che il soggetto proponente rilasci, in relazione a ciascuna delle capacità richiamate, una Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La verifica delle dichiarazioni è svolta dalla competente struttura dell'AdG.

APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

A norma dell'articolo 9, comma 7 del Regolamento, il responsabile della SRA, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione predispone un decreto, con il quale approva:
a) qualora si proceda con valutazione comparativa, la graduatoria delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;

---

[12] Ai sensi del d.lgs 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale. Si applica inoltre agli enti pubblici economici, nonché alle società a controllo pubblico e alle società *in house* di cui al d.lgs. 175/2016.

b) qualora si proceda con valutazione di coerenza, l'elenco delle operazioni approvate in ordine di presentazione, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
c) l'elenco delle operazioni non approvate, secondo l'ordine decrescente di punteggio, nel caso di valutazione comparativa, secondo l'ordine di presentazione delle operazioni, nel caso di valutazione di coerenza;

Ove pertinente la SRA indica specifiche tecniche che determinano la predisposizione della graduatoria. Il suddetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.
La suddetta pubblicazione del decreto costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione.

Concessione del contributo

L'Avviso prevede il seguente paragrafo denominato "Concessione del contributo":
"La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni (termine massimo: la SRA può anche indicare termini inferiori in sede di Avviso) dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni.
La SRA, ad avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente)."

Revoca del contributo

L'Avviso deve prevedere un apposito paragrafo denominato "Revoca del contributo":

"La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento e dall'articolo 19 del Regolamento Formazione."

Sedi di realizzazione

Qualora l'Avviso preveda la realizzazione di attività di carattere formativo, viene previsto un paragrafo denominato "Sedi di realizzazione" avente il seguente formato indicativo:

"1. Le operazioni devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione titolari dell'operazione. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula, così come definita in sede di accreditamento, in cui l'attività viene realizzata, pena la decadenza dal contributo. (obbligatorio)
2. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, alla SRA, utilizzando i modelli allo scopo definiti." (eventuale)

RENDICONTAZIONE

L'Avviso pubblico deve prevedere un apposito paragrafo denominato "Rendicontazione".
Il paragrafo deve indicare il termine finale per la presentazione della rendicontazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento.
Deve inoltre essere indicata la documentazione da presentare a titolo di rendicontazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del Regolamento.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali e conservati in archivi informatici e/o cartacei per le finalità istituzionali di:

- comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza;
- selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per tali operazioni
- monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi
- gestione dei procedimenti contributivi.

  Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:

- Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1 Trieste nella persona del Presidente in carica;
- Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: piazza Unità d'Italia 1 Trieste, e–mail: privacy@regione.fvg.it, pec: privacy@certregione.fvg.it
- Il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.P.A., via San Francesco 43, TRIESTE.

Nel trattamento dei dati relativi a singole operazioni, laddove ai fini dello svolgimento delle attività previste il beneficiario venga designato quale responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento GDPR, dovrà attenersi alle operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003, del GDPR e del D.lgs 101/2018, e dovrà:
a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all'attuazione del progetto;
b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
d) mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
e) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai

trattamenti di competenza;
f) garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione documentale a norma;
g) individuare e nominare, in forma scritta, gli incaricati del trattamento;
h) ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
i) nominare, nel caso sia un'autorità pubblica o un altro organismo pubblico, un responsabile della protezione dei dati, pubblicarne i dati sul sito web e comunicarli all'autorità di controllo
j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma;
k) attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso;
l) garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Capo III del GDPR;
m) a comunicare al titolare, in caso di violazione dei dati tale da presentare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, ogni circostanza e dato rilevante (natura della violazione, categorie e numero approssimativo degli interessati, possibili conseguenze della violazione, misure adottate per porre rimedio alla violazione o attenuarne i possibili effetti negativi);
n) cancellare o restituire, su scelta del titolare del trattamento, tutti i dati personali al termine dell'atto d'impegno, nonché cancellare le copie esistenti.

È compito della SRA (e degli OI dove previsto), d'intesa con l'AdG, definire il rispetto di questi adempimenti da parte del beneficiario, con esplicito divieto al beneficiario di utilizzare o trasferire ad altri, a qualunque titolo, ovvero di pubblicizzare le informazioni e la documentazione trattate nell'ambito delle operazioni finanziate.

PRINCIPI ORIZZONTALI

L'Avviso deve prevedere un paragrafo, denominato "Principi orizzontali", nel quale sono indicate le modalità con cui la SRA e i soggetti attuatori promuovono i principi orizzontali previsti dal POR FSE:

- sviluppo sostenibile;
- pari opportunità e non discriminazione;
- parità tra uomini e donne.

Per quanto riguarda un più ampio sviluppo della tematica "Principi orizzontali", si fa rinvio al "Documento sui Principi orizzontali nell'attuazione del POR" approvato dall'AdG con decreto n. 5716/LAVFORU del 03/08/2016.

ELEMENTI INFORMATIVI

Nel paragrafo "Elementi informativi" la SRA fornisce indicazioni relativamente a:

- il responsabile del procedimento;
- i responsabili dell'istruttoria;
- la persona di contatto del programma specifico a cui rivolgersi, con l'indicazione anche dell'indirizzo di posta elettronica;

A titolo esemplificativo, i responsabili dell'istruttoria possono fare riferimento alle attività concernenti la predisposizione dell'Avviso, la verifica di ammissibilità delle operazioni, la gestione finanziaria/contabile delle operazioni ed il supporto alla PO controllo e rendicontazione nelle attività di controllo delle operazioni.

SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

L'Avviso, in un apposito paragrafo denominato "Sintesi dei termini di riferimento", fornisce le seguenti indicazioni (che la SRA può modificare ove lo ritenga necessario):

"Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni inerenti il presente Avviso e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:

- le operazioni devono essere presentate entro (indicare in giorni un termine di almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso nel BUR);
- le operazioni sono selezionate entro (indicare in giorni non più di 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni);
- le operazioni sono approvate entro (indicare in giorni non più di 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni);
- le operazioni devono concludersi entro mesi dalla data del decreto di approvazione dell'operazione / entro il (indicare la data);
- l'atto di concessione del contributo viene adottato entro (indicare in giorni non più di 60 giorni dalla data di approvazione delle operazioni);
- il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro (indicare in giorni non più di 60 giorni dalla data di conclusione dell'operazione)
- il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro (indicare in giorni non più di 60 giorni dalla presentazione del rendiconto);
- l'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro (indicare in giorni non più di 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto);
- il termine finale per la chiusura del procedimento è il (indicare la data di norma la data del 31 dicembre 2022)

22_41_1_DDS_RIC_FSE_15149_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 30 settembre 2022, n. 15149

POR FSE 2014/2020. Documento Sistema di gestione e controllo - SiGeCo". Modifica al documento approvato con decreto n. 7585 del 20 luglio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo della Regione Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 e come modificato con decisione C(2021) 1132 final del 16 febbraio 2021;
VISTO l'articolo 124 del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale prevede che la designazione dell'Autorità di Gestione avviene sulla base di un parere di conformità reso dall'Autorità di Audit di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che valuta la conformità dell'Autorità di Gestione ai criteri relative all'ambiente di controllo interno, alla Gestione del rischio, alle attività di gestione, di controllo e di sorveglianza definiti nell'allegato XIII del medesimo regolamento;
PRESO ATTO che il suddetto parere viene reso sulla base del documento "Sistema di gestione e controllo - SiGeCo" predisposto dall'Autorità di gestione in raccordo con l'Autorità di Certificazione;
VISTO il parere di conformità reso dall'Autorità di Audit il 28 novembre 2016 e trasmesso dalla medesima con nota prot. 28687 di pari data;
VISTO il documento "Sistema di gestione e controllo - SiGeCo", d'ora in avanti "SiGeCo", approvato con decreto n. 7585 del 20/07/2021, che apportava modifiche organizzative e aggiornamenti al documento oggetto di parere dell'Autorità di audit;
RITENUTO di approvare modifiche e integrazione al documento SiGeCo come approvato con decreto n. 7585 del 20/07/2021 relative, in particolare al suo adeguamento rispetto a modifiche intervenute nell'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale che ricadono sulla configurazione della medesima Autorità di Gestione e delle Strutture regionali attuatrici;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n.1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. Per quanto indicato nelle premesse, sono approvate le modifiche e integrazione al documento SiGeCo di cui al decreto n.7585 del 20/07/2021.
2. Il testo coordinato del SiGeCO costituisce allegato 1 parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 30 settembre 2022

SEGATTI

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo
Posizione organizzativa Programmazione e monitoraggio dei programmi FSE e fse+

POR FSE 2014/2020
C(2014)9883 del 17 dicembre 2014
modificato con
C(2021)1132 del 16.02.2021

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE IN ATTO PER L'AUTORITÀ DI GESTIONE E PER L'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi degli articoli 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 3 dell'Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014)

SOMMARIO

1. DATI GENERALI

Il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni per i Fondi strutturali (RDC) per il periodo 2014-2020 disciplina all'art. 124 la nuova procedura per la designazione dell'Autorità di Gestione e di Certificazione (AdG e AdC).

In particolare il richiamato articolo dispone che la designazione si fonda su una relazione ed un parere di un organismo di Audit indipendente (ovvero l'Autorità di Audit - AdA) che valuta la conformità delle Autorità designate con i criteri di cui all'Allegato XIII del regolamento.

Il presente documento (d'ora in avanti "Relazione") segue il modello di cui all'Allegato III del Regolamento di Esecuzione n. 1011/2014 e descrive le funzioni e le procedure in essere dell'AdG e dell'AdC coerentemente con i principi generali dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 72 a 74 e da 122 a 126 del RDC, oltre che Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale Europeo. La stessa Relazione tiene conto del Regolamento finanziario N. 966 del 25 ottobre 2012 e di tutti i Regolamenti di esecuzione e Regolamenti delegati pertinenti.

La descrizione contenuta nella presente Relazione inoltre è coerente con i contenuti richiesti nella *"Guida Orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di designazione"* della Commissione Europea (d'ora in avanti "Guida orientativa"), nonché, per la trattazione di alcune parti specifiche, con le indicazioni contenute nelle diverse Linee Guida orientative o note orientative emanate dalla CE (es. Nota orientativa sulla valutazione del rischio di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate; Guida orientativa per gli Stati membri e le Autorità di Programma per le verifiche di gestione che gli Stati Membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Fondo di coesione e il FEAMP per il periodo di programmazione 2014 - 2020).

I contenuti della descrizione sono infine in linea con gli orientamenti forniti a livello nazionale dall' IGRUE – MEF e dal DPS. In particolare si citano a titolo esemplificativo i principali testi da cui sono tratte le informazioni:

- ✓ l'Allegato II- Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co 2014-2020 dell'Accordo di Partenariato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale
- ✓ Documento IGRUE – Programmazione 2014/2020. Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

La Relazione rappresenta la principale base conoscitiva per l'emanazione del parere di conformità che l'organismo incaricato deve rilasciare ai sensi dell'art. 124, paragrafo 1, del Reg. (UE)n. 1303/2013.

La Relazione si basa sul Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) istituito a livello regionale per il FSE per il precedente periodo di programmazione rispetto al quale esistono prove dell'efficacia del suo funzionamento, sia riguardo all'AdG sia riguardo all'AdC, come risulta dai numerosi controlli svolti dall'AdA sul funzionamento dei Sistemi dei due organismi.

Naturalmente, la Relazione presenta alcuni elementi di novità (quali, ad es., le procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, le procedure per redigere la dichiarazione annuale di gestione ed il riepilogo annuale dei controlli, ecc.) rispetto ai quali si è cercato di capitalizzare l'esperienza della programmazione 2007-2013, sviluppando ex novo specifiche procedure, sulla base della normativa e degli orientamenti comunitari e nazionali indicati in premessa.

La Relazione definisce il sistema organizzativo e le procedure attuative delle Autorità (Gestione e Certificazione) del POR, inclusi gli strumenti ed i format previsti nella Manualistica per il POR FSE 2014-2020 (Manuale dell'Autorità di Gestione, Regolamento Regionale per il FSE, Linee Guida, Manuale operativo per la selezione delle operazioni, Manuali per i Controlli di I livello, Manuale AdC ecc.) oltre che nel sistema informatico in uso per il periodo 2007-2013 che è in fase di adeguamento per le esigenze della nuova programmazione (si rimanda al capitolo 4 della presente Relazione).

Si specifica che la descrizione del SIGECO oggetto di valutazione da parte dell'AdA e sulla base della quale si è fondata la designazione dell'AdG e dell'AdC alla Commissione Europea, come precedentemente indicato, si riferisce alla versione 3.0 della presente Relazione (data 10/11/2016), successivamente modificata (versione 4.0) in data 6/11/2017; pertanto, la presente versione (n. 5.0) rappresenta un ulteriore aggiornamento del SIGECO in particolare a seguito dell'individuazione di un Organismo Intermedio che opera su specifica delega dell'AdG.

L'Autorità di Gestione ha predisposto il "Manuale dell'Autorità di Gestione" relativamente al POR FSE 2014-2020, approvato con decreto n. 1109/LAVFORU del 29/02/2016 (prima versione) e integrato con successivi provvedimenti della stessa AdG. L'AdG provvede infatti ad aggiornare periodicamente il Manuale in occasione di modifiche intervenute sui vari allegati che ne fanno parte (manuali, metodologie, modulistica etc..).

Inoltre è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 203 del 15/10/2018, oggetto di revisione – per adeguarsi al Regolamento UE c.d. Omnibus ed abrogare l'Allegato B del DPReg 203/2018 – per opera di un Regolamento di modifica emanato con DPReg. n. 186 del 24 ottobre 2019.

Sono state inoltre adottate, con decreto n. 5722/LAVFORU del 03/08/2016 le "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA" (documento modificato e integrato con decreto n° 11702/LAVFORU del 04/12/2017 e in ultimo con decreto n°5608/LAVFORU del 29/06/2018), in attuazione dell'art. 6 del su richiamato Regolamento regionale, e, con decreto n. 5723/LAVFORU del 03/08/2016, le "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", recanti una maggior specificazione delle spese ammissibili a valere sul POR FSE.

La Relazione è inoltre in linea con gli orientamenti generali definiti dal Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA I Fase, orientamenti confermati successivamente anche dal PRA II Fase) approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 29 maggio 2015:

- la modernizzazione della macchina amministrativa, l'efficientamento organizzativo, la formazione e il rafforzamento di competenze specialistiche per "centri di competenza";
- il risparmio di risorse dell'Amministrazione regionale e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, tramite la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure ammnistrative, anche avvalendosi delle potenzialità inespresse delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC);
- l'accrescimento delle qualità della spesa cofinanziata dai Fondi SIE;
- l'acquisizione di competenze professionali in linea con le mutate esigenze dell'agire amministrativo;

Tali obiettivi generali nello stesso piano di rafforzamento ammnistrativo si declinano in altrettanti obiettivi specifici di rafforzamento amministrativo propri del PO FSE e che riguardano:

- una maggiore informatizzazione delle procedure: si prevede l'estensione della informatizzazione delle procedure per tutte le misure finanziate;
- un maggiore utilizzo della trasmissione telematica dei dati tra amministrazione e beneficiari con progressiva eliminazione del supporto cartaceo: attualmente il livello di informatizzazione non riguarda l'intero iter procedurale delle operazioni. L'obiettivo di miglioramento che ci si pone permetterà che la comunicazione tra l'Autorità di gestione/strutture attuatrici ed i beneficiari avvenga attraverso supporti informatizzati con riguardo alla totalità delle fasi procedurali delle operazioni finanziate;
- l'estensione dell'utilizzo di modulistica standard e di procedure informatizzate alle nuove Strutture attuatrici coinvolte nella realizzazione del POR FSE 2014-2020: secondo quanto indicato al precedente punto, la completa informatizzazione delle procedure riguarda anche le operazioni rientranti nella competenza delle strutture attuatrici e comporta l'adozione anche da parte di tali strutture della modulistica standard che supporta il sistema informatico;
- la riduzione delle tempistiche di controllo della rendicontazione. Il miglioramento della *governance* complessiva del POR FSE passa anche attraverso l'ulteriore riduzione dei tempi di approvazione dei rendiconti delle operazioni realizzate. Il dato medio delle attività relative alle annualità 2011, 2012 e 2013 si attesta a 62 giorni che si conta di ricondurre al di sotto della soglia dei 60 giorni;
- la riduzione dei tempi di erogazione del saldo. Anche la riduzione dei tempi medi di erogazione del saldo delle operazioni costituisce elemento di rafforzamento qualitativo della *governance* del POR FSE. L'obiettivo che ci si pone è di ridurre a 30 i giorni medi entro cui provvedere alla emanazione, da parte del dirigente competente, dell'atto amministrativo che sancisce il pagamento del saldo spettante, a partire dal ricevimento del rendiconto dell'operazione da parte degli uffici addetti al controllo, a fronte del dato di 41 giorni emergente dall'analisi di quanto avvenuto nella realizzazione del POR FSE 2007/2013.

1.1 Informazioni presentate da:

Italia:	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Programma:	POR Friuli Venezia Giulia FSE
Numero CCI:	2014IT05SFOP004
Punto di contatto principale:	Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Indirizzo:	via San Francesco 37 – 34133 Trieste
Posta elettronica:	adg.fse@regione.fvg.it
Posta el. certificata:	lavoro@certregione.fvg.it
Tel. :	040 3775206
Fax:	040 3775092

1.2 Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del 26/08/2021

Le informazioni di cui al presente documento descrivono le funzioni e le procedure dell'AdG e dell'AdC sulla base delle prescrizioni derivanti dalla normativa UE, dà indicazioni di carattere nazionale, in un quadro di piena corrispondenza alla disciplina regionale in tema di organizzazione della struttura amministrativa.

Nella tabella sottostante sono registrate le versioni del presente documento con le relative principali modifiche apportate.

Versione	Data	Principali modifiche
1.0	28/12/2015	Prima versione
2.0	05/08/2016	Accoglimento delle indicazioni dell'AdA di cui cui alla nota n. 11161 del 10/05/16
3.0	10/11/2016	Modifiche a seguito del cambiamento dell'Autorità di gestione e della riorganizzazione della struttura
4.0	06/11/2017	Modifiche in seguito a indicazioni ADA e ampliamento numero SRA
5.0	28/02/2019	Modifiche in seguito all'inserimento di un Organismo Intermedio (Sovvenzione Globale). Adeguamento di alcune procedure del Si.Ge.Co oltre che dell'organizzazione dell'AdG/AdC. Adeguamenti ai riferimenti normativi derivanti dalle modifiche introdotte dal Reg. UE n. 1046/2018
6.0	28/01/2021	Modifiche a seguito delle novità introdotte per i sistemi informatici utilizzati per la gestione delle operazioni FSE, in particolare l'inserimento del programma MIC FVG per la gestione delle misure COVID della SRA politiche del lavoro. Modifiche a seguito dei cambiamenti intervenuti nell'assetto organizzativo regionale che ricadono sulla configurazione dell'AdG e delle SRA Modifiche sulle procedure di selezione e approvazione delle operazioni e di controllo, intervenute a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modifiche all'utilizzo del sistema Arachne, per adeguarsi alle Linee guida nazionali MEF- IGRUE, relative all'utilizzo del sistema
7.0	20/07/2021	Modifiche a seguito dei cambiamenti intervenuti nell'assetto organizzativo regionale che ricadono sulla configurazione dell'AdG e delle SRA Operazione "Sostegno per la Cassa Integrazione in deroga", Asse 1, priorità di investimento 8.5 Adattamento di lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, obiettivo specifico 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi. L'attivazione di tale azione è stata condivisa, d'intesa con l'ANPAL, nel quadro dell'Accordo sottoscritto il 21 settembre 2020 con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", con lo scopo di utilizzare le risorse FSE fra le principali fonti finanziarie disponibili nell'immediato ed in funzione anticrisi.
8.0	26/08/2021	Modifiche a seguito dei cambiamenti intervenuti nell'assetto organizzativo regionale che ricadono sulla configurazione dell'AdG e delle SRA

1.3 Struttura del sistema

Coerentemente con quanto indicato, il sistema di gestione e controllo del Programma Operativo della Regione Friuli Venezia Giulia a valere sul FSE per la programmazione 2014/2020 (Decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 e successiva Decisione di esecuzione C(2021) 1132 del 16.02.2021) d'ora in poi POR FSE, risponde all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa dell'UE e nazionale applicabile.

Il sistema di cui si descrive l'impianto generale nella presente Relazione risponde al criterio della sana gestione finanziaria, così come richiamato quale principio generale per la gestione del bilancio comunitario, inclusi i fondi SIE per il periodo 2014-2020.

In continuità con il precedente periodo di programmazione (articolo 124 paragrafo 2 del Reg UE n. 1303/2013), la struttura del sistema del POR FSE assicura inoltre il rispetto di due principi cardine:

- ✓ il **principio della separazione delle funzioni** di cui all'art. 72, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013;
- ✓ il **principio di indipendenza funzionale** sancito nell'art. 123 commi 4 e 5 del Reg. (UE) 1303/2013.

Ai sensi dei suddetti articoli, ed in linea con quanto previsto nell'Allegato II dell'Accordo di partenariato, sono state individuate tre Autorità del Programma:

- ✓ Autorità di gestione
- ✓ Autorità di certificazione
- ✓ Autorità di audit

La figura 1 sottostante rappresenta i rapporti organizzativi tra le Autorità partecipanti al sistema di gestione e di controllo del POR FSE.

Figura 1

Inoltre l'articolo 123 paragrafo 8 del Reg. UE n. 1303/2013 stabilisce che lo Stato Membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

Il sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 è sottoposto alla vigilanza e coordinamento del Presidio di vigilanza e coordinamento nazionale di cui all'Allegato II dell'Accordo di partenariato, a cui partecipano le Amministrazioni centrali di competenza (Presidenza del Consiglio dei Ministri; Agenzia per la Coesione Territoriale; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche attive e passive del Lavoro; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; Ministero dell'Economia e delle Finanze – *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE*).

Tale Presidio (si tratta di una novità rispetto alla precedente programmazione) vigila e coordina il corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, attraverso le seguenti linee:

- verifica dello stato di attuazione degli interventi, con periodicità semestrale, sulla base delle rilevazioni del Sistema nazionale di monitoraggio unitario, controllo del rispetto dei tempi di esecuzione dei singoli interventi e dei relativi risultati attesi e conseguiti e garanzia della tempestiva individuazione di eventuali criticità in fase di attuazione e la relativa modalità di risoluzione, con ciò salvaguardando la realizzazione degli interventi medesimi;
- verifica delle situazioni relative alle decisioni della Commissione europea di interruzione dei termini di pagamento e di sospensione dei pagamenti, analisi dei piani di azione per la risoluzione delle criticità, monitoraggio dei relativi risultati e informazione tempestiva alla Commissione europea;
- supporto alle Amministrazioni titolari dei programmi operativi, anche attraverso specifiche task-force tecniche per la definizione di precise ed efficaci modalità di governo dei processi, nonché di adeguate metodologie e strumenti di lavoro avanzati, anche con riferimento alle situazioni di interruzione dei termini di pagamento e di sospensione dei pagamenti;
- standardizzazione del processo di rilevazione dei dati di programmazione e attuazione degli interventi attraverso il sistema unitario nazionale di monitoraggio;
- assicurazione di adeguata informazione e pubblicità sulla politica di coesione attraverso il rafforzamento della comunicazione verso la collettività di cittadini, imprese e partenariato economico e sociale;
- assicurazione della valutazione sull'impatto e l'efficacia dei programmi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi e delle priorità strategiche.

Attraverso la figura 2 ed il diagramma di cui alla figura 3, si rappresentano i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo del POR FSE e le Amministrazioni centrali competenti, nonché le linee di comunicazione alla CE.

Le Autorità del Programma interagiscono tra loro e con i servizi della Commissione Europea nello svolgimento di alcuni adempimenti regolamentari, tra cui si segnalano in particolare quelli che riguardano:

- la trasmissione dei dati finanziari e delle previsioni di spesa (che vedono impegnati l'AdG e l'AdC) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 112 del Regolamento UE n. 1303/2013;

- la trasmissione delle domande di pagamento (compito dell'AdC ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento UE 1303/2013, processo che vede coinvolta anche l'AdG);
- la presentazione dei conti annuali che ai sensi del articolo 138 del Regolamento UE n. 1303/2013 vede impegnate le tre Autorità:
  - AdG: per quanto riguarda la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di riepilogo dei controlli;
  - AdC: per quanto riguarda la tenuta e la presentazione dei conti annuali;
  - AdA: per quanto riguarda il parere di audit sul periodo contabile;
- ✓ la presentazione della relazione di attuazione annuale (compito dell'AdG ai sensi dell'art. 125 paragrafo 2 del Regolamento UE n. 1303/2013, che passa per l'approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma dove sono rappresentate tutte le Autorità);
- ✓ la gestione delle irregolarità e delle frodi (si tratta di un compito diretto dell'AdG, di cui devono essere informate anche l'AdC e l'Ada oltre che la CE e le competenti autorità nazionali);
- ✓ la tenuta del sistema informatico e del monitoraggio delle operazioni (compito dell'AdG, ai cui dati accedono anche l'AdC e l'Ada per le specifiche competenze).

Figura 2

Commissione europea

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

Agenzia per la coesione territoriale

Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri

Organismo di coordinamento delle AdA – *MEF* IGRUE

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

- Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

AUTORITÀ DI GESTIONE

- Servizio innovazione e professioni AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

- Servizio formazione SRA

- Servizio coordinamento politiche per la famiglia SRA

- Servizio politiche del lavoro SRA

- Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

SRA

Direzione generale

- Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione

dell'Amministrazione regionale SRA

- Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-governement SRA

- Servizio di audit AUTORITA' DI AUDIT

Figura 3

Attività	Strutture Attuatrici	AdG	AdC	AdA	MEF – RGS – IGRUE	CE	Altri soggetti	Attività nazionali di vigilanza e coordinamento
Attività di gestione del PO								
Trasmissione dati finanziari e previsioni di spesa	Strutture Attuatrici	Uffici AdG	Uffici AdC		Uffici IGRUE	DG EMPL		
Trasmissione domande di pagamento intermedie e Pagamenti intermedi della CE	Strutture Attuatrici	Uffici AdG	Uffici AdC		Uffici IGRUE	DG EMPL		
Dichiarazione dei conti annuali/ Pagamento saldo annuale da CE		Uffici AdG	Uffici AdC	Uffici AdA	Uffici IGRUE	DG EMPL		

Trasmissione Relazioni di Attuazione Annuale e Finale
Uffici AdG
DG EMPL
Previa approvazione del CdS a cui partecipano MLPS
▪ MEF – IGRUE
▪ MEF / DPS
▪ Partenariato eco./soc.
Attività di controllo del PO
Controlli I livello
Strutture Attuatrici
Uffici AdG
Uffici AdC
Uffici AdA
DG EMPL
▪ L'AdG invia alla CE riepilogo annuale dei controllo e degli audit
Gestione irregolarità / Frodi
Strutture Attuatrici
Uffici AdG
Uffici AdC
Uffici AdA
Uffici IGRUE
DG EMPL
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. per le Politiche Comunitarie
Sistema IMS
Altri soggetti comunitari:
▪ OLAF
▪ Corte dei Conti Europea
Altri soggetti nazionali:
▪ MLPS
▪ Corte dei Conti
▪ Autorità giudiziarie
▪ Guardia di Finanza (MEF)
Azione di vigilanza e coordinamento sul funzionamento del Si.GE.CO.

1.3.1 Autorità di Gestione (AdG)

L'AdG ha la primaria responsabilità della buona esecuzione e della sana gestione finanziaria delle azioni previste dal Programma Operativo e del raggiungimento dei relativi risultati attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa dell'UE e nazionale applicabile.
La funzione di Autorità di gestione è stata inizialmente affidata al dirigente pro tempore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 26 agosto 2016 e infine con delibera n. 893 del 19 giugno 2020, l'assetto è stato modificato nel modo seguente:

Struttura competente:	Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Indirizzo:	via San Francesco 37 – 34133 Trieste
Posta elettronica:	adg.fse@regione.fvg.it
Punto di contatto:	Il direttore pro tempore del Servizio *dott.ssa Ketty Segatti*
Tel.	040 3775206
Fax	040 3775092

1.3.2 Autorità di Certificazione (AdC)

L'AdC ha la primaria responsabilità di redigere e presentare alla Commissione Europea:

- le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme UE e nazionali e possedere i requisiti di accuratezza;
- la dichiarazione dei conti annuali che deve essere corredata dalla dichiarazione di affidabilità di gestione e dal riepilogo annuale dell'Autorità di Gestione, dal parere e dal rapporto di controllo dell'Autorità di Audit

Come indicato nella Sezione 7.1 del POR FSE (Autorità ed Organismi pertinenti), questa funzione è di competenza del dirigente pro-tempore della struttura sotto indicata:

Struttura competente:	Servizio innovazione e professioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Indirizzo:	via S. Francesco 37 – 34133 Trieste
Posta elettronica:	adc.fse@regione.fvg.it
Punto di contatto:	il direttore pro tempore *Dott. Antonio Feruglio*
Tel.	040 3775247
Fax	040 3775250

1.3.3 Organismi Intermedi

A norma dell'art. 123 commi 6 e 7 del Regolamento (UE) 1303/2013, lo Stato Membro può designare uno o più Organismi Intermedi (OI) per lo svolgimento di determinati compiti dell'AdG o dell'AdC sotto la responsabilità di detta Autorità.

In relazione a tale aspetto, per il POR FSE 2014-2020, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non ha previsto di ricorrere, per le Province, alla delega in qualità di OI, così come attuato nella precedente programmazione FSE 2007-2013 (si veda anche quanto indicato al successivo paragrafo 2.1.3).

L'AdG ha tuttavia deciso di attivare una Sovvenzione Globale relativamente all'attuazione degli interventi previsti dal Programma specifico n. 29/15 "Misure funzionali all'attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale" del PPO 2015, secondo quanto stabilito dall'art. 123 paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1303/2013.

In tal senso l'AdG, coerentemente con le procedure previste dal Vademecum FSE e come descritto nel successivo paragrafo 2.1.3, ha proceduto all'attivazione della Sovvenzione Globale tramite gara di appalto pubblico (ai sensi del D. Lgs. 50/2016), finalizzata all'individuazione di un Soggetto Gestore, con funzioni di OI, cui affidare la gestione della Sovvenzione globale.

La Regione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha pertanto attivato un'apposita procedura di evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria, a valere sul POR FSE (Asse 3 ed Asse 5), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S S112 del 14/06/2017, per l'individuazione di un OI per lo svolgimento del servizio di gestione della Sovvenzione Globale "Realizzazione di interventi per la mobilità formativa e professionale inerenti tirocini all'estero, aggiornamento linguistico all'estero, reti nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'alta formazione e master post- laurea all'estero".

Il servizio richiesto si articola nelle seguenti linee di attività:

- Linea 1: Tirocini con modalità outgoing, finalizzati a promuovere una attività formativa di destinatari residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia in aziende localizzate all'estero;
- Linea 2: Aggiornamento linguistico all'estero finalizzati a rafforzare le competenze linguistiche di destinatari residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia;
- Linea 3: Gestione della misura relativa al sostegno alla frequentazione di master post laurea all'estero;
- Linea 4: Gestione, alimentazione, promozione delle reti afferenti ai percorsi di scoperta del tessuto economico e imprenditoriale "Go&Learn" e ai percorsi di carattere transnazionale, sul modello dei progetti "Kepass (Knowledge Exchange Program in the Adriatic School System)" e "Blueskills", finalizzate alla mobilità dell'istruzione, della formazione e dell'alta formazione;
- Linea 5: Gestione, monitoraggio, controllo, e rendicontazione degli interventi attuati per la gestione amministrativa e finanziaria dell'erogazione delle attività formative (tirocini formativi; corsi di aggiornamento linguistico all'estero; master post laurea; visite guidate e circuiti in azienda) previste nelle linee 1,2, 3 e 4.

- Linea 6: Comunicazione e sensibilizzazione delle iniziative avviate e realizzate per promuovere la S.G. su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, allineando, in stretto raccordo con l'Autorità di Gestione, la propria azione informativa con il piano di comunicazione del POR FSE 2014/20.

A seguito della procedura di evidenza pubblica, con decreto n. 11146/LAVFORU del 28/11/2017, è stato aggiudicato il succitato servizio all'ENAIP (che opera pertanto anche in qualità di OI); in data 29/11/2017, è stata comunicata con nota n. 0113446 l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

In data 28/04/2018 (Rep. N. 9829) è stato quindi sottoscritto il contratto tra il soggetto gestore della Sovvenzione Globale (OI) e l'amministrazione regionale, che vale anche quale accordo di gestione della stessa Sovvenzione.

In linea con quanto previsto dal Si.Ge.Co. sottoposto a valutazione dell'AdA in fase di designazione, l'AdG ha provveduto a comunicare all'AdA (con nota prot. n. 60277 dd. 13/06/2018) la delega di funzioni all' OI ENAIP, incaricato della gestione della Sovvenzione Globale.

Organismo Intermedio:	ENAIP
Indirizzo:	VIA LEONARDO DA VINCI 27 – 33037 PASIAN DI PRATO
Posta elettronica:	a.giacomelli@enaip.fvg.it; enaip.fvg@legalmail.it
Punto di contatto:	Andrea Giacomelli
Tel.	0432.693623
Fax	0432.690686

Gli OI individuati nell'ambito del POR, quindi anche l'OI della su indicata Sovvenzione Globale, agiscono sotto la responsabilità dell'AdG e svolgono mansioni per conto di quest'ultima nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Essi sono tenuti ad adottare un sistema di gestione e controllo coerente con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RDC) e con i successivi Regolamenti di esecuzione, definendo un sistema di procedure che sia conforme, altresì, alle indicazioni fornite dall'AdG.

È compito dell'AdG valutare la sussistenza e la coerenza del Si.Ge.Co. del nuovo OI e la conseguente possibilità di certificazione delle spese da quest'ultimo prodotte.

In relazione alla Sovvenzione Globale su richiamata, l'AdG ha effettuato le necessarie verifiche sull'adeguatezza e completezza degli aspetti organizzativi e procedurali previsti nel sistema di gestione e controllo predisposto dall'OI per la gestione delle funzioni delegate, valutandolo idoneo e rispondente agli indirizzi generali propri dell'AdG.

Nel par. 2.2.3.3 della presente Relazione sono descritte le procedure di verifica della delega all'OI da parte dell'AdG.

Eventuali deleghe di funzioni ad un nuovo OI saranno tempestivamente comunicate all'AdA.

Resta ferma la facoltà dell'AdA di accertare l'adeguata impostazione dei sistemi in relazione alle funzioni delegate ad un OI e tale aspetto viene verificato nel corso della sua attività di audit dei sistemi.

1.3.4 *La separazione delle funzioni tra l'Autorità di Audit e le Autorità di Gestione/Certificazione*

Il Sistema istituito nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia si inquadra nel dettato dell'art. 123 (5) del Regolamento (UE) 1303/2013 che prevede la possibilità che l'AdG, l'AdC e l'AdA possano far parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

Come specificato nel paragrafo 1.3, in continuità con la passata programmazione, anche per la programmazione 2014-2020, per il FSE sono state individuate tre distinte Autorità (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione ed Autorità di Audit) incardinate nella Amministrazione regionale.

In conformità con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, ed in particolare, dall'art. 72, lett. B), e dall'art. 123, paragrafo 4, è garantito il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le tre Autorità e di indipendenza dell'AdG e dell'AdC dall'AdA ai sensi del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto attiene la nomina delle Autorità la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 concernente "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali" è intervenuta nel modo seguente:

- l'articolo 91 comma 1, lettera f) del documento costituente allegato A) della citata deliberazione assegna le funzioni di Autorità di gestione del POR FSE al Servizio programmazione e gestione della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
- l'articolo 90, comma 1, lettera e) del documento costituente allegato A) della citata deliberazione assegna le funzioni di Autorità di certificazione del POR FSE al Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 17 luglio 2015 la denominazione del menzionato Servizio è stata modificata nel modo seguente: Servizio innovazioni e professioni (cfr. articolo 2, comma 1, lett. c) dell'allegato alla delibera);
- l'articolo 4, comma 1, lettera b) del documento costituente allegato A) della citata deliberazione assegna le funzioni di Autorità di Audit al Servizio audit della Direzione generale.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1564 del 26 agosto 2016 e con riguardo all'Autorità di gestione del POR FSE, ha disposto quanto segue a modificazione delle previsioni della richiamata deliberazione n. 1612/2013:

- l'articolo 84 attribuisce le funzioni di Autorità di gestione del POR FSE all'Area istruzione, formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
- all'articolo 90, la lettera f) del comma 1, che assegnava le funzioni di Autorità di gestione del POR FSE al Servizio programmazione e gestione interventi formativi, è soppressa.

La Giunta regionale, con successiva deliberazione n. 893 del 19 giugno 2020 ha statuito, all'articolo 91, che il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo "svolge, in forza dei regolamenti comunitari vigenti, le funzioni di Autorità di Gestione relativamente al Programma operativo regionale (POR) per l'impiego del

finanziamento assegnato dal Fondo sociale europeo (FSE), assicurando in tale ambito la pianificazione periodica dei programmi specifici attraverso la redazione del documento Pianificazione periodica delle operazioni del POR FSE (PPO), nonché il coordinamento dei diversi interventi previsti dal Programma medesimo, ed effettua le verifiche di gestione dei programmi specifici finanziati dal POR FSE".

L'AdG fa riferimento ad una professionalità adatta alla funzione ed al ruolo da svolgere in base alla regolamentazione UE ed è una posizione di rango dirigenziale. Essa si avvale, nel quadro della richiesta separazione funzionale, di ulteriori strutture tra le tipologie previste dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, denominate Strutture Regionali Attuatrici – SRA.

L'AdG è posta in posizione di netta separazione funzionale dall'AdC ed in posizione di indipendenza dall'AdA.

L'AdC è individuata nell'ambito della struttura organizzativa dell'Amministrazione titolare del Programma, in posizione di separazione funzionale dall'AdG ed in posizione di indipendenza dall'AdA.

2. AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1 Autorità di Gestione e sue funzioni principali

2.1.1 Status dell'AdG e organismo di cui fa parte

Come indicato al paragrafo 1.3.4, la funzione di AdG è stata inizialmente affidata al dirigente pro tempore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, la medesima funzione è stata affidata al dirigente responsabile del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo.

2.1.2 Funzioni e compiti svolti direttamente dall'Autorità di Gestione

L'AdG adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed a quanto specificato nei successivi Regolamenti delegati e di esecuzione.

Per quanto attiene il POR FSE 2014-2020, come evidenziato precedentemente, l'AdG non svolge le funzioni proprie dell'AdC.

In relazione alle specifiche competenze dell'AdG, per quanto concerne la gestione del Programma Operativo, essa:

a) assiste il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) rende disponibili agli eventuali Organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;

d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;

e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

Per quanto concerne **la selezione delle operazioni**, l'AdG:

a) elabora e, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, applica, anche attraverso le SRA, procedure e criteri di selezione adeguati che:

   i. garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;

   ii. siano non discriminatori e trasparenti;

   iii. tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione nella o nelle priorità del programma operativo;

c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;

e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del RDC, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;

g) stabilisce le categorie di operazione cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

Per quanto concerne **la gestione finanziaria** e **il controllo del programma operativo**, l'AdG:

a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate (nel caso di gestione "a costi reali") e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g) del RDC;

e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario (CE) n. 966/2012.

L'AdG ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa UE e nazionale applicabile, anche con il contributo e la partecipazione delle Strutture Regionali competenti per materia e delle Strutture Attuatrici del POR.

L'Autorità in particolare:

- utilizza, per la propria attività, ***adeguati strumenti di pianificazione***, nonché metodologie e procedure standard (codificate in apposita manualistica) per la gestione e il controllo degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR FSE;
- utilizza un ***sistema di contabilità separata*** o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento qualora l'AdG sia anche un beneficiario nell'ambito del POR;
- utilizza ***adeguate procedure di archiviazione dei documenti*** riguardanti le operazioni gestionali, anche su supporti elettronici, in modo da assicurare la tracciabilità dell'iter delle operazioni e la reperibilità dei relativi atti;
- utilizza ***procedure telematiche nei rapporti con i beneficiari***, assicurando una informativa completa sulle opportunità offerte dai fondi e sulle relative procedure di gestione e controllo;
- attiva un ***efficace Sistema di Controllo di Gestione***, per assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e l'ammissibilità delle relative spese;
- prevede misure specifiche di ***prevenzione delle irregolarità***, nonché procedure per il recupero degli importi indebitamente versati, informando l'AdC del programma sullo stato degli importi recuperabili, recuperati, ritirati e da recuperare;
- garantisce ***standard di trasparenza*** finalizzati a massimizzare la visibilità degli interventi sostenuti dall'UE, tramite la pubblicazione, tra l'altro, dei bandi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, degli stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario, all'interno della specifica area dedicata al FSE sul sito della Regione.

L'AdG, per esercitare le proprie funzioni di gestione ed attuazione del Programma Operativo, compreso il coordinamento delle attività delle strutture implicate nell'attuazione, si avvale di adeguate risorse umane e materiali (c.f.r. paragrafo 2.2.1)

Nell'assegnazione dei compiti e delle funzioni alle diverse unità organizzative dell'AdG ed all'interno delle stesse verrà assicurato il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in linea con quanto previsto nell'ambito del processo di rafforzamento amministrativo che l'Amministrazione ha inaugurato con l'approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo - PRA.

Oltre allo svolgimento delle funzioni descritte l'AdG è chiamata anche a intervenire direttamente nell'attuazione del Programma quale struttura attuatrice, con riguardo ad operazioni aventi caratteristiche di elevata complessità e finalità non direttamente o completamente riconducibili ad altre struttura attuatrici.

Di norma l'AdG è si configura quale struttura attuatrice in relazione

- ai programmi specifici rientranti nell'asse Assistenza tecnica del POR FSE;

- ai programmi specifici connessi a processi di rafforzamento delle strutture coinvolte nell'attuazione del POR FSE;
- ai programmi specifici rientranti nell'asse Capacità istituzionale e amministrativa del POR FSE;
- ai programmi specifici che prevedono integrazione trasversale fra più politiche o fra politiche attive del lavoro, anche di carattere formativo, e diretta ricaduta occupazionale o sull'occupabilità delle persone;
- ai programmi specifici per i quali si prevede la procedura dell'appalto pubblico, anche in collaborazione e raccordo con il Servizio Centrale unica di committenza

L'AdG, si avvale del supporto dell'assistenza tecnica (così come richiamato nell'Allegato II all'Accordo di partenariato).

Nell'ambito del POR FSE 2014-2020, il ruolo dell'Assistenza tecnica sarà destinato a sostenere l'azione dell'AdG e delle Strutture Attuatrici al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse disponibili in termini qualitativi e quantitativi.

2.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione

Tenendo conto dei recenti indirizzi di riforma a livello nazionale e delle scelte definite dall'Amministrazione regionale, l'AdG non ricorre per le Province alla delega in qualità di Organismi intermedi (OI), così come previsto nella precedente programmazione FSE 2007-2013.

L'AdG si riserva tuttavia la possibilità di individuare degli OI nel corso dell'attuazione del Programma

In tale eventualità, gli OI saranno individuati in conformità a quanto previsto dall'art 123 paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) 1303/2013 e a quanto indicato nell'Allegato II – Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020 all'Accordo di Partenariato.

In particolare, per dare attuazione agli interventi previsti dal Programma specifico n. 29/15 "Misure funzionali all'attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale" del PPO 2015.

Si descrivono di seguito le procedure atte a realizzare il controllo preventivo sulla capacità di eventuali OI di svolgere i propri compiti e le procedure atte a fornire agli stessi le informazioni considerate pertinenti e utili all'espletamento delle loro funzioni.

1. **Procedure per realizzare il controllo preventivo sull'OI al fine di appurarne la capacità di assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega**

L'AdG, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 paragrafi 6 e 7, può designare uno o più OI per lo svolgimento di determinati compiti ad essa stessa assegnati dal Regolamento o per affidare la gestione di parte di un POR (ad es. nel caso di attivazione di una "sovvenzione globale").

Per l'effettivo affidamento della delega di funzioni o di attività da realizzare sotto la responsabilità dell'AdG (tramite accordi registrati formalmente per iscritto), la stessa AdG preventivamente verifica le capacità del candidato OI di assolvere gli impegni di competenza che deriverebbero dall'eventuale delega. In tal caso si possono prevedere due differenti casistiche, a seconda che

- l'OI sia un Ente o un'Amministrazione pubblica (ad es. Comuni)
- l'OI sia una struttura privata (ad es gestore Sovvenzione Globale).

L'OI dovrà garantire la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

Nel primo caso, laddove si tratti di soggetti interamente pubblici (Enti pubblici territoriali e/o Amministrazioni centrali dello Stato, per le materie di loro competenza, soggetti aventi il carattere di enti "in house"), si potrà procedere all'attribuzione delle funzioni stabilite mediante atto amministrativo di delega o accordo.

Pertanto l'AdG, nel quadro del POR FSE 2014-2020, nel caso di scelta di attivare uno o più OI aventi le suddette caratteristiche, effettuerà un controllo preventivo volto ad accertare tra le altre cose:

- le modalità di svolgimento delle funzioni che saranno oggetto di delega;
- l'organigramma della struttura e la ripartizione dei compiti tra i diversi uffici e/o servizi relativi all'organismo intermedio, con l'individuazione dei responsabili/referenti per ogni ufficio e/o servizio,
- la qualificazione, l'esperienza e il dimensionamento del personale operante presso l'organismo intermedio in relazione all'esecuzione delle funzioni che saranno assegnate;
- le capacità organizzative, amministrative e gestionali già dimostrate o potenziali;
- la dislocazione strutturale degli uffici all'interno delle sedi a disposizione dell'organismo intermedio e i punti di informazione previsti;
- le risorse finanziarie previste per lo svolgimento delle funzioni oggetto di delega;
- l'organizzazione e la sua coerenza con il rispetto dei principi di separazione delle funzioni ed indipendenza,

La procedura di controllo preventivo delle capacità dell'Organismo si sostanzierà nelle seguenti fasi:

- fase di presentazione della documentazione richiesta
- fase di verifica: l'AdG procederà all'esame della documentazione esprimendo un giudizio complessivo
- fase di contraddittorio: l'AdG, nel caso in cui il giudizio complessivo sulle capacità dell'organismo intermedio non siano idonee per il trasferimento della delega, chiede che vengano prodotte integrazioni utili a rimuovere gli ostacoli riscontrati per la delega, anche in contraddittorio fra le parti;
- fase di stipula della convenzione: l'AdG espletate le operazioni di cui sopra e valutate positivamente le capacità dell'organismo intermedio procede alla stipula dell'apposito atto.

Nel secondo caso, laddove si tratti di altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto civile (non aventi carattere di enti "in house") o di soggetti privati con competenze specifiche, l'AdG dovrà adottare, per la loro selezione ed individuazione, procedure di evidenza pubblica, conformi alla normativa comunitaria e in materia di appalti pubblici

Come precedentemente illustrato, la scelta di procedere attraverso una specifica Sovvenzione Globale tramite una procedura di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016, ha portato a definire specifici requisiti per i soggetti candidati a svolgere il ruolo di OI; tali soggetti dovranno infatti garantire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123 paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la propria solvibilità e competenza nel settore interessato nonché la propria capacità di gestione ammnistrativa e finanziaria della Sovvenzione Globale.

Per entrambi i casi, sia a seguito di esito positivo del controllo preventivo dei soggetti pubblici sia a seguito della verifica dei soggetti privati (Sovvenzione Globale), si prevede la stipula di un Accordo tra l'Autorità delegante (AdG) e l'Autorità delegata (OI) per l'affidamento delle funzioni che conterrà, tra le altre cose, i seguenti aspetti:

- l'oggetto e i limiti della delega;
- le funzioni reciproche;
- le informazioni da trasmettere all'autorità delegante e la relativa periodicità.

Nel caso della Sovvenzione Globale come precedentemente indicato al par. 1.3.3, è stato sottoscritto un contratto che definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente l'individuazione di un OI che svolge il ruolo di Sovventore Globale, per la gestione della Sovvenzione Globale "Realizzazione di interventi per la mobilità formativa e professionale inerenti tirocini all'estero, aggiornamento linguistico all'estero, reti nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'alta formazione e master post- laurea all'estero".

Con la sottoscrizione del contratto, che vale quale Accordo di gestione della Sovvenzione per conto dell'AdG del POR FSE, il Sovventore Globale (OI) si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione ad erogare i servizi richiesti, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché tutti i servizi espressamente previsti secondo le modalità indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

Con la sottoscrizione del contratto il contraente inoltre assume e accetta integralmente tutte le deleghe e le prescrizioni contenute nell'Atto di delega di funzioni tra AdG ed OI, quale documento allegato al contratto (Allegato A - Atto di delega, parte sostanziale ed integrante del contratto).

Inoltre, nell'Accordo con l'OI della Sovvenzione Globale, ad integrazione di quanto sopra indicato, sono specificate altresì: le risorse assegnate, gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese conseguite, le modalità di svolgimento dell'attività di gestione e di controllo, la descrizione dei flussi finanziari, le modalità di conservazione dei documenti, i compensi e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze.

In particolare per quanto riguarda l'OI gestore della Sovvenzione Globale, per le funzioni di propria pertinenza si rimanda a quanto contenuto nell'Allegato A del contratto precedentemente richiamato, che prevede, a titolo di esempio, la regolamentazione di una serie di funzioni e l'invio delle seguenti principali informazioni:

- la rendicontazione della spesa;
- il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle operazioni;
- le modalità e gli esiti delle attività di controllo sulle operazioni;
- le comunicazioni relative alle irregolarità e alle procedure di follow up.

In linea generale, una volta costituiti gli OI, l'AdG, in virtù degli articoli del Regolamento sopracitati, svolgerà un compito di vigilanza delle funzioni formalmente delegate così come descritto nel paragrafo 2.2.3.3.

Per tutti gli OI, l'AdG assicura che sia garantita all'interno della struttura organizzativa di ciascuno di essi e laddove pertinente, il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo. A tal fine, ogni OI è tenuto a trasmettere all'AdG e ad aggiornare, i propri sistemi di gestione e controllo in funzione delle proprie specificità organizzative.

In relazione alla Sovvenzione Globale "Realizzazione di interventi per la mobilità formativa e professionale inerenti tirocini all'estero, aggiornamento linguistico all'estero, reti nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'alta formazione e master post- laurea all'estero" l'OI, come richiamato nel paragrafo 1.3.3, ha predisposto un proprio sistema di gestione e controllo (SIGECO OI inviato in via definitiva all'AdG con nota prot. 2018 MOB U00015 del 03/07/2018), oggetto di verifica e quindi di successiva approvazione da parte dell'AdG (si veda Decreto n° 5834/LAVFORU del 09/07/2018 e successiva versione, approvata il 17/10/2019, a seguito delle modifiche

effettuate per adeguare il documento alle richieste dell'Autorità di Audit emerse nel corso delle verifiche di sistema sull'OI).

2. Procedure atte a fornire agli OI le informazioni considerate pertinenti e utili all'espletamento delle loro funzioni

L'AdG accerterà che gli OI che si costituiranno siano correttamente informati sulle modalità di espletamento delle loro funzioni e sulla gestione del POR FSE.

L'AdG, per la gestione e controllo del POR FSE, si avvale di strumenti idonei e di procedure formalizzate, che sono divulgati se del caso agli OI attraverso la Manualistica adottata dall'AdG.

Con la suddetta documentazione, l'AdG intende fornire agli OI eventualmente individuati, uno strumento condiviso che raccoglie le informazioni considerate pertinenti e utili all'espletamento delle loro funzioni ed assicurare un'efficace e corretta gestione delle operazioni delegate.

In relazione alla Sovvenzione Globale, l'AdG prevede inoltre:

- di fornire all'OI informazioni volte al corretto svolgimento della delega, a partire da indirizzi relativi alla gestione delle Linee di intervento della Sovvenzione Globale, anche tramite indicazioni e contenuti specifici, quali quelli previsti nello stesso Capitolato di gara oltre che nel citato Atto di delega;

- di mettere a disposizione dell'OI, il Manuale dell'AdG e le Linee Guida predisposte per l'attuazione del POR FSE;

- di effettuare una verifica della regolarità formale e sostanziale delle procedure di selezione delle operazioni messe in atto dall'OI, propedeutica al rilascio della preventiva autorizzazione da parte dell'AdG sulle operazioni attivate (come descritto nell'Atto di delega) nell'ambito della Sovvenzione Globale;

- la messa in atto di un sistema di verifica e vigilanza delle funzioni delegate, come specificato nel successivo par. 2.2.3.3.

2.1.4 Procedure volte a garantire misure per la lotta alle frodi

Secondo l'articolo 59 (2) del Regolamento Finanziario (CE) n. 966/2012, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle irregolarità e delle frodi. Il Regolamento (UE) 1303/2013 include specifici requisiti in materia di responsabilità degli Stati membri per la prevenzione delle frodi, in particolare l'articolo 72, lett. h), il quale prevede che i sistemi di gestione e di controllo assicurino la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle irregolarità, incluse le frodi, e il recupero delle somme indebitamente pagate, unitamente agli eventuali interessi.

L'Articolo 125 (4) c) del Regolamento 1303/2013 stabilisce, inoltre, che l'AdG debba mettere in atto misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati.

La Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee siglata in data 26 luglio 1995 definisce la "frode", in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa a:

- *l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi, inesatti o incompleti, che ha come effetto l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti da o per conto delle Comunità europee;*
- *la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;*
- *la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi.*

La differenza tra la frode ed irregolarità risiede nella intenzionalità o meno dell'azione operata: nel caso di frode si rinviene la presenza di un comportamento intenzionale e quindi volontario.

In riferimento ai suddetti dispositivi ed alle istruzioni contenute nella nota orientativa, elaborato dalla Commissione Europea, sulla gestione del rischio di frode rivolta alle AdG e alle AdA del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione e del Fondo sociale europeo (FSE), il ciclo di lotta alle frodi include quattro elementi principali:

– la prevenzione;
– l'individuazione;
– la rettifica;
– l'azione giudiziaria.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 125 (4) c) del Regolamento 1303/2013, è stato previsto mettere in atto misure antifrode efficaci e proporzionate, sulla base di un'attenta valutazione dei rischi a cui partecipano i diversi soggetti coinvolti nella gestione, nell'attuazione e nel controllo degli interventi finanziati nell'ambito del POR FSE). Infatti, l'AdG ha previsto di attuare una procedura di "autovalutazione", quale strumento utile per valutare i punti di debolezza del sistema e rilevare i punti critici in *un'ottica preventiva* e rispetto ai cambiamenti che interverranno nel corso dell'attuazione del Programma; in tal senso, ha deciso di istituire un apposito "Gruppo di autovalutazione del rischio frode".

A seguito di questa procedura e secondo gli esiti del processo di autovalutazione, l'AdG metterà in atto le "eventuali" misure aggiuntive che si renderanno necessarie, assicurando, al tempo stesso, che tali misure siano giuste e "proporzionate", mantenendo contenuto l'onere amministrativo in tema di costi dei controlli soprattutto se in presenza di bassi livelli di rischio. Tali misure sono volte da un lato a prevenire eventuali frodi e dall'altro a potenziare, se necessario, i controlli e le verifiche sugli interventi, al fine de elevare le probabilità di individuazione delle frodi.

In esito alla valutazione dei rischi di frode da parte del Gruppo di autovalutazione (costituito con Decreto n. 793/LAVFORU del 16 febbraio 2016), relativamente ai rischi individuati, sono previste specifiche azioni formative e di sensibilizzazione rivolte sia al personale coinvolto nella gestione e controllo dei progetti cofinanziati nell'ambito del Programma, sia dei beneficiari.

È, inoltre, da specificare che per quanto riguarda il POR FSE, la configurazione stessa del sistema di verifica delle operazioni (relativamente ai controlli di I livello, di cui al successivo paragrafo 2.2.3.6.), la frequenza e la portata delle verifiche in loco (proporzionale all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'AdA) garantiscono un completo ed efficace sistema di controlli in grado di prevenire eventuali irregolarità e di ridurre il rischio di eventuali frodi.

Una volta individuata le frode, attraverso un collaudato sistema di controlli incrociati che potrà essere opportunamente perfezionato in esito ai lavori del gruppo di autovalutazione, l'Amministrazione ne dà tempestiva comunicazione sia agli organismi comunitari e nazionali coinvolti nella gestione dei fondi strutturali, sia all'Autorità

giudiziaria (nel rispetto dell'obbligo, per il dipendente pubblico, di informare l'autorità giudiziaria di ogni frode o frode sospetta), procedendo alla conseguente rettifica finanziaria ed avviando, al tempo stesso, le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Come detto, si prevede di effettuare periodicamente una **specifica valutazione del rischio di frode**.

Tale valutazione è strettamente connessa ed integrata anche con le procedure relative alla gestione del rischio (trattate nel paragrafo 2.2.2), con le procedure relative al trattamento delle irregolarità (descritte al paragrafo 2.4.) e con le procedure afferenti alle verifiche delle operazioni (par. 2.2.3.6). I risultati della valutazione sono infatti connessi agli esiti dei controlli in loco effettuati, ad integrazione del campione statistico definito sulla base dell'analisi dei rischi, a seguito dell'utilizzo dello strumento Arachne e dell'eventuale rilevamento di un rischio potenziale di frode. I risultati delle estrazioni periodiche da sistema Arachne vengono trasmessi al Gruppo di autovalutazione del rischio frode per dare informativa ai responsabili di riferimento delle operazioni di eventuali rilevi di livelli di rischio potenziale elevati, al fine di consentire l'innalzamento del livello di attenzione sulle casistiche rilevate.

La valutazione dei rischi di frode avverrà, in fase iniziale, parallelamente alla definizione e messa in atto del SIGECO, per verificare l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo rispetto alla prevenzione dei rischi di frode (come di seguito riportato). Per quanto riguarda la tempistica e la frequenza della valutazione del rischio di frode, il Gruppo di autovalutazione, considerando che la nota orientativa della Commissione individua una tempistica puramente indicativa per lo svolgimento del primo esercizio di autovalutazione del rischio frode, si atterrà a quanto condiviso nell'ambito del gruppo tecnico promosso dalle Adg FSE tramite "Tecnostruttura delle Regioni" e cercherà di effettuarlo o prima della conclusione del processo di designazione o, al più tardi, nei sei mesi successivi alla stessa; ad ogni modo, entro la scadenza della presentazione annuale dei conti successiva alla designazione dell'AdG.

A regime, la valutazione dei rischi di frode verrà svolta in prossimità della presentazione annuale dei conti; in assenza di casi segnalati di frode, sarà svolta ogni due anni, durante l'intero periodo di programmazione. Nei casi in cui, nel corso dell'attuazione del Programma, si dovessero verificare nuovi casi di frode o modifiche sostanziali del sistema di gestione e controllo, saranno intensificate le attività di autovalutazione al fine di valutare se prevedere ulteriori misure correttive necessarie a prevenire il rischio di frodi.

Gli aspetti e le fasi che saranno tenuti in particolare considerazione nel processo di valutazione del rischio di frode riguardano:

- la selezione dei candidati;
- l'attuazione e verifica delle operazioni;
- la certificazione e pagamenti.

Le misure intraprese terranno conto dei rischi individuati e condurranno l'AdG ad identificare il livello di rischio tollerabile in esito anche ai risultati dei controlli sulla base di apposite check list di controllo che saranno opportunamente elaborate e personalizzate nell'ambito del gruppo di autovalutazione sulla base delle raccomandazioni formulate a livello comunitario e nazionale, tenuto conto delle specificità del contesto regionale di riferimento.

La procedura definita al riguardo dall'AdG tiene, quindi, conto delle Linee Guida sulla valutazione del rischio di frode e sull'istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate della Commissione Europea *("Fraud risk assessment and effective and proporzionate anti-fraud Measures"* – EGESIF, 16/06/2014). Tali Linee guida sono finalizzate a fornire raccomandazioni alle AdG affinché adottino un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione e

prevenzione del rischio di frode, ritenendo che una valutazione del rischio di frode ben mirata, combinata con una chiara attività di comunicazione dell'impegno a contrastare le frodi possa inviare un messaggio chiaro ai potenziali truffatori.

In estrema sintesi, il modello definito dall'AdG prevede:

- L'istituzione di un apposito gruppo per l'autovalutazione dei rischi di frode a cui partecipa l'AdG, il responsabile dei controlli di I livello, i referenti delle Strutture attuatrici, già avvenuta con Decreto n. 793/LAVFORU del 16 febbraio 2016 e successive modifiche e integrazioni;
- L'esecuzione dell'attività di autovalutazione dei rischi di frode, con la definizione e compilazione di apposite check list di controllo;
- Attività di reporting (per la formalizzazione degli esiti dell'autovalutazione) che classifichi i livelli di rischio (tollerabile, significativo, critico), secondo la metodologia proposta nelle Linee guida citate;
- La predisposizione, se del caso, di un Piano di azione dell'AdG in accordo con le Strutture attuatrici basato sui 4 elementi chiave del ciclo antifrode (prevenzione, individuazione, correzione e perseguimento),
- L'adozione di adeguate modalità di segnalazione, in caso di sospetta frode, in coordinamento con l'AdA, l'autorità giudiziaria, la Commissione e l'OLAF;
- L'utilizzo del sistema informativo ARACHNE proposto dalla CE in via sperimentale, in integrazione con quanto previsto a livello regionale anche per il POR FESR 2014/2020 per la codifica, la raccolta e l'analisi dei dati rilevanti relativamente ai casi di frode o di frode sospetta;
- La definizione della strategia di comunicazione finalizzata a prevenire il rischio di frode.

Il processo di valutazione dei rischi di frode si basa su:

- L'utilizzo di tutte le fonti di informazioni pertinenti, anche in base alle conoscenze dei casi di frode riscontrati in precedenza o in altri contesti territoriali per tipologie di operazioni analoghe, nonché i rapporti di audit, i rapporti di controllo, le segnalazioni o le auto-valutazioni;
- Il raccordo con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con DGR n. 147/2014;
- L'utilizzo dei risultati delle valutazioni del rischio definite compiutamente al paragrafo 2.2.2;
- La messa in atto tutte le eventuali ulteriori misure antifrode nel caso in cui la valutazione del rischio di frode mostri un rischio (netto) residuo di frode significativo o critico determinato dal fatto che i controlli esistenti vengano valutati insufficienti;
- La correzione delle irregolarità, compresi la sospetta frode e la frode accertata (cfr. sezione 2.4);
- Il seguito dato ad eventuali casi di frode e al recupero degli importi indebitamente percepiti (cfr. sezione 2.4);
- Il follow up dei progressi nei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle frodi, anche al fine di alimentare il successivo riesame della valutazione del rischio di frode.

Nel quadro delle procedure anti frode rientrano le adeguate procedure di segnalazione delle irregolarità, come specificato nel successivo paragrafo 2.4; tali procedure, come opportunamente indicato, vedono impegnati diversi soggetti ed Autorità regionali (e nazionali) secondo le rispettive competenze.

Attraverso le procedure previste, si garantisce una puntuale attività di comunicazione rispetto alle fattispecie che hanno determinato la frode ai diversi soggetti coinvolti, a diverso titolo, nella gestione ed attuazione delle operazioni; attraverso le attività messe in atto dall'AdG e dalle Strutture Attuatrici (e dagli eventuali OI) nell'ambito del gruppo di lavoro per la valutazione dei rischi di frode, si garantisce una corretta, puntuale, completa e tempestiva comunicazione delle diverse tipologie di frodi, in grado anche di prevenire attivamente il verificarsi di azioni fraudolente.

Gli aspetti procedurali delle misure antifrode e le relative check list di controllo sono stati messi a punto dall'AdG nell'ambito del Gruppo di autovalutazione del rischio frode, tenendo conto anche delle opportunità informative del sistema ARACHNE e sono state successivamente assunte, con decreto 742 del 06/02/2017, quale parte integrante del Manuale dell'AdG tramite un apposito documento denominato "Procedure per l'autovalutazione del rischio di frode per il POR FSE 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia".

Attraverso le procedure previste, si garantisce una puntuale attività di comunicazione rispetto alle fattispecie che hanno determinato la frode ai diversi soggetti coinvolti, a diverso titolo, nella gestione ed attuazione delle operazioni; attraverso le attività messe in atto dall'AdG e dalle Strutture Attuatrici (e dagli eventuali OI) nell'ambito del gruppo di lavoro per la valutazione dei rischi di frode, si garantisce una corretta, puntuale, completa e tempestiva comunicazione delle diverse tipologie di frodi, in grado anche di prevenire attivamente il verificarsi di azioni fraudolente.

Il richiamato **gruppo per l'autovalutazione del rischio di frode** è composto da:

- un rappresentante dell'AdG competente in materia di controllo di primo livello;
- un rappresentante dell'AdG competente in materia di programmazione e pianificazione delle attività;
- un rappresentante per ogni struttura attuatrice.

I lavori del gruppo sono coordinati dal referente dell'AdG.

Secondo quanto concordato con l'AdA in fase di designazione, l'AdG ha avviato nei tempi previsti l'attività di autovalutazione del rischio frode del POR FSE.

Come inizialmente definito dal SIGECO del POR FSE, la valutazione dei rischi di frode era previsto venisse svolta in prossimità della presentazione annuale dei conti, successiva alla designazione dell'AdG e dell'AdC e, in assenza di casi segnalati di frode, che dovesse essere svolta ogni due anni, durante l'intero periodo di programmazione; inoltre, si era stabilito che in caso di modifiche sostanziali del sistema di gestione e controllo, si sarebbe proceduto con una intensificazione delle attività di autovalutazione del rischio frode.

Pertanto l'AdG, a partire dal lavoro svolto in collaborazione con il Gruppo di autovalutazione del rischio frode, ha definito ed adottato una specifica metodologia e degli strumenti di valutazione del rischio frode del POR FSE, in linea con quanto definito dalle Linee Guida EGESIF e, a livello nazionale, da un gruppo di lavoro coordinato da Tecnostruttura per il FSE, provvedendo quindi alla realizzazione della prima autovalutazione del rischio frode del POR FSE entro il mese di febbraio 2017, in linea con la previsione iniziale.

In relazione all'attivazione della Sovvenzione Globale, che come precedentemente indicato prevede la delega di funzioni da parte dell'AdG ad uno specifico OI, l'AdG valuterà il coinvolgimento dello stesso OI nei lavori del Gruppo di autovalutazione del rischio frode, prevedendo anche un eventuale aggiornamento dell'autovalutazione del rischio frode.

Ad ogni modo, l'AdG è informata tempestivamente dall'OI gestore della Sovvenzione Globale, di tutti i casi di irregolarità o sospette frodi che sono stati oggetto di accertamento diretto nell'esercizio delle funzioni di controllo ad esso delegate; ciò al fine di consentirle di effettuare, nelle tempiste previste, le necessarie segnalazioni all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Ad ulteriore rafforzamento delle misure di lotta e prevenzione delle possibili frodi che possono riguardare l'attuazione del POR e non solo, l'AdG FSE ha attivato un'azione (Programma specifico n. 63/16) nel quadro del PPO 2016, con risorse a valere dell'Asse 4 POR FSE, attraverso la quale è stato attivato un percorso di rafforzamento delle competenze metodologiche e degli strumenti operativi per la gestione del rischio anticorruzione.

2.2 Organizzazione e procedure dell'Autorità Di Gestione

2.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità e piano per l'assegnazione delle risorse umane

L'assetto organizzativo dell'AdG corrisponde al generale principio enunciato dalla normativa UE che richiede un'adeguata ripartizione delle funzioni al suo interno e l'osservanza del principio della separazione delle funzioni nel caso in cui l'AdG sia beneficiaria di alcune operazioni (ai sensi dell'art. 72, lettera a) e b) e art. 125, paragrafo 7 Regolamento 1303/2013).

Inoltre, l'organigramma dell'AdG tiene conto di quanto stabilito nell'Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nella "Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione" relativamente agli aspetti che riguardano:

- l'esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle AdG e AdC e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- l'esistenza di un Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.

Soprattutto in merito al secondo punto è opportuno sottolineare che l'organigramma è in linea con le previsioni del PRA.

L'attuazione degli interventi cofinanziati dal POR FSE avverrà sotto il coordinamento del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo (posto nella Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia) che, secondo quanto già enunciato, svolge le funzioni di AdG.

L'AdG si avvale per l'esecuzione delle azioni previste dal Programma del contributo delle Strutture Regionali Attuatrici – SRA - del POR, come definite dal richiamato PRA e dal "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)" emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 203 del 15/10/2018.

Come già segnalato, l'AdG è chiamata anche a intervenire direttamente nell'attuazione del Programma quale struttura attuatrice, con riguardo ad operazioni aventi caratteristiche di elevata complessità e finalità non direttamente o completamente riconducibili ad altre struttura attuatrici

L'AdG, quale responsabile della gestione del Programma, svolge un ruolo di supervisione e coordinamento volto ad assicurare la correttezza e la conformità delle procedure adottate dagli Uffici coinvolti nella gestione, attuazione e controllo degli interventi rispetto alle disposizioni normative dell'UE, nazionali e regionali applicabili, e la coerenza con quanto previsto nel quadro del Si.Ge.Co. del POR FSE 2014-2020, nei Manuali e nelle circolari e disposizioni attuative dalla stessa adottate, in un'ottica di quality review delle attività espletate in particolare da parte delle SRA.

Al fine della stesura del Piano di Rafforzamento Amministrativo del Friuli Venezia Giulia e della sua manutenzione, il Direttore generale ha istituito un Gruppo di lavoro operativo composto da risorse interne all'Amministrazione regionale, attingendo alle professionalità disponibili presso le Direzione Generale, la Direzione centrale, finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, la Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia e la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme. Il citato Gruppo di lavoro ha durata biennale, prorogabile, e può avvalersi, in relazione a specifiche esigenze che dovessero profilarsi nel corso delle attività dello stesso, della collaborazione e delle competenze di ulteriori soggetti.

Di seguito si illustra la struttura organizzativa dell'AdG e delle Strutture attuatrici; inoltre, a seguito dell'attivazione di una Sovvenzione Globale (come indicato al par. 1.3.3), si illustra anche la struttura organizzativa dell'OI selezionato per la sua gestione.

1. <u>Struttura dell'AdG</u>

L'AdG è incardinata nel Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Attraverso la struttura posta in staff alle sue dirette dipendenze e costituita da posizioni organizzative e strutture stabili di livello sottostante il Servizio, l'AdG assicura le funzioni più direttamente inerenti alle procedure di attuazione del POR:

- programmazione, ivi compresi le metodologie ed i criteri per la selezione delle operazioni;
- controllo e rendicontazione;
- gestione finanziaria;
- monitoraggio e sorveglianza.

Le tabelle che seguono indicano,

- le funzioni principali in capo all'AdG con i referenti (tab. 1);
- con riferimento agli uffici del Servizio, le attività di specifica competenza in qualità di componente dell'AdG o della Struttura attuatrice (tab 2).

Tabella 1 – Funzioni in capo all'AdG e indicazione dei referenti

Funzioni	Compiti	Referenti

Programmazione	Programmazione operazioni e pianificazione annuale	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+
	Coordinamento e preparazione atti normativi e di indirizzo disciplina modalità di accesso e gestione	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+
	Documento annuale per le strutture attuatrici	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+
	Coordinamento Piani di comunicazione FSE	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+
	Piano di valutazione del POR	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+
	Relazione di Attuazione Annuale - RAA	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+
	Condizionalità ex ante	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+
	Segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+
	Gestione delle gare d'appalto FSE	PO Coordinamento attività di valutazione bandi e avvisi e gestione gare d'appalto FSE
Selezione delle operazioni	Preparazione delle metodologie e criteri di selezione ai fini dell'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+
	Coordinamento delle attività di selezione delle operazioni	PO Coordinamento attività di valutazione bandi e avvisi e gestione gare d'appalto FSE
Controllo	Verifica amministrativa in itinere delle attività finanziate	PO Controllo e rendicontazione
	Verifiche in loco delle attività finanziate	PO Controllo e rendicontazione
	Verifica ex post (rendiconti) delle attività finanziate	PO Controllo e rendicontazione
	Riepilogo annuale controlli	PO Controllo e rendicontazione
	Trattamento e comunicazioni irregolarità	PO controllo e rendicontazione
	Anti frode (Gruppo autovalutazione)	Gruppo autovalutazione
Gestione finanziaria	Coordinamento delle attività correlate alla gestione dei flussi finanziari ed al loro avanzamento tra AdG e SRA	Posizione organizzativa gestione interventi e flussi finanziari del FSE
Gestione	Implementazione del sistema informativo con riferimento all'inserimento ed elaborazione dei dati contabili;	Posizione organizzativa gestione interventi e flussi finanziari del FSE
	Dichiarazione di gestione	AdG

Monitoraggio	Inserimento aggiornamento e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio dei dati relativi all'avanzamento finanziario del Programma Operativo	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+

2. Le strutture attuatrici

Per lo svolgimento delle operazioni che danno attuazione al POR l'AdG interviene direttamente attraverso le proprie strutture di staff o si avvale di strutture attuatrici che garantiscono competenze specifiche nella realizzazione delle diverse attività che fanno capo all'AdG.

Le strutture sono responsabili delle azioni di cui hanno la competenza, così come annualmente viene definito della Giunta Regionale nel documento di Pianificazione periodica delle operazioni (PPO).

Le Strutture Attuatrici sono le seguenti**:**

- Servizio formazione della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
- Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
- Servizio politiche del lavoro della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
- Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
- Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale della Direzione generale;
- Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

  Gli organigrammi di seguito riportati nelle figure da 4 a 11 e i funzionigrammi delle tabelle da 2 a 7 descrivono la struttura e l'organizzazione dell'Adg e delle Strutture Attuatrici del POR, specificando le unità organizzative coinvolte nella gestione del Programma.

Figura 4. Organigramma dell'Autorità di gestione

Figura 5. Organigramma del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo SRA

38

Figura 6. Organigramma del Servizio formazione (SRA)

Figura 7. Organigramma del Servizio coordinamento politiche per la famiglia (SRA)

Figura 8. Organigramma del servizio politiche del lavoro (SRA)

Tabella 2 Il funzionigramma del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo (funzioni di ADG e di SRA)

Ufficio	Nome	Funzione	Titolo di studio a) laurea b) diploma	Esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni	% AdG	% SRA
Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo	Ketty Segatti	Dirigente	a)	4	30	70
PO e monitoraggio dei programmi fse e fse+	Francesca Chimera Baglioni	Responsabile PO	a)	4	100	0
"	Chiara Pellizzaro	Supporto alla programmazione, gestione sistema informativo e indicatori	a)	4	100	0
"	Morena Sacilotto	Segreteria CdS	a)		100	0
"	Daniela Gon	Gestione dei dati	b)	4	80	20
PO gestione programmi specifici del fse e fse+	Francesco Di Stefano	Responsabile PO	a)	3	0	100
"	Barbara Del Gos	Gestione amministrativa.	b)	4	0	100
"	Alessandra Masaracchio	Supporto alla programmazione, gestione amm.va	a)	2	0	100
"	Cristina Catano	Supporto alla programmazione, gestione amm.va	a)	2	0	100
"	Andrea Molin	Gestione amministrativa	a)	1	0	100
"	Pierpaolo Zurlo	Gestione amministrativa	a)	1	0	100
PO Controllo e rendicontazione	Alessandra Zonta	Responsabile PO	a)	4	70	30
"	Pio Francesco Zurlo	Verifica rendiconti e controlli	a)	4	50	50

Ufficio	Nome	Funzione	Titolo di studio a) laurea b) diploma	Esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni	% AdG	% SRA
“	Rodolfo Zanotti	Verifica rendiconti e controlli	b)	2	20	80
“	Debora Bernazza	Verifica rendiconti e controlli	b)	4	20	80
“	Dario Sossi	Verifiche rendiconti e controlli in loco	b)	4	20	80
“	Andrea Cerato	Verifiche rendiconti e controlli in loco	a)	4	20	80
“	Jessica Santin	Verifiche rendiconti e controlli in loco	a)	1	20	80
PO coordinamento attivita' di valutazione bandi e avvisi e gestione gare d'appalto fse	Lucia Sottosanti	Responsabile PO	a)	3	100	0
“	Daniele Corasaniti	Supporto alla PO	?	1	100	0
PO gestione interventi e flussi finanziari del fse	Daniele Ottaviani	Responsabile PO	b)	4	100	0
“	Nicola Basso	Gestione amministrativo/contabile	b)	4	100	0
“	Luca Dal Ben	Gestione amministrativo/contabile	a)	1	25	75
Posizione organizzativa orientamento e alta formazione	Maria Graziella Pellegrini	Responsabile PO	a)	4	0	100
“	Elisabetta Tugliach	Gestione attività	a)	2	0	100

Ufficio	Nome	Funzione	Titolo di studio a) laurea b) diploma	Esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni	% AdG	% SRA
"	Piero Diacoli	Gestione attività	a)	2	0	100
Struttura stabile centro risorse per l'orientamento e l'alta formazione	Chiara Busato	Responsabile struttura stabile	a)	4	0	100
"	Andrea Franceschini	Gestione attività	a)	4	0	100
"	Giovanni Portosi	Gestione attività	a)	2	0	100

Tabella 3 Il funzionigramma del Servizio formazione SRA

Ufficio	Nome	Funzione	Titolo di studio a) laurea b) diploma	Esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni	Tempo parziale (rispetto all'impegno dedicato alla SRA)	Tempo pieno (rispetto all'impegno dedicato alla SRA)
Servizio formazione	Raffaela Pengue	Dirigente	a)	1	X	
"	Giorgio De Prosperis	Gestione attività	b)	4	X	
"	Alessia Barbo	Gestione attività	a)	1	X	
"	Francesca Tamaro	Gestione attività	a)	4	X	
"	Milena Jazbec	Gestione attività	b)	4	X	
"	Federica Faggiano	Gestione attività	b)	2	X	
PO integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi	Fulvio Fabris	Responsabile PO	a)	4	X	
"	Rossella Babich	Gestione attività	a)	4	X	
"	Gabriella Mocolle	Gestione attività	a)	4	X	
"	Marko Glavina	Gestione attività	a)	4		X
Struttura stabile per la gestione amministrativa delle attività di istruzione e formazione professionale e di quelle connesse alla formazione degli apprendisti	Emanuela Greblo	Responsabile struttura stabile	a)	4	X	

Ufficio	Nome	Funzione	Titolo di studio a) laurea b) diploma	Esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni	Tempo parziale (rispetto all'impegno dedicato alla SRA)	Tempo pieno (rispetto all'impegno dedicato alla SRA)
"	Stefano Ballarin	Gestione attività	a)	3	X	
"	Francesca Tedeschi	Gestione attività	a)	1	X	
"	Annalisa Zanier	Supporto controlli I° livello	a)	4	X	
"	Nadia Godina	Supporto controlli I° livello	b)	4	X	
PO inclusione e professioni area sociale	Annamaria Bosco	Responsabile PO	a)	4	x	
"	Fulvia Cante	Gestione attività	b)	4	X	
"	Giovanna Guerrieri	Gestione attività	a)	2	X	X
"	Massimiliano Intini	Gestione attività	a)	1	X	
"	Cinzia Del Torre	Gestione attività	a)	1	X	
PO Gestione interventi formativi – sede di Udine	Alessandro Castenetto	Responsabile PO	a)	4	X	
"	Walter Ghezzi	Supporto controlli I° livello	a)	4	X	
"	Meri D'Orlando	Gestione attività	a)	4	X	

Ufficio	Nome	Funzione	Titolo di studio a) laurea b) diploma	Esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni	Tempo parziale (rispetto all'impegno dedicato alla SRA)	Tempo pieno (rispetto all'impegno dedicato alla SRA)
"	Maura Qualizza	Gestione attività	a)	4	X	
"	Debora Sincerotto	Gestione attività	a)	4	X	
"	Valentino Velliscig	Gestione attività	b)	4	X	
"	Nadia Zuzzi	Gestione attività	b)	4	X	
"	Maria Pavan	Gestione attività	a)	4	X	
"	Denis Zilli	Supporto controlli I° livello	b)	4	x	

Tabella 4 Il funzionigramma del Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Ufficio	Nome	Funzione	Titolo di studio a) laurea b) diploma	Esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni	Tempo parziale (rispetto all'impegno dedicato alla SRA)	Tempo pieno(rispetto all'impegno dedicato alla SRA)
Servizio coordinamento politiche per la famiglia	Elisa Marzinotto	Dirigente	a)	2	X	
Servizio coordinamento politiche per la famiglia	Sabrina Rigo	Coordinatore	a)	4	X	
Servizio coordinamento politiche per la famiglia	Emanuele Minca	Gestione attività	a)	1	X	
Servizio coordinamento politiche per la famiglia	Francesca Nausicaa Lucia	Gestione attività	a)	1	X	
Servizio coordinamento politiche per la famiglia	Anna Tiveron	Gestione attività	a)	1		X
Servizio coordinamento politiche per la famiglia	Elena Matcovich	Gestione attività	b)	4		X

Tabella 5. Il funzionigramma del Servizio politiche del lavoro

Ufficio	Nome	Funzione	Titolo di studio a) laurea b) diploma	Esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni	Tempo parziale (rispetto all'impegno dedicato alla SRA)	Tempo pieno(rispetto all'impegno dedicato alla SRA)
Servizio politiche del lavoro	Anna D'Angelo	Dirigente	a)	1	X	
PO Interventi di politica attiva del lavoro	Giulia Pozzecco	Responsabile PO	a)	1	X	
"	Monica D'Antoni	Supporto controlli I° livello	b)	3	X	
"	Cristina Totaro	Supporto controlli I° livello	a)	1	X	
"	Vittoria Rinaldo	Supporto istruttorie	a)	1	X	
"	Elisa Barbierato	Supporto istruttorie	b)	4	X	
"	Stefano Rigo	Supporto istruttorie	a)	1	X	
"	Mario Cernecca	Supporto istruttorie	a)	1	X	
"	Sara Romanutti	Supporto istruttorie	a)	1	X	
"	Danja Bagon	Supporto istruttorie	b)	1	X	
"	Marusca Minin	Supporto istruttorie	b)	1	X	
"	Sandra Borghese	Supporto istruttorie	b)	1	X	
"	Marianna Indri	Supporto istruttorie	a)	2	X	

“	Antonella Lucciolo	Supporto istruttorie	b)	2	X	
“	Deborah Valentinis	Supporto istruttorie	a)	1	X	
“	David Bednarich	Supporto controlli I°livello	a)	1	X	
“	Domenica Congestrì	Supporto controlli I°livello	a)	1	X	
“	Daniel Baissero	Supporto controlli I°livello	a)	1	X	
Posizione organizzativa ammortizzatori sociali e relazioni industriali	Luca Antonicelli	Responsabile PO	a)	4	X	

Tabella 7 Il funzionigramma del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government

Ufficio	Nome	Funzione	Titolo di studio a) laurea b) diploma	Esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni	Tempo parziale (rispetto all'impegno dedicato alla SRA)	Tempo pieno (rispetto all'impegno dedicato alla SRA)
Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government	Luca Moratto	Dirigente	a)	2	X	
"	Paolo Agati	Gestione attività	b)	2	X	
Posizione organizzativa coordinamento attività relative alla implementazione e gestione del sistema informativo del por fse	Luca Girardini	Titolare di posizione organizzativa	a)	4	X	

Tabella 8. Il funzionigramma del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale

Ufficio	**Nome**	**Funzione**	**Titolo di studio** **a) laurea** **b) diploma**	**Esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni**	**Tempo parziale** **(rispetto all'impegno dedicato alla SRA)**	**Tempo pieno** **(rispetto all'impegno dedicato alla SRA)**
Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale	Mauro Vigini	Dirigente	a)	2	X	
"	Maria Moscato	Gestione attività	a)	2	X	
Posizione organizzativa organizzazione e gestione della funzione di protezione dei dati personali di titolarità dell'amministrazione regionale ai sensi del regolamento (ue) 2016/679 - regolamento generale sulla protezione dei dati personali (gdpr)	Francesco Zotta	Titolare posizione organizzativa	a)	2	X	

3. Assistenza tecnica

A seguito di apposita gara d'appalto è stato affidato il servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del POR.

Sono stati individuati i seguenti gruppi di lavoro che operano a supporto dell'Autorità di gestione:

Tabella 8

Gruppo di lavoro	Numero addetti	Struttura di riferimento
Supporto alla definizione dei sistemi di valutazione, verifica di ammissibilità e valutazione ex ante per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento	- Tre addetti a tempo pieno - Quattro addetti a tempo parziale (30 gg. anno/uomo) - Due addetti a tempo parziale	Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo
Supporto all'attività di controllo di primo livello	- Tre addetti a tempo pieno	PO controllo e rendicontazione
Supporto all'attività di gestione e monitoraggio delle operazioni	- Cinque addetti a tempo pieno	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+
Supporto alla programmazione delle operazioni	- Un addetto a tempo pieno	PO programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+

L'Autorità di gestione dispone riguardo al sostegno dei gruppi di lavoro all'attività svolta dalle strutture attuatrici.

4. <u>Modalità per lo svolgimento delle attività e raccordo fra l'Autorità di gestione e le Strutture Regionali Attuatrici – SRA</u>

Le SRA sono tenute ad utilizzare le procedure e la manualistica definita dall'AdG oltre che la modulistica standard, le procedure informatizzate ed i sistemi di controllo adottati nel quadro del POR FSE 2014-2020 e definiti anche tramite apposito sistema informatico.

Un'esaustiva descrizione delle modalità di raccordo tra AdG e SRA, nonché delle procedure operative di quest'ultime, è contenuta nelle "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", adottate con decreto n. 5722/LAVFORU/2016 del 03/08/2016 e successive modifiche e integrazioni, le quali attuano e specificano quanto già previsto nel Regolamento emanato con DPReg. n. 140/PRES del 7 luglio 2016, in materia di raccordo con le Strutture attuatrici.

Le Linee Guida adottate dell'AdG definiscono i compiti e le reciproche responsabilità delle SRA e dell'AdG nell'ambito delle funzioni connesse a:

- elaborazione degli avvisi pubblici;
- selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento;
- emissione degli atti di concessione ed erogazione nei confronti dei beneficiari;
- alimentazione del sistema informativo.

<<<<<>>>>>

L'AdG predispone annualmente il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO". Il documento viene approvato dalla Giunta regionale, orientativamente entro la conclusione dell'anno solare precedente a quello cui il PPO si riferisce. Il documento, in relazione agli assi del POR ed alla loro articolazione in priorità d'investimento, obiettivi specifici ed azioni, individua i cosiddetti "programmi specifici", vale a dire le singole linee di intervento finanziabili in coerenza con la strategia del POR a valere sull'annualità di riferimento e con l'adozione delle procedure ad evidenza pubblica previste. Il PPO può prevedere anche programmi specifici di durata pluriennale, con avvio nell'anno cui il PPO si riferisce.

Il PPO, in relazione a ciascun programma specifico, indica, oltre alla richiamata articolazione del POR di pertinenza:

- l'asse prioritario di riferimento;
- la priorità di investimento di riferimento;
- l'obiettivo specifico di riferimento;
- l'azione di riferimento;
- la denominazione;
- i destinatari;
- la durata, annuale o pluriennale;
- la disponibilità finanziaria, nel caso ripartita per annualità;
- la descrizione sintetica dei contenuti e delle finalità;
- la struttura attuatrice La struttura attuatrice può anche essere la stessa AdG che opera attraverso le proprie competenti strutture in staff;
- il referente, ove già individuato.

Ulteriori disposizioni a riguardo sono contenute nel "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con DPReg. n 203/PRES del 15 ottobre 2018, modificato con successivo Decreto del Presidente della Regione n.186 del 24/10/2019.

L'AdG, ad avvenuta approvazione del PPO, trasmette a ciascuna struttura attuatrice una comunicazione nella quale delinea le fasi procedurali e temporali di attuazione del programma specifico medesimo, anche con riguardo al monitoraggio, e ne precisa i contenuti. Ove l'AdG si configuri quale struttura attuatrice, la comunicazione interviene nei confronti del referente del programma specifico individuato nel PPO.

La struttura attuatrice fornisce il riscontro all'AdG nei tempi dalla stessa indicati. L'AdG verifica la corrispondenza del riscontro ai contenuti richiesti e ne dà comunicazione alla struttura attuatrice.

Le procedure di selezione delle operazioni sono descritte nel successivo paragrafo 2.2.3.4 e più dettagliatamente nelle "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA" (documento modificato e integrato con decreto n° 11702/LAVFORU del 04/12/2017 e con decreto n° 5608/LAVFORU del 29/06/2018).

In particolare, si prevede che, in caso di selezione di operazioni con l'applicazione della procedura comparativa o di coerenza, tale procedura venga svolta da una Commissione composta da un numero dispari di componenti. In tal caso la Commissione di valutazione deve essere costituita con decreto del responsabile della SRA. Il decreto è adottato successivamente al termine di chiusura per la presentazione delle operazioni previsto dall'Avviso pubblico

di riferimento e tiene conto delle “dichiarazione di non incompatibilità” rilasciate dai componenti individuati a seguito della visione dell’elenco delle operazioni presentate.

Il decreto che istituisce la Commissione può indicare uno o più componenti supplenti, al fine di garantire l’operatività della Commissione nel caso in cui si verifichino successivamente ulteriori situazioni di incompatibilità o indisponibilità di uno o più componenti.

La Commissione si compone di un numero minimo di tre componenti effettivi che possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un ulteriore componente oppure da uno dei componenti della Commissione.

Le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente o da un responsabile delegato di posizione organizzativa. Il Responsabile del procedimento può svolgere le funzioni di Presidente.

I restanti componenti della Commissione possono essere funzionari dell’Amministrazione regionale a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenenti alla categoria D o alla categoria C o esperti esterni selezionati sulla base di una procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento delle attività in questione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Amministrazione regionale a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente alla categoria D o alla categoria C.

Coloro che hanno partecipato alla fase di verifica di ammissibilità delle operazioni non possono essere componenti della Commissione; il Responsabile dell’istruttoria della fase di ammissibilità può svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

I funzionari dell’Amministrazione regionale che compongono la Commissione (Presidente e componenti) possono appartenere a uffici diversi da quelli della SRA competente.

In relazione a ciascun programma specifico di propria pertinenza, la SRA predispone l’avviso ai fini della presentazione delle operazioni.

L’emanazione degli avvisi di pertinenza avviene da parte del dirigente responsabile della struttura attuatrice o della Posizione organizzativa incaricata, sulla base degli assetti definiti in seno alla struttura attuatrice.

Come ricordato, l’ADG, attraverso le proprie strutture in staff, può svolgere anche funzioni di SRA.
I programmi specifici in ordine ai quali l’ADG ha le funzioni di SRA sono indicati nel PPO di riferimento.
Di norma l’ADG è SRA in relazione

- ai programmi specifici rientranti nell’asse Assistenza tecnica;
- ai programmi specifici connessi a processi di rafforzamento delle strutture coinvolte nell’attuazione del POR;
- ai programmi specifici rientranti nell’asse Capacità istituzionale e amministrativa;
- ai programmi specifici che prevedono integrazione trasversale fra più politiche o fra politiche attive del lavoro, anche di carattere formativo, e diretta ricaduta occupazionale o sull’occupabilità delle persone;
- ai programmi specifici per i quali si prevede la procedura dell’appalto pubblico.

Per quanto riguarda i programmi specifici relativi all’acquisizione di personale ai fini del rafforzamento di strutture dell’amministrazione regionale per l’attuazione del POR, il PPO, nell’indicare il programma specifico con tale finalità, ha valore di avviso.

Su tale base il beneficiario trasmette alla struttura attuatrice una proposta progettuale a cui segue la fase di selezione ordinaria.

La SRA, sulla base di quanto previsto dall'avviso, riceve le proposte progettuali che vengono raccolte per la fase di ammissibilità e di valutazione di coerenza o comparativa, secondo le modalità disposte dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" la cui ultima versione è stata approvata con deliberazione di Giunta n. 2069 del 26 ottobre 2017 previa approvazione del Comitato di sorveglianza tramite procedura scritta.

In seguito alla fase di ammissibilità, la Commissione di valutazione procede alla valutazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri stabiliti dal documento "Metodologie" precedentemente richiamato e di quanto stabilito in materia dall'avviso di riferimento.

L'attività della Commissione tiene conto dei tempi che il procedimento amministrativo prevede per la conclusione delle attività di valutazione delle operazioni (60 gg dal termine di chiusura per la presentazione delle operazioni salvo termini più restrittivi previsti dall'Avviso di riferimento).

La Commissione, sulla base dei giudizi relativi a ciascuna proposta progettuale, redige il Verbale di selezione delle operazioni, che riporta l'elenco delle operazioni oggetto di valutazione con relativo giudizio attribuito.

Il Verbale di selezione è siglato su ogni pagina e firmato in calce per esteso da tutti i componenti della Commissione, escluso il segretario che firma solo in calce come verbalizzante. I componenti della Commissione provvedono anche ad apporre la propria sigla su ogni pagina degli eventuali allegati al Verbale.

Il Presidente della Commissione di valutazione trasmette per e-mail al responsabile del procedimento il Verbale di selezione.
Il responsabile del procedimento, ove ve ne siano le condizioni ed in relazione alle operazioni che non hanno superato la fase istruttoria di verifica di ammissibilità, comunica ai soggetti proponenti i motivi ostativi ai sensi dell'art. 16bis della LR 7/2000, indicando il termine entro cui fare pervenire eventuali controdeduzioni.
Le controdeduzioni sono sottoposte all'esame del responsabile dell'istruttoria che ne comunica gli esiti al responsabile del procedimento con apposito elenco sottoscritto da tutti gli istruttori partecipanti trasmesso a mezzo e-mail.
Ove la procedura di verifica delle controdeduzioni determini la riammissione di una o più operazioni, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Commissione di valutazione a mezzo e-mail ai fini del riesame il quale si conclude con la predisposizione di un nuovo Verbale di valutazione che viene trasmesso a mezzo e-mail al responsabile del procedimento.
Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente competente che deve essere adottato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

Il decreto viene pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito www.regione.fvg.it. Il suddetto decreto indica il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 7/2000.

Gli esiti della valutazione sono riportati, a cura del responsabile dell'istruttoria, nel sistema informativo del POR FSE.

Il responsabile dell'istruttoria assicura la tracciabilità della procedura garantendo la tenuta della documentazione prodotta nelle fasi endoprocedimentali del processo valutativo in apposito fascicolo cartaceo e/o informatico.

La SRA procede all'adozione degli atti di prenotazione, concessione e impegno della spesa nonché, in conformità con le regole vigenti, alla erogazione dell'anticipazione al beneficiario.

La gestione delle operazioni si sviluppa lungo due versanti, secondo le modalità previste dalle Linee guida:
- la gestione dell'operazione relativa al flusso della modulistica prevista dalle disposizioni vigenti è svolta dall'ADG, attraverso la struttura stabile monitoraggio, nei confronti di tutte le SRA, in un'ottica di *service;*
- la gestione dell'operazione *front office*, relativa al rapporto con i beneficiari per la risoluzione di aspetti specifici inerenti lo svolgimento dell'operazione sono svolte dalla SRA

Per quanto concerne il controllo delle operazioni finanziate (verifiche di gestione/controllo di I° livello), esso riguarda:
a) la verifica amministrativa in itinere;
b) la verifica in loco;
c) la verifica ex post – rendicontazione.

Nell'anticipare quanto più dettagliatamente indicato in altri paragrafi del presento documento, le fasi del controllo sopraindicate fanno capo alla PO Controllo e rendicontazione, strutturalmente e funzionalmente separata dalle strutture che programmano e gestiscono le operazioni, che può avvalersi, ove necessario, della collaborazione dei competenti funzionari delle strutture attuatrici (SRA).

L'AdG assicura il supporto specialistico dell'assistenza tecnica anche a favore delle SRA

5. La dotazione del personale

In termini generali, l'Amministrazione regionale ha valutato come adeguata la dotazione di personale dedicata alla gestione della tornata programmatica 2007-2013, anche se con qualche criticità.

Come noto, infatti, le pressioni per la riduzione della spesa pubblica hanno trovato nei tagli delle spese per il personale uno degli sbocchi più semplici da attuare. Pertanto, blocco del turnover e mancata sostituzione di personale hanno sicuramente creato situazioni critiche in diverse aree della pubblica amministrazione regionale, che hanno reso estremamente difficile l'adeguato potenziamento in termini di risorse umane delle Strutture attuatrici i cui compiti sono stati ampliati dalla gestione di più linee di intervento a valere su più canali finanziari della Politica Regionale Unitaria (PRU).

In tale contesto, il valore aggiunto fornito dall'Assistenza tecnica dei Programmi alle strutture regionali in una prospettiva di capacity building è stato variabile. Per quanto riguarda il POR FSE 2007-2013 si può affermare che il ruolo svolto dall'Assistenza tecnica è stato senza dubbio positivo, avendo fornito supporto nella fase di costruzione degli avvisi, della costruzione e manutenzione del Si.Ge.Co. e a diffondere la conoscenza degli aspetti principali e innovativi della programmazione FSE 2014-2020.

Recenti proiezioni relative ai pensionamenti dei prossimi anni hanno, d'altra parte, messo in luce un rilevante impoverimento dell'organico regionale nel periodo 2014 – 2018, con un consistente e costante aumento negli anni

dal 2018 al 2022 (come evidenziato nella sotto riportata Tabella 9 ripresa dal PRA, in conseguenza degli esodi per pensionamenti - pari a circa 400 unità).

Tabella 9 Numero dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata distinti per anno dal 2014 al 2025

Area	Cat.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Totale
Dirigenti			3	2	8	11	6	3	4	4	4	7	4	56
Giornalisti								3		2			1	6
Non dirigenti	A	1	4		1	4	3	3		3	2	4	4	29
	B	1	2		3	2	2	4	6	3	3	4	3	33
	C	5	14	23	13	29	18	29	21	28	25	30	18	253
	D	27	15	23	52	63	48	71	68	87	64	53	48	624
	FB	2	4	3	3	1	1	3	3	6	1	8	5	40
	FC		3	5	11	17	6	10	5	7	1	10	8	83
													TOT	**1.124**

La prospettiva di un impoverimento dell'organico regionale nella fase in cui si registrano i maggiori carichi di lavoro correlati alla gestione dei Fondi SIE e la consapevolezza di dover rafforzare alcune competenze specialistiche, indispensabili per l'efficiente attuazione degli interventi cofinanziati dalle risorse dell'UE hanno pertanto portato l'Amministrazione ad individuare, da un lato, azioni di revisione organizzativa interna coordinate con il parallelo processo di ridisegno istituzionale avviato nel 2013 e, dall'altro, a intensificare le azioni formative già garantite al personale, rendendole più mirate.

La revisione organizzativa interna avviata nel 2013, tuttora in corso, è stata volta ad una maggiore funzionalità e flessibilità delle strutture direzionali, attraverso una razionalizzazione delle funzioni e dell'organigramma degli uffici, anche alla luce della necessità di assicurare una riduzione graduale delle spese connesse al personale. Tale processo si innesta nel contesto della più ampia riforma istituzionale avviata dalla Regione da circa un anno, dalla quale deriveranno processi di ridistribuzione delle funzioni tra enti territoriali con i conseguenti processi di mobilità del personale.

Avvalendosi della disponibilità offerta dalla deroga al blocco del turn over prevista dal legislatore nazionale, già recepito a livello regionale, l'Amministrazione regionale si è avvalsa di una quota delle risorse di Assistenza tecnica dei Programmi per reclutare, attraverso procedure selettive pubbliche, personale qualificato a tempo determinato, al fine di gestire adeguatamente la complessità e le specificità proprie dei Fondi SIE, con una contestuale riduzione del ricorso all'Assistenza tecnica "tradizionale".

<<<<<>>>>>

L'assetto organizzativo dell'AdG e delle SRA, come descritto nei punti precedenti del presente paragrafo, anche sulla base di quanto dimostrato nel precedente periodo di programmazione 2007-2013, si ritiene sia adeguato e funzionale, in linea le prescrizioni regolamentari dell'UE per il periodo 2014-2020 e con le disposizioni assunte dalla Regione nel quadro del PRA. Il mantenimento di tale assetto organizzativo (inclusa la tempestiva sostituzione di personale in caso di trasferimento o prolungate assenze) viene assicurato dall'AdG nel quadro e nei limiti degli impegni assunti dall'Amministrazione regionale per quanto attiene gli obiettivi posti dal su richiamato PRA.

Per quanto riguarda l'eventuale passaggio di consegne del personale interessato da assenze prolungate o da trasferimenti, le strutture amministrative coinvolte nella gestione del POR FSE prevedono, di norma, un passaggio

formale di consegne da parte del personale "uscente" a cui si aggiunge, in caso di sostituzione, un periodo di affiancamento utile a far acquisire quelle competenze necessarie ad assicurare continuità nell'azione amministrativa. In ogni caso, i compiti assegnati al personale "entrante" saranno formalmente definiti anche al fine di assicurare il rispetto del principio di separazione delle funzioni.

Infatti, nel caso di imminente cessazione dal servizio o trasferimento o assenza prolungata di persona o di persone coinvolte nelle attività di gestione e controllo del POR, si provvederà, nel più breve tempo possibile, alla sua sostituzione con persona dotata delle competenze professionali idonee ai compiti in questione, preferibilmente con precedente esperienza in attività di gestione o controllo o di attuazione di un programma finanziato con fondi europei, in caso contrario, previo affiancamento a personale con esperienza almeno quinquennale nella gestione o controllo o attuazione di un programma operativo.

Ad ogni modo, l'indipendenza e l'assenza di conflitto di interesse del personale coinvolto nel sistema di gestione e controllo è salvaguardata dalle puntuali disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con DPReg. n. 39/PRES del 24 febbraio 2015, che si applica al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi.

A tale fine, l'AdG inserisce negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, dei beni e dei servizi in generale, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice.

In particolare, si applicheranno gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Codice, il cui testo viene siglato in ogni pagina dal personale al momento dell'assunzione.

Inoltre si torna a sottolineare che la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (DGR n. 147/2014).

Il Piano deriva dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal Piano nazionale anticorruzione – PNA, del quale integra le disposizioni assicurando la coerenza di sistema e facendone propri gli obiettivi allo scopo di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

- aumentare la capacità dell'AR di scoprire i casi di corruzione;

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La Regione assume come proprio impegno fondamentale il contrasto alla corruzione, intesa come fattore di malfunzionamento dell'amministrazione regionale, come ostacolo e attentato all'imparzialità, all'efficienza e al prestigio della Regione stessa e come minaccia al bene comune dei cittadini del Friuli Venezia Giulia.

La prevenzione della corruzione è quindi obiettivo strategico dell'amministrazione e parte essenziale della sua *vision* e quindi determina e condiziona ogni momento dell'azione amministrativa, essendo declinato anche fra i criteri che guidano l'attività dei dirigenti e dei dipendenti tutti; pertanto tale Piano (e le misure ivi indicate) riguarda ed interessa direttamente sia la struttura dell'AdG che delle SRA del POR FSE 2014-2020.

6. Attività formativa del personale dell'AdG, dell'AdC e delle Strutture attuatrici

In aderenza a quanto indicato nel PRA e al risultato delle analisi valutative, la formazione del personale costituisce un elemento importante per la nuova programmazione 2014-2020. L'AdG, in raccordo con la Direzione generale e con il competente Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali intraprenderà delle attività di *empowerment* delle strutture attuatrici impegnate nell'attuazione del Programma attraverso il rafforzamento della competenze del personale in forza alle medesime con la somministrazione di formazione specialistica volta ad implementare le capacità delle risorse umane attraverso percorsi rivolti al miglioramento delle conoscenze professionali per l'intera durata della programmazione, nonché attraverso la rilocalizzazione delle attività dell'Assistenza Tecnica.

Già nella prima fase di attivazione del Programma Operativo l'attenzione alla formazione del personale è stata tenuta in considerazione. In tal senso, il documento Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni ha già individuato una prima batteria di interventi formativi a favore del personale in carico all'AdG e alle Strutture Attuatrici.

L'AdG nell'espletamento delle sue funzioni si avvarrà del personale di Assistenza Tecnica. Tenuto conto dell'esperienza acquisita, il ruolo dell'Assistenza tecnica sarà destinato a sostenere l'azione dell'AdG e dell'AdC oltre che delle Strutture Attuatrici al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse disponibili in termini qualitativi e quantitativi.

7. <u>Separazione delle funzioni di controllo da quelle di gestione</u>

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 72, lettera b) e dell'articolo 125, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. l'AdG assicura il rispetto del principio di separazione delle funzioni tra gli organismi e all'interno degli stessi; in particolare l'assetto organizzativo precedentemente descritto garantisce la separazione delle funzioni di controllo da quelle di gestione delle operazioni anche nel caso in cui l'AdG sia beneficiaria dell'operazione. I medesimi principi sono assicurati anche con riferimento ad operazioni a titolarità delle strutture attuatrici.

Nel caso in cui l'AdG (anche tramite le SRA) risulti beneficiaria delle operazioni, le funzioni di controllo di I livello sono incardinate nella PO Controllo e rendicontazione. In tal caso, coerentemente con quanto realizzato nel periodo di Programmazione 2007-2013 si assicura il rispetto del principio di separazione delle funzioni tra gestione e controllo di I livello, in quanto le posizioni organizzative sono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa.

La PO Controllo e rendicontazione è, inoltre, organo strutturalmente e funzionalmente separato dalla Struttura stabile gestione flussi finanziari, che provvede alla gestione finanziaria delle operazioni specifiche: le attività delle due unità non vengono mai a intersecarsi, perseguendo finalità diverse.

8. Organismi Intermedi

Con riferimento alla struttura organizzativa dell'OI Enaip, soggetto individuato dall'AdG per la gestione della SG richiamata nei precedenti paragrafi, si rimanda alla Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo di cui si è dotato l'OI (SIGECO OI) per lo svolgimento delle diverse funzioni delegate dall'AdG così come approvato con Decreto 5834 del 9/07/2018 e successivamente modificato a seguito dell'Audit di sistema e approvato in data 17/10/2019) dalla quale si evince in particolare il rispetto della separazione tra funzioni di gestione e funzioni di controllo.

Nel caso in cui l'OI assuma il ruolo di beneficiario di determinate operazioni, esso è infatti tenuto ad assicurare lo svolgimento delle sue funzioni garantendo un'adeguata separazione tra le attività di controllo di primo livello (verifiche di gestione) e le attività di selezione, attuazione, gestione e monitoraggio delle operazioni.

Il documento descrittivo del SIGECO OI (precedentemente citato ed approvato dall'AdG) che costituisce parte integrante del SIGECO dell'AdG, comprende anche il funzionigramma adottato dall'OI per linee di attività della SG oltre che il piano generale di assegnazione delle risorse professionali dedicate allo svolgimento dei vari compiti in materia di gestione, attuazione, monitoraggio, verifica di gestione ecc.

2.2.2 Gestione dei rischi

La gestione dei rischi costituisce uno dei criteri dell'allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013 (criterio ripreso anche nella Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla procedura di designazione) che prevede che l'AdG, tenuto conto del principio di proporzionalità, predisponga un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

In relazione al su richiamato principio di proporzionalità (che mira ad evitare duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli SM, a ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari), in questa sezione si fornisce un quadro per assicurare lo svolgimento di un'appropriata gestione dei rischi; in tal senso si sottolinea che l'AdG ha predisposto un quadro di procedure di gestione e controllo per il POR FSE, basato su esperienze delle precedenti programmazioni, tale da assicurare un'appropriata gestione dei rischi.

L'AdG - anche in raccordo con l'AdC - svolge tale funzioni nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria delle operazioni del POR, profilando adeguate misure e azioni volte alla prevenzione dei rischi.

L'AdG, in continuità con il precedente periodo di programmazione 2007-2013, ha definito compiutamente i seguenti aspetti:

- la responsabilità organizzativa (strutture e soggetti coinvolti) della valutazione dei rischi, in capo alla PO Controllo e Rendicontazione
- le modalità di realizzazione e la relativa tempistica, secondo cui l'analisi del rischio viene svolta, in linea generale, su base annuale (fermo restando la possibilità di aggiornarla nel corso dell'anno sulla base delle eventuali criticità che potranno emergere durante la gestione ed il controllo delle operazioni);
- la gestione dei rischi e la prevenzione delle irregolarità, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e controllo degli interventi.

In particolare, l'AdG, con la collaborazione delle Strutture Attuatrici, assicura un'appropriata gestione dei rischi del POR, attraverso l'identificazione:
- delle attività potenzialmente soggette all'insorgenza dei rischi;
- delle azioni e delle misure adeguate a prevenire la configurazione dei rischi;
- delle attività di follow-up nel caso di eventuali azioni correttive disposte a seguito dei controlli svolti.

Con specifico riferimento alla valutazione e alla gestione del rischio, la struttura responsabile dei controlli di I livello, in continuità con quanto realizzato nel periodo di programmazione 2007-2013 definisce:

– il livello e la tipologia dei rischi riscontrabili nelle azioni attivate nel quadro del PO;
– il livello di rischio connesso al tipo di beneficiari;
– il livello di rischio connesso al tipo di operazioni interessati.

Inoltre, sono presenti alcuni elementi che qualificano il sistema di gestione e controllo adottato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quali, ad esempio:

a) l'esistenza di una metodologia consolidata per l'esecuzione dei controlli delle operazioni FSE, articolata per tipologia di controllo, per tipologia di attività cofinanziate e per modalità di affidamento;
b) la definizione di un set di indicatori minimi ottenuti dagli esiti dei controlli, utili per alimentare il sistema informativo sui controlli, e di guide operative per l'esecuzione dei controlli delle operazioni FSE;
c) indicazioni per la creazione ed il miglioramento dei sistemi informativi per la registrazione degli esiti delle verifiche.

Tali elementi che hanno caratterizzato l'attività svolta durante l'attuazione del POR FSE 2007-2013 sono stati oggetto di un continuo affinamento al fine di:

- definire i controlli standard di competenza dell'AdG e delle Strutture attuatrici richiesti dalle disposizioni previste nei Regolamenti UE per il periodo di programmazione 2014-2020;
- introdurre principi generali per il miglioramento del sistema dei controlli basati sul controllo interno;
- applicare un metodo di analisi del rischio su base statistica.

Anche il sistema informativo utilizzato dalla Regione rappresenta un aspetto qualificante del sistema complessivo di gestione e controllo, frutto di un percorso, in continua trasformazione e adattamento in vista della programmazione 2014-2020.

L'intero processo di vita di un'operazione viene gestito attraverso il sistema informatico (riportato nel successivo Cap. 4), in un quadro di procedura circolare e definita che riporta, con apposite check list, gli esiti del controllo effettuato.

Quanto sin qui esposto vuole affermare che l'AdG dispone di un sistema di gestione e controllo ormai consolidato, informatizzato, che garantisce la completa disponibilità dei dati necessari. Si tratta, peraltro, di affermazioni non riconducibili a mere espressioni di autoreferenzialità dell'Autorità ma confermate a più riprese nelle attività di controllo realizzate dai vari organi competenti regionali, nazionali e comunitari. Infatti, nel periodo di programmazione 2007-2013, il tasso di irregolarità medio riscontrato dall'AdA ed accettato dalla Commissione europea è al di sotto del tasso di materialità del 2% previsto dai Regolamenti UE; le risultanze degli audit di sistema dimostrano l'affidabilità del sistema di gestione e controllo.

L'entrata in vigore della normativa UE relativa alla programmazione del FSE per il periodo 2014-2020 ha indotto l'AdG ad intervenire tempestivamente per garantire i necessari processi di adeguamento del proprio sistema di gestione e controllo alle nuove disposizioni regolamentari.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dell'analisi dei rischi, questa si basa su tutte le informazioni utili e sugli esiti dei precedenti controlli sugli operatori in modo da evitare, per quanto possibile, controlli ridondanti e poco incisivi, nel rispetto del principio di proporzionalità in materia di controlli. In tal senso, l'Autorità di Gestione utilizza un applicativo che permette l'elaborazione dei dati la cui metodologia viene puntualmente descritta nell'apposito Manuale per il campionamento delle operazioni per il controllo di primo livello effettuato in loco, adottato con decreto n. 883/LAVFORU del 18 febbraio 2016 e successivamente aggiornato con decreto n. 5757/LAVFORU del 4 agosto 2016. Attraverso tale metodologia vengono campionati i progetti ritenuti "rischiosi" per effettuare le opportune verifiche. Gli esiti dell'analisi del rischio vengono inseriti in appositi check nel sistema informativo in modo che il verificatore indicato per l'effettuazione del controllo abbia evidenza di quanto precedentemente campionato e delle informazioni rilevanti rispetto al livello di rischio associato all'operazione e al beneficiario. Nel corso del 2019, con Decreto n. 9026/LAVFORU del 07/08/2019 è stata approvata la nuova versione del *"Manuale per il campionamento delle operazioni per i controlli di primo livello effettuati in loco"*, che ha sostituito la precedente metodologia con una nuova, aggiornato le procedure di verifica e controllo illustrandone in maniera più efficace le modalità, adeguato il documento stesso alle novità normative medio-tempore intervenute.

A partire da agosto 2019, in accordo con quanto previsto dalle Linee guida nazionali MEF- IGRUE, l'AdG ha previsto inoltre l'utilizzo sperimentale dello strumento comunitario antifrode Arachne, al fine di rafforzare la fase di controllo in loco in itinere delle operazioni. La visualizzazione ed il trattamento delle informazioni restituite dal sistema Arachne saranno a disposizione dei funzionari incardinati presso l'AdG, opportunamente formati, che opereranno in stretto raccordo con il Gruppo di autovalutazione del rischio frode.

Con specifico riferimento alle operazioni rientranti nel periodo di crisi emergenziale da Covid -19 l'AdG ha previsto di consentire di attivare i controlli, in via sperimentale, in modalità on line: per tale tipologia di controlli non è applicata la metodologia dell'analisi del rischio prevista nel Manuale per il campionamento bensì un campionamento di tipo casuale, per verificare l'effettiva realizzazione della modalità di didattica a distanza (si veda successivo par 2.2.3.6 Procedure per le verifiche delle operazioni).

Inoltre, come evidenziato anche al par. 2.2.3.6 - Procedure per le verifiche delle operazioni, si evidenziano i principali punti di forza che qualificano la gestione del rischio.

In primo luogo, la frequenza e la copertura delle verifiche in loco dipende dalla complessità dell'operazione, dall'ammontare del sostegno pubblico ad una operazione, dal livello di rischio identificato attraverso le verifiche di gestione, dall'estensione dei controlli dettagliati durante le verifiche amministrative, dagli audit dell'AdA per il SIGECO nel suo complesso, dal tipo di documentazione che è stata trasmessa dal beneficiario.

Poiché l'AdG realizza verifiche in loco su base campionaria, attraverso apposita Manualistica (in linea con quanto già positivamente previsto per il POR FSE 2007-2013) adotta una specifica analisi dei rischi, che prevede l'adozione di una metodologia di campionamento ad hoc ed una procedura per la revisione periodica del metodo. Le verifiche in loco vengono effettuate quando l'operazione o il progetto è avviato in termini fisici e finanziari.

Con specifico riferimento alla **Sovvenzione Globale**, l'AdG garantisce la verifica delle dichiarazioni periodiche dell'OI sullo stato di avanzamento delle diverse operazioni finanziate, ciò a partire dalla verifica di sistema sulle funzioni delegate all'OI di controllo di I livello, anche rispetto alla qualità dei dati delle operazioni (si veda paragrafo

2.2.3.3). Rispetto al controllo a campione sulle singole operazioni, come per tutte le operazioni in capo all'AdG, viene applicato quanto definito dal Manuale relativo ai controlli di I livello e nello specifico dal Manuale delle procedure per le verifiche delle domande di rimborso (e relative check list allegate), nella versione ultima in essere. Come richiesto anche dall'AdA in occasione della verifica di sistema sull'OI, i controlli a campione sulle operazioni si svolgono relativamente a ciascuna domanda di rimborso presentata dall'OI, ossia ogni qualvolta l'OI richiede all'AdG l'erogazione delle tranche di pagamento, a seguito della trasmissione dei SAL periodici e di tutta la documentazione legata alla spesa sostenuta e verificata.

In linea generale, si prevede che le spese siano certificate dall'AdC solo dopo aver svolto la verifica del rendiconto finale in modo da ridurre al minimo il rischio di irregolarità e frodi. Tuttavia nel caso di operazioni complesse o che prevedono una durata pluriennale, l'AdG si riserva la possibilità di procedere alla certificazione delle spese per il successivo inoltro all'AdC (per poter elaborare le relative domande di pagamento intermedie e finali dell'anno contabile) dopo una verifica delle spese periodiche, sulla base di controlli su quanto dichiarato trimestralmente dai beneficiari dell'operazione.

Risulta, quindi, evidente che le procedure di gestione dei rischi del POR sono legate sia al sistema dei controlli di I livello sia al sistema posto in essere per la prevenzione delle frodi, come definito nel quadro del Gruppo di autovalutazione del rischio frodi, di cui al paragrafo 2.1.4.

Le attività potenzialmente a rischio sono pertanto individuate dall'AdG e dalle Strutture Attuatrici in maniera continuativa nel corso dell'attuazione del Programma e vengono ulteriormente approfondite anche tramite il richiamato Gruppo di autovalutazione, a partire da un esame:

- delle attività per le quali siano incorse modifiche sostanziali rispetto a quelle poste in essere nel corso del precedente periodo di programmazione, poiché qualificabili come categorie "a rischio";
- delle attività definite per la prima volta nel quadro del PO FSE 2014-2020;
- delle modifiche significative del sistema di gestione e controllo

Quale esito di tale attività, l'AdG assicura un'appropriata gestione del rischio attraverso:

- individuazione delle attività maggiormente soggette all'insorgenza di rischi derivanti, ad es., da procedure troppo articolate, numerosità degli attori interessati, entità delle risorse finanziari, rischio connesso ai beneficiari;
- valutazione del tasso di errore risultante dai controlli di I livello;
- messa in atto di eventuali misure correttive o di miglioramento delle procedure di gestione e controllo, disposte a seguito dei controlli di I livello o delle risultanze degli esiti del suddetto Gruppo di autovalutazione.

Infine ogni volta che l'AdG modificherà in maniera sostanziale l'assetto del SIGECO del POR FSE o procederà ad una revisione significativa del Programma (in particolare delle azioni previste), procederà con adeguata analisi del rischio.

2.2.3 Descrizione di procedure

2.2.3.1 *Procedure per assistere il Comitato di Sorveglianza nei suoi lavori*

In conformità con quanto disposto all'art. 47, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013, l'AdG entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma Operativo ha il compito di istituire il Comitato di Sorveglianza, conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario. L'AdG garantisce che la composizione del Comitato di Sorveglianza sia conforme a quanto stabilito all'art. 48, paragrafo 1 del richiamato Regolamento e che sia quindi composto da rappresentanti delle Autorità e da rappresentanti dei partner di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento.

Il Comitato è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 16 gennaio 2015, stabilendo la sua composizione tra "componenti con diritto di voto" e "partecipanti a titolo consultivo".

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo è presieduto dall'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca e università o suo delegato e si compone di rappresentanti provenienti da istituzioni o organismi coerenti a quanto indicato dalla normativa UE (Regolamento (UE) 1303/2013).

La Giunta regionale, con deliberazione n. 965 del 22 maggio 2015 ha individuato i componenti del Comitato di sorveglianza – titolari e supplenti -, mantenendo la distinzione tra "componenti con diritto di voto" e "partecipanti a titolo consultivo".

Nel rispetto della normativa regionale vigente, l'iter di costituzione del Comitato si è concluso con l'emanazione del DPReg n. 110/Pres del 29 maggio 2015.

La prima seduta del Comitato di sorveglianza del POR FSE si è svolta a Udine l'11 giugno 2015.

Il Comitato è chiamato a valutare l'attuazione del POR ed i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del POR, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato ed i progressi verso i target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e, se del caso, dei risultati nelle analisi qualitative. L'AdG coinvolgerà pertanto il CdS nello svolgimento dei suoi compiti ed in particolare:

- esame di ogni aspetto che incide sui risultati del POR
- esame dei risultati della valutazione del POR e del seguito dati ai risultati della valutazione
- esame dei risultati e dell'attuazione della Strategica di comunicazione
- esame degli strumenti finanziari attivati a valere del POR
- esame delle azioni finalizzate a promuovere lo sviluppo sostenibile, la parità tra uomini e donne, le pari opportunità e non discriminazione, compresa l'accesso alle persone con disabilità
- esame della soddisfazione delle condizionalità ex ante non soddisfatte alla data di presentazione alla CE del POR.

Nell'adempimento delle funzioni di cui all'art. 125, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG supporta il Comitato di Sorveglianza nella procedura di adozione di un Regolamento interno, volto a definire i ruoli, le regole di funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso conformemente agli artt. 49 e 110 del Regolamento (UE) 1303/2013, assicurando che si riunisca a cadenza almeno annuale e assumendo la funzione organizzativa delle riunioni.

Il Regolamento interno è stato approvato dal Comitato nella seduta dell'11 giugno 2015.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato dall'articolo 5 del suddetto Regolamento.

L'AdG, per assistere i lavori del Comitato e per l'espletamento delle sue funzioni in relazione al Comitato, si avvale di un'apposita segreteria tecnica operante all'interno della "PO Programmazione", costituita con decreto n. 3719/LAVFORU del 20 maggio 2016.

La segreteria tecnica è incaricata di affiancare ed assistere l'AdG ed il Comitato nello svolgimento di tutte le sue funzioni ed in particolare si occupa, su indicazione dell'AdG, dell'invito dei componenti e della predisposizione ed inoltro delle convocazioni e dei documenti oggetto di discussione.

Nel caso l'AdG decida, nel corso dell'attuazione del Programma, di presentare eventuali proposte di modifica al Programma Operativo (secondo la procedura prevista dall'art.30 del Regolamento UE 1303/2013), assicura il supporto necessario all'elaborazione di pareri da parte del Comitato in merito alle stesse; inoltre l'AdG fornirà tutte le informazioni necessarie affinché il Comitato di Sorveglianza valuti l'attuazione del PO e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi come previsto all'art. 49, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013, inclusi i dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del Programma raccolti, registrati e conservati utilizzando il sistema informatico di cui al paragrafo 4.1 del presente documento.

Qualora, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 4 il Comitato di Sorveglianza formuli osservazioni in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, l'AdG attua misure correttive idonee a sanare le problematiche e criticità rilevate e ne fornisce un riscontro al Comitato stesso.

2.2.3.2 *Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione*

L'art. 125, paragrafo 2, lettere d) ed e) del Regolamento (UE) 1303/2013, prevede, tra i compiti dell'AdG relativi alla gestione del Programma Operativo, anche l'istituzione di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso. Alla lettera e) stabilisce inoltre che la stessa garantisce che i dati siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del Regolamento FSE.

Per la gestione del POR FSE si utilizza un sistema informatico dedicato, in grado di raccogliere le informazioni finanziarie e statistiche affidabili sull'attuazione del Programma.

Al sistema informatico per il POR FSE possono accedere tutte le Autorità del Programma e le strutture attuatrici, in funzione della massima interoperabilità dei sistemi. L'operazione di adeguamento del sistema informatico in uso nell'attuazione del POR FSE 2007/2013, già validato a livello CE ed a livello nazionale alle nuove esigenze della programmazione 2014/20 non è stata ancora ultimata ma ci si è attivati per garantire la raccolta dei dati necessari alle esigenze di registrazione e conservazione procedendo in una prima fase all'implementazione del front end per poi procedere all'adeguamento del back office

Il nuovo sistema in preparazione contempla una serie di aggiornamenti ed adattamenti alle nuove esigenze dettate dai Regolamenti. In particolare esso mira alla completa informatizzazione dei procedimenti, poiché ai sensi dell'art. 122 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/2013, gli Stati membri devono garantire che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e AdG, AdC, AdA possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati. Norme dettagliate concernenti lo scambio di informazioni tra beneficiari e AdG, AdC,

AdA, sono contenuti negli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 nonché dalle specifiche contenute nell'Allegato II dell'Accordo di partenariato.

Il sistema informatico mira inoltre ad assicurare la separazione delle funzioni di ciascuna Autorità; vi è infatti una profilazione degli utenti di ciascuna Autorità del POR per cui, sulla base di specifiche indicazioni dell'AdG, responsabile del sistema informatico, ogni Autorità interviene solo su questioni di specifica competenza.

Il sistema informatico ha una struttura che prevede, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e accessibilità:

- **utenze specifiche** per le diverse Unità dell'AdG, con particolare riferimento alle aree dei controlli, delle irregolarità, del monitoraggio;
- **utenza specifica per l'AdC** ai fini della visualizzazione, acquisizione ed elaborazione dei dati necessari a supportare la presentazione delle domande di pagamento periodiche, nonché la presentazione dei conti annuali;
- **utenza specifica per l'AdA** ai fini della visualizzazione e acquisizione dei dati necessari a supportare le attività ordinarie di audit e le attività connesse alla predisposizione della documentazione di corredo della presentazione annuale dei conti;
- **funzionalità specifiche per gli adempimenti connessi al ruolo di Beneficiari.** In tal senso i beneficiari possono accedere al sistema per la gestione dell'operazione sin dalla fase di candidatura dei progetti;

Il nuovo sistema, mediante sviluppo di specifici requisiti funzionali, mirerà:

– al potenziamento delle procedure di gestione dei flussi finanziari;
– al miglioramento del sistema dei controlli amministrativi e della trasparenza.

Esso, inoltre, e è la fonte dalla quale saranno attinti elementi per il monitoraggio quadrimestrale e per la relazione annuale del PRA.

Il sistema supporterà inoltre le registrazioni adeguate nel caso di utilizzo degli strumenti finanziari (ad es. la registrazione adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui all'art. 44 del Reg. (UE) n. 1303/2013**.**

Infine, il sistema raccoglierà tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione dei rischi di frode di cui al par. 2.1.4.

L'OI gestore della Sovvenzione Globale *"Realizzazione di interventi per la mobilità formativa e professionale inerenti tirocini all'estero, aggiornamento linguistico all'estero, reti nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'alta formazione e master post- laurea all'estero"* garantisce l'alimentazione del sistema informativo regionale dell'AdG per la registrazione e la conservazione dei dati relativi alle linee di attività attribuite e per gli adempimenti di gestione e monitoraggio ad essi legati.

Si rimanda alla sezione 4 per la descrizione del sistema informatico nonché al Manuale operativo del sistema per il dettaglio delle modalità di funzionamento.

2.2.3.3 *Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013*

Come indicato al paragrafo 2.1.3, per dare attuazione agli interventi previsti dal Programma specifico n. 29/15 "Misure funzionali all'attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale" del PPO 2015, l'AdG del POR FSE ha deciso di attivare una Sovvenzione Globale e quindi ha selezionato un Soggetto Gestore che assumerà la qualifica di OI del POR FSE.

A norma dell'art. 123 del Regolamento UE 1303/2013, l'AdG svolgerà un compito di vigilanza delle funzioni formalmente delegate a tale OI oltre che a eventuali ulteriori organismi, in un'ottica di *quality review*.

Come precedentemente specificato (par. 2.1.3), gli OI sono individuati in conformità a quanto previsto dall'art 123 paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) 1303/2013 e a quanto indicato nell'Allegato II – Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020 all'Accordo di Partenariato. Le procedure previste dall'AdG, atte a realizzare il controllo preventivo sulla capacità di eventuali OI di svolgere i propri compiti e le procedure atte a fornire agli stessi le informazioni considerate pertinenti e utili all'espletamento delle loro funzioni, sono state definite preventivamente dall'AdG (si veda par. 2.1.3).

Nella fase successiva all'identificazione dell'OI e quindi alla definizione e messa in atto della delega all'OI, l'AdG mantiene le funzioni di controllo sull'attuazione della stessa delega ed esercita i poteri sanzionatori come previsti nell'accordo di delega sottoscritto dall'AdG e dai singoli OI.

Gli OI dovranno attenersi ai vincoli contenuti nell'atto di delega, nonché ai dispositivi emanati dall'AdG (Decreti, Circolari, Note, Manualistica dell'AdG, ecc…) e anche, in caso di Enti Locali, alla normativa che regola l'attività degli EE.LL (D.lvo 267/2000, Codice contratti D.lvo 163/2006, Statuto e regolamenti provinciali).

Per quanto riguarda la richiamata attivazione della Sovvenzione Globale, l'AdG ha definito una specifica procedura di vigilanza e verifica delle funzioni formalmente delegate all'OI.

Tutti i momenti e le fasi della verifica sono svolti attraverso controlli sia di tipo documentale sia in loco, secondo procedure e strumenti operativi di dettaglio che sono descritti in un apposito Manuale dell'AdG (Decreto n° 3786/LAVFORU del 11/05/2018 che prevede quindi specifiche check list, modalità di campionamento, tempistica di svolgimento delle verifiche ecc. a cui si rimanda.

L'AdG mantiene, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 lett. 18 del regolamento (UE) n. 1303/2013 la responsabilità dell'operato dell'OI anche nel caso della Sovvenzione Globale, quindi procederà al controllo e alla verifica del rispetto di quanto convenuto nel contratto e nell'Allegato Atto di Delega, e di quanto presente nel SiGeCo dell'OI, nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

L'AdG svolgerà pertanto una valutazione di conformità e di efficacia dell'OI in relazione al sistema di gestione e controllo adottato dall'OI e del sistema di regole e procedure definite dalla stessa AdG per l'attuazione del POR oltreché ai dispositivi emanati (Decreti, Circolari, Note, Manualistica dell'AdG, Linee Guida).

La procedura di vigilanza e verifica è suddivisa in due distinte fasi.

La <u>prima fase</u> consiste nella verifica del SI.GE.CO dell'OI, ossia la verifica della completezza e pertinenza della documentazione prodotta dall'OI, che deve essere in grado di assicurare un'adeguata organizzazione interna e la presenza di strumenti procedurali idonei alla gestione della Sovvenzione Globale ed al conseguimento dei suoi obiettivi, nel rispetto degli adempimenti regolamentari previsti in considerazione delle funzioni delegate.

La <u>seconda fase</u> riguarda la verifica dell'attuazione della delega. Tale fase si svolge pertanto nel corso dell'attuazione della Sovvenzione Globale e si sostanzia fondamentalmente in una verifica di sistema sulla corretta implementazione del SIGECO da parte dell'OI e sul rispetto e sulla completezza delle informazioni trasmesse

all'AdG in relazione agli adempimenti previsti ed allo stato di attuazione delle operazioni ed alla verifica delle relative spese.

L'AdG, anche a seguito delle raccomandazioni dell'AdA ha modificato quanto inizialmente previsto ovvero che nel caso in cui la verifica di sistema faccia emergere eventuali criticità o irregolarità, come già richiamato, l'AdG si riservava la facoltà di procedere ad un controllo a campione delle operazioni finanziate.

Come precedentemente richiamato, rispetto al controllo a campione delle operazioni dell'OI, come per tutte le operazioni in capo all'AdG, viene applicato quanto definito dal Manuale relativo ai controlli di I livello e nello specifico dal Manuale delle procedure per le verifiche delle domande di rimborso (e relative check list allegate), nella versione ultima in essere. In linea con le indicazioni dell'AdA in occasione della verifica di sistema sull'OI, i controlli a campione sulle operazioni si svolgono relativamente a ciascuna domanda di rimborso presentata dall'OI, ossia ogni qualvolta l'OI richiede all'AdG l'erogazione delle tranche di pagamento, a seguito della trasmissione dei SAL periodici e di tutta la documentazione legata alla spesa sostenuta e verificata.

Per la procedura controllo e le relative check list, si rimanda al citato Manuale dell'AdG per il processo di verifica o svolto da quest'ultima sull'OI gestore della Sovvenzione Globale.

2.2.3.4 *Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni*

In questa sezione si definiscono i principi guida per la procedura di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni a valere sul POR FSE 2014-2020.

Per quanto riguarda la prima fase attuativa del POR FSE e in attesa dell'esame e approvazione dei criteri di selezione delle operazioni da parte del Comitato di sorveglianza, hanno trovato applicazione le regole definite nel Si.Ge.Co del POR FSE 2007-13, cui si fa rimando; ciò sulla base di quanto in tal senso stabilito dal Comitato di sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 19 giugno 2014.

Ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di sorveglianza ha approvato, nella seduta dell'11 giugno 2015, le metodologie e i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR FSE 2014-2020.

Tali criteri sono pertanto entrati in vigore nella procedura di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni del POR FSE sino alla successiva modifica, adottata dall'AdG.

A tal proposito si evidenza che l'AdG ha concluso la procedura di modifica del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" attraverso il seguente percorso:

- approvazione preliminare del documento da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 1880 del 6 ottobre 2017;

- procedura scritta per l'approvazione del documento da parte del Comitato di sorveglianza (nota prot. 0095668 del 10 ottobre 2017);

- approvazione definitiva del documento da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017.

Complessivamente considerati, i criteri di selezione approvati dal CdS sono non discriminatori e trasparenti, garantiscono il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità del Programma FSE e tengono conto della promozione della parità tra uomini e donne e dei principi dello sviluppo sostenibile come stabilito agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Da precisare che in riferimento alla fase dell'approvazione delle operazioni, nel periodo di avvio del POR trovano applicazione le modalità previste dal Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 e dalle connesse Linee guida attuative emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni.

Trovano successivamente applicazione, per gli avvisi pubblicati a partire dalla loro entrata in vigore, le modalità previste dal "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", emanato con DPReg. n. 140/PRES del 7 luglio 2016, abrogato dal successivo "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con DPReg. n. 203 del 15 ottobre 2018, e dalle "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", adottate con decreto n. 5722/LAVFORU/2016 del 03/08/2016 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare si sottolineano, come precedentemente indicato, le procedure dettagliatamente riviste dall'AdG nelle "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA" (di cui al decreto n° 11702/LAVFORU del 04/12/2017), a cui si fa opportuno rimando.

Inoltre trova applicazione l'articolo 9 del su indicato Regolamento del POR, il quale descrive diacronicamente le differenti fasi del procedimento amministrativo e contabile. Ad esso e agli articoli successivi si rinvia per quanto riguarda termini e provvedimenti nell'ambito della procedura di concessione del contributo.

Come indicato al precedente paragrafo 2.2, le procedure di valutazione e selezione delle operazioni sono di competenza diretta delle Strutture attuatrici in relazione alle operazioni di loro pertinenza, secondo quanto definito annualmente dalla Giunta Regionale nel PPO e sulla base delle procedure di affidamento definite dall'AdG ed esplicitate nelle summenzionate Linee guida alle SRA.

Per quanto riguarda le azioni finanziate con fondi a valere sul POR che danno luogo ad appalti pubblici, l'AdG opera in base a quanto prevede lo stesso testo dei PO, che recita: "nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all'affidamento di appalti pubblici, le AdG applicano la normativa e la giurisprudenza europea in materia, in particolare le direttive sugli appalti pubblici, nonché la normativa di recepimento nazionale e/o regionale". Si tratta in questo caso della Direttiva Appalti 2014/24/UE, e del d.lgs. 50/2016, fermo restando che alle operazioni avviate prima dell'adozione del d.lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni del d.lgs.163/2006, attuativo della precedente Direttiva 2004/18/CE, e del relativo "regolamento di esecuzione" DPR 207/2010.

Per quanto riguarda i contratti di concessione di servizi, invece, si applica la specifica Direttiva 2014/23/UE, anch'essa recepita dal d.lgs. 50/2016.

L'AdG opera in questo quadro normativo per la stipula di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi sul mercato e per l'acquisizione di forniture o l'esecuzione di lavori; il rapporto tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario è di natura contrattuale.

Per l'affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti, le SRA adottano procedure aperte per la selezione di operazioni finanziate sotto forma di sovvenzioni o assistenza rimborsabile (vedi articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013), in osservanza di quanto previsto dall'art. 125, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge sul procedimento amministrativo (art. 12 della L. 241/90 e LR 7/2000), sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, e nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

Al fine di garantire la qualità degli interventi formativi, l'accesso ai finanziamenti dei beneficiari è in linea con il sistema di accreditamento, sancito nella normativa, nazionale e regionale vigente che riguarda:

- L.R. 16 novembre 1982, n. 76 - "Ordinamento della formazione professionale";
- L. 24 giugno 1997, n. 196, articolo 17, comma 1, lettera c) - "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Art. 117, comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana (post Legge Cost. n. 3/2001- riforma del Titolo V – competenza primaria in materia di formazione professionale alle Regioni);
- L. 28 marzo 2003, n. 53, articolo 2 - "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Decreto legislativo 17 ottobre 2006, n. 226 - "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro dd. 29 novembre 2007, recante criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo scolastico;
- Intesa n. 84/CSR del 20 marzo 2008 tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'università e ricerca, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi";
- Allegato 4 all'Accordo Stato - Regioni del 27 luglio 2011 recepito nel Decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011;
- Legge regionale 29 dicembre 2011, articolo 10, comma 18 – "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione" (Legge finanziaria regionale 2012);
- Regolamento regionale approvato con DPReg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni - "Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche";
- Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) approvate con decreto 4338/LAVFOR/2013 dd. 26 agosto 2013 e successive integrazioni e modificazioni – "Direttive in tema di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi."

Eventuali situazioni specifiche di rilevanza generale sono preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti, d'intesa con la Commissione europea. Laddove abbiano una dimensione solo regionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo interessato, d'intesa con la Commissione europea.

L'AdG, nel rispetto delle procedure e delle regole definite dall'Amministrazione regionale oltre che dalla normativa nazionale, garantisce che:

- per quanto riguarda i Bandi per Appalti pubblici, sono adottati, a seconda dei casi, dalla Centrale Unica di Committenza[1], dall'AdG o dalle SRA; la loro pubblicazione segue le prescrizioni della normativa nazionale;
- per quanto riguarda la concessione di finanziamenti o realizzazione di progetti (formativi e non) tramite avvisi pubblici o direttive, sono adottati dalle SRA e viene garantita la pubblicazione nel BUR e/o nelle aree dedicate del sito istituzionale della Regione, in accordo con quanto definito nella Strategia di Comunicazione del POR. Tali procedure garantiscono livelli adeguati di pubblicizzazione finalizzati al raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari.

Tutte le richieste di finanziamento e le candidature di progetto sono ricevute dalla casella PEC della direzione e registrate elettronicamente alla ricezione tramite il sistema del protocollo informatico, con la prova di ricezione del materiale presentato dal proponente e con la registrazione delle varie fasi procedurali inerenti lo stato di approvazione di ogni domanda.

Come precedentemente indicato, la rivisitazione apportata alla complessiva procedura di selezione delle operazioni, in particolare per la concessione di finanziamenti e la realizzazione di progetti (formativi e non) ha condotto ad individuare:

a) una fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni, in capo al responsabile dell'istruttoria del procedimento;

b) una fase di selezione delle operazioni – di coerenza o comparativa – in capo ad una Commissione di valutazione costituita con decreto del dirigente responsabile della SRA.

Le nuove procedure delineate dall'AdG nei documenti approvati, individuano espressamente la verifica del possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa nella fase di cui alla precedente lettera a), ponendo quindi il possesso di tali requisiti quale requisito essenziale per l'ammissione dell'operazione alla successiva fase di selezione da parte della Commissione di valutazione.

Le modalità attraverso cui si procede alla verifica dei suddetti requisiti viene riportata nelle citate "Linee guida alle strutture regionali attuatrici – SRA".

Nell'ambito delle Linee guida, l'AdG provvede ad indicare le modalità con cui vanno distintamente verificate le capacità amministrativa, finanziaria e operativa, con le dovute diversificazione in relazione alla natura del soggetto sottoposto a verifica nella fase istruttoria di verifica di ammissibilità dell'operazione.

Come indicato al punto a), la fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni fa capo al responsabile dell'istruttoria del procedimento, indicato nell'avviso pubblico di riferimento.

La verifica di ammissibilità si svolge attraverso apposite check list le quali riportano i requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso o direttiva di riferimento.

Gli esiti derivanti dalla verifica delle operazioni e presenti nelle check list sono riportati in un apposito elenco che indica le operazioni ammesse e non ammesse alla successiva fase di selezione (a seguito anche, ove pertinente, dell'esito della procedura prevista dall'articolo 16bis della LR 7/2000). L'elenco viene sottoscritto dagli istruttori e viene inoltrato alla Commissione di valutazione unitamente ai fascicoli delle operazioni che hanno superato la fase di ammissibilità.

---

[1] Con deliberazione della Giunta regionale n. 1935 del 17 ottobre 2014 è stato istituito il Servizio Centrale Unica di Committenza regionale – CUC

Come indicato in precedenza e con riferimento alla concessione di finanziamenti o realizzazione di operazioni tramite avvisi pubblici, il Dirigente o la PO interessata provvede alla emanazione dell'avviso che dà avvio all'attuazione del programma specifico previsto dal PPO e alla raccolta delle proposte presentate dai soggetti aventi titolo in esito all'avviso di riferimento.

Nel precedente paragrafo 2.1.2 in relazione ai compiti assegnati alle SRA, sono specificate le modalità di funzionamento delle Commissioni di valutazione delle operazioni, sempre con specifica attenzione alla concessione di finanziamenti e la realizzazione di progetti (formativi e non).

L'Adg ha previsto specifiche procedure anche per comunicare le decisioni prese in merito alla accettazione o meno di richieste o candidature di progetto ai beneficiari: gli esiti del processo di selezione delle operazioni sono assunti con apposito decreto; Il decreto viene pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito www.regione.fvg.it. Il suddetto decreto indica il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 7/2000.

Gli esiti della valutazione sono riportati, a cura del responsabile dell'istruttoria, nel sistema informativo del POR FSE.

L'AdG ha provveduto ad individuare adeguate modalità per garantire una comunicazione efficace ai beneficiari dei loro diritti e doveri composto da atti normativi regionali (L.R., DGR, regolamenti) nonché da direttive, lettere circolari e note informative finalizzate anche a chiarire eventuali dubbi interpretativi.

Rimane nella competenza del dirigente responsabile della SRA l'attuazione dei programmi specifici che prevedano il ricorso alla gara d'appalto con l'applicazione, fatto salvo il raccordo con la Centrale Unica di Committenza regionale - CUC. In base alla normativa nazionale in materia si procede alla richiesta di un'offerta tecnica e di un'offerta economica e di idonea documentazione amministrativa anche ai fini delle eventuali verifiche del possesso dei requisiti. Il dettaglio dei contenuti di tale documentazione e delle modalità di svolgimento delle singole gare di appalto viene esplicitato all'interno dei bandi, capitolati e disciplinari di gara. I bandi di gara sono pubblicati nella GUUE e sulla GURI; inoltre gli stessi documenti sono pubblicati nel BUR e nel sito istituzionale della Regione.

Nell'attuazione delle operazioni l'AdG, e le SRA per quanto di loro competenza, si impegna ad osservare, laddove ve ne ricorrano il presupporti, la normativa UE relativa agli aiuti di Stato di recente adozione da parte della Commissione Europea. In particolare, si applicano:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 1998/2006;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 800/2008.

Inoltre, nei casi in cui non sia possibile applicare i citati regolamenti di esenzione, l'AdG rispetta l'obbligo di informare preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti, (c.d. obbligo di notifica), secondo la procedura dettagliata nel Regolamento (CE) n. 659/1999 e s.m.i. ed il Regolamento (CE) n. 794/2004 e s.m.i. di esecuzione del Reg. (CE) n. 659/1999.

Laddove necessario, la disciplina delle operazioni che prevedono concessione di aiuti di Stato impone che l'Amministrazione acquisisca dai beneficiari delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 in stretta coerenza con quanto previsto dalla normativa UE di riferimento e dai provvedimenti attuativi nazionali in materia, nonché la gestione dell'apposita banca dati per il trattamento delle informazioni relative agli aiuti concessi a titolo "de minimis".

Le procedure seguite ai fini del rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato sono descritte nel "Manuale sugli aiuti di Stato FSE", approvato con decreto n. 5715/LAVFORU/2016 del 03/08/2016 e sostituito dal successivo approvato con decreto n° 658/LAVFORU del 15/02/2018, entrambi costituiscono parte integrante del "Manuale dell'AdG".

In merito alla Sovvenzione Globale attivata e relativa agli interventi di cui al programma specifico 29/15 "Misure funzionali all'attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale", l'AdG ha attribuito all'OI (con contenuti definiti nel già citato Atto di delega, allegato al Contratto) una serie di funzioni fra le quali quella di provvedere all'istruttoria ed alla selezione delle operazioni, partner, destinatari della formazione etc. con specifiche diverse in base alla linea di attività della SG interessata.

Fermo restando quanto accennato nel paragrafo 2.1.3, ossia che l'AdG provvede all'autorizzazione delle procedure di selezione delle operazioni messe in atto dall'OI a seguito della verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse, si rimanda, per la descrizione delle procedure di selezione e valutazione della SG, al SIGECO dell'OI, parte integrante del SIGECO dell'AdG.

<<<<<>>>>>

Tra le azioni previste dal quadro di riferimento nazionale per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19, l'AdG ha selezionato l'operazione "Sostegno per la Cassa Integrazione in deroga", inputandola al POR FSE 2014-2020 riprogrammato, Asse 2 priorità di investimento 8.5 Adattamento di lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, obiettivo specifico 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.

L'attivazione di tale azione è stata condivisa, d'intesa con l'ANPAL, nel quadro dell'Accordo sottoscritto il 21 settembre 2020 con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", con lo scopo di utilizzare le risorse FSE fra le principali fonti finanziarie disponibili nell'immediato ed in funzione anticrisi.

Alla luce di quanto stabilito dal citato Accordo, l'azione a carattere nazionale (definita in collaborazione con l'ANPAL e con le altre AdG FSE regionali) è relativa alla copertura di parte delle spese (anticipate a carico dello Stato) connesse all'attivazione della Cassa integrazione in deroga, prevista dall'art. 22 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). La copertura riguarda le spese riferite ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, concessi dalla Regione ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 18/2020, sia relativi a riduzioni dell'orario di lavoro/sospensioni sia per periodi dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020 che per periodi successivi al 17 maggio 2020 (post lockdown).

L'AdG ha previsto pertanto l'imputazione a valere del POR FSE, di parte delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga: si tratta di una misura di sostegno che prevede, nello specifico, l'integrazione salariale di tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nei limiti della durata del primo contratto ovvero a seguito di assunzione intervenuta tra il 24 febbraio 2020 e il 25 marzo 2020: ciò al fine di raggiungere tutti i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla cassa integrazione in deroga per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

La Cassa integrazione in deroga (CIGD) è uno strumento di tutela del reddito di natura straordinaria che interviene in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese colpite da crisi produttiva legate a contingenze di mercato o alle condizioni generali dell'economia. Essa opera nell'ambito di stanziamenti nazionali assegnati alle diverse Regioni ed è assunta sulla base di Accordi Quadro stipulati, anche per via telematica, tra le Regioni e le Province Autonome e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che disciplinano le

regole e le modalità di accesso allo strumento per le imprese localizzate sui singoli territori regionali. Le categorie di lavoratori che possono beneficiare della CIG in deroga sono specificatamente individuate nei su citati Accordi Quadro: sono beneficiari del trattamento anche i lavoratori in regime di somministrazione, i lavoratori intermittenti, i soci lavoratori delle cooperative, i lavoratori agricoli e i pescatori. Nel quadro dei provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza COVID 19 (Decreto Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27) l'utilizzo della CIGD è stato ampliato anche alle piccole e microimprese, appartenenti a qualsiasi settore di attività economica ed eliminato le restrizioni legate all'anzianità individuale. Nello specifico, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla cassa integrazione in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà) nonché dalle norme del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La concessione della CIG in deroga COVID-19 sul territorio del Friuli-Venezia Giulia è disciplinata dall'Intesa siglata tra Regione, sindacati e parti datoriali il 25 marzo 2020 (e successivamente modificata in data 20 aprile 2020 e in data 18 giugno 2020) relativa alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La CIGD è un ammortizzatore sociale che viene erogato dall'INPS ai lavoratori beneficiari: a questi ultimi viene riconosciuto il suddetto trattamento, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Come previsto dalle *"Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19"* emesse dall'Autorità Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL), al momento della scrittura del presente testo è in corso di sottoscrizione la Convenzione tra la Regione FVG e INPS, secondo il modello di Convenzione allegato alle medesime Linee guida. La su citata Convenzione disciplina le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione sui programmi operativi regionali FSE 2014 – 2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria COVID–19.

Ai fini dell'attuazione dell'operazione "Sostegno per la Cassa Integrazione in deroga", la Giunta regionale, con deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021, ha approvato il programma specifico n. 108/20 - Rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del decreto legge 34/2020, con riferimento alle spese connesse alla cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del decreto legge 18/2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 -, ad integrazione del documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020", di cui alla deliberazione n. 517 del 3 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.
La struttura regionale attuatrice (SRA) è stata individuata nel Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
Sotto il profilo procedurale, la suddetta SRA, in data successiva alla richiamata deliberazione n. 332/2021, presenta all'AdG una apposita Scheda progetto nella quale vengono delineate le linee per l'attuazione dell'operazione, in un quadro di coerenza con le richiamate Linee guida ANPAL. La scheda progetto è oggetto di approvazione da parte dell'AdG con apposito decreto.

In linea con le disposizioni di cui alle Linee guida Anpal su citate relative alla rendicontazione delle spese connesse alla CIGD attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, presupposto per accedere all'ammortizzatore sociale

della cassa integrazione è la sottoscrizione da parte del datore di lavoro di un **accordo sindacale** (se occupa più di 5 dipendenti) o, in caso di imprese che occupano fino a 5 dipendenti, rendere alle OO.SS. **apposita informativa**.

La domanda di autorizzazione alla CIG in deroga può essere presentata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro, da un datore di lavoro o da un suo intermediario autorizzato esclusivamente in via telematica attraverso il sistema ADELINE., anche per il tramite degli intermediari abilitati. Alla domanda va allegata altresì una scansione (in formato pdf o jpg) del verbale di accordo sindacale. L'intervento di integrazione salariale in deroga può essere richiesto dalle imprese a seguito di **sospensione a zero** ore ovvero di **riduzione dell'orario di lavoro verticale od orizzontale**, per periodi, anche non continuativi, complessivamente **non superiori a 9 settimane**, aventi decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 e conclusione non successiva al 31 agosto 2020.[2]

La procedura telematica si conclude con l'invio telematico della domanda, che consente all'applicativo regionale di acquisire nel proprio database tutti i microdati inseriti dall'impresa e di predisporre, a seguito delle verifiche di competenze, effettuate dall'ufficio dell'AdG competente in materia di controlli, sull'ammissibilità formale della domanda, il flusso informativo delle autorizzazioni verso l'INPS per le successive operazioni a carico dell'Istituto che, a seguito di controlli effettuati attraverso i propri sistemi informativi, in qualità di soggetto pagatore provvede ad erogare la CIGD ai percettori.

2.2.3.5 *Procedure per i beneficiari*

In coerenza con quanto disposto dagli articoli 67, paragrafo 6 e 135, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il seguente paragrafo stabilisce le procedure definite dall'AdG atte a garantire che il beneficiario disponga di documentazione contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione e ad assicurare che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione (l' art. 125 paragrafo 4 lettera b).

L'AdG, tramite le SRA, garantisce un flusso informativo nei confronti dei beneficiari e rispetta quanto previsto dal quadro regolamentare dell'UE; a tal proposito si specifica quali sono i documenti ed i riferimenti documentali che insieme consentono di rispettare il dettato regolamentare:

- "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76" emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011;
- "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", approvate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013;
  Per avvisi emanati a partire dal 4 agosto 2016:

[2] Rientrano i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e ad esclusione dei datori di lavoro domestico, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla vigente disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, FIS o Fondi di solidarietà).

- "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1159 del 23/06/2016 e emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 140 del 07/07/2016, pubblicato nel BUR n. 29 del 20 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
  e successivamente
- "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con DPReg. n. 203 del 15 ottobre 2018;
- "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", approvate con decreto n. 11702/LAVFORU del 04/12/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n. 5723/LAVFORU/2016 del 03/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- previsioni specifiche dei singoli Avvisi e Bandi di attuazione delle operazioni;
- documenti ed indirizzi contenuti nel Sistema Informatico
- comunicazione di approvazione del finanziamento inviato al beneficiario.

Tali documenti sono resi disponibili al beneficiario e definiscono congiuntamente:
- le condizioni generali del sostegno,
- i requisiti dei prodotti e dei servizi che devono essere forniti nel quadro dell'intervento,
- il piano finanziario,
- il termine previsto e le condizioni da rispettare per l'esecuzione dell'intervento,
- la modulistica,
- la tempistica per la presentazione delle offerte progettuali,
- l'erogazione di eventuali anticipi a fronte della presentazione di garanzie fideiussorie,
- i tempi per la presentazione delle domande di rimborso e dei rendiconti.

Nei singoli avvisi e Bandi sono inoltre declinate in maniera dettagliata le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, il piano finanziario e i termini per l'esecuzione dell'operazione.

I medesimi elementi sono forniti al soggetto attuatore nella nota con la quale la struttura attuatrice dà comunicazione dell'avvenuta amissione al finanziamento dell'operazione.

Infine per quanto riguarda l'accesso alle informazioni da parte dei beneficiari, l'AdG ha definito nel quadro della Strategia di Comunicazione (di cui all'art. 115 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) le specifiche iniziative da attivare per garantire un adeguato flusso informativo verso i beneficiari, anche ai fini orientativi, che prevede l'uso di strumenti quali volantini, opuscoli informativi, seminari, workshop, siti web ecc., anche in relazione alle scelte del Piani di comunicazione) .

L'AdG, tramite le SRA, garantisce, attraverso il sistema dell'accreditamento delle strutture formative, che i beneficiari delle operazioni aventi contenuto formativo posseggano adeguate capacità amministrative, finanziarie e operative; per quanto riguarda le operazioni non aventi contenuto formativo, si rimanda alle disposizioni contenute nei singoli Avvisi e Bandi che determinano le condizioni e le caratteristiche che i beneficiari devono dimostrare di possedere.

L'AdG garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali ed a prescindere dalla forma che, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere da a) a d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere.

In tal senso, ai soggetti attuatori viene richiesto un sistema di contabilità analitica sulla base delle categorie di spesa previste dal Regolamento Regionale per l'attuazione del POR FSE. L'AdG, tramite la PO Controllo e rendicontazione, predispone delle verifiche contabili in loco sul sistema informatico dei soggetti attuatori anche con la collaborazione delle SRA.

L'AdG assicura che le strutture attuatrici siano adeguatamente informate sulla necessità di organizzare, per le operazioni cofinanziate dal FSE, un sistema di contabilità tale da consentire la rapida rintracciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione. In particolare, tale sistema garantisce la separabilità delle transazioni legate al POR da quelle inerenti altre attività dei predetti soggetti. Tali soggetti devono, nei modi stabiliti dall'AdG nell'ambito del richiamato Regolamento del POR, fornire appropriate garanzie in merito alla capacità del loro sistema contabile di evidenziare le singole transazioni connesse all'operazione cofinanziata.

La procedura identificata dall'AdG per la verifica del mantenimento da parte dei beneficiari di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'assistenza, consente inoltre la verifica:

- della corretta assegnazione delle spese solo parzialmente relative all'operazione cofinanziata;
- di alcune tipologie di spesa che sono considerate ammissibili entro determinati limiti, o proporzionalmente ad altri costi.

Nel "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)" e nelle "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA – e ammissibilità della spesa" sono descritte le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari; una descrizione dettagliata viene fornita in ogni singolo avviso di riferimento.

Sempre in relazione alle procedure per i beneficiari, si evidenzia che l'OI incaricato dell'attuazione della Sovvenzione Globale più volte richiamata, ha ricevuto, mediante Atto di delega allegato al Contratto, il compito di garantire la necessaria informazione ai beneficiari attraverso adeguate forme di pubblicità sulle opportunità della Sovvenzione Globale nonché su diritti ed obblighi dei beneficiari in relazione alle operazioni che la stessa finanzia e gestisce per conto dell'AdG. Per il dettaglio si rimanda al SIGECO dell'OI, parte integrante del SIGECO dell'AdG.

2.2.3.6 *Procedure per le verifiche delle operazioni*

L'articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 richiede che l'AdG verifichi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste siano conformi al diritto applicabile, al Programma Operativo ed alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

Il medesimo articolo 125, al paragrafo 5) sancisce che le verifiche comprendono verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni, mentre il paragrafo 7) dispone che qualora l'AdG sia anche un beneficiario nell'ambito del Programma Operativo, le disposizioni relative

alle verifiche di cui alla lettera a) del primo comma del paragrafo 4 devono garantire un'adeguata separazione delle funzioni.

Le verifiche di gestione di cui all'articolo 125, secondo i principi definiti dalla CE nella "Guida orientativa della CE diretta agli Stati membri e le Autorità di Programma per le verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Fondo di coesione e il FEAMP per il periodo di programmazione 2014 – 2020" , sono svolte con l'obiettivo di verificare la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

Al fine di garantire il principio della sana gestione finanziaria, l'AdG adotta pertanto un sistema di controllo delle operazioni, nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE, teso a verificare:

- l'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni;
- la completezza della documentazione trasmessa;
- l'ammissibilità della spesa ovvero delle attività realizzate.

Come sintetizzato nella tabella seguente, i controlli verificheranno gli elementi di seguito riportati, tenendo conto della base normativa di riferimento per lo svolgimento di tali controlli che è rappresentata principalmente dall'art. 125 del Reg. (UE) n.1303/2013.

Tabella 10

Riferimenti normativi	Oggetto della verifica	Fase della verifica	Controlli documentali	Controlli in loco
Art. 125 Reg. (UE) 1303/2013 par. 3 lett. a)	Modalità di selezione delle operazioni, conformi alla normativa e coerenti con i criteri applicabili al PO	Avvio delle operazioni	X	
Art. 65 par. 11 Reg. (UE) 1303/2013	Rischio di doppio cofinanziamento	Avvio delle operazioni	X	
Art. 125 Reg. (UE) 1303/2013 par. 4 lett. a)	Fornitura di beni e/o servizi secondo la decisione di approvazione del progetto	Realizzazione e conclusione delle operazioni	X	X
Art. 131 Reg. (UE) 1303/2013 par. 2	Spesa reale e inerente al progetto o attività realizzata nel caso di costi semplificati	Realizzazione e conclusione delle operazioni	X	X
Art. 125 Reg. (UE) 1303/2013 par. 5 lett. a)	Correttezza della domanda di rimborso	Realizzazione e conclusione delle operazioni	X	
Art. 65 Reg. (UE) 1303/2013 e Art. 13 Reg. (UE) 1304/2013	Ammissibilità della spesa secondo la normativa UE e nazionale	Realizzazione e conclusione delle operazioni	X	X
Art. 125 Reg. (UE) 1303/2013 par. 4 lett. b)	Sistema di contabilità separato e codificazione contabile adeguata alle operazioni finanziate a costi reali	Realizzazione e conclusione delle operazioni		X
Art. 140 Reg. (UE) 1303/2013 par. 1	Conservazione dei documenti contabili secondo quanto previsto dall'art. 140 del Reg. 1303/2013	Fino al 3° anno successivo alla chiusura del POR		X

L'AdG ha implementato un modello di controllo di I livello (verifica delle operazioni di cui all'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) che sostanzialmente riprende il modello già adottato nel quadro del SIGECO FSE 2007-2013 a cui si rimanda, strutturato attraverso verifiche amministrativo contabili su tutte le domande di

rimborso, volte ad appurare il rispetto della normativa UE e nazionale di riferimento, l'eventuale utilizzo delle opzioni di semplificazione, nonché l'ammissibilità delle relative spese al contributo dei fondi.

Le verifiche si basano sull'esame della richiesta di rimborso e della relativa documentazione rilevante a supporto, diversa secondo che l'operazione venga attuata ai sensi:

a) dell'art. 67 paragrafo 1 lett. a) del Regolamento UE 1303/2013 (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati);
b) dell'art. 67 paragrafo 1 lett. b) del Regolamento UE 1303/2013 (Tabelle standard di costi unitari);
c) dell'art. 67 paragrafo 1 lett. c) del Regolamento UE 1303/2013 (Somme forfettarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico);
d) dell'art. 67 paragrafo 1 lett. d) del Regolamento UE 1303/2013 (finanziamenti a tasso forfettario calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo.

Nel primo caso la documentazione che viene richiesta e verificata, in linea con i dispositivi attutivi del POR FSE definiti dall'AdG, riguarda sostanzialmente tutti di documenti contabili, fatture, note di fornitura, gli estratti dei conti bancari ecc.; per quanto riguarda gli appalti pubblici, sono richieste le Relazioni contenenti la descrizione dell'avanzamento dei servizi o dei lavori richiesti (SAL) oltre che la fattura.

Negli altri casi, la documentazione che viene richiesta e da verificare, in linea con i dispositivi attuativi delle modalità di semplificazione dei costi adottate dall'AdG, riguarda la verifica della corretta applicazione dei dispositivi attuativi, dei documenti che attestino e consentano la verifica della qualità degli interventi realizzati (ad es. relativamente ai docenti, alla modalità di selezione degli allievi, alle attività di pubblicità realizzate, timesheet ecc.).

Oltre alle verifiche amministrativo contabili su tutte le domande di rimborso l'AdG prevede **verifiche in loco su base campionaria** e previa specifica analisi dei rischi (attraverso specifica metodologia di campionamento e procedura per la revisione periodica del metodo). Tali verifiche saranno eseguite dall'AdG anche in collaborazione con funzionari delle SRA, prima che le spese siano certificate alla Commissione e consentono di garantire che le spese certificate siano legali e regolari.

La frequenza e la copertura delle verifiche in loco dipenderà dalla complessità dell'operazione, dall'ammontare del sostegno pubblico ad una operazione, dal livello di rischio identificato attraverso le verifiche di gestione, dall'estensione dei controlli dettagliati durante le verifiche amministrative, dagli audit dell'AdA per il SIGECO nel suo complesso, dal tipo di documentazione che è stata trasmessa dal beneficiario.

Poiché l'AdG realizza verifiche in loco su base campionaria, attraverso apposita Manualistica (in linea con quanto già positivamente previsto per il POR FSE 2007-2013) adotta una specifica analisi dei rischi, che prevede l'adozione di una metodologia di campionamento ad hoc ed una procedura per la revisione periodica del metodo. Le verifiche in loco vengono effettuate quando l'operazione o il progetto è avviato in termini fisici e finanziari.

In linea generale, si prevede che le spese siano certificate dall'AdC solo dopo aver svolto la verifica del rendiconto finale; tuttavia nel caso di operazioni complesse o che prevedono una durata pluriennale, l'AdG ha previsto di procedere alla certificazione delle spese per il successivo inoltro all'AdC (per poter elaborare le relative domande di pagamento intermedie e finali dell'anno contabile) dopo una verifica delle spese periodiche, sulla base di controlli su quanto dichiarato trimestralmente dai beneficiari dell'operazione; per tali modalità, si procederà alla verifica a campione delle spese dichiarata.

L'AdG adotta strumenti formali di controllo; la metodologia utilizzata per l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 125, è definita in documenti adottati con atto dell'AdG.

Gli strumenti formali di controllo e la relativa metodologia (contenuti nel già citato Manuale dell'AdG, soggetti ad aggiornamenti e verifiche in corso di attuazione del POR) riguardano anche le casistiche delle operazioni attuate sulla base dei costi semplificati (costi forfettari, costi standard/unità di costi standard UCS ecc.) già sperimentate con successo nell'ambito del POR FSE 2007-2013**.**

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al richiamato articolo 125, par 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013, si rimanda ai Manuali approvati con decreto n. 883/LAVFORU del 18 febbraio 2016 poi modificati con decreto n. 5757/LAVFORU del 4 agosto 2016:

- Manuale delle procedure per le verifiche delle domande di rimborso;
- Manuale operativo per le verifiche in loco;
- Manuale per il campionamento delle operazioni per i controlli di primo livello effettuati in loco;

Con decreto n. 6320/LAVFORU del 1° settembre 2016 è stato approvato il "Manuale per le verifiche delle procedure di affidamento", successivamente modificato con decreto n. 249/LAVFORU del 14 gennaio 2017, concernente i controlli e le verifiche sulle procedure di affidamento, sia in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione, attraverso le quali si attuano i programmi specifici a valere sul POR FSE.

Con successivo decreto n° 12050/LAVFORU del 14 dicembre 2017 sono stata approvate modifiche a tutti i Manuali adottati in fase di verifica di gestione e utilizzabili per il POR FSE, al fine di aggiornarli all'affidamento delle procedure di verifica e controllo e di illustrarne in maniera più efficace le modalità, nonché di adeguarli alle novità normative medio-tempore intervenute.

Si sottolinea in particolare che, con Decreto n. 9026/LAVFORU del 07/08/2019, l'AdG ha approvato una nuova versione del *"Manuale per il campionamento delle operazioni per i controlli di primo livello effettuati in loco"*, in cui viene definita una modifica alla metodologia in essere per il campionamento delle operazioni.

Si precisa, inoltre, che con la stessa versione del Manuale (del 07/08/2019), l'AdG ha predisposto l'utilizzo sperimentale del sistema informativo della CE Arachne per rafforzare non soltanto la strategia antifrode del POR FSE ma anche per integrare la procedure di controllo in loco su base campionaria. In linea con quanto previsto dalle Linee guida nazionali MEF- IGRUE, relative all'utilizzo del sistema Arachne, l'AdG ha ritenuto di utilizzare i risultati derivanti dal sistema per eventuale integrazione delle operazioni sottoposte a verifica in loco.

Pertanto, l'AdG ha definito di affidare la visualizzazione ed il trattamento delle informazioni restituite dal sistema Arachne, a funzionari incardinati presso la struttura dell'ADG responsabile delle verifiche di gestione per il POR FSE.

I funzionari opereranno in stretto raccordo con il Gruppo di autovalutazione del rischio frode del POR FSE e procederanno all'utilizzo del sistema ARACHNE secondo due direttrici:

- per dare informativa, nel caso si rilevi un livello di rischio potenziale elevato, ai responsabili di riferimento delle operazioni, in maniera da consentire loro di innalzare il livello di attenzione sulla stessa
- per individuare dei progetti eventualmente da sottoporre a verifica in loco per i quali lo strumento Arachne ha rilevato un rischio potenziale di frode (cd semaforo rosso) e che quindi integrano il campione statistico definito sulla base dell'analisi dei rischi.

Come già precedentemente indicato, nel 2020 sono stati modificati, con decreto n. 6804/LAVFORU del 07/05/2020, due manuali sui controlli di I livello e specificatamente il "Manuale per le verifiche delle procedure di affidamento" e il "Manuale operativo per le verifiche in loco".

Per quanto riguarda il primo Manuale, è stata aggiornata la normativa vigente e sono state apportate modifiche ad alcuni allegati.

Rispetto al secondo Manuale (verifiche in loco) l'AdG ha adottato, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le necessarie modifiche finalizzate ad adeguare le procedure di controllo sulle attività formative a distanza. Al fine di poter continuare l'attività di controllo in itinere si è previsto di effettuare in via sperimentale delle verifiche "on line" durante lo svolgimento delle lezioni a distanza svolte in modalità sincrona, al fine di verificare l'effettiva erogazione della formazione a distanza e le modalità organizzative attuate per garantire ai destinatari il conseguimento degli obiettivi formativi previsti.

Ogni Manuale, per ciascun ambito del controllo, è corredato dalla necessaria modulistica e da *check list* di controllo per le specifiche di dettaglio del modello di verifiche delle operazioni, considerando che il sistema di controlli di I livello implementato tiene conto oltre che delle indicazioni contenute nel Regolamento UE 1303/2013 anche della *"Guida orientativa della CE diretta agli Stati membri e le Autorità di Programma per le Verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Fondo di coesione e il FEAMP per il periodo di programmazione 2014 – 2020"*.

Nei Manuali, come previsto anche per il periodo 2007-2013, sono definite ed adottate apposite check list, articolate in relazione alle tipologie di gestione finanziaria adottata (costi semplificati o costi reali) che trattano, in linea di massima, le verifiche relativamente ai seguenti aspetti:

- correttezza della domanda di rimborso,
- periodo di ammissibilità,
- conformità con il progetto approvato,
- conformità con il tasso di finanziamento approvato (se del caso),
- conformità con le pertinenti norme di ammissibilità e le norme dell'Unione e nazionali in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo sostenibile, pubblicità, requisiti di pari opportunità e di non discriminazione,
- realtà del progetto, compresi i progressi materiali del prodotto/servizio e il rispetto dei termini e delle condizioni dell'accordo di sovvenzione e con gli indicatori di realizzazione e di risultato,
- la spesa dichiarata,
- il sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni.

Inoltre il sistema di verifiche e controlli implementato dall'AdG tiene inoltre conto dell'obiettivo di riduzione delle tempistiche relative alla fase di liquidazione dei contributi, così come previsto nel PRA, attraverso i seguenti capisaldi:

a) applicazione di metodologie di campionamento basate su analisi dei rischi nell'ambito dei controlli in loco e l'estensione della possibilità di campionamento alle verifiche amministrative basate su analisi dei rischi;
b) ampliamento dell'utilizzo delle forme di semplificazione dei costi previste dalla normativa UE;
c) semplificazione ulteriore delle check list di controllo e la loro integrazione nel sistema informatico, al fine di superare le difficoltà incontrate nell'effettuazione dei controlli di primo livello e ridurre l'attività amministrativa

L'AdG utilizza il sistema informatico del POR (cfr. Capitolo 4) a supporto delle funzioni di controllo delle operazioni; in esso si registrano le verifiche svolte ed i relativi risultati. Tale sistema funge, come già evidenziato, anche da sistema di scambio elettronico di dati tra i beneficiari e l'AdG.

Attraverso il sistema informatico, l'AdG garantisce anche il follow-up dei risultati rilevati dai controlli, comprese le misure adottate in caso di irregolarità riscontrate; tutti i dati e riscontri sono opportunamente trattati e registrati.

Tramite il Sistema Informatico del POR, l'AdG garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includeranno attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere oggetto di una procedura di recupero a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal Programma.

Inoltre, le procedure di gestione previste dall'AdG garantiscono specifiche modalità per assicurare che ove le operazioni abbiano avuto inizio prima dell'ammissione di una domanda di finanziamento alla SRA, sia stato osservato il diritto applicabile per l'operazione.

Sono infatti previsti appositi controlli tramite sistema informatico sulle modalità e tempi di avvio delle operazioni, verificando che:

- le domande e le candidature per finanziamento o affidamento di progetti, siano sempre successive all'uscita dell'Avviso di riferimento
- l'avvio dell'operazione sia sempre successiva alla presentazione del progetto.

Ai fini dell'inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l'AdG o la SRA effettua, nel quadro delle verifiche svolte nella fase di valutazione e selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, una verifica tesa ad accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, che siano coerenti con le finalità proprie della programmazione FSE ed ai contenuti stabiliti nel Programma Operativo e che non siano state portate materialmente a termine o completamente attuate prima della domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6 e dell'art. 125, par. 3; nello stesso tempo l'AdG si assicura che siano state rispettate le disposizioni dei regolamenti UE in materia di pubblicità e comunicazione.

Le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19 anticipate dallo Stato sono disciplinate da un'apposita Convenzione che regola i rapporti tra INPS e la Regione FVG.

Le procedure di verifica di tali spese sono attuate in conformità alle procedure generali descritte nell'ambito del presente Sistema di gestione e controllo, conformemente alle Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19 redatte da ANPAL. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013 e s.m.ii, l'AdG assicura l'espletamento dei controlli di I livello sull'operazione CIGD e, nello specifico, la realizzazione di:

1. ***verifiche amministrative*** rispetto a ciascuna domanda di rimborso;
2. ***verifiche sul posto*** delle operazioni.

Prima dell'avvio delle verifiche documentali *on desk* sulle domande di rimborso presentate dall'INPS , la struttura dell'AdG competente in materia di controlli effettua le verifiche amministrative procedurali e della spesa (per l'importo complessivamente rendicontato) e provvede alla formalizzazione dei relativi esiti in un'apposita check list, predisposta *ad hoc* per l'azione *"Sostegno per la Cassa Integrazione in deroga"*.

In merito alle verifiche sul posto, la medesima struttura effettua una verifica di tipo "in loco" presso la sede regionale INPS al fine di verificare la documentazione attestante l'effettività dell'erogazione del sostegno al reddito, campionando un numero di destinatari ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento secondo una metodologia di campionamento appositamente definita, così come previsto dalle citate linee guida Anpal.

Anche in questo caso, rispetto al campione, tali controlli vengono eseguiti per l'importo complessivo rendicontato ed i relativi esiti sono riportati all'interno di un'apposita check list predisposta *ad hoc* per la CIGD.

Per ulteriori dettagli in merito alla procedura delle verifiche di gestione della CIG in deroga, alle metodologie utilizzate per il campionamento ed alla strumentazione utilizzata (check list) si rimanda a quanto descritto nel Manuale controlli dell'AdG.

Soggetti preposti allo svolgimento delle verifiche

L'AdG ha individuato il personale incaricato di effettuare le verifiche sulle operazioni, stabilendo il numero di risorse umane assegnato ai vari uffici responsabili, come richiamato nel paragrafo 2.2.1.

Le verifiche documentali ed in loco sulle operazioni finanziate dal POR sono svolte dalla PO "Controllo e rendicontazione" che può avvalersi del personale indicato dalle strutture attuatrici. Il personale indicato dalle strutture attuatrici non è impegnato in attività relative alla gestione delle operazioni di pertinenza finanziate dal POR.

La PO "Controllo e rendicontazione" svolge le seguenti attività:

- elabora gli strumenti metodologici relativi alle attività di verifica (ad esempio, procedure, metodologia di campionamento, format di "check list/Relazioni di verifica", etc.), che sono parte integrante del già citato "Manuale dell'AdG";
- svolge i controlli amministrativi sulle domande di rimborso relative alle operazioni cofinanziate;
- svolge le verifiche in loco;
- aggiorna le informazioni contenute nel Sistema Informativo in merito alle verifiche effettuate.

A controlli avvenuti, la PO richiamata fornisce il riscontro alle strutture attuatrici ai fini della successiva adozione dei dovuti atti concernenti la gestione delle operazioni.

Per la realizzazione delle verifiche e dei controlli sulle operazioni, l'AdG potrà individuare soggetti terzi nell'ambito del supporto garantito dall'Assistenza Tecnica, mantenendone, comunque, la responsabilità del controllo ed assicurando processi di verifica della qualità dell'attività realizzata da parte del soggetto esterno incaricato.

Nell'ambito delle funzioni ad esso delegate dall'AdG, l'OI gestore della Sovvenzione Globale (ENAIP), è il soggetto deputato ad effettuare i controlli di I livello sulle operazioni selezionate ed approvate nell'ambito della Sovvenzione Globale. Spetta pertanto all'OI garantire che le spese sostenute siano ammissibili, pertinenti e coerenti con le operazioni finanziate, attraverso la realizzazione di verifiche amministrative e contabili, da effettuarsi anche in loco, rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari. Per il dettaglio delle procedure e degli strumenti adottati si rimanda al SIGECO dell'OI, parte integrante del SIGECO dell'AdG: l'OI garantisce inoltre (sempre nel rispetto delle procedure organizzative definite nel proprio SIGECO) la separazione tra responsabilità di gestione e responsabilità di controllo delle operazioni.

Nell'ambito delle attività di campionamento delle operazioni da controllare in capo all'OI, gestore della Sovvenzione Globale, è previsto un controllo a campione realizzato su una percentuale di operazioni del 5% delle attività erogate da ogni beneficiario, come stabilito nell'atto di delega. Trattandosi di operazioni a carattere individuale, con un contributo di modesta entità e con una valutazione di rischio basso, l'OI applica la percentuale indicata dal Manuale ADG per tale tipologia di attività. Nelle procedure previste, l'OI procede all'ampliamento della dimensione del campione se in fase di verifica amministrativa (come già descritto nei paragrafi precedenti, sul 100% delle operazioni) viene rilevata la presenza di problemi inerenti all'erogazione delle attività; ciò al fine di poter valutare la presenza di problematiche similari nelle altre azioni finanziate.

2.2.3.7 *Procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari*

L'AdG è l'organismo responsabile del sistema di trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari; in relazione allo specifico modello organizzativo previsto per il POR FSE precedentemente illustrato, la complessiva procedura relativa al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari spetta, ad esclusione degli atti contabili, alla PO "Controllo e rendicontazione" che, come già indicato, si può avvalere del personale specificamente indicato da ogni struttura attuatrice.

La procedura prevista per il ricevimento, verifica, convalida e trattamento delle domande di rimborso è in continuità con quanto definito nel SiGeCo FSE 2007-2013 e riguarda le seguenti fasi:

a) ricezione delle domande di rimborso trasmesse dai beneficiari attraverso un sistema di scambio elettronico di dati;

b) verifica delle domande di rimborso mediante appositi accertamenti amministrativi e finanziari in merito ai pagamenti ivi contenuti;

c) accoglimento delle domande di rimborso;

d) comunicazione, anche mediante apposite funzioni del sistema informativo, dell'avvenuto accoglimento alla struttura attuatrice competente;

e) gestione contabile degli esiti dell'accoglimento della domanda di rimborso.

Le attività di cui alle lettere da a) a d) sono svolte dalla PO "Controllo e rendicontazione"; le attività di cui alla lettera e) sono svolte dai competenti uffici delle strutture attuatrici.

Le attività di cui alla lettera e) sono trattate conformemente alla tipologia di operazione, vale a dire:

- operazioni selezionate tramite avvisi pubblici, a loro volta divise in due tipologie:
- operazioni selezionate tramite avvisi pubblici in regime concessorio;
- erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari (es. erogazione voucher o aiuti);
- operazioni selezionate tramite appalti pubblici di servizi.

Rispetto alla programmazione 2007-2013, un elemento di innovazione riguarda l'elaborazione delle procedure per il trattamento delle domande di rimborso, laddove l'articolo 132.paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 indica la nuova tempistica per il pagamento ai beneficiari per cui "..*in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi, l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario*".

In tal senso e rispetto a tale previsione, il PRA approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1052 del 29 maggio 2015 ha posto un target per cui ci si propone di ridurre a 30 in giorni, mediamente, il termine entro cui provvedere alla erogazione del saldo spettante dopo l'avvenuta verifica del rendiconto.

Per quanto, riguarda, invece, la certificazione delle spese, si rimanda al Manuale dell'Autorità di certificazione.

Per quanto attiene la Sovvenzione Globale più volte richiamata (Programma specifico n. 29/15 "Misure funzionali all'attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale"), l'OI ha il compito di provvedere, così come da Atto di delega delle funzioni, al ricevimento, trattamento e convalida finale delle domande di rimborso dei beneficiari, contenenti le spese sostenute per la realizzazione delle attività. Come già accennato nel paragrafo precedente, spetta all'OI effettuare le verifiche sulle domande di rimborso relative alle operazioni cofinanziate. Per la descrizione delle procedure afferenti al trattamento delle domande di rimborso si rimanda al SIGECO dell'OI, parte integrante del SIGECO dell'AdG.

2.2.3.8 *Individuazione delle Autorità responsabili di ogni fase del trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma indicante tutti gli organismi coinvolti*

Secondo quanto in precedenza indicato, il trattamento delle domande di rimborso si realizza in due principali fasi:

- Fase 1: ricevimento, verifica, convalida delle domande di rimborso. Le attività inerenti la Fase 1 sono svolte dalla PO "Controllo e rendicontazione" che può avvalersi delle persone indicate da parte di ogni struttura attuatrice;
- Fase 2: gestione amministrativo/contabile degli esiti dell'attività svolta nella Fase 1. L'attività è svolta dai competenti uffici delle strutture attuatrici.

Le strutture attuatrici assicurano che i funzionari indicati quali possibili supporto alla PO competente per lo svolgimento della Fase 1 non siano in alcun modo coinvolti nella Fase 2.

Si rimanda al funzionigramma presentato al par. 2.2.1 dove per ogni SRA viene indicato il referente per le diverse funzioni associabili alle due Fasi.

Come evidenziato nel paragrafo 2.2.3.7, l'OI della Sovvenzione Globale è delegato nel trattamento delle domande di rimborso pervenute dai beneficiari e relative alle spese da questi sostenute. In merito all'organizzazione dell'OI delle mansioni legate al ricevimento, verifica, convalida delle domande di rimborso ed ai controlli di I livello sulle stesse si rimanda al SIGECO dell'OI, parte integrante del SIGECO dell'AdG.

2.2.3.9 *Procedure dell'Autorità di Gestione per la trasmissione delle informazioni all'Autorità di Certificazione*

L'AdG garantisce all'AdC l'immediata disponibilità di tutte le informazioni pertinenti per le operazioni oggetto di cofinanziamento da parte del POR FSE 2014-2020, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli organismi nazionali o dell'Unione.

Il sistema utilizzato dall'AdG, in conformità anche al dettato dell'art. 122 paragrafo3 del Regolamento (UE) 1303/2013 garantisce che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari ed Autorità del POR possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

Tale sistema garantisce all'AdC un accesso attraverso la creazione di un'utenza specifica per l'AdC, che consente a quest'ultima di visualizzare, acquisire ed elaborare i dati necessari a supportare sia la presentazione delle domande di pagamento periodiche che la presentazione dei conti annuali, conformemente a quanto stabilito nell'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'AdG sviluppa (in conformità a quanto stabilito nell'Allegato II dell'Accordo di partenariato) un apposito modulo nel sistema informatico che contiene tra le altre cose i seguenti elementi:

- l'anagrafica e i dati essenziali dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali e dei relativi beneficiari,
- documenti giustificativi delle spese o un elenco dei medesimi e dei pagamenti
- gli esiti dei controlli di I livello, di II livello e di tutti gli altri controlli che hanno riguardato le spese oggetto di rendicontazione.
- dichiarazione, da parte dell'AdG, sulla correttezza, regolarità ed effettività delle spese sostenute dai beneficiari
- funzionalità specifiche di supporto delle attività di certificazione, tra cui predisposizione delle domande di pagamento periodiche e della dichiarazione dei conti annuali, nonché di rilevazione dello stato dei recuperi.

L'AdG accerta che le spese sono reali (nel caso di rimborso sulla base di costi effettivamente sostenuti), i prodotti o i servizi sono stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, le domande di rimborso dei beneficiari sono corrette e le operazioni e le spese sono conformi alle norme UE e nazionali.

L'AdC, disponendo di una propria chiave di accesso, accede alle stesse informazioni dell'AdG ed in qualsiasi momento può effettuare i controlli previsti o attivare modalità ulteriori di controllo e verifica.

Attraverso le caratteristiche di interoperabilità ed unitarietà, il sistema consente l'aggregazione dei suddetti dati ai fini della gestione finanziaria del Programma e consente all'AdC la predisposizione della comunicazione dei dati finanziari, delle domande di pagamento e dei conti annuali da trasmettere all'UE, sulla base dei modelli forniti dal Regolamento (UE) 1011/2014, entro la tempistica definita da Regolamento. Nel caso delle domande di pagamento intermedie, per le quali il Regolamento non fissa una tempistica, queste dovranno essere effettuate entro un arco temporale preventivamente concordata da AdG e AdC, in considerazione dei vincoli connessi alle esigenze di bilancio dell'AdG, nonché disimpegno automatico.

Nel caso in cui le verifiche realizzate dall'AdC sulla corrispondenza degli importi restituiti con le somme indebitamente erogate conducano ad un esito negativo e a una conseguente richiesta di chiarimenti e motivazioni al fine di inserire l'importo nel registro dei recuperi e per predisporre il Modello dei Conti, l'AdG fornirà tempestivamente i chiarimenti richiesti e assicurerà l'implementazione di tutte le azioni correttive eventualmente necessarie, dandone adeguata comunicazione all'AdC.

Per quanto riguarda le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli organismi nazionali o dell'Unione, saranno comunicate attraverso il sistema informatico che registra e codifica le irregolarità riscontrate nel corso dei diversi controlli e audit svolti e le azioni correttive intraprese (data di attivazione, data di conclusione, importo da recuperare, importo recuperato).

Nelle more dell'implementazione del sistema informatizzato per consentire la gestione di tutte le comunicazioni tra AdG e AdC, si utilizzeranno le procedure previste nel quadro del Sistema di gestione e controllo 2007-2013, cui si fa opportuno rimando.

Con specifico riferimento alla Sovvenzione Globale, l'OI individuato per la sua gestione è tenuto ad informare l'AdG, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale, in merito a tutte le informazioni pertinenti per le

operazioni finanziate, comprese quelle relative agli esiti dei controlli effettuati ed alle eventuali carenze e/o irregolarità riscontrate. È infatti l'AdG che raccoglie tali informazioni e le trasmette all'AdC per consentire la successiva elaborazione delle domande di pagamento. Per il dettaglio della procedura si rimanda al SIGECO dell'OI parte integrante del SIGECO dell'AdG.

2.2.3.10 *Procedure dell'Autorità di Gestione per la trasmissione delle informazioni all'Autorità di Audit*

L'AdG si è dotata di una specifica procedura per garantire la trasmissione delle informazioni all'AdA, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità rilevate (casi di frode sospetta e accertata inclusi) e al seguito dato a queste ultime nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati dagli organismi nazionali o dell'Unione.

Al fine di adempiere a tale funzione, l'AdG si è dotata di un sistema di raccolta dei dati relativi agli esiti dei controlli di I livello e degli audit effettuati dall'Unione Europea o dagli organismi nazionali e del follow-up relativi a carenze e irregolarità rilevate durante tali verifiche; tali dati saranno debitamente registrati sul sistema informativo al quale anche l'AdA ha pieno accesso.

Sulla base dei dati e delle informazioni registrate nel sistema informativo e della documentazione di supporto, l'AdG effettua periodicamente l'analisi delle irregolarità, compresi i casi di frode sospetta e accertata, rilevate nel corso delle verifiche effettuate dai diversi soggetti coinvolti (uffici deputati al controllo di I livello, AdA, AdC, altri organismi competenti nazionali e comunitari); inoltre assicura, attraverso il sistema informativo, di tenere traccia del seguito dato alle azioni correttive poste in essere a seguito degli audit e predispone una relazione di sintesi sugli esiti e le risultanze dei controlli e delle azioni correttive.

Tali aspetti confluiscono nella relazione di cui al paragrafo 2.2.3.14 del presente documento.

L'AdG garantisce che tale relazione, così come la Dichiarazione di cui al paragrafo 2.2.3.13 siano rese disponibili in tempo utile all'AdA ai fini delle opportune valutazioni.

L'AdG garantisce inoltre all'AdA i risultati dei follow-up nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli da parte degli organismi dell'Unione Europea o nazionali.

L'AdG si impegna, inoltre, a fornire all'AdA tutte le informazioni relative ad eventuali modifiche del Si.Ge.Co. che dovessero rendersi necessarie durante l'attuazione del Programma.

Nel complesso i rapporti con l'AdA sono tenuti direttamente dall'AdG.

In merito alla gestione degli esiti dei controlli di II livello, l'AdG ha adottato procedure relative alle azioni correttive e preventive, a seguito dei controlli svolti dall'AdA.

Le procedure prevedono le seguenti fasi:

- acquisizione e esame della documentazione relativa agli esiti dei controlli di II livello e suo eventuale inoltro alle Strutture Attuatrici responsabili;
- trattamento degli esiti dei controlli di II livello da parte dell'AdG, con il supporto della SRA, nella fase di contradditorio con l'AdA;
- follow up degli esiti dei controlli di II livello sulla base delle raccomandazioni indicate nel rapporto definitivo del controllo.

Acquisizione della documentazione relativa agli esiti dei controlli di II livello e suo eventuale inoltro alle Strutture Attuatrici responsabili.

Ricevuta la documentazione relativa ai controlli di II livello, l'AdG esamina gli esiti del controllo effettuato sul Si.Ge.Co. del Programma e delle verifiche condotte sulle operazioni campionate, al fine di individuare gli aspetti riguardanti l'AdG e/o le Strutture Attuatrici.

Per le segnalazioni afferenti al Si.Ge.Co. dell'AdG e alle operazioni di diretta competenza, la PO controllo e rendicontazione procede come descritto nella fase successiva "Trattamento degli esiti dei controlli di II livello – fase di contraddittorio".

Negli altri casi, la PO controllo e rendicontazione richiede alle Strutture Attuatrici interessate di fornire gli elementi in relazione alle criticità segnalate, di seguito elencate, entro i termini previsti:

- riscontro puntuale in merito alle criticità rilevate e indicazione delle azioni correttive intraprese o previste ai fini del superamento dell'anomalia segnalata;
- nei casi pertinenti, valutazione dell'ammissibilità degli importi relativi alle spese oggetto del rilievo;
- nei casi pertinenti, eventuale documentazione giustificativa a supporto dell'ammissibilità della spesa o del superamento dell'anomalia rilevata.

Trattamento degli esiti dei controlli di II livello da parte dell'AdG, con il supporto delle SRA – fase di contraddittorio

L'AdG provvede al trattamento degli esiti dei controlli ai fini del contraddittorio con l'AdA attraverso modalità procedurali diverse, indicate distintamente di seguito, a seconda che la documentazione relativa ai controlli di II livello contenga la segnalazione di anomalie finanziarie e/o di problematiche di altra natura.

Nel caso in cui gli esiti dei controlli non manifestino anomalie finanziarie ma altre tipologie di criticità, l'AdG provvede ad effettuare un approfondimento specifico, al fine di acquisire eventuali elementi integrativi a supporto del superamento delle criticità rilevate anche da parte delle Strutture Attuatrici.

Sulla base di tale approfondimento, l'AdG formula ed invia all'AdA eventuali osservazioni per le valutazioni di competenza, entro il termine previsto.

Le Strutture Attuatrici trasmettono eventuali osservazioni anche all'AdG, in risposta alla richiesta di elementi di riscontro inviata da quest'ultima.

In caso di presenza di anomalia finanziaria, vengono informati i beneficiari/soggetti attuatori, che esaminano i rilievi effettuati dal controllore di II livello ai fini di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Tali comunicazioni, corredate di eventuale documentazione integrativa di supporto, sono trasmesse dai beneficiari/soggetti attuatori all'AdA ai fini delle valutazioni di competenza, e per conoscenza all'AdG e alla Struttura Attuatrice responsabile dell'operazione, entro il termine previsto.

Follow up degli esiti dei controlli di II livello sulla base delle raccomandazioni indicate nel rapporto definitivo del controllo

Sulla base degli esiti della valutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni presentate dai beneficiari/soggetti attuatori e/o dalle Amministrazioni interessate, l'AdA trasmette all'AdG, al beneficiario/soggetto attuatore e all'AdC il rapporto definitivo del controllo.

L'AdG e le Strutture Attuatrici esaminano, per le operazioni di competenza, le raccomandazioni formulate dall'AdA, indicate nel rapporto definitivo del controllo e adottano le misure/azioni di follow up sulla base degli esiti dei

controlli di II livello (ad esempio, provvedimento di recupero delle somme indebitamente erogate, avvio del procedimento di revoca, parziale o totale, del contributo nei confronti del beneficiario). Gli atti relativi al follow up sono trasmessi ai beneficiari/soggetti attuatori direttamente interessati e per conoscenza all'AdA, all'AdC e all'AdG, al fine di informare tutti i soggetti coinvolti in merito al seguito dato alle raccomandazioni indicate nel rapporto definitivo del controllo.

In presenza di irregolarità sistemiche relative al SIGECO, l'AdG procede all'adeguamento delle procedure previste.

In caso di irregolarità - art. 2, par. 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - segnalata dall'AdA, la PO controllo e rendicontazione procede, nei casi pertinenti, alla notifica dell'irregolarità alla CE secondo le procedure adottate per il trattamento delle irregolarità e dei

L'OI della Sovvenzione Globale è sottoposto a verifiche di II livello di sistema ed a campione sulle operazioni. Esso è tenuto a conservare e rendere disponibile tutta la documentazione oggetto di verifica, ad effettuare, qualora lo ritenesse necessario, le controdeduzioni ai rilievi dell'AdA, a rispettare le raccomandazioni dell'AdA ed a mettere in atto tutte le azioni correttive necessarie per una corretta gestione delle risorse delegate. Tutti gli atti relativi ai controlli ed al follow up devono essere trasmessi ai beneficiari direttamente interessati e per conoscenza all'AdA ed all'AdG.

2.2.3.11 *Riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità stabilite dallo stato membro e applicabili al programma operativo*

Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013, la definizione delle norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 è demandata al livello nazionale, fatte salve le norme previste dallo stesso Regolamento, dalle norme specifiche di ciascun fondo, nonché dai pertinenti Regolamenti delegati e dai Regolamenti di esecuzione.

Tali norme sono contenute in un apposito Regolamento statale di esecuzione.

Nel periodo di avvio del POR FSE 2014-2020, essendo la normativa nazionale in materia di ammissibilità in fase di approvazione, l'AdG ha deciso di continuare ad applicare agli interventi finanziati nel POR FSE 2014-2020, in fase transitoria, il D.P.R. n. 196/2008 (oltre che la normativa regionale vigente in materia di ammissibilità della spesa), per quanto non diversamente disposto dal Regolamento (UE) 1303/2013 e dai Regolamenti specifici dei fondi, in conformità con la nota della Commissione europea Ares(2016)2592913 del 03/06/2016, che indica espressamente come nelle more dell'adozione della norma nazionale sull'ammissibilità della spesa, le prime certificazioni di spesa relative ai Programmi Operativi co-finanziati attraverso il FSE faranno riferimento a spese ammissibili nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari, della normativa applicabile in materia di appalto e aiuti di stato, delle specifiche disposizioni previste dalle AdG, dei principi generali di ammissibilità che prevedono, tra l'altro, che la spesa deve essere pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'AdG o sotto la sua responsabilità nel rispetto dei dispositivi applicabili

Nel corso del mese di febbraio 2018 è stata approvata la nuova norma nazionale che pertanto diventa immediatamente esecutiva: DPR 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", GURI Serie speciale n.71 26/03/2018).

Come già precedentemente indicato, a livello regionale, si fa riferimento ai seguenti atti, applicati in vari momenti del percorso di attuazione del POR:

- "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76" emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011;
- "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", approvate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013;

  Per avvisi emanati a partire dal 4 agosto 2016

- "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", all'articolo 15 e all' Allegato A, contiene un elenco delle spese ammissibili in forma tabellare approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1159 del 23/06/2016 emanato con DPReg. n. 140/PRES del 07 luglio 2016 e pubblicato nel BUR n. 29 del 20 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), approvato con DPReg. n. 203 del 15 ottobre 2018, nel testo coordinato a seguito delle modifiche intervenute con Decreto del Presidente della Regione n.186 del 24/10/2019
- "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", approvate con decreto n. 11702/LAVFORU del 04/12/2017 e successive modifiche e integrazioni
- "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n. 5723/LAVFORU/2016 del 03/08/2016 e successive modifiche e integrazioni, che provvede ad una descrizione puntuale dei costi ammissibili ed è parte integrante del "Manuale dell'Autorità di Gestione";

Si fa riferimento inoltre a previsioni specifiche dei singoli Avvisi e Bandi di attuazione delle operazioni;

Alla luce delle modifiche introdotte dai nuovi Regolamenti comunitari in materia di semplificazione, l'AdG ha introdotto elementi innovativi che sono stati riportati nel documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 825 del 5 giugno 2020, e successive modifiche e integrazioni che sostituiscono i precedenti dispositivi in materia.

I documenti a cui si è fatto riferimento (parte integrante del "Manuale dell'AdG"), forniscono specifiche indicazioni per le verifiche in loco e finali, rivolte, da un lato, ai funzionari incaricati del controllo – al fine di omogeneizzare le procedure di verifica – dall'altro, agli operatori – allo scopo di rendere il più possibile trasparenti le metodologie di controllo adottate.

2.2.3.12 *Procedure per elaborare e presentare alla commissione le relazioni di attuazione annuali e finale*

La Relazione annuale di attuazione viene presentata alla Commissione europea al fine di contenere le informazioni richieste all'art. 50, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013, entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 ed è redatta sulla base del modello fornito dalla CE previsto dall'art.5 (Allegato V) del Regolamento di esecuzione UE n. 207/2015; ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013, la Relazione relativa agli anni 2017 e 2019 va presentata, rispettivamente, entro il 30 giugno 2018 ed entro il 30 giugno 2020.

L'AdG effettua la raccolta delle informazioni/dati per la redazione della suddetta relazione attraverso il Sistema informatico del POR. L'AdG e le Strutture Attuatrici alimentano il sistema con i dati relativi alle operazioni di diretta competenza.

Le Relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato.

In riferimento all'annualità 2016 la relazione di attuazione annuale può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante .

La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui sopra unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi.

La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale comprendono anche informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Sia le relazioni di attuazione annuali che finale devono essere redatte conformemente al modello di cui all'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il procedimento definito dall'AdG per la redazione delle relazioni annuali, a partire dalla prima scadenza di invio alla CE che, ai sensi dell'art. 111 del regolamento UE n. 1303/2013 è prevista per maggio 2016, si articola nelle fasi di seguito descritte.

- **A cura della Posizione organizzativa programmazione e monitoraggio dei programmi fse e fse+:**
  - estrazione, dal sistema informatico, delle varie categorie di dati (finanziari, fisici e procedurali);
  - verifiche di coerenza dei dati, procedendo quindi alla validazione degli stessi;
  - verifica della qualità e dell'esaustività dei dati, ai differenti livelli di dettaglio e elaborazione dei dati secondo i format richiesti dalla CE;
  - verifica e successiva validazione del complesso dei dati raccolti, in termini di andamento generale del Programma, capacità di spesa, coerenza delle informazioni di monitoraggio per gli aspetti finanziari, fisici e procedurali dell'attività ecc.…
  - redazione della relazione di attuazione annuale, sulla base dei dati precedentemente elaborati e trattati;
  - presentazione della relazione all'AdG per la validazione finale;
  - presentazione al Comitato di Sorveglianza da parte dell'AdG,;

– trattamento delle osservazioni mosse nell'ambito del CdS da parte dell'AdG;
– caricamento nel sistema SFC2014 per la trasmissione definitiva alla CE.

L'attività può essere supportata dalle strutture attuatrici per le parti di loro competenza.

Dato il sistema di governance esistente per la gestione del PO, il diagramma sottostante individua i diversi soggetti coinvolti nelle diverse fasi per la redazione della Relazione di attuazione annuale.

Figura 12

Il diagramma sottostante, in particolare, individua il flusso tra AdG e la CE, per la presentazione delle Relazioni di attuazione annuali e finali.

Figura 13

2.2.3.13 *Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione*

Nell'ambito delle novità previste per la programmazione 2014-2020 si delinea il nuovo adempimento per l'AdG (art. 125, par. 4 lettera e) del Reg. 1303/2013) relativo alla presentazione della Dichiarazione di affidabilità di Gestione, quale documento di integrazione dei conti annuali di cui all'art. 59, paragrafo. 5, del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012 e alla presentazione delle informazioni di cui all' art. 138 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nella Dichiarazione di affidabilità di gestione (che accompagna i conti), l'AdG accerta che:

- le informazioni sono presentate correttamente, sono complete ed esatte;
- le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale;
- i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione, la CE ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) n.207/2015 che prevede all'art.6 (allegato VI) il modello per la dichiarazione di gestione.

La CE ha, inoltre, diffuso una "Guida orientativa" per l'elaborazione della dichiarazione di gestione e per il Riepilogo annuale sui controlli.

L'AdG ha pertanto definito, in ottemperanza a quanto previsto da tale Guida, una procedura per la preparazione della dichiarazione, garantendo la conservazione della documentazione predisposta in fase preparatoria e prevedendo il coinvolgimento delle Strutture Attuatrici e dell'OI, per quanto di loro specifica competenza.

La procedura prevista dall'AdG

Attraverso la suddetta dichiarazione, in linea con le indicazioni fornite dalla CE, l'AdG dichiara, previa opportuna verifica, anche in collaborazione con le Strutture Attuatrici e l'OI, che:

1. Le informazioni riportate nei conti sono presentate correttamente, complete e accurate.

L'AdG si basa sull'insieme delle funzioni che esercita, avvalendosi anche delle Strutture Attuatrici e dell'OI. In particolare l'AdG si riferisce:

- alle procedure di corretta gestione finanziaria delle operazioni;
- al controllo svolto a norma dell'articolo 125 paragrafo 4 del regolamento UE 1303/2013;
- al regolare funzionamento ed aggiornamento del sistema informativo del POR FSE.

Nello specifico viene garantito che i conti contengono i pagamenti intermedi dichiarati nell'anno contabile di riferimento e che gli importi recuperati, da recuperare o ritirati da precedenti richieste di pagamento intermedio e gli importi irrecuperabili siano riflessi adeguatamente nei conti.

2. Le spese registrate nei conti sono state utilizzate per gli scopi previsti e in conformità al principio di una sana gestione finanziaria.

   L'AdG, attraverso le procedure definite nel SIGECO, verifica i seguenti aspetti:

   - le operazioni selezionate sono effettivamente in linea con i criteri di selezione approvati dal CdS;
   - le tipologie di attività finanziate dal POR FSE rientrano tra quelle che possono essere cofinanziate dal FSE;
   - la posizione geografica delle operazioni è all'interno dell'area ammissibile dal POR FSE;
   - le tipologie di beneficiari previste sono ammissibili e coerenti con quanto previsto dal POR FSE;
   - nel caso di aiuti di Stato, le operazioni sono durevoli e che gli investimenti sono mantenuti per un periodo minimo dopo il completamento delle operazioni;
   - nelle richieste di pagamento dei beneficiari sono inclusi solo i costi ammissibili per il cofinanziamento del FSE.

   In tal modo l'AdG è pertanto in grado di confermare che la spesa inserita nei conti è stata utilizzata per le finalità previste e per gli obiettivi fissati dal PO, conformemente alla normativa nazionale e dell'UE.

3. Il sistema di gestione e controllo - SI.GE.CO - messo in atto per il Programma offre le necessarie garanzie di legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, in conformità alla legislazione applicabile.

   L'AdG è responsabile del SIGECO del POR e in tal senso prevede di rispettare le procedure previste, comunicando all'AdA ogni eventuale modifica.

   Attraverso un apposito sistema informatico garantisce la raccolta, registrazione memorizzazione dei dati di ciascuna operazione, compresi i dati relativi agli indicatori e ai target intermedi e sullo stato di avanzamento del PO oltre che sugli esiti dei controlli.

   L'AdG ha previsto apposite procedure di raccordo con l'AdC e l'AdA: si impegna alla trattazione di appropriate azioni correttive in relazione ad eventuali constatazioni e raccomandazioni da parte dell'AdC, dell'AdA e di ogni organo di controllo nazionale o dell'UE.

4. Le irregolarità individuate nell'audit finale o nelle relazioni di controllo per il periodo contabile e riportate nella sintesi annuale sono state trattate adeguatamente nei conti annuali.

   Se necessario, l'AdG, al fine di garantire l'affidabilità della gestione del POR, in base alle eventuali carenze del SI.GE.CO. segnalate nelle relazioni di controllo dell'AdA, procede

- con il necessario seguito dovuto;
- con le opportune azioni correttive richieste (se dovute, ed indicando eventualmente le azioni correttive ancora in atto alla data della firma della dichiarazione), tenendo opportuna traccia documentale.

Le irregolarità individuate nelle relazioni dell'AdA verranno adeguatamente trattate.

Inoltre, nel caso in cui l'AdA individui irregolarità che indichino un tasso di errore per il POR sopra la soglia di rilevanza, l'AdG applicherà le correzioni finanziarie necessarie per ridurre il rischio residuo.

5. La spesa oggetto di una valutazione in corso della sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti in attesa della conclusione della valutazione.

   Qualora nel corso della gestione di un'operazione, le Strutture Attuatrici, l'OI e la stessa AdG verificano che una determinata spesa del beneficiario è oggetto di valutazione in merito alla legittimità e regolarità, tale spesa viene esclusa dai conti fino a che non si siano effettuate tutte le necessarie ed opportune verifiche. Tali spese, una volta opportunamente verificate, potranno essere incluse nei conti relativi ad un successivo anno contabile.

6. I dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal PO sono affidabili.

   L'AdG procede con le opportune verifiche rispetto all'andamento degli indicatori e del quadro di performance previsto nel PO, fornendo i necessari dati anche sulla base delle informazioni riportate nel sistema informatico di cui al Capitolo 4.

7. Sono in atto misure antifrode efficaci e proporzionate, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento UE 1303/2013 e che tengono conto dei rischi individuati.

   Il SIGECO del PO prevede efficaci e proporzionate misure antifrode, che tengono conto dei rischi individuati anche alla luce delle precedenti esperienze di programmazione del FSE a livello regionale.

   Attraverso il sistema di controllo del PO, l'AdG garantisce il monitoraggio e la risoluzione dei casi di sospetta frode e casi di frode accertati, provvedendo con le necessarie misure da adottare al riguardo.

8. Non vi è alcuna informazione riservata che potrebbe essere dannosa per la reputazione della politica di coesione.

   L'AdG conferma che non vi è alcuna informazione riservata relativa all'attuazione del Programma operativo che potrebbe essere dannosa per la reputazione della politica di coesione.

   L'AdG si impegna a garantire che tutte le informazioni a disposizione verranno opportunamente comunicate alla CE comprese le informazioni non necessariamente legate a carenze dei SIGECO o alle irregolarità o sospetto di casi di frode.

Molte delle informazioni sulla base delle quali l'AdG predispone la "Dichiarazione" annuale saranno contenute anche nel "Riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli", come specificato nel paragrafo successivo.

Il "Manuale dell'Autorità di Gestione" relativamente al POR FSE 2014-2020, approvato con decreto n. 1109/LAVFORU del 29/02/2016 (e modificato con successive integrazioni), ha assunto formalmente il format per la "Dichiarazione di affidabilità di gestione".

2.2.3.14 *Procedure per preparare il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati*

Nell'ambito delle novità previste per la programmazione 2014-2020, oltre alla dichiarazione di affidabilità di gestione, l'AdG, a norma dell'art. 125, par. 4, lett. e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è tenuta, nell'ambito della presentazione delle informazioni di cui all'art. 138 del medesimo Regolamento, alla redazione del Riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali effettuati.

Nella predisposizione della relazione contenente il riepilogo saranno opportunamente coinvolte dall'AdG le Strutture Attuatrici e l'OI della Sovvenzione Globale, nell'intento di garantire che i risultati delle verifiche di gestione vengano correttamente riportati e che i risultati delle verifiche stesse siano debitamente presi in considerazione per concludere circa il funzionamento efficace del sistema di controllo messo in atto e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

La CE ha, inoltre, diffuso una "Guida orientativa" per l'elaborazione della dichiarazione di gestione e per il Riepilogo annuale sui controlli; l'AdG ha pertanto definito, in ottemperanza a quanto previsto dalla tale Guida, una procedura per la preparazione del Riepilogo annuale, adottando il format proposto dalla Guida CE, garantendo la conservazione della documentazione predisposta in fase preparatoria e prevedendo il coinvolgimento delle Struttura Attuatrici per quanto di loro specifica competenza.

Il "Manuale dell'Autorità di Gestione" relativamente al POR FSE 2014-2020, approvato con decreto n. 1109/LAVFORU del 29/02/2016 e successive modifiche e integrazioni, ha assunto formalmente il format per il "Riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati".

L'AdG, tramite il proprio sistema informatico (Capitolo 4), garantisce che i risultati delle verifiche di gestione (ovvero i controlli di I° livello/verifiche di gestione, svolti direttamente dall'OI nell'ambito della Sovvenzione Globale), siano riportati nel Riepilogo annuale.

Nella Manualistica per il controllo (che sarà aggiornata dall'AdG come precedentemente già descritto), si prevede una procedura specifica per prendere misure adeguate a seguito di eventuali aree di carenze/problemi individuati dai controlli di I° livello.

Inoltre, l'Adg ha definito procedure adeguate per garantire che le raccomandazioni incluse nei rapporti finali di audit rilasciati dagli organismi di controllo competenti (a livello nazionale e comunitario) siano seguite e attuate.

<u>Procedura prevista dall'AdG</u>

La Relazione, predisposta a cura dall'AdG PO Controllo e rendicontazione, attraverso il contributo delle Strutture Attuatrici e dell'OI, in stretto raccordo con l'AdA e l'AdC, tiene conto delle indicazioni fornite dalla CE nella "Guida orientativa per la Dichiarazione di gestione e per il riepilogo annuale" e contiene al suo interno i seguenti elementi:

a) <u>Riepilogo delle relazioni finali di audit (a cura dell'AdA)</u>

L'AdG, raccordandosi con l'AdA ed utilizzando anche il sistema informatico del POR, procederà con una sintesi delle relazioni di audit dell'AdA, vale a dire:

- relazioni di audit di sistema,
- relazioni di audit delle operazioni,
- relazione sull'audit dei conti.

In particolare, l'AdG terrà conto

- della natura e portata degli errori e delle carenze identificate nei sistemi di gestione e controllo. Il riepilogo delle relazioni di audit finali è disponibile dopo la procedura di contraddittorio con il soggetto sottoposto a verifica e

comprende anche un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuate nei sistemi, compresa l'identificazione dei problemi di carattere sistemico, e delle relative raccomandazioni di audit. Inoltre, deve essere divulgato l'impatto finanziario e operativo stimato degli errori e delle carenze individuate. Infine, devono essere indicati il parere di audit o la conclusione generale.

- delle azioni correttive adottate o previste dall'AdG**.** Il riepilogo del follow-up delle raccomandazioni di audit comprende le misure correttive per le carenze individuate, il loro stato di attuazione e l'importo delle rettifiche finanziarie effettuate o previste, se del caso. Nel caso in cui le raccomandazioni di audit sono indirizzate all'AdC, le relative informazioni dovrebbero essere fornite direttamente da quest'ultima.

b) Riepilogo dei controlli di primo livello (a cura dell'AdG)

L'AdG, sulla base delle informazioni fornite dai referenti del controllo di primo livello, includerà nella Relazione i seguenti contenuti:

a) riepilogo dei controlli amministrativi effettuati;

b) riepilogo dei controlli in loco effettuati;

c) elencazione della natura e della portata degli errori e delle eventuali carenze riscontrate nei controlli, con distinzione tra errori/irregolarità a livello di operazioni o a livello sistemico;

d) azioni correttive previste e /o adottate dall'AdG e dalle Strutture Attuatrici e dall'OI (a livello di spesa, operazione o a livello di sistema).

La Relazione di sintesi annuale (redatta secondo il format previsto nella Guida CE), una volta predisposta, sarà firmata dall'AdG.

In relazione alle procedure relativa al presente paragrafo ed al precedente, stante gli adempimenti in capo all'AdA e per consentire alla stessa di effettuare le verifiche di propria competenza sui documenti predisposti dall'AdG e di emettere il proprio parere ai sensi dell'art. 59, par. 5, lett. b) secondo paragrafo del Regolamento finanziario, l'AdG e l'AdA hanno definito appropriate tempistiche per la trasmissione dei documenti.

L'AdG procederà alla redazione della Dichiarazione di gestione e della Relazione di sintesi nel periodo che va da luglio a dicembre di ogni anno, a chiusura dell'anno contabile di riferimento; provvederà a trasmettere all'AdA i suddetti documenti indicativamente entro dicembre di ogni anno, unitamente ai conti di cui all'art. 137, par. 1 del Reg. UE n. 1303/2013 predisposti dall'AdC.

Eventuali richieste di chiarimento da parte dell'AdA, saranno fornite dall'AdG in accordo con le Strutture Attuatrici e l'OI e con l'AdC.

L'AdA esprime il proprio parere entro il 31 gennaio successivo e lo invia all'AdG e , per conoscenza, all'AdC.

Una volta rilasciato il parere positivo dell'AdA, l'AdG, in accordo con le altre Autorità, curerà la trasmissione alla CE dei seguenti documenti, entro la scadenza del 15 febbraio di cui al citato art. 138 del Regolamento UE n. 1303/2013:

- Dichiarazione di affidabilità di gestione;
- Riepilogo di sintesi annuale dei controlli;
- Conti (art. 137, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013) predisposti dall'AdC;
- Parere a cura dell'AdA.

Successivamente l'AdG, anche in collaborazione con l'AdC e con l'AdA, fornisce tutte le informazioni supplementari eventualmente necessarie per consentire alla CE di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti.

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la CE, ai sensi dell'art. 84 del Reg. (UE) 1303/13, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Nel caso in cui la CE richieda informazioni supplementari e accessorie sarà responsabilità delle Autorità provvedere al trasferimento delle stesse

Le scadenze per la preparazione e presentazione dei documenti descritti sono riportate nella tabella di seguito proposta, che tiene conto anche delle fasi preliminari connesse al coordinamento tra le Autorità per la chiusura dei conti annuali in linea con le prescrizioni ed i suggerimenti della CE.

Tabella –11

Mittente	Destinatario	Oggetto	Scadenza
SRA/OI	**AdG**	– completamento, secondo le disposizioni del SIGECO, dei controlli di I° livello, sulle spese oggetto di certificazione nell'anno contabile di riferimento – erogazione dei pagamenti ai beneficiari per le spese oggetto di certificazione nell'anno contabile (art. 132 par. 1 e 2 del Reg. UE 1303/2013) – completa trattazione dei casi di irregolarità nell'ambito dell'anno contabile di riferimento e verifica rilevazione delle irregolarità riscontrate – verifica delle erogazioni per casi di aiuto di Stato (art. 131 par. 1 e par. 4 del Reg. UE 1303/2013) – verifica del corretto caricamento su Sistema di tutti i dati e documenti relativa alle spese da certificare a chiusura dell'anno contabile di riferimento – svolgimento e verifica autovalutazione rischio frode – chiusura degli eventuali follow up sugli audit organismi di controllo svolti nel periodo contabile di riferimento	30 giugno
AdG	**AdC /AdA**	– risultati verifica rischio frode ed eventuale revisione strategia antifrode – risultati verifiche di sistema sugli OI (qualora previsti) – invio, prevalentemente tramite sistema informatico, di informazioni sulla domanda di pagamento intermedio finale per il periodo contabile di rifermento e di eventuali decertificazioni – invio delle chiusure dei follow up sugli audit organismi di controllo svolti nel periodo contabile di riferimento	31 luglio
AdC	**AdA**	– Conti di cui all'art. 137, par. 1 del Reg. UE n. 1303/2013	31 dicembre
AdG	**AdA**	– Bozza del "Riepilogo Annuale dei controlli" – Bozza della "Dichiarazione di gestione"	31 dicembre
AdG (SRA/OI)	**AdA**	– Contraddittorio e follow up (eventuali richieste di rettifica finanziaria o azioni correttive) a seguito dell'Audit sulle operazioni	31 dicembre
AdG	**AdC**	– Informazione circa le rettifiche intraprese (al fine di permettere all'AdC di procedere all'aggiornamento dei conti)	31 dicembre
AdA	**AdG**	– Parere dell'AdA sui conti e sulla sintesi annuale	31 gennaio
AdG/AdC/ AdA	**CE**	– Dichiarazione di affidabilità di gestione – "Riepilogo annuale dei controlli" – Parere dell'AdA sui conti e sulla sintesi annuale – Conti di cui all'art. 137, par. 1 del Reg. UE n. 1303/2013	15 febbraio

2.2.3.15 *Procedure per comunicare dette procedure al personale, come anche indicazione della formazione organizzata/prevista ed eventuali orientamenti emanati (date e riferimento)*

Ai fini del rispetto dei principi di cui all'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG per lo svolgimento delle proprie funzioni adotta, per il proprio personale e per quello delle Strutture Attuatrici e dell'OI, un sistema codificato di procedure atte a garantire la sana gestione finanziaria del POR FSE 2014-2020.

Qualora nel corso della programmazione intervengano mutamenti nel contesto di riferimento, sarà compito dell'AdG apportare le necessarie integrazioni alle procedure previste e trasmetterle a tutti i soggetti interessati alla loro applicazione.

Le disposizioni relative al POR FSE sono diffuse a tutti gli addetti dall'AdG e a tutti gli uffici coinvolti.

L'AdG disciplina le procedure di accesso, gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dal FSE, attraverso l'emanazione di un regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione. Tale regolamento può essere oggetto di periodiche revisioni ed aggiornamenti in funzione, rispettivamente, della necessità di adattare la disciplina a nuove disposizioni di carattere comunitario, nazionale o regionale e/o della necessità di proseguire ed implementare il processo di snellimento e semplificazione burocratica.

Con riferimento alla programmazione FSE 2014-2020, in fase di avvio della programmazione si adotteranno le disposizioni contenute nel "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo" ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 della Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPReg n. 0232/Pres. del 04 ottobre 2011 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2011.

Ad integrazione del testo regolamentare richiamato, oltre alle specifiche indicazioni in merito alle modalità di attuazione degli interventi disciplinate dagli Avvisi pubblicati sul BUR e sul sito dell'Amministrazione, l'AdG provvede alla produzione e diffusione a tutti gli interessati, beneficiari e potenziali beneficiari, di circolari, manuali e linee guida che disciplinano in ordine a specifici segmenti di attività o a modalità attuative. Tra questi, occorre evidenziare le già menzionate "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", che incorporano una disciplina già contenuta in precedenti manuali e che sono state approvate con decreto n° 5608/LAVFORU del 29/06/2018, e le "Linee guida per l'ammissibilità della spesa", approvate con decreto n° 5723/LAVFORU del 03/08/2016.

Altro dispositivo cui si fa rimando è il "Manuale dell'Autorità di Gestione": il Manuale descrive le diverse procedure di gestione e controllo previste nell'ambito ed è finalizzato ad assicurare un'efficace e corretta gestione del Programma e a fornire, ai diversi livelli di governo del POR, uno strumento utile per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

L'Autorità di Gestione ha già predisposto il "Manuale dell'Autorità di Gestione" relativamente al POR FSE 2014-2020, approvato con decreto n. 1109/LAVFORU del 29/02/2016. Tale Manuale viene integrato periodicamente con successive modifiche e integrazioni a partire dall'esigenza di aggiornare o sostituire alcune specifiche procedure, ad esempio in materia di verifica e controllo o selezione delle operazioni.

Come indicato nel PRA I Fase (sezione 6.2 e 7) e richiamato nel paragrafo 2.2.1 di questa Relazione, nella fase di programmazione dei POR 2014-2020 sono emerse delle criticità legate alla complessità e specificità delle regole che disciplinano i Fondi strutturali che richiedono, da un lato, la disponibilità di personale altamente qualificato in grado di affrontare e risolvere in tempi rapidi problematiche di natura multidisciplinare e, dall'altro, la strutturazione

di iniziative formative che apportino innovazioni alle modalità con cui si affrontano i processi di lavoro e siano di effettivo supporto alla risoluzione di questioni operative puntuali.

Al fine di rispondere alla necessità di fornire effettivo supporto alla risoluzione di questioni applicative puntuali e nel contesto delle attività finalizzate a rafforzare le capacità degli attori del sistema, è stata strutturata una formazione strategica a vantaggio dell'intero comparto unico Regione - Enti locali.

Tale formazione verrà erogata sistematicamente dalla Regione attraverso corsi specialistici e tematici che forniscano adeguato supporto professionale ed operativo a tutti gli Enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

La realizzazione degli interventi formativi avverrà a partire dall'annualità 2016 e proseguirà nelle successive annualità trovando contenitore finanziario principale nell'asse 4 del POR e poggiando sull'azione programmatoria e di pianificazione che vede coinvolte tutte le AdG e la Direzione generale.

2.2.3.16 *Procedure dell'Autorità di Gestione per l'esame dei reclami*

L'art. 74 paragrafo 3 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 prevede che gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici.

Nel rispetto delle procedure previste a livello regionale, l'AdG assicura il trattamento di eventuali reclami che riguarderanno direttamente o indirettamente l'ambito di attuazione del POR FSE 2014-2020.

I reclami saranno raccolti tramite la struttura competente dell'Amministrazione regionale (URP) o tramite i referenti di settore e saranno forniti ai beneficiari ed ai cittadini tutti i chiarimenti ed i riscontri richiesti dal caso specifico.

Nel caso di reclami attinenti la gestione ed attuazione della SG affidata all'OI (ENAIP), sarà compito dello stesso Organismo informare adeguatamente l'AdG per valutare il trattamento conseguente.

2.3 Pista di controllo

2.3.1 Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati

L'articolo 72, lettera g) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 stabilisce che i sistemi di gestione e controllo prevedano sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; l'Allegato XIII al regolamento nel criterio 3 "ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO" stabilisce che si istruiscano procedure per garantire un'adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica.

L'art 125, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1303/2013, infine, fa rientrare quest'obbligo nei compiti dell'AdG che deve quindi stabilire le procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g).

Una pista di controllo è considerata adeguata se rispetta i seguenti requisiti minimi definiti nell'art. 25 del Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 e che sono:

a) la pista di controllo consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di sorveglianza del POR;

b) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'AdG e dai beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR;

c) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 109 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG, dagli organismi intermedi e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR;

d) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;

e) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo consente la convalida dei costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;

f) la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario;

g) per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;

h) la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati sull'operazione;

i) fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 3, e gli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali, i dati comunicati e il risultato del programma;

j) per gli strumenti finanziari, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento delegato (UE) N. 480/2014.

Inoltre, per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'AdG sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5, e all'articolo 68, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1304/2013. Nello specifico, l'AdG rende disponibile i documenti adottati formalmente per la determinazione dei metodi di calcolo semplificati anche tramite sistema web regionale.

Nell'ambito del quadro normativo sopra elencato, l'AdG assicura anche che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui sopra.

È opportuno precisare che la normativa di riferimento non stabilisce la forma che deve avere una pista di controllo, ma piuttosto chiarisce le finalità che devono essere garantite attraverso una pista di controllo adeguata.

In particolare, appare evidente l'intenzione della CE di mantenere la possibilità di confrontare gli importi certificati con la documentazione conservata presso i vari attori del sistema (AdC, AdG, organismi intermedi e beneficiari), oltre che garantire la reperibilità della documentazione relativa alle operazioni cofinanziate.

L'AdG, in continuità con quanto già previsto per la programmazione 2007-2013, garantisce il rispetto di quanto stabilito dal quadro regolamentare in materia, anche in relazione alla delega all'OI, attraverso il ricorso ad un insieme di strumenti utilizzati per la registrazione e la raccolta (anche su supporti diversi), di tutti gli elementi necessari a garantire una pista di controllo adeguata.

In relazione a ciò, è importante considerare che il complesso quadro regolamentare UE per la programmazione 2014-2020 prevede che tutti gli scambi di informazioni tra Beneficiari e le Autorità del Programma e quelli che avvengono fra queste ultime sono effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati e che il processo di applicazione alla PA delle tecnologie informatiche e digitali assicura la disponibilità di atti e documenti in formato elettronico nell'ambito del procedimento amministrativo.

Per quanto attiene le piste di controllo del POR FSE, il regolare e corretto aggiornamento degli atti e dei dati a sistema relativi a ciascuna operazione, da parte dei diversi soggetti deputati all'alimentazione dei sistemi informativi interessati coinvolti (per esempio strutture dell'AdG, SRA, OI, Beneficiari/Soggetti Attuatori ecc.) consente il mantenimento di una Pista di Controllo adeguata in forma elettronica.

Nell'ottica di fornire indicazioni e strumenti di orientamento e guida per le SRA e gli OI, in merito alle procedure da seguire e alla documentazione di riferimento nell'ambito delle diverse fasi (programmazione – istruttoria e selezione – attuazione fisica e finanziaria – circuito finanziario), sono predisposti da parte dell'AdG specifici indirizzi, contenuti nel citato Manuale AdG (in particolare nelle Linee Guida per le SRA). Compito delle SRA e dell'OI di attenersi al rispetto di quanto prescritto dal Manuale e dal mantenimento della pista di controllo adeguata nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 25 del Regolamento delegato (UE) N. 480/2014, ovvero nello specifico:

- al fine di assicurare la tracciabilità della spesa, tramite il sistema informativo del POR, assicurare la correttezza e l'affidabilità dei dati finanziari, fisici e procedurali inseriti. Il sistema si basa sui seguenti elementi:
  - la corretta e puntuale identificazione dei progetti/operazioni del POR;
  - un esauriente corredo informativo, per i dati di tipo finanziario, fisico e procedurale;
  - la verifica della qualità e della esaustività dei dati a diversi livelli di dettaglio (si veda Capitolo 4). Ciò consente, per le operazioni di cui all'art. 67, par. 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, la corretta riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla CE ed i documenti contabili dettagliati ed i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG (e dalle Strutture Attuatrici) e dai beneficiari, relativamente alle operazioni cofinanziate dal POR; per le operazione di cui all'art. 67, par. 1, lettere b) e c), nonché all'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) n. 1304/2013, ugualmente si ottiene la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla CE ed i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG (e dalle Strutture Attuatrici) e dai beneficiari;
- rendere disponibili i documenti adottati formalmente per la determinazione dei metodi di calcolo semplificati (costi standard, costi forfettari, somme forfettarie) anche tramite sistema web regionale. L'AdG, le Strutture Attuatrici e gli OI (per quanto di loro competenza), rispettano quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013 in materia di costi semplificati ed adottano formalmente il metodo di calcolo dei costi standard (opportunamente dimostrabile), nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari nell'ambito delle categorie prescelte (giustificando il metodo adottato);
- in relazione alla verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario, essa è garantita attraverso l'adozione, da parte dell'AdG, delle Strutture Attuatrici e dell'OI (per quanto di loro competenza), della procedura per i pagamenti ai beneficiari, descritta ai paragrafi 2.2.3.6 e 2.2.3.7 del presente documento. In particolare, secondo quanto previsto nella procedura, l'accertamento del pagamento al beneficiario avviene tramite l'inserimento sul sistema del numero e della data della quietanza;
- per ogni operazione, tramite il sistema informativo del POR e tramite la documentazione in possesso dei responsabili della gestione delle singole operazioni, l'AdG (tramite anche le Strutture Attuatrici e l'OI per quanto di loro competenza), è in grado di avere una adeguata pista di controllo, comprendente le specifiche tecniche ed il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni dei beneficiari e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati (controlli di I livello e II livello);
- sempre tramite sistema informativo, l'AdG (tramite anche le Strutture Attuatrici e l'OI per quanto di loro competenza), è in grado di consentire la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione ed i target finali del Programma ed i dati comunicati nelle scadenze di monitoraggio ed utilizzati per la reportistica periodica oltre a quelli riferiti ai risultati del Programma (quadro di performance);
- per gli strumenti finanziari, qualora adottati, l'AdG garantirà (tramite sistema informatico del POR e la documentazione in possesso dell'amministrazione regionale e dei gestori degli strumenti) i dati ed i documenti relativi alla gestione e controllo degli stessi, in particolare i documenti giustificativi di cui all'art. 9, par. 1, lettera e), del Reg. delegato (UE) n. 480/2014.

2.3.2 *Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari, degli organismi intermedi, dell'Autorità di Gestione (data e riferimenti)*

2.3.2.1 *Indicazione dei termini di conservazione dei documenti*

L'AdG assicura, ai sensi dell'art. 140, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

L'AdG informa i beneficiari della data di inizio del periodo da cui decorre il termine per la conservazione dei documenti effettuando apposite comunicazioni, a livello generale nel Regolamento di attuazione (verifica nome), oltre che tramite informazioni specifiche e puntuali ai singoli beneficiari attraverso il sito web regionale, a seguito dell'accettazione dei conti di cui all'art. 137 del Regolamento Generale.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. Relativamente agli aiuti di Stato in esenzione ex Reg 651/2014 e De Minimis, i registri e le informazioni vanno conservati per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime.

2.3.2.2 *Formato in cui devono essere conservati i documenti*

Ai sensi dell'art. 140, paragrafi 3, 4, 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; sono inoltre conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Come specificato nel dettaglio nel Capitolo 4, per il POR FSE ci si avvale del medesimo sistema informativo usato nel precedente periodo di programmazione, aggiornato ed adattato alle nuove esigenze.

La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è quella stabilita dalle autorità nazionali al fine di garantire che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

La procedura seguita assicura che i documenti conservati per un periodo non inferiore a quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali, rispettino le prescrizioni normative nazionali e siano affidabili ai fini del controllo.

L'AdG assicura inoltre che i documenti sopra citati verranno messi a disposizione in caso di ispezione e saranno forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all'articolo 127, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013.

L'Autorità di Gestione, assicura una corretta registrazione circa l'identità e l'ubicazione degli Organismi che detengono i documenti di supporto in relazione alle spese e agli audit, compresi anche tutti i documenti richiesti per un'adeguata pista di controllo. In particolare la documentazione relativa alla singola operazione viene conservata negli uffici di competenza e, laddove previsto, caricata sul Sistema informatico.

In relazione a questo ultimo aspetto, come anche condiviso con l'AdA in fase di audit di sistema relativo ai dati sugli organismi che conservano la documentazione del POR FSE, l'AdG garantisce l'unitarietà e la tenuta dei singoli fascicoli di progetto. Tale adempimento riguarda anche l'OI della Sovvenzione Globale che è tenuto ad adottare procedure idonee per la conservazione dei documenti legati alle procedure ed alle spese (come descritto nel SIGECO OI, parte integrante del SIGECO dell'AdG).

I fascicoli di progetto sono completi di tutta la documentazione riguardante le varie fasi dell'operazione (istruttoria, verifica, liquidazione ecc.) e adeguatamente conservati al fine di consentire tutte le verifiche, previste dal quadro regolamentare vigente, sul Programma Operativo.

In particolare l'AdG ha provveduto a definire e chiarire il sistema di raccolta e archiviazione dell'intero iter procedurale delle operazioni, al fine di assicurare una pista di controllo adeguata come previsto dai Regolamenti sopra richiamati. Oltre all'utilizzo del sistema informativo del POR FSE, l'AdG garantisce per ogni operazione un'adeguata pista di controllo in ottemperanza ai regolamenti comunitari, anche attraverso alcune specifiche procedure organizzative come di seguito indicato.

Per quanto riguarda l'AdG e la SRA "Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo", la documentazione relativa alla fase di ammissione e gestione del progetto (la stampa del progetto o l'originale se pervenuto in forma cartacea, le check list di valutazione e ogni altra istanza pervenuta dal beneficiario in fase gestionale) è archiviata nel fascicolo di progetto cartaceo, nella sede di via San Francesco 37, archivio del I piano. I verbali di selezione originali sono archiviati nel palazzo di via San Francesco 37 IV piano (stanza 407) e la copia scansionata è disponibile, archiviata per programma specifico.

Per quanto riguarda i progetti delle altre SRA, la documentazione relativa alla fase di ammissione e gestione del progetto viene archiviata presso le loro sedi e inviata all'AdG unitamene al rendiconto finale per i controlli di primo livello, conclusi i controlli l'archiviazione avviene negli archivi dell'AdG con le medesime regole previste per le operazioni gestite dall'ADG.

La documentazione relativa al rendiconto viene archiviata, dopo il controllo di primo livello, in un apposito fascicolo con le check list di controllo. I fascicoli cartacei, di progetto e di rendicontazione, sono facilmente reperibili, archiviati in base al decreto di approvazione (tracciato nel sistema informativo del POR) nelle sedi di via San Francesco 37, archivio del I piano, archivio di via Valmaura a Trieste e di Gradisca d'Isonzo in base alla fase dell'iter procedimentale del progetto (in corso, conclusi,…).

Per quanto riguarda la documentazione pervenuta in forma digitale, tutte le SRA adottano le medesime forme di archiviazione.

Con l'adeguamento del nuovo sistema informativo è previsto il link automatico, dalla schermata di progetto a tutti i documenti digitali a prescindere dal sistema con cui sono stati predisposti (EG C, PEC, GIFRA, decreti digitali,…); con l'attivazione del nuovo sistema informativo sarà possibile reperire tutta la documentazione relativa al fascicolo di progetto che costituisce la pista di controllo in forma elettronica come previsto dall'art. 122, par. 3 del Regolamento UE 1303/2013.

Analogo procedimento è previsto per le operazioni delegate all'OI.

2.4 Irregolarità e recuperi

In relazione alla Convenzione elaborata in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, ed approvata con Atto del Consiglio di data 26 luglio 1995, costituisce "frode" in materia di spese qualsiasi azione od omissione intenzionale

che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee, per ciò che concerne le spese, "*qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse*" e allo stesso modo la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto, o la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; per ciò che concerne le entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa "*all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse*", così come la mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto e la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

Per "sospetto di frode" si deve invece intendere – art. 2 lettera a) regolamento (UE) n. 1970/2015

: "Un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee".

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso le proprie Strutture coinvolte ai diversi livelli nell'attività di implementazione del Programma, opera per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, effettuando le relative comunicazioni alle Commissione, in osservanza degli artt. 72, lett. h) e art. 122 del Regolamento UE n. 1303/2013, dell'art. 59, comma 2 del Regolamento Finanziario (CE) n. 966/2012, del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015.

L'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, coerentemente con la definizione fornita dall'articolo 1 comma 2 del Regolamento (CE) n. 2988/95 relativo alla tutela degli interessi finanziari comunitari, descrive l'"irregolarità" come:

qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

All'interno dell'ampia fattispecie delle irregolarità, è possibile distinguere fra irregolarità isolate e irregolarità sistemiche, dove queste ultime sono definite dal Regolamento generale come

qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, derivanti da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente a quanto previsto dal Regolamento generale e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Come richiamato nel paragrafo 2.1.4, la differenza tra la più generica irregolarità e la frode risiede nella intenzionalità dell'azione operata; nel caso di frode si rinviene la presenza di un comportamento intenzionale quindi volontario.

Di seguito sono descritte le procedure per la rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità relative al POR. Sono in particolare descritti i soggetti coinvolti, i flussi informativi, le informazioni e i dati da rilevare, le tempistiche previste per le comunicazioni, gli strumenti adottati per rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità rilevate.

2.4.1 *Descrizione della procedura di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese)*

La responsabilità della procedura di gestione delle irregolarità spetta all'AdG in quanto soggetto responsabile della sana gestione del Programma e deputata alla raccolta dei dati relativi a ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit (cfr. Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125, paragrafo 1 e paragrafo 2, lett c)).

L'AdG si avvale di soggetti interni e collabora con soggetti esterni al sistema di gestione e controllo del POR ai fini della raccolta dei dati e svolge, a tale fine, un ruolo di "cerniera" tra tali soggetti.

Soggetti interni al sistema di gestione e controllo del POR sono:

- Strutture Attuatrici;
- Po Controllo e Rendicontazione quale responsabile dei controlli di I° livello delle operazioni in collaborazione e con le Strutture Attuatrici;
- Autorità di Audit (nel corso dei controlli di II° livello)
- Autorità di Certificazione (verifiche in fase di certificazione della spesa).

A titolo esemplificativo per soggetti esterni al sistema di gestione e controllo del POR si intende:

- Autorità Nazionali, quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE, la Guardia di Finanza, gli Organi di Polizia Giudiziaria, la Corte dei conti, altri Organi di controllo delle amministrazioni regionali e centrali;
- Autorità Comunitarie preposte al controllo di operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei: la Corte dei conti Europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione.

Nell'ambito delle procedure di rilevazione, verifica e comunicazione delle irregolarità del POR, definite dall'AdG per il proprio Sistema di Gestione e controllo, i flussi informativi sono articolati nel modo seguente:

a) il Responsabile dei Controlli di primo livello (PO Controllo e rendicontazione o altro Ufficio) insieme alla Struttura Attuatrice inserisce sul sistema informativo del Programma mediante la compilazione di un apposito database informatizzato informazioni di dettaglio su:

- tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario relativamente alla corretta gestione delle operazioni finanziate. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1970/2015, per primo verbale amministrativo o giudiziario si intende una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta

l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;

- l'apertura, la conclusione o l'abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle irregolarità segnalate nonché l'esito di tali procedimenti.

b) il Responsabile dei Controlli di primo livello (dell'AdG - PO Controllo e rendicontazione o altro Ufficio)

- raccoglie le informazioni dai Responsabili dei controlli delle Strutture Attuatrici, mantiene adeguata registrazione di tutte le segnalazioni pervenute, sia per quanto riguarda i casi in cui l'Amministrazione è tenuta ad effettuare la comunicazione alla Commissione ai sensi dei regolamenti comunitari, sia nei casi in cui la comunicazione non debba essere effettuata (vedi oltre);
- raccoglie le irregolarità segnalate dalle altre Autorità del POR Fse (AdC e AdA) e/o da altri soggetti competenti esterni al sistema di gestione e controllo del Programma;

Tutti i casi di irregolarità potenziale segnalati, in particolare dalle altre Autorità del POR o da soggetti diversi da quelli sopra indicati, sono valutati dall'AdG.

Sulla base delle suddette segnalazioni, la valutazione dell'AdG è mirata a verificare che gli elementi alla base delle suddette siano di consistenza tale da rendere, in prima battuta, fondata l'ipotesi di avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario (cfr. *Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee del 12 ottobre 2007 recante le "Modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario"* (GU n. 240 del 15-10-2007).

Riguardo alle frodi, la valutazione che deve essere condotta dall'AdG segue le indicazioni fornite dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia che definisce il sorgere dell'obbligo di segnalazione individuato dalla normativa comunitaria nel caso in cui le frodi o sospetti di frode siano portati all'attenzione dell'Autorità giudiziaria, ovvero al "*primo atto di accertamento giudiziario*", indicando quest'ultimo quale il "*momento in cui l'Autorità giudiziaria procedente, escludendo di poter procedere all'archiviazione ed esercitando l'azione penale, formula l'imputazione e compie così la prima valutazione scritta di irregolarità dotata di una qualche forma di stabilità*" (ad es. con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi ai sensi dell'art. 405 c.p.p. oppure nel caso di citazione diretta a giudizio ai sensi degli artt. 550 e 552 del c.p.p.).

La procedura di segnalazione delle irregolarità o sospetto di frode, quindi, può riassumersi nei seguenti passaggi:

a) identificazione dell'irregolarità da parte della stessa AdG (con il supporto delle SRA) o di altri soggetti quali AdC, AdA, o soggetti esterni all'amministrazione;

b) raccolta della documentazione che attesta il verificarsi dell'irregolarità da parte dell'AdG finalizzata all'accertamento dell'irregolarità;

c) inserimento dell'informazione sull'irregolarità nel sistema informatico;

d) valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevanti che consentono di accertare la sussistenza dell'irregolarità da parte dell'AdG anche in accordo con le Strutture Attuatrici;

e) in caso di segreto istruttorio, richiesta di nulla osta dall'autorità giudiziaria;

f) comunicazione delle irregolarità, ai sensi dell'art. 122 paragrafo 2 del Regolamento UE 1303/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015. (si veda il par. 2.4.2.);

g) adozione delle misure correttive (rettifiche finanziarie e recuperi);

h) informativa agli organi di controllo esterni: AdA, AdC.

Relativamente alle tutele del personale interno che si faccia carico di segnalare all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti oppure ad organi gerarchicamente superiori interni all'Amministrazione gravi irregolarità ed illeciti nella gestione di operazioni finanziate dal POR FSE, l'AdG osserva la Legge n.190/2012 art.1, comma 51, che ha integrato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con l'art. 54 bis prevedendo al primo comma che *"...fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. (...)."*

Descrizione delle procedure di rettifica delle irregolarità e del seguito ad esse dato

L'accertamento delle irregolarità da parte di uno degli organismi preposti si può realizzare lungo l'intero processo di gestione e controllo, dalla fase di programmazione a quella di certificazione della spesa.

In coerenza con le indicazioni nazionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri. Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Delibera n. 13 del 07/07/2008) e con quanto previsto nella Guida orientativa (EGESIF) per gli Stati membri sugli importi ritirati, importi recuperati, importi da recuperare e importi non recuperabili, nell'ambito delle attività di accertamento delle irregolarità o frodi, possono configurarsi le seguenti ipotesi:

a) casi in cui l'irregolarità o la frode sospetta viene rilevata prima dell'inserimento della spesa in una domanda di pagamento e nella certificazione dei Conti;

b) casi in cui l'irregolarità o la frode sospetta viene rilevata dopo l'inserimento della spesa nella domanda di pagamento intermedio finale dell'anno contabile per il quale i conti sono preparati, ma prima della presentazione dei conti alla CE,

c) casi in cui l'irregolarità viene rilevata dopo l'inserimento della spesa all'interno della domanda di pagamento intermedio finale dell'anno contabile per il quale i conti sono presentati e dopo la presentazione dei conti annuali alla CE.

Nella prima ipotesi (punto a), in assenza di inserimento dell'importo irregolare nella domanda di pagamento e nella certificazione dei conti, la tipologia di irregolarità individuata continuerà ad essere perseguita (avviso di revoca, provvedimento di revoca, restituzione delle somme indebitamente concesse) da parte dell'AdG.

Nella seconda ipotesi (punto b) soltanto le spese legali e regolari sono certificate nei conti presentati alla Commissione da parte dell'AdC, pertanto, tutte le deduzioni effettuate prima della presentazione dei conti in relazione alle spese incluse nella domanda di pagamento intermedio finale dell'anno contabile per il quale i conti sono preparati, non devono essere considerate come ritiri o recuperi. Pertanto tali deduzioni saranno trattate a livello dell'AdC non nell'Appendice 2 dell'Allegato VII (importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile) del RE, ma nell'Appendice 8 dell'Allegato VII del RE (appendice sulla riconciliazione della spesa).

Va da sé che anche per tali importi, l'AdG provvederà a perseguire la tipologia di irregolarità attraverso una richiesta di restituzione delle somme indebitamente concesse al Beneficiario.

Nella terza ipotesi (punto c), in presenza dell'inserimento dell'importo irregolare della spesa, nella certificazione dei Conti annuali, si possono configurare due scelte a cura dell'AdC in accordo con l'AdG:

- ritirare la spesa irregolare, certificata nei precedenti conti presentati alla CE, dal Programma immediatamente, quando la stessa viene rilevata, deducendola dalla successiva domanda di pagamento, liberando così i finanziamenti UE per l'impegno in altre operazioni;
- lasciare la somma certificata nei conti precedenti temporaneamente nel Programma, in attesa degli esiti delle procedure di recupero della somma indebitamente concessa ai beneficiari e deducendo la spesa dalla successiva domanda di pagamento solo quando è avvenuto l'effettivo recupero.

A seguito dell'accertamento delle irregolarità, ai sensi dell'art. 143, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, vengono operate le rettifiche finanziarie che consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma. L'AdG tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il programma e apporta una rettifica proporzionale.

L'AdG comunica all'AdC le rettifiche fatte, in modo da tener conto nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

Come previsto dall'art. 143, par. 3 e 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, gli importi soppressi tornano disponibili per finanziare altre operazioni nell'ambito del Programma: il contributo soppresso non può però essere riutilizzato per finanziare operazioni oggetto di rettifica o, in caso di irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

Per quanto riguarda i "ritiri" l'AdG e le Strutture Attuatrici hanno comunque l'onere di procedere al recupero della spesa indebitamente erogata al beneficiario, tuttavia tale recupero non va segnalato all'AdC come importo recuperato o recupero pendente, in quanto il rischio di non recuperare la spesa grava sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Nel caso in cui l'AdG e le Strutture Attuatrici ritengano di procedere al recupero della spesa dell'importo oggetto di irregolarità, tale recupero può avvenire tramite compensazione nella successiva richiesta di erogazione al soggetto beneficiario se il credito è certo, liquido ed esigibile oppure tramite l'avvio del procedimento amministrativo volto al recupero.

A tal fine, in relazione alle irregolarità individuate, l'AdG e le Strutture Attuatrici dispongono la revoca parziale o totale del contributo pubblico e l'avvio del procedimento amministrativo volto al recupero di quanto già versato compreso, se del caso, degli interessi legali e di mora.

I dati relativi al procedimento di recupero sono inseriti dall'AdG o dalle Strutture Attuatrici nel sistema informativo in modo da consentire AdC la tenuta di una contabilità informatizzata degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 126 del Regolamento generale.

È compito dell'AdG monitorare costantemente le procedure di recupero pendenti e degli importi che ritiene di non poter recuperare complessivamente per il POR avvalendosi del sistema informativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Reg.(UE) 1303/2013 per cui *"quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 euro del contributo del fondo"*

Gli importi ritirati, da recuperare, recuperati e non recuperabili (suddivisi in capitale, interessi legali ed eventuali interessi di mora aggiornati al TUS BCE in vigore) saranno debitamente contabilizzati dall'AdC sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'AdG e inseriti nei conti annuali a norma dell'art. 137 (1) (b) (cfr. par. 3.3.2 della presente Relazione).

Nel caso di un'irregolarità sistemica, l'AdG deve estendere le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. Se, attraverso la codifica delle irregolarità nel sistema informatico, dovessero riscontrarsi irregolarità sistemiche, l'AdG provvederà ad analizzarne le cause, approfondendo il controllo sulla tipologia di operazioni analoghe, e adotterà i necessari rimedi.

In caso di irregolarità sistemiche, al fine di correggere e mitigare il rischio in futuro l'AdG si impegna a seguire la procedura suddivisa nelle seguenti fasi:

a) definizione degli elementi essenziali che hanno determinato irregolarità sistemiche;
b) estensione delle verifiche a tutta l'area critica interessata;
c) elaborazione di un quadro sintetico delle cause delle irregolarità;
d) valutazione della sistematicità dell'errore sui criteri come: irregolarità presente in una serie di operazioni simili o procedure affini dello stesso organismo o di organismi diversi; irregolarità che lasciano presumere il verificarsi di altre irregolarità della stessa natura;
e) conseguente adeguamento dei sistemi di gestione e controllo;
f) revisione della pista di controllo;
g) ridimensionamento della spesa e conseguente recupero;
h) monitoraggio ai fini del recupero della funzionalità del sistema.

Informativa dell'AdG all'Avvocatura della Regione, per l'avvio delle procedure giudiziarie nel caso di mancato successo del recupero in via amministrativa

L'AdG, come meglio specificato in seguito, inserisce le informazioni relative ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, e gli elementi di novità relativi, nel sistema informatico I.M.S.

Se la competenza per le procedure di recupero è stata trasferita all'Avvocatura regionale, l'AdG concorda con l'Avvocatura stessa le modalità per essere tenuta aggiornata sul caso, in modo da poter effettuare l'inserimento delle informazioni nel sistema I.M.S medesimo (vedi oltre).

Come previsto dall'art. 126, lett. h) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del Programma operativo attraverso la deduzione da parte dell'AdC dalla dichiarazione di spesa successiva.

Gli importi recuperati, comprensivi degli interessi legali e di mora se del caso, sono restituiti alla Tesoreria regionale e sono a disposizione dall'AdC. Questa ne ordina la restituzione al bilancio dell'Unione Europea prima della chiusura del Programma detraendoli nell'ambito della dichiarazione di spesa successiva.

Relativamente ai recuperi completi, nell'inserimento dei dati nel sistema informativo I.M.S. deve essere data evidenza da parte dell'AdG del fatto che si tratta della trasmissione di chiusura, da cui emerga chiaramente l'avvenuto recupero.

In particolare, nella sezione del sistema I.M.S., relativa allo stato dei procedimenti, si dovrà indicare:

– Stato amministrativo: TT – Procedure chiuse;

– Stato finanziario: TRE – Recupero completo.

L'AdG e le Strutture Attuatrici monitorano costantemente le procedure di recupero pendenti e degli importi che ritiene di non poter recuperare, fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Regolamento UE 1303/2013 sopra richiamato

Nel caso in cui l'AdG, sentita l'Avvocatura, ritenga opportuno abbandonare i procedimenti amministrativi e giudiziari di recupero, inserisce i dati rilevanti nel sistema informativo e lo comunica all'Autorità di Certificazione, per il seguito di competenza. Similmente nel caso in cui le Strutture Attuatrici ritengano, sentita l'Avvocatura, di abbandonare i procedimenti di recupero lo comunicano preventivamente all'Autorità di Gestione ed inseriscono i dati rilevanti nel sistema informativo per consentire all'Autorità di Certificazione il seguito di competenza

Relativamente ai mancati recuperi, l'AdG, provvede, quindi, all'inserimento nel Sistema I.M.S. dei dati dai quali emerga chiaramente l'irrecuperabilità del contributo e l'abbandono delle procedure relative.

In particolare nella sezione del sistema relativa allo stato delle procedure si dovrà indicare:

– Stato amministrativo: PA – Caso Archiviato;

– Stato finanziario: IRR – Importo irrecuperabile.

Rimane la facoltà della Commissione di adottare atti delegati supplementari ed integrativi in conformità dell'art. 149 del Regolamento UE 1303/2013.

Rettifiche finanziarie della Commissione Europea

Oltre alle azioni correttive che possono essere intraprese dall'AdG, secondo quanto previsto dall'art. 144 del Regolamento UE 1303/2013, le rettifiche finanziarie possono essere realizzate direttamente da parte della CE, mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione al Programma operativo, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al Programma operativo;
b) lo Stato membro (AdG in collaborazione con l'AdC) non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica da parte della Commissione;
c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro (AdG in collaborazione con l'AdC) anteriormente all'avvio della procedura di rettifica da parte della Commissione.

La Commissione Europea fonda la valutazione relativa all'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo principalmente sui risultati di audit operati dall'Autorità di Audit (Articolo 30 Regolamento (UE) 480/2014) e dalle Istituzioni comunitarie (Unità di audit della Commissione Europea, OLAF Corte dei conti europea).

La valutazione copre l'ambiente di controllo interno del Programma, le attività di gestione e di controllo delle Autorità di Gestione e di Certificazione, la sorveglianza condotta dalle autorità di gestione e di certificazione e le attività di controllo delle autorità di audit e si basa sulla verifica della conformità ai requisiti fondamentali di seguito indicati:

a) adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
b) selezione appropriata delle operazioni;

c) informazioni adeguate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione alle operazioni selezionate;
d) verifiche di gestione adeguate;
e) esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo;
f) sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari;
g) efficace attuazione di misure antifrode proporzionate;
h) procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati.

Si considera affetto da gravi carenze il sistema di gestione e di controllo in cui uno qualsiasi dei requisiti fondamentali sopra indicati ai punti 2, 4, 5 (selezione, verifiche di gestione, pista di controllo) o due o più degli altri requisiti fondamentali sono valutati dall'organismo di audit come rientranti nelle categorie di valutazione “3” o “4”:

- Categoria 1: Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti;
- Categoria 2: Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti;
- Categoria 3: Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali;
- Categoria 4: Sostanzialmente non funziona.

Qualora il sistema di gestione e controllo (i cui attori sono l'AdG e le Strutture Attuatrici) non garantisca le azioni correttive e di rettifica e/o sia affetto da gravi carenze, la Commissione Europea deve:

- in forza dell'articolo 142 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sospendere i pagamenti a livello di priorità o di intero programma operativo;
- in forza dell'articolo 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, applicare rettifiche finanziarie nette.

In tali casi le rettifiche finanziarie operate dalla Commissione Europea si differenziano da quelle operate dall'AdG/Struttura Attuatrici, in quanto comportano la soppressione “netta” del contributo dell'Unione Europea al Programma operativo: <u>le risorse oggetto di rettifica non possono più essere impiegate nell'ambito del Programma.</u>

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione, attenendosi al principio di proporzionalità e tenendo conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel Programma operativo.
La <u>procedura in base alla quale la Commissione europea decide di applicare tali rettifiche finanziarie</u> prevede l'invio preliminare da parte della CE all'AdG di una comunicazione recante le conclusioni provvisorie, con l'invito a trasmettere eventuali osservazioni entro il termine di 2 mesi: per maggiori dettagli circa detta procedura si rimanda all'art. 145 del Regolamento generale.

<u>Descrizione della Procedura di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo</u>

Le informazioni relative agli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo sono registrate e conservate in un Sistema Informativo del POR e l'AdG preposta al trattamento delle irregolarità ne garantisce un'attività di costante monitoraggio.

Tale sistema consente di rilevare e gestire le informazioni ed i dati relativi, per i progetti interessati, ai seguenti aspetti:

a) Data, e luogo del controllo;
b) Beneficiario sottoposto a controllo;
c) Operazione controllata;
d) Ammontare di spesa controllata;
e) Tipologia dell'irregolarità;
f) Procedure di recupero delle somme indebitamente pagate (Recuperi);
g) Ritiri e rettifiche finanziarie di spese irregolari e ancora non certificate alla Commissione;
h) Iscrizione dei recuperi e dei ritiri nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione;
i) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e giudiziari (Contenziosi) intrapresi in relazione alle irregolarità rilevate.

A tal fine l'AdG e se del caso le Strutture Attuatrici e l'OI, inserisce i dati relativi ai recuperi nel sistema informativo del Programma, consultabile dall'AdC.

L'AdG è incaricata infatti di trasferire periodicamente i dati relativi agli importi recuperati, gli importi in attesa di recupero, gli importi ritirati e gli importi non recuperabili all'AdC che tiene un'apposita contabilità degli importi recuperabili e ritirati a norma dell'art. 126 (h) e, nell'ambito dell'attività di redazione dei conti annuali ai sensi dell'art. 137 Regolamento (UE) n. 1303/2013, compila l'apposito modello (allegato VII – Appendici 1-2-3-4-5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014).

Tali informazioni sono, infatti, rilevanti ai fini della preparazione dei conti che, tra le altre informazioni previste comprendono anche:

- gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile;
- gli importi da recuperare al termine del periodo contabile;
- i recuperi effettuati a norma dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- gli importi non recuperati (vedi par. seguente 2.4.2).

Con riferimento alla Sovvenzione Globale, l'OI, come prescritto nell'Atto di delega di funzioni, garantisce una tempestiva informazione all'AdG su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, penale, civile o amministrativo inerenti alle operazioni selezionate nell'ambito della Sovvenzione Globale; ciò al fine di consentire all'AdG di effettuare, nel rispetto dei termini previsti, la segnalazione all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

L'AdG riceve inoltre dall'OI tutte le informazioni circa i casi di irregolarità o sospette frodi che siano stati oggetto di accertamento diretto da parte dello stesso OI, e provvede a valutare l'esistenza o meno dell'obbligo di segnalazione all'OLAF.

Per il dettaglio delle procedure di gestione delle irregolarità e dei recuperi dell'OI si rimanda al SIGECO OI, parte integrante del SIGECO AdG.

2.4.2 *Descrizione della procedura che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la commissione in merito alle irregolarità*

In conformità con l'art. 122 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015, l'AdG segnala, tramite una relazione iniziale, alla CE attraverso la competente Amministrazione Centrale dello Stato, utilizzando la procedura informatizzata **I.M.S. – Irregularity Management System** dell'OLAF le irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo comunitario e provvede agli aggiornamenti relativi all'avanzamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari, tramite relazioni successive sui provvedimenti adottati.

A tale scopo, a seguito della segnalazione dell'irregolarità da parte degli organismi deputati alle verifiche interne ed esterne all'amministrazione, l'AdG preposta al trattamento delle irregolarità verifica, in primo luogo, la presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, di seguito elencati:

- quota FSE relativa alla spesa irregolare superiore o uguale all'importo di € 10.000,00;
- se l'irregolarità è oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario;
- non applicabilità di uno dei seguenti casi di deroga, previsti dall'art. 122, per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione:
  - casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
  - casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'AdG o all'AdC prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
  - casi rilevati e corretti dall'AdG o dall'AdC prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Se le disposizioni nazionali prevedono, inoltre, il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Come suindicato, in caso di irregolarità relative ad un importo inferiore a 10.000 euro con riferimento alla quota FSE del contributo pubblico concesso (FSE+ Stato + Regione), l'AdG trasmette alla Commissione le informazioni indicate ai precedenti paragrafi soltanto su esplicita richiesta della Commissione.

Seppure esentati dall'obbligo di trasmissione alla Commissione, si tratta di casi di irregolarità a tutti gli effetti. In queste ipotesi, quindi, l'AdG non deve inserire i relativi dati nel sistema I.M.S., ma, semestralmente (al 31 luglio e al 31 gennaio di ogni anno) trasmette all'Autorità di Gestione, con apposita Nota, un elenco sintetico delle irregolarità di questo tipo rilevate nel corso del semestre di riferimento, indicando lo stato delle eventuali procedure di recupero

Quindi, al di fuori dei casi suindicati, in particolare, in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015, ad ogni modo, l'AdG provvede entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre a trasmettere alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015, attraverso la procedura telematica del sistema A.F.I.S - I.M.S. (Irregularities Management System – Modulo 1848) contenete le informazioni previste dai paragrafi 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015.

Si precisa che l'AdG deve segnalare immediatamente alla Commissione qualsiasi irregolarità riscontrata o presunta, indicando, laddove siano possibili ripercussioni all'esterno del proprio territorio, gli Stati membri interessati.

Una volta ottenute le informazioni pertinenti, nei tempi più rapidi possibili l'AdG trasmette alla Commissione la relazioni sui provvedimenti adottati, relativi agli aggiornamenti relativi all'avanzamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari, di cui all'art. 4 del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015.

Ai fini del della trasmissione e monitoraggio dei dati relativi alle irregolarità e/o frodi commesse ai danni del bilancio comunitario e dei relativi aggiornamenti, in osservanza alle condizioni specificate dalla normativa di riferimento, l'Organismo Antifrode presso la Comunità Europea (OLAF), in continuità con il periodo di programmazione 2007-13, ha previsto l'utilizzo di un apposito sistema informatico denominato Irregularities Management System (I.M.S.), accessibile via web ed integrato nel portale comunitario AFIS (Anti Fraud Informatic System) in grado di supportare in modalità web-based il flusso delle comunicazioni fra le Amministrazioni locali, lo Stato membro e la Commissione Europea.

L'accesso all'IMS è riservato esclusivamente alle Autorità competenti (Autorità di Certificazione, Autorità di Gestione, Autorità di Audit, Dipartimento Politiche Comunitarie, Guardia di Finanza, etc.). Gli utenti abilitati all'accesso sono organizzati in gruppi, con diritti di accesso profilati in funzione del ruolo rivestito e agiscono secondo un'architettura gerarchica di tipo verticale.

Nel dettaglio, l'architettura informatica dell'I.M.S. prevede l'accesso a diversi livelli organizzativi secondo i seguenti ruoli: il "creatore", che redige la relazione sulle irregolarità; il "manager", che autorizza la trasmissione dei dati all'O.L.A.F e le cui funzioni sono svolte dal Dipartimento per le politiche europee (DIPE); l'"osservatore" con funzione esclusiva di lettura e visualizzazione dei dati.

L'applicazione software "sistema di gestione delle irregolarità" I.M.S. consente l'inserimento di tutte le informazioni prescritte dalla normativa comunitaria e si chiude con uno spazio per formulare eventuali commenti aggiuntivi. Affinché la trasmissione dei dati possa avvenire correttamente è necessario che le informazioni immesse a sistema siano inserite conformemente alle specifiche tecniche previste dal sistema I.M.S. stesso.

Si riporta il diagramma della procedura adottata per conformarsi all'obbligo di segnalare le irregolarità alla Commissione a norma dell'art. 122 del Regolamento disposizioni comuni, del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015.

Figura 14

Commissione Europea - OLAF

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche comunitarie

I.M.S.
Irregularities
Management
System

Autorità/Organismi interni al Si.Ge.Co.

PO Controllo e Rendicontazione - Autorità di Gestione

Strutture Attuatrici

Autorità di Audit

Autorità di Certificazione

Autorità di Gestione

Dati relativi ai controlli effettuati

Altre Autorità Pubbliche esterne al Si.Ge.Co. preposte al controllo

Comunitari:
- D.G. Regio (Employ)
- Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF)
- Ispettorato generale dei servizi
- Corte dei Conti Europea

Nazionali:
- MEF (IGRUE)
- MEF (Guardia di Finanza)
- Corte dei Conti
- MLPS
- Autorità giudiziarie

Coordinamento con il Servizio di coordinamento antifrode (COLAF)

L' art. 3, par. 4, del Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 prevede che gli Stati membri designino un «servizio di coordinamento antifrode» per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l'Ufficio europeo lotta antifrode (OLAF), ivi incluse le informazioni di carattere operativo.

Per quanto riguarda l'Italia il servizio di coordinamento antifrode è rappresentato dal COLAF (Comitato per la lotta delle frodi nei confronti dell'UE) istituito presso il Dipartimento Politiche Europee (ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 234) e che svolge le seguenti funzioni:

- ✓ funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento di tutte le attività di contrasto alle frodi e alle irregolarità
- ✓ controllo del flusso delle comunicazioni in materia di percezioni di finanziamenti europei e ai recuperi degli importi indebitamente pagati
- ✓ elaborazione dei questionari inerenti le relazioni annuali da trasmettere alla Commissione europea (ex. art. 325 TFUE, già art. 280 TCE)
- ✓ referente del CO.CO.L.A.F. europeo.

In tale ambito l'AdG assicura il costante recepimento delle informazioni e notizie diffuse dal COLAF, garantendo l'adozione degli atti di indirizzo resi noti dal Comitato ai fini del coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità nell'ambito dei fondi SIE (FSE incluso.

La Regione FVG partecipa alle iniziative di formazione e supporto alle amministrazioni organizzate dal COLAF al fine di recepire la diffusione delle casistiche più frequenti di errore, delle metodologie di frode, ma anche delle buone prassi di controllo e delle indizioni in merito agli aggiornamenti in merito all'utilizzo del sistema IMS.

La Regione FVG implementa la pubblicazione, in formato elettronico, sul proprio sito web istituzionale gli elenchi dei beneficiari dei fondi europei, della denominazione delle operazioni, dell'importo dei finanziamenti; collabora con

il COLAF nel rendere fruibile l'apposita sezione del sito del Dipartimento Politiche Europee nel cui ambito sono raccolti gli elenchi dei beneficiari dei fondi UE.

La Regione FVG elabora e inoltra al COLAF i "Questionari" da trasmettere alla Commissione europea in base all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

3. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

Le novità introdotte dalla regolamentazione vigente in materia di fondi strutturali per la programmazione 2014-2020 risultano importanti per quanto riguarda la gestione finanziaria dei POR con particolare riguardo alle procedure in capo all'Autorità di Certificazione.

Già previsto per la programmazione 2007-2013, l'utilizzo di sistemi informatici per la gestione finanziaria dei POR è divenuto centrale per la nuova programmazione. Il sistema di Gestione e Controllo del POR è pertanto centrato su un sistema informativo che permetta alle Autorità di Programma di svolgere le funzioni previste.

Tutte le funzioni dell'Autorità di Certificazione descritte all'art. 126 del Reg. 1303/2013 richiedono un sistema informativo solido e sofisticato.

3.1 Autorità di Certificazione e sue funzioni principali

3.1.1 Status dell'Autorità di Certificazione

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, l'Autorità di Certificazione è stata formalmente individuata nell'ambito della struttura organizzativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, amministrazione titolare del programma. L'art. 89, lett. e) della "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" [3], allegato alla citata delibera, stabilisce che il Servizio innovazione e professioni svolge, in forza dei regolamenti comunitari vigenti, le funzioni di Autorità di Certificazione relativamente al Programma operativo regionale per l'impiego del Fondo sociale europeo.

Il Servizio innovazione e professioni, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, si trova in posizione di separazione e indipendenza dall'Autorità di Gestione, in capo al Servizio programmazione e gestione interventi formativi della medesima Direzione centrale ed in posizione di separazione gerarchica e funzionale e di indipendenza dall'Autorità di Audit, in capo al Servizio Audit della Direzione Generale.

[3] Ultimo aggiornamento con Delibera Giunta Regionale n. 1466 del 17 luglio 2015.

3.1.2 *Funzioni svolte dall'Autorità di Certificazione. Eventuale separazione delle funzioni (cfr. 1.3.4)*

L’Autorità di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell’art. 126 del Regolamento (UE) 1303/2013 e negli atti delegati/di esecuzione ivi contenuti.

È incaricata in particolare dei compiti seguenti:

a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento Finanziario 966/2012;
c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un’operazione o di un programma operativo;
e) garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un’operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

L’Autorità di Certificazione trasmette alla Commissione europea, utilizzando il supporto del sistema informativo nazionale, entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, dati finanziari relativi a:

- costo totale e spesa pubblica ammissibile delle operazioni;
- numero di operazioni selezionate per il sostegno;
- spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo (art. 112 del Reg. 1303/2013).

L’Autorità di Certificazione imposta le proprie attività in modo che le domande di pagamenti intermedi siano inoltrate alla Commissione Europea con cadenza periodica, e comunque almeno nella misura di una volta l’anno, ai sensi dell’art. 135 del Reg 1303/2013.

Il Servizio innovazione, professioni svolge le attività di Autorità di Certificazione per il P.O.R. OB. 2 Fondo Sociale Europeo 2007/2013 dal 16 ottobre 2010 [4] e pertanto vi è piena continuità tra i due periodi di programmazione dei fondi, così come avviene per le altre Autorità di Programma.

Dati i suddetti obblighi posti dalla normativa comunitaria vigente, e operando una distinzione tra attività principali e funzioni finalizzate l'Autorità di Certificazione del POR ha aggiornato l'elenco delle funzioni descritto nel Manuale delle procedure dell'autorità di certificazione per la programmazione del P.O.R. OB. 2 Fondo Sociale Europeo 2007/2013, versione 2.4, come segue:

1. Sistema contabile	
	1.1 *Flussi in ingresso (prefinanziamento comunitario; pagamenti intermedi quota comunitaria e nazionale; saldo pagamenti intermedi; recuperi)* 1.2 *Flussi in uscita (pagamenti ai beneficiari; anticipi, acconti, saldi; eventuali compensazioni)*
2. Elaborazione e trasmissione domande di pagamento intermedio	
	2.1 *Acquisizione dei dati di spesa relativi ai beneficiari e loro validazione;* 2.2 *Controlli sulle spese da certificare;* 2.3 *Predisposizione della dichiarazione certificata delle spese e della domanda di pagamento;* 2.4 *Predisposizione ed aggiornamento della banca dati informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione*
3. Elaborazione e trasmissione Bilancio annuale	
	3.1 *Acquisizione dei dati per l'elaborazione dei bilanci annuali di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario 966/2012;* 3.2 *Controlli sulle spese certificate per la redazione dei bilanci annuali;* 3.3 *Predisposizione dei bilanci annuali;* 3.4 *Predisposizione ed aggiornamento della banca dati informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;* 3.5 *Predisposizione ed aggiornamento della banca dati informatizzata degli importi inclusi nei conti presentati alla CE, degli eventuali importi non inclusi nei conti annuali ma già inclusi nelle domande di pagamento intermedio, degli importi a titolo di saldo liquidati dalla CE in esito alla procedura di liquidazione dei conti;*
4. Irregolarità e recuperi	
	4.1 *Predisposizione, aggiornamento ed alimentazione della banca dati informatizzata degli importi ritirati, recuperati ed in attesa di recupero;*
5. Altre attività e controlli	
	5.1 *Acquisizione dei dati relativi alle verifiche svolte dall'Autorità di Gestione* 5.2 *Acquisizione degli esiti delle attività di audit svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità;*

[4] Delibera Giunta Regionale n. 1860 del 24 settembre 2010.

	5.3 Controllo periodico, mediante procedure standardizzate, sulla consistenza dei dati registrati nel sistema informativo; *5.4 Trasmissione dati finanziari e previsioni di spesa.*

3.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione, individuazione degli organismi intermedi e della forma della delega a norma dell'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il par. 1.3.3 stabilisce che l'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di individuare successivamente eventuali organismi intermedi. Per quanto riguarda, invece, le funzioni in capo all'Autorità di Certificazione non è prevista alcuna possibilità di delega ad organismi intermedi.

3.2 Organizzazione dell'Autorità di Certificazione

A livello organizzativo ed in termini di dotazione organica, vi è completa continuità tra l'Autorità di Certificazione impegnata per il POR FSE 2007-2013 ed il POR FSE 2014-2020.

Come riportato al par. 2.1.2 per l'Autorità di Gestione, il Codice di comportamento dei dipendenti del Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 39/Pres. con riferimento al DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", si applica anche al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale in servizio presso l'Autorità di Certificazione.

3.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità

L'Autorità di Certificazione è organizzata in base al seguente organigramma, coincidente con l'organigramma dell'Autorità di Certificazione del FSE POR 2007-2013, come descritto al par. 2.2 del Manuale delle procedure dell'autorità di certificazione per la programmazione del P.O.R. OB. 2 Fondo Sociale Europeo 2007/2013.

In analogia a quanto descritto al par. 2.1.2, anche l'Autorità di Certificazione si avvale del supporto dell'Assistenza Tecnica.

Il personale in capo all'Autorità di Certificazione dispone di notevole esperienza professionale in materia di fondi strutturali con particolare riguardo agli aspetti concernenti la certificazione della spesa, in quanto già da tempo impegnato in tali attività, la suddivisione delle varie attività non esclude che i singoli siano in grado di svolgere più di una attività in sostituzione di altri. In altri termini, le varie funzioni dell'Autorità sono sempre garantite da più di una singola persona e ciascuno può essere efficacemente sostituito temporaneamente.

In particolare le figure professionali rappresentate nel precedente organigramma svolgono le funzioni descritte al precedente par. 3.1.2:

Fig. 15 Funzionigramma dell'Autorità di Certificazione

	Funzione	Titolo di studio a) laurea b) diploma	Esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni	Note relative ad esperienza maturata	Tempo pieno	Tempo parziale
Direttore pro tempore del Servizio	- coordinamento e gestione attività	**a**	**1**	da 9 mesi n Regione	**X**	
PO attività di supporto nella gestione contabile e finanziaria e monitoraggio:	- rapporti con Servizio bilancio della Direzione Risorse finanziarie riconciliazione entrate/uscite del POR	**b**	**2**	da 36 anni in Regione; da 3 anni nel settore		**X**
specialista amministrativo economico	- contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari - controlli sulle spese da certificare - elaborazione domande di pagamento - elaborazione bilanci annuali - controlli sulle spese certificate per la redazione dei bilanci annuali - elaborazione previsioni di spesa (31 gennaio e 31 luglio) - sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, - rapporti con Autorità di Gestione - contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione.	**a**	**4**	da 5 anni in Regione; da 15 anni nel settore dei fondi strutturali	**X**	
specialista amministrativo-contabile	- trasmissione le domande di pagamento - trasmissione bilanci annuali - trasmissione previsioni di spesa (31 gennaio e 31 luglio) - rapporti con Autorità di Audit per aggiornamento su risultati di tutte le attività di audit	**b**	**2**	da 27 anni in Regione; da 3 anni nel settore		**X**
collaboratore esterno - esperto informatico	- gestione software di supporto attività AdC - acquisizione e controllo dati per elaborazioni successive - controlli sulle spese da certificare - controlli sulle spese certificate per la redazione dei bilanci annuali	**b**	**4**	da 8 anni in qualità di assistenza tecnica per AdC		**X**
collaboratore esterno - esperto informatico	- gestione software di supporto attività AdC - acquisizione e controllo dati per elaborazioni successive - controlli sulle spese da certificare - controlli sulle spese certificate per la redazione dei bilanci annuali	**b**	**4**	da 8 anni in qualità di assistenza tecnica per AdC		**X**

3.2.2 *Descrizione delle procedure di cui il personale dell'autorità di certificazione e degli organismi intermedi deve ricevere comunicazione per iscritto (data e riferimenti)*

L'Autorità di Certificazione si avvale del "Manuale delle procedure per l'Autorità di Certificazione" per lo svolgimento delle attività. Il Manuale è stato adottato da ultimo [5] con decreto n. 5325/LAVFORU del 7 luglio 2017.

Il personale dell'AdC elencato nel precedente organigramma si attiene alle disposizioni del citato Manuale delle Procedure AdC e a quelle dei provvedimenti adottati in esecuzione delle disposizioni medesime per lo svolgimento di tutte le attività in capo all'Autorità descritte al precedente par. 3.2.1.

Gli aggiornamenti del manuale e delle procedure in esso previste, identificati dal numero di versione e data riportati sulla prima pagina, sono definiti, in esecuzione delle indicazioni della Giunta regionale, su impulso del personale addetto all'attività e degli altri organismi responsabili della gestione e controllo del Programma operativo.

Con l'adozione del nuovo sistema informativo, il manuale delle procedure in uso sarà opportunamente aggiornato.

Secondo quanto stabilito al par. 2.2.1, n. 6, è prevista un'attività formativa per il personale dell'AdC, congiuntamente a quello dell'AdG. I componenti dell'Autorità di Certificazione si riuniscono periodicamente per verificare ed eventualmente aggiornare le procedure esistenti. Il manuale dell'Autorità di Certificazione per il POR 2014-2020 stabilisce le modalità di attuazione di tale previsione.

3.2.2.1 *Procedure per preparare e presentare le domande di pagamento*

3.2.2.1.1 Meccanismi di accesso alle informazioni, relativa alle operazioni, necessarie ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, compresi i risultati delle verifiche di gestione (conformemente all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013) e di tutti i pertinenti audit.

L'Autorità di Gestione utilizza un sistema informativo gestionale, denominato NETFORMA, nel quale sono registrati tutti i dati relativi alle operazioni di carattere fisico, procedurale e finanziario (presentazione dei progetti, valutazione, realizzazione, controllo, finanziamento e rendicontazione).

L'AdC dispone di un accesso in lettura completo a tutte le informazioni registrate sul sistema NETFORMA; tale sistema supporta, quindi, l'attività dell'AdC, che oltre a leggere le informazioni tramite le maschere d'interrogazione, può procedere all'estrazione di tutti i dati nel formato di data base Microsoft Access mediante un collegamento Open Database Connectivity (ODBC). Utilizzando i collegamenti garantiti da ODBC, l'AdC ha realizzato il software in ambiente SICS-FSE (Sistema Informatico Certificazione delle Spese) che consente all'AdG di elaborare le proprie richieste di domande di pagamento, secondo criteri di verifica, selezione, aggregazione e calcolo condivisi con l'AdC stessa.

---

[5] La prima versione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione è stata adottata con Decreto del direttore di servizio n. 4376 di data 22 giugno 2016

L'applicazione consente di creare strumenti di aggregazione e verifica dei dati inseriti. Consente altresì l'esportazione dei dati presenti in un dato momento sulle tabelle e, quindi, la storicizzazione dei dati stessi. Permette, in sostanza, per quelle che sono le finalità dell'AdC, la conservazione dei dati relativi alle certificazioni di spesa.

In particolare il SICS-FSE garantisce, nei diversi passaggi, all'AdG di estrarre i dati di spesa relativi alle operazioni per le quali sussistono le condizioni per la certificazione delle spese e di aggregare i dati di spesa per asse e per annualità. Lo stesso consente, inoltre, all'AdC, di validare la richiesta di certificazione e di archiviare tutte le relative informazioni.

NETFORMA contiene anche gli esiti delle verifiche di gestione effettuate dall'Autorità di Gestione e gli esiti degli audit effettuati dall'Autorità di Audit. Grazie all'accesso completo al database, l'AdC è in grado di ottenere ed elaborare tali informazioni.

3.2.2.1.2 *Descrizione della procedura di elaborazione e di trasmissione alla Commissione delle domande di pagamento, compresa la procedura volta a garantire l'invio della domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile.*

L'Autorità di Certificazione utilizza le procedure descritte al paragrafo 5.2 "Processo 1 - Elaborazione domande di pagamento" del citato Manuale delle Procedure AdC.

La procedura prevede diversi momenti successivi:

a) Richiesta di certificazione (in capo all'Autorità di Gestione);
b) Elaborazione e redazione della certificazione (in capo all'Autorità di Certificazione);
c) Altri controlli finalizzati alla elaborazione della certificazione;
d) Procedura per il recupero del sostegno comunitario (ritiri) e per la detrazione degli importi recuperati dalla spesa da dichiarare (recuperi) (Vedi successivo par. 3.3.3)

A riguardo si sottolinea che i report prodotti dal software per la certificazione sono stati aggiornati alla luce del modello di domanda di pagamento intermedio allegato VI al Reg. n. 1011/2014.

3.2.2.2 *Descrizione del sistema contabile utilizzato come base per la certificazione alla Commissione della contabilità delle spese (articolo 126, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013)*

L'Amministrazione regionale provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al Programma Operativo sulla base delle norme amministrative e contabili derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria.

Tutti gli uffici della Regione utilizzano un sistema informativo che gestisce le varie fasi della spesa (prenotazione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento). In COSMO (questo è il modo con il quale il sistema è comunemente chiamato negli uffici) sono registrati tutti i provvedimenti di spesa della Regione; per quanto riguarda in particolare i mandati di pagamento, COSMO ne registra l'emissione e la registrazione da parte degli

uffici competenti, nonché l'estinzione da parte del Tesoriere; viene così assicurata l'evidenza dell'intervenuto pagamento al beneficiario.

L'AdC dispone di un accesso completo, in lettura, ai dati registrati nel sistema informativo regionale della spesa.

Il sistema informativo gestionale dell'AdG (NETFORMA) consente la registrazione contestuale dei dati relativi ai movimenti finanziari nel sistema informativo della spesa regionale. Ciò significa che ogni provvedimento di spesa emesso con NETFORMA viene contestualmente registrato in COSMO; infatti i due sistemi sono collegati e il primo è abilitato a lavorare sul secondo. I due sistemi sono però fisicamente separati e l'AdC, periodicamente, verifica l'allineamento delle registrazioni dei dati comuni ai due sistemi con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- il beneficiario (denominazione, indirizzo, codice fiscale);
- la causale del pagamento (tipo di finanziamento);
- l'importo del pagamento;
- gli estremi del provvedimento di autorizzazione (decreto, numero e data).

Ai fini del pagamento, NETFORMA può gestire operazioni singole o gruppi di operazioni; ove si tratti di una singola operazione l'importo registrato in COSMO corrisponde a quello registrato in NETFORMA; ove si tratti invece di un gruppo di operazioni l'importo registrato in COSMO corrisponde alla somma algebrica degli importi registrati in NETFORMA per ciascuna delle operazioni che formano il gruppo considerato.

L'AdC può interrogare autonomamente e senza alcuna limitazione sia il sistema regionale della spesa (COSMO) sia il sistema gestione dell'AdG (NETFORMA), per cui è assicurato l'accesso completo a tutti i dati.

In linea con l'art. 126, lettera d) del Regolamento (UE) 1303/2013, il sistema contabile in uso presso l'AdC registra i dati relativi a ciascuna operazione utili alla preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci annuali, comprese le informazioni relative agli importi recuperabili, recuperati e ritirati.

Nel sistema contabile in uso presso l'AdC sono registrati i seguenti dati (elenco esemplificativo):

- gli importi del prefinanziamento ricevuto dalla CE;
- le spese dichiarate alla CE ed incluse nelle domande di pagamento intermedio per ciascun periodo contabile;
- l'ammontare delle domande di pagamento rimborsato dalla CE;
- gli importi inclusi nei conti presentati alla CE;
- gli eventuali importi non inclusi nei conti annuali ma già inclusi nelle domande di pagamento intermedio;
- gli importi a titolo di saldo liquidati dalla CE in esito alla procedura di liquidazione dei conti;
- le irregolarità rilevate.

3.2.2.3 *Descrizione delle procedure in essere per la redazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio (articolo 126, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013). Modalità per certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti e per certificare che le spese in essi*

iscritte sono conformi al diritto applicabile (articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) tenendo conto dei risultati di ogni verifica e audit

I bilanci sono preparati dall'AdC in conformità con l'art. 137 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell'art. 59, 5 del Regolamento Finanziario 966/2012 e al modello dei conti adottato con Regolamento (UE) 1011/2014.

I bilanci, per ciascun programma operativo, coprono l'anno contabile e indicano a livello di asse prioritario e, se del caso, per fondo e categoria di regioni:

a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione europea a norma dell'art. 131 e 135, par. 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, par. 1.
b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;
c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'art. 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di stato di cui all'art. 131, paragrafo 4.
d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

Per suddetti importi contenuti nei bilanci, l'AdC deve certificarne completezza, esattezza e veridicità, che le spese in essi iscritte siano conformi al diritto applicabile e che le siano state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile.

Con tale obiettivo, l'Autorità di Certificazione svolge le seguenti attività, descritte al paragrafo 5.3 "Processo 2 - Predisposizione Bilanci Annuali":

a) controlli a campione sulle spese certificate e da inserire nei bilanci annuali;
b) predisposizione dei bilanci annuali.

A) CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono realizzati dall'AdC sulle spese certificate alla CE tramite l'estrazione di uno o più campioni di operazioni le cui spese sono state inserite in domande di pagamento relative a un determinato periodo contabile.

L'AdC comunica all'AdG ed alla SRA, titolari delle operazioni selezionate in fase di campionamento delle operazioni [6], l'elenco delle spese estratte con la richiesta di eventuale altra documentazione non disponibile necessaria per poter procedere al controllo.

[6] Le operazioni da sottoporre a controllo sono selezionate dall'insieme delle spese certificate dall'AdC alla CE, secondo la metodologia di campionamento adottata dall'AdC e riportata nel documento "Manuale delle Procedure dell'AdC".

Al termine delle attività di controllo, l'AdC elabora una relazione di verifica che viene trasmessa all'AdG/SRA, e per conoscenza all'AdA, contenente gli esiti del controllo effettuato.

Se le verifiche a campione evidenziano la presenza di importi gravati da criticità tali da rendere non ammissibile una parte o l'intera spesa rendicontata, l'AdG provvede a trasmettere all'AdC, entro un termine massimo di trenta giorni, una nota di risposta in merito alle criticità segnalate.

Qualora dall'analisi della nota di risposta sia confermata la criticità da parte dell'AdG, l'AdC provvede a detrarre l'importo gravato dalla criticità dalla prima dichiarazione di spesa disponibile, previa acquisizione degli elementi utili. La spesa medesima è esclusa dal bilancio annuale.

Inoltre nel caso in cui tale importo sia superiore ai 10.000,00 euro (quota FSE) e qualora sussistano i presupposti previsti dall'art. 122 par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, l'AdC provvede a fornire all'AdG, attraverso una comunicazione trasmessa per conoscenza anche all'AdA, le informazioni necessarie per la predisposizione della scheda OLAF.

B) PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI ANNUALI

La procedura relativa alla preparazione e certificazione dei bilanci da trasmettere alla Commissione europea prevede la realizzazione delle seguenti attività:

1) preparazione del bilancio annuale;
2) accettazione dei conti da parte della CE;
3) ricezione del pagamento da parte della CE.

1) Preparazione del bilancio annuale

A partire dal 2016, l'AdC provvede ogni anno all'estrazione del riepilogo delle spese contabilizzate per il periodo contabile oggetto di chiusura annuale dei conti. In particolare, l'AdC estrae dal sistema informativo i seguenti dati:

- l'importo totale di spese ammissibili registrato nel sistema contabile, inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile;
- l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari;
- gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati e gli importi non recuperabili;
- gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari e gli anticipi degli aiuti di Stato.

L'AdC procede quindi alla riconciliazione dei dati estratti, al fine di verificare se, alla data della preparazione dei conti, sono intervenuti cambiamenti relativi all'ammissibilità delle spese inserite nelle domande di pagamento del periodo contabile di riferimento.

Una volta effettuata la riconciliazione dei dati, l'AdC elabora il prospetto dei conti, coerentemente con il modello fornito dall'Allegato VII al Regolamento di esecuzione (EU) 1011/2014 e lo trasmette in tempo utile all'AdG e all'AdA per le attività di competenza.

Successivamente al confronto con le altre Autorità e al ricevimento di eventuali osservazioni, l'AdC:

- predispone il bilancio finale dell'anno contabile di riferimento;
- certifica la completezza, esattezza e veridicità del bilancio e che le spese in esso iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;

- provvede alla trasmissione del bilancio e della certificazione all'AdG ai fini della trasmissione alla Commissione europea tramite SFC2014.

2) *Accettazione dei conti da parte della CE*

In fase di accettazione dei conti da parte della Commissione, l'AdC:

- in caso di accettazione dei conti:
    - riceve la comunicazione di accettazione e provvede alla sua archiviazione;
- in caso di ricezione di una nota di non accettazione:
    - esamina la nota con tutte le informazioni in essa presenti;
    - verifica le azioni da avviare e le possibili soluzioni per rispondere alle richieste della Commissione, in accordo con le altre Autorità;
    - predispone una nota di risposta ed effettua, in collaborazione con le altre Autorità, ogni altra azione necessaria per rispondere alle osservazioni entro i termini indicati.

3) *Ricezione del pagamento da parte della CE*

L'AdC, una volta che la Commissione ha calcolato l'ammontare del prefinanziamento annuale e dell'eventuale importo aggiuntivo da liquidare a seguito dell'accettazione dei conti (cfr. art. 139 par. 7 del Regolamento UE 1303/2013), verifica l'effettiva liquidazione delle risorse entro 30 giorni dall'accettazione dei conti.

Nel caso in cui dai calcoli della Commissione risulti invece un importo negativo e la stessa emetta un ordine di recupero, l'AdC tiene conto di tale importo e lo deduce dalla successiva domanda di pagamento, al fine di compensare gli importi dovuti, salvi diversi accordi con la Commissione.

3.2.2.4 *Descrizione delle procedure dell'autorità di certificazione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE definite dagli Stati membri (1) nel quadro dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013*

L'Autorità di Certificazione assicura il trattamento di eventuali reclami inerenti l'attuazione del POR FSE 2014-2020 nel rispetto delle procedure previste a livello regionale.

Come avviene per l'Autorità di Gestione (vedi par. 2.2.3.16), i reclami saranno raccolti tramite la struttura competente dell'Amministrazione regionale (URP) o tramite i referenti di settore e saranno forniti ai beneficiari ed ai cittadini tutti i chiarimenti ed i riscontri richiesti dal caso specifico.

3.3 Recuperi

Secondo quanto descritto al paragrafo 5.4 "Processo 3 – Gestione dei Recuperi" del Manuale delle procedure, l'AdC tiene la contabilità degli importi ritirati a seguito della soppressione parziale o totale del contributo ed effettua la detrazione degli importi recuperati o ritirati dalla prima dichiarazione di spesa disponibile, comunque prima della chiusura del Programma Operativo, avvalendosi di uno strumento informatico che include al suo interno il registro dei recuperi. È compito dell'AdG/SRA tenere la contabilità delle somme indebitamente erogate e attivare le procedure previste per il recupero di tali somme.

Al finanziamento di un progetto si provvede di norma in due momenti: anticipo garantito da fideiussione e saldo dopo l'esame del rendiconto. Laddove l'esame del rendiconto metta in evidenza un debito del beneficiario risulta necessario procedere al recupero.

Ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 7/2000, la Regione è autorizzata a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto. Nella maggior parte dei casi, l'AdG provvede pertanto al recupero delle somme risultate non dovute (al beneficiario finale) mediante compensazione con altre somme dovute (allo stesso beneficiario). In alcuni rari casi si rende necessario escutere la fideiussione presentata dal beneficiario finale a garanzia dell'anticipo del finanziamento.

Riguardo i recuperi è necessario distinguere due fattispecie:

a) se il recupero effettuato dall'AdG riguarda spese non certificate alla Commissione, il recupero stesso riguarda soltanto il bilancio regionale e non coinvolge l'AdC;

b) se invece il recupero riguarda spese già certificate alla Commissione, l'AdG può decidere di ritirare immediatamente l'importo (cioè chiedere all'AdC di detrarlo dalla successiva domanda di pagamento, indipendentemente dal fatto che la somma sia stata recuperata o meno al bilancio regionale) o inserirlo nei recuperi pendenti (e quindi chiedere all'AdC di iscrivere la somma nell'apposita sezione del registro dei recuperi).

Per quanto riguarda il trattamento dei dati relativi ai recuperi e i ritiri, l'AdC dispone di un accesso completo, in lettura, ai dati registrati nel sistema informativo regionale della spesa (NETFORMA) nel quale sono registrati tutti i dati relativi alle operazioni (presentazione dei progetti, valutazione, realizzazione, controllo, finanziamento e rendicontazione). Una volta terminata l'estrazione dei dati l'AdC aggiorna il registro dei recuperi.

3.3.1 Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero dell'assistenza finanziaria pubblica, compresa quella dell'Unione

Come descritto nelle procedure riportate al paragrafo 2.4 e come richiamato al precedente paragrafo 3.3 è competenza dell'AdG/SRA attivare i procedimenti di recupero delle somme indebitamente erogate e di provvedere contemporaneamente ad informare l'AdC in merito alle procedure concernenti importi inseriti in domande di pagamento.

3.3.2 Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la conservazione in formato elettronico dei dati contabili, ivi compresi quelli relativi agli importi recuperati, agli importi da recuperare, agli importi ritirati da una domanda di pagamento, agli importi irrecuperabili e agli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un

procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; tutto ciò per ciascuna operazione, compresi i recuperi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni

L'AdC dispone di una pista di controllo adeguata in quanto conforme ai requisiti minimi posti all'art. 25 del Regolamento delegato (UE) N. 480/2014.

In particolare, la pista di controllo:

(a) in relazione alle sovvenzioni e aiuti rimborsabili ai sensi dell'articolo 67 (1) (a), del Reg. 1303/2013, consente di confrontare gli importi complessivi certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di Gestione/SRA e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nell'ambito del programma operativo;

(b) in relazione alle sovvenzioni e aiuti rimborsabili ai sensi dell'articolo 67 (1) (b) e (c), del Reg. 1303/2013, consente di confrontare gli importi complessivi certificati alla Commissione con le uscite dettagliate, i dati e i documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di Gestione/SRA e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nell'ambito del programma operativo;

(c) in relazione alle spese dichiarate ai sensi dell'articolo 68 (1) (a), del Reg. 1303/2013 permette di dimostrare il metodo di calcolo e la base sul quale è stato deciso il tasso forfettario, e di comprovare i costi diretti ammissibili per i quali è applicato il tasso forfettario;

(d) in relazione alle spese dichiarate ai sensi dell'articolo 68 (1) (b) e (c), del Reg. 1303/2013 e dell'articolo 18 del Reg. 1299/2013 per CTE, consente di comprovare i costi diretti ammissibili ai quali si applica il tasso forfettario;

(e) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;

(f) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza del programma operativo;

(g) esso contiene, per ogni operazione, se del caso, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di appalto pubblico, se del caso, relazioni e rapporti su verifiche e audit effettuati.

Le procedure messe in campo dall'AdC consentono di monitorare le procedure di recupero e ritiro delle somme irregolari.

L'AdC mantiene all'interno del sistema contabile/informativo la contabilità degli importi recuperati/da recuperare/ritirati/non recuperabili laddove tali importi siano stati inclusi in domande di pagamento.

3.3.3 Modalità per detrarre gli importi recuperati o gli importi che devono essere ritirati dalle spese da dichiarare

Come già descritto al par. 3.2.2.1.2, anche per le procedure volte al recupero del sostegno comunitario (ritiri) ed alla detrazione degli importi recuperati dalla spesa da dichiarare (recuperi), l'Autorità di Certificazione adotterà le procedure descritte al paragrafo 5.4 "Processo 3 – Gestione dei Recuperi" del citato Manuale delle Procedure AdC.

L'AdC estrae dal Sistema informativo dell'AdG le informazioni relative a tutti i dati di identificazione della somma da recuperare (data ordine di recupero, scadenza, importo soppresso, soggetto che ha emesso l'ordine di recupero, calcolo degli interessi maturati, motivo per cui l'importo è stato revocato, segnalazione all'OLAF, ecc.).

Per ciascuno degli importi inseriti nel registro si rilevano i dati indicati al precedente capoverso, l'indicazione dello stato (importo ritirato e detratto, importo recuperato e detratto, importo da recuperare e da detrarre, importo non più recuperabile) e del riferimento alle relative certificazioni di spesa, nonché degli ulteriori dati necessari per la compilazione ai sensi dell'art. 137 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell'art. 59, 5 del Regolamento Finanziario 966/2012 - del modello dei conti annuali, che è stato adottato con Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, Allegato VII - Appendici 1-2-3-4-5.

4. SISTEMA INFORMATIVO

4.1 Descrizione, anche tramite diagramma, del sistema informatico (sistema di rete centrale o sistema decentrato con collegamenti tra sistemi)

Per la gestione del Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, si utilizza un sistema informativo dedicato. Esso tiene conto del sistema di monitoraggio unitario stabilito a livello nazionale per tutti i PO cofinanziati dai Fondi comunitari, secondo i requisiti funzionali definiti nell'ambito del tavolo di coordinamento tra le Amministrazioni titolari dei programmi, le amministrazioni centrali capofila per fondo ed il MEF-RGS-IGRUE.

Tale sistema integra le componenti di programmazione, attuazione, gestione contabile e rendicontazione, controllo, e tramite il protocollo di colloquio, consente l'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio unitario.

Si specifica che il sistema informativo è il medesimo usato nel precedente periodo di programmazione, aggiornato ed adattato alle nuove esigenze.

Il sistema consente la raccolta, registrazione e conservazione, in forma elettronica dei dati di ogni operazione, compresi e i dati dei singoli partecipanti e una ripartizione dei dati sugli indicatori per genere (dove richiesto) necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, se del caso, come richiesto dall'articolo 125 par. 2 lett. (d), del regolamento UE n. 1303/2013 e dall'articolo 24 del regolamento delegato n. 480.

Il sistema inoltre garantisce:

- che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e conservati nel sistema, e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per genere, ove richiesto dall'allegato I e II del regolamento FSE 1304, come previsto dall'articolo 125 par. 2 lett. (e) del regolamento UE n. 1303/2013;
- l'esistenza di un sistema che registri e memorizzi, in forma elettronica, i documenti contabili per ciascuna operazione, e che supporti tutti i dati necessari per l'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti, comprese le registrazioni degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione di tutto o di parte del contributo per un'operazione o programma operativo, così come stabilito all'articolo 126 (d) e 137 (b) del regolamento UE n. 1303/2013;
- la tenuta di una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari, di cui all'articolo 126 (g) del regolamento UE n. 1303/2013C;
- la tenuta di una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo per un'operazione, come stabilito dall'articolo 126 (h) del regolamento UE n. 1303/2013.

In particolare, il sistema consente di raccogliere, gestire e conservare dati e informazioni relativi a:

- dotazione finanziaria del POR distinta per annualità, asse e priorità di investimento;
- piano di finanziamento del POR;
- dichiarazioni certificate di spesa e domande di pagamento e conti annuali;
- previsioni annuali di spesa;

- dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, funzionali alla sorveglianza del POR;
- dati relativi alle transazioni finanziarie del POR (trasferimenti);
- dati contabili relativi alle singole operazioni (giustificativi di spesa, dichiarazioni di spesa e domande di pagamento degli Organismi Attuatori);
- dati relativi agli esiti dei controlli eseguiti sia da soggetti del sistema di gestione e controllo sia da soggetti esterni;
- dati relativi alle irregolarità rilevate da tutti i soggetti con potere di controllo sulle operazioni e i dati relativi al monitoraggio delle azioni correttive intraprese (recuperi).

Rispetto alla raccolta, registrazione e conservazione dei dati, il sistema presenta le seguenti caratteristiche, in linea con quelle descritte all'art. 9 del Regolamento n. 1011/2014:

I. **Sicurezza, integrità e riservatezza dei dati,** garantita da regole di identificazione certa dell'utente e con modalità di fruizione friendly oriented da parte dei beneficiari e degli attuatori dei programmi di intervento;
II. **Modalità Always on**: il sistema di scambio elettronico di dati è disponibile e operativo sia in orario di ufficio sia al di fuori di tale orario, salvo che per manutenzione tecnica;
III. **Interoperabilità**: il sistema presenta i requisiti tecnico funzionali che consentono la cooperazione operativa con ulteriori sistemi informativi di livello comunitario, nazionale, regionale ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 821/2014, del quadro nazionale di interoperabilità e del quadro europeo di interoperabilità (QEI) istituito dalla decisione n. 922/2009/CE[7] del Parlamento europeo e del Consiglio.
IV. **Unitarietà:** capacità di fornire interfacce che consentono la visione integrata delle azioni di governance e monitoraggio, sino alla valutazione e verifica dei risultati;
V. **Semplificazione:** attività finalizzata ad individuare ed eliminare processi onerosi e ridondanti per realizzare gli obiettivi in maniera più efficace ed efficiente;
VI. **Trasparenza:** accessibilità completa alle informazioni trattate in modo da assicurare la piena disponibilità dei dati digitali nell'ottica del riuso da parte di soggetti terzi (Open data);
VII. **Separazione delle funzioni tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del programma**: il sistema informativo assicura la separazione delle funzioni di ciascuna Autorità. I principi generali a cui il sistema si ispira sono la separazione delle aree amministrative in funzione delle loro competenze, la tempestività, la tracciabilità e la certezza di tutte le operazioni attivate e il rafforzamento degli strumenti e delle funzioni di analisi ed indirizzo.

Il sistema informatico è unico per il POR FSE e consente l'accesso a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione e nel controllo degli interventi, tiene traccia dei flussi finanziari e degli esiti dei controlli, e al tempo stesso è conforme con gli standard internazionalmente riconosciuti per garantire un adeguato livello di sicurezza.

L'operazione di messa a disposizione del sistema informativo nei riguardi delle competenti Autorità del Programma è stata ultimata. Il sistema garantisce la separazione delle funzioni di ciascuna Autorità; in tal senso si prevede una profilazione degli utenti di ciascuna Autorità del POR per cui, sulla base di specifiche indicazioni dell'AdG, responsabile del sistema informativo, ogni Autorità interviene ed accede solo su questioni di specifica competenza.

Rispetto all'ultimo punto, in particolare, il sistema informativo ha una struttura che prevede, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e accessibilità:

- **utenze specifiche** per le diverse Unità dell'AdG e degli OOII (unità Operative, Unità di controllo di I livello ecc.);
- **utenza specifica per l'AdC** per la visualizzazione, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati necessari a supportare la presentazione delle domande di pagamento periodiche, nonché la presentazione dei conti annuali;
- **utenza specifica per l'AdA** per la visualizzazione e l'acquisizione dei dati necessari a supportare le attività di audit;

[7] Cfr. Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee.

- **utenze specifiche per i soggetti attuatori/beneficiari** per gli adempimenti connessi al loro ruolo.

Le funzioni ed i ruoli assegnati sono svolti in piena autonomia dai diversi attori coinvolti, pur garantendo, nell'ambito di una ripartizione chiara dei compiti e delle responsabilità, la non ridondanza delle informazioni gestite da ogni attore.

Con riferimento all'AdC, essa dispone di un accesso completo, in lettura, a tutte le informazioni contenute nel data base. Gli obblighi reciproci imposti dai regolamenti all'AdG ed all'AdC fanno sì che le necessità di informazione dell'AdC siano soddisfatte, nell'interesse comune, simultaneamente a quelle dell'AdG. Per quanto concerne, invece, le necessità dell'AdC in ordine all'automazione delle procedure, è stata realizzata una specifica applicazione che produce e memorizza le certificazioni di spesa ed i conti annuali (a riguardo si veda il Capitolo 3).

Per quanto concerne l'AdA, i livelli di accesso al sistema sono funzionali alle attività che ad essa vengono attribuite dalla normativa comunitaria. Pertanto:

a) in relazione all'audit di sistema, l'AdA è messa nelle condizioni di accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo anche attraverso la verifica della configurazione del sistema informativo, relativamente alla sua architettura, funzionalità e strumenti di supporto;
b) in relazione all'audit sulle operazioni l'AdG garantisce l'accesso dell'AdA al sistema informativo.

In coerenza con l'art. 9 del Regolamento UE n. 1011/2014, il sistema informativo è dotato delle seguenti **funzionalità**:

- moduli interattivi e/o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure;
- calcoli automatici;
- controlli automatici integrati che riducono, per quanto possibile, ripetuti scambi di documenti o informazioni;
- segnalazioni di avviso generate dal sistema che avvertono il beneficiario della possibilità di eseguire determinate azioni;
- tracking on line dello status che consente al beneficiario di seguire lo status attuale del progetto;
- disponibilità di tutti i precedenti dati e documenti trattati dal sistema di scambio elettronico di dati.

L'architettura del sistema è riproposta nel diagramma successivo.

Fig. 16 Diagramma Sistema Informativo

Registrazione/Autorizzazione nuovi Organismi attuatori

Candidatura utenti

Presentazione progetti

Presentazione avvii corsi e variazioni (anche tramite web-service)

WebForm@ assicura l'interfaccia con l'utenza relativamente a fasi essenziali della procedura complessiva quali la registrazione/autorizzazione di nuovi organismi attuatori, la presentazione delle operazioni, la presentazione degli avvii, delle variazioni delle operazioni e la chiusura delle stesse.

Da marzo 2020 il sistema informativo descritto è stato affiancato, per la gestione delle misure COVID della SRA politiche del lavoro, dal sistema informativo in uso al POR FESR, riconfigurato per il POR FSE.

Il programma, denominato MIC FVG, è in grado di raccogliere tutte le informazioni relative alle operazioni finanziate con questi particolari avvisi, nonché quelle relative alle altre fasi gestionali degli avvisi stessi.

Tale sistema si integra con il front end generalizzato pratiche (istanze on line) in uso alla maggior parte delle linee contributive regionali per acquisire direttamente dai beneficiari le informazioni relative ai progetti e alla loro rendicontazione.

Il sistema consente la raccolta, registrazione e conservazione, in forma elettronica:

1. dei dati di ogni operazione, una ripartizione dei dati sugli indicatori per genere (dove richiesto) necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, se del caso, come richiesto dall'articolo 125 par. 2 lett. (d), del regolamento UE n. 1303/2013 e dall'articolo 24 del regolamento delegato n. 480.
2. l'esistenza di un sistema che registri e memorizzi, in forma elettronica, i documenti contabili per ciascuna operazione, e che supporti tutti i dati necessari per l'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti, comprese le registrazioni degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione di tutto o di parte del contributo per un'operazione o programma operativo, così come stabilito all'articolo 126 (d) e 137 (b) del regolamento UE n. 1303/2013;
3. la tenuta di una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari, di cui all'articolo 126 (g) del regolamento UE n. 1303/2013C;
4. la tenuta di una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo per un'operazione, come stabilito dall'articolo 126 (h) del regolamento UE n. 1303/2013.
5. le informazioni relative alle certificazioni di spesa;
6. le informazioni relative ai controlli di I° livello e ad eventuali controlli successivi agli stessi.;

In particolare, il sistema consente di raccogliere, gestire e conservare dati e informazioni relativi a:

- dotazione finanziaria del POR distinta per annualità, asse e priorità di investimento;
- piano di finanziamento del POR;
- dichiarazioni certificate di spesa e domande di pagamento e conti annuali;
- previsioni annuali di spesa;
- dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, funzionali alla sorveglianza del POR;
- dati relativi alle transazioni finanziarie del POR (trasferimenti);
- dati contabili relativi alle singole operazioni (giustificativi di spesa, dichiarazioni di spesa e domande di pagamento degli Organismi Attuatori);
- dati relativi agli esiti dei controlli eseguiti sia da soggetti del sistema di gestione e controllo sia da soggetti esterni;
- dati relativi alle irregolarità rilevate da tutti i soggetti con potere di controllo sulle operazioni e i dati relativi al monitoraggio delle azioni correttive intraprese (recuperi).

Rispetto alla raccolta, registrazione e conservazione dei dati, il sistema presenta le seguenti caratteristiche, in linea con quelle descritte all'art. 9 del Regolamento n. 1011/2014:

VIII. Sicurezza, integrità e riservatezza dei dati, garantita da regole di identificazione certa dell'utente e con modalità di fruizione friendly oriented da parte dei beneficiari e degli attuatori dei programmi di intervento;

IX. Modalità Always on: il sistema di scambio elettronico di dati è disponibile e operativo sia in orario di ufficio sia al di fuori di tale orario, salvo che per manutenzione tecnica;

X. Interoperabilità: il sistema presenta i requisiti tecnico funzionali che consentono la cooperazione operativa con ulteriori sistemi informativi di livello comunitario, nazionale, regionale ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 821/2014, del quadro nazionale di interoperabilità e del quadro europeo di interoperabilità (QEI) istituito dalla decisione n. 922/2009/CE8 del Parlamento europeo e del Consiglio.

XI. Unitarietà: capacità di fornire interfacce che consentono la visione integrata delle azioni di governance e monitoraggio, sino alla valutazione e verifica dei risultati;

XII. Semplificazione: attività finalizzata ad individuare ed eliminare processi onerosi e ridondanti per realizzare gli obiettivi in maniera più efficace ed efficiente;

XIII. Trasparenza: accessibilità completa alle informazioni trattate in modo da assicurare la piena disponibilità dei dati digitali nell'ottica del riuso da parte di soggetti terzi (Open data);

XIV. Separazione delle funzioni tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del programma: il sistema informativo assicura la separazione delle funzioni di ciascuna Autorità. I principi generali a cui il sistema si ispira sono la separazione delle aree amministrative in funzione delle loro competenze, la tempestività, la tracciabilità e la certezza di tutte le operazioni attivate e il rafforzamento degli strumenti e delle funzioni di analisi ed indirizzo.

Il sistema informatico è accessibile a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma:

- Autorità di Gestione (Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo): attraverso la Posizione Organizzativa monitoraggio POR FSE del Servizio gestisce direttamente la struttura del programma (classificazioni, piani finanziari), le procedure di verifica dei dati, il colloquio con IGRUE;
- Strutture regionali attuatrici: gestiscono le funzionalità di propria competenza (gestione dei beneficiari e/o degli eventuali organismi intermedi, imputazione delle informazioni relative alle operazioni);
- Autorità di certificazione: in sola visualizzazione può verificare tutti i dati inseriti nel data base mentre agisce attivamente per le informazioni di propria competenza (dati relativi alle certificazioni per operazione);
- Autorità di Audit: in sola visualizzazione può verificare tutti i dati del data base e può utilizzare i dati come base per il campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo di II° livello;

[8] Cfr. Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee.

Fig. 16bis Diagramma Sistema Informativo

4.1.1 Raccolta registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione

In particolare, per ogni operazione, i sistemi raccolgono tutte le informazioni previste dall'allegato III del Reg. (UE) n.480/2014, secondo le tempistiche fissate dall'art. 32.

In particolare, vengono registrati e conservati i seguenti dati:

- dati relativi al beneficiario;
- dati relativi all'operazione;
- dati finanziari relativi a ciascuna operazione (nella valuta applicabile all'operazione);
- dati relativi alle richieste di pagamento del beneficiario (nella valuta applicabile all'operazione);
- dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base dei costi effettivi (nella valuta applicabile all'operazione);
- dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tabelle standard di costi unitari (importi nella valuta applicabile all'operazione);
- dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di pagamenti forfettari (importi nella valuta applicabile all'operazione);
- dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tassi forfettari (nella valuta applicabile all'operazione);
- dati relativi alle domande di pagamento presentate alla CE;

- dati relativi a particolari tipi di spese soggette a massimali.

Vengono inoltre registrati e conservati:

- dati sulle categorie di intervento;
- dati sugli indicatori;
- dati relativi ai recuperi di importi dal beneficiario.

Con riferimento alle **modalità di trasmissione di documenti e di dati**, in linea con le previsioni dell'art. 10 del Reg. UE n. 1011/2014, il sistema:

- consente ai beneficiari e alle Autorità del Programma di inserire i documenti e i dati di cui sono responsabili e gli eventuali aggiornamenti nei sistemi di scambio elettronico di dati nel formato elettronico definito;
- prevede che gli scambi di dati e le transazioni rechino una firma elettronica compatibile con uno dei tre tipi di firma elettronica definiti dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- registra la data di trasmissione dei documenti e dei dati dal beneficiario alle Autorità, e viceversa, quale data di presentazione per via elettronica delle informazioni archiviate nei sistemi di scambio elettronico di dati;
- garantisce il principio di "una volta solo", secondo cui una volta che un dato o un documento viene inserito sul sistema questo non deve essere più richiesto. La presentazione dei documenti e dei dati relativi a una stessa operazione tramite i sistemi di scambio elettronico di dati è effettuata una sola volta per tutte le Autorità che attuano lo stesso programma. Tali Autorità collaborano a livello giuridico, organizzativo, semantico e tecnico, in modo da garantire l'efficacia della comunicazione, nonché lo scambio e il riutilizzo delle informazioni e delle conoscenze. Ciò non pregiudica i processi che consentono al beneficiario di aggiornare i dati errati o obsoleti o i documenti illeggibili;
- in casi di forza maggiore, in particolare in caso di malfunzionamento dei sistemi di scambio elettronico di dati o di assenza di una connessione dati stabile, permette al beneficiario interessato di presentare alle Autorità competenti le informazioni richieste nella forma e secondo le modalità stabilite per tali casi. Non appena vengano meno le cause di forza maggiore, l'AdG assicura l'integrazione dei documenti pertinenti nella base dati connessa ai sistemi di scambio elettronico di dati. In tal caso si considera data di presentazione delle informazioni richieste la data dell'invio dei documenti nella forma stabilita;
- assicura che possano avvalersi dei sistemi di scambio elettronico dei dati tutti i beneficiari, compresi i beneficiari di operazioni le quali sono in corso alla data in cui i sistemi di scambio di dati elettronici diventano operativi e alle quali si applica lo scambio elettronico dei dati.

La figura di seguito riportata esemplifica i flussi e i legami tra gli attori che interagiscono nell'ambito della rete centralizzata del sistema informativo.

Figura 17. – Flussi tra gli attori che interagiscono nell'ambito della rete centralizzata del sistema informativo

Date le caratteristiche e funzionalità del sistema sopradescritte e i dati ed i documenti in esso conservati, la **pista di controllo** costituisce un output del sistema informativo per garantire le qualità richieste all'art. 25 del Reg. delegato n.480/2015.

4.1.2 Procedure per garantire che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e conservati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso

In linea con le previsioni regolamentari, i dati che alimentano il sistema riguardano tutte le operazioni cofinanziate e tengono conto, oltre che delle attività di competenza dell'Amministrazione regionale (con riferimento agli atti prodotti nelle fasi di programmazione, attuazione, istruttoria e valutazione, nonché di impegno, controllo e rendicontazione della spesa), dei flussi informativi che provengono dagli enti attuatori delle operazioni/beneficiari.

Il sistema informativo verrà **alimentato tramite front end dai beneficiari** che inseriranno le informazioni relative alla proposta progettuale e alla sua attuazione. Tramite **back office le strutture attuatrici inseriranno le informazioni relative alla valutazione, ai controlli di primo livello nonché ai flussi finanziari**.

Avranno accesso tramite back office anche le autorità del programma (Autorità di gestione, Autorità di certificazione ed Autorità di audit) per la consultazione dei dati di attuazione e di monitoraggio nonché per inserire le informazioni di propria competenza.

Le informazioni relative ai dati sui partecipanti necessarie per implementare **gli indicatori** verranno inserite tramite front end da parte dei beneficiari, il sistema controllerà la completezza dell'informazione (tutti i campi devono essere compilati) e la loro coerenza formale (codice fiscale che rispetti le regole di generazione). Per quanto riguarda l'esistenza del codice fiscale e della partita iva, il sistema di monitoraggio nazionale (Monit – IGRUE), tramite interscambio di informazioni con altri sistemi nazionali, procederà al controllo. L'informazione necessaria alla **suddivisione per sesso** dei partecipanti viene garantita dal codice fiscale utilizzato come chiave che al suo interno ha tale informazione.

- In particolare, il flusso informativo gestito dal sistema prevede un set di informazioni che alimentano le seguenti sezioni: dati di programmazione generale (piano finanziario, gestione degli avvisi/bandi, gestione OOII, gestione soggetti attuatori);
- dati di attuazione finanziaria, in termini di:
  - impegni;
  - trasferimenti;
  - spese (domande di pagamento dei beneficiari);
- dati di pianificazione fisica – valori previsti;
- dati di attuazione fisica, in termini di:
  - anagrafica progetti;
  - anagrafici destinatari diretti FSE;
  - anagrafiche imprese FSE;
  - anagrafiche organismi FSE;
  - anagrafici soggetti privati FSE;
- dati procedurali;
- dati relativi ai controlli eseguiti sia da soggetti del Si.Ge.Co. sia da soggetti esterni;
- dati relativi alle irregolarità rilevate da tutti i soggetti con potere di controllo sulle operazioni
- dati relativi al monitoraggio delle azioni correttive intraprese (registro recuperi);
- dati dei rendiconti.

Il sistema è articolato in moduli base, così da garantire la raccolta, gestione e conservazione dei dati in linea con quanto previsto dai regolamenti comunitari vigenti.

4.1.3 Procedure per garantire l'esistenza di un sistema che registra e conserva in formato elettronico i dati contabili di ciascuna operazione e supporta tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti

Il sistema informativo **registra e conserva i dati e documenti contabili di ciascuna operazione** per supportare la preparazione delle domande di pagamento e la preparazione di conti annuali, compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera d), e dall'articolo 137, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il sistema acquisisce da parte dei beneficiari il rendiconto dell'operazione sia nella forma del rendiconto parziale che di quello unico, corredato, per gli interventi a costi reali dai documenti elettronici giustificativi della spesa, e per quanto riguarda i costi standard, dai documenti (elettronici o scansionati) prescritti per dimostrare l'attuazione dell'intervento. Il sistema a sua volta è allineato con il gestionale regionale della spesa (COSMO) consentendo così la tracciabilità dei flussi finanziari dall'amministrazione regionale ai beneficiari.

Il sistema informativo all'interno di ogni singola operazione consente di registrare il preventivo di spesa, previsto e ammesso e il relativo rendiconto presentato e ammesso, organizzato per voci di spesa che raggruppano le spese omogenee. Relativamente ad ogni voce di spesa è possibile registrare i documenti informatici (scansione o originale elettronico) che i beneficiari forniscono all'amministrazione a corredo del rendiconto. In tali documenti appare l'informazione relativa anche al fornitore del beneficiario. Attraverso il collegamento con il sistema di gestione della spesa dell'amministrazione regionale (COSMO) vengono registrati anche i flussi finanziari verso il beneficiario e le eventuali restituzioni da parte del beneficiario stesso.

Il sistema propone al servizio attuatore dell'intervento l'elenco delle operazioni certificabili e, in seguito ad un'attestazione da parte del servizio stesso della certificabilità delle operazioni, l'AdG può procedere alla richiesta di certificazione all'AdC di un elenco di operazioni. In seguito alla certificazione dei relativi importi da parte dell'AdC vengono associati alle operazioni le corrispondenti certificazioni di spesa.

I dati e documenti contabili di ciascuna operazione per supportare la domanda di pagamento

Alla luce di quanto sopra esposto, i dati e documenti contenuti nel sistema informativo riguardano complessivamente:

- i documenti contabili relativi ad ogni singola spesa sostenuta da un soggetto attuatore e comunicata con una domanda di rimborso;
- i SAL del periodo di riferimento (solo per gli appalti);
- la richiesta di erogazione dell'acconto o trasferimento intermedio comprensiva del documento contabile, , e dell'eventuale fidejussione (laddove richiesta);
- la certificazione finale del rendiconto.

L'AdG predispone pertanto la rendicontazione delle spese da trasmettere all'AdC comprensiva dell'elenco, generato dal sistema, di tutte le spese dichiarate ammissibili dall'AdG e non precedentemente trasmesse, delle spese ritirate, recuperabili, recuperate, non recuperabili.

Tale dichiarazione di spesa viene resa disponibile all'AdC per le operazioni di propria competenza.

Il sistema supporta l'AdC nelle verifiche di competenza consentendo di determinare, per ogni operazione compresa nell'elenco di cui sopra, l'importo ammissibile, sospeso, non ammissibile.

Gli importi sospesi nei precedenti rendiconti e ritenuti ammissibili a seguito di verifiche vengono sommati agli importi ammissibili, così come contabilizzati dall'AdC, quindi aggregati secondo il modello di domanda di pagamento previsto nell'allegato VI del Reg. di esecuzione n.1011/2014.

Il modello di domanda di pagamento viene generato dal sistema e validato dall'AdC.

Questa operazione di invio/validazione, effettuata dall'AdC, associa, in maniera univoca, le spese certificate al numero della corrispondente domanda di pagamento alla CE.

Le spese sospese o relative ad operazioni sospese rimangono nella disponibilità dell'AdG in attesa che si definisca la procedure di verifica e il relativo esito.

Il sistema permette, in qualunque momento, l'estrazione delle spese relative a domande di pagamento inviate precedentemente.

I dati e documenti contabili di ciascuna operazione per supportare la preparazione di conti annuali

Così come previsto nell'art. 126 del Reg. finanziario n.966/2012, il sistema permette di aggregare i dati necessari per la predisposizione dei conti annuali.

Le informazioni presenti a sistema consentono, per ogni operazione, di individuare per ogni periodo contabile:

- i documenti contabili associati agli esiti dei controlli di I livello;
- l'importo totale delle spese ammissibili;
- l'importo certificato alla CE;
- l'importo dei pagamenti effettuati ai beneficiari;
- gli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili;
- gli importi erogati agli strumenti finanziari e gli anticipi degli aiuti di stato.

La disponibilità delle informazioni sopra elencate consente la predisposizione dei conti annuali, in conformità con l'art. 137 del Reg. UE n.1303/2013 e dell'art. 59, 5 del Reg. Finanziario n.966/2012 e al modello dei conti contenuto in allegato al Reg. UE n.1011/2014.

Per ogni **anno contabile (dal 1 luglio al 30 giugno)** il sistema supporta l'AdC fornendo a livello di asse prioritario:

a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'AdC inserito in domande di pagamento presentate alla CE a norma degli artt. 131 e 135 par. 2 del Reg. UE n.1303/2013, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'art. 132, par. 1 del Reg. UE n.1303/2013;
b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'art. 71 e gli importi non recuperabili;
c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'art. 41, par. 1 del Reg. UE n.1303/2013, e gli anticipi dell'aiuto di stato di cui all'art. 131, par. 4 del Reg. UE n. 1303/2013;
d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lett. a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento.

4.1.4 Procedure per mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari secondo quanto stabilito dall'art. 125 lett. g) del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il Sistema informativo permette di registrare le risorse assegnate ad ogni struttura regionale attuatrice; ciò permette di verificare sempre la disponibilità residua di risorse finanziarie in tempo reale, risorse che possono essere utilizzate per finanziare nuove operazioni.

L'autorità di gestione crea le cosiddette "procedure di attivazione" (vedasi concetto nel protocollo di colloquio IGRUE) e ad esse, "agganciano" le singole operazioni. Al suo inserimento, ogni operazione contiene tutte le informazioni relative alla sua pianificazione (finanziaria, fisica e procedurale) e alla sua anagrafica; successivamente vengono inserite tutte le informazioni che danno riscontro dell'esecuzione delle operazioni (avanzamento finanziario, fisico e procedurale, risultati dei controlli di I e II livello, irregolarità, certificazioni).

Per quanto concerne il processo che porta alla certificazione delle spese da parte dell'AdC è previsto il seguente percorso:

- La P.O. controlli e rendicontazione con il supporto delle strutture regionali attuatrici inserisce direttamente nel sistema informativo valore delle spese sostenute (con relativa quietanza e indicazione della documentazione giustificativa di supporto);
- le spese inserite sono oggetto di verifica e successiva validazione da parte dei soggetti responsabili dei controlli di primo livello;
- le spese così validate possono formare la base per la certificazione delle stesse da parte dell'Autorità di certificazione la quale, quando certifica una determinata spesa deve indicare nel sistema informatico l'avvenuta certificazione.

L'AdC accede, attraverso una procedura di autenticazione, ad un'interfaccia ad hoc che pesca le informazioni di interesse direttamente dal database dell'autorità di gestione, in cui può visualizzare tutte le informazioni relative alla dotazione finanziaria del POR, al piano di finanziamento del POR e al dettaglio delle singole operazioni finanziate.

Le informazioni caricabili a sistema consentono per ogni operazione di associare:

- i documenti contabili associati agli esiti dei controlli di I livello;
- l'importo totale delle spese ammissibili validate;
- l'importo certificato alla CE con il dettaglio del numero e della data della domanda di pagamento;
- l'importo dei pagamenti effettuati ai beneficiari;
- gli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili;
- gli importi erogati agli strumenti finanziari e gli anticipi degli aiuti di stato.

L'aggregazione delle informazioni disponibili per ogni operazione permette di produrre una serie di report dedicati per l'AdC, in particolare:

- la **sintesi** per domanda di pagamento. Il totale delle spese validate dalla stessa AdG, distinte per asse prioritario e per anno;
- il **dettaglio per domanda di pagamento**. Elenco dettagliato delle spese validate dalla AdG, riferito al report di sintesi domanda di pagamento, al netto delle decertificazioni dell'AdC;
- il **dettaglio spese non certificate**. Elenco dettagliato delle spese validate dall' AdG con esito negativo da parte dell'AdC.

Il sistema consente di monitorare le informazioni relative alle spese dichiarate alla CE e al contributo pubblico pagato ai beneficiari, attraverso:

- report di sintesi della spesa certificata cumulata e dei rimborsi ricevuti dalla CE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- report di avanzamento della spesa certificata;
- report di avanzamento del contributo pubblico pagato ai beneficiari.

4.1.5 Procedure per tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione secondo quanto stabilito dall'art. 126 lettera h) del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il sistema permette la gestione delle irregolarità riscontrate e della contabilità dei recuperi già descritte al par. 3.3 del presente documento.

In particolare il sistema traccia i seguenti processi:

- a seguito della rilevazione di una **irregolarità** (così come definita dall'art. 2 par. 36 del regolamento (UE) n.1303/2013) derivante da controlli propri (di I livello, in itinere o ex post) o da controlli di soggetti esterni (AdA, Guardia di Finanza, ecc.), l'AdG provvederà, attraverso il proprio profilo, ad individuare le singole spese inammissibili associandole informaticamente alla procedura scelta (Ritirato, Da recuperare, Recuperato). Tale classificazione sarà presente sul rendiconto presentato, attraverso il sistema informativo, dall'AdG all'AdC e saranno, quindi, detratti nella prima dichiarazione di spesa utile successiva alla definizione dell'irregolarità.
  L'AdC attraverso il suo profilo potrà accedere all'elenco degli importi ritirati o recuperabili con l'indicazione della domanda di rimborso nella quale sono stati detratti.
- a seguito di una **irregolarità sistemica** (così come definita dall'art. 2 par. 38 del regolamento (UE) n.1303/2013) derivante dai controlli dell'AdA che prevedono una decurtazione forfettaria delle spese certificate, l'AdG provvederà, attraverso il sistema informatico, ad inoltrare unitamente al rendiconto un prospetto contenete il riferimento all'avviso pubblico/bando di gara oggetto della decurtazione nonché l'indicazione dell'asse di riferimento e dell'importo detratto.
  L'AdC, a sua volta attraverso il proprio profilo, una volta caricato il rendiconto presentato dall'AdG provvederà a decurtare le somme dall'importo certificabile. In ogni momento l'AdC potrà predisporre l'elenco degli importi decertificati forfettariamente su indicazione dell'AdG.

4.1.6 Procedure per mantenere registrazioni degli importi relativi alle operazioni sospese in virtu' di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo

Il sistema permette di caratterizzare ciascuna operazione sospesa in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo associando l'eventuale documentazione di supporto.

In ogni momento è possibile interrogare il sistema per conoscere le operazioni o i soggetti coinvolti.

4.1.7 Precisare se i sistemi sono operativi e sono in grado di registrare in maniera affidabile i dati di cui sopra

Si rimanda a quanto descritto nel successivo paragrafo 4.3.

4.2 Descrizione delle procedure volte a verificare che sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici

I sistemi informativi che vengono utilizzati consistono in un'evoluzione del sistema informativo utilizzato per la gestione dei progetti afferenti al programma 2007 – 2013 del POR FSE FVG – Obiettivo competitività e al programma 2007 – 2013 del POR FESR FVG.

Entrambi sono stati ritenuti affidabili e sottoposti ad audit nella precedente programmazione e sono stati ritenuti idonei come pista di controllo del POR FSE e del POR FESR dall'Autorità di Audit.

Il sistema informativo del POR FSE, come tutte le principali applicazioni della server farm Insiel, utilizzerà il repository dei referti firmati si appoggerà ad un RDBMS Oracle e, pertanto, gli strumenti principali per svolgere le operazioni di backup/restore dei dati si basano sugli strumenti offerti dal prodotto stesso. Sono state implementate quindi procedure specifiche per l'esecuzione delle operazioni di backup dei dati, sfruttando:

Archive log. Oracle consente di attivare l'opzione "archive log" che si basa sulla gestione dei file di LOG. I redo log buffer di Oracle sono delle aree di memoria in cui il database scrive tutte le modifiche che vengono effettuate sulle varie tabelle in un formato estremamente ridotto. In questo modo il database dispone di tutte le informazioni necessarie per ripristinare la consistenza dei dati in memoria a fronte di un crash del sistema. La scrittura di poche informazioni in corrispondenza della commit consente di disporre di commit molto veloci (dette "fast commit"). I redo log file possono essere automaticamente scritti in più copie per evitare problemi di integrità dei dati in caso di Media Failure. Questo sistema consente pertanto un eventuale restore del data base, riportando lo stesso (tutta la struttura del DataBase) alla consistenza relativa un preciso istante (normalmente identificato nell'istante prima del "crash" logico o fisico).

Import/Export. Oracle offre due comandi "Import" ed "Export" preposti ad eseguire il backup e restore dell'intero database o di alcune sue componenti (tabelle, utenti ecc.). Normalmente la funzione di "export" viene eseguita con il DataBase disabilitato agli utenti ("cold mode"), in modo da poter fornire un "salvataggio consistente". Nel caso in cui sussistano le condizioni per cui il DB non può essere chiuso, l'operazione di export può anche avvenire con il DB operativo ("hot mode"). A differenza dell'archive log, l'eventuale "restore" è in grado di riportare la base dati (intera o limitatamente ad alcune tabelle, utenti ecc.) al punto di consistenza offerto dall'operazione di "export" precedentemente eseguita. I risultati delle elaborazioni dei sistemi di salvataggio propri di Oracle, vengono poi trasferiti su supporti di backup rimovibili.

INSIEL si basa su una struttura centralizzata, formata da un dispositivo "Tape Library" supportato da uno specifico software, il prodotto IBM – TSM (Tivoli Storage Manager), che consente di automatizzare completamente le operazioni di salvataggio dei dati, secondo la politica che meglio si adatta alle necessità del cliente. I dati gestiti da TSM vengono salvati su cassette di tipo IBM 3592, movimentate da due unità robotiche che agisce in una struttura chiusa e non accessibile al personale.

Al sistema si accede mediante user e password rilasciate dall'amministratore del sistema. Alcune funzionalità sono abilitate a tutti gli utenti altre richiedono l'utilizzo della firma digitale.

I dati personali vengono trattati con strumenti elettronici e con procedure non automatizzate, memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei o su altro tipo di supporto idoneo e sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Tutte le persone che tratteranno i dati (personale regionale) sono incaricate ed autorizzate e sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme dettate dal Codice della Privacy, dal segreto professionale e d'ufficio. Ai sensi del Codice della Privacy, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alle attività di gestione del sistema di autenticazione. La Società Insiel S.p.A. è stata nominata dalla Regione responsabile del trattamento e della conservazione dei dati personali.

Le modalità adottate a livello nazionale sono disciplinate dall'art. 50-bis del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, che ha introdotto un impegno formale nelle Pubbliche Amministrazioni a predisporre piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività, tenuto conto dei nuovi scenari di rischio e della crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione.

Più specificamente, ai sensi della predetta norma, le Pubbliche Amministrazioni devono definire:

- il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive;
- il piano di *disaster recovery*, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa, e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione.

Per quanto riguarda il sistema già utilizzato dal POR FESR la realizzazione del sistema informatico MICFVG 2007-2013 ha tenuto in considerazione l'esigenza di garantire l'integrità dei dati e il loro veloce ripristino a fronte di un problema hardware o di perdita degli stessi in caso di errore umano.

Per questo motivo, la società che sviluppa il software ha implementato presso il proprio CED (Centro Elaborazione Dati) delle procedure di backup e di salvataggio puntuali, diversificate a seconda del dato trattato, utilizzando tecnologie RAID (sistema hardware e software che usa un insieme di dischi per condividere o replicare le informazioni) che garantiscono la migliore garanzia di continuità e sicurezza.

In particolare, il contenitore più importante dei dati, il data base, si affida ad hardware molto robusti e ridondanti in ogni loro componente e si basa su sistemi operativi che permettono l'implementazione di software per l'alta affidabilità.

I dati registrati sono fisicamente presenti su dispositivi di storage centralizzati, anch'essi ridondanti in ogni loro componente, che utilizzano sistemi di conservazione dei dati basati su tecnologie di tipo RAID.

L'applicazione per la gestione dei dati di MICFVG 2007-2013 si appoggia ad un RDBMS Oracle e, pertanto, gli strumenti principali per svolgere le operazioni di backup/restore dei dati si basano sugli strumenti offerti dal prodotto stesso.

Sono quindi state implementate procedure specifiche per l'esecuzione delle operazioni di backup dei dati, sfruttando:

Archive log: tale opzione di Oracle si basa sulla gestione dei file di LOG. I redo log buffer di Oracle sono delle aree di memoria in cui il data base scrive tutte le modifiche che vengono effettuate sulle varie tabelle in un formato estremamente ridotto. In tal modo il data base dispone di tutte le informazioni necessarie per ripristinare la consistenza dei dati in memoria a fronte di un crash del sistema, consentendo pertanto une eventuale restore del data base, riportando lo stesso alla consistenza relativa un preciso istante (normalmente identificato nell'istante precedente il crash logico o fisico).

Import/Export: Oracle offre due comandi "Import" ed "Export" preposti ad eseguire il backup ed il restore dell'intero data base o di alcune sue componenti (tabelle, utenti,ecc…). Queste funzioni vengono eseguite normalmente con il Data Base disabilitato agli utenti ma possono essere eseguite anche con il DB operativo.

I risultati delle elaborazioni dei sistemi di salvataggio propri di Oracle vengono poi trasferiti su supporti di backup rimovibili.

Ci si basa su una struttura centralizzata, formata da un dispositivo "Tape Library" supportato da uno specifico spftware, il prodotto IBM – TSM (Tivoli Storage Manager), che consente di automatizzare completamente le operazioni di salvataggio dei dati.

Nell'intento di disporre di un unico sistema di salvataggio, multipiattaforma e centralizzato via rete telematica, è stata predisposta una rete ad alta velocità e ad accesso controllato, parallela a quella della società Insiel ma mai in contatto con quest'ultima, dedicata esclusivamente alle operazioni di backup e restore.

I dati gestiti da TSM vengono salvati su cassette di tipo OBM 3592, movimentate da due unità robotiche che agiscono in una struttura chiusa e non accessibile al personale.

Tale sistema inoltre è stato modificato per adeguarlo alle esigenze della programmazione 2014/20 ed è stato ritenuto sistema affidabile per il POR FESR anche per la programmazione in corso.

Misure per garantire la protezione e conservazione dei dati, dei documenti, la loro integrità e per la privacy

Le misure previste dal sistema in materia di **protezione e conservazione dei dati**, dei documenti e la loro integrità, sono di carattere sia applicativo sia sistemistico, in linea con le prescrizioni dell'art. 7 del Reg. (UE) n.821/2014. Nello specifico:

- l'accesso al sistema si basa su diritti predefiniti per i diversi tipi di utilizzatori e viene soppresso quando non è più necessario;
- il sistema tiene traccia delle attività di registrazione, modifica e cancellazione di dati e documenti;
- il sistema non consente di modificare il contenuto dei documenti recanti una firma elettronica. Una validazione temporale non modificabile, atta a certificare il deposito del documento recante una firma elettronica, viene generata e allegata al documento. Viene tenuta traccia della cancellazione di tali documenti;
- vengono effettuati regolari backup dei dati memorizzati. Il backup contenente una copia dell'intero contenuto dell'archivio di file elettronici è immediatamente disponibile in caso di emergenza;

- l'archivio elettronico è protetto contro il rischio di eventuali perdite o alterazioni della sua integrità. Tale protezione comprende la protezione fisica contro temperature e livelli di umidità non appropriati, sistemi antincendio e antifurto, sistemi adeguati di protezione contro virus informatici, hacker e altre forme di accesso non autorizzato;
- il sistema prevede la migrazione dei dati, del formato e dell'ambiente informatico ad intervalli regolari, in modo da garantire la leggibilità e l'accessibilità dei dati e dei documenti fino alla fine del periodo pertinente di cui all'art. 140, par. 1, del reg. (UE) n. 1303/2013.

Con riferimento agli aspetti legati alla **sicurezza dello scambio di informazioni**, che riguardano la classificazione dei documenti e la protezione dei sistemi informativi e dei dati personali, il sistema garantisce il rispetto degli standard fissati dalle norme internazionali e alle prescrizioni del diritto nazionale. Le misure di sicurezza adottate proteggono le reti e i mezzi di trasmissione in cui il sistema interagisce con altri moduli e sistemi. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono:

- sistemi di difesa perimetrale (Firewall, IPS, ecc.);
- sistemi di autenticazione/autorizzazione (Active Directory, OpenSSO, ecc.):
- sistemi di backup (cassaforte ignifuga per la conservazione dei nastri);
- connettività ridondata per le sedi critiche;
- antivirus sulle postazioni di lavoro (Microsoft Security Essentials);
- sicurezza fisica del CED (UPS, Gruppo elettrogeno, sensori ambientali, ecc.);

Nel trattamento delle informazioni, il sistema garantisce che, nello scambio elettronico di dati, avvenga nel **rispetto della tutela della vita privata e dei dati** personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare, a livello nazionale, le direttive sopra citate sono recepite dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e sono state assunte nella progettazione del sistema informativo e garantite nella sua operatività. Per il trattamento dei dati personali e/o sensibili e/o giudiziari si tutela pertanto la riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto disposto dalla normativa a tutela dei dati, ivi comprese le relative misure di sicurezza previste dal Codice e dall’Allegato B recante “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” del Codice stesso. Particolare attenzione è assicurata alla gestione di informazioni di carattere sensibile e a quelle a carattere giudiziario, per le quali si adottano pratiche che comportano il pieno rispetto della normativa sopra citata e della ulteriore normativa di settore applicabile. Rispetto a tali dati, qualora essi non possano essere resi anonimi, si adottano tecniche di cifratura o l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano inintelligibili.

Il trattamento dei dati è posto in essere nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela dei dati e dei provvedimenti del Garante privacy e garantisce la tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

4.3 Descrizione della situazione per quanto concerne l'attuazione degli obblighi di cui all'art. 122 par. 3 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il sistema informativo descritto aggiorna quello utilizzato nel periodo 2007-2013.

Il sistema informativo utilizzato nella vecchia programmazione garantiva l'acquisizione di tutte le informazioni relative alle singole operazioni, dal progetto alla sua conclusione mediante sistemi di scambio elettronico di dati, esclusivamente la fase di rendicontazione dell'attività non era stata informatizzata, tuttavia le informazioni che arrivavano in forma cartacea possono essere agevolmente veicolate mediante la posta elettronica certificata, alcune sperimentazioni in tal senso sono già state avviate. Al sistema stesso possono accedere tutte le autorità del programma e quindi il sistema consente ai beneficiari di fornire le informazioni una sola volta.

Il sistema informativo colloquia con MONIT il sistema di monitoraggio dei fondi comunitari del MEF-IGRUE che si pone come sistema di monitoraggio unitario nazionale e che, a sua volta, colloquia con il sistema comunitario (SFC). In seguito all'invio del nuovo protocollo di colloquio da parte del MEF-IGRUE, INSIEL ha aggiornato il sistema regionale in modo da acquisire le nuove informazioni richieste dal protocollo stesso e dal Regolamento di esecuzione 480/2014.

In linea con il dettato regolamentare previsto dal paragrafo 3 dell'art 122 del Reg. (UE) n.1303/13, il sistema è in grado di estrarre i dati di monitoraggio; lo scarico dei dati raccolti nel sistema regionale è in fase di test visto che il MEF-IGRUE ha messo a disposizione un ambiente di test per verificare le nuove funzionalità del suo sistema.

22_41_1_DDS_RIC_FSE_15420_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 3 ottobre 2022, n. 15420

Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus - 2021-2027 - PPO 2022 - Piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia "Apprendiamo @ lavoriamo in FVG" - Programma specifico n. 14/22 - "Realizzazione di percorsi ITS per il biennio 2022-2024 e per il triennio 2022-2025". Avviso emanato con decreto 5379/LAVFORU/2022 e s.m.i. per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) - Riparto risorse biennio 2022-2024 e triennio 2022-2025.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTA la deliberazione 30 luglio 2009 n. 1789 con la quale la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ha individuato, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, due Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.):

- "Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica" avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico Arturo Malignani di Udine;
- "Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione", ora "Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione Alto Adriatico", avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico John F. Kennedy di Pordenone;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n.2996/LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile 2014 e n.2906/LAVFORU del 13 luglio 2015, che, in attuazione del suddetto Piano triennale e a seguito dell'espletamento delle procedure relative a specifici Avvisi pubblici, individuano rispettivamente l'Istituto tecnico statale "A. Volta" di Trieste quale Ente di riferimento dell'"Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita" e l'ISIS Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste quale Ente di riferimento dell'"Istituto tecnico superiore per la Mobilità sostenibile";

VISTA la deliberazione n. 602 del 24/04/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento "Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia anni 2020-2022";

DATO ATTO che le attività ed il funzionamento degli I.T.S. sono finanziati sia da risorse finanziarie nazionali erogate dal Ministero dell'istruzione, sia da quelle disponibili sul Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 della Regione Friuli Venezia Giulia-gestite dal Servizio sia da quelle derivanti dal cofinanziamento delle Fondazioni ITS;

VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2022", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1423 del 17 settembre 2021, così come modificato con deliberazione n. 694 del 13 maggio 2022 nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2022 nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare il programma specifico n. 14/22: Realizzazione di percorsi ITS per il biennio 2022-2024 e per il triennio 2022-2025 che dispone l'attivazione di percorsi ITS da parte delle Fondazioni operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, prevedendo un contributo di euro 5.360.000,00 per l'annualità 2022;

DATO ATTO che la Legge 15 luglio 2022, n. 99 "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" pubblicata sulla GU n.173 del 26/7/2022 modifica la denominazione degli Istituti tecnici superiori, in "Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)";

VISTO il decreto n. 5379/LAVFORU del 3 giugno 2022 e successive modifiche e integrazioni di approvazione dell'Avviso per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) per il biennio 2022/2024 e il triennio 2022/2025;

DATO ATTO che con decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. R.0002183 del 15 settembre 2022 il Ministero dell'Istruzione ha disposto il riparto delle risorse disponi-

bili sul Fondo per l'istruzione Tecnologica superiore per l'anno 2022, prevedendo che le stesse vengano trasferite direttamente alle Regioni e che alla Regione Friuli Venezia Giulia venga versata una somma complessivamente pari a Euro 2.317.366,50 da ripartire come di seguito indicato:

Importo da assegnare a ITS, di cui Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera a)	Euro 1.529.259,50.-
Importo premiale da assegnare all'ITS Accademia Nautica dell'Adriatico, di cui Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 297.600,00.-
Importo premiale da assegnare all'ITS Alto Adriatico, di cui Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 200.708,00.-
Importo premiale da assegnare all'ITS Malignani di Udine, di cui accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 199.776,00.-
Importo premiale da assegnare all'ITS Volta di Trieste di cui accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 90.023,00.-

DATO ATTO che le risorse pubbliche disponibili per finanziare i percorsi ammontano complessivamente ad euro 7.283.313,00 (pari ad euro 1.529.259,50 stanziati dal Ministero dell'Istruzione, 5.360.000,00 previsti dal Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 della Regione Friuli Venezia Giulia e 394.053,50 derivanti dal 50% dell'Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b) erogati alle Fondazioni a titolo di premialità);
CONSIDERATO che il sopraccitato Avviso prevede che con un successivo decreto del Direttore di Servizio, venga definito il riparto delle risorse finanziarie a valere sui fondi del Ministero dell'Istruzione di cui alla Legge n. 145/2018, art. 1. c. 465, 466, 467 e sulle risorse del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 della Regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto che:

a. a ciascuna delle Fondazione ITS indicate in premessa e già individuate dalla Regione viene garantita l'attivazione di una operazione ITS che, presentata a valutazione di coerenza, risulta approvata, così come di seguito indicato:

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE	Costo complessivo progetti A, B, C, D, E, H, 2022/2024 e 2022/2025
I.T.S Accademia dell'Adriatico- area mobilità persone e merci (1 operazione triennale)	Euro 390.265,00
I.T.S. area Nuove tecnologie della vita (1 operazione biennale)	Euro 340.335,00
I.T.S. Nuove tecnologie per il made in Italy sistema meccanica (1 operazione biennale)	Euro 340.335,00
I.T.S. per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (1 operazioni biennale)	Euro 340.335,00
Totale costo corsi rientranti nel n. minimo	Euro 1.411.270,00 €

b. le risorse di cui all'Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera a) vengono ripartite alle quattro Fondazioni ITS indicate in premessa e già individuate dalla Regione in maniera proporzionale al numero di percorsi che verranno attivati nel biennio 2022 -2024 e nel triennio 2022-2025;
c. il progetto G, qualora presente, viene finanziato con le risorse di cui all'Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera a) nella misura massima complessiva di €100.000,00;
d. alle Fondazioni beneficiarie dei finanziamenti di cui all'Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), viene richiesto un co-finanziamento obbligatorio pari al 50% dell'ammontare del finanziamento medesimo. Tali risorse vengono utilizzate per cofinanziare i nuovi percorsi ITS che a seguito della valutazione comparativa risultano approvati e ammessi al finanziamento;
e. a tutte le quattro Fondazioni ITS viene richiesto un co-finanziamento obbligatorio, pari al 9% del costo complessivo dell'operazione, anche a carico degli studenti, ovvero a carico di altri soggetti, compresi i soci della Fondazione anche nella forma di conferimento in servizi, con evidenza degli stessi nella gestione contabile della Fondazione;
f. le risorse finanziarie disponibili per l'operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi" sono a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus e sono pari a € 40.000,00-;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario procedere al riparto delle suddette risorse al fine di definire gli importi a valere sulle diverse fonti di finanziamento e di fissare il termine ultimo entro il quale le Fondazioni beneficiarie degli stessi dovranno far pervenire al Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo la scheda dettagliata con l'evidenza per ciascuna operazione delle quote di finanziamento a valere sul FSE +, sui fondi erogati dal Ministero dell'istruzione e derivanti da cofinanziamento;
VISTO il decreto n. 13135 GRFVG del 19/09/2022 che ha approvato e ammesso al finanziamento le n. 4 operazioni rientranti nel numero minimo presentate dalla Fondazione ITS "Accademia Nautica dell'Adriatico", dalla Fondazione ITS per le tecnologie della informazione e della comunicazione "Alto Adria-

tico", dalla Fondazione ITS per le nuove tecnologie della vita "Alessandro Volta" e dalla Fondazione ITS nuove tecnologie per il made In Italy, indirizzo per l'industria meccanica ed aeronautica "A. Malignani" e ha approvato la graduatoria delle operazioni eccedenti il numero minimo presentate dalle Fondazioni ITS, demandando ad un atto successivo l'ammissione al finanziamento delle operazioni in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse pubbliche;
DATO ATTO che le risorse pubbliche disponibili consentono di finanziare tutte le operazioni in graduatoria;
RITENUTO di ammettere al finanziamento tutte le n. 19 operazioni eccedenti il numero minimo approvate con il decreto n. 13135 GRFVG del 19/09/2022, per complessivi euro 6.506.746,00;
DATO ATTO che il corso della Fondazione ITS Accademia dell'Adriatico- area mobilità persone e merci (operazione triennale) presentato a valutazione di coerenza, è stato approvato e ammesso al finanziamento per un costo complessivo pari ad euro 380.646,00;
VISTO l'allegato 1, parte integrante del presente decreto, nel quale viene definita la ripartizione delle risorse per ciascuna Fondazione per il biennio 2022-2024 e per il triennio 2022-2025 in riferimento al numero minimo di percorsi da attivare e viene, altresì, individuato l'ammontare delle risorse per le operazioni eccedenti il numero minimo;
RITENUTO di approvare la ripartizione delle risorse finanziarie a valere sui fondi del Ministero dell'Istruzione di cui alla Legge n. 145/2018, art. 1. c. 465, 466, 467, sulle risorse del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 della Regione Friuli Venezia Giulia e quelle derivanti dal cofinanziamento, così come definite nel sopraccitato allegato 1;
RITENUTO, altresì, di individuare nel giorno 21 ottobre 2022 il termine ultimo per le Fondazioni beneficiarie per far pervenire al Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo la scheda dettagliata con l'evidenza per ciascuna operazione delle quote di finanziamento a valere sul FSE Plus 2021/2027 e sulle altre fonti di finanziamento;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento
permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono ammesse al finanziamento le n. 19 operazioni eccedenti il numero minimo, approvate con decreto n. 13135 GRFVG del 19/09/2022, per complessivi euro 6.506.746,00.
2. È approvato nel testo allegato sub 1 parte integrante del presente decreto, la ripartizione delle risorse finanziarie a valere sui fondi del Ministero dell'Istruzione di cui alla Legge n. 145/2018, art. 1. c. 465, 466, 467, sulle risorse del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 della Regione Friuli Venezia Giulia e su quelle derivanti dal cofinanziamento.
3. Le Fondazioni ITS, beneficiarie delle suddette risorse, devono far pervenire al Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo la scheda dettagliata con l'evidenza per ciascuna operazione delle quote di finanziamento a valere sul FSE+ e sulle altre fonti di finanziamento entro il giorno 21 ottobre 2022.
4. Il presente decreto, con i suoi allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 ottobre 2022

SEGATTI

Allegato n.1

Tabella ripartizione risorse finanziarie operazioni ITS per il biennio 2022-2024 e per il triennio 2022-2025.

ITS/Operazioni	Costo complessivo progetti A, B, C, D, E, H, 2022/2024 e 2022/2025	Fondi MIUR Accordo in C.U. del 17.12. 2015 art.2 lettera a)	Fondi MIUR Accordo in C.U. del 17.12. 2015 art.2 lettera b) 50% risorse assegnate	Fondi FSE Plus	Co-finanziamento Fondazioni I.T.S.
I.T.S. per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (6 operazioni biennali)	**2.042.010,00 €**	375.198,13 €	100.354,00 €	1.382.676,97 €	183.780,90 €
I.T.S. Nuove tecnologie per il made in Italy sistema meccanica (8 operazioni biennali)	**2.722.680,00 €**	500.264,17 €	99.888,00 €	1.877.486,63 €	245.041,20 €
I.T.S. area Nuove tecnologie della vita (3 operazioni biennali)	**1.021.005,00 €**	187.599,07 €	45.011,50 €	696.503,98 €	91.890,45 €
I.T.S Accademia dell'Adriatico- area mobilità persone e merci (5 operazioni biennali, 1 operazione triennale)	**2.072.702,00 €**	375.198,13 €	148.800,00 €	1.362.160,69 €	186.543,18 €
Progetti G	**100.000,00 €**	91.000,00 €	//	//	9.000,00 €
Operazione Aggiornamento modello fabbisogni formativi	**40.000,00 €**	//	//	40.000,00 €	//
Totale Euro	**7.998.397,00 €**	**1.529.259,50 €**	**394.053,50 €**	**5.358.828,27 €**	**716.255,73 €**

22_41_1_DDS_SVIL COMP AGR_14297_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo, 27 settembre 2022, n. 14297

Accesso individuale alla tipologia d'intervento 4.1.1 "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole - fabbricati, macchinari e attrezzature" - del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Codifica Bando dematerializzato SIAN n. 43861 del 22 aprile 2020). Aiuti in conto capitale. Approvazione del secondo scorrimento di graduatoria delle domande ammesse al finanziamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la decisione C(2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;
VISTO il PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella sua ultima versione 12.0 adottata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C (2022) 5679 final del 1 agosto 2022, di cui si è preso atto con D.G.R. n. 1238 del 26 agosto 2022;
ATTESO che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione di appositi bandi, in conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, ai sensi dell'art. 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione del 7 luglio 2016, n. 0141/Pres. e s.m.i;
VISTO il bando per l'accesso individuale alla tipologia d'intervento 4.1.1 "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole - fabbricati, macchinari e attrezzature del PSR", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 3 aprile 2020, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato BUR) n. 17 in data 22 aprile 2020;
RICHIAMATO il citato regolamento n. 0141/Pres. che individua nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche l'Ufficio attuatore della misura 4, tipo d'intervento 4.1.1 del PSR;
RICHIAMATO l'art. 11 del citato regolamento n. 0141/Pres. relativo a "Graduatorie" e tenuto conto dell'art. 22 del bando che prevede al comma 1 che l'Ufficio attuatore predisponga, approvi e pubblichi il provvedimento di approvazione della graduatoria;
VISTO il proprio decreto n. 3042/AGFOR del 22 aprile 2021, pubblicato sul BUR n. 18 del 5 maggio 2021 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno ammesse e sono stati stabiliti gli importi concedibili a finanziamento;
TENUTO CONTO, in base al comma 1 dell'art. 23 del bando, che la graduatoria ha validità due anni dalla data di pubblicazione sul BUR;
VISTO il proprio decreto n. 6613/AGFOR del 27 settembre 2021, pubblicato sul BUR n. 40 del 06 ottobre 2021 "Approvazione del primo scorrimento di graduatoria delle domande ammesse al finanziamento" in base al quale sono state finanziate ulteriori domande;
VISTO il proprio decreto n.2653/AGFOR del 15 aprile 2022 pubblicato sul BUR n. 17 del 27 aprile 2022 "Approvazione modifiche all'allegato B - domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse - del decreto del Direttore di Servizio 3042/GAFOR del 22 aprile 2021 di approvazione della graduatoria";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1496 del 30 settembre 2021 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, modifiche al piano finanziario analitico versione 11 e variazione dotazione finanziaria bandi", pubblicata sul BUR n. 41 del 13 ottobre 2021, con la quale tra l'altro sono state assegnate ulteriori risorse cofinanziate alla tipologia di intervento 4.1.1. "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole", avente per oggetto "fabbricati, macchinari e attrezzature" pari a euro 8.260.000,00 da destinare alla copertura delle domande non finanziate per carenza di risorse;
VISTA l'archiviazione, a seguito di rinuncia da parte del beneficiario, delle domande di sostegno n. 04250189877 di VANONE RICCARDO, n. 04250188382 di SALVADOR ANDREA, n. 04250188721 di SOCIETA' AGRICOLA LA MANTOVA SOCIETA' SEMPLICE e n. 04250073436 di MIRAGLIA MATTIA;
RITENUTO di provvedere al completamento del finanziamento della domanda n. 04250192350 di COSTANTINI CARLO E DAMIANO S.S., parzialmente finanziata con il precedente decreto n. 6613/2021 sopra richiamato;
RITENUTO a seguito della nuova disponibilità finanziaria di disporre un ulteriore scorrimento della relativa graduatoria approvata con proprio decreto 3042/AGFOR del 22 aprile 2021 di euro 8.252.255,08 (fondi cofinanziati) derivanti dalla nuova dotazione finanziaria disposta con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1496/2021;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 27.8.2007, n. 277 e s.m.i;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

DECRETA

1. È disposto lo scorrimento della graduatoria delle domande di accesso individuale alla tipologia d'intervento 4.1.1 "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole - fabbricati, macchinari e attrezzature" del PSR, approvata con proprio decreto n. 3042/AGFOR del 22 aprile 2021 ed il conseguente finanziamento delle domande di cui all'Allegato A del presente decreto, costituente parte integrale e sostanziale.
2. Per effetto dello scorrimento, le risorse assegnabili ai beneficiari risultano rideterminate in euro 11.999.215,28 in aiuti in conto capitale. La graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento come riportate nel testo Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, e dalle domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento risorse come riportate nel testo Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. L'Ufficio attuatore concede il finanziamento ai beneficiari aventi titolo secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 2 del Bando;
4. Il presente decreto sarà inviato per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Sito Internet della Regione.

Udine, 27 settembre 2022

CARLINO

Secondo scorrimento graduatoria - Accesso individuale al PSR 2014-2020 alla Misura 4.1.1

"Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole – fabbricati, macchinari e attrezzature"

Bando SIAN 43861 del 22.04.2020

ALLEGATO A - Domande ammesse al finanziamento

N. posizione graduatoria	N. domanda AGEA	Beneficiario	Costo Ammesso	Contributo finanziato	Punti graduatoria
1	04250189851	SOCIETA' AGRICOLA NIMISSUTTI FRATELLI E C. S.S.	796.887,65	398.443,83	85
2	24280018540	COLLE VILLANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	749.551,05	374.775,53	82
3	04250090521	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE CAOD	999.205,76	449.642,59	81
4	04250068907	AZIENDA AGRICOLA STELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	268.564,74	93.997,66	79
5	04250193150	LA FERRATA DI BERNARDIS GIANLUCA & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1.000.000,00	350.000,00	78
6	04250190891	LA TAVIELA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	289.053,27	144.526,64	78
7	24280010497	DA.MA. S.S. AGRICOLA DI FEDERICO ED ANDREA VALENTINI	841.308,34	378.588,75	78
8	04250193051	AZIENDA AGRICOLA AL LUOGO DEL GIULIO - DI CALDERAN GRAZIANO E MURUGAN & C. S.A.S.	283.525,64	127.586,54	78
9	04250144211	CASONATO NICOLA	234.576,30	117.288,15	77
10	04250068659	L.E.A. DI SPADOTTO ALESSANDRO &C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	992.000,00	345.318,58	77
11	04250174218	SOCIETA'AGRICOLA CISORIO S.S.	348.160,35	121.856,12	76
12	04250193606	GEUTE-SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	613.488,39	306.744,20	75
13	04250192343	LOSZACH FABIO	76.423,20	38.211,60	75
14	04250192350	COSTANTINI CARLO E DAMIANO S.S.	1.000.000,00	500.000,00	75
15	04250188978	SOCIETA' AGRICOLA LIUT DI BERNARDIS FABIO & C. S.S.	1.000.000,00	350.000,00	74
16	04250175041	SOCIETA' AGRICOLA VALENTINO S.S.	167.825,45	83.912,73	73
17	04250187764	PRINCIC DAMIAN	1.000.000,00	388.750,07	73
18	04250193275	SOCIETA' AGRICOLA LA BRENTELLA DI SPARAVIER IGOR & C. S.S.	1.000.000,00	450.000,00	72
19	04250182211	ARMANI ALBINO	708.326,06	247.914,12	72
20	04250181734	AZIENDA AGRICOLA VENANTE DI CARON EUCLIDE & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	399.319,59	179.693,82	71
21	04250192566	FONTANA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	989.602,44	315.560,95	71
22	04250186618	FERNANDO PIGHIN & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	801.575,75	249.182,23	71
23	04250071968	SOCIETA' AGRICOLA - VALPANERA S.A.S. DI BACCICHETTO PAOLO E C. IN SIGLA SOCIETA' AGRICOLA - AGRIVA S.A.S.	330.229,45	106.806,62	70
24	04250191915	RED S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	391.000,87	195.500,44	70
25	04250062504	LA MELA DI CAMPAGNA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	542.751,61	244.238,22	70
26	04250187871	DURI' FABIO	208.823,19	101.262,68	69
27	04250192384	SOCIETA' AGRICOLA LE QUATTRO STAGIONI DI GATTEL DANIELA E C.	727.843,85	243.726,53	69

28	04250167329	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA COLLOVATI GIUSEPPE & C.	1.000.000,00	500.000,00	69
29	04250187772	SOCIETA' AGRICOLA MILANI DI MILANI DANILO & C. SNC	537.903,43	188.266,23	69
30	04250062934	APPLE FRUIT SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	575.424,18	258.940,88	69
31	04250062959	IPOMIS SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	581.222,71	261.550,22	69
32	04250062496	FRIUL MELA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	576.580,71	259.461,32	69
33	04250191394	RODARO PAOLO	704.251,55	236.294,22	69
34	04250087691	D'ANDREA FILIPPO E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	499.558,44	249.779,22	68
35	04250180389	BATTELLO MASSIMO	205.485,60	71.919,96	68
36	04250189661	AZIENDA AGRICOLA MONVIERT S.S.A.	804.394,45	358.803,98	68
37	04250188655	UNTERHOLZNER IVO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	482.222,56	185.183,49	68
38	04250184944	AGRITOM SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	113.418,67	43.488,22	67
39	24250005766	TENUTA LUISA DI LUISA EDDI E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA TENUTA LUISA DI LUISA EDDI E FIGLI	1.000.000,00	323.464,56	67
40	04250193283	CANUS SRL SOCIETA' AGRICOLA	620.386,76	189.119,28	67
41	04250176288	SOPAREIT S.R.L. AGRICOLA	552.258,09	220.584,02	66
42	04250191097	AZIENDA AGRICOLA RUSSI DI RUSSI SIMONE & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE - IN BREVE "AZIENDA AGRICOLA RUSSI S.S."	1.000.000,00	500.000,00	66
43	04250189950	GRI ALESSIO	955.822,35	370.566,12	65
44	04250058536	AZ. AGR. MANFIO CARLO E STEFANO	417.862,65	146.251,93	65
45	04250068519	SOCIETA' AGRICOLA FAMIGLIA PANCOTTO S.S.	78.515,71	29.736,51	64
46	04250192848	SOCIETA' AGRICOLA PICCINATO S.S.	726.089,03	324.760,07	64
47	04250189240	AZIENDA AGRICOLA - VIVAI LINO PIVETTA DI PIVETTA DENIS & C. SOCIETA' SEMPLICE	212.227,12	74.279,49	64
48	04250188754	MOLINPICCOLO SOCIETA' AGRICOLA SRL	809.772,09	303.236,96	64
		TOTALE EURO	**29.213.439,05**	**11.999.215,28**	

Udine, data del protocollo

Il Direttore del servizio
Alessio CARLINO
(Firma digitale)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Secondo scorrimento graduatoria - Accesso individuale al PSR 2014-2020 alla Misura 4.1.1

"Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole – fabbricati, macchinari e attrezzature"

Bando SIAN 43861 del 22.04.2020

ALLEGATO B - Domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse

N. posizione graduatoria	N. domanda AGEA	Beneficiario	Costo totale richiesto	Importo aiuto richiesto	Punti graduatoria
49	04250057991	SERGIO PITTICCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1.000.000,00	350.000,00	63
50	04250189943	SOCIETA' AGRICOLA MULINO DELLE TOLLE DI BERTOSSI GIORGIO & C. IN FORMA ABBREVIATA MULINO DELLE TOLLE	199.890,88	69.961,81	63
51	04250189265	FONDAZIONE DANIELE MORO	979.765,70	342.917,99	63
52	04250186485	DE MAGISTRA BENIAMINO	133.418,62	46.696,52	63
53	04250115740	SOCIETA' AGRICOLA ZANONE S.S.	116.267,33	58.133,67	62
54	04250190909	SOCIETA' AGRICOLA VIGNE BEOT S.S.	1.000.000,00	304.001,07	62
55	04250188853	TREVISAN FRANCESCO E MASSIMO SOCIETA'SEMPLICE AGRICOLA	799.002,07	399.501,03	62
56	04250192368	BIGNOLIN ALEX	342.162,09	153.972,94	62
57	04250189299	DEGANUTTI SABRINA	209.801,79	94.410,81	62
58	04250189893	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE GIULIA GREATTI	193.516,67	78.409,76	61
59	04250186105	FERROLI MARTINA	599.850,94	299.925,47	61
60	04250189620	AZIENDA AGRICOLA BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER SS.	1.592.836,58	557.492,80	61
61	04250181148	VERARDO OMAR	321.243,27	112.435,14	61
62	04250187053	SOCIETA' AGRICOLA FERLAT SILVANO & C. SOCIETA' SEMPLICE	321.465,55	124.090,04	61
63	04250188242	BOSCHIAN CUCH FRATELLI SOC. SEMP.	509.432,04	229.244,42	61
64	04250192798	LIS CJALMINIS - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	99.166,36	36.563,55	60
65	04250189349	MANIG ELISA	101.681,85	49.700,30	60
66	04250186808	MORO MARCO	352.550,84	176.275,43	59
67	04250066547	SOCIETA' AGRICOLA ALBAFIORITA DI SARTI LAURA E DE MARCHI DINO S.S.	760.619,00	269.037,10	59
68	04250192582	SOCIETA' AGRICOLA AL LUOGO DEL GIULIO DI CAVAGNIN PATRIZIA S.A.S.	323.528,44	145.587,79	58
69	04250191741	LA SERENA DI ALLEGRO DAVID E MORETTO MANUELA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	485.379,09	218.420,59	58
70	04250193366	KLEOPHE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	232.662,88	104.698,30	58
71	04250189273	D'ANDREA LUCA E DIEGO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	649.693,22	324.846,62	57
72	04250191261	FAUNER PAOLO E MARCO - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1.043.571,99	521.786,00	57
73	04250191634	SASSO D'ORO DI MARESCUTTI E ZARA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1.133.558,84	534.272,62	57

74	04250188275	FARE BIO AGRICOLTURA BIOLOGICA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI ADALBERTO E GILBERTO AMBOTTA	604.546,22	241.818,49	57
75	04250189141	AZ.AGR.S.CATERINA DI AMBROSIO C.	1.000.000,00	350.000,00	57
76	04250179696	I GARDISAN ' S SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	605.595,52	211.958,43	57
77	04250193325	MAZZOCCO CATIA E MARCOLIN RUGIADA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	279.813,83	139.906,91	56
78	04250193630	NEARHOF SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	267.166,59	132.065,54	56
79	04250193374	AZIENDA AGRICOLA OBIZ - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1.000.000,21	327.150,13	56
80	04250192087	REGUTA DI ANSELMI GIUSEPPE E LUIGI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	1.000.000,00	303.279,03	56
81	04250193473	CARUSONE SANDRA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	169.854,38	81.477,19	55
82	04250190065	"ROIATTI GIANNI & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA"	686.288,00	240.200,00	55
83	04250084102	SOCIETA' AGRICOLA - RONCO DELLE BETULLE DI IVANA ADAMI & FIGLIO S.S.	134.593,44	50.931,53	55
84	04250193192	I VINI DI EMILIO BULFON SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IN BREVE I VINI DI EMILIO BULFON SSA	159.192,16	50.419,19	55
85	04250191329	BERNARDIS STEFANO	40.013,71	15.911,69	54
86	04250192525	TENUTA MARIANIS S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	929.844,97	371.937,98	54
87	04250190693	COLLI DI POIANIS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	594.742,53	227.748,18	53
88	04250192996	ZARANTONELLO LUCA	1.000.000,00	450.000,00	53
89	04250064252	MOLARO IVAN	1.404.538,23	429.196,47	53
90	04250188796	SOCIETA'AGRICOLA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA	998.942,46	338.157,12	52
91	04250189901	SOCIETA' AGRICOLA PAULITTI E C . S.S.	386.167,31	126.785,59	52
92	04250189471	GHIOCA NICOLETA	431.537,69	194.191,96	51
93	04250067610	AZIENDA AGRICOLA BORTOLUSSI ELDO E ARMANDO - SOCIETA' SEMPLICE	639.959,54	287.981,78	51
94	04250090018	COLLE SANT'ELIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	276.816,44	138.408,22	50
95	04250193358	SOCIETA' AGRICOLA BOLZON S.S.	641.458,01	224.510,30	50
96	04250193036	SOCIETA' AGRICOLA KURTIN S.R.L.	284.412,00	99.544,20	50
97	04250084284	AZIENDA AGRICOLA LA RAJADE S.R.L.- SOCIETA' AGRICOLA	95.365,36	33.377,88	50
98	04250180959	SOCIETA' AGRICOLA SAN FRANCESCO S.S.	1.000.000,00	450.000,00	49
99	04250173400	RODARO GRAZIANO	377.869,75	132.254,41	49
100	04250186600	AZ. AGR. COZZAROLO GIOVANNI BATTISTA DI GIULIANO ED EUGENIO S.A.	330.266,39	115.593,22	48
101	04250183623	TERRE DEL JOUF SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	501.803,30	246.088,36	48
102	04250082437	SCREM MARINO E PIETRO SOC. SEMPLICE AGRICOLA	266.400,00	133.200,00	48
103	04250187590	GENAGRICOLA SPA	742.648,44	222.794,53	48
104	04250078252	VETTOR MONICA	103.132,56	36.096,39	47
105	04250191501	SOCIETA' AGRICOLA ZUCCOLIN DESIO E MATTEO S.S.	127.355,97	63.677,99	46
106	04250081645	PEZZARINI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	218.609,56	109.304,78	46
107	04250170323	MALISANI ANGELO ALDO	236.308,38	82.707,93	46
108	04250189828	TAVANO NATALINO	379.103,64	132.686,27	46
109	04250193499	FRANCO JOSE'	206.737,53	80.844,44	44
110	04250190511	ORNELLA LUCA	463.701,23	162.295,43	41
111	04250190321	DARIO COOS S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	246.272,00	97.822,40	40
112	04250193127	CAMPESTRINI STEFANO	994.906,56	447.707,85	38

113	04250192004	PIZZULIN DENIS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	130.136,97	58.561,64	37
114	04250189323	VEGNADUZZO ANDREA	400.580,62	140.203,01	36
115	04250193598	PLAINO FRANCO	153.674,00	53.785,90	32
		TOTALE EURO	**34.011.421,54**	**13.434.964,13**	

Udine, data del protocollo

Il Direttore del servizio
Alessio CARLINO
(Firma digitale)

22_41_1_DDS_VAL AMB_5017_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 ottobre 2022, n. 5017

DLgs. 152/2006 - art. 28. Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 di cui al decreto SVA numero 6597 dd. 22 dicembre 2021 (SCR1878). Proponente: PVK Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 28 relativo alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA;
VISTA la D.G.R. 568 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto: "atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della regione alle procedure di VIA di competenza statale" con particolare riferimento all'articolo 13 (verifiche di ottemperanza) dell'allegato 1 alla precitata delibera;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006 pubblicata sul BUR n. 37 di data 15 settembre 2021;
VISTO il decreto del direttore n. 6597 dd. 22 dicembre 2021 e la condizione ambientale ivi prevista;
VISTA l'istanza pervenuta in data 05 settembre 2022, protocollata in medesima data al n. AMB-GEN-2022-50539-A, presentata dalla PVK Srl per l'attivazione della procedura di verifica di ottemperanza relativa alla condizione ambientale n. 1 contenuta nel decreto di compatibilità ambientale di cui all'oggetto;
VISTA la documentazione trasmessa dal proponente in allegato alla citata istanza;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa volontariamente dal proponente in data 08 settembre 2022, assunta al numero di protocollo AMB-GEN-2022-0051874-A e in data 09 settembre 2022, assunta al numero di protocollo AMB-GEN-2022-0051556-A;
RITENUTO, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:
- in relazione alla condizione ambientale numero 1 lettera a), si prende atto che, ad oggi non esistano evidenze tecniche sulla non durevolezza del materiale e per questo vengono fornite delle alternative tecniche coerenti con il progetto;
- in relazione alla condizione ambientale numero 1 lettera b), si ritiene sufficiente il piano di dismissioni proposte;

che le condizioni ambientali siano state ottemperate;
RITENUTO pertanto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali in oggetto si sia conclusa positivamente;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, di concludere positivamente la verifica della condizione ambientale n. 1 del decreto n. 6597 dd. 22 dicembre 2021, attestando che la stessa risulta ottemperata ai sensi dell'art. 28 d. lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale 1361/2021;
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 3 ottobre 2022

SPANGHERO

22_41_1_DPO_IMP RIF_4791_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Pianificazione e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti" del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 21 settembre 2022, n. 4791 AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Car International Srl - Rinnovo dell'autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Sesto al Reghena (PN), via Ippolito Nievo n. 84.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti, di rinnovare alla Società CAR INTERNATIONAL S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito a Sesto al Reghena (PN) in via Ippolito Nievo n.84.

(omissis)

Trieste, 21 settembre 2022

BIRTIG

22_41_1_DPO_IMP RIF_4871_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Pianificazione e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti" del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 27 settembre 2022, n. 4871 AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208, comma 15 - LR 34/2017 - Società Bessega Sas di Bessega Valerio & c. - Autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi - Powerscreen Warrior 1200 Track, n. PIDTS010AHRM45391.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, la Società BESSEGA S.A.S. DI BESSEGA VALERIO & C. con sede legale in Comune di Fiume Veneto (PN), S.S. Pontebbana n.21/B, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006, è autorizzata alla gestione dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi Powerscreen Warrior 1200 Track, matricola IDTS010AHRM45391.

(omissis)

Trieste, 27 settembre 2022

BIRTIG

22_41_1_DPO_IMP RIF_4919_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Pianificazione e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti” del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 28 settembre 2022, n. 4919 AMB. (Estratto)

Società V.T.E. -Villaggio Turistico Europa Spa - Autorizzazione unica per il ripascimento dell’arenile in concessione demaniale al Villaggio Turistico Europa in località “Punta Spin” in Comune di Grado mediante operazione R10 di recupero morfologico ambientale.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, la società V.T.E. - Villaggio Turistico Europa S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 a svolgere l’attività di ripascimento dell’arenile in concessione demaniale al Villaggio Turistico Europa in località “Punta Spin” in Comune di Grado mediante operazione R10 di recupero morfologico ambientale con rifiuti non pericolosi (sabbia derivante da operazioni di vagliatura e pulizia dei rifiuti spiaggiati).

2. L’attività autorizzata dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto descritto nel progetto presentato e delle caratteristiche tecniche, limiti e prescrizioni, riportati nella “Scheda tecnica” allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

(omissis)

Trieste, 28 settembre 2022

BIRTIG

22_41_1_DPO_IMP RIF_4970_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Pianificazione e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti” del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 30 settembre 2022, n. 4970 AMB. (Estratto)

DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 34/2017 - Società Eurovetro Srl. Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Pinzano, Z.I. Ponte Rosso.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, la società Eurovetro S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata alla realizzazione e gestione dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Pinzano, Z.I. Ponte Rosso.

2. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006

e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali e comunali interessati nel procedimento.
3. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, i limiti e le prescrizioni, compreso l'obbligo di presentare idonea garanzia finanziaria, sono riportate nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante e sostanziale del presente decreto.
4. La realizzazione del progetto dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi è soggetto a collaudo di cui all'art. 28 della legge regionale n. 34/2017.

(omissis)

Trieste, 30 settembre 2022

BIRTIG

22_41_1_DGR_1396_0_INTESTAZIONE

Deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1396

Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale Leader). Ripartizione delle risorse dedicate al periodo di transizione per gli anni 2021 e 2022 di cui al Reg. (UE) 2020/2220.

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione, del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il PSR 2014-2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sua versione 12, approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2022) 5679 final di data 1 agosto 2022, della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1238 del 26 agosto 2022, ed in particolare la Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER e il Piano di finanziamento;
- il Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito citato come "Regolamento di attuazione del PSR");
- le seguenti proprie deliberazioni:
  - n. 1496 del 30 settembre 2021, che contiene modifiche al piano finanziario analitico del PSR – Versione 11.0 e variazioni alla dotazione finanziaria dei bandi;
  - n. 1518 dell'11 agosto 2016, che approva il bando "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013" (di seguito citato come "bando di selezione delle SSL");
  - n. 2657 del 29 dicembre 2016 (PSR 2014-2020, Misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER): selezione delle Strategie di Sviluppo Locale.

Approvazione della graduatoria, approvazione delle Strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie);

Ricordato che le Strategie di sviluppo locale (di seguito citate come "SSL") definite e presentate dai Gruppi di azione locale (di seguito citati come "GAL") e selezionate per il sostegno della Misura con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 2657/2016 sono le seguenti, in ordine di graduatoria:
- SSL del GAL Euroleader s.cons. a r.l.;
- SSL del GAL Open Leader s.cons. a r.l.;
- SSL del GAL Montagna Leader cons. a r.l.;
- SSL di Torre – Natisone GAL s.cons. a r.l.;
- SSL del GAL Carso – LAS Kras s.cons. a r.l.;

Considerato che:
- il regolamento (UE) 2020/2220 ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 (periodo di transizione) e ha dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022;
- con la versione 11.0 del PSR, in considerazione della proroga intervenuta, è stata destinata una quota di risorse finanziarie per il periodo di transizione a favore della Misura 19 e delle SSL dei GAL;

Considerato che il PSR, versione 11.0, demanda alle disposizioni regionali di attuazione della misura la fissazione delle modalità con cui provvedere, nel corso dell'attuazione, agli adeguamenti delle dotazioni finanziarie delle SSL derivanti dalle risorse dedicate al periodo di transizione (di seguito citate come "nuove risorse"), atteso che si tratta di risorse nuove che vanno assegnate ai Gruppi di azione locale per il nuovo biennio di programmazione che è conseguenza dello slittamento della programmazione del Feasr;

Considerato che le nuove risorse per la Misura 19 previste dal PSR, versione 11.0, ammontano a complessivi euro 2.475.000,00 e che dette risorse, sulla base delle dotazioni previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1496/2021 per il biennio 2021-2022, sono dedicate alla sottomisura 19.1 per euro 375.000 e alle sottomisure attivate nell'ambito delle SSL, ed in particolare alle sottomisure 19.2 e 19.4, per la restante quota di euro 2.100.000;

Richiamati:
- la legge regionale 30 marzo 2021, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea) ed in particolare l'articolo 8 che autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare alla SSL del GAL Montagna Leader finanziamenti integrativi a sostegno delle azioni della sottomisura 19.2, nelle more della modifica del Programma a seguito dell'estensione di due anni del periodo di programmazione 2014-2020;
- il decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura/Autorità di gestione del PSR n. 3182/AGFOR del 26/04/2021, con cui si provvede all'assegnazione dei fondi predetti, per euro 520.000,00;
- il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3576/AGFOR del 06/05/2021 con cui si autorizza la conseguente variante sostanziale della SSL del GAL Montagna Leader;

Considerato, pertanto, che l'assegnazione delle nuove risorse, deve tener conto dei fondi integrativi predetti, per la quota di euro 520.000,00 a valere sulla SSL del GAL Montagna Leader;

Considerato che trattandosi di risorse nuove ed aggiuntive del Feasr occorre determinare nuovi criteri di assegnazione delle stesse ai Gruppi di Azione Locale, non

potendosi applicare i criteri indicati in sede di selezione delle Strategie, già adottati con la precedente deliberazione 2657 del 29 dicembre 2016 perché riferiti alla primaria fase di selezione e, pertanto non più attuali, né tanto meno può invocarsi l'applicazione dell'articolo 9, comma 5 del bando di selezione, che riguarda invece l'assegnazione di risorse per l'attuazione della Strategia all'interno del quadro finanziario originario del Piano di sviluppo rurale;
Ritenuto di determinare le modalità di assegnazione delle nuove risorse in base alla capacità dei GAL di veicolare in maniera efficace ed effettiva i finanziamenti a favore del territorio, come desumibile da dati oggettivi relativi all'avanzamento procedurale e finanziario delle SSL e prescindendo dai parametri di popolazione e territorio sopra detti e già utilizzati per determinare la dotazione di base delle SSL;
Ritenuto, pertanto, sulla base del concerto intervenuto tra l'Autorità di gestione del PSR e il Servizio coordinamento politiche per la montagna, individuato dal Regolamento di attuazione del PSR quale ufficio responsabile di Misura, di procedere all'assegnazione delle nuove risorse secondo i seguenti criteri:

a) valutazione dello stato di avanzamento dei bandi attivati sulla sottomisura 19.2, considerando per metà dell'importo delle risorse da assegnare la capacità di impegno, quale quota delle risorse impegnate sulle risorse stanziate nella SSL, e per l'altra metà la *performanc*e, come desumibile dal completamento delle istruttorie di primo livello sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari (per la parte di competenza dei GAL);

b) verifica, in contraddittorio con i GAL, della sussistenza della volontà di utilizzo delle nuove risorse, entro termini coerenti con il termine di conclusione della SSL e con il termine ultimo di ammissibilità della spesa fissato dalla normativa sovranazionale. All'esito di tale verifica eventuali risorse non assegnabili saranno ripartite dividendo in parti uguali l'importo tra le altre SSL;

Dato atto che, in ragione dei principi di speditezza e tempestività dell'azione amministrativa, detti criteri sono stati portati a conoscenza dei cinque GAL selezionati nel corso di incontri dedicati e congiunti tra Autorità di Gestione del PSR, Servizio coordinamento politiche per la Montagna e GAL stessi, tenutisi in data 28 e 30 giugno 2022;
Dato atto altresì, con riferimento al GAL Euroleader, che nel corso dell'incontro del 28 giugno 2022 è stata compiuta una valutazione sui dati di avanzamento delle SSL e che tenuto conto della quota di risorse non ancora attivate mediante la pubblicazione dei relativi bandi e della connessa incertezza sulla risposta territoriale per l'effettivo impiego delle risorse, con particolare riguardo a quelle riservate alle Aree Interne, l'Autorità di Gestione e il Servizio coordinamento politiche per la Montagna hanno convenuto con il GAL sull'opportunità di concentrare le attività future sull'integrale impiego delle risorse già assegnate alla SSL entro i termini di spesa, senza assegnazione di ulteriori risorse e, come documentato dal verbale dell'incontro;
Ritenuto, pertanto di procedere alla ripartizione delle nuove risorse ai sensi dei criteri di cui alla lettera a) e b), ultimo periodo, sopra riportati e tenuto conto dei fondi integrativi di cui alla legge regionale 4/2021 per il GAL Montagna Leader, come da relazione sull'assegnazione delle risorse datata 18 agosto 2022;
Considerato che, all'esito delle verifiche espletate e in applicazione dei criteri sopra richiamati, le risorse da assegnare sono determinate come segue:

GAL	NUOVE RISORSE ASSEGNATE
Montagna Leader	1.322.002,50 €
Torre Natisone	364.507,50 €
Open Leader	295.627,50 €
Carso	117.862,50 €

Totale	**2.100.000,00 €**

Considerato altresì che le nuove risorse dovranno essere programmate dai GAL mediante adozione di variante sostanziale alla SSL, ai sensi dell'articolo 22 del bando di selezione delle SSL;
Ricordato che, ai sensi dell'articolo 48 del bando di selezione delle SSL e in conformità alle norme sovranazionali, il sostegno per la sottomisura 19.4 non può superare il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della SSL attraverso gli interventi delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4;
Ricordato altresì che, in relazione alle nuove risorse assegnate al GAL Montagna Leader, dovrà procedersi allo storno di risorse per euro 520.000,00, di fondi integrativi regionali derivanti dalla legge regionale n. 4/2021 e già programmate all'interno della SSL del GAL Montagna Leader;
Atteso che, a seguito della proroga del PSR regionale, di cui alla versione 11.0, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/2220, i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all'artico 50, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 76, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono prorogati di due anni;
Considerato che risulta, quindi, necessario adeguare i termini di attuazione e conclusione delle attività legate alle SSL e previsti dal bando di selezione SSL ai nuovi periodi e alle nuove scadenze oggetto di proroga;
Ritenuto tuttavia opportuno contemperare l'adeguamento delle scadenze per l'estensione del periodo di programmazione con la necessità di garantire che non vi sia eccessiva sovrapposizione tra chiusura della programmazione 2014-2022 e avvio della programmazione 2023/2027, sia con riferimento ai beneficiari che con riferimento alle attività dei GAL che intendono candidarsi all'attuazione dell'approccio LEADER sulla programmazione 2023/2027;
Ritenuto pertanto, di contenere il termine di conclusione delle SSL, attualmente fissato al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 20 del bando di selezione delle SSL, entro il 31 dicembre 2024;
Ritenuto di modificare di conseguenza l'articolo 20 del bando di selezione delle SSL, nei seguenti termini: "2. *Il termine di conclusione della SSL, che coincide con il termine finale di ammissibilità della spesa, è fissato nella SSL medesima, entro la data del 31 dicembre 2024*";
Visto l'articolo 21 del bando di selezione delle SSL, che consente proroghe al termine di conclusione delle SSL, su richiesta del GAL, previa valutazione dei motivi giustificanti e verifica della compatibilità del termine richiesto con "*il termine ultimo di ammissibilità della spessa afferente al FEASR previsto dall'art. 65, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, fissato al 31 dicembre 2023*";
Considerato che, per effetto dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2020/2220 e tenuto conto del rinvio dinamico di cui all'articolo 68 del bando stesso, il termine ivi richiamato deve già intendersi riferito al 31 dicembre 2025;
Considerato di disporre la conseguente modifica all'articolo 21, in funzione chiarificatrice;
Considerato, in relazione alla sottomisura 19.4, che l'aumento delle risorse a disposizione dei GAL determina la necessità di adeguare le relative concessioni del sostegno, secondo lo strumento e le modalità, anche tecnico-informatiche, da determinarsi con l'Organismo Pagatore AgEA;
Ritenuto, pertanto, di demandare al Servizio coordinamento politiche per la montagna la definizione e l'indicazione ai GAL delle modalità e dei termini da seguire per l'adeguamento delle concessioni del sostegno sulla sottomisura 19.4, in coerenza con gli indirizzi e le modalità già fissate per l'originaria concessione del sostegno;
Ricordato, infine, che, ai sensi dell'articolo 29 del bando di selezione delle SSL i GAL

sono tenuti ad uniformarsi alle istruzioni dell'Autorità di Gestione o del Servizio coordinamento politiche per la montagna, secondo le intese tra questi stabilite;
Ritenuto, pertanto, di demandare al Servizio coordinamento politiche per la montagna, d'intesa con l'Autorità di Gestione, la definizione di ogni ulteriore indirizzo operativo ed istruzione che risulti necessario per il corretto e tempestivo utilizzo delle risorse sopra determinate;
Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna;
La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. di determinare, le seguenti ripartizioni delle risorse dedicate al periodo di transizione:

GAL	NUOVE RISORSE ASSEGNATE
Montagna Leader	1.322.002,50 €
Torre Natisone	364.507,50 €
Open Leader	295.627,50 €
Carso	117.862,50 €
Totale	**2.100.000,00 €**

2. di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modifiche al bando di selezione delle SSL di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1518/2016:
a) in relazione all'articolo 20, comma 1 le parole "*30 giugno 2023*" sono sostituite da "*31 dicembre 2024*";
b) in relazione all'articolo 21, comma 2 le parole "*31 dicembre 2023*" sono sostituite da "*31 dicembre 2025*";
3. di richiedere ai GAL di provvedere all'allocazione delle risorse all'interno delle proprie SSL e all'adeguamento del termine di conclusione delle SSL, adottando le varianti previste dagli articoli 22 e 23 del bando di selezione delle SSL, nel rispetto dei limiti previsti per il sostegno della sottomisura 19.4 dall'articolo 48 del bando di selezione delle SSL;
4. di demandare al Servizio coordinamento politiche per la montagna i successivi atti necessari all'attivazione delle risorse, nel rispetto degli indirizzi richiamati in motivazione, compresa la definizione e indicazione ai GAL delle modalità per l'adeguamento delle concessioni di cui alla sottomisura 19.4, ed eventuali ulteriori atti di indirizzo ai GAL adottati d'intesa con l'Autorità di gestione;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_DGR_1397_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1397

DLgs. 102/2004, art. 6, comma 1: Richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di dichiarazione dell'esistenza di eccezionalità degli eventi "Venti forti e grandinate" tra il 25 e il 26 luglio 2022 nella Regione Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38) e in particolare l'articolo 6, comma 1, che stabilisce che, per far fronte ai danni alle produzioni e alle strutture agricole, derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberino, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 del citato decreto legislativo 102/2004, con la relativa richiesta di spesa;
VISTO il successivo decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 che apporta modifiche al sopraccitato decreto legislativo 102/2004;
VISTO l'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 102/2004 che prevede tra le tipologie d'intervento indicate, aiuti compensativi esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da eventi riconosciuti di carattere eccezionale;
VISTO il successivo articolo 5 del medesimo decreto legislativo 102/2004, che disciplina le tipologie e le modalità di concessione dei citati interventi compensativi;
VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di data 1° luglio 2014;
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di data 1° luglio 2014;
VISTO il decreto n. 148418 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2022, che approva il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022;
VISTO il decreto ministeriale protocollo n. 224364 del 18 maggio 2022 che individua gli "standard value" relativi alle produzioni vegetali e zootecniche applicabili per la determinazione dei valori della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché individua i costi massimi di ripristino delle strutture aziendali per l'annualità 2022;
CONSIDERATO che tra il 25 e il 26 luglio 2022 la regione Friuli Venezia Giulia è stata interessata dagli eventi calamitosi "venti forti e grandinate" che, come risulta dagli accertamenti effettuati dai funzionari del Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, hanno arrecato notevoli danni alle strutture aziendali non comprese nelle strutture aziendali assicurabili, individuate al punto 1.3. dell'Allegato 1 del citato Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022;
VISTA la relazione tecnica inviata con nota protocollo n. 134599/P di data 15 settembre 2022 che individua i comuni e le principali strutture danneggiate dagli eventi "venti forti e grandinate" avvenuti tra il 25 e il 26 luglio 2022;
CONSIDERATA la situazione di difficoltà che si è venuta a creare per molte imprese agricole regionali a seguito dei venti forti e delle grandinate verificatisi nel mese di luglio 2022 che hanno colpito le strutture aziendali;
RITENUTO quindi di proporre l'adozione della deliberazione di declaratoria, da trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la quale si chiede:
- di dichiarare l'esistenza di eccezionalità degli eventi "venti forti e grandinate" avvenuti tra il 25 e il 26 luglio 2022 nel territorio regionale;
- di individuare le provvidenze da concedere, previste dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 102/2004 e successive modificazioni, indicate con i comuni danneggiati nel prospetto allegato A), fa-

cente parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO opportuno precisare che in applicazione dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo 102/2004 le imprese agricole danneggiate dovranno presentare domanda al Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionalità degli eventi;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;
RICHIAMATO lo Statuto di autonomia regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di dichiarare l'esistenza di eccezionale calamità naturale per gli eventi "venti forti e grandinate" avvenuti tra il 25 e il 26 luglio 2022.
2. Di delimitare, quali territori danneggiati, i comuni riportati nel prospetto allegato A), costituente parte integrante della presente deliberazione, unitamente all'individuazione delle provvidenze invocate.
3. Di precisare che per usufruire delle provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 102/2004, le imprese agricole danneggiate dovranno presentare le domande di indennizzo al Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionalità degli eventi "venti forti e grandinate" avvenuti tra il 25 e il 26 luglio 2022.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1397 DEL 23 SETTEMBRE 2022

ALLEGATO A

Evento: “venti forti e grandinate” avvenuti tra il 25 e il 26 luglio 2022 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia
Aiuti compensativi previsti dall’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 102/2004.

Province, comuni e località interessate dall’evento e provvidenze invocate

PROVINCIA DI PORDENONE

Comuni danneggiati	**Località danneggiate**	**Provvidenze previste ai sensi del decreto legislativo 102/2004**
Fontanafredda	Fraz. Forcate e loc. Curtoledo	art. 5, comma 3
Roveredo in Piano	Fraz. Nogheredo e loc. zona industriale	art. 5, comma 3
San Quirino	Loc. Roiatta	art. 5, comma 3
Cordenons	Fraz. Villa d’Arco	art. 5, comma 3
Vivaro	Fraz. Basaldella e loc. Venante	art. 5, comma 3

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_DGR_1398_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1398

LR 6/2008, art. 13. Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali". Modifica parziale della DGR 851/2016 - LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale n. 14 "Colli orientali".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

RICHIAMATO l'articolo 10, della legge 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

VISTO l'articolo 13, della legge regionale 6/2008, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

VISTO, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

VISTO l'articolo 13, comma 6, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6, della legge regionale 6/2008;

VISTA la propria deliberazione 13 maggio 2016, n. 851, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 6, della legge regionale 6/2008 è stato approvato, con prescrizione, il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali";

ATTESO che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato;

VISTE le proprie deliberazioni 12 maggio 2017, n. 852, 9 marzo 2018, n. 472 e 21 maggio 2021, n. 798 con le quali, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 6/2008 sono state approvate alcune modifiche al Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) e in particolare l'articolo 3, comma 6, il quale ha previsto la proroga di un anno dei Piani venatori distrettuali di cui all'articolo 13, della legge regionale 6/2008 in scadenza al 31 marzo 2021;

VISTA altresì la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), che all'articolo 3, comma 3 ha previsto la proroga di un anno dei Piani venatori distrettuali di cui all'articolo 13, della legge regionale 6/2008 in scadenza al 31 marzo 2022, così come già prorogati per il medesimo periodo dalla sopra richiamata legge regionale 25/2020;

ATTESO che con nota di data 18 luglio 2022 accolta al protocollo n. SCRI/12.2/51504 del 19 luglio 2022, del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, il Presidente del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" ha formulato istanza di modifica del Piano venatorio distrettuale, inserendo l'opportunità del prelievo della specie Cervo sul territorio del Distretto venatorio stesso;

PRESO ATTO che la modifica al Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali", stante la presenza accertata della specie Cervo in ambito distrettuale, attua le previsioni gestionali della specie medesima individuate dal Piano faunistico regionale;

CONSIDERATO che la modifica del PVD proposta dal Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali", attuata con le disposizioni del Piano faunistico regionale assolve alla corretta gestione della specie in parola;

PRESO ATTO che la modifica suddetta comporta inevitabilmente una variazione del contenuto presente all'interno del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" di cui all'allegato A della deliberazione n. 851/2016 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il parere del Comitato faunistico regionale n. 9/2022 di data 15 settembre 2022, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale 6/2008, con il quale si esprime favorevolmente alla modifica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali";
RITENUTO pertanto di disporre la modifica proposta dal Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" al fine di rendere coerente la previsione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" con la scelta operata dal Distretto venatorio stesso;
RITENUTO di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

per quanto in premessa:
1. Sono approvate le modifiche al Piano venatorio distrettuale n. 14 "Colli orientali", le pagine:
- n. 64 - integrazione del paragrafo 2.7 relativamente alla previsione del prelievo della specie Cervo;
- n. 81 - inserimento dei paragrafi 5.1.2 bis e 5.1.2.2 bis in ordine all'opportunità del prelievo della specie Cervo per tutti gli Istituti di gestione venatoria facenti capo al Distretto venatorio, dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 851, così come modificato dalle deliberazioni della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 852, 9 marzo 2018, n. 472 e 21 maggio 2021, n. 798 sono integrate dai contenuti dell'allegato sub A, alla presente deliberazione.

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato I - Modifica al Piano venatorio distrettuale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 851/2016 piano venatorio distrettuale del distretto venatorio n. 14 ''Colli orientali'.

Paragrafo n. 2.7 “Cervo” (pagine n. 64).

Inserire al termine del paragrafo il seguente testo:

“A partire dal 2015 vengono regolarmente effettuate osservazioni della specie, in particolare nel comprensorio collinare ricompreso tra i Comuni di Manzano e Corno di Rosazzo. Per tali ragioni, ai fini di ottemperare alle previsioni gestionali del PFR, in questo Distretto andrà previsto il prelievo di tale entità.”

Paragrafo “5.1.2 bis Cervo” (pagine n. 81).

Considerato quanto prescritto nel PFR, in tale zona i piani di prelievo non sono vincolati ai censimenti; pertanto, non presentano limiti di numero o di struttura. L’unico vincolo è rappresentato dall’obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo del piccolo. Gli Istituti di gestione sono tenuti ugualmente a fornire stime di popolazione ai fini statistico-gestionali. Nel distratto non si effettua la caccia in braccata a tale specie ed il prelievo può essere solamente di tipo selettivo.

Paragrafo “5.1.2.2 bis Piani di Abbattimento” (pagine n. 81).

Il piano di abbattimento della specie è aperto in ogni istituto di gestione del Distretto nel rispetto del Calendario venatorio e delle prescrizioni del PFR.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_DGR_1399_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1399

LR 6/2008. Art. 8 bis, comma 3. Rinnovo delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura relative al territorio della Zona faunistica delle Alpi. Aggiornamento del territorio agro-silvo-pastorale regionale della Zona faunistica delle Alpi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) di ogni Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento, fatta eccezione per il territorio della Zona faunistica delle Alpi, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale il TASP della Regione, soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole, è individuato dal Piano faunistico regionale (PFR) e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 351, con la quale sono stati determinati i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a tutela della fauna;
VISTE le proprie deliberazioni 25 febbraio 2010, n. 249, 2 settembre 2010, n. 1724 e 15 maggio 2019, n. 424 che hanno rispettivamente istituito e modificato i confini della Zona faunistica delle Alpi della Regione;
VISTA la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 352, che ha individuato il TASP della Regione Friuli Venezia Giulia, quantificandolo in complessivi ettari 691.326;
VISTO l'articolo 8 bis, comma 1, della citata legge regionale 6/2008, che disciplina le seguenti tipologie di zone da destinare a protezione della fauna:
- lettera a) Oasi di protezione (di seguito OASI), destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria e alla cura della prole;
- lettera b) Zone di ripopolamento e cattura (di seguito ZRC), destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;
- lettera d) Zone di rifugio della Riserve di caccia (di seguito ZR) finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria;

VISTO l'articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le OASI e le ZRC sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale;
VISTO l'articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale 6/2008, il quale prevede che il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura;
VISTA la propria deliberazione 20 settembre 2012, n. 1624, con la quale è stato individuato il TASP, il perimetro della Zona faunistica delle Alpi e sono state istituite, ai sensi dell'articolo 8, bis, comma 2, della legge regionale 6/2008, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura della Zona faunistica delle Alpi;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140, con il quale si è data esecutività al Piano faunistico regionale;
ATTESO che il Piano faunistico regionale, ha delineato i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a tutela della fauna;
VISTE le note di data 8 agosto 2022, del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con le quali ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale 6/2008 e dell'articolo 14, della legge regionale 7/2000, in attuazione del principio dell'economicità dell'azione amministrativa e di concentrazione del procedimento amministrativo è stata data comunicazione di avvio del procedimento relativo al rinnovo delle zone destinate a protezione della fauna, corredate dalle rispettive tabelle contenenti i dati aggiornati del TASP, n. SCRI/12.6/90864 indirizzata al

Distretto venatorio n. 1 “Tarvisiano”, n. SCRI/12.6/90865 indirizzata al Distretto venatorio n. 2 “Carnia” n. SCRI/12.6/90866 indirizzata al Distretto venatorio n. 3 “Valli del Natisone”, n. SCRI/12.6/90867 indirizzata al Distretto venatorio n. 4 “Prealpi carniche”, n. SCRI/12.6/90868 indirizzata al Distretto venatorio n. 6 “Pedemontana pordenonese”, n. SCRI/12.6/90870 indirizzata al Distretto venatorio n. 7 “Collio” e n. SCRI/12.6/90871 indirizzata al Distretto venatorio n. 13 “Carso”, assegnando trenta giorni per la presentazione di eventuali proposte modificative e documentali;
VISTA la nota di data 22 agosto 2022, accolta al protocollo del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. SCRI/12.6/104763 del 23 agosto 2022, del Distretto venatorio n. 13 “Carso”, con la quale chiede una proroga della validità delle Zone destinate a protezione della fauna, attualmente vigenti, stante l’impossibilità ad effettuare le dovute valutazioni, a causa dei recenti incendi boschivi che hanno interessato i territori di alcune Riserve di caccia facenti capo al Distretto venatorio medesimo;
RITENUTO pertanto di aggiornare il calcolo del TASP destinato alle zone di protezione della fauna della Zona faunistica delle Alpi, secondo quanto riportato all’allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l’articolo 8 bis, comma 5, della legge regionale 6/2008 in forza del quale la Regione provvede:
- alla tutela e al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali dalle dimensioni di centimetri trenta per quaranta, collocate in modo che siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d’acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti;
- alla vigilanza, all’assistenza tecnica e all’organizzazione delle operazioni di cattura;
- al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale 6/2008;
- agli interventi diretti di protezione o incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;

CONSIDERATO che le ZR, ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 1, lettera d) e comma 8, della legge regionale 6/2008, sono gestite dalle Riserve di caccia su cui le stesse ricadono e sono finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e alla sosta della selvaggina migratoria;
RICHIAMATO l’articolo 8 bis, comma 4, della citata legge regionale 6/2008, ai sensi del quale la fauna catturata in un’OASI può essere introdotta in altra OASI, la fauna catturata nelle ZRC può essere reintrodotta in altre ZRC ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato;
RICHIAMATO l’articolo 8 bis, comma 3, della citata legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il provvedimento di istituzione delle OASI e delle ZRC ha validità di dieci anni, può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura;
RITENUTO pertanto, alla luce della richiesta di deroga formulata dal distretto venatorio n. 13 “Carso” e, nelle more della ricezione della documentazione propedeutica alle modifiche perimetrali delle OASI e delle ZRC attualmente presenti nella Zona faunistica delle Alpi, di rinnovare per ulteriori dieci anni le zone destinate a protezione della fauna esistenti;
VISTO l’allegato cartografico alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all’unanimità,

DELIBERA

Per quanto in premessa
1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, è aggiornata l’estensione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) destinato alle zone di protezione della fauna della Zona faunistica delle Alpi, secondo quanto riportato nell’allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Sono rinnovate ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale 6/2008 le Oasi di Protezione e le Zone di ripopolamento e cattura della Zona faunistica delle Alpi individuate con la deliberazione 20 settembre 2012, n. 1624 secondo i perimetri aggiornati, riportati nell’allegato B alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Nelle more della ricezione della documentazione propedeutica alle modifiche perimetrali delle OASI e delle ZRC attualmente presenti nella Zona faunistica delle Alpi e della valutazione di quella pervenuta, il rinnovo delle Oasi di protezione e delle Zone di ripopolamento e cattura ha durata decennale, rinnovabi-

le o revocabile anche prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale.
4. Il Servizio competente in materia faunistica e venatoria provvede a comunicare i contenuti della presente deliberazione alle Riserve di caccia interessate, per il tramite dei Distretti venatori.
5. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Zona faunistica: ALPI

Codice Distretto venatorio	Codice Riserva di caccia	Territorio Agro-Silvo-Pastorale - TASP - (ha)											
		Cacciabile				Zona di Protezione della Fauna -ZPF-							Totale TASP
		Gestione programmata											
		Pubblica (Riserva di caccia)	Privata (AFV-ZC)	**TOT cacciabile**	**% cacciabile**	Oasi di protezione -OASI-	Zona di ripopolamento e cattura -ZRC-	Zona di rifugio -ZR-	Centro Pubblico di Riproduzione di Fauna Selvatica - CPRFS-	Altro	**Tot ZPF**	**% ZPF**	
b	c	d	e	**f**	**g**	h	i	l	m	n	**o**	**p**	**q**
D01	Tarvisiano	73 121	2 256	**75 377**	**65.7%**				24 723	14 563	**39 286**	**34.3%**	**114 663**
D02	Carnia	98 971	2 267	**101 238**	**88.4%**	2 359		982		9 891	**13 232**	**11.6%**	**114 470**
D03	Valli del Natisone	55 486	3	**55 489**	**96.3%**		1 576			569	**2 145**	**3.7%**	**57 634**
D04	Prealpi Carniche	46 472	390	**46 862**	**59.4%**					32 089	**32 089**	**40.6%**	**78 951**
D06	Pedemontana pordenonese	43 897	814	**44 711**	**94.4%**		324			2 337	**2 661**	**5.6%**	**47 372**
D07	Collio	8 687	662	**9 349**	**98.7%**			49		70	**119**	**1.3%**	**9 468**
D13	Carso	20 511	82	**20 593**	**91.2%**					1 976	**1 976**	**8.8%**	**22 569**
Totale Zona Alpi		**347 145**	**6 474**	**353 619**	**79.4%**	**2 359**	**1 900**	**1 031**	**24 723**	**61 495**	**91 508**	**20.6%**	**445 127**

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it
agricoltura@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 757
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Invio a mezzo Raccomandata AR
allegati: n. 1 tabella TASP

Al Presidente del Distretto venatorio n. 1
"Tarvisiano"
Mario Agnola
via del Capriolo, 4
33016 Pontebba

oggetto: LR 6/2008, art. 8 bis, comma 3. LR 7/2000, art 14. Comunicazione di avvio del procedimento relativo al rinnovo delle zone destinate a protezione della fauna del Distretto venatorio n. 1 "Tarvisiano"

Come noto, l'articolo 8 bis, comma 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (*Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria*) prevede che, le zone destinate a protezione della fauna, istituite in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2012, n. 1624 e recepite nel Piano faunistico regionale hanno validità di dieci e possono essere rinnovate per un identico periodo.
Per quanto premesso, in attuazione del principio dell'economicità dell'azione amministrativa e di concentrazione del procedimento amministrativo e, in conformità all'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*) si comunica l'avvio del procedimento amministrativo volto al rinnovo delle zone destinate a protezione della fauna del Distretto venatorio n. 1 "Tarvisiano". Nell'ambito di tale procedimento sarà valutata l'opportunità di modificare l'attuale perimetro, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
Per opportuna conoscenza alla presente si allega la tabella aggiornata della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia compresa nel territorio del Distretto venatorio.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7/2000, si comunica che:

a) l'Amministrazione competente è la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
b) la struttura competente è il Servizio caccia e risorse ittiche;
c) il responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il dott. Dario Colombi (tel. 0432.555495, e-mail dario.colombi@regione.fvg.it) - il sostituto l'avv. Valter Colussa;
d) il termine del procedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 722 (*LR 7/2000, art. 5, comma 1. Determinazione dei termini per la conclusione dei*

procedimenti amministrativi assegnati alla struttura regionale competente in materia di caccia, risorse ittiche e biodiversità) è fissato in sessanta giorni;

e) entro trenta giorni dal ricevimento della presente, è diritto dei soggetti interessati per il tramite del Distretto venatorio presentare eventuali memorie, proposte modificative e documenti; durante tale periodo i termini del procedimento sono sospesi;

h) è possibile, previo appuntamento, prendere visione degli atti del procedimento presso la sede di Udine dello scrivente Servizio.

Distinti saluti

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa
"Trattazione attività connesse alla gestione venatoria"
dott. Dario Colombi
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

Informativa sulla privacy ex art. 13 GDPR 2016/679/UE.
*I dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità dell'art. 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo, del 27 aprile 2016 (*General Data *Protection Regulation*). per l'esecuzione delle funzioni istituzionali connesse all'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 5, comma 2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/privacy/ .

Il presente documento è stato redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ed è conservato presso questa Amministrazione in conformità alla normativa vigente.
MAGAV

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	08/08/2022
Nome	DV 1 AVVIO PROC ZPF.PDF
Impronta	1EB48723BCE9AE71913B64E853DC7DCC5323D23DE60357041AD5CE003A2DCE12
Dimensione (Byte)	256,286

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-GEN-2022-90864-P
Verso	Partenza
Data registrazione	08/08/2022

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	**DARIO COLOMBI**
Codice Fiscale	TINIT-CLMDRA72D10F356B
Codice Identificativo	201514772056
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	25 A1 D6 AE B7 33 B7 0F 56 C7 4F 43 E8 A2 78 32 DA 7E 88 E1 A7 08 86 DF 94 3C 8D 0F 23 FC BE E3 3F FC 37 97 64 9F 36 79 70 09 67 A6 DE 4C D4 34 66 8A 67 E9 03 CA 95 25 FB 00 E7 50 5A AB 69 8E C1 47 3D E2 66 B6 0E 28 95 E3 91 8F 1F 13 4D 48 DE 2F 36 D5 6F 92 EC 07 74 70 12 02 18 74 E1 8A A9 92 85 45 01 AD CB E9 38 6C 3E EE A8 62 1F CB 99 27 03 8A 9E 8D B3 30 78 95 D8 76 A5 9D D6 87 F9 85 7C A9 36 3F CF 7B A3 FF D9 59 82 3B 8D 02 D8 22 46 53 19 97 AE E1 F2 A7 C6 C6 B6 E5 25 80 42 C3 4B D5 51 82 C2 3B 89 9C CE 85 DB 06 8D AB F5 D5 E2 88 0D 62 6D 47 11 70 17 42 DC 7E 7C 8D 97 91 9D E5 9F 22 E7 91 20 A7 EC 7B A0 D3 24 02 BC 7F 2E 3D 32 66 92 5F 7A FE 20 75 5D 82 FA 4E 9B 02 D7 86 FF BE E8 A1 E5 E1 5A 74 CE 27 A2 2B 29 E8 D2 A0 EA B4 CB 87 54 86 03 A1 3A 90 2E 6B
Data e ora della Firma	08/08/2022 12:02:24 GMT
Validità del certificato	Dal 07/03/2021 08:26:41 GMT al 24/04/2024 21:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Distretto venatorio: D01 Zona faunistica: ALPI

Codice Riserva	Nome Riserva di caccia	Gestione		Tot cacciabile	% cacciabile	OASI	ZRC	ZR	CPRFS	Altro	Totale ZPF	% ZPF	Totale TASP
		Pubblica	Privata										
D01/R01	Bordano	1.447		1.447	100,0%						0	0,0%	1.447
D01/R02	Chiusaforte	8.309	975	9.284	94,4%					553	553	5,6%	9.837
D01/R03	Dogna	6.863		6.863	100,0%						0	0,0%	6.863
D01/R04	Ligosullo	1.625		1.625	98,5%					25	25	1,5%	1.650
D01/R05	Lusevera	3.907		3.907	75,3%					1.279	1.279	24,7%	5.186
D01/R06	Moggio Udinese	11.018		11.018	77,7%					3.161	3.161	22,3%	14.179
D01/R07	Paularo	6.778		6.778	82,1%					1.479	1.479	17,9%	8.257
D01/R08	Pontebba	7.314	648	7.962	83,0%				1.622	3	1.625	17,0%	9.587
D01/R09	Resia	6.865		6.865	58,3%					4.920	4.920	41,7%	11.785
D01/R10	Resiutta	879		879	46,1%					1.027	1.027	53,9%	1.906
D01/R11	Tarvisio-Malborghetto	8.542		8.542	26,3%				23.101	775	23.876	73,7%	32.418
D01/R12	Venzone	3.750		3.750	73,7%					1.339	1.339	26,3%	5.089
D01/R15	Taipana	3.682	395	4.077	100,0%					2	2	0,0%	4.079
D01/R16	Monteaperta	2.142	238	2.380	100,0%						0	0,0%	2.380
Totale D01 (14 Riserve di caccia)		**73.121**	**2.256**	**75.377**	**65,7%**				**24.723**	**14.563**	**39.286**	**34,3%**	**114.663**

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	08/08/2022
Nome	TASP DV01.PDF
Impronta	D73446027CF77C37526812EE77D0AA5E0B153D5CF7A96E644BABC66C3B5BC34A
Dimensione (Byte)	18,549

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-GEN-2022-90864-P
Verso	Partenza
Data registrazione	08/08/2022

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it
agricoltura@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 757
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Invio a mezzo PEC
allegati: n. 1 tabella TASP

Al Presidente del Distretto venatorio n. 2
"Carnia"
Vittorino Dorotea
via Renato Del Din, 2
33028 Tolmezzo

oggetto: LR 6/2008, art. 8 bis, comma 3. LR 7/2000, art 14. Comunicazione di avvio del procedimento relativo al rinnovo delle zone destinate a protezione della fauna del Distretto venatorio n. 2 "Carnia"

Come noto, l'articolo 8 bis, comma 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (*Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria*) prevede che, le zone destinate a protezione della fauna, istituite in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2012, n. 1624 hanno validità di dieci e possono essere rinnovate per un identico periodo.
Per quanto premesso, in attuazione del principio dell'economicità dell'azione amministrativa e di concentrazione del procedimento amministrativo e, in conformità all'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*) si comunica l'avvio del procedimento amministrativo volto al rinnovo delle zone destinate a protezione della fauna del Distretto venatorio n. 2 "Carnia". Nell'ambito di tale procedimento sarà valutata l'opportunità di modificare l'attuale perimetro, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
Per opportuna conoscenza alla presente si allega la tabella aggiornata della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia compresa nel territorio del Distretto venatorio.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7/2000, si comunica che:
a) l'Amministrazione competente è la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
b) la struttura competente è il Servizio caccia e risorse ittiche;
c) il responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il dott. Dario Colombi (tel. 0432.555495, e-mail dario.colombi@regione.fvg.it) - il sostituto l'avv. Valter Colussa;
d) il termine del procedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 722 (*LR 7/2000, art. 5, comma 1. Determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi assegnati alla struttura regionale competente in materia di caccia, risorse ittiche e biodiversità*) è fissato in sessanta giorni;

e) entro trenta giorni dal ricevimento della presente, è diritto dei soggetti interessati per il tramite del Distretto venatorio presentare eventuali memorie, proposte modificative e documenti; durante tale periodo i termini del procedimento sono sospesi;

h) è possibile, previo appuntamento, prendere visione degli atti del procedimento presso la sede di Udine dello scrivente Servizio.

Distinti saluti

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa
"Trattazione attività connesse alla gestione venatoria"
dott. Dario Colombi
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

Informativa sulla privacy ex art. 13 GDPR 2016/679/UE.
*I dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità dell'art. 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo, del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation*).* per l'esecuzione delle funzioni istituzionali connesse all'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 5, comma 2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/privacy/ .

Il presente documento è stato redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ed è conservato presso questa Amministrazione in conformità alla normativa vigente.
MAGAV

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	08/08/2022
Nome	DV 2 AVVIO PROC ZPF.PDF
Impronta	B7198F1DB0EE90BF0F61884214A0B57725DB083892DBF4B35CA475CDCA4CB3FF
Dimensione (Byte)	256,037

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-GEN-2022-90865-P
Verso	Partenza
Data registrazione	08/08/2022

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	**DARIO COLOMBI**
Codice Fiscale	TINIT-CLMDRA72D10F356B
Codice Identificativo	201514772056
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	7B CD 0C E9 D4 62 BE 32 44 58 AC 94 E1 DE 36 3D 53 54 13 3E EC 12 8D 49 F0 21 43 DE F4 42 14 47 EB F5 18 96 E3 50 5B A1 70 4D 14 F6 58 13 0F DD 2F 85 38 2D D1 FB FC 7D FF B1 84 1C 8B 0D 62 4C BB 36 7E B6 82 96 53 74 63 4D 74 23 44 C5 11 4F B6 D0 94 A9 4C A8 B4 3D 84 C5 52 0A 36 8A F5 4E 80 8D 7D 06 E0 3E 5D 44 86 EF 44 79 8A F2 A9 C5 31 AC 79 FC C8 69 95 D6 ED 91 68 A2 86 CC F6 F0 FF 7F CB 06 A3 98 9A EB CC 75 0C 0E AE 39 67 67 E1 AC 86 FA 80 22 F8 51 FC FF 23 7B 68 7A 2F CF 89 DB 0B D6 AA 04 C2 30 4D 6E 9B 14 25 C2 DB 38 94 BE 85 00 16 B9 23 90 27 28 0D D2 3A 05 F1 34 0A 9A 78 EE 7C 8E 20 4F 54 8A FA DC E9 FF DE D3 78 A9 14 FA 4A A3 44 B6 88 22 27 8E B3 69 A1 10 10 2B 38 96 23 AC 34 F9 D5 1C C1 9E 0B A6 A6 60 31 7A 1C E5 43 45 D5 7F 0A 85 74 6B F6 11 E5 CA
Data e ora della Firma	08/08/2022 12:02:28 GMT
Validità del certificato	Dal 07/03/2021 08:26:41 GMT al 24/04/2024 21:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Distretto venatorio: D02 Zona faunistica: ALPI

Codice Riserva	Nome Riserva di caccia	Gestione		Tot cacciabile	% cacciabile	OASI	ZRC	ZR	CPRFS	Altro	Totale ZPF	% ZPF	Totale TASP
		Pubblica	Privata										
D02/R01	Amaro	3.028		3.028	100,0%						0	0,0%	3.028
D02/R02	Ampezzo	6.576		6.576	100,0%						0	0,0%	6.576
D02/R03	Arta Terme	4.079		4.079	100,0%						0	0,0%	4.079
D02/R04	Cavazzo Carnico	3.763		3.763	100,0%						0	0,0%	3.763
D02/R05	Cercivento	1.477		1.477	100,0%						0	0,0%	1.477
D02/R06	Comeglians	1.854		1.854	100,0%						0	0,0%	1.854
D02/R07	Enemonzo - Villa Santina	3.287		3.287	100,0%						0	0,0%	3.287
D02/R08	Forni Avoltri	5.320	576	5.896	74,1%	2.059					2.059	25,9%	7.955
D02/R09	Forni di Sopra	4.358		4.358	54,5%					3.644	3.644	45,5%	8.002
D02/R10	Forni di Sotto	5.621		5.621	60,5%					3.676	3.676	39,5%	9.297
D02/R11	Lauco	2.981		2.981	88,0%			405			405	12,0%	3.386
D02/R12	Ovaro	5.554		5.554	100,0%						0	0,0%	5.554
D02/R13	Paluzza	4.729	676	5.405	79,5%					1.398	1.398	20,5%	6.803
D02/R14	Prato Carnico	7.541	537	8.078	100,0%						0	0,0%	8.078
D02/R15	Preone	2.237		2.237	100,0%						0	0,0%	2.237
D02/R16	Ravascletto	2.101		2.101	82,5%					445	445	17,5%	2.546
D02/R17	Raveo	926		926	75,5%	300					300	24,5%	1.226
D02/R18	Rigolato	2.964	24	2.988	99,8%					6	6	0,2%	2.994

Distretto venatorio: D02 Zona faunistica: ALPI

Codice Riserva	Nome Riserva di caccia	Gestione		Tot cacciabile	% cacciabile	OASI	ZRC	ZR	CPRFS	Altro	Totale ZPF	% ZPF	Totale TASP
		Pubblica	Privata										
D02/R19	Sauris	3.911	81	3.992	100,0%						0	0,0%	3.992
D02/R20	Socchieve	5.603	373	5.976	92,4%					492	492	7,6%	6.468
D02/R21	Sutrio	1.989		1.989	100,0%						0	0,0%	1.989
D02/R22	Tolmezzo	5.832		5.832	99,4%					33	33	0,6%	5.865
D02/R23	Treppo Carnico	1.738		1.738	95,5%					82	82	4,5%	1.820
D02/R24	Verzegnis	3.805		3.805	100,0%						0	0,0%	3.805
D02/R26	Zuglio	1.604		1.604	93,3%					115	115	6,7%	1.719
D02/R27	Sappada	6.093		6.093	100,0%						0	0,0%	6.093
Totale D02 (26 Riserve di caccia)		**98.971**	**2.267**	**101.238**	**88,9%**	**2.359**		**405**		**9.891**	**12.655**	**11,1%**	**113.893**

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	08/08/2022
Nome	TASP DV02.PDF
Impronta	57FB33B2DC99D3A8C73A40B451E79EBCF69C8B2491FD1A17FA04C39101EC4C8B
Dimensione (Byte)	21,834

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-GEN-2022-90865-P
Verso	Partenza
Data registrazione	08/08/2022

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it
agricoltura@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 757
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Invio a mezzo Raccomandata AR
allegati: n. 1 tabella TASP

Al Presidente del Distretto venatorio n. 3
"Valli del Natisone"
Claudio Sabbadini
via Vegli, 34/1
33013 Gemona del Friuli

oggetto: LR 6/2008, art. 8 bis, comma 3. LR 7/2000, art 14. Comunicazione di avvio del procedimento relativo al rinnovo delle zone destinate a protezione della fauna del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone"

Come noto, l'articolo 8 bis, comma 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (*Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria*) prevede che, le zone destinate a protezione della fauna, istituite in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2012, n. 1624 e recepite nel Piano faunistico regionale hanno validità di dieci e possono essere rinnovate per un identico periodo.
Per quanto premesso, in attuazione del principio dell'economicità dell'azione amministrativa e di concentrazione del procedimento amministrativo e, in conformità all'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*) si comunica l'avvio del procedimento amministrativo volto al rinnovo delle zone destinate a protezione della fauna del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone". Nell'ambito di tale procedimento sarà valutata l'opportunità di modificare l'attuale perimetro, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
Per opportuna conoscenza alla presente si allega la tabella aggiornata della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia compresa nel territorio del Distretto venatorio.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7/2000, si comunica che:

a) l'Amministrazione competente è la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
b) la struttura competente è il Servizio caccia e risorse ittiche;
c) il responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il dott. Dario Colombi (tel. 0432.555495, e-mail dario.colombi@regione.fvg.it) - il sostituto l'avv. Valter Colussa;
d) il termine del procedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 722 (*LR 7/2000, art. 5, comma 1. Determinazione dei termini per la conclusione dei*

procedimenti amministrativi assegnati alla struttura regionale competente in materia di caccia, risorse ittiche e biodiversità) è fissato in sessanta giorni;

e) entro trenta giorni dal ricevimento della presente, è diritto dei soggetti interessati per il tramite del Distretto venatorio presentare eventuali memorie, proposte modificative e documenti; durante tale periodo i termini del procedimento sono sospesi;

h) è possibile, previo appuntamento, prendere visione degli atti del procedimento presso la sede di Udine dello scrivente Servizio.

Distinti saluti

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa
"*Trattazione attività connesse alla gestione venatoria*"
dott. Dario Colombi
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

Informativa sulla privacy ex art. 13 GDPR 2016/679/UE.
*I dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità dell'art. 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo, del 27 aprile 2016 (*General Data *Protection Regulation*). per l'esecuzione delle funzioni istituzionali connesse all'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 5, comma 2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/privacy/ .

Il presente documento è stato redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ed è conservato presso questa Amministrazione in conformità alla normativa vigente.
MAGAV

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	08/08/2022
Nome	DV 3 AVVIO PROC ZPF.PDF
Impronta	D200EAF44FF3AE1345176648B48D334773AB00171F6791C1D8C8DBC4CDF17DBD
Dimensione (Byte)	256,143

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-GEN-2022-90866-P
Verso	Partenza
Data registrazione	08/08/2022

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	**DARIO COLOMBI**
Codice Fiscale	TINIT-CLMDRA72D10F356B
Codice Identificativo	201514772056
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	00 3F 27 29 58 37 1C 85 7D 72 3E B0 BB 66 EF CF C8 CD A6 BF 3F 26 F8 17 49 08 E0 2B DB 2B D3 1F F8 E1 AD C2 86 7F 07 D9 16 8B F0 D1 E5 2F A1 F6 E8 73 68 94 2F 8A C7 6A 7F 27 B9 3B 6D 53 20 C1 2E BA 7C 53 8C 89 92 73 BC 0A 05 BF 47 2C 20 9E F9 0B 93 6B 9F BF B9 32 BB 76 D6 7E FC 42 52 F7 EC E1 BE EA 1F 49 C8 C1 BB D6 F5 EB 14 F9 1A 11 DF 7C F4 7C CD 4F EA 43 D7 7C FE 6A DC 36 55 59 BF 9A 57 67 A6 58 A5 8A 8D 08 2A 76 25 9F AA FF 6B D4 6F 51 BD D3 23 FF 70 8F 73 19 5E 7D 53 63 99 9C 3E 51 15 3E 11 A6 36 0F CD 0D 3D BE 24 A9 D9 A4 32 E7 9C B2 1C D4 57 DA E7 94 A1 FE 48 BA 50 7E 0F B1 9C DD FC 77 4B 47 82 45 A3 89 A2 BA 99 6E 1A 74 AE 1D A4 71 9F 0C F8 55 18 1C F5 2D A8 DA B0 81 10 1D F1 1A 38 34 61 72 A4 A1 35 D5 AA 2C 07 22 81 D3 81 91 9B 71 05 69 D0 1F BA CD
Data e ora della Firma	08/08/2022 12:02:32 GMT
Validità del certificato	Dal 07/03/2021 08:26:41 GMT al 24/04/2024 21:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Distretto venatorio: D03 Zona faunistica: ALPI

Codice Riserva	Nome Riserva di caccia	Gestione		Tot cacciabile	% cacciabile	OASI	ZRC	ZR	CPRFS	Altro	Totale ZPF	% ZPF	Totale TASP
		Pubblica	Privata										
D03/R01	Attimis	3.089		3.089	99,8%					7	7	0,2%	3.096
D03/R02	Drenchia	1.223		1.223	100,0%						0	0,0%	1.223
D03/R03	Faedis	4.369		4.369	99,0%					45	45	1,0%	4.414
D03/R04	Forgaria nel Friuli	2.377		2.377	89,5%					280	280	10,5%	2.657
D03/R05	Gemona del Friuli	4.415		4.415	100,0%						0	0,0%	4.415
D03/R06	Grimacco	1.592		1.592	100,0%						0	0,0%	1.592
D03/R07	Magnano in Riviera	637		637	100,0%						0	0,0%	637
D03/R08	Montenars	1.992		1.992	100,0%						0	0,0%	1.992
D03/R09	Nimis	3.137		3.137	100,0%						0	0,0%	3.137
D03/R10	Pulfero	4.737		4.737	100,0%						0	0,0%	4.737
D03/R11	San Leonardo	2.577		2.577	100,0%						0	0,0%	2.577
D03/R12	San Pietro al Natisone	2.209	3	2.212	100,0%						0	0,0%	2.212
D03/R13	Savogna	2.151		2.151	100,0%						0	0,0%	2.151
D03/R14	Stregna	1.921		1.921	100,0%						0	0,0%	1.921
D03/R16	Tarcento	2.818		2.818	100,0%						0	0,0%	2.818
D03/R17	Torreano	3.303		3.303	100,0%						0	0,0%	3.303
D03/R18	Trasaghis	5.647		5.647	76,2%		1.576			188	1.764	23,8%	7.411
D03/R19	Cividale del Friuli	4.102		4.102	98,9%					46	46	1,1%	4.148
D03/R20	Prepotto	3.190		3.190	99,9%					3	3	0,1%	3.193
Totale D03 (19 Riserve di caccia)		**55.486**	**3**	**55.489**	**96,3%**		**1.576**			**569**	**2.145**	**3,7%**	**57.634**

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	08/08/2022
Nome	TASP DV03.PDF
Impronta	B322E8A6A5895619BF2BD7609CE823981028AB92892610989BE959CFBD9308BB
Dimensione (Byte)	18,977

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-GEN-2022-90866-P
Verso	Partenza
Data registrazione	08/08/2022

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it
agricoltura@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 757
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Invio a mezzo Raccomandata AR
allegati: n. 1 tabella TASP

Al vice Presidente del Distretto venatorio n. 4
"Prealpi carniche"
Gianluigi D'Orlandi
via Savorgnana, 18
33100 Udine

oggetto: LR 6/2008, art. 8 bis, comma 3. LR 7/2000, art 14. Comunicazione di avvio del procedimento relativo al rinnovo delle zone destinate a protezione della fauna del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi carniche"

Come noto, l'articolo 8 bis, comma 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (*Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria*) prevede che, le zone destinate a protezione della fauna, istituite in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2012, n. 1624 e recepite nel Piano faunistico regionale hanno validità di dieci e possono essere rinnovate per un identico periodo.
Per quanto premesso, in attuazione del principio dell'economicità dell'azione amministrativa e di concentrazione del procedimento amministrativo e, in conformità all'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*) si comunica l'avvio del procedimento amministrativo volto al rinnovo delle zone destinate a protezione della fauna del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi carniche". Nell'ambito di tale procedimento sarà valutata l'opportunità di modificare l'attuale perimetro, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
Per opportuna conoscenza alla presente si allega la tabella aggiornata della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia compresa nel territorio del Distretto venatorio.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7/2000, si comunica che:

a) l'Amministrazione competente è la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
b) la struttura competente è il Servizio caccia e risorse ittiche;
c) il responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il dott. Dario Colombi (tel. 0432.555495, e-mail dario.colombi@regione.fvg.it) - il sostituto l'avv. Valter Colussa;
d) il termine del procedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 722 (*LR 7/2000, art. 5, comma 1. Determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi assegnati alla struttura regionale competente in materia di caccia, risorse ittiche e biodiversità*) è fissato in sessanta giorni;

e) entro trenta giorni dal ricevimento della presente, è diritto dei soggetti interessati per il tramite del Distretto venatorio presentare eventuali memorie, proposte modificative e documenti; durante tale periodo i termini del procedimento sono sospesi;

h) è possibile, previo appuntamento, prendere visione degli atti del procedimento presso la sede di Udine dello scrivente Servizio.

Distinti saluti

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa
"Trattazione attività connesse alla gestione venatoria"
dott. Dario Colombi
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

Informativa sulla privacy ex art. 13 GDPR 2016/679/UE.
I dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità dell'art. 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo, del 27 aprile 2016 (General Data *Protection Regulation*). per l'esecuzione delle funzioni istituzionali connesse all'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 5, comma 2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/privacy/ .

Il presente documento è stato redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ed è conservato presso questa Amministrazione in conformità alla normativa vigente.
MAGAV

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	08/08/2022
Nome	DV 4 AVVIO PROC ZPF.PDF
Impronta	3CB411F50D8DFC92397A0A05B4829E95DE2CC71B17B09904DC910EB156B75A2F
Dimensione (Byte)	256,313

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-GEN-2022-90867-P
Verso	Partenza
Data registrazione	08/08/2022

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	**DARIO COLOMBI**
Codice Fiscale	TINIT-CLMDRA72D10F356B
Codice Identificativo	201514772056
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	89 1B 5C 0D 79 C0 AF 3B A1 98 1C 86 32 81 4A C5 D0 27 94 64 DA 99 B8 16 21 14 C9 35 0C 80 AC 5E 02 94 A1 6F F6 D4 1B E4 9F 3C 81 66 3A CB 1F 3A F0 AB 40 26 20 90 F8 B7 80 D8 C9 6B BA 26 24 AB BF 10 70 04 35 EC 25 99 32 46 1D 1F 3D 58 6C 97 18 16 C9 62 28 26 20 FE 3A CF 14 BF 10 89 2B 88 92 CF 82 09 17 EB 90 9B F5 74 EE DC F8 39 9A A5 12 5D B8 E5 55 F6 B0 76 A1 3B BC 39 7C 68 38 34 E0 A3 85 6C 48 19 E8 14 F4 E4 08 4A 5C 00 FB F6 97 20 95 57 B3 B7 10 F7 90 DC 3E C8 7F 0F FA 39 9C 52 EC 3D 49 8A 09 33 E8 43 C7 B1 DE 2B D0 12 2A 41 DE CF 56 A0 4C 35 5C BF 5E BD 02 60 06 B5 1C A9 0A 93 FE 4E ED 73 F8 E4 54 09 C3 48 49 40 E6 FD 2F 0F 4E 39 58 D1 EC 07 1A BF 13 70 A7 4C 87 F3 DB F6 03 32 8E DB 32 E2 10 C3 6A 41 92 A8 CE 9E 42 F6 F6 D8 A8 3C A1 17 04 C4 4E DF D1 7A
Data e ora della Firma	08/08/2022 12:02:36 GMT
Validità del certificato	Dal 07/03/2021 08:26:41 GMT al 24/04/2024 21:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_DGR_1400_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1400

LR 6/2008. Art. 8 bis, comma 3 e comma 8. Perimetrazione delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e delle Zone di rifugio sul territorio esterno alla Zona faunistica delle Alpi. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale (di seguito TASP) di ogni Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento, fatta eccezione per il territorio della Zona faunistica delle Alpi (di seguito ZFA), che costituisce zona faunistica a sé stante, il cui TASP è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale il TASP della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole e tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale (di seguito PFR);

VISTA la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 351, con la quale sono stati determinati i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a tutela della fauna;

VISTE le proprie deliberazioni 25 febbraio 2010, n. 249 e 2 settembre 2010, n. 1724 che hanno rispettivamente istituito e modificato i confini della ZFA della Regione, così come ulteriormente modificati dalla deliberazione 15 marzo 2019, n. 424;

VISTO l'articolo 8 bis, comma 1, della citata legge regionale 6/2008, che disciplina le seguenti tipologie di zone da destinare a protezione della fauna:

- lettera a) Oasi di protezione (di seguito OASI), destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria e alla cura della prole;
- lettera b) Zone di ripopolamento e cattura (di seguito ZRC), destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;
- lettera d) Zone di rifugio delle Riserve di caccia (di seguito ZR) finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria;

VISTO l'articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le OASI e le ZRC sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri individuati dal PFR;

VISTO l'articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale 6/2008, il quale prevede che il provvedimento di istituzione dell'OASI di protezione e della ZRC ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura;

VISTA la propria deliberazione 11 febbraio 2011, n. 228, con la quale è stato individuato il TASP esterno al perimetro della ZFA e sono state istituite, ai sensi dell'articolo 8, bis, comma 2, della legge regionale 6/2008, le OASI e le ZRC della zona esterna alla ZFA, così come modificate dalle deliberazioni n. 2015/2016, n. 2236/2017, n. 203/2019 e n. 1516/2020;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140, con il quale si è data esecutività al PFR;

ATTESO che il PFR, ha delineato i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a tutela della fauna, recependo i contenuti della deliberazione n. 249/2010 e seguenti;

VISTA la propria deliberazione 30 settembre 2021, n. 1500, con la quale sono state approvate in via preliminare le perimetrazioni delle OASI, delle ZRC e delle ZR destinate alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria esterne al perimetro della ZFA;

CONSIDERATO che in esito all'applicazione dei criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a tutela della fauna di cui al PFR, si rende necessario aggiornare il TASP della zona esterna alla ZFA;

RITENUTO pertanto di aggiornare il TASP della zona esterna al perimetro della ZFA, secondo quanto riportato nell'allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 10, comma 13, della legge 157/1992, ai sensi del quale la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati;
VISTO l'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, ai sensi del quale la zona non può essere istituita se nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o dei conduttori costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare;
VISTO l'articolo 10, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati, resta in ogni caso precluso all'attività venatoria;
VISTO l'articolo 8 bis, comma 7, della legge regionale 6/2008, avente contenuto analogo alla disposizione di cui al paragrafo precedente;
PRESO ATTO che il termine dei sessanta giorni previsto dall'articolo 10, commi 13, 14 e 17, della legge 157/1992 è abbondantemente trascorso, così come quello dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 13 ottobre 2021;
RITENUTO attuato il principio di pubblicità istituzionale di cui all'articolo 10, della legge 157/1992;
PRESO ATTO che le osservazioni presentate dai proprietari o dai conduttori non integrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, poiché non pertinenti con quanto previsto dal succitato articolo;
VISTO l'allegato cartografico predisposto dal competente Servizio, con il quale è delimitato il perimetro delle OASI e delle ZRC esterno al perimetro della ZFA;
RITENUTO pertanto di approvare in via definitiva il perimetro delle OASI e delle ZRC esterno al perimetro della ZFA, così come indicato nell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale
RITENUTO, altresì, di approvare in via definitiva la delimitazione delle ZR di cui all'allegato B alla presente deliberazione;
RICHIAMATO l'articolo 8 bis, comma 5, della legge regionale 6/2008, in forza del quale la Regione provvede:
- alla tutela e al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali dalle dimensioni di centimetri trenta per quaranta, collocate in modo che siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti;
- alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;
- al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale 6/2008;
- agli interventi diretti di protezione o incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;

CONSIDERATO che le ZR, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettera d) e comma 8, della legge regionale 6/2008, sono gestite dalle Riserve di caccia su cui le stesse ricadono e sono finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e alla sosta della selvaggina migratoria;
RICHIAMATO l'articolo 8 bis, comma 4, della citata legge regionale 6/2008, ai sensi del quale la fauna catturata in un'OASI può essere introdotta in altra OASI, la fauna catturata nelle ZRC può essere reintrodotta in altre ZRC ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato;
RICHIAMATO l'articolo 8 bis, comma 3, della citata legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il provvedimento di istituzione delle OASI e delle ZRC ha validità di dieci anni, può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura;
RITENUTO di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

Per quanto in premessa
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6/2008, è individuato il TASP esterno al perimetro della ZFA, secondo quanto riportato nell'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettere a), e b), della legge regionale 6/2008, è approvata in via definitiva la perimetrazione delle OASI e delle ZRC esterna al perimetro della ZFA, secondo i confini specificati nell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La perimetrazione delle OASI e delle ZRC ha durata decennale, rinnovabile o revocabile anche prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale.
4. Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 8, della legge regionale 6/2008, sono approvate in via definitiva le delimitazioni della perimetrazione delle ZR destinate alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria, delle Riserve di caccia secondo i confini indicati all'allegato B alla presente deliberazione.
5. Il Servizio competente in materia faunistica e venatoria provvede a comunicare i contenuti della presente deliberazione alle Riserve di caccia interessate, per il tramite dei Distretti venatori.
6. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Zona faunistica: PIANURA

Codice Distretto venatorio	Codice Riserva di caccia	Territorio Agro-Silvo-Pastorale - TASP - (ha)													
		Cacciabile				Zona di Protezione della Fauna -ZPF-							Totale TASP
		Gestione programmata		TOT cacciabile	% cacciabile	Oasi di protezione -OASI-	Zona di ripopolamento e cattura -ZRC-	Zona di rifugio -ZR-	Centro Pubblico di Riproduzione di Fauna Selvatica -CPRFS-	Altro	Tot ZPF	% ZPF	
		Pubblica (Riserva di caccia)	Privata (AFV-ZC)										
a	b	c	d	**e**	**f**	g	h	i	l	m	**n**	**o**	**p**
D05	Colline Moreniche	21 629	163	**21 792**	**74.4%**	493	6 692	208		89	**7 482**	**25.6%**	**29 274**
D08	Alta pianura udinese	40 069	10	**40 079**	**74.6%**	443	12 442	176		562	**13 623**	**25.4%**	**53 702**
D09	Alta pianura pordenonese	28 106	618	**28 724**	**78.2%**	1 445	6 072	379		108	**8 004**	**21.8%**	**36 728**
D10	Bassa pianura udinese	18 273	1 315	**19 588**	**80.1%**	228	4 478	132		16	**4 854**	**19.9%**	**24 442**
D11	Bassa pianura pordenonese	29 054	1 006	**30 060**	**86.2%**		2 999	1 650		154	**4 803**	**13.8%**	**34 863**
D12	Laguna	24 492	5 368	**29 860**	**78.9%**	2 422	3 241	299		2 003	**7 965**	**21.1%**	**37 825**
D14	Colli orientali	7 420	585	**8 005**	**80.5%**		1 911			34	**1 945**	**19.5%**	**9 950**
D15	Pianura isontina	17 692	3 034	**20 726**	**79.8%**	27	3 478	772		959	**5 236**	**20.2%**	**25 962**
Totale Zona di Pianura		**186 735**	**12 099**	**198 834**	**78.7%**	**5 058**	**41 313**	**3 616**	**-**	**3 925**	**53 912**	**21.3%**	**252 746**

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTA: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

VISTA: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_DGR_1415_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1415

Centri autorizzati alla prescrizione dell'ormone somatotropo. Aggiornamento della DGR 754/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI

- il D.M. 29 novembre 1993 recante "Disposizioni volte ad evitare l'impiego di specialità medicinali a base di ormone somatotropo", il quale regolamenta la prescrizione di specialità medicinali a base di ormone somatotropo (o ormone della crescita o somatropina), al fine di evitare che un uso incontrollato possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e spreco di risorse e, in particolare, l'art. 1, che stabilisce che la vendita di specialità medicinali a base di somatropina è consentita esclusivamente su presentazione di ricetta medica rilasciata dai centri universitari e ospedalieri individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- la circolare n. 14 del 22 giugno 1994 del Ministero della Sanità recante "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 29 novembre 1993, concernente limitazioni all'uso delle specialità medicinali a base di ormone somatotropo", nella quale è stato pubblicato l'elenco delle strutture specialistiche autorizzate alla prescrizione delle suddette specialità medicinali indicando per la regione Friuli Venezia Giulia l'IRCCS Burlo Garofolo, il Policlinico Universitario di Udine e l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine;
- il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (di seguito CUF) del Ministero della Salute dd. 30 dicembre 1993 e ss.mm.ii., che ha ridefinito la classificazione dei medicinali ed ha introdotto le "note" che limitano le indicazioni terapeutiche rimborsate per specifici gruppi di farmaci tra cui anche la nota limitativa 39, relativa ai medicinali a base di somatropina;
- l'art.1 comma 4 del D.L. 323/1996 recante "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica", convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 e ss.mm.ii., che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della CUF;
- il provvedimento della CUF 7 agosto 1998 e s.m.i. recante "Revisione delle "note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali", che ha previsto la possibilità che la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) possa avvenire anche da parte del medico di medicina generale sulla base della diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- la nota regionale n. 7137 del 31 dicembre 1998, con la quale l'Agenzia regionale della sanità, conseguentemente alle disposizioni di cui ai punti precedenti, ha definito l'elenco dei centri che possono formulare la diagnosi e il piano terapeutico, tra cui anche quelli per la somatropina;

RILEVATO che l'elenco di cui sopra è stato successivamente e periodicamente aggiornato da parte della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (DCS) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base di nuove disposizioni da parte del Ministero della Salute ovvero da specifiche esigenze assistenziali rilevate sul territorio regionale;

RICHIAMATI

- la determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del 4 gennaio 2007 "note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci" che, relativamente alla propria nota 39, ha previsto l'istituzione presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) di un registro informatizzato per il monitoraggio dell'ormone somatotropo (RNAOC), finalizzato alla valutazione dell'appropriatezza delle prescrizioni e alla verifica dell'efficacia e della sicurezza dei medicinali a base di somatropina;
- la nota dell'ISS del 1 settembre 2009 con la quale è stato richiesto l'elenco aggiornato dei centri regionali specializzati per la prescrizione della somatropina, al fine di attribuire le credenziali di accesso al RNAOC;
- la determinazione AIFA del 26 novembre 2009 con la quale è stata ulteriormente aggiornata la nota 39 prevedendo, tra l'altro, alla voce "particolari avvertenze", che la compilazione del RNAOC da parte dei centri prescrittori fosse necessaria e indispensabile per la rimborsabilità da parte del SSN;
- il DPCM 3 marzo 2017 recante "Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie", che ha inserito il RNAOC tra i sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale (allegato B);

VISTA la DGR n. 754/2010 recante "Individuazione dei centri per la prescrizione dell'ormone somatotropo ai sensi della determina AIFA del 26.11.2009", con la quale sono stati aggiornati i centri preposti alla formulazione della diagnosi e alla predisposizione del piano terapeutico delle specialità medicinali a

base di somatropina, ai sensi della nota AIFA 39, ed è stata prevista la possibilità di individuare eventuali ulteriori nuovi centri, previa presentazione di specifica richiesta da parte degli enti del SSR, corredata da documentazione che comprovi le specifiche necessità assistenziali nonché le competenze necessarie a formulare la diagnosi delle patologie che costituiscono le indicazioni rimborsabili della somatropina;
VISTI i Decreti del Direttore Centrale Salute n. 15 del 16.04.2015, n. 1149 del 10.08.2018 e n. 1660 del 29.04.2022, di istituzione e successivo rinnovo della Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con l'ormone della crescita, ai sensi della nota AIFA 39;
CONSIDERATO che la Commissione Regionale di cui sopra svolge, ai sensi della nota AIFA 39, anche attività valutativa per l'individuazione dei centri autorizzati alla prescrizione dei medicinali a base di somatropina;
CONSIDERATO che, nel corso del 2017, l'ISS ha proposto dei criteri per l'individuazione dei centri abilitati alla diagnosi e alla terapia del deficit di ormone della crescita e delle altre patologie suscettibili di trattamento con somatropina, sottolineando l'importanza di considerare, nell'individuazione dei centri:
- la territorialità (la rete dei centri deve essere tale da coprire le esigenze di tutte le zone della Regione, in modo da evitare di utilizzare strutture endocrinologiche delle Regioni adiacenti, anche se la tematica riguarda un ristretto numero di pazienti);
- la competenza professionale e scientifica (sia in base a lavori scientifici pubblicati dal centro nel settore sia in base al numero totale dei pazienti in cura o potenzialmente trattabili);
- la dotazione di attrezzature strumentali e di laboratorio adeguate;

VISTE le Leggi regionali 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale" e 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" e ss.mm.ii., con le quali è stato riformato l'assetto del SSR ed è stato previsto che le funzioni dell'assistenza ospedaliera siano assicurate attraverso reti tra presidi ospedalieri classificati, in relazione ai livelli di complessità delle specialità cliniche presenti, identificando, tra l'altro, il presidio ospedaliero "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone come presidio di I livello, i presidi ospedalieri "Santa Maria della Misericordia" di Udine e "Cattinara e Maggiore" di Trieste come presidi di II livello e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste, quale presidio ospedaliero specializzato nell'area materno infantile;
CONSIDERATO che, a seguito della riorganizzazione regionale appena richiamata, la DCS ha condotto, nel mese di settembre 2021, una ricognizione presso gli enti del SSR, al fine di monitorare le esigenze e necessità di cura dei pazienti della regione e l'attività svolta dai centri regionali già individuati alla prescrizione;
RILEVATO che alla ricognizione hanno dato riscontro i centri sotto riportati:

Struttura	Presidio Ospedaliero	Ente
SC Clinica Pediatrica - SS Endocrinologia, diabetologia e altre malattie del metabolismo	IRCCS Materno Infantile "Burlo Garofolo" di Trieste	IRCCS Burlo
SC Clinica Pediatrica	"Santa Maria della Misericordia" di Udine	ASU FC
SC Pediatria e Neonatologia	"Santa Maria degli Angeli" di Pordenone	AS FO
SC Endocrinologia, malattie del metabolismo e nutrizione clinica	"Santa Maria della Misericordia" di Udine	ASU FC
SSD Endocrinologia e malattie del metabolismo	"Santa Maria degli Angeli" di Pordenone	AS FO
SC Medicina Clinica - SS Endocrinologia	"Cattinara e Maggiore" di Trieste	ASU GI

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con l'ormone della crescita, nella riunione dell'8 giugno 2022, ha analizzato i riscontri pervenuti dagli enti del SSR alla ricognizione di cui sopra, valutandoli positivamente, sulla base dei punteggi rilevati e della dislocazione geografica dei centri nel territorio regionale;
TENUTO CONTO, inoltre, dei successivi aggiornamenti alla ricognizione pervenuti alla DCS dalla SC Endocrinologia, malattie del metabolismo e nutrizione clinica del PO "Santa Maria della Misericordia" di Udine ASU FC (nota prot. 78784 dd 27/07/2022) e dalla SSD Endocrinologia e malattie del metabolismo del PO "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone AS FO (nota prot. 84775 dd 02/08/2022);
RITENUTO quindi, di aggiornare l'elenco dei centri di cui alla DGR n. 754/2010 per la predisposizione della diagnosi e del piano terapeutico di cui alla nota AIFA 39, al fine di assicurare a tutta la popolazione un adeguato accesso alle cure;
RITENUTO che i centri innanzi citati dovranno essere tutti registrati nella piattaforma internet dell'ISS relativa al RNAOC, nel rispetto delle indicazioni della nota AIFA 39;
VALUTATO inoltre, al fine di assicurare la continuità terapeutica ai pazienti già in trattamento in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, che il piano terapeutico rilasciato da centri precedentemente autorizzati alla prescrizione ma non ricompresi tra quelli sopra indicati, avrà

validità sino alla scadenza prefissata dagli stessi;
VALUTATA la possibilità che ulteriori aggiornamenti dell'elenco dei centri autorizzati alla prescrizione della somatropina vengano effettuati da parte della DCS, in conformità a quanto già stabilito per gli altri medicinali per i quali è prevista l'individuazione di centri prescrittori - anche a seguito di presentazione di specifica richiesta all'Amministrazione regionale da parte degli enti del SSR corredata da documentazione che comprovi le specifiche necessità assistenziali nonché le competenze necessarie a formulare la diagnosi delle patologie che costituiscono le indicazioni rimborsabili della somatropina - previa valutazione della Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con l'ormone della crescita;
RITENUTO di incaricare la DCS di fornire agli enti del SSR le indicazioni necessarie all'attuazione di quanto stabilito dal presente provvedimento;
TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,

DELIBERA

1. di aggiornare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'elenco dei centri di cui alla DGR n. 754/2010 preposti alla formulazione della diagnosi e alla predisposizione del piano terapeutico delle specialità medicinali a base di somatropina, ai sensi della nota AIFA 39, individuando le seguenti strutture:

Struttura	Presidio Ospedaliero	Ente
SC Clinica Pediatrica - SS Endocrinologia, diabetologia e altre malattie del metabolismo	IRCCS Materno Infantile "Burlo Garofolo" di Trieste	IRCCS Burlo
SC Clinica Pediatrica	"Santa Maria della Misericordia" di Udine	ASU FC
SC Pediatria e Neonatologia	"Santa Maria degli Angeli" di Pordenone	AS FO
SC Endocrinologia, malattie del metabolismo e nutrizione clinica	"Santa Maria della Misericordia" di Udine	ASU FC
SSD Endocrinologia e malattie del metabolismo	"Santa Maria degli Angeli" di Pordenone	AS FO
SC Medicina Clinica - SS Endocrinologia	"Cattinara e Maggiore" di Trieste	ASU GI

2. di stabilire che tutti i centri di cui al punto sub 1. siano registrati nella piattaforma internet dell'ISS relativa al RNAOC, nel rispetto delle indicazioni previste dalla nota AIFA 39;
3. di fissare, al fine di assicurare la continuità terapeutica ai pazienti già in trattamento in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, che il piano terapeutico rilasciato da centri diversi da quelli indicati al punto sub.1 avrà validità sino alla scadenza prefissata dagli stessi;
4. di demandare alla DCS l'eventuale aggiornamento dell'elenco dei centri autorizzati alla prescrizione della somatropina, in conformità a quanto già stabilito per gli altri medicinali per i quali è prevista l'individuazione di centri prescrittori - anche a seguito di presentazione di specifica richiesta all'Amministrazione regionale da parte degli enti del SSR corredata da documentazione che comprovi le specifiche necessità assistenziali nonché le competenze necessarie a formulare la diagnosi delle patologie che costituiscono le indicazioni rimborsabili della somatropina - previa valutazione della Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con l'ormone della crescita;
5. di incaricare la DCS di fornire agli enti del SSR le indicazioni necessarie all'attuazione di quanto stabilito dal presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_DGR_1417_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1417

LR 13/2022, art. 8. Finanziamenti aggiuntivi destinati a servizi residenziali per anziani non autosufficienti per gli interventi edili impiantistici delle strutture al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.26) che, all'articolo 8, commi 22 e 23 dispone quanto segue:
"22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere risorse aggiuntive per gli interventi edili impiantistici delle strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti, già finanziati in tutto o in parte con fondi regionali, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
23. I finanziamenti di cui al comma 22 sono concessi per interventi, in relazione ai quali è in corso l'esecuzione dei lavori o è previsto l'avvio nel corrente anno e per i quali sia accertata la motivata insufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico. I finanziamenti vengono concessi in via prioritaria in relazione al maggior stato di avanzamento della spesa, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile";
TENUTO CONTO che, ai commi 24 e 25, si precisa che è prevista una deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi stessi e che la domanda di finanziamento deve essere presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità entro il 10 ottobre 2022 a firma del legale rappresentante, corredata da:
- apposita relazione illustrativa dello stato di attuazione dell'intervento,
- aggiornamento del cronoprogramma,
- aggiornamento del quadro economico con il dettaglio dell'insufficiente disponibilità finanziaria;

DATO ATTO che, per le finalità indicate, il comma 26 dell'articolo 8 della legge regionale sopra richiamata, destina la spesa di 4.675.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96;
RITENUTO, in attuazione dell'art. 8 comma 23 della L.R. 13/22, di concedere il finanziamento previsto in via prioritaria sulla base del maggior stato di avanzamento lavori, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile, secondo le percentuali individuate nella tabella sottostante:

Progressione dei lavori eseguiti	Percentuale di contribuzione regionale
Percentuale dei lavori eseguiti compresa tra 90% e 99%	Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento
Percentuale dei lavori eseguiti compresa tra 70% e 89%	Contributo in conto capitale pari al 80% della spesa ammessa a finanziamento
Percentuale dei lavori eseguiti compresa tra 50% e 69%	Contributo in conto capitale pari al 60% della spesa ammessa a finanziamento
Percentuale dei lavori eseguiti compresa tra 25% e 49%	Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento
Percentuale dei lavori eseguiti compresa tra 0% e 24%	Contributo in conto capitale pari al 20% della spesa ammessa a finanziamento

RITENUTO di stabilire che i soggetti interessati che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BUR, non hanno iniziato i lavori sono tenuti pena la revoca del contributo a iniziare i lavori entro 31/12/2022 e devono consegnare copia del verbale del processo di consegna dei lavori entro e non oltre il 15/01/2023;
RITENUTO opportuno predisporre il modulo della domanda, allegato A, parte integrante del presente atto, in cui si richiedono, oltre alla documentazione già prevista nella L.R. 13/2022, le seguenti integrazioni al fine di agevolare la valutazione delle istanze stesse:
- dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che il finanziamento richiesto non riguarda gli oneri per la sicurezza;
- copia dell'atto di approvazione della richiesta di compensazione da parte del RUP/RL.
- schema comparativo o di raffronto dei quadri economici con indicazione del quadro economico del contratto d'appalto, con indicazione del ribasso d'asta (eventualmente aggiornato alle varianti in corso d'opera approvate) comparato con quadro economico aggiornato con il dettaglio maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi. Lo schema dovrà essere sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP/RL, evidenziando le somme derivanti dai ribassi d'asta, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, eventuali ulteriori somme a disposizione
- per gli interventi in corso di esecuzione devono essere allegati copia degli ultimi 3 S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) e copia degli ultimi 3 Certificati di Pagamento.

STABILITO che la spesa ammessa a finanziamento è individuata esclusivamente sui maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi precisati nell'atto di approvazione della richiesta di compensazione;
STABILITO, altresì, ai sensi della L.R. 7/2000 art 39 c.2 che il finanziamento è erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione dell'eventuale estensione della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa per il contributo stanziato per il medesimo intervento;

DATO ATTO che la Direzione competente, ai fini della concessione del contributo tiene conto, in caso di parità di valutazione dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo;
RITENUTO di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti;
VISTI:
- la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" e ss. mm. e ii.;
- la legge regionale 12 novembre 2015, n. 26 del "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti" e ss. mm. e ii.;
- la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024";
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 "Legge di stabilità 2022";
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 25 "Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024";
- il Bilancio Finanziario Gestionale 2022, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2046 del 30/12/2021, che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziate e gli indirizzi di spesa;

TUTTO CIO' PREMESSO;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di concedere , in attuazione del art. 8 comma 23 della LR 13/22, risorse aggiuntive per gli interventi edili impiantistici delle strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti, già finanziati in tutto o in parte con fondi regionali, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi, in via prioritaria sulla base del maggior stato di avanzamento lavori, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile, secondo le percentuali individuate nella tabella sottostante:

Progressione dei lavori eseguiti	Percentuale di contribuzione regionale
Percentuale dei lavori eseguiti compresa tra 90% e 99%	Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento
Percentuale dei lavori eseguiti compresa tra 70% e 89%	Contributo in conto capitale pari al 80% della spesa ammessa a finanziamento
Percentuale dei lavori eseguiti compresa tra 50% e 69%	Contributo in conto capitale pari al 60% della spesa ammessa a finanziamento
Percentuale dei lavori eseguiti compresa tra 25% e 49%	Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento
Percentuale dei lavori eseguiti compresa tra 0% e 24%	Contributo in conto capitale pari al 20% della spesa ammessa a finanziamento

2. che la spesa ammessa a finanziamento è individuata esclusivamente sui maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi precisati nell'atto di approvazione della richiesta di compensazione;
3. che, ai sensi della L.R. 7/2000 art 39 c.2, il finanziamento è erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione dell'eventuale estensione della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa per il contributo stanziato per il medesimo intervento;
4. che la Direzione competente, ai fini della concessione del contributo tiene conto, in caso di parità di valutazione dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo;
5. di approvare il modulo di domanda allegato A, quale parte integrante del presente atto;
6. di stabilire che i soggetti interessati che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BUR, non hanno iniziato i lavori sono tenuti pena la revoca del contributo a iniziare i lavori entro 31/12/2022 e devono consegnare copia del verbale del processo di consegna dei lavori entro e non oltre il 15/01/2023;
7. di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1417 DEL 30 SETTEMBRE 2022

Alla Direzione Centrale salute politiche sociali e disabilità

PEC: salute@certregione.fvg.it

Oggetto: L.R. 13/2022, art. 8, comma 22, 23, 24, 25, 26. risorse aggiuntive per gli interventi edili impiantistici delle strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti, già finanziati in tutto o in parte con fondi regionali al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.

Domanda di contributo

Il sottoscritto____

Codice fiscale

in qualità di legale rappresentante di: ____

Codice Fiscale/Partita Iva

Indirizzo Pec: ____

Tel: ____

chiede

la concessione di risorse aggiuntive per gli interventi edili impiantistici delle strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti, già finanziati in tutto o in parte con fondi regionali al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi,
per l'intervento denominato: ____

____

per un importo complessivo pari a € ____(Iva inclusa)

Il regime d'IVA è il seguente:

□ IVA costituisce costo recuperabile □ IVA costituisce un costo NON recuperabile

a tal fine dichiara

L'intervento per cui si richiede il contributo è stato finanziato con L.R.______________________________

con decreto di concessione n. _________________________ del _______/_______/____________

Direzione____

Importo contributo concesso ____

Data inizio lavori* ______/______/__________ data fine lavori ______/______/__________

Attuale termine di rendicontazione stabilito al _______/_______/___________

CUP___________________________________ CIG____

Percentuale dei lavori eseguiti: ______________________________%

□ di NON aver ricevuto contributi per la medesima finalità

□ d'aver ricevuto il seguente contributo per la medesima finalità: Decreto di concessione n. ___________

del ______/______/__________ Direzione____

Elenco contributi ricevuti per lo stesso intervento

Decreto di concessione n. __________ del _____/_____/_________ Direzione _______________________

Decreto di concessione n. __________ del _____/_____/_________ Direzione _______________________

* È prevista la trasmissione della copia del verbale del processo di consegna dei lavori entro e non oltre il 31/12/2022

allega

la seguente documentazione:

- apposita relazione illustrativa dello stato di attuazione dell'intervento,
- aggiornamento del cronoprogramma,
- aggiornamento del quadro economico con il dettaglio dell'insufficiente disponibilità finanziaria.

si impegna

pena esclusione della domanda, a trasmettere, mezzo pec, entro e non oltre il 10/11/2022 le seguenti integrazioni necessarie ai fini della valutazione delle istanze:

1. dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che il finanziamento richiesto non riguarda gli oneri per la sicurezza;
2. copia dell'atto di approvazione della richiesta di compensazione da parte del RUP/RL.
3. schema comparativo o di raffronto dei quadri economici con indicazione del quadro economico del contratto d'appalto, con indicazione del ribasso d'asta (eventualmente aggiornato alle varianti in corso d'opera approvate) comparato con quadro economico aggiornato con il dettaglio maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi. Lo schema dovrà essere sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP/RL, evidenziando le somme derivanti dai ribassi d'asta, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, eventuali ulteriori somme a disposizione;
4. per gli interventi in corso di esecuzione devono essere allegati copia degli ultimi 3 S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) e copia degli ultimi 3 Certificati di Pagamento;
5. per gli interventi il cui inizio è previsto entro il 31/12/2022, a trasmettere copia del verbale del processo di consegna dei lavori entro e non oltre il 15/01/2023, pena la revoca del contributo;
6. nel caso di soggetto avente natura d'impresa, estensione della polizza fideiussoria pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi. (L.R. 7/2000 art 39)

Luogo e data _________________ IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_DGR_1418_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1418

LR 22/2001 Commissione regionale amianto. Proroga scadenza.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 12 settembre 2001, n. 22 recante "Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati" e, in particolare, gli articoli 4 (Commissione regionale sull'amianto) e 5 (Nomina e composizione della Commissione), che disciplinano le funzioni e le modalità di composizione della Commissione regionale sull'amianto;

RILEVATO che i su citati articoli sono stati modificati:

- dall'articolo 11, commi 3 e 4, della L.R. 18 agosto 2005, n. 21, in relazione alla composizione e ai termini di durata in carica della su citata Commissione;
- dall'articolo 3, comma 57, della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 che, sostituendo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 5, della su citata L.R. 22/2001, ha elevato da uno a tre i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- dall'articolo 264, comma 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 che, sostituendo la lettera c, del comma 2, dell'articolo 5 della su citata L.R. 22/2001, ha elevato da uno a tre i rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
- dall'articolo 12, comma 1 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, che, con l'aggiunta delle lettere e bis) ed e ter) al comma 2, dell'articolo 5, della su citata L.R. 22/2001, ha previsto tra i componenti della su citata Commissione la presenza di un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designato dall'Assessore regionale all'ambiente e di un tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla L.R. 3 marzo 1998, n. 6 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA";
- dall'articolo 1 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 3, che aggiunge tra i componenti il Direttore del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA);

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della succitata L.R. n.22/2001, la su citata Commissione svolge, tra le altre le funzioni di tenuta e aggiornamento del registro regionale degli esposti all'amianto insieme a funzioni consultive e propulsive in relazione alla sorveglianza sanitaria nonché alla ricerca clinica e di base del settore;

PRESO ATTO, altresì, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 L.R. n.22/2001 la su citata Commissione è composta da:

- quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale salute, politiche sociali e disabilità, di cui un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari; un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni; un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture Universitarie;
- tre esperti con comprovata esperienza in materia, designati dai Presidenti delle assemblee dei Sindaci degli ambiti distrettuali che, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale degli esposti, presentano il più elevato numero di casi nell'ultimo quinquennio;
- tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
- un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro;
- tre rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- due rappresentanti della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designati dall'Assessore regionale all'ambiente (con effetto dal 01/01/2020 ai sensi della Legge regionale 23/2019);
- un tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- il Direttore del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" (oggi ASUGI), istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1195 avente ad oggetto "Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS n. 2 Isontina di funzioni di rilevanza regionale e di coordinamento in tema di tutela della salute e della sicurezza";

PRESO ATTO che l'attuale Commissione Amianto si compone di 17 componenti;

VISTO il decreto n. 0194/Pres. del 04 ottobre 2018, avente ad oggetto "L.R. 22/2001. Ricostituzione

Commissione regionale amianto", che, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1667 del 7 settembre 2018, avente pari oggetto, ha ricostituito, ai sensi degli articoli 4 e 5, della L.R. 12 settembre 2001 n.22, la precedente Commissione regionale sull'amianto, con durata in carica di 4 anni decorrenti dalla data di adozione del decreto stesso, con possibilità di riconferma dei suoi componenti;
RILEVATO che la detta ricostituita Commissione regionale amianto giungerà alla sua naturale scadenza in data 04 ottobre 2022;
VISTO il punto 2 della citata D.G.R. n. 1667/2018 che prevede che la durata in carica della Commissione sia di 4 anni con possibilità di proroga sino alla nuova ricostituzione e i suoi componenti possano esser riconfermati;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 504 dd. 29.3.2019 avente ad oggetto "L.R. 22/2001. Sostituzione componente della commissione regionale amianto" e n. 598 dd. 23.04.2021 avente pari oggetto, con le quali sono stati sostituiti alcuni componenti della commissione medesima;
RILEVATO che sono in corso gli adempimenti tecnici concernenti la ricostituzione della Commissione amianto in scadenza il 4 ottobre 2022;
CONSIDERATO che è necessario mantenere l'operatività di tale organo collegiale fino all'insediamento dei nuovi membri, che saranno nominati nella costituenda Commissione;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di prorogare la durata in carica della Commissione regionale amianto fino all'insediamento dei suoi nuovi componenti, che saranno nominati nella costituenda Commissione, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 1667/2018.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_DGR_1427_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427

LR 13/2022, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.), art 6, commi da 11 a 15. Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento, alla ristrutturazione edilizia, al rinnovo di allestimenti e all'acquisto di attrezzature relativi a musei di proprietà comunale. Anno 2022. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA le legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.);
VISTO in particolare l'articolo 6, comma 11, il quale dispone che al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni che ne facciano richiesta, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, rinnovo di allestimenti e acquisto di attrezzature dei Musei di loro proprietà;
VISTO il successivo comma 12 del predetto articolo 6, ai sensi del quale i finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda;
VISTO altresì il comma 14 del medesimo articolo 6 il quale dispone per l'ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 11, in seguito a un avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regio-

ne almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 2046 e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa 13162 del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2022 e destinate, per l'esercizio in corso, alla concessione dei contributi in argomento ammontano a 2.004.556,00 (duemilioniquattromilacinquecentosessantasei,00) euro;
VISTO l'allegato schema di Avviso predisposto, ai fini del finanziamento di interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento, alla ristrutturazione edilizia, al rinnovo di allestimenti e all'acquisto di attrezzature relativi a Musei di proprietà comunale, in applicazione della suindicata normativa dalla Direzione centrale cultura e sport- Servizio beni culturali e affari giuridici, e ritenuto di approvarlo;
VISTA la legge regionale la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 e per l'anno 2022);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto espresso nelle premesse, è approvato, ai sensi dell'articolo 6, commi da 11 a 15, della legge regionale 13/2022, nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione, un << Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento, alla ristrutturazione edilizia, al rinnovo di allestimenti e all'acquisto di attrezzature relativi a Musei di proprietà comunale. Anno 2022>>.
2. La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web istituzionale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1427 DEL 30 SETTEMBRE 2022

Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento, alla ristrutturazione edilizia, al rinnovo di allestimenti e all'acquisto di attrezzature relativi a Musei di proprietà comunale, ai sensi dell'articolo 6, commi da 11 a 15, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Anno 2022.

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 finalità

1. Il presente Avviso disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 11 a 15, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), i procedimenti per la concessione, a favore di Comuni, di finanziamenti in conto capitale diretti a sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia, di rinnovo di allestimenti e di acquisto di attrezzature relativi a Musei di loro proprietà.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
a) manutenzione straordinaria: interventi consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, a eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso, giusta disposto dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
b) restauro e risanamento conservativo: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché l'aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati, giusta disposto dell'articolo 4, comma 2, lettera c) della citata legge regionale 19/2009;
c) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti; tali interventi possono essere attuati contestualmente a interventi di ristrutturazione edilizia, fermo restando che le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale e non possono essere derogati gli indici e i parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l'area oggetto di intervento, se non nelle ipotesi derogatorie di cui alla legge 19/2009 ed entro i limiti ivi previsti, giusta disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 19/2009 medesima;
d) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti, giusta disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della predetta legge regionale 19/2009;
e) museo: il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze.
f) firma digitale valida: firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 ("Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno" cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;

g) spesa ammissibile: importo corrispondente alla somma complessiva delle spese indicate nel quadro economico rientranti nelle categorie elencate all'articolo 6, comma 1;
h) spesa ammessa: importo corrispondente alla differenza tra la spesa ammissibile e gli eventuali altri finanziamenti ottenuti per la realizzazione degli interventi proposti;
i) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del finanziamento.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente
1. Per il perseguimento della finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 2.004.556 (duemilioniquattromilacinquecentocinquantasei,00) euro, per l'anno 2022.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso.
3. La gestione del procedimento per la concessione dei finanziamenti di cui al presente Avviso è attribuita al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al presente Avviso, i Comuni del Friuli Venezia Giulia proprietari di edifici che siano sedi di Musei.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 interventi finanziabili
1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui all'articolo 16, comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia, di rinnovo di allestimenti e di acquisto di attrezzature relativi a Musei siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e di proprietà degli enti di cui all'articolo 4.
2. Possono essere finanziati solo gli interventi di cui al comma 1:
a) per la realizzazione dei quali venga determinata una spesa ammessa di importo non inferiore a 35.000,00 (trentacinquemila,00) euro:
b) per la realizzazione dei quali venga richiesto un finanziamento non superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) euro;
c) cui sia attribuito, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 15 e in base a quanto dichiarato nella domanda di finanziamento, un punteggio non inferiore a 60 punti.
d) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di finanziamento.

Art. 6 spesa ammissibile a finanziamento, spese non ammissibili e spesa ammessa
1. Al fine della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento rilevano solo le spese direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda di finanziamento, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute successivamente alla presentazione della domanda stessa ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il finanziamento e rientranti nelle seguenti categorie:
a) spese per lavori;
b) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;
c) oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori;
d) oneri per ricerche e indagini preliminari per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori;
e) spese per acquisti e forniture relativi al rinnovo degli allestimenti e all'acquisto di attrezzature per i Musei;
f) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il finanziamento.
2. Non sono ammissibili le spese per ammende e penali, per espropri o acquisizioni di aree e immobili, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime o non conformi alle previsioni normative.

3. La spesa ammessa viene determinata dal Servizio in misura corrispondente alla differenza tra la spesa ammissibile e gli eventuali altri finanziamenti e sovvenzioni, come indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di finanziamento, ottenuti per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda medesima.
4. La spesa ammessa rileva sia ai fini della determinazione del finanziamento regionale concedibile sia ai fini della sua rendicontazione.

Art. 7 intensità e ammontare dei finanziamenti
1. I finanziamenti di cui al presente Avviso sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammessa entro il limite massimo di 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) euro, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la misura del finanziamento prevista dal comma precedente, il finanziamento può essere concesso per un importo inferiore alla spesa ammessa a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare la completa realizzazione degli interventi proposti.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente l'importo del finanziamento concedibile e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione dello stesso fissando un termine di dieci giorni per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede all'assegnazione del finanziamento.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse le stesse verranno utilizzate per la concessione di finanziamenti a favore dei soggetti che hanno inviato domanda di finanziamento ritenuta ammissibile nel periodo di cui all'articolo 10, comma 2, a cominciare dal richiedente finanziato solo parzialmente o, in mancanza, dal primo richiedente non finanziato.

Art. 8 cumulo di finanziamenti
1. Il medesimo intervento può beneficiare di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche o private ulteriori rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a pena di rideterminazione del finanziamento concesso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli ulteriori finanziamenti e sovvenzioni eventualmente ottenuti per la realizzazione dell'intervento finanziato ai sensi del presente Avviso. La somma dei suddetti finanziamenti e sovvenzioni e del finanziamento di cui al presente Avviso non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il finanziamento di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera b).

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

Art. 9 domanda di finanziamento e relativa documentazione
1. La domanda di finanziamento è redatta sul modello allegato A al presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale.
2. I soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare più domande di finanziamento a condizione che ciascuna domanda di finanziamento ammissibile sia relativa a un Museo per il quale il medesimo soggetto non ha già presentato alcuna altra domanda a valere sul presente Avviso.
3. Costituisce parte integrante della domanda di finanziamento la seguente documentazione:
a) descrizione degli interventi da realizzare;
b) quadro economico degli interventi di cui alla lettera a), redatto secondo lo schema contenuto nel modello allegato A al presente Avviso;
c) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori;
d) la dichiarazione di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
e) la dichiarazione di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21, sottoscritte dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato o all'uopo delegato.
4. Nel caso in cui la domanda di finanziamento non sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, alla domanda medesima deve altresì essere allegato estratto dell'atto da cui si evince la

legittimazione del sottoscrittore a firmare la domanda stessa ovvero deve essere allegato l'atto di delega di funzioni o di firma a favore del sottoscrittore della domanda di che trattasi.
5. Alla domanda di finanziamento devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i documenti di cui al comma 3, lettere a) e c).
6. La mancata presentazione degli allegati di cui al comma 3, lettere a) e c) o la mancata compilazione del quadro economico redatto secondo lo schema contenuto nel modello allegato A al presente Avviso comporta la inammissibilità della domanda di finanziamento e l'archiviazione della stessa.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, nel caso in cui la domanda di finanziamento non sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, la mancata presentazione dell'atto da cui si evince la legittimazione del sottoscrittore a firmare la domanda medesima ovvero dell'atto di delega di funzioni o di firma a favore del sottoscrittore della domanda stessa comporta la inammissibilità della domanda di che trattasi e l'archiviazione della stessa.
8. In caso di mancata indicazione di elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 15, non verrà richiesta alcuna integrazione e ai criteri carenti di tali elementi verrà attribuito un punteggio pari a 0.

Art. 10 presentazione della domanda di finanziamento
1. La domanda di finanziamento è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "LR 13/2022 art. 6, comma 11- Avviso Musei 2022.".
2. La domanda di finanziamento deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il giorno 4 novembre 2022 e il giorno 25 novembre 2022 compreso.
3. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 2, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
4. L'inoltro della domanda di finanziamento è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al comma 2.
5. La firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 ("Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno" cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
6. Tutte le successive comunicazioni tra il richiedente e l'Amministrazione regionale devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 11 cause di inammissibilità della domanda di finanziamento
1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:
a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;
b) relative a interventi privi di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 5;
c) contenenti un quadro economico che, all'esito dell'attività istruttoria, comporti una spesa ammessa di importo inferiore 35.000,00 (trentacinquemila,00) euro;
d) relative ad interventi per i quali è chiesto un finanziamento superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) euro;
e) relative ad interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
f) presentate dai soggetti di cui all'articolo 4 per interventi su Musei di cui non sono proprietari;
g) prive dei documenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e c);
h) prive del quadro economico degli interventi oggetto della domanda di finanziamento, compilato secondo lo schema contenuto nel modello allegato A al presente Avviso;

i) firmate da un soggetto diverso dal legale rappresentante e prive della documentazione da cui si evince la legittimazione del sottoscrittore a firmare la domanda di finanziamento ovvero dell'atto di delega di funzioni o di firma a favore del sottoscrittore della domanda stessa;
l) prive della firma del legale rappresentante dell'Ente richiedente o della firma di altro soggetto legittimato o delegato a firmare la domanda di finanziamento;
m) firmate con firma digitale basata su un certificato scaduto o non conforme ai requisiti del Regolamento EIDAS;
n) non inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it;
o) non inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente richiedente;
p) non inviate nel periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 2;
q) successive alla prima domanda di finanziamento ammissibile presentata dal medesimo soggetto per interventi sul medesimo Museo;
r) che hanno ad oggetto interventi da realizzare presso più Musei;
s) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 3, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.

Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento
1. Dopo il ricevimento della domanda di finanziamento il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del finanziamento

Art. 13 procedimento per la concessione dei finanziamenti
1. I finanziamenti di cui al presente Avviso sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

Art. 14 attività istruttoria
1. Il Servizio svolge l'attività istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, accertato ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
2. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di finanziamento, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il finanziamento e di quelli oggettivi degli interventi illustrati nella domanda di finanziamento, nonché l'ammissibilità delle spese.
3. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda necessaria per l'adozione del decreto di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di finanziamento è considerata inammissibile ed archiviata.
4. Qualora nella domanda di finanziamento non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 15, non verrà richiesta alcuna integrazione e ai criteri carenti di tali elementi verrà attribuito un punteggio pari a 0.

Art. 15 criteri di valutazione e punteggio minimo per la finanziabilità degli interventi
1. Ai fini della valutazione degli interventi oggetto delle domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono stabiliti i seguenti criteri e i rispettivi punteggi massimi:
a) urgenza degli interventi: fino a un massimo di 30 punti;
b) ampiezza dell'orario di apertura del Museo oggetto degli interventi proposti: fino a un massimo di 30 punti;
c) abbattimento delle barriere alla fruizione delle collezioni: fino a un massimo di 20 punti;
d) impegno finanziario richiesto per la realizzazione dell'intervento: fino a un massimo di 20 punti.
2. Il punteggio massimo attribuibile agli interventi oggetto di valutazione è pari a 100 (cento) punti.

3. Il Servizio attribuisce agli interventi oggetto di valutazione i punteggi corrispondenti agli indicatori previsti per i criteri elencati nell'allegato B al presente Avviso.
4. Possono essere finanziati solo gli interventi cui sia attribuito un punteggio non inferiore a 60 punti.

Art. 16 concessione ed erogazione dei finanziamenti
1. I finanziamenti sono concessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande previa trasmissione, da parte del richiedente, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito all'intervento oggetto del finanziamento nonché di una dichiarazione attestante il mantenimento della proprietà dell'edificio su cui deve essere realizzato l'intervento.
2. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel quadro economico, la spesa ammessa rilevante ai fini della concessione del finanziamento.
3. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della spesa.
4. Il termine fissato ai sensi del comma 3 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
5. Nel caso in cui, in corso di esercizio si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i finanziamenti sono concessi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di variazione del Bilancio finanziario gestionale, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Servizio.
6. I finanziamenti sono erogati a richiesta del beneficiario sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale14/2002, previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del finanziamento concesso ai sensi del presente Avviso autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 17 termini di inizio e di ultimazione dei lavori
1. Con il decreto di concessione il Servizio fissa i termini di inizio e fine lavori, in coerenza con quanto indicato dal beneficiario nel cronoprogramma prodotto in sede di presentazione della domanda di finanziamento.
2. Il beneficiario può tuttavia dare inizio alla realizzazione degli interventi anche anteriormente alla emanazione del decreto di concessione, dandone comunicazione al Servizio.
3. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.
4. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di fine lavori fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000.
5. Il beneficiario, il cui intervento è stato ammesso a finanziamento, non può apportare all'intervento descritto in sede di presentazione della domanda di finanziamento modifiche sostanziali che ne mutino la tipologia o la natura.
6. Nel caso in cui intenda apportare modifiche all'intervento, il beneficiario deve presentare al Servizio formale richiesta corredata dalla documentazione descrittiva dell'intervento variato.
7. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Servizio potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
8. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 7, dalla ricezione della documentazione integrativa.
9. In caso di rigetto della domanda di modifica, l'intervento deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di presentazione della domanda di finanziamento, a pena di revoca del decreto di concessione del finanziamento.

10. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora in sede di istruttoria del rendiconto, si accerti che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del finanziamento concesso.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 10 il Servizio provvede alla revoca del decreto di concessione del finanziamento.

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del finanziamento

Art. 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione
1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, i beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:
a) una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
b) i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
2. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano altresì, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, una dichiarazione del funzionario responsabile del procedimento che attesti che per la realizzazione degli interventi che beneficiano del finanziamento concesso a valere sul presente Avviso non sono stati ottenuti altri finanziamenti o sovvenzioni pubbliche o private ovvero che attesti l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti o sovvenzioni ottenuti per la realizzazione degli interventi medesimi.
3. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture elettroniche relative agli interventi che beneficiano dei finanziamenti di cui al presente Avviso deve essere indicato che le spese ivi contenute sono relative a interventi assistiti, anche solo parzialmente, da finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della L.R. 13/2022.

Art. 19 presentazione del rendiconto
1. Ai fini della rendicontazione della spesa i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale cultura e sport – Servizio beni culturali e affari giuridici, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione di cui all'articolo 18.
2. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del finanziamento, un importo non inferiore al finanziamento concesso.

Art. 20 istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del finanziamento
1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione dei documenti di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del decreto di concessione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del decreto di concessione.

4. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del decreto di concessione del finanziamento di cui all'articolo 24, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il finanziamento concesso e ad erogare il saldo dello stesso eventualmente spettante al beneficiario.
5. In particolare, qualora in sede di istruttoria del rendiconto si accerti che:
a) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia superiore rispetto all'ammontare del finanziamento concesso, l'ammontare del finanziamento rimane invariato;
b) per la realizzazione degli interventi sono stati ottenuti ulteriori finanziamenti o sovvenzioni e la somma di questi con il finanziamento concesso ai sensi del presente Avviso supera la spesa effettivamente sostenuta, l'ammontare di tale ultimo finanziamento è rideterminato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa effettivamente sostenuta e gli altri finanziamenti e sovvenzioni ottenuti.
c) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia inferiore rispetto all'ammontare del finanziamento concesso, il finanziamento è rideterminato in misura equivalente alla spesa effettivamente sostenuta, rendicontata e non assistita da altri finanziamenti o sovvenzioni, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera h).
6. L'atto di cui al comma 4 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Art. 21 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
a) trasmettere le dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti e sovvenzioni eventualmente ottenuti per i medesimi interventi, giusta disposto dell'articolo 8, comma 2;
b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda di finanziamento;
d) trasmettere la dichiarazione di inizio lavori;
e) realizzare l'intervento conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a);
f) rispettare i termini per l'inizio e la fine dell'intervento fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati dal Servizio ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3;
g) presentare il rendiconto della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dal Servizio ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4;
h) mantenere la proprietà e la destinazione del Museo sino alla conclusione dei lavori che beneficiano del finanziamento concesso a valere sul presente Avviso;
i) mantenere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 6, comma 14, della legge regionale 20/2015, il vincolo di destinazione del Museo che beneficia del finanziamento concesso a valere sul presente Avviso per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
l) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 23;
m) restituire le somme già percepite nell'ipotesi di cui all'articolo 24, comma 2.

Art. 22 vincolo di destinazione

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili su cui vengono realizzati gli interventi a sostegno dei quali sono concessi i finanziamenti di cui al presente Avviso per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del decreto di concessione del finanziamento.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 23 ispezioni e controlli
1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 24 revoca del decreto di concessione del finanziamento
1. Il decreto di concessione del finanziamento è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di finanziamento;
c) accertamento dell'avvenuto inizio degli interventi in data anteriore a quella di presentazione della domanda di finanziamento;
d) mancata trasmissione, entro i termini fissati o prorogati dal Servizio, del progetto dell'intervento che beneficia del finanziamento concesso ai sensi del presente Avviso autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato giusta disposto di cui all'articolo 16, comma 6;
e) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento come fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3;
f) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento descritto nella domanda di finanziamento o nella domanda di modifica autorizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 8;
g) accertamento, in data successiva a quella di concessione del finanziamento, della perdita da parte del beneficiario della proprietà del Museo che beneficia del finanziamento concesso a valere sul presente Avviso o del cambio di destinazione dell'immobile sede del Museo medesimo;
h) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del finanziamento concesso;
i) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore a 35.000,00 (trentacinquemila,00) euro;
l) accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22.
2. La revoca del decreto di concessione del finanziamento comporta l'obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

Capo X - Disposizioni finali

Art. 25 rinvio
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge regionale 7/2000, della legge regionale 19/2009 e della legge regionale 14/2002.

Allegato A - Modello di domanda

Domanda di contributo per l'intervento (descrizione/oggetto dei lavori):

Riferimento normativo: L.R. 13/2022, art.6 commi da 11 a 15

Finanziamenti per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia, di rinnovo di allestimenti e di acquisto di attrezzature relativi a Musei di proprietà comunale

DA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC →

Alla

Direzione centrale cultura e sport

Servizio beni culturali e affari giuridici

Via Milano 19

34132 TRIESTE

PEC: Direzione centrale cultura e sport

cultura@certregione.fvg.it

Quadro A	**ENTE RICHIEDENTE**
	Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello
Denominazione	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Indirizzo sede legale (VIA - CAP – CITTA' – PROV)	
Indirizzo sede operativa	
Telefono sede operativa	
e-mail sede operativa	
PEC	
Quadro B	**LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE RICHIEDENTE**
Nome e Cognome	
Nato a	
In data	
Indirizzo di residenza	
Telefono/cellulare	
e-mail	
Quadro C	**SOGGETTO SOTTOSCRITTORE (DA COMPILARSI SOLO SE DIVERSO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE)**
Nome e Cognome	
Nato a	

In data	
Telefono/cellulare	
E-mail	
Quadro D	**PARTE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO**
Proposta intervento	
Localizzazione dell'intervento	Via Comune Provincia
Denominazione Museo	
Proprietario Museo	
Urgenza dell'intervento	
Orario di apertura	ore medie settimanali
Abbattimento delle barriere alla fruizione delle collezioni	
Tipologia dell'intervento	☐ manutenzione straordinaria (ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della L.R. 19/2009) ☐ restauro e risanamento conservativo (ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della L.R. 19/2009) ☐ ampliamento (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della L.R. 19/2009) ☐ ristrutturazione edilizia (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della L.R. 19/2009) ☐ rinnovo di allestimenti e di acquisto di attrezzature relativi a Musei
La realizzazione dell'intervento è subordinato all'autorizzazione da parte del competente organo ministeriale	☐ sì ☐ no

Descrizione sintetica dell'intervento	

Quadro E	CRITERI DI VALUTAZIONE		
CRITERIO	**PUNTEGGIO MASSIMO**	**INDICATORE**	**PUNTEGGIO CORRISPONDENTE**
1. Urgenza degli interventi	**30**	☐ Bassa urgenza	**10**
		☐ Media urgenza	**20**
		☐ Alta urgenza	**30**
2. Ampiezza dell'orario di apertura	**30**	☐ Da 12 a 15 ore medie settimanali	**5**
		☐ Da 16 a 20 ore medie settimanali	**10**
		☐ Da 21 a 25 ore medie settimanali	**20**
		☐ Oltre 25 ore medie settimanali	**30**
3. Abbattimento delle barriere alla fruizione delle collezioni	**20**	☐ Individuazione di un percorso museale minimo per le persone con disabilità	**10**
		☐ Esistenza di strumenti specifici per persone con disabilità sensoriale o cognitiva	**20**
4. Impegno finanziario richiesto per la realizzazione dell'intervento	**20**	☐ Da € 50.000,00 a € 100.000,00	**5**
		☐ Da € 100.000,01 a €150.000,00	**10**
		☐ Da 150.000,01 a 200.000,00	**15**
		☐ Da 200.00,01 a 250.000,00	**20**

Quadro F	PARTE FINANZIARIA
Quadro F1	**Quadro economico della spesa presunta**
A) Spese per lavori	€:
B) Spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge	€:
C) Oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori	€
D) Oneri per ricerche e indagini preliminari per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori	€
E) Spese per acquisti e forniture relativi al rinnovo degli allestimenti e all'acquisto di attrezzature per il Museo	€
F 1) Spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo, relative al punto A	€:
F 2) Spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo, relative al punto B	€
F 3) Spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo, relative al punto C	€

F 4) Spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo, relative al punto D	€
F 5) Spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo, relative al punto E	€
Totale	€:
Eventuali finanziamenti e sovvenzioni ottenute per l'intervento	€:
Finanziamento richiesto	€:

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante ☐ soggetto legittimato ☐ soggetto delegato ☐

CHIEDE

un contributo per la realizzazione dell'intervento descritto nel "Quadro D" della presente domanda

Quadro G	**Dichiarazioni**
Il soggetto richiedente, come sopra rappresentato DICHIARA	☐ di NON essere titolare di Partita IVA ☐ di essere titolare di partita IVA e che in particolare ☐ l'IVA costituisce un costo in quanto non recuperabile ☐ l'IVA costituisce un costo nella misura di in quanto non recuperabile che il contributo regionale eventualmente concesso per l'intervento descritto nel "Quadro D" della presente domanda: ☐ è assoggettabile alla ritenuta del 4% prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 ☐ non è assoggettabile alla ritenuta del 4% prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 ☐ di NON essere esente dall'imposta di Bollo ☐ di essere esente dall'imposta di Bollo ☐ di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR pubblicato sul sito istituzionale della regione alla pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale ☐ che quanto dichiarato nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati corrisponde al vero e di assumersi la responsabilità di tali dichiarazioni
Quadro H	**IMPEGNI**

Il soggetto richiedente, come sopra rappresentato SI IMPEGNA	• a trasmettere le dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti e sovvenzioni eventualmente ottenuti per i medesimi interventi; • ad utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione Regionale; • a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati forniti con la presente domanda; • a trasmettere la dichiarazione di inizio lavori; • a realizzare i lavori conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso; • a rispettare i termini per l'inizio e la fine dell'intervento fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati dal Servizio; • a presentare il rendiconto della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dal Servizio; • a mantenere il vincolo di destinazione del Museo che beneficia del finanziamento concesso a valere sul presente Avviso; • a consentire e agevolare eventuali ispezioni e controlli;
Quadro I	**ALLEGATI**

1 relazione illustrativa dell'intervento proposto **(a pena di inammissibilità della domanda)**	☐
2 cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori **(a pena di inammissibilità della domanda)**	☐
3. estratto dell'atto da cui si evince la legittimazione del sottoscrittore a firmare la domanda	☐
4. atto di delega di funzioni o di firma a favore del sottoscrittore	☐

Referente da contattare per eventuali necessità	
Nome e Cognome	
Tel.: Cell.:	Email:

Allegato B – Criteri di valutazione

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORE	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
1. Urgenza degli interventi	30	☐ Bassa urgenza	10
		☐ Media urgenza	20
		☐ Alta urgenza	30
2. Ampiezza dell'orario di apertura	30	☐ Da 12 a 15 ore medie settimanali	5
		☐ Da 16 a 20 ore medie settimanali	10
		☐ Da 21 a 25 ore medie settimanali	20
		☐ Oltre 25 ore medie settimanali	30
3. Abbattimento delle barriere alla fruizione delle collezioni	20	☐ Individuazione di un percorso museale minimo per le persone con disabilità	10
		☐ Esistenza di strumenti specifici per persone con disabilità sensoriale o cognitiva	20
4. Impegno finanziario richiesto per la realizzazione dell'intervento	20	☐ Da € 50.000,00 a € 100.000,00	5
		☐ Da € 100.000,01 a €150.000,00	10
		☐ Da 150.000,01 a 200.000,00	15
		☐ Da 200.00,01 a 250.000,00	20

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_DGR_1429_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1429

Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "Sistema duale" finanziata a valere sul PNRR. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", la quale prevede all'articolo 12 che la Regione assicuri, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, un'offerta di istruzione e formazione professionale, di seguito IeFP, finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale;
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 ed in particolare la Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 "Sistema duale" che si propone di rafforzare il sistema duale di formazione, in particolare attraverso l'istituto dell'apprendistato e l'alternanza scuola lavoro, al fine di garantire una corrispondenza più efficace tra l'apprendimento e il mondo del lavoro, nonché l'acquisizione di competenze tecniche e soft skills da parte dei giovani;
CONSIDERATO che per l'attuazione del citato Investimento è prevista l'erogazione alle Regioni, a partire dall'anno formativo 2022/2023 e fino all'anno 2024/2025 di specifici finanziamenti annuali a fronte del raggiungimento di un target relativo agli allievi addizionali rispetto alle annualità precedenti da inserire nei percorsi di formazione duali rivolti ai giovani;
PRESO ATTO che a partire dall'anno formativo 2015/2016, a seguito di un progetto sperimentale approvato in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 24 settembre 2015 recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e formazione Professionale", le Regioni hanno promosso nell'ambito dell'offerta di IeFP una articolazione dei percorsi finalizzata a rafforzare i contenuti di applicazione pratica, in particolare attraverso gli istituti dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato, funzionale alla realizzazione nel nostro Paese di un sistema duale di formazione;
VISTA la nota n. 0001420 del 20 maggio 2022, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale delle politiche attive del lavoro, ha anticipato, in un'ottica di accelerazione delle tempistiche, le bozze relative a documenti tecnici ancora in attesa di formalizzazione relativi all' Investimento 1.4 "sistema duale", necessari per la programmazione regionale delle attività formative ed in particolare:
- le "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)",
- il "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa sistema duale finanziata a valere sul Pnrr",
- lo schema di riparto delle risorse,
- la nota metodologica per la definizione del contributo regionale al raggiungimento dei valori di baseline e target - duale Pnrr;

VISTA la nota della Commissione lavoro e formazione professionale delle Regioni n. 1537/22 del 16 giugno 2022 con la quale si informa il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, in assenza sia di un quadro regolamentare certo, sia del riparto delle risorse Pnrr riferite ai percorsi del sistema duale, le Regioni, al fine di non compromettere il regolare avvio dei percorsi di IeFP, procederanno a trasmettere i documenti di programmazione al Ministero e a pubblicare le direttive per la presentazione dei progetti, fermo restando eventuali aggiustamenti che si riterranno successivamente necessari;
VISTA la nota di riscontro n. 79 del 17 giugno 2022 con la quale l'Unità di missione Pnrr istituita presso il citato Ministero del lavoro e delle politiche sociali esprime condivisione al percorso rappresentato dalle Regioni ritenendolo conforme alle regole poste dal Pnrr;
VISTA la nota n. 44/0001857 del 27 giugno 2022, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale delle politiche attive del lavoro, con riferimento all' l'Investimento 1.4 "Sistema Duale" finanziato dalle risorse PNRR ha trasmesso:
- la versione definitiva, in attesa della sua formalizzazione in sede di Conferenza Stato Regioni, del documento "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale", di seguito Linee Guida Pnrr;
- lo schema di "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "Sistema Duale" finan-

ziata a valere sul PNRR - Anno finanziario 2021", da trasmettere, una volta compilato da ciascuna Regione in ogni sua parte, allo stesso Ministero per la relativa approvazione entro la data dell'8 luglio 2022;
- nelle more dell'adozione del relativo decreto di riparto, la tabella di riepilogo degli obiettivi minimi di baseline, di target Pnrr e di ripartizione delle risorse per ciascuna Regione;
PRESO ATTO che, nelle more della formalizzazione in sede di Conferenza Stato Regioni delle Linee Guida Pnrr e dell'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del decreto di riparto delle risorse, il Servizio formazione della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia al fine di garantire il soddisfacimento della domanda di frequenza da parte delle famiglie di allievi in diritto dovere all'istruzione e formazione e assicurare il regolare avvio dell'anno formativo 2022/2023, ha tramesso con nota n. 0052702/P/GEN del 6 luglio 2022 al citato Ministero, ai fini dell'acquisizione preventiva del parere positivo, il Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "Sistema Duale" finanziata a valere sul PNRR;
PRESO ATTO altresì che, a seguito di una richiesta informale del Ministero del Lavoro relativa alla correzione di un mero errore materiale, il Documento di programmazione è stato ritrasmesso con nota n. 0073661/P/GEN del 21 luglio 2022;
CONSIDERATO che il citato Documento prevede nell'annualità formativa 2022/2023, in conformità alle Linee guida Pnrr e in coerenza con quanto già avviato in Friuli Venezia Giulia nel corso delle ultime annualità in termini di rafforzamento e valorizzazione della modalità di apprendimento duale all'interno dei percorsi di IeFP, l'incremento dell'offerta formativa attivata in tale modalità funzionale anche al raggiungimento dei target previsti;
CONSIDERATO che il documento di programmazione prevede una programmazione finanziaria dei percorsi coerente con quanto previsto dalla deliberazione n. 930 del 23 giugno 2022 in merito alla definizione delle attività finanziabili di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27;
VISTA la nota n. 0002421 del 26 luglio 2022 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali informa che a seguito dell'avvenuta valutazione di coerenza del citato Documento con il Programma Investimento 1.4 "Sistema duale" viene espresso parere positivo;
VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 27 luglio 2022 recante l'adozione delle "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale". Pnrr, Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale";
CONSIDERATO che il testo delle Linee guida approvato dalla Conferenza Stato - Regioni non riporta sostanziali modifiche rispetto alla versione tramessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 44/0001857 del 27 giugno 2022;
RITENUTO pertanto necessario, in virtù della valutazione positiva acquisita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, procedere all'approvazione del Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "Sistema Duale" finanziata a valere sul PNRR - Anno finanziario 2021;
SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato il documento, allegato quale parte integrante della presente deliberazione, intitolato "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "Sistema Duale" finanziata a valere sul PNRR, Regione Friuli Venezia Giulia, Anno finanziario 2021;
2. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SISTEMA DUALE"

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA "SISTEMA DUALE" FINANZIATA A VALERE SUL PNRR

ANNO FINANZIARIO 2021

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Sommario

PREMESSA

Il presente documento, denominato **"Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa finanziata a valere sul PNRR - Anno finanziario 2021** (*di seguito* **Documento di Programmazione Regionale**), costituisce il documento regionale finalizzato alla regolamentazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale".

I contenuti del **Documento di Programmazione Regionale** sono conformi a quanto definito nelle **"Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale"** (*di seguito* **Linee Guida**) adottate con l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 27 luglio 2022.

Scopo del **Documento di Programmazione Regionale** è la pianificazione degli elementi di programmazione utili alla realizzazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei "percorsi individuali" (nell'accezione specificata nelle Linee Guida), posti in essere **nell'annualità formativa 2022/2023** e finanziati dalle risorse di cui al Decreto ministeriale n.54 del 22 luglio 2022.

Il **Documento di Programmazione Regionale** sarà oggetto di successivi aggiornamenti e/o revisioni in funzione dell'offerta formativa che, nei prossimi anni, sarà finanziata dalle risorse PNRR "Sistema duale", ripartite con appositi Decreti Ministeriali.

Sulla base degli obiettivi minimi di Baseline e di Target del PNRR indicati in Allegato n.1, i "percorsi individuali svolti" dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia concorreranno al raggiungimento del Target quantitativo del PNRR "Sistema duale", al 31/12/2025, così articolato:

- 39.000 *percorsi di Baseline* (nell'accezione di "percorsi individuali svolti", realizzati a valere, esclusivamente, su risorse diverse da quelle del PNRR (es. risorse nazionali erogate ai senti dell'art. 68, comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, Fondi comunitari, Fondi regionali, altro);
- 135.000 *percorsi aggiuntivi PNRR* (nell'accezione di "percorsi individuali svolti" a valere sulle risorse PNRR), da realizzare nell'arco di tempo di tre anni formativi (dal 2022/2023 al 2024/2025), fatta salva la possibilità di valorizzare operazioni realizzate anche precedentemente all'adozione delle presenti Linee Guida, a far data dall'avvio dell'ammissibilità degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2021/241);
- per un totale di 174.000 *percorsi*, obiettivo finale del PNRR (nell'accezione di "percorsi individuali svolti").

La tabella seguente (**Tabella n.1**) ricapitola le unità che contribuiscono al raggiungimento del target finale previsto per il Q4 2025 del PNRR "Sistema duale":

Tabella n.1 – Riepilogo *Relevant certification* per conseguimento Target finale PNRR "Sistema duale"

Target finale PNRR "Sistema Duale"	Relevant Certification
Unità che contribuiscono al	Beneficiari ammessi al secondo/terzo anno
	Beneficiari che hanno conseguito certificazione di qualifica professionale

raggiungimento del target finale di 174.000 *percorsi (ivi compresi 39.000 di baseline)*	Beneficiari che hanno conseguito certificazione di diploma professionale
	Beneficiari che hanno conseguito certificato di specializzazione
	Beneficiari che hanno conseguito certificazione parziali, rilasciate in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005.
	Beneficiari che hanno conseguito attestazione di competenze previste per persone con disabilità
	Beneficiari che hanno conseguito certificazione di singola unità di competenza rilasciate a conclusione dei percorsi extra diritto-dovere

Il **Documento di Programmazione Regionale** è articolato in cinque paragrafi:

1. **analisi del contesto**: nel quale è richiesto di esplicitare gli atti di indirizzo vigenti e le regolamentazioni, a livello regionale, relativi ai percorsi di IeFP in modalità duale e IFTS, i soggetti accreditati, nonché l'offerta formativa regionale in relazione alla tipologia dei percorsi, alle figure professionali in uscita e ai principali fabbisogni professionali richiesti dal mercato del lavoro territoriale;
2. **policies regionali**: inerenti alla strategia regionale di intervento e alle misure formative che si intendono attuare per le diverse tipologie di destinatari individuati, in un'ottica di programmazione integrata tra fondi nazionali/comunitari e fondi del PNRR e in funzione del raggiungimento del target numerico che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dovrà raggiungere in funzione del Target finale del PNRR;
3. **modalità di avvio, attuazione e rendicontazione dell'intervento:** in conformità con quanto previsto nelle "Linee guida" dei percorsi formativi in modalità duale a valere sul PNRR e alla normativa di riferimento;
4. **monitoraggio**: nel quale vengono fornite le informazioni generali su quanto dovrà essere fornito in esito alle attività realizzate nell'ambito dell'Investimento 1.4 "Sistema duale" del PNRR;
5. **cronoprogramma delle azioni**: che esemplifica le attività da realizzare per l'annualità 2022-2023.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia integralmente alle Linee guida.

1. Analisi del contesto Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

1.1. ATTI REGOLAMENTATIVI E DI INDIRIZZO VIGENTI DELL'IeFP DUALE

Compilare la tabella sottostante indicando, in ordine di pubblicazione, gli atti contenenti regolamentazioni e indirizzi relativi ai percorsi vigenti (attualmente in essere), di IeFP in modalità duale e, laddove presenti, di IFTS (es. piani di programmazione pluriennali, linee guida, ecc.). Per gli atti in cui non sono indicati i termini di validità, specificare solamente l'anno di entrata in vigore dell'atto.

Tabella n.2- Atti regolamentativi e di indirizzo per percorsi IeFP in duale

n.	ATTO	OGGETTO	TERMINI DI VALIDITÀ (A.F.)
1.	Deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 3 luglio 2020	Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente della Regione FVG	2020-2023

2.	Deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 2 luglio 2021	Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali	Dall'anno formativo 2021/2022
3.	Decreto del Direttore del Servizio Formazione n. 20048/LAVFORU dell'11 settembre 2020	Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di istruzione e formazione professionale (iefp)	Fino all'anno formativo 2023/2024
4.	Decreti Direttore Servizio Formazione n. 4097/LAVFORU del 17/04/20 e n. 1761/LAVFORU del 10/03/21	Direttive IeFP 2020/21 e 2021/22	Anni formativi 2020/21 e 2021/22

1.2. ATTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI IeFP DUALE IN ESSERE NEGLI ANNI FORMATIVI 2020/2021 E 2021/2022

Compilare la tabella sottostante relativamente agli atti regionali attualmente efficaci (es. avvisi pubblici).

Tabella n.3 - Atti regionali per finanziamento percorsi IeFP duale

n.	ATTO	OGGETTO	TERMINI DI VALIDITÀ (A.F.)
1	Deliberazioni della Giunta regionale n.1249 del 7 agosto 2020 e n. 1269 del 6 agosto 2021	Attività di istruzione e formazione professionale IeFP rivolta ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Definizione delle attività finanziabili	Anni formativi 2020/21 e 2021/22

1.3. SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI PERCORSI

Inserire l'elenco dei soggetti con accreditamento ai percorsi di IeFP (es. Macrotipologia A/ obbligo di istruzione e diritto dovere), distinguendo tra istituzioni formative e istituti professionali.

La tabella deve essere compilata in riferimento alla situazione dell'anno formativo 2021/2022

Tabella n.4 - Elenco soggetti accreditati ai percorsi IeFP – a.f. 2021/2022

	ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE	ISTITUTI PROFESSIONALI ACCREDITATI
Soggetti Accreditati IeFP	1. Ciofs	1. ISIS Solari
	2. Enaip	2. ISIS Zanussi
	3. Ial	3. ISIS Stringher
	4. Cnos Fap Bearzi	4. ISIS Cossar – Da Vinci
	5. Civiform	5. ISIS Paolino D'Aquileia
	6. Edilmaster	6. ISIS Stefan
	7. Cefs	
	8. Cefap	
	9. Fondazione Opera Sacra Famiglia	
	10. Enfap	
	11. Ad Formandum	
	12. Casa dell'Immacolata	
Totale	12	6

Tabella n.5 - Elenco soggetti accreditati ai percorsi IFTS – a.f. 2021/2022

Soggetti Accreditati IFTS	ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE	ISTITUTI PROFESSIONALI ACCREDITATI
	…	…
	…	…
Totale		

1.4 OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DELL'IeFP DUALE NELL'ANNUALITÀ 2020/2021

1.4.1 Percorsi di qualifica nelle Istituzioni Formative accreditate (IF) realizzati in modalità duale *(a cura dell'Amministrazione centrale)*

Tabella precompilata a cura dell'Amministrazione centrale responsabile dell'intervento sulla base dei dati forniti dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la rilevazione svolta dall'INAPP.

Tutti i dati riportati si riferiscono all'anno formativo 2020/2021.

Tabella n.6 - Percorsi di qualifica IeFP in modalità duale (del NUOVO Repertorio) - a. f. 2020/2021

Figure di riferimento del Repertorio nazionale IeFP	n. Iscritti I anno	n. Iscritti II anno	n. Iscritti III anno	n. Qualificati
Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa				
Operatore delle calzature				
Operatore delle produzioni chimiche				
Operatore edile				
Operatore elettrico				
Operatore grafico	7			
Operatore di impianti termoidraulici	17			
Operatore del legno				
Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto				
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore	56			
Operatore meccanico	20			
Operatore del benessere				
Operatore della ristorazione	19			
Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza				
Operatore ai servizi di impresa	8			
Operatore ai servizi di vendita				
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici	12			
Operatore alle produzioni alimentari	13			
Operatore agricolo	12			
Operatore del mare e delle acque interne				
Operatore informatico	24			
Operatore gestione delle acque e risanamento ambientale				
Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria				
Operatore lavoratore dei materiali lapidei				
Operatore tessile				

Operatore alle lavorazioni dell'oro, dei metalli preziosi o affini				
Totale Regionale	188			

Tabella n.7 - Percorsi di qualifica IeFP in modalità duale (del VECCHIO Repertorio) *- a. f. 2020/2021*

Figure di riferimento del Repertorio nazionale IeFP	n. Iscritti I anno	n. iscritti II anno	n. Iscritti III anno	n. Qualificati
Operatore dell'abbigliamento				
Operatore delle calzature				
Operatore delle produzioni chimiche				
Operatore edile		18	17	16
Operatore elettrico		14	12	11
Operatore elettronico				
Operatore grafico		12	14	13
Operatore di impianti termoidraulici		16	9	7
Operatore delle lavorazioni artistiche				
Operatore del legno				
Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto				
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore		17	62	50
Operatore meccanico		29	33	28
Operatore del benessere			143	114
Operatore della ristorazione		63	110	89
Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza		36	56	45
Operatore amministrativo - segretariale		8	17	15
Operatore ai servizi di vendita			21	14
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici		13	10	9
Operatore della trasformazione agroalimentare		11	48	41
Operatore agricolo				
Operatore del mare e delle acque interne				
Totale Regionale		237	552	452

1.4.2 Percorsi di diploma IeFP nelle Istituzioni Formative accreditate (IF) realizzati in modalità duale *(a cura dell'Amministrazione centrale)*

Tabella precompilata a cura dell'Amministrazione centrale responsabile dell'intervento sulla base dei dati forniti dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la rilevazione svolta dall'INAPP.

Tutti I dati riportati si riferiscono all'anno formativo 2020/2021.

Tabella n.8 - Percorsi di diploma IeFP in modalità duale (del NUOVO Repertorio) *- a. f. 2020/2021*

Figure di riferimento del Repertorio nazionale IeFP	n. Iscritti IV anno	n. Diplomati
Tecnico edile		
Tecnico elettrico	10	7

Tecnico grafico	23	19
Tecnico del legno		
Tecnico riparatore di veicoli a motore	49	44
Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione	9	9
Tecnico per l'automazione industriale		
Tecnico dei trattamenti estetici	43	34
Tecnico dei servizi di sala e bar	26	18
Tecnico dei servizi di impresa	5	5
Tecnico commerciale delle vendite	18	14
Tecnico agricolo	29	25
Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero		
Tecnico dell'abbigliamento e dei prodotti tessili della casa		
Tecnico dell'acconciatura	51	36
Tecnico di cucina	64	46
Tecnico di impianti termici		
Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	29	19
Tecnico delle produzioni alimentari	37	35
Tecnico informatico		
Tecnico modellazione e fabbricazione digitale	17	14
Tecnico delle energie rinnovabili		
Tecnico degli allestimenti e della predisposizione degli impianti nel settore dello spettacolo		
Tecnico dei servizi logistici		
Tecnico delle lavorazioni del ferro e metalli non nobili		
Tecnico delle lavorazioni tessili		
Tecnico delle lavorazioni materiali lapidei		
Tecnico delle lavorazioni dell'oro e dei metalli preziosi		
Tecnico delle lavorazioni di pelletteria		
Totale Regionale	**410**	**325**

Tabella n.9 – Percorsi di diploma IeFP in modalità duale (del VECCHIO Repertorio) - a. f. 2020/2021

Figure di riferimento del Repertorio nazionale IeFP	n. Iscritti IV anno	n. Diplomati
Tecnico edile		
Tecnico elettrico		
Tecnico elettronico		
Tecnico grafico		
Tecnico delle lavorazioni artistiche		
Tecnico del legno		
Tecnico riparatore di veicoli a motore		
Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati		
Tecnico per l'automazione industriale		
Tecnico dei trattamenti estetici		
Tecnico dei servizi di sala e bar		

Tecnico dei servizi di impresa		
Tecnico commerciale delle vendite		
Tecnico agricolo		
Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero		
Tecnico dell'abbigliamento		
Tecnico dell'acconciatura		
Tecnico di cucina		
Tecnico di impianti termici		
Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza		
Tecnico della trasformazione agroalimentare		
Totale Regionale		

1.4.3 Percorsi IFTS realizzati in modalità duale *(a cura dell'Amministrazione centrale)*

Tabella precompilata a cura dell'Amministrazione centrale responsabile dell'intervento sulla base dei dati forniti dalla Regione per la rilevazione svolta dall'INAPP, qualora tali percorsi siano stati attivati.

Tutti i dati riportati si riferiscono all'anno formativo 2020/2021.

Tabella n.10 - Percorsi di specializzazione IFTS in modalità duale - a.f. 2020/2021 (se presenti)

Specializzazione IFTS	n. Iscritti	n. Certificati
Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy		
Tecniche di disegno e progettazione industriale		
Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo		
Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica		
Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali		
Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali		
Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente		
Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici		
Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile		
Tecniche innovative per l'edilizia		
Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi		
Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche		
Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC		
Tecniche per la progettazione e gestione di database		
Tecniche di informatica medica		
Tecniche di produzione multimediale		
Tecniche di allestimento scenico		
Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria		
Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica		
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio		

Totale Regionale		

1.5 ISCRITTI[1], PROMOSSI QUALIFICATI E DIPLOMATI DEI PERCORSI DELL'IeFP DUALE E ISCRITTI E CERTIFICATI IFTS NELL'ANNUALITÀ 2020/2021 ESCLUSI GLI APPRENDISTI *(a cura dell'Amministrazione centrale e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)*

Tabella parzialmente precompilata a cura dell'Amministrazione centrale responsabile dell'Intervento sulla base dei dati forniti dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la rilevazione svolta dall'INAPP. I dati relativi a iscritti e certificati IFTS saranno inseriti qualora tali percorsi siano stati attivati.

Tutti I dati riportati si riferiscono all'anno formativo 2020/2021.

Inserire esclusivamente i dati relativi ai Promossi.

Tabella n.11 - n. iscritti, promossi, qualificati, diplomati IeFP e iscritti e certificati IFTS - a.f. 2020/2021

Totale Iscritti IeFP	Totale Promossi IeFP	Totale Iscritti IeFP	Totale Promossi IeFP	Totale Iscritti IeFP	Totale Qualificati IeFP	Totale Iscritti IeFP	Totale Diplomati IeFP	Totale Iscritti IFTS	Totale Certificati Specializzazione Tecnica Superiore
I anno	I anno	II anno	II anno	III anno	III anno	IV anno	IV anno		
188	150	237	193	552	452	410	325		

1.6 APPRENDISTI AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.LGS 81/2015 ISCRITTI AI PERCORSI DELL'IeFP DUALE E IFTS NELL'ANNUALITÀ 2020/2021

Tabella compilata a cura dell'Amministrazione regionale

Tabella n.12 - n. apprendisti nei percorsi IeFP e IFTS - a.f. 2020/2021

APPRENDISTI	ANNO 2020/2021
In percorsi IeFP	23
In percorsi IFTS	*0*
TOTALE	23

1.7. I FABBISOGNI PROFESSIONALI DEL MERCATO DEL LAVORO TERRITORIALE

Per il triennio 2022-2025, esplicitare i fabbisogni previsionali occupazionali e professionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia prendendo a riferimento, in assenza di dati regionali, i dati del sistema informativo Excelsior relativi alle previsioni assunzionali per profili contrattuali coerenti con le qualifiche e i diplomi IeFP e con le specializzazioni IFTS.

Mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia *(Fonte 'Il mercato del lavoro in FVG nel 2021: le principali tendenze rispetto al 2019. Un'analisi preliminare di assunzioni e cessazioni dei rapporti*

[1] Entro il 31 marzo del 2021

di lavorò redatto dall' Osservatorio regionale sul Mercato e le Politiche del Lavoro Regione Friuli Venezia Giulia).

Il 2021 è stato l'anno del "grande rimbalzo". Dopo una recessione di circa 9 punti percentuali nel corso del 2020, il PIL del FVG è cresciuto oltre il 6% nell'ultimo anno. I driver principali sono stati l'export dei prodotti industriali e le costruzioni nell'edilizia, insieme con l'uscita dalla forte crisi nel comparto turistico e del commercio.

Le assunzioni toccano quota 240.748, superando il livello registrato nel 2019 (234.845), una crescita percentuale pari al 2,5%. La differenza tra assunzioni e cessazioni ha come esito un saldo positivo delle posizioni di lavoro pari a circa 9.100 unità, 2.710 in più rispetto al 2019 (6.452). Si tratta di un risultato secondo solo al picco registrato nel 2017.

Le assunzioni sono aumentate in tutti i settori di attività economica, ad esclusione del comparto alberghi e ristoranti (-12,3%), che è stato in assoluto il settore che ha sofferto di più le misure di contenimento della pandemia da COVID-19.
Le assunzioni crescono soprattutto nei comparti a maggiore intensità di capitale, ossia le costruzioni (+10,9%, con un saldo complessivo pari a 1.543 unità) e la manifattura (+4,3%, saldo pari a 2.812). Nell'ambito della produzione industriale regionale, si segnala l'incremento delle posizioni di lavoro soprattutto nel legno (+96 unità), nella fabbricazione di prodotti in metallo (+499) e nella produzione di macchinari e apparecchiature. In ripresa anche il terziario (+2,4%, con un saldo positivo pari a oltre 2.800 unità). In particolare, crescono le posizioni di lavoro nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (+842), nel settore della logistica, trasporto e magazzinaggio (+941), le attività artistiche, sportive e di intrattenimento (+456), le attività professionali, scientifiche e tecniche (+140) e i servizi ICT (+90). (

Esiti occupazionali degli allievi usciti dai percorsi di IeFP *(Fonte: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia, marzo 2022).*

Il rapporto regionale di marzo 2022 sugli esiti occupazionali degli allievi usciti dai percorsi IeFP, riferito all'anno formativo 2019-20, ha riguardato 1306 allievi su 1.360 qualificati a Giugno 2020 (96,02% dell'intera popolazione). Esso analizza lo stato occupazionale del campione intervistato fra il conseguimento della qualifica (giugno 2020) e il 31 dicembre 2021 incrociando i dati del database Ergon@t con interviste telefoniche di rilevazione qualitativa. L'indice di riferimento (dato dalla somma di coloro che hanno trovato un lavoro superiore al mese, coloro che hanno svolto attività lavorative occasionali, coloro che hanno continuato gli studi e coloro che hanno svolto attività di tirocinio) fornisce per il 2020 un valore, pari al 93,1%, con una flessione di 1,3% rispetto a quello dello scorso ma comunque molto soddisfacente:

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	**2019-20**
92,1%	95,6%	94,2%	89,9%	94,4%	**93,1%**

nel dettaglio per l'ultimo anno abbiamo:

- 68,5% (64,8% AP) esperienze di lavoro superiori al mese (24,9% apprendistato; 43,4% determinato; 13,7% intermittente; 3,3 indeterminato; 0,5 lavoro autonomo)
- 2,7% (5,1% AP) esperienze lavorative sporadiche, inferiori al mese
- 11,9% (14,8% AP) proseguito gli studi verso la scuola secondaria superiore
- 10% (9,8% AP) esperienze di tirocinio in azienda
- 6,8% (5,6 % AP) non ha né lavorato né studiato (NEET)

I dati presentano nella scomposizione di dettaglio in relazione ai settori economici una forte concentrazione dei qualificati rispetto a 3 aree (Meccanica, impianti e costruzioni; Servizi alla persona; Turismo e sport) che nel loro complesso rappresentano il 72,6% del totale, rendendo di fatto residuale il numero di qualificati nelle restanti 3 aree (27,4% per Agroalimentare; Cultura, informazione e tecnologie informatiche; Servizi commerciali).

Fabbisogni previsionali occupazionali *Fonte 'Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2022-2026)", Unioncamere e Anpal; dati estrapolati dal sistema Excelsior).*

Stando alle "Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2022-2026)", volume redatto da Unioncamere e Anpal che presenta gli scenari più recenti sugli andamenti occupazionali per il prossimo quinquennio, con l'obiettivo di fornire un contributo utile per l'orientamento e la programmazione della formazione, i processi di transizione verde e digitale avranno un peso sempre più rilevante nel mercato lavoro.
Per quanto riguarda la IeFP, i fabbisogni più rilevanti a livello nazionale nel quinquennio di previsione si rilevano per gli indirizzi meccanico (23-27mila all'anno) ed edile-elettrico (21-24mila unità dovute alla domanda della filiera costruzioni e infrastrutture).

TABELLA 14 – FABBISOGNO* PREVISTO DI QUALIFICATI E OFFERTA DI NEOQUALIFICATI PER INDIRIZZO NEL PERIODO 2022-2026

	Fabbisogno (media annua)		Offerta neoqualificati (media annua)
	scenario A	scenario B	
Istruzione e Formazione professionale (IeFP)	120.700	137.600	78.800
Meccanico	23.000	27.200	6.400
Edile ed elettrico	21.000	23.900	5.500
Amministrativo segretariale e servizi di vendita	18.600	20.400	5.900
Ristorazione	17.000	19.900	21.700
Logistica, trasporti e riparaz. veicoli	12.100	13.600	6.000
Servizi di promozione e accoglienza	6.600	7.200	3.200
Agricolo e agroalimentare	4.600	5.000	6.900
Grafico, cartotecnico e legno	4.000	4.600	4.300
Tessile, abbigliamento e calzature	2.900	4.100	5.000
Benessere	3.900	3.900	10.000
Impianti termoidraulici	3.000	3.400	1.000
Elettronico	2.300	2.500	2.200
Altri indirizzi IeFP	1.700	1.900	700

* Nota metodologica:

Per quanto riguarda lo scenario B – più favorevole - è stato adottato come riferimento il quadro pro-grammatico del Governo pubblicato nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) a settembre 2021, che incorpora gli effetti sull'economia italiana anche degli inter-venti legati alle risorse del Piano Next Generation EU. Lo scenario programmatico del NADEF prevede una crescita economica del 4,7% nel 2022, del 2,8% nel 2023 e dell'1,9% nel 2024, grazie ad un impiego efficiente delle risorse europee che porterebbero l'economia italiana a crescere ad un tasso tendenziale sensibilmente superiore alla media degli ultimi anni.
Sotto questo profilo lo scenario incorpora gli effetti positivi strutturali determinati dalle riforme lega-te al PNRR che secondo le stime del Governo, avranno effetti duraturi sul tasso di crescita di lungo periodo.
Per la costruzione dello scenario A sono state considerate le previsioni formulate dal Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook dell'ottobre 2021. In questo caso, si ipotizza nel 2022 una ripresa con un tasso di crescita del PIL del 4,2%, e per gli anni successivi si prevede un ritorno a un sentiero di crescita tendenziale meno sostenuto. Le stime del FMI risultano più conservatrici rispetto a quelle del Governo italiano in quanto scontano solo le misure di politica economica approva-te, mentre il quadro programmatico del NADEF include l'effetto anche delle politiche previste negli anni futuri.

Quanto poi alle previsioni relative al fabbisogno occupazionale a livello regionale, per il Friuli Venezia Giulia il sistema informativo Excelsior prevede le seguenti proiezioni relativamente alla domanda potenziale di qualificati e diplomati professionali.

INDIRIZZO	Domanda potenziale annuale	<30 anni	Difficoltà di reperimento
AGRICOLO	310	100	70%
TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE	620	260	50%
MECCANICO	4680	1640	65%
RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	370	130	69%
ELETTRICO	1490	540	74%
IMPIANTI TERMOIDRAULICI	950	150	73%
LEGNO	930	430	79%
SISTEMI E SERVIZI LOGISTICI	910	140	29%
AMBIENTALE E CHIMICO	20	0	0%
EDILE	1860	310	61%
ELETTRONICO	80	30	33%
GRAFICO E CARTOTECNICO	30	20	50%
AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE	370	100	60%
SERVIZI DI VENDITA	2080	1040	25%
RISTORAZIONE	7240	2800	44%
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	760	90	44%
BENESSERE	680	400	48%
LAVORAZIONI ARTISTICHE	30	10	0%

*Nota metodologica:
Per quanto riguarda le caratteristiche delle entrate programmate, le informazioni qui presentate corrispondono alle preferenze espresse dalle imprese coinvolte in sede d'indagine nel corso del 2021.

Va tuttavia ricordato, con una revisione al ribasso delle stime di crescita per l'anno in corso, l'aggravarsi dello scenario geo-politico con la prosecuzione delle ostilità in Ucraina, che, al momento, determina un rapido calo dell'indice di fiducia di famiglie e imprese a seguito anche degli ulteriori rincari del gas e delle materie prime e dell'inasprimento del clima di incertezza sull'evoluzione futura.

2. Policies regionali

2.1 STRATEGIE REGIONALI DI INTERVENTO IN RISPOSTA AI FABBISOGNI PROFESSIONALI

Descrivere le policies della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia da realizzare con l'investimento 1.4 "Sistema duale" del PNRR in considerazione dei fabbisogni professionali rilevati nel paragrafo precedente, declinando le azioni che si intendono attuare per le diverse tipologie di destinatari previsti nelle Linee Guida.

Attraverso l'utilizzo dei fondi Pnrrr la Regione intende completare il riposizionamento del sistema regionale di IeFP avviato nelle ultime annualità verso un'offerta prevalentemente duale **attraverso la promozione,** nel corso dell'annualità 2022/2023, **di percorsi di conversione in duale dell'offerta di IeFP ordinamentale** finanziata con risorse ordinarie. I destinatari delle azioni di cui sopra sono giovani soggetti al diritto dovere all'istruzione e formazione. Non si esclude, tuttavia, che nel corso delle due annualità successive, 2023/2024 e 2024/2025, il raggiungimento delle finalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale" venga perseguito attraverso l'utilizzo delle diverse opzioni di cui al Menù aperto delle Linee Guida.

Ciò premesso, con riferimento ai fabbisogni professionali rilevati nel paragrafo precedente e in considerazione:

- del riscontro occupazionale che l'offerta formativa regionale di IeFP ha dimostrato nel corso dell'ultimo decennio;
- dell'andamento del mercato del lavoro e delle previsioni occupazionali a medio termine;
- dell'andamento storico delle iscrizioni ai percorsi regionali di IeFP;
- delle novità che si intendono introdurre relativamente all'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni regionali con riferimento anche ai processi di transizione verde e digitale;

si ritiene di consolidare nel periodo di riferimento l'offerta di IeFP attivata nell'ultimo triennio con l'introduzione progressiva, a partire dalla prossima annualità 2022/2023, di nuovi profili regionali. In particolare per l'annualità 2022/2023 si prevede di promuovere:

- 1 nuovo percorso triennale per OPERATORE DELLA GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE;
- 1 nuovo percorso quadriennale per TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICA E SPORTIVA;
- 2 nuovi percorsi di IV anno per TECNICO GRAFICO DELLA PRODUZIONE DIGITALE e per TECNICO DELLA PANIFICAZIONE.

Le seguenti tabelle riassumono l'offerta formativa nel suo complesso che si intende promuovere nell'annualità 2022/2023:

Percorsi di Qualifica triennale
OPERATORE AGRICOLO
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA
OPERATORE INFORMATICO
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
OPERATORE DEL BENESSERE
OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
OPERATORE EDILE
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE GRAFICO
OPERATORE MECCANICO
OPERATORE DELLA GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE

Percorsi di diploma quadriennale
TECNICO MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE
TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO

Diploma professionale
TECNICO AGRICOLO
TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI
TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI
TECNICO ELETTRICO
TECNICO MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE
TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE
TECNICO DI IMPIANTI TERMICI
TECNICO DELLE COSTRUZIONI ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI
TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPINATI DI PRODUZIONE
TECNICO GRAFICO

TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE
TECNICO DI CUCINA
TECNICO DEI SERVIZI D'IMPRESA
TECNICO DEI SERVIZI DI SALA - BAR
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
TECNICO DELL'ACCONCIATURA
TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

2.2 QUADRO DEL CONTRIBUTO REGIONALE AL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE BASELINE E DEL VALORE TARGET PNRR AL IV TRIMESTRE (Q4) 2025

Tabella precompilata a cura dell'Amministrazione centrale, responsabile dell'intervento, sulla base dei dati forniti dall'INAPP per la distribuzione della Baseline (calcolata in esito a percorsi realizzati a valere, esclusivamente, sulle risorse nazionali erogate ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni) e del Target PNRR aggiuntivo di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in coerenza con gli obiettivi minimi di Baseline e di Target del PNRR indicati in Allegato n.1.

Tabella n.13 - contributo alla Baseline e al Target PNRR nel quinquennio (come indicato nelle Linee Guida)

Annualità	Baseline	Target PNRR	Risorse PNRR (Anno 2021)
2020/2021	289		
2021/2022	289		
2022/2023	289	Almeno 801 con potenziale sviluppo a 1.800	€. 3.563.336,00
2023/2024	289		
2024/2025	289		
TOTALE	**1445**		

Per il raggiungimento del target ci si avvale, come indicato dalle Linee Guida, dei percorsi realizzati in esito a operazioni realizzate anche precedentemente all'adozione delle medesime Linee Guida, a far data dall'avvio dell'ammissibilità degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2021/241*).*

2.3. AZIONE PER LO SVILUPPO DELL'APPRENDISTATO DI I LIVELLO

Inserire il numero di percorsi realizzati in apprendistato secondo i criteri riportati nelle tabelle seguenti differenziate in funzione della presenza o meno di pregressi percorsi in apprendistato:

Tabella n.14 - n. apprendisti nell'a.f. 2022/2023

Regioni SENZA apprendisti nell'a.f. 2021/2022		
	MODALITÀ DI CALCOLO*	NUMERO MINIMO APPRENDISTI
ANNO 2022/2023	Nella misura del **5%** della somma degli iscritti a percorsi in duale al 3° e 4° anno nell'A.F. 2021/2022**	= >1

***** *Il valore va calcolato arrotondato all'unità.*

****** *Nel caso in cui nell'annualità 2021/2022 non siano stati attivati percorsi di 3 e 4 anno in duale, l'azione dovrà essere realizzata nell'anno formativo 2023/2024.*

Tabella n.15 - n. apprendisti nel triennio 2022-2025

Regioni CON apprendisti nell'a.f. 2021/2022		
	MODALITÀ DI CALCOLO*	NUMERO MINIMO APPRENDISTI
TRIENNIO 2022-2025	Nella misura del **15%** in più nel triennio rispetto al numero degli allievi inseriti in percorsi di apprendistato nell'annualità 2020/2021 (cfr. tabella 11)	74

***** *Il valore va calcolato arrotondato all'unità*

2.4 MISURE PREVISTE NEL MENÙ APERTO (cfr. Linee Guida)

Indicare nelle tabelle sottostanti le misure che si intendono realizzare al fine del raggiungimento del solo Target aggiuntivo PNRR, al netto della Baseline.

Nella prima tabella, per le misure 1-4 indicare la scelta in rapporto all'anno formativo indicato (2022/2023). La misura n.2 riporta la proposta derivante dalla mancanza, in alcune Regioni, del IV anno dell'offerta ordinamentale da realizzare in modalità duale.

Nella seconda tabella, per le misure 5-7 indicare la scelta in rapporto agli anni solari indicati (2022 e 2023).

Tabella n.16 – Misure selezionate dal "Menù aperto" per a.f. 2022/2023

N.	MISURA	A.F. 2022/2023
1	Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiuntivi all'offerta di IeFP duale finanziata con risorse ordinarie	
2	Percorsi duali di quarto anno aggiuntivi all'offerta di IeFP duale da realizzare nelle Regioni dove questa offerta non è attualmente disponibile	
3	Percorsi di conversione in duale dell'offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie	*1.800*

4	Percorsi in modalità duale in sussidiarietà realizzati negli Istituti professionali ai sensi del D.lgs 61/2017	

Tabella n.17 - Misure selezionate dal "Menù aperto" per anno solare 2022 e 2023

N.	MISURA	A.S. 2022	A.S. 2023
5	Percorsi duali extra diritto-dovere***** finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di IeFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura IeFP (*per over 17 anni assolti o prosciolti e privi di titolo di studio di istruzione secondaria e per 17-25 anni assolti o prosciolti, privi di titolo di studio di istruzione secondaria)*		
6	Percorsi sperimentali		
7	Interventi integrativi (non posso produrre target ma sono ammissibili a finanziamento - cfr. § 2 delle Linee Guida)		

*****_L'azione potrà essere realizzata in apprendistato fino ai 25 anni limitatamente all'acquisizione di una qualificazione di IeFP o di IFTS ma non di singole unità di competenza. L'estensione oltre i 25 anni potrà avvenire solo a seguito di modifiche della normativa vigente in materia di apprendistato di I livello._

2.5 DESTINATARI E RISORSE

Compilare nella Tabella successiva i campi corrispondenti alle Misure che si intendono selezionare fornendo tutte le informazioni richieste (ore del percorso previste dall'ordinamento regionale, % ore in duale, numero destinatari - allievi e apprendisti - che arriveranno alla promozione, qualifica, diploma, certificazione, UCS prevista, ripartizione del finanziamento secondo le diverse fonti di finanziamento e ammontare totale di finanziamento necessario alla realizzazione dei percorsi previsti).

Per la misura della riga 4 non è prevista la compilazione di alcune sezioni in quanto tali percorsi concorrono al raggiungimento del target ma NON sono ammessi a finanziamento.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Tabella n.18 – dettaglio misure selezionate dal "Menù aperto"

n.	MISURA	Ore percorso ordinamento regionale / Ore percorso formazione	% oraria / n. ore da svolgere in duale	Max ore ammissibili a finanziamento per allievo	n. Target PNRR	UCS	Fonti di finanziamento del percorso (indicare le quote per ogni fonte prevista)				
							PNRR	*FSE/ FSC*	*MLPS*	*Regione*	*Totale finanziamento*
1	Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiuntivi all'offerta di IeFP duale finanziata con risorse ordinarie		Non applicabile	990							
2	Percorsi duali di quarto anno aggiuntivi all'offerta di IeFP duale da realizzare nelle Regioni dove questa offerta non è attualmente disponibile		Non applicabile	990							
3	Percorsi di conversione in duale dell'offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie		Numero ore svolte in duale	Standard definiti al § 5 delle Linee Guida							
3.1	Alternanza simulata (I anno)	1.056	264 (25% di 1.056) 248 (25% di 990)	248 da nuove LG	1.000	Europea (6 Euro) per la parte di alternanza e regionale (6,58 Euro per la parte presso cfp	1.485.000,00 (1.000 allievi certificati x 1.485 euro)	/	5.319.930,00 (808,5 ore x 6,58 x 1.000)	/	6.804.930,00

3.2	Alternanza rafforzata (II anno)	1.056	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	Alternanza rafforzata (III anno)	1.056	528 (50% di 1.056) 495 (50% di 990)	495	800	Europea (6 Euro) per la parte di alternanza e regionale (6,58 Euro per la parte presso cfp	2.376.000,00 (800 allievi certificati x 2.970)		2.953.104,00 (561 ore presso cfp x 6,58 x 800 allievi)		5.329.104,00
4	Percorsi in modalità duale in sussidiarietà negli Istituti professionali ai sensi del D.lgs 61/2017 (*tali percorsi concorrono al raggiungimento del target ma non sono ammessi a finanziamento**)										

** Con eccezione degli interventi integrativi di cui alla misura 7*

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

n.	MISURA	Ore percorso ordinamento regionale / Ore percorso formazione	% oraria / n. ore da svolgere in duale	Max ore ammissibili a finanziamento per allievo	n. Target PNRR	UCS	Fonti di finanziamento del percorso (indicare le quote per ogni fonte prevista)				
5	Percorsi duali extra diritto-dovere finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di IeFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura ****** (*per over 17 anni assolti o prosciolti e privi di titolo di studio di istruzione secondaria e per 17-25 anni assolti o prosciolti privi di titolo di studio di istruzione secondaria)*		Percentuale minima di ore svolte in modalità duale	Fino a 990******* variabili a seconda dell'offerta formativa regionale							
6	Percorsi sperimentali			Per Imprenditorialità e transizione digitale: - 60 ore alfabetizzazione digitale; - 60 ore alfabetizzazione finanziaria (presso CPIA o agenzie formative accreditate) - 120 ore alternanza simulata o rafforzata							

******** *L'apprendistato di I livello può essere attivato solo finalizzato all'acquisizione di una qualificazione di IeFP o IFTS ma non di singole unità di competenza*

********* *Il percorso potrà essere ridotto in esito ad un riconoscimento dei crediti formativi in ingresso o in caso di conseguimento di singole unità di competenza*

***** Nel caso di UCS regionali specificare, in calce alla tabella, gli atti regionali o provinciali di approvazione dell'UCS e delle relative metodologie*

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

n.	MISURA	Ore percorso da ordinamento regionale / Ore percorso formazione	% oraria / n. ore da svolgere in duale	Max ore ammissibili a finanziamento per allievo	n. Target PNRR	UCS	Fonti di finanziamento del percorso (indicare le quote per ogni fonte prevista)				
7	Interventi integrativi (non possono produrre target ma sono ammissibili a finanziamento – cfr. § 2 delle Linee Guida)			Per Interventi integrativi di orientamento individuale o individualizzato: fino a 12 ore Per Interventi integrativi di formazione individuale o individualizzata: fino a 18 ore di formazione individuale o individualizzato							
TOTALE					1.800		3.861.000,00 (costo effettivo percorsi) 3.563.336,00 (quota Pnrr da riparto nazionale		8.273.034,00 + 297.664,00 (differenza tra costo effettivo alternanza e quota Pnrr da riparto nazionale)		€. 12.134.034,00

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

								= 8.570.69 8,00		

Atto di approvazione dell'UCS regionale: Documento "POR FSE. Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 6 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

3. Modalità di avvio, attuazione e rendicontazione dell'intervento

3.1. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE, ASSEGNAZIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

Descrivere le modalità di individuazione, assegnazione, erogazione e rendicontazione dell'intervento in conformità ai criteri previsti dalla manualistica adottata (in corso di definizione)*

Le risorse del PNRR dell'annualità finanziaria **2021**, finalizzate all'attuazione dell'Investimento 1.4 "Sistema Duale", sono definite con Decreto Direttoriale di riparto delle risorse PNRR sulla base dei criteri individuati dal Decreto Ministeriale n.226 del 26 novembre 2021.

Le modalità di individuazione dei soggetti attuatori dei percorsi formativi sono stabilite dall'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di istruzione e formazione professionale (iefp) approvato con decreto del Direttore Servizio Formazione n. 20048/LAVFORU dell'11 settembre 2020. L'arco temporale di riferimento individuato dall'Avviso riguarda gli anni formativi 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. A seguito della fase di valutazione delle candidature pervenute, con decreto 22751 del 16 novembre 2021 è stata individuata l'Associazione temporanea Effe.Pi, costituita da 12 enti di formazione con capofila IAL Fvg, articolati sul territorio in 36 sedi formative con disponibilità di 288 aule accreditate e di 256 laboratori accreditati, come soggetto responsabile dell'organizzazione e della gestione, nel periodo di riferimento dell'Avviso, delle attività di istruzione e formazione professionale.

Con cadenza annuale la Regione emana delle **Direttive** rivolte al soggetto attuatore individuato che forniscono indicazioni in merito alla presentazione delle varie proposte progettuali, alle modalità di selezione in base a criteri individuati, alle modalità di gestione finanziaria e alle attività di rendicontazione, alle modalità di concessione del contributo e, più in generale, alla gestione amministrativa e didattica delle edizioni corsuali.

Le risorse vengono individuate annualmente con deliberazione giuntale. Una volta conclusa la fase di selezione delle proposte formative, il Servizio Formazione provvede con decreto del dirigente responsabile all'adozione dell'atto di assegnazione dell'ammontare complessivo delle risorse finalizzate alla realizzazione delle edizioni corsuali e con ulteriore decreto dirigenziale viene concesso il contributo al soggetto gestore At Effe.Pi ad avvio dell'anno formativo. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della LR 27/2017, su richiesta del beneficiario possono essere erogati un anticipo del 50 % del finanziamento dopo l'avvio dell'attività e ulteriori anticipi fino al 45 % dopo sei mesi dall'avvio dell'anno formativo o dopo la realizzazione del 50 % delle ore complessivamente previste. Entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è conclusa l'attività formativa viene presentato il rendiconto, strutturato secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Regolamento Formazione (DPReg 140/2017).

Si precisa che per quanto riguarda le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse a valere sul Pnrr la Regione si conformerà alle indicazioni che perverranno dall'Unità di missione Pnrr del Ministero del Lavoro.

***** *La rendicontazione della spesa non è presupposto per la rendicontazione del risultato (target numerico) realizzato.*

Le procedure saranno perfezionate sulla base della Convenzione in corso di definizione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unità di Missione collocata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. Monitoraggio

4.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

A regime il Monitoraggio dell'intervento a valere sull'Investimento 1.4 del PNRR "Sistema duale" deve essere realizzato in modo continuo sul sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (ReGIS). Il flusso di lavoro viene azzerato ogni 6 mesi, pertanto la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può conferire **in ogni momento** i dati richiesti sul predetto sistema, unitamente alla gestione dei propri sistemi informativi.

Nelle more della implementazione del ReGiS le informazioni dovranno essere registrate in sistemi informativi locali, ad esempio quelli in uso per i programmi comunitari.

- Di conseguenza, entro le scadenze specificate nel successivo § 5 denominato "Cronoprogramma" (relativo alle sole annualità 2022 e 2023), la Regione/Provincia autonoma deve produrre un **Rapporto Annuale** che corrisponda ai requisiti previsti negli **Operational Arrangements** per la verifica del conseguimento del Target e che attesti le modalità adoperate per realizzare l'obiettivo dell'Investimento 1.4 "Sistema duale", riportando le attività svolte in modalità duale, unitamente ai dati anonimizzati, in linea con la Tabella n.1 (cfr. Premessa), relativi a:

- iscrizioni (al primo anno), ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno), qualifiche (terzo anno), diplomi (quarto anno) IeFP e certificazioni di specializzazione IFTS;
- percorsi erogati ai discenti di età compresa tra i 17 e 25 anni, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che hanno adempiuto o sono stati prosciolti dal diritto/dovere;
- percorsi erogati ai discenti over 17 che hanno adempiuto o sono stati prosciolti dal diritto-dovere, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado;
- percorsi sperimentali.

In linea con la tabella della Premessa.

4.2 INDICATORI COMUNI

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo locale e, a regime, nel Regis – di cui al comma 1043, art. 1, Legge 178/2020 – dei dati relativi agli "indicatori comuni" di cui all'art. 29 del Reg. EU 2021/241 come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione europea, fermo restando la responsabilità della bontà dei dati inseriti dai soggetti attuatori in capo all'amministrazioni centrale titolare dell'intervento.

Gli indicatori comuni relativi a questa misura sono:
11. Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<)
14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario)
10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<).

5. Cronoprogramma

5.1 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Esporre sinteticamente le tempistiche di attuazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia utilizzando, quale esempio, il format seguente.

ATTIVITÁ	ANNO 2022									ANNO 2023								
	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set
Definizione documento relativo all'offerta formativa finanziata dalle risorse PNRR da parte della Regione/P.A.			Entro 30/06												Entro 30/06			
Valutazione e assegnazione offerta formativa da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (pubblicazione graduatorie soggetti ammessi a finanziamento)					Entro 31/08											Entro 31/07		
Avvio e conclusione dei percorsi da parte delle istituzioni formative						Entro 30/09												Entro 30/09
Registrazione in ReGiS degli iscritti ai percorsi e delle tipologie di misure attivate																		
Invio del Rapporto annuale (avanzamento beneficiari PNRR e dati per riparto)							Entro 31/10											
Rendicontazione della spesa																		

Allegato n.1 – Obiettivi minimi di Baseline e Target PNRR (anno finanziario 2021)

Regioni	Iscritti IeFP anni I-II-III-IV Istituzioni formative in duale a.f. 2019-20		Dato annuale Baseline PNRR	Ripartizione risorse MLPS 2021 PNRR - Sistema Duale		Dato annuale Target PNRR
	va	%	v.a.	€	%	v.a.
Piemonte	2.568	6,78	529	11.022.617,00	9,19	2.477
Valle D'Aosta	270	0,71	56	841.222,00	0,70	189
Lombardia	19.164	50,61	3.948	45.221.048,00	37,68	10.162
P.A. Bolzano	0	0,00	0	5.065.870,00	4,22	1.138
P.A. Trento	0	0,00	0	2.757.092,00	2,30	620
Veneto	2.127	5,62	438	12.013.084,00	10,01	2.700
Friuli Venezia Giulia	1.405	3,71	289	3.563.336,00	2,97	801
Liguria	339	0,90	70	1.676.119,00	1,40	377
Emilia Romagna	2.207	5,83	455	12.658.102,00	10,55	2.845
Toscana	2.261	5,97	466	1.690.070,00	1,41	380
Umbria	294	0,78	61	705.027,00	0,59	158
Marche	233	0,62	48	650.373,00	0,54	146
Lazio	1.744	4,61	359	7.694.472,00	6,41	1.729
Abruzzo	65	0,17	13	428.225,00	0,36	96
Molise	94	0,25	19	355.414,00	0,30	80
Campania	864	2,28	178	939.939,00	0,78	211
Puglia	282	0,74	58	1.354.758,00	1,13	304
Basilicata	0	0,00	0	61.937,00	0,05	14
Calabria	47	0,12	10	425.384,00	0,35	96
Sicilia	3.480	9,19	717	10.094.496,00	8,41	2.268
Sardegna	422	1,11	87	781.415,00	0,65	176
Totale	**37.866**	**100**	**7.800**	**120.000.000,00**	**100**	**26.966**

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_DGR_1433_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1433

Programma regionale FESR 2021-2027 obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Aggiornamento del Piano finanziario temporaneo e relativa pianificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento di attuazione del Programma emanato con DPReg. 200/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 italiano, approvato dalla Commissione europea con DECE n. C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

TENUTO CONTO che il citato documento prevede al capitolo 8, nell'elenco dei programmi finanziati dall'Accordo, un Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la Regione Friuli Venezia Giulia con una dotazione finanziaria di risorse pubbliche pari a 365.562.813,00 euro di cui 146.225.125,00 euro di cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 219.337.688,00 euro di cofinanziamento nazionale (pari rispettivamente al 40% e al 60% delle risorse pubbliche totali);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 23 del Reg. (UE) 1060/2021 il Programma regionale FESR 2021-2027 FVG ed in relativo piano finanziario saranno approvati con Decisione della Commissione Europea a seguito della presentazione e negoziazione dello stesso con gli Uffici della Commissione Europea;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, come modificata da ultimo con Legge Regionale 30 marzo 2021, n. 4, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)";

TENUTO CONTO che, ai sensi della legge regionale n. 14/2015, articolo 1 comma 1, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 è costituito il "Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR", di seguito denominato "Fondo" ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 1 bis, della citata legge regionale n. 14/2015 che dispone che per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027 è utilizzato il medesimo Fondo di cui sopra;

ATTESO che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della citata legge regionale n.14/2015, al predetto Fondo affluiscono: (a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione dei programma; (b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato ai programmi; (c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo dei programmi; (d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai programmi; (e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario dei programmi;

TENUTO CONTO che l'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n.14, prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione dei Pro-

grammi Regionali Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FESR per i periodi 2014-2020 e 2021-2027;
VISTO il Regolamento di cui all'articolo 3 della L.R. n.14/2015, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/Pres del 6 dicembre 2021, che disciplina le modalità di gestione a attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e del Programma Regionale FESR 2021-2027;
VISTO, in particolare, l'articolo 7 comma 2 di suddetto Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per i Programmi, approvi la pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 8 ed il piano finanziario analitico del Programma, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi, nonché per procedure di attivazione;
TENUTO CONTO che l'Amministrazione regionale ha inviato la proposta di Programma alla Commissione europea in data 29 aprile 2022 ed è in corso la fase negoziale e la valutazione ambientale strategica;
RILEVATO che, nelle more di approvazione del programma e del relativo piano finanziario, con norme regionali sono state stanziate in via di anticipazione una parte delle risorse del Programma e risorse aggiuntive regionali al fine di garantire il tempestivo avvio del programma fin dalle prime fasi della programmazione 2021/2027;
TENUTO CONTO che con l'articolo 9 della Legge Regionale 30 marzo 2021, n. 4 sono stati stanziati sul bilancio regionale 11.980.700,00 euro quali anticipazioni a favore del Programma regionale cofinanziato dal FESR 2021- 2027 al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste, conformemente agli obiettivi specifici previsti dai regolamenti comunitari, nonché delle attività di assistenza tecnica funzionali all'avvio e alla gestione del Programma;
RILEVATO che con l'articolo 7 comma 1 della Legge Regionale 30 marzo 2021 n. 4, che introduce l'articolo 7 bis nella L.R. n. 14/2015, sono state stanziate a favore del nuovo programma regionale cofinanziato dal FESR 2021-2027 risorse regionali aggiuntive pari a 7.000.000,00 euro destinate alla costituzione di un parco progetti al fine di garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate al programma e per accelerare la sua realizzazione nelle prime annualità, prevedendo che le risorse possano altresì essere utilizzate per sostenere le spese di progettazione di interventi previsti nell'ambito del Programma;
TENUTO CONTO che il comma 4 dell'articolo 7 bis della L.R. n. 14/2015, così come introdotto dal comma 4 dell'articolo 7 dalla Legge Regionale 30 marzo 2021 n. 4, prevede che, al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle eventuali ulteriori risorse comunitarie che potrebbero essere assegnate con lo strumento React EU al programma operativo regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziato dal FESR per il periodo 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 3.360.000 euro per il predetto Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FESR, destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito del medesimo programma o, in alternativa, sul programma regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal FESR per il periodo 2021-2027;
RILEVATO che non sono state assegnate risorse finanziarie dello strumento React EU al Programma operativo regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziati dal FESR per il periodo 2014-2020, pertanto le assegnazioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 bis sopracitato possono essere assegnate quali risorse regionali aggiuntive pari a 3.360.000 euro per il Programma regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal FESR per il periodo 2021-2027 per la costituzione di un parco progetti;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2008 del 23 dicembre 2021 che, sulla base di detti stanziamenti in favore del costituendo Programma ha approvato un primo piano finanziario temporaneo delle risorse del Programma regionale FESR 2021-2027 per complessivi 22.340.700,00 euro;
CONSIDERATO che la DGR n. 2008/2021 ripartiva, all'interno del piano finanziario temporaneo, le sole risorse assegnate alle prime procedure attivate in anticipo, ossia quelle relative al bando "ponte" e alle attività di assistenza tecnica al programma, per 6.516.000,00 euro, rinviando la ripartizione dei restanti 15.824.700,00 euro a successiva deliberazione;
VISTA la Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, che ha disposto un ulteriore stanziamento per 1 meuro in parte corrente in favore del Fondo per la costituzione di un parco progetti ai sensi della citata L.R 14/2015, art. 1, comma 2, lett d;
DATO ATTO che, in virtù di suddetta assegnazione, il totale delle risorse stanziate in favore del Programma, per azioni che ne anticipino l'attuazione, risulta incrementato da 22.340.700,00 euro a 23.340.700,00 euro, di cui 11.980.700,00 euro quali anticipazioni del piano finanziario del programma e 11.360.000,00 euro quali risorse aggiuntive regionali (PAR);
DATO ATTO, altresì, che, in virtù dello stanziamento disposto con LR 13/2022, le risorse attualmente disponibili per l'attivazione di procedure in anticipo rispetto all'approvazione del Programma, in conformità con le finalità indicate dall'art. 7 bis della LR 14/2015 e dall'art. 9 della LR 4/2021, ammontano a complessivi 16.824.700,00 euro;

RILEVATO che la regola del disimpegno automatico prevista dall'art. 105 del reg. (UE) 1060/2021 comporta l'obbligo di rendicontare alla Commissione Europea una significativa quota di spesa del programma a partire dal 2025 onde evitare la riduzione dei relativi stanziamenti a favore del programma;
TENUTO CONTO che, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del reg. (UE) 1060/2021 è istituito un quadro di riferimento dell'efficiacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance di ciascun programma;
RILEVATO che la valutazione della performance prevede anche un riesame intermedio basato sul raggiungimento di target di realizzazione al 21 dicembre 2024 e che i risultati di detta valutazione concorrono alla definizione dell'assegnazione dell'importo di flessibilità previsto dall'art. 18 del reg. (UE) 1060/2021;
RILEVATA l'esigenza di avviare tempestivamente alcune procedure di attivazione, nelle more dell'approvazione del programma e dei criteri di selezione, al fine di garantire, anche in coerenza con l'articolo 7 bis nella L.R. n. 14/2015, la realizzazione anche parziale di un parco progetti per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate al programma fin dalle prime annualità ed il conseguimento dei target intermedi al 31 dicembre 2024;
RICHIAMATA la proposta di programma presentata alla Commissione europea ed in particolare l'Azione b4.2 "Sostegno agli investimenti in difesa idrogeologica" nell'ambito dell'Obiettivo strategico 4, Obiettivo specifico 4 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici (FESR)";
VISTA la relazione progettuale dal titolo "Interventi di nuova costruzione e ripristino dei sistemi di difesa e protezione dal rischio idrogeologico lungo le aste dei corsi d'acqua in ambito montano", avanzata dal Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, ai fini della programmazione regionale FESR 2021-2027, che annovera tra le operazioni proposte per il finanziamento gli interventi di avvio del progetto, inerenti il rifacimento di opere trasversali e la messa in sicurezza del versante del Rio Santa Maria in Comune di Pontebba, per un importo da quadro economico di 500.000,00 euro, nell'Area interna Canal del Ferro Val Canale;
VISTA la nota n. prot. 134705 dd. 15.09.2022 con cui il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione chiede l'anticipazione di risorse sul Programma ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4, nella misura di 500.000,00 euro al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività previste nell'ambito del Programma regionale relativamente all'esecuzione di suddetto intervento che potrebbe essere concluso e rendicontato entro la data del 31 dicembre 2024;
RICHIAMATA, altresì, la proposta di programma presentata alla Commissione europea ed in particolare l'Azione e1.1 "Strategie di sviluppo locale delle aree urbane", nell'ambito dell'Obiettivo strategico 5, Obiettivo specifico E.1 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR)", rivolto, sulla base della Delibera di generalità n. 1073 del 17/07/2020, ai Comuni capoluogo delle ex province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, già Autorità Urbane della programmazione FESR 2014-2020, che prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, tra cui la riqualificazione della piazza Transalpina del Comune di Gorizia, da realizzare da parte del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "GECT GO";
VISTA la nota dell'Autorità di gestione del 16 settembre 2022 prot. n. 19158 con cui si dava riscontro alla richiesta di chiarimenti del Comune di Gorizia e al GECT GO circa le modalità e le condizioni di finanziamento anticipato del progetto di riqualificazione della piazza Transalpina;
VISTE le note di riscontro all'Autorità di Gestione da parte del Comune di Gorizia di data 22 settembre 2022 prat. n. 13.01/012 e da parte del GECT GO del 23 settembre 2022 prot. n. 451con cui è stata formalizzata la richiesta di finanziamento, secondo quanto previsto dalla citata L.R. n. 4/2021, delle spese tecniche concernenti il predetto intervento "Ristrutturazione della piazza Transalpina / Trg Evrope", quantificate in 178.081,45 (Iva compresa) Euro corrispondenti al 50% del costo complessivo di Euro 356.162,89 (Iva compresa) confermando che il progetto deve essere completato entro il 31 dicembre 2024;
DATO ATTO che, nell'ambito della Priorità 6 "Assistenza tecnica", si prevede l'attivazione del progetto "accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitaria" attraverso il finanziamento di un servizio da aggiudicarsi con gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 del Codice appalti;
RITENUTO opportuno aggiornare la pianificazione delle procedure di attivazione di cui all'allegato n. 2 della DGR 2008/2021 inserendo le tre nuove procedure di finanziamento dei suddetti interventi e aggiornare il piano finanziario temporaneo del programma per garantire un adeguato stanziamento delle nuove procedure;
RITENUTO di utilizzare per il finanziamento delle tre nuove procedure di attivazione le risorse regionali

aggiuntive (PAR) non ripartite dalla DGR 2008/2021 in quanto il programma e i criteri di selezione non risultano ancora definiti, assegnando nel piano finanziario temporaneo:
- (+) 500.000,00 euro, per la procedura "Interventi di nuova costruzione e ripristino dei sistemi di difesa e protezione dal rischio idrogeologico lungo le aste dei corsi d'acqua in ambito montano" da attivare nell'ambito dell' Obiettivo strategico 4, Obiettivo specifico B4 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici (FESR), azione b4.2 ai fini dell'avvio dell'intervento "Lavori di messa in sicurezza del versante del Rio Santa Maria in Comune di Pontebba", nell'ambito degli interventi proposti dal Servizio gestione territorio montano della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- (+) 178.081,45 euro per la procedura "Ristrutturazione della piazza Transalpina/Trg Europe" da attivare nell'ambito dell'Obiettivo strategico 5, Obiettivo specifico E1 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR)", azione e1.1, ai fini dell'avvio dell'Intervento di riqualificazione della Piazza Transalpina;
- (+) 510.643,20 euro per la procedura "Accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitaria" da attivare nell'ambito della Priorità 6 "Assistenza tecnica", ai fini dell'avvio del supporto delle aree interne rientranti nella programmazione comunitaria;

TENUTO CONTO che per attivare tempestivamente le azioni di anticipazione sul Programma regionale FESR 2021- 2027, ossia le procedure di attivazione, è necessario individuare le relative Strutture regionali attuatrici;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di individuare quale Struttura regionale attuatrice delle procedure di attivazione relative all'Azione b4.2 il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

RITENUTO, altresì, alla luce delle competenze attribuite da suddetto Regolamento, di individuare quale Struttura regionale attuatrice delle procedure di attivazione relative all'Azione e1.1 il Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze, già individuato con Delibera di Generalità n. 980 del 26 giugno 2022 quale ufficio coordinatore del Gruppo di lavoro istituito per l'accompagnamento delle Autorità urbane dei citati quattro comuni nella fase di definizione delle relative strategie di sviluppo urbano, presupposto necessario per il finanziamento nell'ambito del P.R. FESR 2021-2027 degli interventi di sviluppo urbano ai sensi dell'art. 29 del citato Regolamento (UE) 1060/2022;

RITENUTO inoltre di individuare quale Struttura regionale attuatrice della procedura di attivazione relativa al progetto di "Accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitaria" nell'ambito della Priorità 6 "Assistenza tecnica" il Servizio Coordinamento politiche per la montagna Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

CONSIDERATO che la DGR 2008/2021 attivava 516.000,00 euro per servizi di assistenza tecnica, a valere sull'anticipo di risorse del Programma, stanziate dal bilancio regionale in parte capitale;

VISTA la residua disponibilità di 1.000.000,00 euro di risorse aggiuntive in parta corrente, stanziate con la citata Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13;

RITENUTO opportuno modificare il piano finanziario temporaneo incrementando la dotazione finanziaria destinata all'Assistenza tecnica da 516.00,00 euro a 1.000.000,00 euro - comprensivi della procedura relativa all'assistenza tecnica di accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitaria -, in considerazione della prossima approvazione del Programma, e di dare copertura integrale a suddette spese a valere sulle risorse aggiuntive di parte corrente;

DATO ATTO che 516.000,00 euro di anticipo di risorse del Programma, precedentemente assegnate all'Assistenza tecnica con DGR 2008/2021, ritornano nell'ammontare dell'anticipo di risorse del Programma, disponibili per eventuali successivi fabbisogni;

DATO ATTO che nel piano finanziario temporaneo sono attivate le sole risorse assegnate alle procedure ivi individuate, mentre la ripartizione delle risorse non assegnate ad alcuna procedura è rinviata a successiva deliberazione;

DATO ATTO, altresì, che il piano finanziario temporaneo sarà ridefinito una volta approvato il Programma;

RITENUTO, per quanto sopra, di aggiornare il piano finanziario temporaneo del Programma già approvato con DGR n. 2008 del 23 dicembre 2021 secondo l'allegato n. 1 alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che il Regolamento regionale di attuazione all'articolo 8 prevede che l'Autorità di Gestione concordi con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi i seguenti obbiettivi minimi annuali e periodici:

a) la pianificazione delle procedure di attivazione, tramite la definizione di un calendario delle stesse per ciascuna Struttura regionale attuatrice e Organismo intermedio;

b) la pianificazione finanziaria, assegnando a ciascuna Struttura regionale attuatrice e Organismo intermedio il relativo obiettivo minimo annuale di spesa certificabile;

c) la pianificazione di risultato, assegnando a ciascuna Struttura regionale attuatrice e Organismo intermedio degli obiettivi intermedi e finali in termini di indicatori di output e di risultato;

CONSIDERATO che, nelle more dell'approvazione del programma e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, risulta necessario in ogni caso definire una pianificazione finanziaria e di risultato delle relative azioni finalizzato al perseguito degli obiettivi di realizzazione fisica e finanziaria del programma che potranno essere oggetto di revisione a seguito dell'approvazione del programma;

RITENUTO, per quanto attiene alla pianificazione delle procedure "Interventi di nuova costruzione e ripristino dei sistemi di difesa e protezione dal rischio idrogeologico lungo le aste dei corsi d'acqua in ambito montano", relativa all'azione b4.2, "Ristrutturazione della piazza Transalpina/Trg Europe", relativa all'azione e.1.1, e "Accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitaria" relativa all'azione f1.1, di approvarne il calendario secondo l'allegato n. 2 alla presente deliberazione, considerando le tempistiche previste per l'attivazione delle medesime da parte del Servizio gestione territorio montano, bonifiche e irrigazione, del GECT GO, dal Comune di Gorizia e dal Servizio Coordinamento politiche per la montagna;

RITENUTO, per quanto attiene alla pianificazione dei target intermedi e finali delle procedure "Interventi di nuova costruzione e ripristino dei sistemi di difesa e protezione dal rischio idrogeologico lungo le aste dei corsi d'acqua in ambito montano", relativa all'azione azione b4.2, "Ristrutturazione della piazza Transalpina/Trg Europe", relativa all'azione e.1.1, e "Accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitaria" relativa all'azione f1.1, di approvarne i target ottimali di spesa e di realizzazione secondo l'allegato n. 3 alla presente deliberazione così come definiti nelle schede progettuali;

DATO ATTO che il calendario di cui all'allegato n. 2 contiene altresì i dati richiesti dall'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, ed in particolare dal paragrafo 2, riportando i dati indicativi seguenti:

a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;

b) obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;

c) tipologia di richiedenti ammissibili;

d) importo totale del sostegno per la procedura di attivazione; e) data di apertura e chiusura della procedura di attivazione;

RITENUTO di pubblicare suddetto calendario sul sito web dedicato al Programma ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) 1060/2021, secondo le modalità e le indicazioni ivi prescritte;

TENUTO CONTO che i contenuti della presente proposta di deliberazione sono stati oggetto di condivisione con le strutture regionali attuatrici competenti per procedura di attivazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, la Giunta regionale,

all'unanimità ,

DELIBERA

1. di aggiornare il piano finanziario temporaneo del Programma regionale FESR 2021-2027, già approvato con DGR 2008/2021 secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di aggiornare il calendario delle scadenze delle procedure di attivazione del Programma regionale FESR 2021-2027, secondo l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare la pianificazione finanziaria e di risultato delle procedure di attivazione del Programma regionale FESR 2021-2027, secondo l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di riservarsi le opportune modifiche e integrazioni al piano finanziario di cui all'allegato 1 e al calendario di cui all'allegato 2, in relazione a specifiche esigenze di avvio del programma nonché una volta approvato il programma stesso, comprensivo della sua dotazione finanziaria;

5. di procedere alla pubblicazione del calendario relativo alla pubblicazione delle procedure di attivazione sul sito web dedicato al programma;

6. la presente deliberazione è pubblicata sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA

IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato 1

PROGRAMA REGIONALE FVG FESR 2021-2027

Piano finanziario temporaneo

(Euro)

Stanziamenti	Anticipo risorse del piano finanziario del Programma	Risorse aggiuntive regionali (PAR)	Totale
corrente		1.000.000,00	1.000.000,00
investimento	11.980.000,00	10.360.000,00	22.340.000,00
Totale	11.980.000,00	11.360.000,00	23.340.000,00

Piano finanziario temporaneo - ripartizione delle risorse finanziarie per procedura di attivazione

(Euro)

Obiettivo strategico/Priorità (art. 5 Reg.(UE)1060/2021)		Obiettivo specifico (art.3 Reg.(UE)1058/2021)	Strutture coinvolte nella gestione del POR		Procedura di attivazione	Anticipo risorse PR	Risorse PAR	Totale risorse Anticipo PR + PAR
			Direzione centrale	Servizio				
1 - Un'Europa più competitiva e intelligente	(a) un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	(1) Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di nuove tecnologie	Attivita' produttive e turismo	Industria e artigianato	Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo della stratgia regionale di specializzazione intelligente– BANDO 2022		6.000.000,00	6.000.000,00
2 - Un'Europa più verde	(b) un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile	(4) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici (FESR)	Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	Gestione territorio montano, bonifiche e irrigazione	Interventi di nuova costruzione e ripristino dei sistemi di difesa e protezione dal rischio idrogeologico lungo le aste dei corsi d'acqua in ambito montano ELENCO OPERAZIONI PRIORITARIE		500.000,00	500.000,00
5- Un'Europa più vicina ai cittadini	(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali	(1) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR)	Finanze	Gestione fondi comunitari	Ristrutturazione della piazza Transalpina / Trg Evrope		178.081,45	178.081,45
Priorità 6 .Assistenza tecnica			Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	Coordinamento politiche per la montagna	Accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitari ELENCO OPERAZIONI PRIORITARIE 2022		510.643,20	510.643,20
			Finanze	Gestione fondi comunitari	Assistenza tecnica	-	489.356,80	489.356,80
Risorse da ripartire con successiva DGR						11.980.000,00	3.681.918,55	15.661.918,55
Totale						11.980.000,00	11.360.000,00	23.340.000,00

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato 2

PROGRAMMA REGIONALE FVG FESR 2021-2027

Allegato 2: Calendario procedure di attivazione

Obiettivo strategico/Priorità (art.5 Reg.(UE) 1060/2021)	Obiettivo specifico (art.3 Reg.(UE)1058/2021)	Procedura di attivazione		Area geografica interessata	Tipologia di richiedenti ammissibili	Importo totale del sostegno per procedura di attivazione	Data di apertura e chiusura della procedura di attivazione	2022		2023			
		Tipologia	Descrizione					Trimestre di approvazione		Trimestre di approvazione			
								III	IV	I	II	III	IV
b)un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile	iv) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	Elenco operazioni prioritarie	Interventi di nuova costruzione e ripristino dei sistemi di difesa e protezione dal rischio idrogeologico lungo le aste dei corsi d'acqua in ambito montano	Territorio regionale	Amministrazione Regionale	500.000,00 €	ottobre 2022						
e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali	i) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	Elenco operazioni prioritarie	Ristrutturazione della piazza Transalpina / Trg Evrope	Territorio regionale	GECT Gorizia	178.081,45 €	ottobre 2022						
Priorità 6 Assistenza tecnica		Elenco operazioni prioritarie	Accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitari	Aree interne	Amministrazione Regionale	510.643,20 €	dicembre 2022						

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato n. 3

Procedura di attivazione		Dettagli procedura di attivazione									Target su obiettivi climatici ed ambientali
n. Procedura di attivazione	Titolo procedura di attivazione	Direzione proponente	Servizio proponente	Organismo intermedio	Priorità	Obiettivo specifico	Cod. azione	ID numero Intervento	Risorse stanziate da piano finanziario POR	Risorse stanziate da piano finanziario PAR	Target in termini di campi di intervento di cui all'allegato I al Reg. (UE) 1060/2022
1	**Bando ponte Ricerca**	DC Attività produttive	Servizio industria e artigianato		1 Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione	a1: sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;	a1.1	3	0	6.000.000,00	tendere al 25% di spesa sui campi n. 29 e 30
2	**Assistenza tecnica**	DC Finanze AdG POR FESR	Servizio gestione fondi comunitari		6 Assistenza tecnica		AT.1		0	489.356,80	Non pertinente
3	**Accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitari**	DC Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	Servizio coordinamento politiche per la montagna		6 Assistenza tecnica		AT.1		0	510.643,20	Non pertinente
4	**Finanziamento progetto di messa in sicurezza**	DC Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	Servizio manutenzione territorio montano		2 Transizione energetica, sostenibilità, biodiversità e resilienza	b4: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	b4.2	34	0	500.000,00	Tutta la spesa deve fare riferimento al campo 58
5	**Ristrutturazione della piazza Transalpina / Trg Evrope**	DC Finanze AdG POR FESR	Servizio gestione fondi comunitari		5 Strategie di sviluppo locale	e1: promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane.	e1.1	32	0	178.081,45	Non pertinente

Allegato n. 3

Procedura di attivazione		Target di realizzazione														
n. Procedura di attivazione	Titolo procedura di attivazione	Codice indicatori di realizzazione n.1	Titolo indicatore di realizzazione n. 1	Unità di misura indicatore di realizzazione n. 1	target intermedio indicatore di realizzazione n. 1	target finale indicatore di realizzazione n. 2	Codice indicatori di realizzazione n.2	Titolo indicatore di realizzazione n. 2	Unità di misura indicatore di realizzazione n. 2	target intermedio indicatore di realizzazione n. 2	target finale indicatore di realizzazione n. 2	Codice indicatori di realizzazione n.2	Titolo indicatore di realizzazione n. 3	Unità di misura indicatore di realizzazione n. 3	target intermedio indicatore di realizzazione n. 3	target finale indicatore di realizzazione n. 3
1	**Bando ponte Ricerca**	RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole imprese e grandi imprese)*	n. imprese	20	40	RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzionii*	imprese	20	40	RCO 10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	imprese	5	10
2	**Assistenza tecnica**	PRFVGO2	Unità lavorative annue - esperti esterni/personale per rafforzamento amministrativo	ETP anno	1	1										
3	**Accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitari**	PRFVGO2	Unità lavorative annue - esperti esterni/personale per rafforzamento amministrativo	ETP anno	7,29	7,29										
4	**Finanziamento progetto di messa in sicurezza**	RCO 25	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni	km	0,2	0,2										
5	**Ristrutturazione della piazza Transalpina / Trg Evrope**	RCO 77	Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno *	n.siti culturali e turistici	1	1										

Allegato n. 3

Procedura di attivazione		Target di risultato															
n. Procedura di attivazione	Titolo procedura di attivazione	Codice indicatori di risultato n.1	Titolo indicatore di risultato n. 1	Unità di misura indicatore di risultato n. 1	valore base indicatore di risultato n. 1	target finale indicatore di risultato n. 1	Codice indicatori di risultato n.2	Titolo indicatore di risultato n. 2	Unità di misura indicatore di risultato n. 2	valore base indicatore di risultato n. 2	target finale indicatore di risultato n. 2	Codice indicatori di risultato n.3	Titolo indicatore di risultato n. 3	Unità di misura indicatore di risultato n. 3	valore base indicatore di risultato n. 3	target finale indicatore di risultato n. 3	target finale ind.r 3
1	**Bando ponte Ricerca**	RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)*	euro	0	8.300.000,00	RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*	ETP anno	0	70	RCR 03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi*	imprese	0	30	
2	**Assistenza tecnica**																
3	**Accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitari**																
4	**Finanziamento progetto di messa in sicurezza**	RCR 35	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni	n.persone	0	1324											
5	**Ristrutturazione della piazza Transalpina / Trg Evrope**	RCR 77	Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno *	visitatori/anno	>0	Da definire											

Allegato n. 3

Procedura di attivazione		Target di spesa certificata									
n. Procedura di attivazione	Titolo procedura di attivazione	% di Stanziamento trasformato in spesa	Previsione spesa certificata 2022	Previsione spesa certificata 2023	Previsione spesa certificata 2024	Previsione spesa certificata 2025	Previsione spesa certificata 2026	Previsione spesa certificata 2027	Previsione spesa certificata 2028	Previsione spesa certificata 2029
1	**Bando ponte Ricerca**	70%			840.000,00	4.200.000,00				
2	**Assistenza tecnica**	80%			391.485,44					
3	**Accompagnamento alla progettazione di sviluppo locale attraverso la conduzione di processi partecipativi con gli stakeholders e le Comunità locali, elaborazione delle strategie d'area e degli interventi delle quattro aree interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rientranti nella programmazione comunitari**	80%			408.514,56					
4	**Finanziamento progetto di messa in sicurezza**	80%			400.000,00					
5	**Ristrutturazione della piazza Transalpina / Trg Evrope**	80%			142.465,16					

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_ADC_AMB ENERPN ARRBEN SS_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Arrben Ss.

Con provvedimento del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4845/AMB emesso in data 23.09.2022, è stata rinnovata alla Ditta Arrben ss di Benvenuto Ottorino & C. in liquidazione, la concessione del diritto di continuare a derivare, fino al 29.06.2052, moduli max. 0,0116 d'acqua, medi mod. 0,0116 con un volume concesso di 30 mc/anno mediante un pozzo sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN) al foglio 3 mappale 699 per uso potabile, servizi igienici, lavaggio locali.

Pordenone, 29 settembre 2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. ing. Paolo De Alti

22_41_1_ADC_AMB ENERPN BENVENUTO ALESSANDRA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Benvenuto Alessandra Azienda Vitivinicola.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4799/AMB, emesso in data 21.09.2022, è stata assentita alla ditta BENVENUTO ALESSANDRA - AZIENDA VITI-VINICOLA (PN/IPD/3735/1), C.F. BNVLSN64M70H657S, con sede legale in comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Torricella, n. 19, la concessione del diritto di derivare, fino a tutto il 20.09.2062, complessivi moduli massimi e moduli medi 0,059 (pari al/sec. 5,90) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a complessivi 1000 mc, dalla falda sotterranea in comune di Sesto al Reghena (PN), mediante un pozzo da terebrare sul terreno al foglio 2, mappale 98, per uso irriguo agricolo, per l'irrigazione di soccorso di una superficie di Ha 04.40.00 coltivata a vigneto.

Pordenone, 29 settembre 2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

22_41_1_ADC_AMB ENERPN BORTOLIN MARZIO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d'acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: ditta Bortolin Marzio.

La Ditta BORTOLIN MARZIO (C.F. BRTMRZ88T17G888F), con sede in Via Stazzon, 11 - 33080 Porcia (PN), ha chiesto in data 01/09/2022, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	Brugnera	Fg. 8 Pcn. 113	-	-	2	2	potabile

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 529442 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria tecnica è dott. Giovanni Martin Tel. 0434 529436 - Email giovanni.martin@regione.fvg.it, e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è rag. Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Con riferimento alla richiesta di derivazione d'acqua in oggetto indicata si comunica che gli atti di progetto saranno consultabili, nella sezione bandi e avvisi del sito istituzionale della Regione, dal 27/11/2022 al 11/12/2022, fatto salvo il differimento ad altro periodo in caso di presentazione di istanze concorrenti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 05/09/2022, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Pordenone, 28 settembre 2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

22_41_1_ADC_AMB ENERPN COBBE LUCIANO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento a derivare acqua al signor Cobbe Luciano.

Con decreto del Responsabile di P.O. n.4687/AMB emesso in data 15.09.2022, è stato assentito al signor COBBE LUCIANO (UD/RIC/4170/0) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, per uso igienico assimilati a favore delle unità non residenziali servite da falda sotterranea in comune di Cervignano del Friuli, mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio A 18 mappale 223/1.

Udine, 28 settembre 2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

22_41_1_ADC_AMB ENERPN SETAV SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento a derivare acqua alla Setav Srl.

Con decreto del Responsabile di P.O. n.4692/AMB emesso in data 15.09.2022, è stato assentito alla SETAV SRL (UD/RIC/4114/0) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, per uso igienico assimilati a favore delle unità non residenziali servite da falda sotterranea in comune di Cervignano del Friuli, mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 15 mappale 602/2.

Udine, 28 settembre 2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

22_41_1_ADC_AMB ENERPN TENUTA BENVENUTO RAFFAELLA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Tenuta Benvenuto Raffaella società semplice agricola.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4798/AMB, emesso in data 21.09.2022, è stata assentita alla ditta TENUTA BENVENUTO RAFFAELLA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (PN/IPD/3736/1), C.F. 01875220939, con sede legale in comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Forgaria, n. 6 - Z.I.P.R., la concessione del diritto di derivare, fino a tutto il 20.09.2062, complessivi moduli massimi e moduli medi 0,059 (pari al/sec. 5,90) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a complessivi 1000 mc, dalla falda sotterranea in comune di Chions (PN), mediante un pozzo da terebrare sul terreno al foglio 3, mappale 155, per uso irriguo agricolo, per l'irrigazione di soccorso di una superficie di Ha 05.25.00 coltivata a vigneto.

Pordenone, 29 settembre 2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

22_41_1_ADC_AMB ENERUD MALISANI ANGELO ALDO E ALTRE_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 52, comma 4, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di dichiarazione cessazione concessione di derivazione d'acqua alla ditta Malisani Angelo Aldo e altre.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa del Servizio gestione risorse idriche n.4730/AMB del 19 settembre 2022, è stata dichiarata la cessazione della concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di Varmo, nel terreno censito al Catasto al Fg. 8 mappale 196 ex 151, della portata di moduli 0,25 ad uso irriguo agricolo, a seguito di rinuncia, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11, da parte dei concessionari: ditta Malisani Angelo Aldo, Valoppi Rosina e Bravin Vittorina, che hanno provveduto alla interclusione stabile del pozzo. La concessione era stata assentita con decreto n. 1596 della Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, emesso in data 04/12/2006.

Udine, 3 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

22_41_1_ADC_AMB ENERUD SOC AGR LIUT_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d'acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: Società agricola Liut di Bernardis Fabio & C. Ss.

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA LIUT DI BERNARDIS FABIO & C. S.S. (C.F. 02504800307), con sede in Via Punt Dal Crep, 28 - 33030 Varmo (UD), ha chiesto in data 31/08/2022, la concessione per derivare ac-

qua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Portate (l/s) Min	Med	Max	Uso specifico
Pz1	Varmo	Fg. 32 Pcn. 11	-	-	11,7	11,7	irriguo agricolo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno mercoledì 11 gennaio 2023, con ritrovo alle ore 11:00 presso la sede del Comune di Varmo, in Piazza Municipio n. 1 - 33030 Varmo (UD).
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è dott. ssa Simonetta Donato - tel. 0432 555492 - Email simonetta.donato@regione.fvg.it e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan tel. 0434 529307 Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Con riferimento alla richiesta di derivazione d'acqua in oggetto indicata si comunica che gli atti di progetto saranno consultabili, nella sezione bandi e avvisi del sito istituzionale della Regione, dal 27/11/2022 al 11/12/2022, fatto salvo il differimento ad altro periodo in caso di presentazione di istanze concorrenti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 31/08/2022, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 28 settembre 2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

22_41_1_ADC_RIS AGR RAPPORTO PRELIMINARE-ALL. DGR 1258-2022_1_TESTO

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni - Udine

Approvazione con DGR 1258/2022 del "Rapporto preliminare (per verifica di assoggettabilità a VAS del RFA) - luglio 2022" (allegato RP) redatto ai sensi del DLgs. 152/2006 e recante modifiche inerenti al mutato quadro normativo sopraggiunto con l'emanazione del DL 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla L 51/2022.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1258 del 05.09.2022 ("Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006. Approvazione") è stato approvato in via definitiva il "Rapporto preliminare (per verifica di assoggettabilità a VAS del RFA) - luglio 2022" (allegato RP) redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e recante modifiche inerenti al mutato quadro normativo sopraggiunto con l'emanazione del DL 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla L 51/2022, allegato alla medesima deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Come anticipato e disposto con DGR 1258/2022, nel seguito si dà pubblicazione dell'allegato "Rapporto preliminare (per verifica di assoggettabilità a VAS del RFA) - luglio 2022" ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, in quanto atto preordinato e connesso, con modifiche inerenti al mutato quadro normativo sopraggiunto con l'emanazione del DL 21/2022, alla verifica di assoggettabilità a VAS del RFA in variante (SCV 578) conclusasi con provvedimento di cui alla DGR 1136/2022, pubblicata sul BUR n. 32 del 10.08.2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Andrea Giorgiutti

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1258 DEL 5 SETTEMBRE 2022

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITÀ DELLE PRODUZIONI

di concerto con

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DEL

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E PROGRAMMA D'AZIONE NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA L.R. 16/2008, DELL'ART. 3, COMMA 28 DELLA L.R. 24/2009 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 17/2006

– Variante in recepimento del DM 25 febbraio 2016 modif. dall'art. 1, c. 527, L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 21, DL 21.03.22, n. 21, convertito con L. 51/2022.

RAPPORTO PRELIMINARE

(ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006)

luglio 2022

Il presente Rapporto preliminare è stato realizzato dal Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di concerto con il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con la collaborazione della Posizione organizzativa *Supporto alla pianificazione e programmazione attuativa strategica intersettoriale* del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e dell'*Ufficio del suolo* del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale dell'agricoltura – ERSA.

Hanno collaborato:

Baldovino Toffolutti	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni
Andrea Giorgiutti	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni
Giulio Pian	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
Emanuela Snidaro	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
Stefano Barbieri	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale dell'agricoltura (ERSA) - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica - Ufficio del suolo

INDICE

1 INTRODUZIONE

1.1 IL RAPPORTO PRELIMINARE: LA FASE DI SCREENING

La valutazione ambientale di Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente). Il suo obiettivo è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di Piani e Programmi al fine di promuovere la sostenibilità e una corretta azione ambientale, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Si consideri che le dimensioni della sostenibilità nella valutazione ambientale strategica (VAS) sono quella ambientale, economica e sociale che devono integrarsi tra loro.

Nell'ottica di uno sviluppo durevole e sostenibile, le politiche e le scelte pianificatorie devono basarsi sul principio di precauzione, al fine di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, consentendone la rigenerazione e l'utilizzo per le generazioni successive.

A livello nazionale la direttiva VAS è stata recepita dalla parte seconda del Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (*Norme in materia ambientale*, nel seguito anche *Testo Unico Ambientale* - T.U.A.) che disciplina e riordina gran parte della normativa nazionale in campo ambientale.

Sulla base di tali considerazioni e ai sensi della normativa di settore, alcuni strumenti pianificatori/programmatori e le loro varianti vengono assoggettati alla VAS in quanto rispondenti ai criteri dell'art. 6 comma 2, mentre per altri è necessario procedere preliminarmente a una verifica di assoggettabilità perché rientranti nella casistica dell'art. 6, comma 3 del D.lgs. 152/2006. In quest'ultima casistica ricade l'adeguamento al quadro normativo nazionale vigente (DM 25/02/2016) del Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati - ZVN (di seguito RFA), che attiene a modifiche minori ai contenuti del Regolamento stesso e al relativo Programma d'azione. In quest'ottica, anche al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute o acquisite in sede di VAS della versione del Regolamento vigente (DPReg 03/2013 s.m.i.).

Il presente Rapporto preliminare, elaborato secondo i criteri di cui all'allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/2006[1], tiene in conto e integra, per elementi aggiuntivi legati alla variante di recepimento del DM 25/02/2016, l'inquadramento nel contesto pianificatorio regionale e gli effetti ambientali già esaminati con il processo di VAS che portò all'approvazione, con DPReg 03/2013, del vigente RFA

---

[1] Decreto legislativo 152/2006 - ALLEGATO I alla parte seconda - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
   - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
   - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
   - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
   - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
   - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
   - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
   - carattere cumulativo degli impatti;
   - natura transfrontaliera degli impatti;
   - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
   - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
   - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
   -> delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
   -> del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
   - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Esso, ai sensi dell'articolo 12 del T.U.A. e come, nello specifico, previsto al comma 6 di tale articolo [2], contiene una descrizione dell'aggiornamento del RFA e i dati necessari alla verifica di assoggettabilità, finalizzati in particolare alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 'non precedentemente considerati', in quanto riconducibili a modifiche minori che la variante introduce, rispetto al RFA con Programma d'azione già positivamente sottoposto a VAS.

I soggetti competenti in materia ambientale sono chiamati a formulare eventuali osservazioni sul Rapporto preliminare che possono trasmettere entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente documento: di tali osservazioni tiene conto l'Autorità competente nella verifica di significatività degli impatti della proposta di RFA aggiornato.

A seguito di tale verifica l'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, emette il "provvedimento di verifica" che assoggetta o esclude la proposta di RFA aggiornato alla VAS ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 3-bis.

Lo scrivente soggetto Proponente, a seguito dell'entrata in vigore del DM 25/02/2016, che ha abrogato e sostituito il DM 07/04/2006, intende dotarsi di un RFA aggiornato, che recepisce specifici elementi normativi e orientamenti di miglior razionalizzazione introdotti dal DM 25/02/2016 a fini dell'adeguatezza agro-ambientale d'impiego sia dei fertilizzanti organici, e in particolare del digestato, sia dei fertilizzanti azotati di sintesi. Nondimeno, per la predisposizione della proposta di RFA in variante, che abrogherà e sostituirà il vigente, si è ritenuto di mantenere nell'impostazione la struttura e i contenuti del medesimo, che dal 2013 costituisce efficace e consolidato riferimento normativo per le Zone vulnerabili da nitrati (Programma d'azione) come per le Zone ordinarie, e già è stato sottoposto ad articolato processo di VAS conclusasi con decisione positiva di cui alla DGR n. 2366 del 28 dicembre 2012 e successivo DPReg 11.01.2013, n. 03/Pres.

Lo stesso decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che, per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. In virtù della scelta di razionalizzare la raccolta e la produzione di informazioni, il decreto valuta positivamente, al fine della compilazione del Rapporto ambientale, l'utilizzo di dati pertinenti già disponibili da altre fonti. A tale proposito si evidenzia che un approfondito esame del contesto territoriale e ambientale è stato sviluppato nel Rapporto ambientale elaborato per la VAS del RFA conclusasi con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2366 del 28 dicembre 2012, mentre una descrizione dello stato di fatto generale e più specifica per ambiti territoriali è ampiamente rinvenibile nei documenti di valutazione ambientale predisposti ai fini dell'adozione e approvazione di piani recenti, in primo luogo l'analisi conoscitiva sviluppata per il Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto idrografico delle Alpi Orientali approvato con DPCM 23 aprile 2014 e aggiornata per l'implementazione del II Piano di gestione del distretto (2015-2021) approvato con DPCM 27 ottobre 2016, e la correlata documentazione di studio territoriale e ambientale elaborata per il Piano regionale di tutela delle acque, approvato con DPReg 20/03/2018 n. 74/Pres.

A tal proposito, stante in particolare che la parte più estesa delle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione FVG è individuata, ai sensi della DGR 1920 del 25/09/2008, nei territori ricadenti nel Bacino scolante in Laguna di Marano, nel presente rapporto si è ritenuto utile riproporre alcune informazioni conoscitive relative alla caratterizzazione ambientale, naturalistica e delle attività antropiche condotta ai fini della predisposizione del Piano di gestione del sito ZSC/ZPS IT3320037 'Laguna di Marano e Grado'. Nello specifico, sono state descritte puntualmente le tematiche che caratterizzano distintamente il PdG (es. acqua, suolo, biodiversità, pesca e acquacoltura, turismo), mentre sono state esposte in modo maggiormente sintetico le informazioni inerenti a tematiche di contesto quali trasporti, attività produttive non agricole, ecc.

---

[2] 6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL RFA

2.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

I punti fondamentali che caratterizzano il processo valutativo proposto nella direttiva VAS, sono fondamentalmente:

- l'importanza dell'applicazione del processo sin dalla fase preparatoria e soprattutto durante le fasi decisionali dell'iter formativo del Piano o Programma o di varianti in aggiornamento ad esso;

- Rapporto preliminare con sintetici richiami a documentazione di analisi conoscitiva e degli effetti ambientali già disponibile per pianificazione gerarchicamente ordinata o correlata e, qualora per decisione dell'Autorità competente il Piano o programma venga assoggettato a VAS, la redazione di un apposito Rapporto ambientale contestualmente allo sviluppo del progetto di Piano o Programma (di cui il Rapporto è parte integrante);

- il ricorso a forme di consultazione e condivisione della proposta di Piano o Programma e, qualora dovuto, del relativo Rapporto ambientale;

- la continuità del processo, che non si conclude con l'approvazione del Piano o Programma, ma prosegue con la fase di monitoraggio, in modo da controllare gli effetti ambientali significativi, riconoscere tempestivamente quelli negativi non previsti e riuscire ad adottare le eventuali opportune misure correttive. La durata di tale fase coincide con quella del piano medesimo.

Il decreto legislativo 152/2006, all'articolo 6, comma 2, identifica i Piani ed i Programmi che debbono essere assoggettati alla VAS, senza bisogno di svolgere una verifica di assoggettabilità, ossia:

a) piani e programmi che presentino contemporaneamente entrambi i seguenti requisiti:

1. riguardare i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;

2. contenere la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (o a screening di VIA) in base alla normativa vigente;

b) i Piani e Programmi che interferiscono con i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica e che per i quali si rende necessaria una valutazione di incidenza ai sensi art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Quanto sopra con la specifica, al comma 3 dell'articolo citato, che i Piani e Programmi sopraelencati che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le modifiche dei piani e programmi sopraelencati già approvati, sono sottoposti a VAS solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente e pertanto necessitano di una preventiva fase di verifica di assoggettabilità, la cosiddetta fase di screening.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.lgs. 152/06 il processo di VAS, in estrema sintesi, comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e programmi (e modifiche di essi) di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;

b) l'elaborazione del Rapporto ambientale, qualora dovuto;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del Rapporto ambientale predisposto, ove dovuto o richiesto, e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

È opportuno, inoltre, evidenziare i principali soggetti richiamati dal decreto e coinvolti nel processo di VAS, che sono:

- l'**autorità procedente**, che dà avvio a processo di VAS contestualmente al procedimento di formazione del Piano o Programma e successivamente elabora o recepisce, adotta o approva il Piano o Programma stesso;

- l'**autorità competente**, la quale, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei Piani e dei Programmi ambientali, nazionali ed europei:
    a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di Piano o di Programma alla valutazione ambientale strategica qualora necessario;
    b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale, qualora dovuto o richiesto, e le modalità di monitoraggio;
    c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di Piano e di Programma e sul rapporto ambientale;

- il soggetto **proponente**, che elabora il Piano o Programma per conto dell'Autorità procedente;

- i **soggetti competenti in materia ambientale**, che sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici i quali, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano o Programma.

A seguito dell'entrata in vigore della **legge regionale 11/2005** (che attua la Direttiva 2001/42/CE) modificata dalla legge regionale 13/2009, anche in ambito regionale la procedura di VAS per Piani e Programmi aventi effetti sull'ambiente segue le indicazioni disposte dal decreto legislativo 152/2006.

Con **legge regionale 6 maggio 2005 n. 11**, modificata dalla legge regionale 13/2009, è stata data attuazione in ambito regionale alla Direttiva 2001/42/CE, prevedendo le modalità secondo cui la Regione, gli enti locali ed enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale provvedono alla procedura di VAS per Piani e Programmi aventi effetti sull'ambiente, in primo luogo seguendo le indicazioni disposte dal D.lgs. 152/2006.

Si evidenzia che il testo nazionale descrive le funzioni dell'Autorità competente, fondamentali ed imprescindibili nel processo valutativo, senza tuttavia darne un'individuazione univoca e aprendo la strada a molteplici interpretazioni, che sono state affrontate in modo variegato dalle diverse Regioni e dagli Enti locali.

La Giunta regionale, in merito, ha emanato la propria deliberazione n. 2627 del 29 dicembre 2015 che detta indirizzi generali per i processi di VAS concernenti Piani e Programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Per tali tipologie di Piani la citata DGR, partendo dalle indicazioni del codice dell'ambiente, pone in ordine alcuni aspetti procedurali utili a migliorare la sovrapposizione fra il processo valutativo e il procedimento di formazione di tali strumenti pianificatori e fa chiarezza sulla scelta dell'Autorità competente.

In sintesi, le fasi individuate dalla **DGR 2627/2015** per lo svolgimento del processo di VAS sono:

1. Fase di orientamento e impostazione del Piano/Programma

    1a. Avvio del processo;

    1b. Consultazione preliminare e predisposizione del Rapporto preliminare;

    1c. Elaborazione del Piano/Programma e del Rapporto ambientale, qualora l'Autorità competente lo richieda;

    1d. Modalità di pubblicazione e messa a disposizione della documentazione;

    1e. Consultazione interregionale artt. 30-31 D.lgs. 152/2006;

    1f. Consultazione transfrontaliera art. 32 D.lgs. 152/2006.

2. Fase decisionale

    2a. Valutazione del Rapporto preliminare e del Rapporto ambientale, qualora l'Autorità competente ne abbia disposta la predisposizione, ed esiti delle consultazioni. Parere motivato;

    2b. Approvazione del piano o programma.

3. Monitoraggio.

La medesima deliberazione, **con riferimento alla verifica di assoggettabilità a VAS, delinea lo svolgimento del presente processo**:

1.l'Autorità procedente comunica all'Autorità competente l'atto/gli atti propedeutici all'avvio dei procedimenti amministrativi come definiti dalle vigenti leggi di settore del Piano o Programma, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS. A tal fine:

- 1a. dovranno essere comunicati: i soggetti competenti in materia ambientale, il cronoprogramma dell'iter procedurale del P/P, le modalità di partecipazione del pubblico al processo di VAS;
- 1b. entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, l'Autorità competente può richiedere la modifica o l'integrazione dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale che devono essere consultati.

2. L'Autorità procedente predispone un Rapporto preliminare comprendente una descrizione della proposta di Piano o Programma contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente.

3. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale il Rapporto preliminare, anche su supporto informatico, invitando questi ultimi ad esprimere un parere.

4. I soggetti competenti in materia ambientale inviano i loro pareri entro 30 gg dal ricevimento.

5. L'Autorità competente, tenuto conto dei pareri pervenuti e sentita l'Autorità procedente, svolge l'istruttoria per verificare se il P/P possa avere impatti significativi sull'ambiente.

6. Entro 90 gg dalla trasmissione del Rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, l'Autorità competente emette il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, con atto dirigenziale o deliberazione, adeguatamente motivati, e con il quale assoggetta alla VAS o esclude dalla VAS il Piano o Programma o varianti in aggiornamento ad esso, definendo le eventuali osservazioni, condizioni, prescrizioni.

7. L'Autorità competente deve rendere pubblico il provvedimento finale di verifica contenente le conclusioni adottate (comprese le motivazioni del mancato esperimento della VAS), nelle forme in uso per la pubblicazione degli atti amministrativi e deliberativi. In ogni caso, tale provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell'Autorità competente che dell'Autorità procedente, per almeno 30 gg.

Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, che è obbligatorio e vincolante, può disporre che:

- a) il Piano o Programma sia assoggettato a VAS, qualora si accerti che potrebbe comportare impatti significativi sull'ambiente;
- b) il Piano o Programma non sia assoggettato a VAS (esclusione), qualora si accerti che non può comportare impatti significativi sull'ambiente;
- c) il P/P non sia assoggettato a VAS (esclusione), purché vengano inserite specifiche modifiche ed integrazioni (cd. osservazioni, condizioni, prescrizioni), tali da rendere compatibile l'attuazione del Piano o Programma con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.

È facoltà dell'Autorità competente, anche su istanza dell'Autorità procedente o del proponente, ai fini di acquisire il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, indire un'apposita conferenza di verifica ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione del P/P prevedano già Conferenze di Servizi.

Circa l'individuazione delle **Autorità competenti**, la DGR 2627/2015 stabilisce, per Piani e Programmi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006, che la Regione è autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità di Piani/Programmi elaborati e/o adottati dall'Amministrazione regionale, con la specifica che in particolare la Giunta regionale svolge le funzioni dell'Autorità competente e si avvale, in via generale, del supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

2.2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL RFA: I SOGGETTI, LE FASI E LE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE; PRELIMINARE INTRODUZIONE DELL'APPLICATIVO COMUNICAZIONI E DI UN SERVIZIO AGROMETEO DEDICATI

La verifica di assoggettabilità a VAS per il RFA oggetto di valutazione, si struttura secondo le indicazioni di cui al titolo II della parte seconda del D.lgs. 152/2006.

2.2.1 Individuazione dei soggetti coinvolti e fasi dell'iter di verifica di assoggettabilità a VAS previste

I soggetti coinvolti nel processo di verifica di assoggettabilità a VAS sono elencati nella seguente tabella:

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER IL RFA	
AUTORITA' PROCEDENTE (AP)	**DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche –** ***Servizio valorizzazione qualità delle produzioni*** *di concerto con* **DC difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile –** ***Servizio gestione risorse idriche***
AUTORITA' COMPETENTE (AC)	**Giunta regionale**
STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE:	**DC difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile –** ***Servizio valutazioni ambientali***
SOGGETTO PROPONENTE:	**DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche –** ***Servizio valorizzazione qualità delle produzioni*** *di concerto con* **DC difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile –** ***Servizio gestione risorse idriche***
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCMA):	**Ministero della transizione ecologica**
	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
	DC infrastrutture e territorio – *Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica*
	DC salute, politiche sociali e disabilità – *Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria*
	DC difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – *Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento*
	DC difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – *Servizio transizione energetica*
	DC difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – *Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati*
	DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche – *Servizio biodiversità*
	DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche – *Servizio caccia e risorse ittiche*
	Ente Tutela Patrimonio Ittico – ETPI
	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA
	Aziende Sanitarie:

	Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)
	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC)
	Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO)
	Consorzi di bonifica
	Consorzio di bonifica Cellina Meduna
	Consorzio di bonifica Pianura Friulana
	Consorzio di bonifica Pianura Isontina

La verifica di assoggettabilità a VAS, in armonia con la normativa nazionale e regionale, e con gli "Indirizzi generali [regionali] in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia" di cui all'Allegato alla DGR 2627/2015, si struttura, in sintesi, nelle seguenti fasi:

FASE 1

- comunicazione all'Autorità competente da parte dell'Autorità procedente degli atti propedeutici all'avvio del procedimento di VAS o di screening di VAS, includendo tra le informazioni i soggetti competenti in materia ambientale, il cronoprogramma dell'iter procedurale del Piano o Programma (o di variante ad esso), le modalità di partecipazione del pubblico al processo partecipativo ai fini dell'adozione e approvazione dello strumento.

FASE 2

- elaborazione del Rapporto preliminare da parte dell'Autorità procedente ed individuazione dei soggetti interessati da parte dell'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente.

FASE 3

- consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed acquisizione delle eventuali osservazioni.

FASE 4

- valutazione delle osservazioni pervenute, verifica della significatività degli impatti e successiva espressione del provvedimento di assoggettabilità da parte dell'Autorità competente.

2.2.2 Concertazione e tavoli tecnici sul RFA con i portatori d'interesse; attivazione dell'applicativo NitrATTI in S.I.AGRI.FVG e presentazione del Servizio Agrometeo (art.12 L.R. 6/2019).

Con riferimento al presente processo di verifica di assoggettabilità a VAS per il RFA in variante, il Proponente, ai fini di presentare all'Autorità competente una proposta di modifica del Regolamento opportunamente calibrata, specie per aspetti tecnico-amministrativi non strettamente preordinati dal DM 25.02.2016, rispetto a istanze ed esigenze manifestate degli utilizzatori di fertilizzanti in FVG, ha preliminarmente provveduto a svolgere un'intensa fase concertativa, incontrando ripetutamente le rappresentanze dei portatori d'interesse.

Tra ottobre 2018 e ottobre 2020, si sono tenuti presso il Palazzo della Regione di Via Sabbadini in Udine:

- **n. 4 riunioni di Tavolo tecnico** convocati dal *Servizio valorizzazione qualità delle produzioni (SVQP)* - DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di concerto con il *Servizio gestione risorse idriche* - DC ambiente, energia e sviluppo sostenibile e con la presenza anche di funzionari ERSA e ARPA componenti del Gruppo di lavoro interdirezionale Nitrati, per **esame congiunto della bozza di RFA in variante** nelle date di seguito elencate:
  - ✓ 29 ottobre 2018,
  - ✓ 22 novembre 2018
  - ✓ 12 febbraio 2019
  - ✓ 18 luglio 2019

  presenti:

- le rappresentanze sindacali degli agricoltori,
- i referenti dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola – CAA,
- l'Associazione Allevatori,
- l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del FVG,
- il Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati della provincia di Udine;

- 21 febbraio 2019: incontro informativo per **Attivazione dell'applicativo NitrATTI nel Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia** (**S.I.AGRI.FVG**), a seguito dell'emanazione del Decreto n° 109/AGFOR del 08/01/2019 del Direttore SVQP **– Incontro di presentazione delle principali funzionalità** del programma, dedicato alla compilazione e presentazione della comunicazione e del piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle fertilizzazioni azotate di cui agli articoli 14, 15 e 24 RFA (artt. 22, 23 e 33 RFA in variante), convocato dal *Servizio valorizzazione qualità delle produzioni*, d'intesa con il *Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura* – DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

  presenti:
  - rappresentanze sindacali degli agricoltori,
  - referenti dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola – CAA,
  - Confcooperative Friuli Venezia Giulia,
  - Associazione Allevatori,
  - Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del FVG,
  - funzionari ERSA FVG,
  - Servizio foreste Corpo forestale della DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

- 23 ottobre 2019: **5^ riunione di Tavolo tecnico** convocato dal *Servizio valorizzazione qualità delle produzioni* - DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche, d'intesa con ARPA- OSMER ed ERSA FVG, per **presentazione del 'Servizio Agrometeo'** impostato ai sensi dell'art.12 della L.R. 29.04.2019, n.6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) e attese le previsioni del DM. 25.02.2016, art.40, comma 2; il Servizio si concretizza con l'emanazione di specifici bollettini mediante i quali fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli per distribuzioni azotate ammissibili in ZVN, durante il periodo autunno-invernale; la proposta metodologica Osmer-ERSA, nata in seno al Progetto "AgriCS"[3] finanziato dalla sottomisura 1.2 del PSR 2014-2020 RAFVG e attentamente calibrata sulla base di dati storici e delle conoscenze agro-meteorologiche del territorio, è stata opportunamente discussa e condivisa in riunioni tenutesi il 18.04.19 e 25.09.19 tra Osmer, SVQP e GdL interdirezionale Nitrati; gli *stakeholder*, richiesti specifici chiarimenti, condividono l'impostazione e utilità del Servizio e chiedono poter ricevere i comunicati tramite mailing-list e applicazione telefono, oltre che da consultazione siti OSMER e Regione; presenti al Tavolo tecnico del 23.10.2019:
  - rappresentanze sindacali degli agricoltori,
  - referenti dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola – CAA,
  - Associazione Allevatori,
  - Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del FVG,
  - ARPA-Osmer e ARPA-SOS *Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali*
  - ERSA FVG;

- **incontri ulteriori** concessi dal SVQP **su richiesta di rappresentanze imprenditoriali** o direttamente coordinatesi per ambito territoriale, o per il tramite dell'associazione di categoria (talora con coinvolgimento dell'Assessorato), tenutisi tra SVQP, aziende agricole convenute e associazione categoriale se compresente, presso la sede di Via Sabbadini in Udine, nelle date seguenti:
  - ✓ 15 gennaio 2019
  - ✓ 08 marzo 2019
  - ✓ 09 settembre 2019 (presso Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
  - ✓ 15 gennaio 2020
  - ✓ 15 ottobre 2020;

[3] Nell'ambito del Progetto "AgriCS", uno degli Scenari Agrometeorologici allo studio è in particolare dedicato alle implicazioni tra le previsioni meteorologiche e le condizioni agronomiche ottimali per la distribuzione degli effluenti zootecnici e dei digestati sul territorio regionale.

nella sede di tali incontri dedicati ad esame mirato di problematiche ed esigenze di ordine territoriale o legate alla peculiare organizzazione di talune categorie di aziende, ampio spazio è stato dato a richieste di chiarimento e interlocuzione per istanze di revisione di passaggi del RFA in bozza di variante, ove possibile valutate e tenute poi in conto dal SVQP e dal GdL interdirezionale Nitrati, in particolare per punti inerenti a:

- condizioni colturali e agro-pedologiche connesse ai divieti stagionali di distribuzione fertilizzanti azotati in ZVN e all'attuazione e declinazione territoriale del Servizio agrometeo,
- puntualizzazioni su obblighi d'interramento e necessità d'interramento tempestivo dei fertilizzanti,
- criteri di dimensionamento dei contenitori di stoccaggio del digestato adottati in ZVN e ZO FVG,
- aggiornamento criteri e tempistiche degli adempimenti, incluso il registro delle fertilizzazioni azotate,
- nuovo adempimento PUA richiesto anche ad aziende non zootecniche, in relazione alla quantità totale annua di azoto distribuito.

2.2.3 Verifiche di coerenza del RFA con il quadro aggiornato delle misure di conservazione e norme di tutela per le aree naturali protette FVG

Assicurata quindi rilevanza alla fase partecipativa (pre-adozione P/RFA in variante) con i portatori d'interesse, di cui alla FASE 1 della 'verifica di assoggettabilità a VAS' delineata negli *Indirizzi generali* della DGR 2627/2015, a seguito della condivisione di una bozza del Rapporto preliminare in data 21.05.2019 con il Servizio valutazioni ambientali (SVA) della DC ambiente, energia e sviluppo sostenibile e la P.O. "Supporto alla pianificazione e programmazione attuativa strategica intersettoriale" del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - DC infrastrutture e territorio e sulle base dei consigli e indicazioni da questi ricevute, si è proceduto a opportuna integrazione dell'"*elaborazione del Rapporto preliminare*' di cui alla FASE 2 sopradescritta e del RFA - sezioni Divieti, in particolare:

- **ferme le conclusioni sulla verifica di significatività dell'incidenza del RFA** (liv. I – screening) riportate al capitolo 4 – *Valutazione d'incidenza* del Rapporto ambientale approvato con DGR 2366/2012, provvedendo ad attualizzare le medesime con approfondimenti per ***verifica di coerenza esterna orizzontale*** del RFA **con le misure di conservazione** adottate nei Piani di gestione - PdG (dal 2013 ad oggi) per i **siti delle Rete Natura 2000** (ZSC e ZPS) e con quelle generali da rispettarsi in siti non aventi PdG e ricadenti nella zona biogeografica alpina (DGR 726/2013) o nella zona biogeografica continentale (DGR 1964/2016), nonché **con le norme di tutela** per i **biotopi naturali** individuati ai sensi art.4 L.R. 42/1996 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
- **integrando le sezioni divieti del RFA** con disposti inerenti a tutela d'habitat definiti d'intesa con il Servizio biodiversità della DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche in chiave coerente con le misure di conservazione e norme di tutela citate, oltre che con l'allegato C della L.R. 9/2005, di recente aggiornato con DGR 1923/2020, in particolare per quanto concerne le '*Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali*'.

Tutto ciò premesso, si prevede a questo punto di attivare un semplice coinvolgimento, rivolto esclusivamente ai soggetti competenti in materia ambientale, come delineato alla FASE 3 sopra descritta. Il Rapporto preliminare e la proposta di RFA aggiornato vengono quindi trasmessi in formato digitale ai soggetti interessati, che possono trasmettere osservazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione loro inviata.
La decisione sull'assoggettabilità avviene mediante l'emanazione del provvedimento di verifica opportunamente motivato da parte dell'Autorità competente (al termine della FASE 4 di valutazione delle osservazioni pervenute e verifica della significatività degli impatti); tale provvedimento sarà reso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul portale web della Regione.

3 INQUADRAMENTO GENERALE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE ZONE ORDINARIE E NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI (PROGRAMMA D'AZIONE) - RFA

3.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL RFA

Il RFA in aggiornamento mira a disciplinare:

- **le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie**, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in conformità all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e con il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), modificato con l'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio), che introduceva all'art.3, c.1 del decreto la definizione «*o-bis)* "*digestato equiparato*" (a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica) e, al titolo IV, il *Capo IV-bis* 'Utilizzazione agronomica del digestato equiparato', di recente entrambi abrogati dal comma 3 dell'art. 21 (*Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura*) del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 51/2022. Il medesimo art. 21 del DL 21/2022
  - ✓ al comma 1 ha altresì disposto che "*Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, … <omissis> ..., prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.*";
  - ✓ al comma 2 aggiorna l'articolo 52, comma 2-bis del DL 83/2012, con rimando anche a emanando decreto ministeriale volto a definire le specifiche caratteristiche e modalità d'impiego del digestato equiparato;
- **il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili**, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) e in conformità all'articolo 92 del D.lgs.152/2006 e con il DM 25 febbraio 2016;
- **i limiti di utilizzazione dei fanghi di depurazione** in attuazione dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Le ZVN individuate per la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- il Comune di Montereale Valcellina (DGR 23 maggio 2003, n. 1516) - Superficie totale: 6.766 ha; SAU: 2.692 ha[4]
- tutti i Comuni con superfici territoriali e agricole ricadenti nel bacino scolante della Laguna di Marano e Grado (DGR 25 settembre 2008, n. 1920) - Superficie totale: 171.168 ha; SAU: 93.585 ha[4], Comuni interessati: 67, oggi 65 a seguito di due fusioni di Comuni intercorse[5]
- il territorio ricompreso nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone (DGR 17 gennaio 2020, n. 51) - Superficie totale: 5.210 ha; SAU: 2.793 ha[4].

---

[4] Dati del VI Censimento generale dell'Agricoltura, 2010.

[5] Il Comune di Campolongo Tapogliano origina dalla fusione degli ex-Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano avvenuta il 1° gennaio 2009, quello di Rivignano Teor da fusione di Rivignano e Teor in data 1° gennaio 2014.

COMUNE	*PROVINCIA*	*COMUNE*	*PROVINCIA*
AIELLO DEL FRIULI	Udine	PAGNACCO	Udine
ARTEGNA	Udine	PALAZZOLO DELLO STELLA	Udine
BAGNARIA ARSA	Udine	PALMANOVA	Udine
BASILIANO	Udine	PASIAN DI PRATO	Udine
BERTIOLO	Udine	PAVIA DI UDINE	Udine
BICINICCO	Udine	POCENIA	Udine
BRUGNERA	Pordenone	PORPETTO	Udine
BUIA	Udine	POZZUOLO DEL FRIULI	Udine
CAMINO AL TAGLIAMENTO	Udine	PRADAMANO	Udine
CAMPOFORMIDO	Udine	PRATA DI PORDENONE	Pordenone
CAMPOLONGO TAPOGLIANO	Udine	PRECENICCO	Udine
CARLINO	Udine	RAGOGNA	Udine
CASSACCO	Udine	REANA DEL ROIALE	Udine
CASTIONS DI STRADA	Udine	RIVE D'ARCANO	Udine
CERVIGNANO DEL FRIULI	Udine	RIVIGNANO TEOR	Udine
CHIOPRIS VISCONE	Udine	RONCHIS	Udine
CODROIPO	Udine	RUDA	Udine
COLLOREDO DI MONTE ALBANO	Udine	SAN DANIELE DEL FRIULI	Udine
COSEANO	Udine	SAN GIORGIO DI NOGARO	Udine
DIGNANO	Udine	SAN VITO AL TORRE	Udine
FAGAGNA	Udine	SAN VITO DI FAGAGNA	Udine
FLAIBANO	Udine	SANTA MARIA LA LONGA	Udine
GONARS	Udine	SEDEGLIANO	Udine
LATISANA	Udine	TALMASSONS	Udine
LESTIZZA	Udine	TARCENTO	Udine
MAGNANO IN RIVIERA	Udine	TAVAGNACCO	Udine
MAJANO	Udine	TERZO D'AQUILEIA	Udine
MARANO LAGUNARE	Udine	TORVISCOSA	Udine
MARTIGNACCO	Udine	TREPPO GRANDE	Udine
MERETO DI TOMBA	Udine	TRICESIMO	Udine
MONTEREALE VALCELLINA	Pordenone	TRIVIGNANO UDINESE	Udine
MORTEGLIANO	Udine	UDINE	Udine
MORUZZO	Udine	VARMO	Udine
MUZZANA DEL TURGNANO	Udine	VISCO	Udine

Tab. 1. Elenco dei Comuni inclusi nelle ZVN individuate.

Il RFA in particolare specifica e prevede in modo differenziato per le ZO e le ZVN:
- divieti di utilizzazione spaziali, temporali e altre condizioni di divieto di utilizzazione dei diversi fertilizzanti azotati
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato: dimensionamento, autonomia, caratteristiche
- caratteristiche dell'accumulo temporaneo in campo di letami
- criteri generali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati
- modalità di distribuzione dei fertilizzanti azotati
- pratiche irrigue e di fertirrigazione utili a ridurre la lisciviazione dei nitrati e il rischio di ruscellamento di composti azotati
- dosi massime di applicazione dei fertilizzanti azotati in relazione al fabbisogno delle colture, alla precessione colturale, alla presenza/assenza di sistemi irrigui e alla zona pedo-climatica (montagna e Carso; alta pianura e collina; bassa pianura)
- trattamenti aziendali e interaziendali dei liquami e gestione dei prodotti di risulta
- obblighi amministrativi per coloro che utilizzano effluenti di allevamento e/o acque reflue e/o digestato: Comunicazione, PUA, documento di trasporto, registro delle fertilizzazioni azotate
- obblighi amministrativi anche per aziende senza allevamento e che non utilizzano effluenti di allevamento, digestato e/o acque reflue: PUA, in ZVN registro delle fertilizzazioni azotate

- formazione ed informazione degli agricoltori sul Regolamento stesso e sul Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), applicabile a discrezione nelle ZO e obbligatoriamente nelle ZVN
- controlli finalizzati a stabilire gli impatti ambientali risultanti dall'attuazione delle disposizioni del regolamento e a verificare il rispetto delle medesime.

3.2 OBIETTIVI E AZIONI DEL RFA

Al fine di valutare la coerenza degli obiettivi e delle azioni del RFA fra di loro e nei confronti di obiettivi di sostenibilità ambientale di altro livello, nonché di stimare gli effetti delle azioni del RFA sui fattori ambientali, si elencano di seguito gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e le azioni associando a ciascuno di essi un codice di riconoscimento che verrà utilizzato nelle matrici di coerenza e d'impatto, così da renderne più agevole la lettura.
I codici di riconoscimento con a fianco un asterisco indicano trattarsi di obiettivi ridenominati o aggiunti o di azioni modificate o aggiunte nel RFA in variante sottoposto a verifica di assoggettabilità, rispetto ai contenuti del RFA vigente e a quanto definito nel Rapporto Ambientale approvato con DGR 2366 del 28.12.2012 (nel seguito RA).

Si sottolinea che l'aggiornamento del Regolamento Fertilizzanti Azotati in valutazione, costituendo recepimento del DM 25 febbraio 2016, che ha abrogato e sostituito il DM 7 aprile 2006, individua obiettivi e azioni che sono conformi a quanto indicato nel DM 25 febbraio 2016 medesimo, mod. da L. 160/2019 art.1, c.527 (introduzione del digestato equiparato) nonché, recentemente, dall'art.21 del DL 21/2022.

Gli obiettivi generali del RFA nella proposta aggiornata sono i seguenti:
OG1 – consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque di cui agli articoli da 76 a 90 del D.lgs. 152/2006, riducendo e prevenendo l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da nitrati di origine agricola
OG2 * – mantenere o migliorare lo stato di qualità dei suoli; contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici
OG3 – promuovere il risparmio e il recupero energetico
OG4 – migliorare la qualità dell'aria (riduzione delle emissioni in atmosfera di composti azotati)
OG5 – garantire la tutela igienico-sanitaria del cittadino
OG6 – valutare l'efficacia del RFA

Gli obiettivi specifici del RFA nella proposta aggiornata sono i seguenti:
OS1 – ridurre le lisciviazioni azotate dai terreni agricoli
OS2 – ridurre le perdite di azoto dai terreni agricoli per ruscellamento ed erosione
OS3 – ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici
OS4 – minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera (*contributo alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione delle acque*)
OS5 – ridurre il compattamento del suolo
OS6 * – consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento e dei digestati prima della loro distribuzione in campo
OS7 * – evitare che gli odori sgradevoli derivanti dagli effluenti di allevamento, dai digestati e dalle acque reflue creino disturbo al cittadino
OS8 * – controllare la movimentazione degli effluenti, dei digestati e delle acque reflue
OS9 * – garantire un'efficace e diffusa informazione riguardo ai contenuti del RFA
OS10 – controllare l'applicazione delle norme del RFA
OS11 – monitorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee
OS12 – ridurre l'acidificazione del suolo
OS13 – promuovere il recupero di energia rinnovabile
OS14 * – ridurre il rischio di contatto tra l'uomo e i microrganismi patogeni presenti nelle acque reflue, negli effluenti di allevamento e nei digestati
OS15 – acquisire un quadro sullo stato di attuazione delle disposizioni del RFA

OS16 * – tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE

Le azioni (misure) proposte dal RFA in variante sono le seguenti:

1.* divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici
2.* divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi
3.* divieti di utilizzazione dei liquami, dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati
4.* divieti in ZVN: divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale; assegnazione giorni di divieto/permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)
5.* altri divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque e gli ecosistemi, la biodiversità o altre componenti ambientali
6. in ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate
7.* criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato e del digestato equiparato
8. criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami
9.* modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, inclusi i digestati e il digestato equiparato
10. pratiche irrigue e fertirrigue
11. limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati
12. strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta
13. interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA
14. obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante
15.* obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, digestati e acque reflue per utilizzazione extra-aziendale
16. obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata
17. verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee
18. valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali
19. analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile
20. controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA
21. controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA
22. sanzioni penali e amministrative
23. trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA
24.* gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica
25.* obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi

Il RFA norma l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura qualora non disciplinato dal regolamento regionale, attualmente in fase di elaborazione, che dà attuazione all'articolo 3, comma 28 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

In sostanza, il RFA, per sua natura e per i suoi stessi obiettivi, si propone la salvaguardia dell'ambiente, in particolare della matrice acqua; pertanto i suoi effetti sull'ambiente sono necessariamente positivi.

Come nel Rapporto Ambientale approvato con DGR 2366 del 28.12.2012 (nel seguito RA), nella tabella di seguito riportata le misure (azioni) del RFA, contraddistinte ciascuna da un numero, sono poste in relazione da un lato ad obiettivi generali e, in base al settore agro-ambientale implicato, ai pertinenti obiettivi specifici individuati, dall'altro agli articoli della proposta di Regolamento in variante che le descrivono.

Si evidenzia che, rispetto agli obiettivi generali definiti dal RA, uno solamente viene qui aggiornato, ampliandone l'ambito d'interesse:

OG2 * - mantenere o migliorare lo stato di qualità dei suoli**; contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici**.

In chiave semplificativa è stato scelto di connettere e associare la finalità di '*contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici*' al preesistente OG2 - *mantenere o migliorare lo stato di qualità dei suoli* di cui al RA, definendo il suddetto obiettivo generale modificato OG2 *, nonostante la biodiversità e la sua tutela presentino, a dire il vero, connessioni a vario livello anche con altre matrici ambientali e relative innegabili implicazioni rispetto agli ambiti di tutela di queste. In riferimento ad esempio all'obiettivo generale OG1, la tutela della biodiversità è senz'altro rivolta anche agli ecosistemi legati allo stato di salute delle acque superficiali, ecc.

In accordo con quanto previsto dal DM 25/02/16, ai fini di ricomprendere e connettere in chiave di logica lettura la disciplina di gestione dei digestati con l'impianto normativo più generale per le fertilizzazioni azotate e gli obiettivi di RFA/programma d'azione già consolidati con VAS 2011-12, alcuni dei 15 obiettivi specifici proposti nel RA sono stati qui ridefiniti, senza necessità di variarne la collocazione nella costruzione di contesto relazionale obiettivi generali – obiettivi specifici – azioni delineata e consolidata dalla VAS.

Nell'ordine, con evidenziazione in neretto delle parti aggiunte:

OS6 * – consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento **e dei digestati** prima della loro distribuzione in campo

OS7 * – evitare che gli odori sgradevoli derivanti dagli effluenti di allevamento**, dai digestati** e dalle acque reflue creino disturbo al cittadino

OS8 * – controllare la movimentazione degli effluenti**, dei digestati** e delle acque reflue

OS9 * – garantire un'efficace e diffusa informazione **riguardo ai** contenuti del RFA

OS14 * – ridurre il rischio di contatto tra l'uomo e i microrganismi patogeni presenti nelle acque reflue**,** negli effluenti di allevamento **e nei digestati**

Stante la necessità di attualizzare i contenuti del RFA, per quanto specificamente attiene all'ambito divieti, con il quadro aggiornato delle tutele 'habitat' di cui alle norme di tutela Biotopi e ai molti Piani di gestione approvati per la Rete Natura 2000 nel decennio 2011-2020, s'è anche ritenuto appropriato implementare la serie degli obiettivi specifici attribuibili al RFA con l'aggiunta di uno ulteriore, relativo a finalità di tutela perseguite e localmente normate da quegli strumenti, ma con frequente richiamo ad inquadramento della disciplina delle concimazioni azotate del RFA come preminente:

OS16 * – **tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE**

In analogia a quanto evidenziato per gli obiettivi specifici, anche con riguardo alla serie delle azioni previste dal RA, nel recepire i disposti del DM 25/02/16 per la disciplina di gestione dei digestati e attese speciali introduzioni quali il servizio d'avvertimento Agrometeo per la gestione di parte del divieto stagionale alle distribuzioni azotate, i divieti di fertilizzazione per habitat di aree tutelate e la richiesta del PUA ad aziende anche senza allevamento (cfr. sezioni 3.3.4, 3.3.5 e 3.3.6 del paragrafo 3.3 *Aggiornamento del RFA*), s'è reso necessario procedere in questa sede a:

✓ ridefinire parte delle azioni in precedenza previste dal RA con aggiunte (e lievi modifiche[6]) nel seguito evidenziate in neretto;
✓ aggiungere le azioni 24 * e 25 *, pure di seguito richiamate.

1 * divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici
2 * divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi
3 * divieti di **utilizzazione** dei liquami**, dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati
4 * divieti in ZVN: divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale**; assegnazione giorni di divieto/permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**

[6] Nella ridefinizione delle azioni 1*, 2*, 3*, 4* e 5* la voce 'spandimento' è sostituita con 'utilizzazione' per coerenza con l'articolato e in ragione di una più ampia casistica di azioni di fertilizzazione cui i divieti si intendono riferiti, a seconda dei casi e soprattutto in ZVN (anche all'uso di concimi di sintesi con distribuzione localizzata o di precisione).

5 * altri divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque **e gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali

7* criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue**, del digestato e del digestato equiparato**

9 * modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati**, inclusi i digestati e il digestato equiparato**

15 * obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti**, digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**

24* gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica

25* obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi.

Nella tabella, contestualmente all'inclusione dei suddetti temi aggiornati e aggiunti per obiettivi e azioni, s'è proceduto a minime aggiunte di relazioni rispetto all'architettura OG - OS - azioni di cui al RA consolidato con la VAS; nel seguito si riportano alcune pertinenti annotazioni e considerazioni.

Si è valutato opportuno porre in relazione l'obiettivo OS3 - *ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici*, oltre che con l'OG3 - *promuovere il risparmio e il recupero energetico*, come nel RA approvato con DGR 2366/2012, anche:

- con l'OG1 - *consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque di cui agli articoli da 76 a 90 del D.lgs. 152/2006, riducendo e prevenendo l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da nitrati di origine agricola*, considerato il peso e gli effetti congiunti attesi dell'azione 11 (*limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati*) e della neo-introdotta azione 25 * (***obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi***);
- per analoghi motivi anche con l'obiettivo generale modificato OG2 * - *mantenere o migliorare lo stato di qualità dei suoli****; contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici***, in virtù dei benefici arrecabili agli agroecosistemi, partendo dalla loro componente tellurica, da azioni volte a razionalizzare e contenere le somministrazioni di fertilizzanti azotati di sintesi, non eccedendo i fabbisogni effettivi computati per le colture.

Oltre che prevista dunque da OS3 per le finalità OG1 e OG2, nonché OG3, la neointrodotta azione **25*** (***obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi***) è stata posta in relazione anche con OS4 – *minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera (contributo alla riduzione delle piogge acide e all'eutrofizzazione delle acque)* all'interno dell'OG4 – *migliorare la qualità dell'aria (riduzione delle emissioni in atmosfera di composti azotati)*.

La neointrodotta azione **24 ***, specifica per l'ambito digestati **(gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica)** è stata posta in relazione agli obiettivi OG1→OS1 – *ridurre le lisciviazioni azotate dai terreni agricoli*, OG2→OS12 – *ridurre l'acidificazione del suolo*, OG3→OS13 – *promuovere il recupero di energia rinnovabile*, OG4→OS4 – *minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera (contributo alla riduzione delle piogge acide e all'eutrofizzazione delle acque)*, in analogia, per similarità di effetti, a quanto già previsto nel RA per l'azione 12, di valenza più generale per i trattamenti liquami (*strategia di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta*).

Si evidenzia, in ultimo, che all'interno di OG2, la modificata azione 5 * (*altri divieti di* ***utilizzazione*** *dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque* ***e gli ecosistemi, la biodiversità*** *o altre componenti ambientali*) è stata finalizzata anche al neointrodotto obiettivo **OS 16 * - *tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE***.

RELAZIONI FRA GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL REGOLAMENTO IN VARIANTE						
OBIETTIVI				**AZIONI**		**Articoli del RFA in variante**
generali		**specifici**				
OG1	consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque di cui agli articoli da 76 a 90 del D.lgs. 152/2006, riducendo e prevenendo l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da nitrati di origine agricola	OS1	ridurre le lisciviazioni azotate dai terreni agricoli	4	in ZVN: divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno- invernale; servizio Agrometeo d'assegnazione giorni di divieto/permesso a distribuire a novembre e febbraio, per area meteo	32
				5 *	altri divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque e gli ecosistemi, la biodiversità o altre componenti ambientali	4, 5, 10, 14, 19, 27, 28, 31
				7 *	criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato e del digestato equiparato	7, 8, 11, 16, 19, 29, 31
				8	criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	7, 30
				9 *	modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, inclusi i digestati e il digestato equiparato	18, 20, 32
				10	pratiche irrigue e fertirrigue	20, 21, 32
				11	limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	3, 21, 26, 32
				12	strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	37
				24 *	gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica	12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 37
		OS2	ridurre le perdite di azoto dai terreni agricoli per ruscellamento ed erosione	1	divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	4, 5, 10, 14, 19, 27, 28, 31
				2	divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	5, 10, 14, 19, 27, 28, 31

RELAZIONI FRA GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL REGOLAMENTO IN VARIANTE

OBIETTIVI generali		OBIETTIVI specifici		AZIONI		Articoli del RFA in variante
				6	in ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	27, 28
				8	criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	7, 30
				9 *	modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, inclusi i digestati e il digestato equiparato	18, 20, 32
				10	pratiche irrigue e fertirrigue	20, 21, 32
				11	limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	3, 21, 26, 32
		OS3	ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici	11	limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	3, 21, 26, 32
				25 *	obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi	23, 33
		OS10	controllare l'applicazione delle norme del RFA	14	obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	17, 19, 22, 23, 33
				15 *	obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, digestati e acque reflue per utilizzazione extra-aziendale	25, 33
				16	obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	24, 34
				19	analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	38
				20	controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	38
				21	controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	38
				22	sanzioni penali e amministrative	39

RELAZIONI FRA GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL REGOLAMENTO IN VARIANTE

OBIETTIVI				AZIONI		Articoli del RFA in variante
generali		specifici				
		OS9 *	garantire un'efficace e diffusa informazione riguardo ai contenuti del RFA	13	interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	36
		OS8 *	controllare la movimentazione degli effluenti, dei digestati e delle acque reflue	14	obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	17, 19, 22, 23, 33
OG2 *	mantenere o migliorare lo stato di qualità dei suoli; contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici	OS5	ridurre il compattamento del suolo	9 *	modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, inclusi i digestati e il digestato equiparato	18, 20, 32
		OS6 *	consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento e dei digestati prima della loro distribuzione in campo	7 *	criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato e del digestato equiparato	7, 8, 11, 16, 19, 29, 31
		OS3	ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici	11	limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	3, 21, 26, 32
				25 *	obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi	23, 33
		OS12	ridurre l'acidificazione del suolo	9 *	modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, inclusi i digestati e il digestato equiparato	18, 20, 32
				11	limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	3, 21, 26, 32
				12	strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	37
				24 *	gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica	12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 37

OBIETTIVI				AZIONI		Articoli del RFA in variante
generali		specifici				
		OS16 *	tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE	5 *	altri divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque e gli ecosistemi, la biodiversità o altre componenti ambientali	4, 5, 10, 14, 19, 27, 28, 31
		OS8 *	controllare la movimentazione degli effluenti, dei digestati e delle acque reflue	14	obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	17, 19, 22, 23, 33
		OS9 *	garantire un'efficace e diffusa informazione riguardo ai contenuti del RFA	13	interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	36
		OS10	controllare l'applicazione delle norme del RFA	14	obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	17, 19, 22, 23, 33
				15 *	obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, digestati e acque reflue per utilizzazione extra-aziendale	25, 33
				16	obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	24, 34
				19	analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	38
				20	controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	38
				21	controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	38
				22	sanzioni penali e amministrative	39

Table: RELAZIONI FRA GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL REGOLAMENTO IN VARIANTE

RELAZIONI FRA GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL REGOLAMENTO IN VARIANTE

OBIETTIVI				AZIONI		Articoli del RFA in variante
generali		specifici				
OG3	promuovere il risparmio e il recupero energetico	OS3	ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici	11	limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	3, 21, 26, 32
				25 *	obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi	23, 33
		OS13	promuovere il recupero di energia rinnovabile	12	strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	37
				24 *	gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica	12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 37
		OS9 *	garantire un'efficace e diffusa informazione riguardo ai contenuti del RFA	13	interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	36
OG4	migliorare la qualità dell'aria (riduzione delle emissioni in atmosfera di composti azotati)	OS4	minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera (contributo alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione delle acque)	9 *	modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, inclusi i digestati e il digestato equiparato	18, 20, 32
				11	limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	3, 21, 26, 32
				25 *	obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi	23, 33
				12	strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	37

RELAZIONI FRA GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL REGOLAMENTO IN VARIANTE

OBIETTIVI				AZIONI		Articoli del RFA in variante
generali		specifici				
				24 *	gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica	12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 37
		OS8 *	controllare la movimentazione degli effluenti, dei digestati e delle acque reflue	14	obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	17, 19, 22, 23, 33
		OS9 *	garantire un'efficace e diffusa informazione riguardo ai contenuti del RFA	13	interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	36
		OS10	controllare l'applicazione delle norme del RFA	14	obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	17, 19, 22, 23, 33
				15 *	obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, digestati e acque reflue per utilizzazione extra-aziendale	25, 33
				16	obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	24, 34
				19	analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	38
				20	controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	38
				21	controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	38
				22	sanzioni penali e amministrative	39

RELAZIONI FRA GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL REGOLAMENTO IN VARIANTE

OBIETTIVI				AZIONI		Articoli del RFA in variante
generali		specifici				
OG5	garantire la tutela igienico-sanitaria del cittadino	OS6 *	consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento e dei digestati prima della loro distribuzione in campo	7 *	criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato e del digestato equiparato	7, 8, 11, 16, 18, 19, 29, 31
		OS7 *	evitare che gli odori sgradevoli derivanti dagli effluenti di allevamento, dai digestati e dalle acque reflue creino disturbo al cittadino	3 *	divieti di utilizzazione dei liquami, dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	5, 10, 14, 19, 28, 31
				8	criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	7, 30
				9 *	modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, inclusi i digestati e il digestato equiparato	18, 20, 32
		OS14 *	ridurre il rischio di contatto tra l'uomo e i microrganismi patogeni presenti nelle acque reflue, negli effluenti di allevamento e nei digestati	5 *	altri divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque e gli ecosistemi, la biodiversità o altre componenti ambientali	4, 5, 10, 14, 19, 27, 28, 31
		OS9 *	garantire un'efficace e diffusa informazione riguardo ai contenuti del RFA	13	interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	36
		OS10	controllare l'applicazione delle norme del RFA	20	controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	38
				22	sanzioni penali e amministrative	39
OG6	valutare l'efficacia del RFA	OS11	monitorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee	17	verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterrane	38
				18	valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	38
		OS 15	acquisire un quadro sullo stato di attuazione delle disposizioni del RFA	23	trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA	35

3.3 AGGIORNAMENTO DEL RFA

Vengono qui di seguito esposti i contenuti e le ragioni delle modifiche apportate nell'aggiornamento del RFA proposto, intese essenzialmente in chiave di recepimento al decreto nazionale di orientamento, DM 25/02/2016, e tutte volte a contemperare le prassi di corretta utilizzazione agronomica dei fertilizzanti con obiettivi di massimizzazione della tutela delle matrici ambientali e della salute della popolazione.

3.3.1 Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato e del digestato equiparato

In Friuli Venezia Giulia, come in generale nelle regioni nord-italiane, soprattutto nel triennio 2009-11 sono entrati in funzione numerosi impianti di digestione anaerobica (da cui esita biogas, utilizzato per la produzione di energia elettrica) che utilizzano come matrici in ingresso sia effluenti zootecnici sia biomasse vegetali, principalmente trinciati di mais, sorgo o triticale, talora -seppur di rado nella nostra regione- sottoprodotti dell'agroindustria o vario materiale agricolo o forestale non destinato al consumo alimentare. Il digestato, sottoprodotto del processo di digestione anaerobica, viene normalmente riutilizzato in campagna come fertilizzante. Tale impiego è positivo dal punto di vista agronomico in quanto consente di apportare al suolo la sostanza organica e gli elementi nutritivi che il digestato porta con sé.

Nell'ambito dei processi di utilizzazione agronomica disciplinati dal D.lgs. 152/2006 e dalla normativa attuativa statale (DM 25/02/2016), ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) il digestato si configura come *'materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'art. 22 comma 1, da soli e o in miscela tra loro'*: si tratta di paglia, sfalci, potature, matrici agricole, effluenti di allevamento, acque reflue, residui dell'attività agroalimentare (purché non contenenti sostanze pericolose, conformemente al Reg. CE n. 1907/2006), sottoprodotti di origine animale (utilizzati in conformità con quanto previsto nel Reg. CE 1069/2009 e nel regolamento di implementazione UE 142/2011, …), materiale agricolo o forestale non destinato al consumo alimentare. Tali matrici vengono sottoposte ad un trattamento di digestione anaerobica, attraverso il quale non ne viene modificata l'originaria natura, bensì attuata una biodegradazione chimico-fisica della sostanza in esse contenuta con effetti positivi sulle proprietà fertilizzanti, l'eventuale impatto odorigeno, gli aspetti igienico sanitari, la protezione dell'ambiente.
Al riguardo è utile ricordare come con l'entrata in vigore della L. 134/2012 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), da disposti di cui all'art.52, comma 2-bis di questo:

- sia stata fornita ampia conferma riguardo alla classificazione come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis del D.lgs. 152/06, del "*digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati tra loro, e utilizzato a fini agronomici*";
- venisse statuita anche la necessità di definire (con decreto del MiPAAF, di concerto con il MATTM) '*le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura*';

a dovuto inquadramento di tutti i requisiti d'utilizzo di cui al secondo punto ha successivamente provveduto il DM 25/02/2016, in particolare per effetto anche delle modifiche in esso introdotte con l'art.1, c.527 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio – introduzione del digestato equiparato), pur di recente abrogate dall'art.21 del DL 21 marzo 2022, convertito con L. 51/2022, con il quale medesimo il Legislatore ha introdotto contenuti di aggiornamento all'art.52, comma 2-bis del DL 83/2012 in tema di utilizzazione agronomica del digestato *'equiparato ai fertilizzanti di origine chimica'* e di raccordo tra questi e una *'sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato …'* da prevedersi nei *'Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5'* dello stesso DM 25/02/2016.

Pertanto, **a necessario recepimento regionale dei criteri, adempimenti e norme tecniche per la corretta utilizzazione agronomica dei digestati agrozootecnico e agroindustriale** definiti all'art.22, c.3 del DM 25/02/16, al Capo II, Sezione III e nell'Allegato F del RFA in variante sono stati opportunamente declinati, con impostazione analoga a quella seguita per gli altri fertilizzanti azotati, i contenuti di cui al Titolo IV 'Utilizzazione

agronomica del digestato', artt. 21-34 (Capi I, II, III, IV e V) e all'Allegato IX del DM 25/02/16.

Gli articoli 12-17 (Sezione III) e l'Allegato F del RFA in variante definiscono e normano, infatti, per le Zone ordinarie:

- criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato;
- produzione del digestato (inquadramento dei sottoprodotti ammessi nei piani di alimentazione degli impianti aziendali o interaziendali per la produzione di biogas, ai fini dell'ammissibilità a impiego agronomico del digestato agrozootecnico/agroindustriale);
- divieti di utilizzazione del digestato;
- caratteristiche di qualità e requisiti di tracciabilità ai fini dell'utilizzabilità agronomica del digestato;
- caratteristiche dello stoccaggio dei materiali in ingresso ai digestori e del digestato;
- obblighi e adempimenti dei produttori o utilizzatori del digestato.

Ancora, per le Zone ordinarie, al Capo II, Sezione IV del RFA in variante gli articoli 18 e 19, in chiave aggiuntiva e più specifica rispetto a quanto in generale previsto agli artt. 12-17 per il digestato (sia esso agrozootecnico o agroindustriale), statuiscono, ai fini dell'individuazione

- delle condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica
- nonché delle condizioni e vincoli d'utilizzo per l'impiego eventuale del digestato come digestato equiparato,

opportuno attualizzato richiamo a quanto stabilito al comma 2-bis dell'articolo 52 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012, nonché dall'emanando decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 52 del medesimo decreto legge.

Al capo III, Sezione I – 'Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati' (artt.26-34) del RFA in variante vengono adeguatamente previsti **adempimenti e impegni aggiuntivi per l'utilizzo in ZVN dei digestati**, citati o specificamente come tali (ove necessario) ovvero come materiali equiparati a liquami qualora non palabili, o come equiparati a letami se palabili.

È fondamentale, per la corretta stima degli apporti d'Azoto da digestato da inserire nei PUA, **l'introduzione con l'Allegato F del RFA in variante di modalità standard** (di cui all'All. IX del DM 25/02/16) **per il computo dei contenuti d'Azoto nei digestati** derivanti parte da fonti zootecniche, parte da altre matrici introdotte nei digestori.

Inoltre, per il calcolo degli apporti d'Azoto da considerare nell'applicazione dell'Equazione di bilancio, in relazione a distribuzione di digestati ottenuti da diverse matrici e con differente consistenza, ove sottoposti a valle a trattamento con processo di 'separazione solido-liquido' (non separato, chiarificato, separato palabile), **s'è provveduto a indicare i rispettivi opportuni coefficienti d'efficienza da considerare per i digestati**, così come in precedenza per i vari altri fertilizzanti azotati, nell'Allegato B del RFA – 'Criteri per la definizione degli apporti Massimi di Azoto Efficiente alle colture' (MAE).

3.3.2 Tempistica d'interramento dei letami e materiali ad essi equiparati, concimi azotati e ammendanti in ZVN.

A tutela della matrice Acqua in ZVN, quale azione 'rafforzata' del Programma d'Azione ricompreso nel RFA in variante, il Proponente ha scelto di prevedere all'art.32, c.9, lett.b) p.to 2, oltre all'interramento dei liquami ed equiparati entro 24 ore così come disposto dal DM 25.02.2016, art.40, comma 6, lett.d), anche *'l'effettiva incorporazione nel suolo … contemporaneamente alla distribuzione ovvero …<omissis> …* ***entro 48 ore per letami e materiali ad essi equiparati, concimi azotati e ammendanti****, in modo da ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura nelle coltivazioni erbacee e sull'interfilare gestito con inerbimento permanente nelle colture arboree'*. Sceglie in tal modo la Regione di dar rigorosa attuazione al disposto di cui alla lett.b)[7], del medesimo

[7] *… b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni in atmosfera;*

comma 6 dell'art.40, definendo anche un tempo massimo per l'interramento di tutti i fertilizzanti azotati diversi da liquami ed equiparati.

La cautela aggiuntiva FVG dell'introduzione di tale tempo massimo per l'interramento in ZVN dei letami e materiali ad essi equiparati, concimi azotati e ammendanti, insieme con l'imposizione del tempo massimo di 24 ore sia in ZVN -da DM- sia in ZO per l'interramento di liquami e materiali equiparati (digestato t.q. e digestato separato non palabile inclusi) nonché, ai fini di un'utilizzazione eventuale del digestato come equiparato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica ai sensi e per quanto richiamato all'art.18 del RFA, il rispetto della condizione base di impiego '*secondo modalità a bassa emissività*' di cui all'art.52, c.2-bis del DL 83/2012, inducono ad ascrivere all'attuazione della misura 9 * (*condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, **inclusi i digestati e il digestato equiparato***) del RFA in variante un effetto positivo sulla componente Aria superiore a quello stimato nel RA, con riguardo al contenimento sia delle emissioni in aria di composti azotati, che delle emissioni odorigene (obiettivi OS4 e OS7 * di cui al precedente par. 3.2 'Obiettivi e azioni del RFA'). Si veda al riguardo la valutazione degli impatti delle azioni del RFA in variante sui fattori ritenuti significativi di cui al paragrafo 6.3.1 'Identificazione degli effetti/impatti ambientali'.

3.3.3 Apporti Massimi di Azoto Efficiente: conferma dell'impostazione dei MAE FVG 2013 con revisioni, alla luce dei MAS introdotti dal DM 25/02/16, Allegato X.

Il Decreto ministeriale 25/02/2016 introduce all'Allegato X, quale novità rispetto al precedente Decreto 07/04/2006, gli "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture - MAS" (di seguito **MAS**) che hanno lo scopo di stabilire un valore massimo per le concimazioni specifico per coltura. Nel decreto precedente veniva solamente richiamata la necessità di effettuare le concimazioni utilizzando un bilancio dell'azoto e di agire coerentemente con il Codice di buona pratica agricola, il quale indica valori ordinari del fabbisogno di azoto per determinate rese, considerate quale riferimento di resa medio-alta.
Si può ritenere che i MAS stabiliti dal DM 25/02/16 assolvano a una funzione simile a quella degli Apporti massimi di azoto efficiente (MAE) già in uso in Friuli Venezia Giulia.
Il regolamento attualmente vigente in Regione FVG (RFA approvato con DPReg. 03/2013 e s.m.i.) già prevede infatti un sistema di "massimali", intesi come limiti massimi, differenziati per coltura e condizioni colturali, al quantitativo totale di azoto apportabile con le concimazioni, considerando l'ammontare complessivo derivante dalle diverse tipologie di fertilizzante utilizzate (concimi azotati, ammendanti, effluenti zootecnici, fanghi di depurazione). Esistono però alcune rilevanti differenze tra i MAS del DM 25/02/16 e i massimali previsti dalla normativa regionale.
Va sottolineato innanzitutto che la norma nazionale, all'art.40, comma 5 del DM 25/02/16, prevede l'obbligo del rispetto dei MAS, in alternativa all'applicazione dell'equazione del bilancio dell'azoto, solamente per le **Zone Vulnerabili**, mentre per le Zone Ordinarie, fermo il limite di 340 kg/ha*anno di azoto al campo di origine zootecnica apportabile (come media aziendale), all'art.14 del DM 25/02/16 è data facoltà alle Regioni di eventualmente '*adeguare le norme di gestione*' indicando per le diverse coltivazioni il fabbisogno complessivo di azoto efficiente previsto nella Tabella 1 del CBPA, ovvero le dosi massime d'applicazione di azoto efficiente corrispondenti ai MAS di cui all'Allegato X del decreto. Nel RFA, Allegato B del Friuli Venezia Giulia, invece, **apporti massimi d'azoto efficiente sono definiti (dal 2013) sia per le Zone Vulnerabili da Nitrati che per le ZO**; essi sono calcolati sulla base del bilancio dell'azoto e tengono conto degli apporti naturali (mineralizzazione della sostanza organica e deposizioni atmosferiche), delle condizioni pedologiche (espresse come *bassa pianura – alta pianura*, *collina – montagna*, *carso*), nonché, **con livello aggiuntivo di dettaglio tabellare per le Zone Vulnerabili**, anche della presenza o meno dell'irrigazione e dell'eventuale contributo dovuto alla precessione colturale. **La perdita di queste distinzioni farebbe venir meno una funzione "educativa" e di orientamento a corrette distribuzioni in ZVN e ZO** della norma regionale vigente, che evidenzia la differenza di approccio da assumere, in sede di concimazione, a seconda delle condizioni del terreno, della disponibilità d'acqua e dell'effetto, depauperante o arricchente in termini di azoto, della coltura precedente.
Il MAS prevede invece un quantitativo-limite "standard" per coltura, basato su una resa di riferimento, che può essere modificato (e anche superato) grazie all'applicazione di un fattore correttivo in funzione della resa effettiva (che va dimostrata dalla singola azienda). In questo modo, quindi, si possono prevedere delle concimazioni tanto più consistenti quanto più le rese sono elevate.

Di seguito, per le colture relativamente alle quali il DM 25/02/16 prevede dei MAS, sono illustrati i confronti e le conseguenti scelte effettuate nella stesura del Regolamento regionale in variante, che giustificano i valori di MAE (Massimi apporti di Azoto Efficiente) utilizzati.

COLTURE ERBACEE

Allo scopo di valutare il possibile effetto dell'introduzione dei MAS rispetto al mantenimento del sistema vigente, si è ritenuto di provare ad applicare quanto proposto dal DM 25/02/16 alle rese massime (intese come punte produttive) ottenute nel corso degli ultimi anni nell'ambito delle prove sperimentali condotte da ERSA per le principali colture erbacee. I massimali di concimazione così ottenuti sono stati confrontati con quanto attualmente imposto dalla norma vigente in Regione FVG.
Si è potuto notare che, nella maggior parte dei casi, utilizzando la modalità di calcolo del DM 25/02/16 si potrebbe arrivare a utilizzare concimazioni più elevate di quelle oggi consentite in Regione, in particolare in Zona vulnerabile. Va sottolineato che il confronto MAE RFA - MAS è sempre stato condotto ponendo a riferimento la colonna "F" delle tabelle dell'Allegato B del RFA, che costituisce il valore massimo utilizzabile, corrispondente ad una precessione colturale a mais o sorgo. Di seguito, per le colture maggiormente praticate in regione, vengono riportate le principali modifiche apportate o viene spiegato il motivo che suggerisce il mantenimento dei valori esistenti. Stante che il confronto è impostato ed effettuato, come detto, per il caso che consente in base al RFA la concimazione più elevata tra le varie possibilità di precessione, va inteso che in tutti i casi con diversa coltura precedente i corrispondenti valori dei massimali del RFA risulteranno più bassi di quello posto a confronto (e quindi maggiormente cautelativi in termini ambientali).

- Per l'**avena** i valori riportati in RFA risultavano piuttosto bassi in confronto a quanto previsto dai MAS; si è ritenuto di elevarli leggermente portandoli in linea, come valore massimo possibile, a quanto proposto come valore standard dal DM 25/02/16 (110 kg N/ha), anche in considerazione delle produzioni ottenibili in regione, che risultano potenzialmente più alte delle rese di riferimento del DM 25/02/16; in questo modo le concimazioni massime risulteranno comunque meno elevate rispetto a quanto consentito potenzialmente dal DM 25/02/16.
- Per il **colza** si sono abbassati i massimali, avvicinandoli, come valore massimo possibile in aree non irrigue, a quanto proposto come valore standard dal DM 25/02/16 (150 kg N/ha); i dati di produzione locali si riferivano a questa condizione. Il valore per le aree irrigue è stato ridotto per analogia.
- Per il **frumento tenero** si è ritenuto di mantenere i valori riportati in RFA, anche in considerazione delle produzioni ottenibili in regione, che risultano potenzialmente più alte delle rese di riferimento del DM 25/02/16 sia per l'alta che la bassa pianura. Le rese per il **grano duro** sono di poco inferiori ma, trattandosi di coltura molto meno comune in regione rispetto al frumento tenero, si è preferito mantenere un valore comune per le due specie.
- Per il **girasole** si sono abbassati i massimali in aree irrigue di bassa pianura, per avvicinarsi a quanto proposto come valore standard dal DM 25/02/16, anche in considerazione dei dati di produzione locali che si riferivano a questa condizione. Per le aree di bassa pianura non irrigue e per quelle di alta pianura irrigue sono stati solo lievemente abbassati i valori esistenti, poiché già più bassi e coerenti con quanto ottenibile dalle produzioni locali applicando i MAS. Un lieve aggiustamento dei MAE s'è reso necessario per sostenere le buone produzioni ottenute anche in aree non irrigue di alta pianura.
- Per il **mais** in presenza di irrigazione si è ritenuto di mantenere i massimali già in uso in regione, in quanto si è potuto verificare che le produzioni ottenibili giustificano tali valori; per le aree non irrigue, le rese sperimentali considerate fanno riferimento a varietà con classe FAO 300-400, caratterizzate perciò da cicli medio-brevi; in caso di utilizzo di varietà a ciclo più lungo si potrebbero ipotizzare rese verosimilmente maggiori, ma non sono state valutate. Considerando questa particolarità, si è ritenuto ugualmente di abbassare il massimale consentito per il mais da granella *in alta pianura non irrigua*, sulla base delle produzioni massime ottenute con ibridi a ciclo breve, poiché ritenuti più tipici della zona pedoclimatica. Rimangono invariati invece i massimali sia per la bassa pianura non irrigua, sia per tutte le aree in caso di mais a maturazione cerosa.
- Per l'**orzo** i valori MAE riportati nel RFA vigente risultavano coerenti per le aree di bassa pianura, mentre si è ritenuto di elevarli leggermente per l'alta pianura, portandoli in linea, come valore massimo possibile a

quanto proposto come valore standard dal DM 25/02/16 (150 kg N/ha), anche in considerazione delle buone produzioni ottenibili in regione.

- Per la **soia,** la Tabella dei MAS all'Allegato X del DM non prevede un fattore correttivo in funzione della resa e propone quindi solamente un massimale non modificabile. Pertanto, rispetto ai valori MAE tabellati nel RFA vigente per 'soia, pisello proteico e altre leguminose da granella', il valore proposto nei MAS è stato assunto come il valore massimo ammissibile per tutte le aree (alta e bassa pianura nelle combinazioni irrigue e non) e sono stati conseguentemente ridotti i massimali per alcune precessioni colturali.
- Per il **sorgo** si sono mantenuti i massimali del RFA per le aree non irrigue, poiché già coerenti con quanto ottenibile dalle produzioni locali applicando i MAS; sono stati invece abbassati i massimali in aree irrigue sia per il sorgo da granella che per quello ceroso, per avvicinarli ai valori previsti dai MAS. Va rimarcato che il sorgo costituisce un'interessante alternativa al mais poiché presenta minori esigenze idriche e per questa ragione è utilizzato soprattutto in aree non irrigue.
- Per il **triticale** si sono mantenuti i massimali del RFA per le aree di alta pianura, abbassandoli invece leggermente per quelle di bassa pianura, per avvicinarli ai valori previsti dai MAS.

In generale pertanto, si ritiene che i massimali previsti dal RFA regionale per le colture erbacee, con le modifiche apportate e sopra descritte, consentano di evitare concimazioni eccessive e, nel contempo, portino ad una maggiore efficienza nell'utilizzo dei fertilizzanti rispetto ai MAS del decreto nazionale, provvedendo ad individuare casistiche più differenziate.
I massimali esistenti nel RFA relativi alle Zone ordinarie sono stati mantenuti o resi coerenti con quanto modificato per le Zone vulnerabili; si ribadisce che nel DM 25/02/16 non sono previsti MAS per le Zone ordinarie.

COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE E PIOPPO

- Si è provveduto all'introduzione di una nuova voce (pioppo per produzione di biomassa) come previsto dal DM 25/02/16.
- Sono state modificate le **rese** di alcune specie, riducendole rispetto a quanto precedentemente riportato in RFA: si tratta di actinidia, albicocco, ciliegio, melo, pero, pesco e nettarine, susino.
- Coerentemente con la riduzione delle rese ed in linea con quanto previsto dal DM 25/02/16 sono stati ridotti anche gli apporti massimi di azoto per le specie sopra citate (tranne che per il ciliegio, con MAE del RFA già inferiore al MAS).
- Si è ritenuto invece di mantenere il massimale già previsto per il noce, in considerazione delle esigenze della coltura e delle produzioni regionali, mentre è stato elevato l'apporto massimo per il nocciolo, allineandolo al DM 25/02/16.

COLTURE ORTICOLE

- Per la **bietola**, distinta in tre diverse categorie nel DM 25/02/16 (bietola da coste, bietola rossa e bietola da foglia), si è ritenuto di mantenere una categoria unica in considerazione della preponderanza, in regione, della coltura della bietola rossa rispetto alle altre due. Viene modificata la resa (può raggiungere le 60 t/ha, in regione si può ipotizzare una possibile resa di 50 t/ha) ed una conseguente concimazione massima posta a 120 kg N/ha (leggermente superiore a quella proposta dai MAS per la bietola rossa ma sensibilmente inferiore a quelle previste per le altre due bietole).
- Per **peperone e melanzana** si è ritenuto di dividere le due colture che nell'attuale regolamento vengono trattate unitariamente, mantenendo la specificazione relativa alla modalità di coltivazione (in pieno campo o in coltura protetta).
- Per il **pomodoro** si è ridotta la concimazione in pieno campo a 180 kg N/ha; va sottolineato che il valore riportato dal decreto si riferisce, presumibilmente, al pomodoro da industria (è riportato assieme ad altre colture industriali, quali barbabietola da zucchero e tabacco e non assieme alle altre orticole) che prevede un diverso sistema colturale e che in regione è praticamente assente; la coltivazione in FVG, invece, è costituita per la quasi totalità dal pomodoro da mensa, in pieno campo o in coltura protetta.
- Per i **fagiolini**, si è provveduto a correggere un refuso sulla resa (erroneamente riportata come 100 t/ha, invece che 10 t/ha) ed è stato ridotto il massimale di concimazione a 50 kg N/ha.

3.3.4 Divieto autunno-invernale di utilizzazione dei fertilizzanti in ZVN: gestione resa in parte flessibile in rapporto all'andamento meteorologico e alle condizioni pedo-agronomiche.

Il DM 25/02/16, rispetto a quanto previsto in precedenza, introduce una più articolata differenziazione per tipologia di fertilizzanti del divieto autunno-invernale delle distribuzioni e un'innovativa gestione in particolare del periodo di divieto di 90 giorni, riguardante la casistica più frequente di fertilizzanti e condizioni agro-gestionali dei terreni in cui l'utilizzazione ha luogo.
Similmente a quanto previsto dal regolamento FVG vigente, vi viene infatti disposta, in generale, una differente durata del divieto a seconda sia della tipologia di fertilizzante azotato sia della condizione pedo-agronomica e colturale dei terreni su cui avviene l'utilizzo.

Una prima novità riguarda la durata del divieto per alcuni letami (bovino, ovi-caprino e di equidi) che, nel caso in cui l'utilizzo avvenga su pascoli, prati permanenti o avvicendati o in pre-impianto di colture orticole, viene stabilito in 32 giorni rigidamente determinati, dal 15 dicembre al 15 gennaio.

Per le altre fattispecie la durata del divieto viene sostanzialmente mantenuta invariata, con totali pari a 90 o 120 giorni, introducendo tuttavia, per il primo caso (90 giorni), la possibilità di gestire in maniera flessibile e "ragionata" l'articolazione del divieto stesso. All'art.40 del DM 25/02/16 viene infatti data la possibilità alle Regioni di prevedere "*organizzazioni del periodo di divieto diverse da quella prevista generalmente* (90 giorni in arco di tempo ininterrotto, individuato tra 1 novembre e fine febbraio) *tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture*".
In particolare, **per le categorie di distribuzioni soggette a 90 giorni di divieto complessivo**, secondo il decreto le Regioni sono tenute a:

- in ogni caso considerare almeno 60 giorni di **divieto continuativo**, per tutto il territorio nazionale individuati **dal 1° dicembre al 31 gennaio inclusi**; si tratta, per la precisione, di **62 giorni**;
- aggiungere a tale periodo di divieto continuativo fisso **altri periodi non continuativi di divieto durante novembre e febbraio per un totale di ulteriori 28 giorni**, individuati sulla base dell'andamento meteo e tenendo anche conto delle connesse condizioni edafiche e colturali dei terreni agricoli.
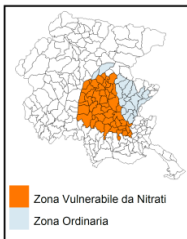
Tale flessibilità è gestita mediante apposito bollettino agrometeorologico emanato da OS.ME.R. - Servizio Agrometeo[8], secondo criteri e scelte d'impostazione condivisi con il Gruppo di lavoro Nitrati e le Direzioni centrali scriventi e differenziato per zone, previa suddivisione del territorio FVG non montano in 6 aree meteo:

- ✦ **Area A** - Bassa pianura pordenonese (2 Comuni in ZVN),
- ✦ **Area B** - Pianura medio-alta e pedemontana pordenonese (1 Comune in ZVN),
- ✦ **Area C** - Bassa pianura udinese e Isontina (17 Comuni in ZVN),
- ✦ **Area D** – Pianura udinese medio-alta, Anfiteatro morenico, Colline eoceniche e Cividalese (48 Comuni in ZVN);
- ✧ **Area E** - Pianura Isontina e Collio (0 Comuni in ZVN),
- ✧ **Area F** - Carso e litorale triestino (0 Comuni in ZVN).

Dato che il divieto stagionale riguarda i territori di Comuni in ZVN, ad oggi presenti solo nelle prime 4 delle 6 aree meteo in elenco (*rappresentate nella figura seguente - in calce esempio d'evidenziazione dei Comuni ZVN e ZO da frontespizio bollettino per area D*), solamente per esse è prevista l'emanazione di bollettini.

[8] istituito presso OS.ME.R. - ARPA ai sensi dell'art.12 della L.R. 6/2019 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), come accennato alla precedente sez. 2.2.2

Zona Vulnerabile da Nitrati Zona Ordinaria	Comuni in Zona Vulnerabile da Nitrati - Area D
	Aiello del Friuli, Artegna, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buja, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Cassacco, Castions di Strada, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Gonars, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Ragogna, Reana del Rojale, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Visco

Così è avvenuto a seguito dell'attivazione, in via di prima applicazione del Servizio Agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, grazie a i disposti delle deliberazioni 1912/2019 e 1626/2020, con cui la Giunta Regionale ha approvato per il 2019-20 e 2020-21 '*diversa decorrenza del divieto di distribuzione autunno-invernale, nelle ZVN, dei fertilizzanti azotati*' ai sensi dell'art.23, c.4 del vigente RFA di cui al DPReg 03/2013.

Il bollettino è emesso da OS.ME.R. a cadenza di 2-3 giorni (3 bollettini a settimana, pubblicati sul sito web OS.ME.R. e RAFVG di domenica, martedì e giovedì) e tiene conto della praticabilità dei terreni e del decorso meteorologico della stagione per singola zona, in particolare delle precipitazioni eventualmente occorse e rilevate da centraline di riferimento dell'area nei giorni precedenti e di quelle previste nei giorni a venire.
Il bollettino Agrometeo impartisce giorni di divieto/permesso alla distribuzione di fertilizzanti azotati durante i mesi di novembre e febbraio, garantendo comunque, come detto, 28 giorni di divieto complessivo nei due mesi per ciascuna delle 4 aree meteo con ZVN. Qualora le condizioni meteo decorrano particolarmente sfavorevoli, potrebbe risultare anche un numero totale di giorni di divieto rispettati a fine febbraio maggiore dei 28 minimi previsti dal divieto stagionale regionale di cui all'art.32, comma 1, lett.b del RFA in variante (servizio d'avvertimento Agrometeo), e ciò in ottemperanza ai divieti -che comunque sussistono, e di cui agli artt. 27 c.1, lett. f) e g), 28 c.1, lett. f) e g) e 10, c.1, lett. f) e g) del RFA in variante-

- di distribuire in questo periodo fertilizzanti azotati su terreni gelati, innevati, saturi d'acqua,

- come anche in giorni di pioggia (e successivi) che occorrano, a febbraio, dopo il raggiungimento dei 28 giorni imposti da divieto stagionale regionale.

In ogni caso, **la flessibilità strettamente correlata alle condizioni pedoclimatiche consentirà di ottimizzare le distribuzioni, concentrandole nei giorni migliori sia dal punto di vista agronomico che per le finalità di tutela ambientale**.

Va rimarcato che l'utilizzazione agronomica nel periodo autunno-invernale così gestita, con applicazioni in periodi intercalati ai 28 giorni di divieto non fissi individuati per specifiche aree e a comporre i 90 totali, è consentita per letami, concimi azotati ed ammendanti e, per i liquami e materiali equiparati, a condizione che ricorrano, alternativamente o insieme, particolari condizioni dal punto di vista agronomico:

- presenza di prati o di cereali autunno-vernini o di colture ortive o arboree con inerbimenti permanenti;
- terreni con residui colturali (suoli con residui colturali. Il requisito di presenza dei residui colturali non si realizza nei casi di completa asportazione delle biomasse per trinciatura ed insilamento);
- circostanze edafico-colturali che, in specifiche aree, determinino necessità di preparazione dei terreni ai fini della semina autunnale posticipata (es. di cereali autunno-vernini a seguito di raccolte ritardate della coltura in precessione) o primaverile anticipata (per non ritardare semine di pisello proteico, patata, barbabietola o dello stesso mais);
- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, tra le quali le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo.

3.3.5 Obbligo di presentazione del PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi

Stante la problematica della lisciviazione, percolazione in falda e contaminazione attraverso scorrimento idrico superficiale dei nitrati, l'obiettivo di contenere i quantitativi d'azoto apportati con le fertilizzazioni, pur nel rispetto dei fabbisogni delle colture, andrebbe mirato più a limitare l'uso di concimi chimici, di pronta efficacia e altamente dilavabili, che a contenere l'impiego di fertilizzanti da fonte zootecnica, ad efficacia graduale e sicuramente meglio interrelata con le dinamiche della sostanza organica nei suoli. In tal senso, all'art.40, c.10 del DM 25/02/16, Titolo V – *Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati*, è disposto che "*L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui (al) decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, deve avvenire secondo le modalità di cui all'allegato VI*". E tale Allegato ('*MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI DI CUI D. LGS. 75/2010 NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI*'), alla Parte B - *Definizione delle dosi* recita: '*Tenuto conto di quanto stabilisce il CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola) e degli oneri connessi ai diversi criteri utilizzabili, il Programma d'azione* ***deve prevedere la razionalizzazione della concimazione azotata delle aziende senza allevamento***.'

Quanto più in generale statuito sia per le ZVN che per le Zone ordinarie all'art.46, c.2 del decreto, Titolo VI - *Disposizioni finali* è certamente da applicarsi in chiave collegata: "*Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento arrecabile anche da altri fertilizzanti, in attuazione del codice di buona pratica agricola e dei Piani di tutela delle acque, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elaborano programmi per* ***promuovere l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti****, per* ***prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi***."

Similmente a quanto intrapreso da altre Regioni nord-italiane nel dar recepimento ai due succitati commi del decreto, si reputa che un'attuazione immediata degli stessi, volta a razionalizzare l'uso dei fertilizzanti interessando e 'coprendo' territorialmente gli ambiti aziendali anche non zootecnici a maggior estensione coltivata in FVG, debba consistere nell'introduzione dell'**obbligo di presentazione del PUA** delle pratiche di fertilizzazione, oltre che per gli altri casi stabiliti dallo stesso DM 25/02/16 (all'art.5 – *Piano di utilizzazione agronomica* e art.25 – *Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato*),

- in Zone ordinarie anche da parte delle "*aziende che utilizzano in un anno* ***più di 10.000 chilogrammi di azoto****, come* ***azoto al campo da effluenti di allevamento*** *o come apporti* ***da concimi azotati e***

ammendanti di cui al decreto legislativo 75/2010*, singolarmente o in combinazione tra loro*" (art.23, c.1, lett.d) del presente RFA in variante);
- in ZVN anche da parte delle "*aziende che utilizzano in un anno un* ***quantitativo superiore a 10.000 chilogrammi di azoto da concimi azotati e ammendanti*** *di cui al decreto legislativo 75/2010*" (art.33, c.3, lett.e) RFA in variante); queste ultime aziende in ZVN, ai sensi dell'art.34 curano anche la registrazione delle operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati (entro 30 gg dall'effettuazione) su Registro delle fertilizzazioni.

È utile ricordare, al riguardo, le risultanze del progetto condotto tra il 2012 e il 2015 in collaborazione da MiPAAF-ISPRA-ARPA-Regioni ed avente ad oggetto ***La contaminazione da nitrati nelle acque: applicazione di un modello isotopico nelle Regioni del Bacino del Po, della Pianura Veneta e del Friuli Venezia Giulia*** (Rapporto ISPRA 217/2015). A pag. 108 del Rapporto, sez. *Aree vulnerate – acque sotterranee* del par. 6.2 *Risultati Metodo isotopico*, nella disamina dei risultati dell'applicazione del modello alle aree studio vulnerate del Friuli VG, con apporzionamento dei contributi zootecnico, della fertilizzazione minerale, civile (da perdite eventuali delle condotte fognarie) e "di fondo" (ascrivibile alla quota d'azoto presente naturalmente nei suoli e coinvolta nei cicli di umificazione e mineralizzazione) alla contaminazione da nitrati nelle acque sotterranee, si riporta che: '*… Per quanto riguarda* ***il contributo della fertilizzazione minerale****, esso* ***si conferma in generale sempre il maggiore, variando tra il 35% e l'87%*** *(nel 70% dei casi esso risulta superiore al 50%), in accordo con il quadro generale delineato mediante l'applicazione dell'indice parametrico SPEC per l'attribuzione di indici di rischio ai diversi ambiti territoriali della Pianura Padana e Veneto-Friulana.*'

3.3.6 Divieti e limiti di fertilizzazione negli habitat in coerenza con il quadro normativo aggiornato per le aree naturali protette FVG

Da indicazioni del Servizio valutazioni ambientali della DC ambiente, energia e sviluppo sostenibile e previo confronto, per l'aspetto gestione divieti di fertilizzazione in aree tutelate, con la norma Nitrati/Programma d'Azione della Regione del Veneto (DGRV 1835 del 25/11/2016, Allegato A), s'è ritenuto di procedere, **ferme le conclusioni della Valutazione d'Incidenza per l'RFA** all'interno del RA approvato con DGR 2366/2012, provvedendo ad attualizzare le stesse con approfondimenti per ***verifica di coerenza esterna orizzontale*** del RFA con:
- **le misure di conservazione** adottate nei Piani di gestione - PdG (dal 2013 ad oggi) per i **siti delle Rete Natura 2000** (ZSC e ZPS) e con quelle generali da rispettarsi in siti non aventi PdG e ricadenti nella zona biogeografica alpina (DGR 726/2013) o nella zona biogeografica continentale (DGR 1964/2016);
- **le norme di tutela** per i **biotopi naturali** individuati ai sensi art.4 L.R. 42/1996 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

Comparato l'inquadramento fertilizzazioni in aree tutelate del RFA con le specifiche misure di conservazione inerenti alla fertilizzazione che ricorrono -in vari casi non sovrapponibili- per gruppi di aree naturali affini, nei PdG/norme di tutela,

visti in particolare i frequenti rimandi al RFA (oltre che, in alcuni casi, alla L.R. 9/2005 '*Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali*') come disciplina d'inquadramento superiore cui attenersi, per l'ambito fertilizzazioni, in varie tipologie di misure previste dai PdG stessi e talora in norme di tutela non escludenti apporti di fertilizzanti per qualche biotopo,

è stato valutato utile porre a disposizione degli utenti del RFA **elencazioni esaustive delle serie di divieti di utilizzazione** previsti per categorie di fertilizzanti rispetto a varie matrici/target d'attenzione, **includendovi anche i divieti per habitat presenti in aree tutelate**, sì da sgombrare il campo da difficoltà eventuali di lettura incrociata dei disposti di competenza Biodiversità-Agroambiente[9]. Si è pertanto provveduto:
- a **integrare le sezioni divieti del RFA** (articoli 4, 5, 10, 14, 27, 28) con disposti inerenti a tutela d'habitat definiti d'intesa con il Servizio biodiversità della DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche in chiave coerente con le misure di conservazione e norme di tutela citate, oltre che con l'allegato C della L.R.

[9] Sono considerate e rimangono beninteso prevalenti, per tutto quanto attiene alle aree naturali tutelate, le norme pianificatorie a tutela della biodiversità in applicazione della direttiva 92/43/CEE.

9/2005, di recente aggiornato con DGR 1923/2020, in particolare per quanto concerne le *'Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali'*;

- per aggiornato raccordo funzionale dell'azione 5 * (*altri divieti di* ***utilizzazione*** *dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque* ***e gli ecosistemi, la biodiversità*** *o altre componenti ambientali*) con la costruzione di contesto relazionale obiettivi – azioni definita dalla VAS, **a integrarvi**, a supporto, il precitato nuovo obiettivo **OS16 * – tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE**.

4 CONSIDERAZIONI SULLE INFLUENZE DELLA VARIANTE RISPETTO AL QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS, il presente paragrafo risponde alle indicazioni di cui all'Allegato I della Parte seconda del D.lgs. 152/2006 che richiede di considerare "in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati".

Si ritiene pertanto necessario sviluppare delle considerazioni relative ai contenuti della variante in relazione agli strumenti rispetto ai quali si ravvisano contenuti correlabili.

4.1 VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DELLE AZIONI DI PIANO

Ai fini della valutazione di coerenza tra obiettivi/misure del RFA in aggiornamento e gli obiettivi e azioni di piani ad esso correlati, sulla base della disamina già presentata e discussa in sede di VAS (Rapporto Ambientale approvato con DGR 2366 del 28.12.2012), vengono di seguito presi in considerazione i principali strumenti aggiornati della pianificazione ambientale e agroambientale in FVG, esaminando, con l'ausilio di opportune matrici, la coerenza con essi degli obiettivi ed azioni del RFA in variante. Gli strumenti considerati sono:

- Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020;
- Piano regionale di tutela delle acque (PTA);
- Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali (PDG);
- Piano energetico regionale (PER)
- Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria (PRMQA);
- Piano paesaggistico regionale (PPR);
- Misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia;
- Misure di conservazione dei Siti continentali del Friuli Venezia Giulia;
- Misure di conservazione dei Siti marini del Friuli Venezia Giulia.

4.1.1 Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020

Il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato dalla Commissione europea il 3 ottobre 2015. Il Programma si inquadra nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile in via complementare agli altri strumenti della PAC (Politica agricola comune), della politica di coesione e della politica comune della pesca.

La Regione autonoma FVG, tramite il proprio PSR, contribuisce allo sviluppo delle aree rurali e del settore agricolo dell'Unione, caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo, in coerenza con i Regolamenti comunitari e con l'Accordo di partenariato definito a livello nazionale.

Il PSR 2014-2020 è improntato sulle seguenti quattro parole chiave:

1. Competitività;
2. Innovazione;
3. Sostenibilità;
4. Sistema.

Rafforzare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale, partendo dalle caratteristiche che lo contraddistinguono, rappresenta uno dei principali strumenti da utilizzare per affrontare le sfide del mercato globale. La competitività rappresenta uno dei fattori principali posti alla base della strategia di sviluppo rurale e dovrà essere declinata a più livelli corrispondenti alle priorità: aumento della professionalità degli imprenditori, innovazione,

ricambio generazionale, sostegno alle filiere e alla cooperazione, sostegno alla commercializzazione e sostegno alla diversificazione. Rafforzare il ruolo dell'agricoltura e della selvicoltura è altresì necessario al fine di garantire la difesa e la conservazione dell'ambiente, delle risorse naturali, del territorio e, in alcune aree della regione, quelle più marginali, per arginare l'abbandono e lo spopolamento del territorio con tutte le conseguenze sociali ed economiche che esso comporta. L'introduzione di processi innovativi e integrati di sistema dovrà aumentare, oltre alla competitività, anche e soprattutto la sensibilità delle imprese verso l'ambiente, l'utilizzo di tecniche e pratiche agricole sostenibili, quali l'agricoltura conservativa, informando e rendendo consapevoli gli imprenditori agricoli in merito alla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera, incrementare lo stoccaggio della CO_2 nei suoli e nel legno e affrontare il cambiamento climatico in atto. Competitività e sostenibilità dovranno essere strettamente connesse privilegiando le operazioni innovative e di sistema.

La nuova politica agroambientale dovrà essere coordinata, strutturata, sostenibile, ma soprattutto dovrà produrre un reddito per le imprese agricole e forestali, affinché tali pratiche sostenibili vengano mantenute in essere anche a conclusione del programma. Il mercato globale, l'evoluzione dei mercati, la tecnologia, le novità nel campo degli strumenti e dei metodi produttivi, che consentono maggiori produzioni ad un costo inferiore, richiedono un cambiamento nel sistema gestionale d'impresa, un approccio di tipo aperto, ossia favorevole all'avvio di nuove filiere, alla collaborazione e all'associazionismo. Le imprese agricole e forestali, i componenti delle filiere, le imprese di trasformazione/commercializzazione e, in genere, gli operatori presenti nelle aree rurali saranno chiamati a collaborare e cooperare, anche mediante la costituzione di nuove associazioni-organizzazioni di produttori. Il confronto con aziende leader maggiormente innovative e performanti (le best practices), potrà contribuire all'introduzione di nuove pratiche e metodi gestionali, ad adeguare i processi produttivi, a sviluppare nuovi prodotti e processi, a migliorare la propria organizzazione interna, a creare le condizioni per una maggiore collaborazione multisettoriale finalizzata, tra l'altro, a migliorare la logistica.

Il Programma è organizzato per linee guida e favorirà:

- la formazione e l'accompagnamento delle imprese agricole e forestali e, in genere, di tutti gli operatori del comparto;
- lo sviluppo di imprenditorialità giovane e innovativa attraverso lo strumento del "Pacchetto giovani";
- la costituzione, lo sviluppo e il potenziamento delle filiere (corte, complesse, foresta-legno e no-food), l'adesione a regimi di qualità o a regimi facoltativi di certificazione nonché la costituzione di associazioni/ organizzazioni di produttori attraverso lo strumento dei "PIF - Progetti integrati di filiera"
- il settore biologico;
- l'introduzione di pratiche agricole e forestali sostenibili, anche tramite accordi agroambientali;
- un uso efficiente dell'acqua e dell'energia;
- la diversificazione e l'integrazione dei redditi per le imprese agricole;
- la qualità della vita nelle aree rurali.

La tabella che segue sintetizza e organizza le azioni, distinte per priorità e connessi obiettivi, che contraddistinguono la politica di sviluppo rurale della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020		
PRIORITÀ		AZIONI
PRIORITÀ 1 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.	- Stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali; - rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali; - incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione	1.1 Si esplica attraverso le seguenti attività: - Stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali; - rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020		
PRIORITÀ		**AZIONI**
	professionale nel settore agricolo e forestale.	- incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale.
PRIORITÀ 2 Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste (*).	- Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività; - favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale.	2.1 Favorire il ricambio generazionale delle aziende prevedendo: - l'attuazione di "Pacchetti giovani" finalizzati a premiare il giovane e a garantire il finanziamento degli investimenti previsti nel Piano aziendale, la formazione e i servizi di consulenza aziendale; - un sistema di criteri di selezione delle progettualità che valorizzi in modo significativo la presenza di aziende costituite da giovani; - l'incentivazione della cessione di aziende con capo azienda in tarda età adulta.
		2.2 Potenziare gli investimenti di ammodernamento e razionalizzazione dei processi di produzione, di trasformazione, di sviluppo e di commercializzazione dei prodotti di prevalente provenienza aziendale nonché favorire l'associazionismo e l'imprenditorialità di reti/gruppi/cluster organizzati.
		2.3 Favorire ed agevolare, mediante il sostegno a investimenti strutturali e di modernizzazione e meccanizzazione, la riconversione e l'adeguamento delle produzioni aziendali agli orientamenti dei consumatori anche mediante lo sviluppo di nuovi prodotti non tradizionali o a uso tecnico.
		2.4 Favorire e sostenere gli investimenti che minimizzano l'impatto sul cambiamento climatico e sull'ambiente nonché quelli connessi con l'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria (green economy).
		2.5 Potenziare le condizioni di sistema che devono supportare e facilitare l'attività delle aziende agricole e forestali, quali la logistica, la promozione, la commercializzazione.
PRIORITÀ 3 Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.	- Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali; - Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali.	3.1 Potenziare, mediante il sostegno all'innovazione, a investimenti di ammodernamento e razionalizzazione dei processi di produzione, di sviluppo di nuovi prodotti, di trasformazione, e di commercializzazione all'imprenditorialità di reti/gruppi/cluster organizzati (**): 3.1.a Filiere corte, contraddistinte dalla presenza di almeno due produttori e da una o nessuna intermediazione commerciale, che richiedono un "accorciamento" delle relazioni tra produttori agricoli e mercati che produca vantaggi per il settore primario, per i consumatori e per il territorio integrandosi, se del caso, con i servizi inerenti il turismo; 3.1.b Filiere complesse, prioritariamente quelle con: - un forte radicamento e riconoscibilità territoriale indirizzate a prodotti che già aderiscono o intendono aderire ai regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria che minimizzano l'impatto sul cambiamento climatico e sull'ambiente (green economy); - finalizzate all'avvio o al rafforzamento della distribuzione, della promozione dell'export o all'internazionalizzazione dei prodotti o all'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali; - finalizzate a proporre sul mercato prodotti alimentari non tradizionali (dietetici, gluten free, ecc.) - finalizzate alla costituzione di nuove associazioni/organizzazioni di produttori;

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020		
PRIORITÀ		**AZIONI**
		3.1.c Filiere "no-food", in particolare quelle finalizzate alla realizzazione di prodotti che non rientrano nell'allegato I ad uso tecnico o di energie rinnovabili.
		3.2 Sostenere e potenziare le filiere forestali per ottimizzare l'utilizzo delle foreste favorendo un uso sostenibile e rispettoso dell'ambiente, puntando sulla certificazione per la gestione forestale sostenibile, sulle catene di custodia e favorendo forme di impiego del legno certificato quale contenitore di Co2 stoccata e sottratta all'atmosfera, riducendo il deficit strutturale e infrastrutturale del comparto mediante l'aggregazione dei soggetti coinvolti nelle attività boschive, l'adeguamento funzionale e lo sviluppo della rete viaria forestale esistente e la formazione degli addetti del settore. La filiera produttiva forestale necessariamente dovrà prevedere la tracciabilità ambientale (certificazione per la gestione forestale sostenibile).
PRIORITÀ 4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.	- Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.	4.1 Promuovere e sostenere le progettualità finalizzate al recupero e al mantenimento degli habitat naturali di specie animali e vegetali (fontanili, zone umide, ecc) ed alla valorizzazione agronomica degli ambienti marginali in chiave di adattamento al cambiamento climatico e di protezione del suolo (siepi e filari, boschetti, fasce tampone, ecc.).
		4.2 Sostenere le zone con vincoli naturali o con limiti derivanti da specifici svantaggi territoriali, in linea con gli obiettivi di "Europa 2020", promuovendo un'economia e un'agricoltura più efficiente sotto il profilo delle risorse naturali e ambientali.
		4.3 Preservare il patrimonio edilizio "produttivo" di alta quota (malghe) mediante interventi infrastrutturali e contrastando l'avanzamento incontrollato del bosco mantenendo le aree "aperte" (prati e pascoli) che sono minacciate.
		4.4 Incentivare e privilegiare i processi di ammodernamento che prevedono interventi volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla tutela dell'uso del suolo e della risorsa idrica al fine di diminuire la pressione ambientale dell'agricoltura.
		4.5 Confermare lo strumento dell'indennità compensativa le cui modalità e criteri di erogazione, opportunamente rivisti, devono rimanere flessibili (in attuazione del principio di sussidiarietà) per poter rispondere alle particolarità delle diverse aree.
		4.6 Favorire l'introduzione di metodiche agronomiche innovative nel territorio regionale, ad elevata valenza conservativa e ambientale, quali quelle dell'Agricoltura conservativa, supportate da appositi percorsi formativi e consulenziali, finalizzate a promuovere una migliore gestione delle risorse naturali quali acqua e suolo, favorendo, inoltre, a livello aziendale la salvaguardia del reddito tramite la riduzione degli "input" ed il mantenimento del livello produttivo delle colture.
		4.7 Consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale-agricoltura biologica, supportate da appositi percorsi formativi e consulenziali, finalizzate ad un miglioramento dei risultati sotto il profilo ambientale (riduzione impiego input e minori impatti quali-quantitativi su acque e suolo), qualitativo (sanitario e organolettico) ed economico (soprattutto in termini di valorizzazione commerciale).

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020		
PRIORITÀ		**AZIONI**
		4.8. Avviare un graduale processo di estensivizzazione, per unità di superficie aziendale, del numero di animali allevati (a parità di produzione lorda totale aziendale), con beneficio, quindi, anche in termini di impatto ambientale degli allevamenti stessi.
PRIORITÀ 5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.	- Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; - rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; - favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia; - ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura; - promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.	5.1 Risorsa idrica: - migliorare l'efficienza dei sistemi irrigui aziendali continuando nell'opera di conversione degli impianti irrigui esistenti da scorrimento a pioggia e favorendo l'introduzione di sistemi di irrigazione localizzata e di sistemi di misurazione dei consumi, perseguire, promuovere e sostenere sistemi di riuso delle acque a scopo irriguo (acque reflue); - rendere più efficiente ed incentivare l'utilizzo della risorsa irrigua in ambito agricolo, al fine di prevenire gli sprechi idrici nonché i rischi connessi ai cambiamenti climatici. Sostegno all'acquisto di sistemi di irrigazione innovativi dotati di sistemi di misurazione dei consumi.
		5.2 Energia: - sostenere la riduzione del consumo finale lordo energetico presso le aziende agricole e forestali, agendo sull'isolamento e sul rendimento degli impianti, sull'efficienza dei processi di lavorazione e trasformazione dei prodotti; - sostenere la produzione di energia termica dalle FER-C (fonti rinnovabili termiche), favorendo l'approvvigionamento locale; - sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative in grado di migliorare la remuneratività per le aziende agricole, sia elevando i ricavi derivanti dalla commercializzazione della produzione agroenergetica, sia riducendo i costi per i consumi dell'azienda stessa (autoconsumo) privilegiando fonti energetiche alternative a quelle ad oggi maggiormente diffuse; - sostenere la produzione da FER, favorendo l'utilizzo dei sottoprodotti mediante la realizzazione di impianti per la produzione e l'utilizzo del biogas (anche ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla Direttiva Nitrati) e di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e l'utilizzo dell'energia da essi derivante. Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di biomasse legnose (sottoprodotti, reflui, materiali di scarto e residui) per uso energetico. L'impianto deve garantire l'utilizzo di una parte percentuale di energia termica.
		5.3 Riduzione delle emissioni in atmosfera e promozione del sequestro di carbonio: - sostenere l'adeguamento funzionale e lo sviluppo della rete viaria forestale; - sostenere e favorire la forestazione e l'imboschimento mediante la realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo lungo e breve e l'imboschimento. - sostenere e favorire l'allestimento di sistemi agro-forestali mediante la realizzazione di formazioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive) o areali a bassa densità con l'impiego di specie arboree e arbustive autoctone, per la creazione di "sistemi agroforestali" - sostenere l'impiego del legno certificato negli interventi di riqualificazione degli edifici per contribuire alla riduzione dei gas serra (C02) in atmosfera.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020		
PRIORITÀ		**AZIONI**
PRIORITÀ 6 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.	- Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; - promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali (***).	6.1 Diversificazione: - favorire la nascita di imprese, di nuovi servizi, soprattutto rivolti alle persone, nelle zone rurali per favorire l'occupazione, in particolare quella femminile; - favorire la diversificazione delle aziende agricole per l'ottenimento di nuovi prodotti, tramite il sostegno a investimenti funzionali alla trasformazione di prodotti agricoli che non rientrano nell'allegato I del Trattato; - sostenere interventi materiali di valorizzazione in termini di pubblica utilità della Rete Natura 2000 e del sistema dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, in sinergia con iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici locali.
		6.2 Sviluppo locale: - promuovere diverse forme di agricoltura sociale, attraverso il sostegno di investimenti nelle aziende agricole e di interventi a favore degli operatori agricoli funzionali allo svolgimento di attività quali: la formazione e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, con disabilità relativamente meno gravi o per soggetti a bassa contrattualità (ad esempio detenuti, tossico dipendenti, migranti, rifugiati); - sostenere investimenti per la creazione, la manutenzione o il recupero di sentieri e di piccole strutture, nonché per la segnaletica, che favoriscano una fruizione turistica, nelle declinazioni di nicchia a maggiore sostenibilità ambientale, come ad esempio l'ecoturismo e lo slow tourism, del territorio rurale in generale e dei luoghi di pregio ambientale e culturale; - sviluppare iniziative complementari agli investimenti strutturali, già realizzati nell'attuale e nelle passate programmazioni comunitarie per lo sviluppo della ricettività extra-alberghiera nelle zone rurali, volte alla riqualificazione, alla promozione e alla commercializzazione, in particolare di prodotti locali; - sostenere iniziative finalizzate ad ampliare l'offerta di servizi al turista, alla creazione di una rete delle strutture e, alla promozione di pacchetti turistici specifici o tematici; - integrare il sistema delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000 regionali nelle strategie di sviluppo turistico regionale; - finanziare le iniziative necessarie alla verifica periodica dello stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate ai sensi delle direttive comunitarie (habitat e uccelli) e alla verifica delle misure di conservazione dei siti Natura 2000, comprensive di approfondimenti conoscitivi estesi anche ad altri elementi del paesaggio rurale funzionali alla connessione ecologica dei siti (prati stabili di cui alla L.R. 9/2005).
(*) Le azioni sono attivate, in via prioritaria, in attuazione di Progetti integrati di filiera. (**) Lo strumento di forme contrattuali che prevedano il conferimento e la fornitura deve essere alla base di tale strategia. (***) IT L 347/500 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013.		

La Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2016)8355 del 5 dicembre 2016, ha approvato la richiesta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (versione 3.0), richiesta dall'Autorità di Gestione della Regione Friuli Venezia Giulia in data 15 novembre. Oltre ad una serie di correzioni puramente materiali o editoriali, che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure, le principali novità rispetto alla versione precedente riguardano:

- Cap. 8 - Sez. 8.2 - sottomisure 4.1.1, 4.1.2, 4.2 - Si è specificato che per l'utilizzo dello strumento finanziario si potrà utilizzare il Fondo di Rotazione regionale di cui alla legge regionale 20 novembre 1982 n.80.

- Cap. 8 – Sez. 8.2 - Sottomisura 6.1 - Condizioni di ammissibilità - Sono state integrate le condizioni di ammissibilità della sotto misura.
- Cap. 12 - Sezioni 12.4, 12.5, 12,9, 12.10, 12.15 - Misura 4, Misura 6, Misura 10, Misura 11, Misura 19 - In ragione dell'ampio riscontro ottenuto dai bandi 2015 e 2016 delle misure 10 e 11, l'amministrazione regionale, tramite propri fondi integrativi, propone di assegnare ulteriori risorse a tali misure con indubbi benefici ambientali aggiuntivi sul territorio. Sulla Misura 19, al fine di garantire l'efficace impiego delle risorse, si propone una integrazione della dotazione con fondi integrativi. Le risorse dei fondi top-up saranno assegnate alle operazioni selezionate attraverso i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e alle quali si applicano le medesime regole del programma. Per le misure 4 e 6 è stata inserita, per omogeneità con le altre misure, una specifica relativamente all'utilizzo delle risorse integrative.

Con riguardo all'attuale fase transitoria, in attesa della programmazione PSR 2021-27, va tenuto presente che il regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 ha fissato alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e modificato i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, stabilendo:

- all'articolo 1, la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché la necessità di presentare, al fine di avvalersi di tale proroga, una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale;
- all'articolo 2, la continuazione dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi sostenuti dal FEASR e prorogati come previsto dall'articolo 1.

In riferimento al RFA e al fine di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati statuito dalla Direttiva 91/676/CEE in particolare per le ZVN, ma anche per le ZO, si evidenzia che il PSR per molte misure/sottomisure prevede interventi/sottointerventi che concorrono all'attuazione degli obiettivi della Direttiva Nitrati medesima; essi sono elencati nel prospetto riepilogativo di seguito riportato.

MISURE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 CHE CONTRIBUISCONO ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA NITRATI

MISURA	SOTTOMISURA	INTERVENTI	SOTTOINTERVENTI
PSR 2014-2020 - MISURE A INVESTIMENTO			
1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	1.1 - Sostegno per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	
	1.2 - Sostegno per attività di informazione e progetti dimostrativi	1.2 - Sostegno per azioni di informazione e di dimostrazione	
3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	3.1 - Sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	
4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole	
		4.1.2 – Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole	
		4.1.4 – Miglioramento delle redditività e della competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari: fondo di rotazione	
	4.2 – Sostegno investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	4.2.1 - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli	
		4.2.3 - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli - strumenti finanziari: fondo di rotazione	
	4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali	4.4.1 - Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente	
7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.6 - Sostegno per studi/investimenti di manutenzione/restauro/riqualificazione patrimonio culturale/naturale del paesaggio e siti ad alto valore naturalistico	7.6.1 – Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale	
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento redditività	8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	8.6.1 - Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	
16 – Cooperazione	16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità	16.1 - Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	
PSR 2014-2020 - MISURE A SUPERFICIE			
10 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali	10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	10.1.1 - Gestione conservativa dei seminativi	10.1.1.1 - pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila
			10.1.1.2 - non lavorazione o semina diretta
		10.1.2 - Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti	
		10.1.3 - Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti	
		10.1.4 - Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale	10.1.4.1 - no mais
			10.1.4.2 - conversione dei seminativi a prato
		10.1.5 - Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili	10.1.5.1 - prati
			10.1.5.2 - prati stabili
		10.1.6 - Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica	
		10.1.7 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario	10.1.7.1 - infrastrutture agro-ecologiche (IAE)
			10.1.7.2 - sistemi macchia-radura
			10.1.7.3 - stagni, laghetti e risorgive
		10.1.8 - Razze animali in via di estinzione	
11 - Agricoltura biologica	11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	11.1.1 - Conversione all'agricoltura biologica	
	11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	11.2.1 - Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica	
12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque, art. 30 Reg. (UE) n. 1305/2013	12.1 - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	12.1.1 - Indennità prati stabili di pianura	
		12.1.3 - Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate	
		12.1.4 - Indennità per l'obbligo di mantenimento di fasce tampone	
13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane	13.1.1 - Pagamento compensativo per le zone montane	

L'analisi della coerenza esterna tra l'RFA e il PSR è effettuata esaminando e definendo il livello di coerenza tra gli obiettivi specifici del RFA aggiornato e le sei priorità e connessi obiettivi sopra riportati nella tabella 'OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020'.
Per le previsioni del precitato Reg. (UE) 2220/2020, tali priorità e connessi obiettivi statuiti per la politica di sviluppo rurale FVG 2014-2020 seguiteranno sostanzialmente a contraddistinguerla anche per l'attuale fase di prosecuzione d'attuazione del PSR sino al 2022 (cfr. bandi RAFVG 2021 recentemente approvati), in attesa della definizione della programmazione 2021-27.

La legenda utilizzata per la compilazione della matrice di coerenza risulta la seguente:

LEGENDA	
C	coerenza tra obiettivo specifico del RFA e priorità/obiettivo del PSR
CP	coerenza parziale tra obiettivo specifico del RFA e priorità/obiettivo del PSR
NC	non coerenza tra obiettivo specifico del RFA e priorità/obiettivo del PSR
-	obiettivo specifico del RFA e priorità/obiettivo del PSR non correlati

Dalla lettura della matrice si constata una sostanziale coerenza tra gli obiettivi dei due strumenti confrontati, di fatto in linea con riscontri di coerenza similmente già evidenziati tra obiettivi del PSR 2007-13 e obiettivi specifici del RFA nel RA approvato con DGR 2366 del 28/12/12.

In particolare,

- alla PRIORITÀ 1 del PSR 2014-2020 e connesse finalità di '*stimolare l'**innovazione** e la base di conoscenze …*', nonché la ricerca '*…anche al fine di **migliorare la gestione e le prestazioni ambientali***' delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, ben si allineano l'obiettivo OS13 (*promuovere il recupero di energia rinnovabile*) del RFA e azioni volte a ottimizzare gestione e flussi della digestione anaerobica e collegate utilità, anche in chiave avanzata, per ottenerne eventualmente biometano per autotrazione o energia sotto forma di idrogeno dal biometano stesso;
- atteso che le PRIORITÀ 2 e 3 e connessi obiettivi mirano al consolidamento e sviluppo della **qualità, competitività e redditività** delle produzioni zootecniche, agroalimentari e forestali,
  - con ristrutturazioni e ammodernamento di aziende, ai fini di aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato;
  - promuovendo la diversificazione delle attività, filiere e **filiere corte** eventualmente **integrantesi con servizi inerenti al turismo**, cluster organizzati per lo sviluppo e la commercializzazione di **prodotti di prevalente provenienza aziendale**;
  - favorendo l'ingresso nel settore primario sia di giovani sia in particolare di agricoltori qualificati in grado di riconvertire e adeguare le produzioni aziendali a nuovi orientamenti dei consumatori;
  - ma di base sostenendo, in generale, gli **investimenti che minimizzano gli impatti sull'ambiente e sul riscaldamento globale**, nonché quelli connessi con l'**adesione a regimi di qualità** o a regimi di **certificazione volontaria** (green economy):

  si ravvisa complessiva coerenza con l'insieme di queste finalità del PSR 2014-2020
  - sia per gli obiettivi OS1, OS2, OS3, OS4, OS7* e OS12 del RFA, attuati con misure agronomiche volte a <u>massimizzare l'efficacia delle distribuzioni</u> e nel contempo <u>limitare la dispersione di sostanze fertilizzanti verso i sistemi idrici</u> e <u>contenere le emissioni in aria</u> (nell'applicazione di concimi organici e di sintesi) di composti azotati e non, che in parte rappresentano gas serra, possono creare disturbi odorigeni o -nel caso dell'ammoniaca- alterare la qualità dell'aria anche in quanto precursore del particolato atmosferico (PM) di origine secondaria, nonché di composti che ricadendo sui suoli tendono ad acidificarli;
  - sia per OS13 (*promuovere il recupero di energia rinnovabile*);

- sia per il gruppo di obiettivi OS6*, ancora OS4 - OS7* e OS14*, data l'importanza di una corretta gestione degli apprestamenti per lo stoccaggio degli effluenti d'allevamento e del digestato, onde garantirne adeguata maturazione pre-distribuzione in campo (OS6*), ma anche per contenere i contributi emissivi in aria (OS4) e prevenire o quantomeno limitare disturbi odorigeni eventuali a carico di recettori nell'abitativo o lungo strade (OS7*) nonché qualsiasi rischio di contatto tra l'uomo e microorganismi patogeni presenti in effluenti d'allevamento, digestati o acque reflue (OS14*); l'attenzione a tali obiettivi senz'altro accompagna i processi di ammodernamento delle imprese e lo sviluppo di loro funzioni sovente incrociate con il turismo territoriale, nonché l'offerta di produzioni di qualità e la commercializzazione, dai cluster, di prodotti di prevalente provenienza aziendale, garantiti dalla fonte negli aspetti igienico-sanitari;

- piena coerenza si rileva anche tra la PRIORITÀ 4 e connessi obiettivi PSR e il gruppo OS1-OS2-OS3-OS4, OS12 del RFA, insieme con OS5 (*ridurre il compattamento del suolo*), OS8* (*controllare la movimentazione degli effluenti, dei digestati e delle acque reflue*), ma anche OS9*-OS10-OS15 (*garantire un'efficace e diffusa informazione / controllare l'applicazione / acquisire un quadro sullo stato di attuazione delle disposizioni del RFA*), nonché OS11 (*monitorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee*) e OS16* (tutela di ecosistemi ed habitat); infatti la PRIORITÀ 4 e connessi obiettivi specificamente sostengono:
  - progetti rivolti a **recupero di habitat** di specie animali e vegetali e **valorizzazione agronomica di ambienti marginali** in chiave di adattamento al cambiamento climatico e di protezione del suolo;
  - **in zone con vincoli naturali** o limiti derivanti da specifici svantaggi territoriali, interventi per un'economia e un'**agricoltura più efficiente** sotto il profilo delle risorse naturali e ambientali;
  - tutela del patrimonio edilizio "produttivo" di alta quota (**malghe**) e contrasto all'avanzamento incontrollato del bosco **mantenendo le aree "aperte" (prati e pascoli)** che sono minacciate;
  - metodiche agronomiche innovative, quali quelle dell'Agricoltura conservativa, finalizzate a **migliore gestione delle risorse acqua e suolo** e favorenti, a livello aziendale, la salvaguardia del reddito tramite la **riduzione degli "input"**, a parità di livello produttivo delle colture;
  - **produzioni a maggior sostenibilità ambientale - agricoltura biologica**, volte a migliorare i risultati sotto il profilo ambientale (riduzione input e minori impatti quali-quantitativi su acque e suolo), qualitativo (sanitario e organolettico) ed economico (valorizzazione commerciale);
  - **estensivizzazione**, **per unità di superficie aziendale**, **del numero di animali allevati** (a parità di produzione totale aziendale), con beneficio in termini d'impatto ambientale degli allevamenti;

- considerato che per la PRIORITÀ 5 il PSR persegue gli obiettivi di:
  - rendere **più efficiente l'uso dell'acqua** nell'agricoltura, proseguendo con la conversione degli impianti irrigui esistenti da scorrimento a pioggia, l'introduzione di sistemi d'irrigazione localizzata e sistemi di misurazione dei consumi; sostenendo sistemi di riuso di **acque reflue** a scopo irriguo;
  - rendere **più efficiente l'uso dell'energia in ambito agroindustriale e forestale**, sostenendo la riduzione del consumo lordo finale energetico nelle aziende, agendo sull'isolamento e sul rendimento degli impianti, sull'efficienza dei processi di lavorazione e trasformazione dei prodotti;
  - favorire l'**approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili** (FER) sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia, sia in impianti per la produzione e utilizzo di biogas (con riguardo a materiali ammessi dal DM 25.02.16 e ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla Direttiva Nitrati), sia in impianti di conversione energetica anche termica di biomasse solide e legnose;
  - **ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura** (anche avviando effluenti zootecnici a biodigestione ed evitando gran parte della fase di stoccaggio per gli stessi);
  - incentivare **la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale** mediante: adeguamento della rete viaria forestale, realizzazione di arboreti da legno a ciclo lungo e breve, imboschimento, impiego di legno certificato negli interventi di riqualificazione degli edifici;

  in particolare specificamente rispetto all'obiettivo di '*ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura*' vanno richiamati elementi di coerenza similmente segnalati con le Priorità 2 e 3 - finalità di '*minimizzare l'impatto sul cambiamento climatico e sull'ambiente*', per gli obiettivi specifici OS1, OS2, OS3, OS4, OS7* e OS12 del RFA. Tra questi OS3, insieme a OS6* (*consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento e dei digestati prima della loro distribuzione in campo*), OS9*-OS10 (*garantire un'efficace e diffusa informazione / controllare l'applicazione delle norme del RFA*) e OS13 (*promuovere il recupero di energia rinnovabile*) si ritengono coerenti, oltre che con la riduzione delle emissioni in agricoltura, anche con le varie

finalità -nell'ambito della Priorità 5- di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (FER), recupero ed efficientamento energetico e sequestro del carbonio; OS9*-OS10 anche con la finalità di '*rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura*'.

❖ in ultimo, rispetto alla PRIORITÀ 6 (*inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico nelle zone rurali*) e connessi obiettivi che, anche promuovendo l'accessibilità, l'uso e la qualità delle **tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)** nelle aree rurali, favoriscono:
  - **diversificazione delle produzioni** e valorizzazione anche di **prodotti agricoli trasformati** non inclusi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE;
  - nascita di **nuovi servizi** soprattutto rivolti alle persone, in particolare per l'occupazione femminile; **forme di agricoltura sociale** includenti formazione e inserimento di soggetti svantaggiati (disabilità a vario livello) o a bassa contrattualità (detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati);
  - creazione/manutenzione/recupero di sentieri, strutture e segnaletica per fruizione turistica nelle declinazioni di nicchia a maggior sostenibilità ambientale (*e.g.* **ecoturismo, slow tourism**);
  - iniziative complementari a interventi per ricettività extra-alberghiera (dell'attuale e delle passate programmazioni) per **riqualificazione, promozione, commercializzazione di prodotti locali**;
  - creazione di una rete delle strutture e promozione di pacchetti specifici o tematici per il **turismo; integrazione del sistema aree naturali protette** nelle strategie di sviluppo turistico regionale;
  - verifica periodica dello **stato di conservazione degli habitat e specie tutelate** e delle **misure di conservazione** dei siti Natura 2000, comprensive di approfondimenti conoscitivi estesi a elementi del paesaggio rurale funzionali alla **connessione ecologica dei siti** (**prati stabili**, L.R. 9/2005);

appaiono certamente coerenti gli obiettivi OS9*-OS10 (*garantire un'efficace e diffusa informazione / controllare l'applicazione delle norme del RFA*) e OS16* (tutela di ecosistemi ed habitat), ma anche OS3 (*ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici*) e OS7*-OS14* (come osservato rispetto alle Priorità 2 e 3, è prassi che simili attenzioni si rafforzino nei processi di ammodernamento e diversificazione delle imprese e in relazione allo sviluppo di loro funzioni incrociate con il turismo territoriale).

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE CON LE PRIORITÀ/OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020

PRIORITÀ / OBIETTIVI DEL PSR		OBIETTIVI SPECIFICI DEL RFA															
		OS1 ridurre le lisciviazioni azotate dai terreni agricoli	OS2 ridurre le perdite di azoto dai terreni agricoli per ruscellamento ed erosione	OS3 ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici	OS4 minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera (*contributo alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione delle acque*)	OS5 ridurre il compattamento del suolo	OS6* consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento **e dei digestati** prima della loro distribuzione in campo	OS7* evitare che gli odori sgradevoli derivanti dagli effluenti di allevamento, **dai digestati** e dalle acque reflue creino disturbo al cittadino	OS8* controllare la movimentazione degli effluenti, **dei digestati** e delle acque reflue	OS9* garantire un'efficace e diffusa informazione **riguardo ai** contenuti del RFA	OS10 controllare l'applicazione delle norme del RFA	OS11 monitorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee	OS12 ridurre l'acidificazione del suolo	OS13 promuovere il recupero di energia rinnovabile	OS14* ridurre il rischio di contatto tra l'uomo e i microrganismi patogeni presenti nelle acque reflue, negli effluenti di allevamento **e nei digestati**	OS15 acquisire un quadro sullo stato di attuazione delle disposizioni del RFA	OS16* **tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE**
PRIORITÀ 1 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.	- Stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-
	- rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-
	- incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIORITÀ 2 Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.	- Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;	C	C	C	C	-	C	C	-	-	-	-	C	C	C	-	-
	- favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale.	-	-	-	C	-	C	C	-	-	-	-	-	C	C	-	-
PRIORITÀ 3 Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.	- Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	C	C	C	-	-
	- sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE CON LE PRIORITÀ/OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020

PRIORITÀ / OBIETTIVI DEL PSR		OBIETTIVI SPECIFICI DEL RFA															
		OS1	OS2	OS3	OS4	OS5	OS6*	OS7*	OS8*	OS9*	OS10	OS11	OS12	OS13	OS14*	OS15	OS16*
		ridurre le lisciviazioni azotate dai terreni agricoli	ridurre le perdite di azoto dai terreni agricoli per ruscellamento ed erosione	ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici	minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera (*contributo alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione delle acque*)	ridurre il compattamento del suolo	consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento **e dei digestati** prima della loro distribuzione in campo	evitare che gli odori sgradevoli derivanti dagli effluenti di allevamento, **dai digestati** e dalle acque reflue creino disturbo al cittadino	controllare la movimentazione degli effluenti, **dei digestati** e delle acque reflue	garantire un'efficace e diffusa informazione **riguardo ai** contenuti del RFA	controllare l'applicazione delle norme del RFA	monitorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee	ridurre l'acidificazione del suolo	promuovere il recupero di energia rinnovabile	ridurre il rischio di contatto tra l'uomo e i microrganismi patogeni presenti nelle acque reflue, negli effluenti di allevamento **e nei digestati**	acquisire un quadro sullo stato di attuazione delle disposizioni del RFA	**tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE**
PRIORITÀ 4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.	- Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;	C	C	C	C	C	-	-	-	C	-	-	C	-	-	-	C
	- migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;	C	C	C	C	-	-	-	C	C	C	C	-	-	-	C	C
	- prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.	-	C	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP
PRIORITÀ 5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.	- Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	CP
	- rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-
	- favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;	-	-	C	-	-	C	-	-	CP	-	-	-	C	-	-	-
	- ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;	C	C	C	C	-	CP	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-
	- promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	-	C	-	-	C
PRIORITÀ 6 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.	- Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	C
	- stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;	-	-	-	-	-	-	C	-	C	C	-	-	-	C	-	C
	- promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.	-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	C

4.1.2 Piano regionale di tutela delle acque (PTA)

Fra gli strumenti di pianificazione regionale che hanno punti di contatto con il RFA si colloca senz'altro il Piano regionale di tutela delle acque (PTA). Il procedimento di formazione del PTA è stato delineato dall'articolo 13 della legge regionale 16/2008, abrogato e sostituito dall'art. 10 della legge regionale n. 11/2015, trovando ulteriori specifiche nella deliberazione della Giunta regionale n. 246 del 5 febbraio 2009 e illustrando anche il processo di valutazione ambientale strategica del Piano stesso. Il programma dei lavori per la redazione del PTA è esplicitato nelle deliberazioni n. 412 del 23 febbraio 2009 e n. 2000/2012 della Giunta Regionale.

Effettuata la consultazione presso la competente Commissione consiliare e ottenuto il relativo parere, il Progetto di PTA è stato approvato con DPReg n. 13 del 19 gennaio 2015 e ne è stata data comunicazione pubblica attraverso la pubblicazione sul BUR n. 5 del 4 febbraio 2015 dell'avviso di approvazione e deposito del progetto di Piano e della relativa documentazione di VAS (nonché di tutta la documentazione citata). Tale avviso ha dato avvio alla consultazione pubblica della durata di sei mesi, conclusasi nel mese di agosto 2015.

Le attività istruttorie degli Uffici regionali sulle osservazioni pervenute e l'emanazione da parte dell'Autorità competente del parere motivato hanno consentito di formalizzare l'adozione del PTA con deliberazione della Giunta regionale n. 2673 del 28 dicembre 2017. Infine, sono state effettuate le dovute verifiche di competenza presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e l'Autorità di bacino distrettuale.

Il complesso iter di approvazione del Piano di tutela delle acque si è concluso con l'approvazione avvenuta il 20 marzo 2018 con decreto del Presidente n. 074, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 591/2018.

L'elaborazione del PTA ha rivestito fondamentale importanza nella definizione degli obiettivi, che derivano sia dal D.lgs. 152/2006 sia anche dagli obiettivi ambientali e Programma delle misure delineati nel Piano di Gestione dall'Autorità di Bacino, in coerenza con gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.

Gli obiettivi di Piano del PTA possono essere suddivisi in qualitativi e quantitativi.

Gli obiettivi qualitativi, in via generale e secondo il decreto 152/2006, sono i seguenti:

Obiettivi generali qualitativi del Piano regionale di tutela delle acque	
QL.1	Mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" entro il 22 dicembre 2015
QL.2	Mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato"
QL.3	Mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici a specifica destinazione (quelli cioè destinati ad un uso specifico) degli obiettivi di qualità per specifica destinazione previsti dall'Allegato 2 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006
QL.4	Conformità delle acque ricadenti nelle aree protette (per le quali cioè è stata attribuita una protezione speciale in base ad una specifica normativa comunitaria) agli obiettivi e agli standard di qualità di cui all'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006

La Regione può:

- individuare ulteriori obiettivi di carattere più restrittivo per la migliore tutela della collettività in concreto;

- individuare, a determinate condizioni di cui all'articolo 77, obiettivi meno rigorosi per i corpi idrici artificiali o fortemente modificati (quelli cioè per i quali, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il raggiungimento dell'obiettivo di buono), sempre che ciò non comporti l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità da parte di altri corpi idrici compresi nel bacino idrografico;

- prorogare, motivatamente e a determinate condizioni indicate all'articolo 77, il termine del 22 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici, purché non si verifichi un ulteriore deterioramento del loro stato.

Gli obiettivi quantitativi sono i seguenti:

Obiettivi generali quantitativi del Piano regionale di tutela delle acque	
QT.1	Raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico
QT.2	Osservanza delle condizioni di deflusso minimo vitale (DMV) nell'ambito della rete idrografica superficiale

Per le specifiche alla base delle scelte degli obiettivi si rimanda al Capitolo 1 del documento "Indirizzi di Piano" allegato al PTA. Per conseguire gli obiettivi, il PTA definisce una serie di azioni attraverso specifiche norme e misure.

Rapporto fra gli obiettivi generali e le azioni del PTA		
obiettivi generali qualitativi		**azioni**
QL.1	Mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" entro il 22/12/2015	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16**
QL.2	Mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato"	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16**
QL.3	Mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici a specifica destinazione (quelli cioè destinati ad un uso specifico) degli obiettivi di qualità per specifica destinazione previsti dall'Allegato 2, Parte terza, D.lgs. 152/2006	**1, 13**
QL.4	Conformità delle acque ricadenti nelle aree protette (per le quali cioè è stata attribuita una protezione speciale in base ad una specifica normativa comunitaria) agli obiettivi e agli standard di qualità di cui all'Allegato 1, Parte terza; D.lgs. 152/2006	**7, 20**
obiettivi generali quantitativi		
QT.1	Raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico	**9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19**
QT.2	Osservanza delle condizioni di deflusso minimo vitale (DMV) nell'ambito della rete idrografica superficiale	**12, 17**

Le azioni del Piano sono correlate alle norme di attuazione, che, a loro volta, trovano specificazioni tecnico-gestionali, indicazioni progettuali e obiettivi di riferimento nelle misure presenti nel documento "Indirizzi di Piano". Nella tabella seguente sono riportate le correlazioni fra le azioni e i relativi articoli di norma che le generano.

CORRELAZIONE FRA AZIONI E NORME DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE		
azioni		**riferimenti alle NTA**
1	Indicazioni per l'individuazione e la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	**art. 5**
2	Definizione delle aree di pertinenza dei corpi idrici e individuazione di vincoli per la tutela delle stesse	**art. 6**
3	Indicazioni per la definizione di agglomerati finalizzati alla disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane	**art. 8, 9**
4	Disposizioni per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica in relazione a nuovi interventi ed a trasformazioni urbanistico-edilizie	**art. 7**
5	Disposizioni in merito al collettamento e all'allacciamento alla rete fognaria	**art. 10, 11, 12, 13**
6	Disposizioni in merito al trattamento individuale di acque reflue domestiche in situazioni di non collettabilità alla rete fognaria pubblica	**art. 14**
7	Disposizioni in merito allo scarico ed al trattamento di acque reflue urbane anche in specifiche condizioni temporali o localizzative	**art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23**
8	Disposizioni per i sistemi di raccolta e convogliamento, lo scarico ed il trattamento di acque meteoriche di dilavamento e di acque di prima pioggia	**art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33**
9	Individuazione di disposizioni per le procedure di concessione a derivare in relazione al reale fabbisogno e all'uso efficiente della risorsa	**art. 34**

CORRELAZIONE FRA AZIONI E NORME DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE		
azioni		**riferimenti alle NTA**
10	Indicazioni per la revisione e l'adeguamento delle concessioni a derivare sulla base del bilancio idrico	**art. 35**
11	Indicazioni per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua presso sistemi derivatori	**art. 36**
12	Disposizioni sul deflusso minimo vitale, sul relativo monitoraggio e possibilità di attuare attività di esercizio sperimentale in relazione al DMV	**art. 37, 38, 42**
13	Indicazioni per i corpi idrici fortemente modificati	**art. 39, 40, 41**
14	Limitazioni alle nuove concessioni alla derivazione	**art. 43**
15	Indicazioni per le operazioni che interessano direttamente o indirettamente l'alveo	**art. 44**
16	Disposizioni sul prelievo da falde acquifere nel rispetto qualitativo e quantitativo della risorsa idrica sotterranea	**art. 45**
17	Disposizioni per l'utilizzo delle sorgenti montane	**art. 46**
18	Disposizioni per l'utilizzo di pozzi artesiani a risalienza naturale	**art. 47**
19	Indicazioni per le attività di utilizzo della risorsa idrica nell'ambito del settore agricolo	**art. 48**
20	Misure per la gestione dei sedimenti nelle acque lagunari e marino costiere	**art. 49**

Con analisi matriciale simile a quella tra azioni RFA-PTA proposta nel Rapporto ambientale del PTA approvato con DGR 591/2018, l'analisi della coerenza esterna viene qui eseguita definendo il livello di coerenza tra le 20 azioni del PTA e le 25 azioni (con modifiche e aggiunte) del RFA aggiornato. Il confronto tra azioni, anziché fra obiettivi, consente di meglio evidenziare le analogie tra i due strumenti volti, pur se in chiave differente, alla salvaguardia dell'ambiente, e in particolare della matrice acqua.

La legenda utilizzata per la compilazione della matrice di coerenza è la seguente:

LEGENDA	
C	coerenza fra azione del RFA e azioni del PTA
CP	coerenza parziale fra azione del RFA e azioni del PTA
NC	non coerenza fra azione del RFA e azioni del PTA
-	azione del RFA e azioni del PTA non correlate

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEL RFA CON LE AZIONI DEL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

AZIONI DEL PTA		AZIONI DEL RFA																								
		1*	2*	3*	4*	5*	6	7*	8	9*	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24*	25*
		Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	Divieti di utilizzazione dei liquami, **dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	Divieti in ZVN: divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale; **assegnazione giorni di divieto / permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	Altri divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque e **gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	In ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	Criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, **del digestato e del digestato equiparato**	Criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	Modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, **inclusi i digestati e il digestato equiparato**	Pratiche irrigue e fertirrigue	Limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	Strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	Interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	Obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	Obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, **digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	Obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	Verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	Valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	Analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	Controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	Controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	Sanzioni penali e amministrative	Trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA	**Gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	**Obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**
1	Indicazioni per l'individuazione e la tutela delle **aree di salvaguardia** delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	CP	C	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	C	CP
2	Definizione delle **aree di pertinenza dei corpi idrici** e individuazione di vincoli per la tutela delle stesse	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	CP	C	-	-	-	-	C	CP	-	-	-	-	-	C	CP
3	Indicazioni per la definizione di **agglomerati** finalizzati alla disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane	CP	CP	C	C	C	C	CP	CP	CP	-	-	CP	-	-	-	-	CP	CP	-	-	-	-	-	CP	-
4	Disposizioni per la **tutela qualitativa e quantitativa della risorsa** idrica in relazione a nuovi **interventi** ed a **trasformazioni urbanistico-edilizie**	CP	CP	C	C	C	C	CP	CP	CP	-	-	CP	-	-	-	-	CP	CP	-	-	-	-	-	CP	-
5	Disposizioni in merito al **collettamento e all'allacciamento alla rete fognaria**	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	-
6	Disposizioni in merito al **trattamento individuale di acque reflue domestiche** in situazioni di non collettabilità alla rete fognaria pubblica	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	-
7	Disposizioni in merito allo scarico ed al **trattamento di acque reflue urbane anche in specifiche condizioni** temporali o localizzative	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	-
8	Disposizioni per i sistemi di raccolta e convogliamento, lo scarico ed il trattamento di **acque meteoriche di dilavamento** e di **acque di prima pioggia**	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	-

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEL RFA CON LE AZIONI DEL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

	AZIONI DEL PTA	AZIONI DEL RFA											
		1*	2*	3*	4*	5*	6	7*	8	9*	10	11	12
		Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	Divieti di utilizzazione dei liquami, **dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	Divieti in ZVN: divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale; **assegnazione giorni di divieto / permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	Altri divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque **e gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	In ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	Criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, **del digestato e del digestato equiparato**	Criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	Modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, **inclusi i digestati e il digestato equiparato**	Pratiche irrigue e fertirrigue	Limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	Strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta
9	Individuazione di disposizioni per le procedure di **concessione a derivare** in relazione al reale fabbisogno e all'uso efficiente della risorsa	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-
10	Indicazioni per la revisione e l'**adeguamento delle concessioni a derivare** sulla base del bilancio idrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Indicazioni per **la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua** presso sistemi derivatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Disposizioni sul **deflusso minimo vitale**, sul relativo monitoraggio e possibilità di attuare attività di esercizio sperimentale in relazione al DMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Indicazioni per i **corpi idrici fortemente modificati**	C	C	CP	CP	CP	CP	-	-	-	-	-	-
14	**Limitazioni alle nuove concessioni** alla derivazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Indicazioni per le **operazioni che interessano** direttamente o indirettamente **l'alveo**	CP	CP	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-
16	Disposizioni sul **prelievo da falde acquifere** nel rispetto qualitativo e quantitativo della risorsa idrica sotterranea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Disposizioni per l'**utilizzo delle sorgenti montane**	C	CP	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-
18	Disposizioni per l'**utilizzo di pozzi artesiani** a risalienza naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	AZIONI DEL PTA	AZIONI DEL RFA												
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24*	25*
		Interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	Obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	Obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, **digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	Obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	Verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	Valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	Analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	Controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	Controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	Sanzioni penali e amministrative	Trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA	**Gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	**Obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**
9	Individuazione di disposizioni per le procedure di **concessione a derivare** in relazione al reale fabbisogno e all'uso efficiente della risorsa	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Indicazioni per la revisione e l'**adeguamento delle concessioni a derivare** sulla base del bilancio idrico	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Indicazioni per **la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua** presso sistemi derivatori	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Disposizioni sul **deflusso minimo vitale**, sul relativo monitoraggio e possibilità di attuare attività di esercizio sperimentale in relazione al DMV	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Indicazioni per i **corpi idrici fortemente modificati**	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-
14	**Limitazioni alle nuove concessioni** alla derivazione	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Indicazioni per le **operazioni che interessano** direttamente o indirettamente **l'alveo**	-	-	-	-	CP	CP	-	-	-	-	-	-	-
16	Disposizioni sul **prelievo da falde acquifere** nel rispetto qualitativo e quantitativo della risorsa idrica sotterranea	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Disposizioni per l'**utilizzo delle sorgenti montane**	-	-	-	-	CP	CP	-	-	-	-	-	-	-
18	Disposizioni per l'**utilizzo di pozzi artesiani** a risalienza naturale	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEL RFA CON LE AZIONI DEL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE																										
AZIONI DEL PTA		AZIONI DEL RFA																								
		1*	2*	3*	4*	5*	6	7*	8	9*	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24*	25*
		Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	Divieti di utilizzazione dei liquami, **dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	Divieti in ZVN: divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale; **assegnazione giorni di divieto / permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	Altri divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque **e gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	In ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	Criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, **del digestato e del digestato equiparato**	Criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	Modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati**, inclusi i digestati e il digestato equiparato**	Pratiche irrigue e fertirrigue	Limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	Strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	Interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	Obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	Obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, **digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	Obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	Verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	Valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	Analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	Controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	Controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	Sanzioni penali e amministrative	Trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA	**Gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	**Obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**
19	Indicazioni per le attività di utilizzo della risorsa idrica nell'ambito del **settore agricolo**	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	-	CP	C	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Misure per la **gestione dei sedimenti** nelle acque lagunari e marino costiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I risultati conseguiti mediante l'analisi di correlazione sviluppata fra le azioni del PTA e quelle del RFA, ai fini della valutazione di coerenza, evidenziano che sono molteplici gli aspetti e le tematiche per i quali i due strumenti prevedono azioni comuni o concorrenti.

Gli aspetti comuni riguardano le aree di salvaguardia, di pertinenza dei corsi idrici o vincoli finalizzati alla tutela della qualità della risorsa idrica superficiale e sotterranea. Invece, i numerosi aspetti concorrenti sono riferibili a quelle azioni che in generale interessano indirettamente l'uso, la gestione, la tutela e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

4.1.3 Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali (PDG)

Con la Delibera del Comitato istituzionale del Distretto idrografico delle Alpi orientali[10] del 3 marzo 2016 e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 è stato approvato il primo aggiornamento del "Piano di gestione (PDG) delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021"[11] previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque).

Gli obiettivi principali della Direttiva Acque si inseriscono in quelli più generali della politica ambientale della Comunità, che si prefigge di contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. La politica di sostenibilità europea è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, e sul principio "chi inquina paga". L'obiettivo di fondo della Direttiva Acque consiste nel mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità, attraverso misure che riguardino la qualità, integrate con misure riguardanti gli aspetti quantitativi.

Il PDG è strutturato secondo i contenuti previsti dall'Allegato VII della Direttiva quadro acque, integralmente recepiti dall'Allegato IV alla Parte terza del D.lgs. 152/2006, Parte A). Il Piano è articolato in varie parti che trattano:

- le caratteristiche del Distretto (caratteristiche del Distretto con particolare riguardo all'assetto socio-economico, fisico e climatico);

- i corpi idrici superficiali e sotterranei;

- le pressioni e gli impatti significativi delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;

- le aree protette (individua le cosiddette aree protette, secondo le tipologie indicate dall'Allegato IV della Direttiva quadro acque, e i corpi idrici che ricadono all'interno di tali aree);

- lo stato delle acque superficiali e sotterranee;

- una sintesi dell'analisi economica degli usi e dei servizi idrici;

- gli obiettivi ambientali e programma delle misure;

- la pianificazione coordinata ed attuativa (principali strumenti di pianificazione che hanno relazione diretta ed esplicita col Piano di gestione delle acque).

Infine, i documenti di Piano presentano i risultati del processo di VAS[12] e della consultazione pubblica svolta con particolare riguardo alla consultazione transfrontaliera, ed in particolare le iniziative intraprese nell'ambito della Sessione della Commissione mista italo-slovena per l'idroeconomia.

La redazione del Programma delle misure, parte integrante del primo aggiornamento del Piano di gestione (ciclo di pianificazione 2015-2021), costituisce esito di un percorso iniziato nei primi mesi del 2013 e che ha avuto quale primo stadio la revisione del quadro conoscitivo delle caratteristiche del Distretto, ed in particolare l'attualizzazione del quadro delle pressioni antropiche presenti, dei conseguenti impatti sull'assetto quali-quantitativo della risorsa idrica, dello stato ambientale dei corpi idrici che fanno parte del territorio distrettuale.

Ai fini della verifica di coerenza è stato considerato il solo documento Volume 8 "Programma delle misure" che rappresenta l'insieme delle azioni di carattere strutturale (opere) e non strutturale (norme e regolamenti) che devono essere messe in atto per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici. In tal senso il programma delle misure tiene conto dell'attuale stato dei corpi idrici e degli impatti che le attività umane (i cosiddetti "determinanti") esercitano su tale stato, attraverso le pressioni.

---

[10] Il Distretto è costituito dalle Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

[11] Con il DPCM 27 ottobre 2016, Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali (G.U. n. 25 del 31.1.2017) si è infatti concluso l'iter di approvazione del primo aggiornamento del "Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021.

[12] Parere motivato espresso con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 247 del 20 novembre 2015.

In base a quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva Quadro Acque (DQA), ciascun programma di misure annovera le cosiddette "misure di base" e, ove necessario, le "misure supplementari".

Le misure di base rappresentano i requisiti minimi del programma. Concorrono a formare le misure di base: le azioni già previste per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque e le ulteriori azioni volte alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, come previste e declinate nella stessa Direttiva Quadro Acque al comma 3, punti da b) ad l).

Fanno pertanto parte del primo gruppo di **misure di base**:

1 - le misure richieste dalla Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/7/CE);

2 - le misure richieste dalla Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici (abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE);

3 - le misure richieste dalla Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano (modificata dalla Direttiva 98/83/CE);

4 - le misure richieste dalla Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (anche tale direttiva ha subito successive modifiche; l'aggiornamento più recente, la cosiddetta direttiva Seveso III, è dato dalla Direttiva 2012/18/UE);

5 - le misure richieste dalla Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale (anche questa materia ha subito in realtà una lunga evoluzione che si è concretizzata in numerose direttive successive; la più recente è la Direttiva 2014/52/UE);

6 - le misure richieste dalla Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione;

7 - le misure richieste dalla Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;

8 - le misure richieste dalla Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari;

9 - le misure richieste dalla Direttiva 91/676/CEE sui nitrati;

10 - le misure richieste dalla Direttiva 92/43/CEE sugli habitat;

11 - le misure richieste dalla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Fanno invece parte del secondo gruppo di misure, dette "altre misure di base", le seguenti azioni:

1a - le misure ritenute appropriate ai fini dell'applicazione del principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, sancito dall'articolo 9 della Direttiva;

2a - le misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici;

3a - le misure per la protezione delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;

4a - le misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento;

5a - le misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei;

6a - obbligo di una disciplina preventiva per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione;

7a - misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria;

8a - le misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria;

9a - il divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte alcune eccezioni;

10a - le misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze prioritarie, e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali;

11a - ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.

Nell'ultimo gruppo di misure, le misure supplementari, includono provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei (esempio: l'integrazione con le misure del Piano di gestione delle acque e con la PAC, con particolare riguardo alla Programmazione regionale di sviluppo rurale).

Il programma delle misure del PDG è formato da 1311 misure. Di queste: 814 rappresentano misure individuali (62% del totale) e 485 rappresentano "misure generali" (38% del totale). La gran parte delle misure (779, pari al 59%) rappresentano interventi di tipo strutturale. Una significativa porzione (409 misure, pari al 31% del totale) è rappresentata da misure non strutturali, cioè da norme e/o regolamenti. La parte residuale è formata da misure di monitoraggio (114 misure, pari al 9%) e da misure di tipo misto (9 misure).

Con riferimento alla scala territoriale di applicazione delle misure si rileva che: 819 misure si applicano a singoli corpi idrici o a gruppi di essi (62% del totale), 447 misure si applicano alla scala sub-distrettuale (ambito amministrativo o bacino idrografico, 34% del totale) e 33 misure si applicano alla scala distrettuale o sovra distrettuale (2,5% del totale). Per 12 misure la scala territoriale di applicazione non è nota.

La distribuzione delle misure è coerente con l'articolazione amministrativa del territorio distrettuale. Infatti:

- 116 misure ricadono all'interno del territorio della Provincia Autonoma di Trento (9% del totale);

- 120 misure ricadono all'interno del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano (9% del totale);

- 259 misure ricadono all'interno del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (20% del totale);

- 740 misure ricadono all'interno del territorio della Regione Veneto (56% del totale);

- 12 misure ricadono all'interno del territorio della Regione Lombardia (0,9% del totale);

- 64 misure sono di competenza sovra-regionale o statale (5% del totale).

Per identificare in modo univoco le misure, la Commissione Europea ha proposto un'articolazione delle misure per "tipologie chiave di misure" introducendo il concetto di "key type measures", più note con l'acronimo KTM, a cui associare le singole misure. Tali KTM, rispetto alle quali si procederà a verificare la coerenza esterna delle misure del RFA, riguardano:

1 - costruzione o adeguamenti di impianti di trattamento delle acque reflue;

2 - riduzione dell'inquinamento dei nutrienti di origine agricola;

3 - riduzione dell'inquinamento da pesticidi in agricoltura;

4 - bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, le acque sotterranee, il suolo);

5 - miglioramento della continuità longitudinale (ad esempio realizzando passaggi per pesci, demolendo le vecchie dighe);

6 - miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici diverse dalla continuità longitudinale (p.e. riqualificazione fluviale, miglioramento delle aree ripariali, rimozione degli argini principali, collegamento tra fiumi e pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.);

7 - miglioramento del regime di flusso e/o creazione di flussi ecologici;

8 - misure tecniche di efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e le famiglie;

9 - misure di politica tariffaria dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici da parte delle famiglie;

10 - misure di politica tariffaria dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici da parte dell'industria;

11 - misure di politica tariffaria dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici da parte dell'agricoltura;

12 - servizi di consulenza per l'agricoltura;

13 - misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, zone cuscinetto, ecc.);

14 - ricerca, miglioramento della base di conoscenze per ridurre l'incertezza;

15 - misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie;

16 - aggiornamenti o adeguamenti di impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le aziende agricole);

17 - misure volte a ridurre i sedimenti dall'erosione del suolo e deflusso superficiale;

18 - misure per prevenire o controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte;

19 - misure per prevenire o controllare gli impatti negativi della fruizione ricreazionale, tra cui la pesca sportiva;

20 - misure per prevenire o controllare gli impatti negativi della pesca e altro sfruttamento / rimozione di piante e animali;

21 - misure per prevenire o controllare l'immissione di inquinamento dalle aree urbane, i trasporti e le infrastrutture costruite;

22 - misure per prevenire o controllare l'immissione di inquinamento da silvicoltura;

23 - misure di ritenzione idrica naturale;

24 - adattamento ai cambiamenti climatici;

25 - misure per contrastare l'acidificazione.

Le misure del PDG sono state impostate in coerenza con altri assetti strategici europei quali la direttiva 2007/60/CE per la gestione del rischio di alluvioni, la direttiva 2008/56/CE, altrimenti detta "Direttiva quadro sulla strategia marina", la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e la strategia comunitaria sulla carenza idrica e sulla siccità.

La legenda utilizzata per la compilazione della matrice di coerenza è la seguente:

LEGENDA	
C	coerenza fra azioni del RFA e Misure di base/Altre misure di base/KTM del PDG
CP	coerenza parziale fra azioni del RFA e Misure di base/Altre misure di base/KTM del PDG
NC	non coerenza fra azioni del RFA e Misure di base/Altre misure di base/KTM del PDG
-	azioni del RFA e Misure di base/Altre misure di base/KTM del PDG non correlate

In generale, la verifica di coerenza tra le azioni del RFA e le Misure di Base, le Altre misure di base e le KTM ('key type measures' note come tipologie chiave di misure) del PDG ha evidenziato molteplici correlazioni di coerenza effettiva e di coerenza parziale tra i contenuti del PDG e le azioni del RFA.

All'intera serie delle azioni del RFA aggiornato si attribuisce coerenza effettiva con le misure del PDG seguenti:

- le **misure di base 9**, richieste dalla Direttiva Nitrati, *in primis* per quanto attiene alle ZVN;
- tra le 'altre misure di base', le **misure di base 7a** includenti, secondo il Programma delle misure PDG, cap..18, misure di regolamentazione e controllo delle fonti diffuse di origine agricola (previste all'art. 11.3.h della DQA, insieme anche a quelle per le fonti diffuse da dilavamento urbano) inquadrate nei termini della '*Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie*' e della '*Disciplina del regime di condizionalità*', nonché del '*Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e prime misure applicative'*, per quanto specificamente concerne la pressione pesticidi;
- in riferimento alle 'key type measures', con le misure supplementari associabili a **KTM 2** - *Riduzione dell'inquinamento dei nutrienti di origine agricola*, **KTM 12** - *Servizi di consulenza per l'agricoltura* (in gran parte dedicati ad adempimenti e orientamenti tecnici in ambito PAC-Nitrati o a iniziative progettuali in adesione a bandi PSR spesso interrelati con obiettivi di controllo della pressione *Diffuso - agricoltura*, su acque superficiali e sotterranee), **KTM 22** - *Misure per prevenire o controllare l'immissione di inquinamento da silvicoltura*.

Aspetti di coerenza effettiva con le **misure di base 2** e **10**, richieste dalla Direttiva uccelli selvatici e Direttiva habitat, rispettivamente, riguardano azioni del RFA inerenti a: divieti di utilizzazione in prossimità dei corpi idrici e '*finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque e gli ecosistemi, la biodiversità o altre componenti ambientali*', divieti stagionali autunno-invernali in ZVN, obbligo in ZVN di copertura vegetale permanente -e raccomandazione per fasce boscate- in prossimità dei corpi idrici, monitoraggio dei nitrati nei corpi idrici sotterranei e superficiali e valutazione dello stato trofico nei c.i. superficiali. Si segnala altresì concorrenza parziale con le stesse misure di base 2 e 10 per le azioni del RFA che riguardano: obblighi strutturali e strategie di gestione dei reflui zootecnici; flussi della digestione anaerobica ed efficiente utilizzo del digestato; modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati e limitazioni ai quantitativi d'azoto apportati; adempimenti amministrativi di comunicazione e presentazione del PUA.

Si riscontra coerenza con le **misure di base 11**, Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento -vedansi allevamenti avicoli e suinicoli autorizzati in AIA- in particolare per azioni del RFA che ricomprendono elementi utili ai fini delle ispezioni periodiche AIA (svolte da ARPA-RAFVG): regolarità adempimenti di comunicazione/PUA, registro delle fertilizzazioni, modalità e limitazioni negli apporti azotati, indagini territoriali su suoli sottoposti a intensa utilizzazione agronomica, controlli aziendali/cartolari e sanzioni. Si individuano come comunque concorrenti per le finalità di queste misure di base 11 azioni del RFA che attengono invece a divieti di distribuzione, obblighi strutturali e strategie di gestione dei reflui, inclusa la digestione anaerobica, monitoraggio qualitativo dei corpi idrici.

Sono coerenti con le **misure di base 6**, richieste dalla Direttiva sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, le azioni 1*, 5* e 6 del RFA inerenti a criteri di corretta utilizzazione di fertilizzanti azotati in prossimità di corpi idrici e attenzioni rispetto a prossimità e condizioni ambientali e antropiche specifiche, nonché le misure 9* e 11 (modalità e condizioni di fertilizzazione e limitazioni negli apporti azotati), 13 (formazione e informazione su RFA e CBPA), 16 (obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione), 17 e 18 (monitoraggio nitrati nei corpi idrici e valutazione stato trofico c.i. superficiali). Tra le azioni del RFA concorrenti per le finalità di queste misure di base 6 è segnalata la 25* - *presentazione PUA anche da aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi* poiché, se l'RFA aggiornato vieta utilizzi concomitanti di effluenti d'allevamento (o equiparati) e fanghi di depurazione, l'impiego di questi ultimi rimane invece certamente ammesso (e utile per l'incremento nella dotazione di C organico) in terreni di medio-grandi aziende che di regola utilizzino fertilizzanti azotati di sintesi.

Rispetto alle **misure di base 1**, richieste dalla Direttiva sulle acque di balneazione, ferma la coerenza con esse delle azioni 1* e 6 del RFA (inerenti alla fascia adiacente ai c.i. superficiali interni, di transizione e costieri), elementi di coerenza parziale paiono invece individuabili per azioni del RFA che riguardano aspetti di gestione degli effluenti d'allevamento, la digestione anaerobica, le modalità e dosi di utilizzazione in campo dei fertilizzanti azotati (attività che solo indirettamente potrebbero condizionare la qualità delle acque marino-costiere) e le verifiche di monitoraggio dei corpi idrici.

Infine, prevalenti aspetti di coerenza parziale si rilevano sia con le **misure di base 3**, Direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano che con le **misure di base 7**, Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, per le misure 1*, 4*, 5*, 6 del RFA, inerenti a tutele nella fascia immediatamente adiacente ai c.i. superficiali, nonché ad attenzioni rispetto a prossimità e condizioni ambientali e antropiche specifiche e a divieti stagionali in ZVN (in parte gestiti con servizio d'avvertimento Agrometeo), cui si aggiunge l'attenzione ai riscontri delle attività di monitoraggio nitrati e valutazione di stato trofico nei c.i. superficiali (17, 18). Può inoltre attribuirsi concorrenza con i disposti normativi inerenti alla tutela delle acque potabili anche alle azioni del RFA concernenti: limitazioni ai quantitativi d'azoto apportabili alle colture (11), obblighi di comunicazione/PUA (14) e presentazione PUA anche da aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi (25*).

Da disamina incrociata con le 'altre misure di base' del PDG, per le azioni 1*, 4*-5*-6 del RFA, inerenti a tutele e divieti nella fascia immediatamente adiacente ai c.i. superficiali, nonché divieti per '*tutelare la salute umana, animale, le acque e gli ecosistemi, la biodiversità o altre componenti ambientali*' e divieti stagionali in ZVN (in parte gestiti con servizio d'avvertimento Agrometeo) e le azioni 17-18, relative ad attività di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici, si riscontrano aspetti di concorrenza o coerenza piena con le finalità delle '**altre misure di base**' seguenti:

2a – misure per promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle acque (art. 11.3.c della DQA);

3a – misure per la protezione delle acque potabili (art. 11.3.d della DQA);

4a – misure di controllo del prelievo di acque superficiali e sotterranee (art. 11.3.e della DQA);

8a – misure per garantire condizioni idromorfologiche favorevoli al raggiungimento dello stato o potenziale ecologico prescritto (art. 11.3.i della DQA);

10a – misure finalizzate ad eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze prioritarie, e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze (art. 11.3.k della DQA).

Oltre a ciò, ulteriori aspetti di coerenza parziale con le **altre misure di base 3a** si rilevano –data l'importanza della salvaguardia delle acque in particolare sotterranee, estraibili per uso potabile- per le azioni del RFA 9* e 11 (modalità e limitazioni nelle distribuzioni azotate), 12 e 24* (strategie di gestione e trattamento liquami - gestione flussi biodigestori e utilizzazione agronomica dei digestati e del digestato equiparato), 14 e 25* (obblighi di comunicazione/PUA - presentazione PUA anche da aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi).

Ancora, in relazione a economie possibili in virtù di pratiche irrigue e fertirrigue oculate (azione 10 del RFA) o di eventuale utilizzo di acque reflue a scopo irriguo, previo adeguato stoccaggio (azione 7*) e trasmissione di comunicazione e piano di utilizzo (azione 14), per tali azioni si segnalano aspetti di coerenza parziale e piena coerenza, rispettivamente, con le '**altre misure di base**':

1a – misure di applicazione del principio di recupero dei costi (art. 11.3.b della DQA);

2a – misure per promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle acque (art. 11.3.c della DQA);

nonché coerenza parziale con le **misure supplementari** associabili a:

KTM 11 – *misure di politica tariffaria dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici da parte dell'agricoltura*.

Dalla matrice di coerenza elaborata tra le misure del RFA e le '**tipologie chiave di misure**' (**KTM**) del PDG, oltre ai vari elementi già evidenziati, si evincono:

- per molte azioni del Regolamento quali divieti spaziali e stagionali e specifici elementi di attenzione nelle utilizzazioni, tutela della fascia adiacente a c.i. superficiali, obblighi strutturali e criteri di gestione e trattamento di effluenti d'allevamento e digestati, modalità e limitazioni nelle distribuzioni azotate, obbligo di PUA anche da parte di aziende senza allevamento,
  prevalenti aspetti di coerenza effettiva con le misure supplementari associabili a:
  - ✓ **KTM 13** – *misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, zone cuscinetto, ecc.*);
  - ✓ **KTM 24** – *adattamento ai cambiamenti climatici*;
- per le azioni 1*, 5* e 6 del RFA, inerenti a tutele nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici superficiali, nonché a divieti '*finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque e gli ecosistemi, la*

biodiversità o altre componenti ambientali' e divieti stagionali in ZVN (in parte gestiti con servizio d'avvertimento Agrometeo),
aspetti concorrenti o di piena coerenza con le finalità delle misure supplementari associabili a:

- ✓ **KTM 6** – *miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici diverse dalla continuità longitudinale*;
- ✓ **KTM 7** – *miglioramento del regime di flusso e/o creazione di flussi ecologici*;
- ✓ **KTM 20** – *misure per prevenire o controllare gli impatti negativi della pesca e altro sfruttamento/rimozione di piante e animali*;
- ✓ **KTM 23** – misure di *ritenzione idrica* naturale;

- specificamente per l'azione 6 del RFA, inerente ad obbligo in ZVN di copertura vegetale permanente e raccomandazione di ripristino della vegetazione riparia nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici superficiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e conservazione della biodiversità,
  aspetti di piena o parziale coerenza con le misure supplementari associabili a:
  - ✓ **KTM 3** – *riduzione dell'inquinamento da pesticidi in agricoltura*;
  - ✓ **KTM 17** - *misure volte a ridurre i sedimenti dall'erosione del suolo e deflusso superficiale*;
  - ✓ **KTM 18** - *misure per prevenire o controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte*;
  - ✓ **KTM 19** - *misure per prevenire o controllare gli impatti negativi della fruizione ricreazionale, tra cui la pesca sportiva*;
  - ✓ **KTM 21** - *misure per prevenire o controllare l'immissione di inquinamento dalle aree urbane, i trasporti e le infrastrutture costruite*;

- per l'azione 10 del RFA, relativa a corretta conduzione delle pratiche irrigue e fertirrigue, aspetti di concorrenza/coerenza con le finalità delle misure supplementari associabili a:
  - ✓ **KTM 8** – *misure tecniche di efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e le famiglie*;
  - ✓ **KTM 17** - *misure volte a ridurre i sedimenti dall'erosione del suolo e deflusso superficiale*;

- in ultimo, aspetti di coerenza effettiva o parziale con le misure supplementari associabili alla
  - ✓ **KTM 25** – *misure per contrastare l'acidificazione*,

  per le azioni del RFA 9* e 11 (modalità e limitazioni nelle distribuzioni azotate), 12 e 24* (strategie di gestione e trattamento liquami - gestione flussi biodigestori e utilizzazione agronomica dei digestati e del digestato equiparato), 14 e 25* (obblighi di comunicazione/PUA - presentazione PUA anche da aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi).
  Tra gli obiettivi di queste azioni del RFA rientra infatti il contenimento dell'impatto delle emissioni azotate, perlopiù ammoniacali in atmosfera, cui seguono processi di ossidazione e deposizione che causano acidificazione dei suoli ed eutrofizzazione delle acque (cfr. obiettivi specifici OS4 e OS12 del Regolamento).

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEL RFA CON LE MISURE DI BASE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI DELLE ALPI ORIENTALI

	MISURE DI BASE DEL PDG	AZIONI DEL RFA																								
		1*	2*	3*	4*	5*	6	7*	8	9*	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24*	25*
		Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	Divieti di utilizzazione dei liquami, **dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	Divieti in ZVN: divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale; **assegnazione giorni di divieto / permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	Altri divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque **e gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	In ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	Criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, **del digestato e del digestato equiparato**	Criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	Modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, **inclusi i digestati e il digestato equiparato**	Pratiche irrigue e fertirrigue	Limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	Strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	Interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	Obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	Obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, **digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	Obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	Verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	Valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	Analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	Controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	Controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	Sanzioni penali e amministrative	Trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA	**Gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	**Obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**
1	Misure richieste dalla Direttiva 76/160/CEE sulle **acque di balneazione**.	C	-	-	-	CP	C	CP	-	CP	-	CP	CP	-	-	-	-	CP	CP	-	-	-	-	-	CP	-
2	Misure richieste dalla Direttiva 79/409/CEE sugli **uccelli selvatici** (abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE).	C	CP	CP	C	C	C	CP	CP	CP	-	CP	CP	-	CP	-	-	C	C	-	-	-	-	-	CP	CP
3	Misure richieste dalla Direttiva 80/778/CEE sulle **acque destinate al consumo umano** (modificata dalla Direttiva 98/83/CE).	CP	-	-	CP	CP	CP	-	-	-	-	CP	-	-	CP	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	CP
4	Misure richieste dalla Direttiva 96/82/CE sugli **incidenti rilevanti** (l'aggiornamento più recente è noto come direttiva Seveso III, dato dalla Direttiva 2012/18/UE).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Misure richieste dalla Direttiva 85/337/CEE sulla **valutazione di impatto ambientale** (modificata più volte, la più recente è la Direttiva 2014/52/UE).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Misure richieste dalla Direttiva 86/278/CEE sulla **protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione**.	C	-	-	-	C	C	-	-	C	-	C	-	C	-	-	C	C	C	-	CP	CP	-	CP	-	CP
7	Misure richieste dalla Direttiva 91/271/CEE sul **trattamento delle acque reflue urbane**.	CP	-	-	-	CP	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	CP	-	-	-	-	-	-	-
8	Misure richieste dalla Direttiva 91/414/CEE sui **prodotti fitosanitari**.	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Misure richieste dalla Direttiva 91/676/CEE sui **nitrati**.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	Misure richieste dalla Direttiva 92/43/CEE sugli **habitat**.	C	CP	CP	C	C	C	CP	CP	CP	-	CP	CP	-	CP	-	-	C	C	-	-	-	-	-	CP	CP

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEL RFA CON LE MISURE DI BASE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI DELLE ALPI ORIENTALI

MISURE DI BASE DEL PDG		AZIONI DEL RFA																								
		1*	2*	3*	4*	5*	6	7*	8	9*	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24*	25*
		Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	Divieti di utilizzazione dei liquami, **dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	Divieti in ZVN: divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale; **assegnazione giorni di divieto / permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	Altri divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque **e gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	In ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	Criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, **del digestato e del digestato equiparato**	Criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	Modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, **inclusi i digestati e il digestato equiparato**	Pratiche irrigue e fertirrigue	Limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	Strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	Interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	Obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	Obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, **digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	Obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	Verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	Valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	Analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	Controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	Controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	Sanzioni penali e amministrative	Trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA	**Gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	**Obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**
11	Misure richieste dalla Direttiva 96/61/CE sulla **prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento**.	CP	-	CP	CP	C	CP	CP	CP	C	-	C	CP	-	C	-	C	CP	CP	C	C	C	C	CP	CP	-

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEL RFA CON LE ALTRE MISURE DI BASE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI DELLE ALPI ORIENTALI

	ALTRE MISURE DI BASE DEL PDG	AZIONI DEL RFA																								
		1*	2*	3*	4*	5*	6	7*	8	9*	10	11	12	13	14	15*	16	17	18	19	20	21	22	23	24*	25*
		Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	Divieti di utilizzazione dei liquami, **dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	Divieti in ZVN: divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale; **assegnazione giorni di divieto / permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	Altri divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque **e gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	In ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	Criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, **del digestato e del digestato equiparato**	Criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	Modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, **inclusi i digestati e il digestato equiparato**	Pratiche irrigue e fertirrigue	Limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	Strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	Interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	Obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	Obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, **digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	Obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	Verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	Valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	Analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	Controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	Controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	Sanzioni penali e amministrative	Trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA	**Gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	**Obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**
1a	Misure ritenute appropriate ai fini dell'applicazione del **principio del recupero dei costi** relativi ai servizi idrici, sancito dall'articolo 9 della Direttiva.	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	CP	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2a	Misure volte a garantire un **impiego efficiente e sostenibile dell'acqua**, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.	CP	-	-	-	-	CP	C	-	CP	C	-	-	-	C	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
3a	Misure per la **protezione delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile**, al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile.	CP	-	-	C	C	CP	-	-	CP	-	CP	CP	-	CP	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	CP	CP
4a	Misure di **controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee** e dell'**arginamento** delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento.	CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
5a	Misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per **il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei**.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6a	Obbligo di una **disciplina preventiva** per gli **scarichi da origini puntuali** che possono provocare inquinamento come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEL RFA CON LE ALTRE MISURE DI BASE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI DELLE ALPI ORIENTALI																										
	ALTRE MISURE DI BASE DEL PDG	**AZIONI DEL RFA**																								
		1*	**2***	**3***	**4***	**5***	**6**	**7***	**8**	**9***	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15***	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24***	**25***
		Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	Divieti di utilizzazione dei liquami, **dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	Divieti in ZVN: divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale; **assegnazione giorni di divieto / permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	Altri divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque **e gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	In ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	Criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, **del digestato e del digestato equiparato**	Criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	Modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, **inclusi i digestati e il digestato equiparato**	Pratiche irrigue e fertirrigue	Limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	Strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	Interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	Obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	Obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, **digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	Obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	Verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	Valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	Analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	Controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	Controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	Sanzioni penali e amministrative	Trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA	**Gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	**Obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**
7a	Misure atte a **impedire o controllare l'immissione di inquinanti** per le **fonti diffuse** che possono provocare inquinamento.	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**
8a	Misure volte a garantire che **le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto** o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati.	**C**	-	-	-	**CP**	**C**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**CP**	**CP**	-	-	-	-	-	-	-
9a	**Divieto di scarico diretto di inquinanti** nelle **acque sotterranee**, fatte alcune eccezioni.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10a	Misure per **eliminare l'inquinamento di acque superficiali** da parte delle **sostanze prioritarie**, e per **ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze** che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali.	**CP**	-	-	-	-	**CP**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11a	Ogni misura necessaria al fine di **evitare perdite significative di inquinanti** dagli impianti tecnici e per evitare e/o **ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale** anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEL RFA CON LE TIPOLOGIE CHIAVE DI MISURE (KTM) DEL PIANO DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI DELLE ALPI ORIENTALI

	KTM DEL PDG	AZIONI DEL RFA																								
		1*	2*	3*	4*	5*	6	7*	8	9*	10	11	12	13	14	15*	16	17	18	19	20	21	22	23	24*	25*
		Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	Divieti di utilizzazione dei liquami, **dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	Divieti in ZVN: divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale; **assegnazione giorni di divieto / permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	Altri divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque e **gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	In ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	Criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, **del digestato e del digestato equiparato**	Criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	Modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, **inclusi i digestati e il digestato equiparato**	Pratiche irrigue e fertirrigue	Limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	Strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	Interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	Obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	Obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, **digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	Obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	Verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	Valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	Analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	Controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	Controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	Sanzioni penali e amministrative	Trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA	**Gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	**Obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**
1	Costruzione o adeguamenti di impianti di **trattamento delle acque reflue**.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Riduzione dell'inquinamento dei **nutrienti di origine agricola**.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	Riduzione dell'inquinamento da **pesticidi** in agricoltura.	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bonifica di **siti contaminati** (inquinamento storico compresi i sedimenti, le acque sotterranee, il suolo).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Miglioramento della **continuità longitudinale** (ad esempio realizzando passaggi per pesci, demolendo le vecchie dighe).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Miglioramento delle **condizioni idromorfologiche** dei corpi idrici diverse dalla continuità longitudinale (p.e. riqualificazione fluviale, miglioramento delle aree ripariali, rimozione degli argini principali, collegamento tra fiumi e pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.).	C	-	-	-	CP	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	CP	-	-	-	-	-	-	-
7	Miglioramento del regime di flusso e/o creazione di **flussi ecologici**.	C	-	-	-	CP	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	CP	-	-	-	-	-	-	-
8	Misure tecniche di **efficienza idrica** per l'irrigazione, l'industria, l'energia e le famiglie.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Misure di politica tariffaria dell'acqua per l'attuazione del **recupero dei costi** dei servizi idrici da parte delle **famiglie**.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEL RFA CON LE TIPOLOGIE CHIAVE DI MISURE (KTM) DEL PIANO DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI DELLE ALPI ORIENTALI

	KTM DEL PDG	AZIONI DEL RFA																								
		1*	2*	3*	4*	5*	6	7*	8	9*	10	11	12	13	14	15*	16	17	18	19	20	21	22	23	24*	25*
		Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	Divieti di utilizzazione dei liquami, **dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	Divieti in ZVN: divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale; **assegnazione giorni di divieto / permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	Altri divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque **e gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	In ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	Criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, **del digestato e del digestato equiparato**	Criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	Modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, **inclusi i digestati e il digestato equiparato**	Pratiche irrigue e fertirrigue	Limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	Strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	Interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	Obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	Obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, **digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	Obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	Verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	Valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	Analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	Controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	Controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	Sanzioni penali e amministrative	Trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA	**Gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	**Obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**
10	Misure di politica tariffaria dell'acqua per l'attuazione del **recupero dei costi** dei servizi idrici da parte dell'**industria**.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Misure di politica tariffaria dell'acqua per l'attuazione del **recupero dei costi** dei servizi idrici da parte dell'**agricoltura**.	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Servizi di **consulenza** per l'agricoltura.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	Misure di **tutela dell'acqua potabile** (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, zone cuscinetto, ecc).	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	CP	C	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	C	CP
14	Ricerca, **miglioramento** della base di **conoscenze** per ridurre l'incertezza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	CP	CP	CP	-	-	-	CP	CP	-
15	Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la **riduzione delle emissioni**, scarichi e perdite di sostanze prioritarie.	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Aggiornamenti o adeguamenti di impianti di trattamento delle **acque reflue industriali** (comprese le aziende agricole).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Misure volte a **ridurre i sedimenti** dall'erosione del suolo e deflusso superficiale.	-	-	-	-	-	C	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Misure per prevenire o controllare gli impatti negativi delle **specie esotiche invasive e malattie** introdotte.	-	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Misure per prevenire o controllare gli impatti negativi della **fruizione ricreazionale**, tra cui la pesca sportiva.	-	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Misure per prevenire o controllare gli impatti negativi della **pesca e altro sfruttamento**/rimozione di piante e animali.	CP	-	-	-	CP	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEL RFA CON LE TIPOLOGIE CHIAVE DI MISURE (KTM) DEL PIANO DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI DELLE ALPI ORIENTALI																										
KTM DEL PDG		**AZIONI DEL RFA**																								
		1*	**2***	**3***	**4***	**5***	**6**	**7***	**8**	**9***	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15***	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24***	**25***
		Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	Divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	Divieti di utilizzazione dei liquami, **dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	Divieti in ZVN: divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale; **assegnazione giorni di divieto / permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	Altri divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque **e gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	In ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	Criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, **del digestato e del digestato equiparato**	Criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	Modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati, **inclusi i digestati e il digestato equiparato**	Pratiche irrigue e fertirrigue	Limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	Strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	Interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	Obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	Obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, **digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	Obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	Verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	Valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	Analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	Controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	Controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	Sanzioni penali e amministrative	Trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'ISPRA	**Gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale; eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	**Obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**
21	Misure per prevenire o controllare l'immissione di **inquinamento** dalle **aree urbane**, i trasporti e le infrastrutture costruite.	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Misure per prevenire o controllare l'immissione di inquinamento da **silvicoltura**.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
23	Misure di **ritenzione idrica** naturale.	C	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Adattamento ai **cambiamenti climatici**.	C	-	-	C	C	C	CP	C	C	CP	C	C	C	CP	-	CP	-	-	-	C	C	-	CP	C	CP
25	Misure per contrastare l'**acidificazione**.	-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	C	C	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	CP

4.1.4 Piano energetico regionale (PER)

Nel RA di VAS approvato con DGR 2366/12 lo strumento RFA è stato posto a confronto con il Piano energetico regionale (PER) allora vigente, approvato con DPReg 21 maggio 2007, n. 0137/Pres. Con tale Piano energetico veniva tratteggiato un progetto complessivo di sviluppo dell'intero sistema energetico, coerente con lo sviluppo socio-economico e produttivo del territorio regionale. Gli obiettivi di incremento e sviluppo delle fonti rinnovabili e di un uso più razionale dell'energia erano affiancati dall'attenzione verso le questioni relative alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e ai temi del Protocollo di Kyoto.
Detto PER, configurandosi come uno strumento di programmazione strategico e interdisciplinare, trovava fondamento negli obiettivi della politica energetica regionale, detti "obiettivi strategici".
Per ogni singolo obiettivo strategico erano individuati i relativi obiettivi operativi e per ognuno di essi opportune azioni. Per attuare il piano secondo gli obiettivi indicati e secondo le azioni selezionate erano previste specifiche schede di programmi operativi.
Il PER 2007 medesimo mirava infine a quantificare l'impatto delle scelte pianificatorie relativamente alle emissioni inquinanti e climalteranti imputabili alle attività energetiche programmate.

Gli obiettivi strategici del PER erano i seguenti:

A. assicurare tutta l'energia necessaria alle famiglie ed alle imprese del territorio in modo ambientalmente sostenibile

B. incrementare in modo diffuso l'innovazione tecnologica e gestionale, favorendo la riduzione dei consumi energetici e l'uso razionale dell'energia nei settori trasporti, produttivo, civile e terziario.

C. ridurre i costi dell'energia

D. minimizzare l'impatto ambientale delle attività di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia, nonché la sostenibilità ambientale e l'armonizzazione di ogni infrastruttura energetica con il paesaggio e il territorio

E. sostenere l'attività delle imprese e dei centri di ricerca, quelli universitari in primis

F. promuovere la produzione dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare lo sfruttamento delle biomasse, delle fonti idroelettriche, del solare termico e fotoelettrico, della geotermia, della fonte eolica e dei rifiuti

Da disamina rappresentata nel RA mediante '*Matrice di coerenza esterna orizzontale con gli obiettivi strategici del piano energetico regionale*', **i due strumenti risultano posti in coerenza per quanto riguarda la promozione sostenibile del recupero di energia da fonti rinnovabili**. (In particolare, l'obiettivo specifico OS13 - *promuovere il recupero di energia rinnovabile* del RFA è in coerenza con gli obiettivi strategici A ed F del PER 2007.)

In seguito, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad approvare, con DPReg 23 dicembre 2015, n. 260 (pubblicato sul BUR n. 47 del 30 dicembre 2015), attuativo della DGR 2564 del 22 dicembre 2015, il Piano energetico regionale (PER), strumento previsto della legge regionale 19/2012 "Norme in materia di energia e distribuzione carburanti" in vigore dal 18 ottobre 2012.

Dall'inquadramento generale del Piano si evince che **la politica energetica regionale si basa su scelte di green growth**, che comprendono tutte le politiche che favoriscono la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio con un uso efficiente delle risorse, che consentono di migliorare la gestione del capitale naturale, che aumentano la qualità ambientale della vita e che creano opportunità economiche connesse con i cambiamenti nel consumo e nella produzione.

Le vision, derivanti dal programma politico, sono state dettagliate in ulteriori livelli di definizione ovvero gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici (che fanno riferimento alla L.R. 19/2012, art.5, c.3) e le **aggregazioni di misure di PER**. Queste ultime fanno riferimento a otto aggregazioni omogenee per tematica e le misure sono specificate in 31 schede di dettaglio. La tabella che segue evidenzia il rapporto fra le singole misure e le aggregazioni.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ	PIANO ENERGETICO REGIONALE		
	VISION	AGGREGAZIONE DI MISURE	MISURE
Proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere Aumento di efficienza del parco termoelettrico	**5.** Interventi infrastrutturali, impiantistici e smart grid: criteri di ecocompatibilità	**1)** Trasformare gli impianti tradizionali di produzione di energia in impianti più sostenibili (potenziamento delle rete di distribuzione, smart grid, teleriscaldamento, sistemi di accumulo)	**1a** Sviluppare la generazione distribuita e le reti intelligenti che consentono la misurazione e il controllo dei flussi con sistemi di comunicazione digitale. In caso di integrazione e adeguamento si prevede uno snellimento procedurale o una semplificazione autorizzativa. Solo nel caso di aggiunta del cavo di fibra ottica, massima semplificazione autorizzativa. Saranno stipulati accordi/intese/ convenzioni con istituti di ricerca regionali per studi pilota sulla congestione delle reti.
			2a Stipulare accordi/intese/convenzioni che coinvolgano tutti gli attori del sistema elettrico, per attività di simulazione e ricerca su impianti pilota di gestione delle microreti attive, anche in collaborazione con i Consorzi di Sviluppo Economico Locale, ai sensi dell'art.62 della L.R. 3/2015.
			2b Realizzare micro reti attive, sia per uso terrestre che navale (per lo sviluppo di una Smart grid portuale) ovvero porzioni del sistema di distribuzione contenenti unità per la generazione distribuita, sistemi di accumulo di energia e carichi (cluster). Sarà data priorità a progetti già avviati presso Enti di ricerca regionali. Si valuterà la possibilità di realizzare reti interne di utenza a livello regionale, in funzione di interventi di rilancio in aree industriali in crisi valorizzando gli impianti di generazione ivi presenti.
			2c Promuovere accordi di confine con il Veneto, la Slovenia e l'Austria per lo sviluppo delle FER e delle Smart Grid (sia terrestri che navali).
			3a Trovare incentivi regionali in conto capitale e in esercizio per la realizzazione di nuove reti, estensioni di reti esistenti, nuovi allacciamenti d'utenza, anche su rete esistente. Favorire le opportunità di investimento significative anche in campo industriale che potrebbero riguardare non solo il singolo auto produttore ma comprendere anche più imprese aggregate nella logica del cluster industriale.
			3b Disporre, con Regolamenti, criteri premiali per contribuire alla installazione di caldaie e centrali di cogenerazione anche alimentati a fonti rinnovabili purché prevedano l'utilizzo del calore generato in % variabile a seconda della tecnologia, al fine di massimizzare anche l'efficienza termica. La cogenerazione dovrà accrescere l'efficienza media annua complessiva.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ	PIANO ENERGETICO REGIONALE		
	VISION	AGGREGAZIONE DI MISURE	MISURE
			4a Favorire, normativamente, l'autoconsumo e gli impianti FER a isola. Favorire l'acquisto, presso i consumatori finali, di elettrodomestici programmabili, di inverter intelligenti e di sistemi di accumulo d'impianto solare, che maggiormente rendano l'utente autonomo dalla rete e che di conseguenza alleggeriscano il carico della rete di distribuzione.
			4b Finanziare progetti pilota che prevedano sistemi di accumulo termico innovativi per insediamenti di nuova realizzazione, per insediamenti energetici esistenti o nell'ambito di operazioni di ristrutturazione energetica.
			5a La Regione, al fine di perseguire gli obiettivi dello scenario low carbon, intende superare l'utilizzo del carbone per la centrale termoelettrica di Monfalcone e promuovere per la stessa uno scenario di transizione, attraverso l'utilizzo del gas e/o di FER, al fine di ridurne gli impatti. Si promuove uno specifico tavolo di lavoro con il gestore dell'impianto e con l'Amministrazione comunale. Per gli aspetti legati al tema del lavoro, il tavolo sarà integrato con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali al fine di porre attenzione ai livelli occupazionali.
			5b Favorire con accordi procedimentali il revamping e l'upgrading degli impianti a ciclo combinato, esistenti sul territorio regionale, per evolvere da un funzionamento a carico nominale verso un funzionamento ad esercizio variabile.
			5c Stipulare accordi/intese/convenzioni che coinvolgano tutti gli attori del sistema elettrico, navale ed energetico, per avviare attività di simulazione e ricerca per lo sviluppo di una Smart Grid portuale al fine di abbattere le emissioni durante il periodo di attracco delle navi.
			6a Stipulare accordi/ intese/convenzioni con i DSO (Distribution System Operator) per: - stilare una graduatoria di priorità che privilegi gli interventi nei quali è prevista la sostituzione delle infrastrutture obsolescenti, in base alle linee di sviluppo delle reti di loro competenza (anche a lungo termine ovvero oltre l'orizzonte temporale contemplato dai piani di sviluppo); - stabilire criteri generali per la scelta dei siti dove localizzare le nuove linee di distribuzione a minor impatto ambientale (studi di settore, preferenza per i corridoi energetici) con adeguamento/ potenziamento di linee e la realizzazione di nuove cabine elettriche.
			7a La Regione punta sul gas come vettore energetico di transizione per un modello energetico più sostenibile, ma intende ribadire la volontà di non autorizzare sul proprio territorio il rigassificatore onshore di Zaule, ritenendo tale progetto sovradimensionato per la Regione medesima, oltreché in contrasto con il modello di sviluppo del Porto di Trieste.
			8a Stipulare un accordo procedimentale tra Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Stato, Regione, Comuni) e proponenti privati al fine di realizzare un mini/midi rigassificatore con adeguate compensazioni ambientali sul territorio che non sia in contrasto con lo sviluppo dei porti regionali.
			9a La Regione è contraria alla costruzione dell'elettrodotto "Udine Ovest (IT) - Okroglo (SI)" che andrebbe a attraversare una delle più belle e incontaminate zone del Friuli Venezia Giulia - le Valli del Natisone - e un territorio vincolato ai sensi del Codice dei beni Culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) che comprende un sito protetto dall'UNESCO. La Regione è altresì contraria alla costruzione dell'elettrodotto aereo (linea privata) denominata Somplago – Würmlach nella formulazione attuale del progetto, rimanendo disponibile per un eventuale progetto interrato transfrontaliero.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ	PIANO ENERGETICO REGIONALE		
	VISION	AGGREGAZIONE DI MISURE	MISURE
			9b Anticipare volontariamente il confronto con il territorio a vari livelli (Regione, Province, Comuni) nella fase di pianificazione di infrastrutture energetiche lineari, compresi quelli previsti nel Piano di Sviluppo, al fine di condividere i criteri di caratterizzazione del territorio (Criteri ERPA / ERA) e localizzare in modo ottimale le nuove installazioni, anche stipulando accordi preventivi di pianificazione per stabilire misure compensative per i territori che saranno attraversati dalle infrastrutture energetiche.
Conservazione e gestione delle risorse naturali Migliorare la gestione e evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili Incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili Riduzione consumi energetici nel settore industriale/abitativo /terziario	**2.** Fonti energetiche rinnovabili: consumo e produzione **4.** Sostenibilità ambientale (abitazioni, strutture produttive, agricoltura, turismo e trasporti)	**2)** Aumentare l'efficienza energetica nei diversi settori (abitazioni, strutture produttive, agricoltura, turismo e trasporti) utilizzando in modo principale lo strumento delle ESCo	**10a** Realizzare e finanziare un inventario/catasto energetico degli edifici pubblici, a partire dal patrimonio regionale, per stabilire obiettivi regionali di riqualificazione energetica e priorità di finanziamento degli interventi (art. 5 comma 16 del D.lgs. 102/2014). Parallelamente prevedere la realizzazione di un sistema regionale informatizzato di raccolta dati sui contributi regionali concessi in tema di efficienza energetica, risparmio energetico e utilizzo di FER e sui risparmi di energia conseguiti (art.7 comma 7 del D.lgs. 102/2014).
			10b Prevedere un ordine di priorità nella destinazione degli spazi finanziari regionali verso gli EELL e le P.A. a favore del settore del risparmio energetico e dell'efficienza energetica.
			10c Realizzare un abaco di schede tecniche con la descrizione di "interventi tipo" in materia di riqualificazione energetica (sia per le strutture edilizie che per gli impianti) a disposizione delle amministrazioni pubbliche. Predisporre, in questo senso, le Linee guida regionali per favorire e promuovere l'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) nella P.A. (art. 6 comma 9 del D.lgs. 102/2014) .
			10d Promuovere nei confronti degli EELL e delle scuole di ogni ordine e grado, un programma di formazione e informazione in tema di gestione dell'energia e di efficienza energetica, sia in termini tecnici che di sensibilizzazione, per stimolare comportamenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici.
			11a Attivare, anche con l'apporto dei Consorzi di Sviluppo Economico Locale, le politiche di audit e di management energetico verso le PMI, affinché si dotino della Certificazione Sistema Gestione Energia ISO 50001, e in questo senso istituire un registro regionale di tali attestati.
			11b Istituire fondi di rotazione e/o di garanzia che aiutino le PMI nell'investimento in risparmio energetico, cogenerazione a alto rendimento, teleriscaldamento e l'impiego di FER (fonti a energia rinnovabile), per l'acquisto di veicoli con minori emissioni e consumi e per l'efficientamento del parco motori elettrici.
			12a Costituire un sistema di qualificazione/accreditamento regionale per le ESCo, supportato da campagne informative e corsi di formazione in tema di ESCo e Certificati Bianchi, anche in rapporto con i Consorzi di Sviluppo Economico Locale. Predisporre modelli di contratti di EPC (Energy performance contract) e di FTT (Contratto di finanziamento tramite terzi) per le pubbliche amministrazioni e per soggetti privati. La Regione si farà parte attiva sull'attività informativa e formativa in tema di Esco e di certificati bianchi per favorirne capillarmente la diffusione.
			12b Realizzare una Banca dei TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio).
			12c Prevedere incentivazioni con detrazioni fiscali, cumulabili con i TEE, per la sostituzione di macchine industriali (motori e inverter) con rendimenti minimi stabiliti.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ	PIANO ENERGETICO REGIONALE		
	VISION	AGGREGAZIONE DI MISURE	MISURE
Informazione al pubblico e formazione Conservazione e gestione delle risorse naturali Migliorare la gestione e evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili Incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili Riduzione consumi energetici nel settore industriale/abitativo/terziario	**6.** Incremento delle applicazioni tecnologiche e informatiche e inseminazione delle conoscenze in campo energetico e ambientale.	**3)** Incentivare la conoscenza nel campo dell'energia sostenibile, utilizzando la ricerca scientifica come fonte di nuove applicazioni concrete tecnologiche e informatiche	**13a** Promuovere formazione e campagne di informazione per gli installatori di impianti a FER e per gli operatori del settore, anche mediante il riconoscimento di fornitori di formazione ai fini del risparmio energetico e per l'autodiagnosi ambientale per aziende e insediamenti produttivi, nonché attività formative per le diverse categorie socio-economiche, anche mediante accordi/intese/convenzioni, per incentivare studi e ricerche finalizzati all' innovazione tecnologica nei settori energetici, da parte degli istituti di ricerca regionali e nazionali. Tale azione deve essere estesa, oltre che agli operatori del settore energetico, anche alle imprese in generale in funzione della diffusione della sensibilità responsabile al tema dell'efficienza energetica al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta.
			13b Promuovere iniziative di sensibilizzazione presso i cittadini volte a favorire la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva obsoleti con sistemi di ultima generazione più efficienti e con minor impatto sull'ambiente in termini di emissioni.
			14a Definire accordi/intese/convenzioni con il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione tecnologica, per ricercare le fonti di finanziamento più adeguate a livello regionale, statale e europeo, che meglio si prestano al finanziamento di programmi di ricerca specifici nel settore della efficienza energetica e delle FER. Il tutto con particolare attenzione allo sviluppo delle Smart Grid, dei sistemi di accumulo di energia e dell'aumento dell'efficienza energetica nei settori della edilizia pubblica e privata, delle attività produttive e dei trasporti.
			15a Attivare corsi di formazione e aggiornamento del personale incaricato degli accertamenti e ispezione degli impianti termici e degli addetti del settore, per svolgere un ruolo di consulenza sugli interventi di miglioramento del rendimento energetico dell'impianto termico, che risultino economicamente convenienti. Tale azione deve essere estesa, oltre che agli operatori del settore energetico, anche alle imprese in generale in funzione della diffusione della sensibilità responsabile al tema dell'efficienza energetica.
			16a Attivare la formazione degli operatori del settore con il patrocinio di corsi per EGE (Esperto in Gestione per l'Energia) sulla base della norma Uni CEI 11339:2009, di quelli per il percorso ISO 50001 e del personale dei Consorzi di Sviluppo Economico Locale. Tale azione deve essere estesa, oltre che agli operatori del settore energetico, anche alle imprese in generale in funzione della diffusione della sensibilità responsabile al tema dell'efficienza energetica.
Conservazione della biodiversità Assorbimento di CO_2 dalle foreste e dai suoli Incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili	**1**. Bio-Regione e "green belt": un carbon sink transfrontaliero per mitigare i cambiamenti climatici **2.** Fonti energetiche rinnovabili: consumo e produzione **4.** Sostenibilità ambientale (abitazioni, strutture produttive, agricoltura, turismo e trasporti)	**4)** Predisposizione delle Linee guida per incentivi per le FER e delle Linee guida per aree non idonee alle FER in complemento alla riforma della legge regionale sull'energia	**17a** Costituzione di un Sistema informativo regionale per l'energia per garantire una gestione organica. I catasti dovranno uniformarsi a metodologie omogenee e coerenti da stabilirsi in sede attuativa. Tale sistema comprende, in prima battuta, i seguenti strumenti: 1. Sistema informativo regionale per l'energia; a. Catasto informatico energetico regionale; b. Catasto informatico regionale impianti termici; c. Catasto informatico regionale attestati prestazioni energetiche; 2. Catasto informatico regionale certificazioni sostenibilità ambientale; 3. Catasto informatico regionale elettrodotti; 4. Quadro conoscitivo delle emissioni gas climalteranti; 5. Mobilità sostenibile; 6. Finanza energetica.
			18a In collaborazione con ARPA FVG e con istituti di ricerca, predisposizione di uno studio per determinare i criteri della inidoneità delle aree all'utilizzo delle FER e per un consumo sostenibile del suolo.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ	PIANO ENERGETICO REGIONALE		
	VISION	AGGREGAZIONE DI MISURE	MISURE
Proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere Migliorare la gestione e evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili	**1**. Bio-Regione e "green belt": un carbon sink transfrontaliero per mitigare i cambiamenti climatici **4.** Sostenibilità ambientale (abitazioni, strutture produttive, agricoltura, turismo e trasporti)	**5)** Sviluppo della mobilità sostenibile, soprattutto di tipo elettrico	**19a** Realizzare strutture di ricarica per auto elettriche riferite a uno standard unificato a livello nazionale e individuato dalla normativa nazionale e comunitaria (standardizzazione della spina di presa all'interno dell'Europa).
			19b Previsione negli strumenti urbanistici della necessità di predisporre infrastrutture elettriche di allaccio per la ricarica dei veicoli.
			19c Applicare ed estendere la filosofia del progetto ECC[13] ai vari ambiti produttivi, pubblici e privati, in collaborazione con gli enti locali, le imprese e le associazioni dei consumatori.
			19d Favorire il riequilibrio modale del trasporto merci e viaggiatori incentivando quello collettivo.
			32a Incentivazione sia con misure regolamentari e sia con stipula di accordi/protocolli/convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Regione, Provincie, Comuni), tra Rappresentanti degli operatori del settore e parti interessate del settore privato al fine di realizzare una rete di metanizzazione per autotrazione aumentando il numero di aree di servizio dedicate.
			32b Favorire la ricerca tecnologica e l'innovazione a favore della decarbonizzazione dei trasporti (ammissibile al finanziamento dell'Unione Europea) – Reg. UE n. 1316/2013)
	2. Fonti energetiche rinnovabili: consumo e produzione **4.** Sostenibilità ambientale (abitazioni, strutture produttive, agricoltura, turismo e trasporti)	**6)** Uso responsabile delle risorse regionali	**20a** Favorire, anche attraverso forme di credito agevolato, lo sviluppo di piccoli impianti cogenerativi nell'ottica del massimo sfruttamento delle risorse locali (biomasse) e della massimizzazione dei rendimenti di impianto con il recupero del calore di processo
Migliorare la gestione e evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili Incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili	**1**. Bio-Regione e "green belt": un carbon sink transfrontaliero per mitigare i cambiamenti climatici **2.** Fonti energetiche rinnovabili: consumo e produzione **3**. Riqualificazione energetica: efficientamento e ottimizzazione **4.** Sostenibilità ambientale	**7)** Riduzione delle emissioni di gas serra in tutti i settori	**21a** Stabilire modalità di diffusione del Patto dei Sindaci tra i Comuni della Bio-Regione, attivando un Forum permanente sul clima.
			21b Sviluppare o implementare strumenti informatici al fine di gestire le informazioni relative alla sostenibilità energetica ambientale (stato di attuazione delle misure dei PAES, informazioni sulle misure di promozione e incentivazione regionali, nazionali e comunitarie).
			21c Sostegno normativo alla formazione di un mercato locale di gas climalteranti (i.e. Progetto Carbomark) anche tramite iniziative divulgative e eventuali finanziamenti.
			22a Integrazione dell'attuale catasto regionale delle emissioni in atmosfera (INEMAR) presso ARPA FVG mirata alla valutazione di bilanci territoriali di gas climalteranti e contenimento dei dati emissivi dagli inventari di base delle emissioni (IBE) dei comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci.
			23a Introduzione del tema della diagnosi/riduzione della emissione di gas climalteranti da parte delle aziende, tramite ad esempio i relativi procedimenti autorizzativi ambientali (AIA, AUA) con certificazione di tecnici qualificati (Energy Manager oppure Esperti in Gestione dell'Energia), anche attraverso i Consorzi di Sviluppo Economico Locale o le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali.

[13] Progetto Electric Car Club. Per la Regione FVG tale progetto è stato finanziato nell'ambito dell'articolo 16 della L.R. n.14 dell'11 agosto 2010 (vedere. Scheda 19).

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ	PIANO ENERGETICO REGIONALE		
	VISION	AGGREGAZIONE DI MISURE	MISURE
			24a Introdurre la diagnosi energetica degli edifici esistenti, tramite l'istituzione di elenchi di professionisti presso gli albi professionali, o di ESCo accreditate per solidità economica e funzionale, che effettuano una prima valutazione gratuita o a costi calmierati, finanziati da apposito fondo regionale, e inserimento dei risultati delle diagnosi negli archivi energetici regionali.
			24b Introdurre una incentivazione negli edifici nuovi e negli edifici esistenti per attuare un miglioramento della prestazione energetica, per installare impianti e microimpianti a FER o per un aumento dell'approvvigionamento da FER, rispetto al minimo già previsto dagli obblighi nazionali. Inoltre introdurre una forma di incentivazione anche per il recupero a fini residenziali degli ex opifici collocati all'interno delle fasce urbanistiche residenziali. Gli incentivi potranno essere di tipo urbanistico e edilizio o di tipo finanziario mirato.
			25a Estensione dell'obbligo di nomina dell'Energy manager alle società private di servizi, agli enti pubblici e ai centri commerciali, attualmente non obbligati dal disposto dell'art. 19 della L. 10/91 (soglie di consumo inferiori a 1.000 TEP) sulla base di altri parametri (a esempio "numero di dipendenti" se il parametro è pertinente).
			25b Obbligo di un piano triennale per la PA, di ristrutturazione degli edifici pubblici ai fini del rispetto dei livelli minimi di FER, e incentivazione delle stesse attraverso un ordine di priorità nella assegnazione degli spazi finanziari.
			26a Introdurre nei procedimenti di autorizzazione di impianti energetici a biomasse legnose, liquide e a biogas, l'obbligo di valutazione dell'effettiva riduzione dei gas climalteranti realizzati dalla messa in esercizio degli impianti.
			26b Avviare una semplificazione delle pratiche burocratiche legate alla realizzazione di impianti FER.
			27a Recepimento nella pianificazione regionale e comunale delle azioni del Piano nazionale inerente lo sviluppo della mobilità elettrica e dell'allestimento delle infrastrutture di ricarica, al fine di ridurre le emissioni di CO_2 dovute al settore trasporti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali.
Riduzione consumi energetici nel settore industriale/abitativo /terziario Informazione al pubblico e formazione	**1**. Bio-Regione e "green belt": un carbon sink transfrontaliero per mitigare i cambiamenti climatici **6.** Incremento delle applicazioni tecnologiche e informatiche e inseminazione delle conoscenze in campo energetico e ambientale	**8)** Incentivazione economica con la costituzione di fondi di garanzia per l'efficienza energetica, costituzione G.A.S. e ricerca di meccanismi per la realizzazione di infrastrutture transfrontaliere	**28a** Promuovere la diffusione delle biomasse in agricoltura, attraverso: - Studi di settore; - Linee guida con criteri tecnici di sostenibilità economica, ambientale e sociale per l'utilizzo delle biomasse; - cogenerazione e sfruttamento del calore residuo; - campagne di informazione e formazione sul territorio; - accordi/intese/convenzioni l'associazionismo tra piccoli imprenditori locali per favorire la filiera corta.
			28b Stipulare una o più Convenzioni/Accordi tese a creare e implementare una cintura verde "green belt", lungo i confini con Veneto, Austria e Slovenia, che riguardi boschi, seminativi, bacini fluviali e specchi d'acqua ai fini della salvaguardia della biodiversità e dello stoccaggio naturale di carbonio.
			28c Incentivare e favorire la realizzazione di piattaforme logistiche per biomasse secondo criteri pianificatori di loro razionale distribuzione sul territorio.
			29a Promuovere la realizzazione di gruppi di acquisto comunali, attraverso accordi/intese/convenzioni e schemi tipo con i Comuni e attraverso la costituzione del Portale web del Risparmio Energetico nonché favorire la fusione a livello regionale dei Consorzi per l'acquisto collettivo di energia di Confindustria.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ	PIANO ENERGETICO REGIONALE		
	VISION	AGGREGAZIONE DI MISURE	MISURE
			30a Finanziamento mirato ai Con.Ga.Fi.[14] per l'efficientamento energetico e istituzione di un tavolo di lavoro con Con.Ga.Fi. e categorie economiche, per ottimizzare risorse e procedure delle garanzie anche al fine di promuovere la filiera regionale nelle fonti energetiche rinnovabili. I finanziamenti potranno essere estesi anche a cittadini e gruppi di acquisto come da Scheda 29.
			31a Adottare meccanismi di compensazione o di minor costo energetico per il passaggio delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale, attraverso gli strumenti più adatti di concertazione.

L'analisi della coerenza esterna tra l'RFA e il PER è effettuata esaminando e definendo il livello di coerenza tra gli obiettivi specifici del RFA aggiornato e le otto aggregazioni di misure che ben rappresentano le strategie del Piano energetico 2015, considerato che tali aggregazioni contengono, al loro interno, tutte le misure di dettaglio, nonché riflettono le vision da programma politico e gli "*obiettivi del PER nel rispetto dei principi di sostenibilità*" (enunciati all'art.5, c.3 della L.R. 19/2012).

La legenda utilizzata per la compilazione della matrice di coerenza risulta la seguente:

LEGENDA	
C	coerenza tra obiettivo specifico del RFA e aggregazione del PER
CP	coerenza parziale tra obiettivo specifico del RFA e aggregazione del PER
NC	non coerenza tra obiettivo specifico del RFA e aggregazione del PER
-	obiettivo specifico del RFA e aggregazione del PER non correlati

La valutazione di coerenza è stata sviluppata fra i singoli obiettivi specifici del RFA e le aggregazioni del PER. I risultati ottenuti dall'analisi di coerenza evidenziano che aspetti di coerenza e coerenza parziale sono individuabili tra l'aggregazione 7 – *Riduzione delle emissioni di gas serra in tutti i settori* del PER e gli obiettivi specifici OS1, OS2, OS3, OS4, OS6*, OS7*, OS9*, OS10, OS12 e OS13 del RFA aggiornato, obiettivi la cui attuazione è data, nel complesso, da:

- le misure di carattere tecnico-agronomico volte a contingentare e mirare gli apporti di fertilizzanti azotati nello spazio di assorbimento radicale delle colture e nelle fasi fenologiche e stagionali corrette:
  - ✓ criteri di distribuzione localizzata ogniqualvolta possibile,
  - ✓ disposti inerenti a tempestività d'interramento dei fertilizzanti,
  - ✓ limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati e indicazioni a preferire l'impiego dei fertilizzanti organici disponibili a livello aziendale e territoriale,
  - ✓ divieti di distribuzione spaziali e spazio-temporali; attenzioni rispetto a prossimità e condizioni ambientali e antropiche specifiche; obblighi mantenimento/costituzione fasce riparie;
  - ✓ divieti stagionali (in parte gestiti con servizio d'avvertimento Agrometeo);

attraverso tale categoria di misure rispondenti agli obiettivi OS1, OS2, OS3, OS4, OS7* e OS12, oltre che a massimizzare l'efficacia delle distribuzioni, si mira sia a limitare la dispersione di sostanze fertilizzanti verso i sistemi idrici, sia a ridurre -nella fertilizzazione organica e chimica- le emissioni in aria di composti azotati e non, che in

[14] Consorzi Garanzia Fidi tra le imprese commerciali e turistiche (Con.Ga.Fi.) di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

parte rappresentano gas serra, nonché, in parte e per condizioni determinate, ricadendo sui suoli tendono a provocarne acidificazione;

- misure di carattere tecnico-amministrativo inerenti ad adempimenti di pianificazione e registrazione aziendale degli interventi di utilizzazione agronomica, nonché, dalla parte pubblica, a controlli cartolari e di campo e a iniziative di formazione e informazione sui contenuti del RFA e del CBPA (azioni determinanti per l'attuazione in particolare degli obiettivi OS3, OS9* e OS10, in modo meno diretto anche di OS1, Os2, Os4, Os7* e Os12);

- disposti inerenti alla gestione degli apprestamenti per lo stoccaggio dei reflui zootecnici e del digestato, fase indispensabile per consentirne la maturazione pre-distribuzione in campo (OS6*) e che risulta strutturalmente topica, rispetto ai contributi emissivi in aria e, al contempo, per un potenziale contenimento degli stessi. Vantaggiosamente viene molto spesso prevista copertura delle vasche, vuoi per iniziativa aziendale, vuoi in risposta a specifica prescrizione autorizzativa;

- disposti riguardanti l'avvio degli effluenti d'allevamento a digestione anaerobica e successiva gestione del sottoprodotto digestato. Tale scelta aziendale, oltre a rispondere all'obiettivo OS13 (*promuovere il recupero di energia rinnovabile*), poiché evita o quantomeno riduce la fase di stoccaggio degli effluenti, concorre a ridurre le emissioni di gas serra e non a questa legate (*in primis* di metano, recuperato come biogas grazie alla biodigestione, anche indipendentemente da una copertura dei contenitori per il successivo stoccaggio del digestato).

L'attuazione dell'obiettivo OS13 del RFA con misure per la corretta ed efficiente gestione degli impianti a biogas e con strategie di gestione oculate dei relativi flussi di materiali e sostanze e sottoprodotti si lega, per finalità tecnico-scientifiche e di sostenibilità, alle aggregazioni di misure 3, 4 e 5 del PER. Essa pertiene infatti a una consistente realtà tematico-applicativa territoriale, nel campo dell'impiego delle Fonti Energetiche Rinnovabili – FER, a tutt'oggi incentivata e in avanzata fase di consolidamento, ove opportuno revisionabile con riguardo ai tipi di materiali e flussi in ingresso ai digestori.
In tema di mobilità sostenibile (aggregazione di misure 5), sulla base di specifici programmi di ricerca e innovazione tecnologica, interessanti possibilità e progettualità si vanno delineando nel campo sia della produzione di biometano per autotrazione a partire dalla digestione anaerobica (per l'alimentazione, nello specifico, di camion, mezzi agricoli e trasporto pubblico in reti locali), sia verso l'ulteriore obiettivo di ottenere energia sotto forma di idrogeno rinnovabile dal biometano stesso.

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE CON LE AGGREGAZIONI DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER)

		OBIETTIVI SPECIFICI DEL RFA															
		OS1	OS2	OS3	OS4	OS5	OS6*	OS7*	OS8*	OS9*	OS10	OS11	OS12	OS13	OS14*	OS15	OS16*
	AGGREGAZIONI DEL PER	ridurre le lisciviazioni azotate dai terreni agricoli	ridurre le perdite di azoto dai terreni agricoli per ruscellamento ed erosione	ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici	minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera *(contributo alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione delle acque)*	ridurre il compattamento del suolo	consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento **e dei digestati** prima della loro distribuzione in campo	evitare che gli odori sgradevoli derivanti dagli effluenti di allevamento, **dai digestati** e dalle acque reflue creino disturbo al cittadino	controllare la movimentazione degli effluenti, **dei digestati** e delle acque reflue	garantire un'efficace e diffusa informazione **riguardo ai** contenuti del RFA	controllare l'applicazione delle norme del RFA	monitorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee	ridurre l'acidificazione del suolo	promuovere il recupero di energia rinnovabile	ridurre il rischio di contatto tra l'uomo e i microrganismi patogeni presenti nelle acque reflue, negli effluenti di allevamento **e nei digestati**	acquisire un quadro sullo stato di attuazione delle disposizioni del RFA	**tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE**
1	Trasformare gli impianti tradizionali di produzione di energia in impianti più sostenibili (potenziamento delle rete di distribuzione, smart grid, teleriscaldamento, sistemi di accumulo).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Aumentare l'efficienza energetica nei diversi settori (abitazioni, strutture produttive, agricoltura, turismo e trasporti) utilizzando in modo principale lo strumento delle ESCo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Incentivare la conoscenza nel campo dell'energia sostenibile, utilizzando la ricerca scientifica come fonte di nuove applicazioni concrete tecnologiche e informatiche.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-
4	Predisposizione delle Linee guida per incentivi per le FER e delle Linee guida per aree non idonee alle FER in complemento alla riforma della legge regionale sull'energia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	-
5	Sviluppo della mobilità sostenibile, soprattutto di tipo elettrico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	-	-	-
6	Uso responsabile delle risorse regionali.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Riduzione delle emissioni di gas serra in tutti i settori.	C	C	C	C	-	CP	C	-	C	C	-	CP	C	-	-	-
8	Incentivazione economica con la costituzione di fondi di garanzia per l'efficienza energetica, costituzione G.A.S. e ricerca di meccanismi per la realizzazione di infrastrutture transfrontaliere.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1.5 Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria

Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, approvato ai sensi della legge regionale 16/2007 con DPReg n. 0124/Pres. del 31 maggio 2010, si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale nell'ambito del territorio regionale e contiene misure volte a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti dal D.lgs. 351/1999, dal DM 60/2002, dal D.lgs. 152/2007, dal D.lgs. 120/2008 e il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure specifiche, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, ai sensi del D.lgs. 183/2004.

Il Piano, con particolare attenzione a specifiche zone del territorio regionale, promuove delle misure mirate alla risoluzione di criticità relative all'inquinamento atmosferico derivante da sorgenti diffuse fisse, dai trasporti, da sorgenti puntuali localizzate. Tali misure sono declinate in archi temporali di breve, medio o lungo termine.

Si tratta di misure a carattere prevalentemente generale, finalizzate a:

- conseguire, o tendere a conseguire, il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalle più recenti normative;
- avviare un processo di verifica del rispetto dei limiti nel caso del biossido di azoto tramite aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano ed eventuale ricalibrazione degli interventi nei prossimi anni;
- contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca;
- conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante;
- contribuire, tramite le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica, a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto.

Poiché il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", all'art.3, c.2 ha stabilito che le Regioni provvedono alla zonizzazione del territorio regionale sulla base dei nuovi criteri contenuti nell'Appendice I al decreto legislativo stesso, la Regione FVG a un tanto ha provveduto, approvando con DPReg 047/2013 l'allegato recante "*Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria*", quale parte integrante dell'approvato Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria.

Recentemente, con DGR 7 maggio 2021, n. 701 è stato dato avvio al processo di VAS per il nuovo Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA). Esaminando i contenuti del Rapporto preliminare, Allegato 2 alla deliberazione, si osserva che l'elenco degli obiettivi proposti alla sezione 4.2.1 ricomprende –riferito all'obiettivo generale **OG2**: *elevamento standard qualità dell'aria rispetto a indicazioni OMS*- anche l'obiettivo specifico **OS5**: *riduzione delle emissioni associate al comparto agricolo*.
Inoltre, il paragrafo 4.2 '*GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL PIANO REGIONALE DELLA QUALITA DELL'ARIA*' di detto Rapporto preliminare di VAS 07.05.2021, in merito alle '***Emissioni del comparto agricolo***' a pag. 50 considera: '*Pur se le emissioni associate al comparto agricolo regionale, dall'attribuzione delle sorgenti non paiono fornire un contributo locale preponderante, si ritiene opportuno concorrere a ridurle in maniera armonizzata con le altre Regioni del bacino padano sia per quanto riguarda le sostanze climalteranti (metano e protossido di azoto) che per la parte di ammoniaca, responsabile a livello di bacino padano di una importante quota parte del materiale particolato.*'

Gli obiettivi del PRMQA (approvato nel 2010 e aggiornato nel 2013) si suddividono in obiettivi generali e obiettivi specifici.

Gli **obiettivi generali** di Piano sono i seguenti:

OG1 - risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria
OG2 - diminuzione del traffico veicolare
OG3 - risparmio energetico
OG4 - rinnovo tecnologico
OG5 - applicazione del Piano secondo criteri di sostenibilità complessiva
OG6 - applicazione e verifica del Piano

Gli **obiettivi specifici** di Piano sono i seguenti:

OS1 - riduzione delle emissioni
OS2 - riduzione percorrenze auto private
OS3 - riduzione delle emissioni dei porti
OS4 - formazione tecnica di settore
OS5 - coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico
OS6 - verifica efficacia delle azioni di Piano
OS7 - controllo delle concentrazioni di inquinanti

L'analisi della coerenza esterna tra l'RFA e il PRMQA è effettuata esaminando e definendo il livello di coerenza tra gli obiettivi specifici del RFA aggiornato e i sette obiettivi specifici del Piano regionale di miglioramento di qualità dell'aria.

La legenda utilizzata per la compilazione della matrice di coerenza risulta la seguente:

LEGENDA	
C	coerenza tra obiettivo specifico del RFA e obiettivo specifico del PRMQA
CP	coerenza parziale tra obiettivo specifico del RFA e obiettivo specifico del PRMQA
NC	non coerenza tra obiettivo specifico del RFA e obiettivo specifico del PRMQA
-	obiettivo specifico del RFA e obiettivo specifico del PRMQA non correlati

È utile anzitutto considerare che i due strumenti confrontati hanno natura differente e in particolare il PRMQA si rivolge a un ventaglio ben ampio di attività antropiche, con monitoraggi e azioni mirati a garantire, per la qualità dell'aria, il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti dal D.lgs. 351/1999 e successive norme precitate. Nondimeno, da lettura della matrice sotto riportata si constatano, per l'ambito agrario e zootecnico, aspetti di coerenza nel merito e per le finalità di riduzione delle emissioni, con riguardo sia a gas serra (metano, ossido di diazoto) che ad emissioni azotate in generale, *in primis* di ammoniaca. Per tale gas, oltre alle connesse problematiche odorigene, si ricorda, ai fini della qualità dell'aria, come esso rientri tra i precursori del particolato atmosferico.

In particolare, si ritengono coerenti con l'obiettivo specifico OS1 – *riduzione delle emissioni* del PRMQA gli obiettivi OS1, OS2, OS3, OS4, OS7*, OS9*, OS10 e OS13 del RFA aggiornato, mentre si individuano aspetti di coerenza parziale per OS6* e OS12.

Come anticipato nelle osservazioni per la coerenza esterna orizzontale con gli obiettivi del PER, si richiama che a detti obiettivi l'RFA dà attuazione, nel complesso, con:

- le misure di carattere tecnico-agronomico volte a contingentare e mirare gli apporti di fertilizzanti azotati nello spazio di assorbimento radicale delle colture e nelle fasi fenologiche e stagionali corrette:
  - ✓ criteri di distribuzione localizzata ogniqualvolta possibile,
  - ✓ disposti inerenti a tempestività d'interramento dei fertilizzanti,
  - ✓ limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati e indicazioni a preferire l'impiego dei fertilizzanti organici disponibili a livello aziendale e territoriale,
  - ✓ divieti di distribuzione spaziali e spazio-temporali; attenzioni rispetto a prossimità e condizioni ambientali e antropiche specifiche; obblighi mantenimento/costituzione fasce riparie;
  - ✓ divieti stagionali (in parte gestiti con servizio d'avvertimento Agrometeo);

attraverso tale categoria di misure rispondenti agli obiettivi OS1, OS2, OS3, OS4, OS7* e OS12, oltre che a massimizzare l'efficacia delle distribuzioni, si mira sia a limitare la dispersione di sostanze fertilizzanti verso i sistemi idrici, sia a ridurre -nella fertilizzazione organica e chimica- le emissioni in aria di composti azotati e non, <u>che in parte</u>

rappresentano gas serra, nonché, in parte e per condizioni determinate, ricadendo sui suoli tendono a provocarne acidificazione.

In merito ai succitati '*disposti inerenti a tempestività d'interramento dei fertilizzanti*', onde assicurare un buon contenimento delle emissioni in aria (in particolare azotate e ammoniacali) anche odorigene in fase di distribuzione alle colture (obiettivi OS4, OS7* e OS12), l'RFA aggiornato prevede, ove praticabile, l'incorporazione nel suolo contestuale all'applicazione o entro 24 ore dei liquami e materiali a essi equiparati sia in ZVN che in ZO, interramento simultaneo o entro 48 ore dall'applicazione per letami e materiali ad essi equiparati, concimi azotati (di sintesi) e ammendanti distribuiti in ZVN (cfr. paragrafo 3.3 *Aggiornamento del RFA*, sez. 3.3.2);

- misure di carattere tecnico-amministrativo inerenti ad adempimenti di pianificazione e registrazione aziendale degli interventi di utilizzazione agronomica, nonché, dalla parte pubblica, a controlli cartolari e di campo e a iniziative di formazione e informazione sui contenuti del RFA e del CBPA (azioni determinanti per l'attuazione in particolare degli obiettivi OS3, OS9* e OS10, in modo meno diretto anche di OS1, Os2, Os4, Os7* e Os12);

- disposti inerenti alla gestione degli apprestamenti per lo stoccaggio dei reflui zootecnici e del digestato, fase indispensabile per consentirne la maturazione pre-distribuzione in campo (OS6*) e che risulta strutturalmente topica, rispetto ai contributi emissivi in aria e, al contempo, per un potenziale contenimento degli stessi. Vantaggiosamente viene molto spesso prevista copertura delle vasche, vuoi per iniziativa aziendale, vuoi in risposta a specifica prescrizione autorizzativa;

- disposti riguardanti l'avvio degli effluenti d'allevamento a digestione anaerobica e successiva gestione del sottoprodotto digestato. Tale scelta aziendale, oltre a rispondere all'obiettivo OS13 (*promuovere il recupero di energia rinnovabile*), poiché evita o quantomeno riduce la fase di stoccaggio degli effluenti, concorre a ridurre le emissioni di gas serra e non a questa legate (*in primis* di metano, recuperato come biogas grazie alla biodigestione, anche indipendentemente da una copertura dei contenitori per il successivo stoccaggio del digestato).

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

		OBIETTIVI SPECIFICI DEL RFA															
		OS1	OS2	OS3	OS4	OS5	OS6*	OS7*	OS8*	OS9*	OS10	OS11	OS12	OS13	OS14*	OS15	OS16*
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA		ridurre le lisciviazioni azotate dai terreni agricoli	ridurre le perdite di azoto dai terreni agricoli per ruscellamento ed erosione	ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici	minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera *(contributo alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione delle acque)*	ridurre il compattamento del suolo	consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento **e dei digestati** prima della loro distribuzione in campo	evitare che gli odori sgradevoli derivanti dagli effluenti di allevamento, **dai digestati** e dalle acque reflue creino disturbo al cittadino	controllare la movimentazione degli effluenti, **dei digestati** e delle acque reflue	garantire un'efficace e diffusa informazione **riguardo ai** contenuti del RFA	controllare l'applicazione delle norme del RFA	monitorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee	ridurre l'acidificazione del suolo	promuovere il recupero di energia rinnovabile	ridurre il rischio di contatto tra l'uomo e i microrganismi patogeni presenti nelle acque reflue, negli effluenti di allevamento **e nei digestati**	acquisire un quadro sullo stato di attuazione delle disposizioni del RFA	**tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE**
OS1	riduzione delle emissioni	C	C	C	C	-	CP	C	-	C	C	-	CP	C	-	-	-
OS2	riduzione percorrenze auto private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OS3	riduzione delle emissioni dei porti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OS4	formazione tecnica di settore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OS5	coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OS6	verifica efficacia delle azioni di Piano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OS7	controllo delle concentrazioni di inquinanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1.6 Piano paesaggistico regionale (PPR)

Il PPR, finalizzato principalmente a salvaguardare e gestire il territorio nella sua globalità, integrando la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale, è stato approvato con DPReg. del 24/04/2018, n. 0111/Pres. ed è entrato in vigore il 10/05/2018. Il PPR è stato elaborato sulla base delle indicazioni di cui al D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e del Disciplinare di attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12/11/2013 fra il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e la Regione. Il PPR è stato articolato sulla base dei contenuti del seguente Schema denominato *"Struttura del Piano paesaggistico regionale"*, approvato dal Comitato tecnico paritetico[15] nella seduta del 23/01/2014, aggiornato durante il percorso di elaborazione e redazione del PPR.

Il PPR è strutturato in tre parti, così articolate:

- la "Parte statutaria", ove sono sviluppati i contenuti relativi al Quadro conoscitivo, agli Ambiti di paesaggio (articolo 135, D.lgs. 42/2004 e s.m.i.) relazionati agli obiettivi di qualità e alla loro disciplina, nonché ai Beni paesaggistici (articolo 134, D.lgs. 42/2004 e s.m.i.), ossia immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico, aree tutelate per legge, ulteriori immobili e aree individuati dal PPR;
- la "Parte strategica" che, nella versione definitiva, analizza e disciplina le Reti e i Paesaggi strutturali. Le Linee guida ivi definite sono state declinate in modo più articolato rispetto allo schema iniziale e la loro elaborazione è stata rimandata alla fase attuativa del PPR;

[15] Il Comitato tecnico paritetico è un organo individuato con l'articolo 8 del "Disciplinare di attuazione del protocollo di intesa fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" del 12 novembre 2013 per procedere all'elaborazione congiunta del PPR. Il Comitato tecnico paritetico è presieduto da un rappresentante della Regione ed ha il compito di definire i contenuti del Piano, il coordinamento delle azioni necessarie alla sua elaborazione, la definizione delle modalità di rappresentazione dei beni paesaggistici e la verifica del rispetto del cronoprogramma stabilito all'articolo 9 del disciplinare stesso.

- la "Gestione del PPR", disciplinata dalle NTA, che a sua volta disciplina gli Strumenti di attuazione, gli Strumenti di monitoraggio e gli Strumenti di integrazione del paesaggio nelle politiche e nei piani territoriali e l'Osservatorio del paesaggio.

Le schede degli Ambiti di paesaggio che compongono la *"parte statuaria"* del PPR includono anche elementi della successiva *"parte strategica"*, tra cui le tre *"Reti strategiche"*.

Le tre Reti strategiche sono la *"Rete ecologica" (RER)*, la *"Rete dei beni culturali"* e la *"Rete della mobilità lenta"*. La RER individua i paesaggi naturali, seminaturali, rurali e urbani ai fini della conservazione, del miglioramento e dell'incremento della qualità paesaggistica e ecologica del territorio regionale e definisce strategie per il potenziamento delle connessioni ecologiche. La RER fa riferimento non solo alle aree protette istituzionalmente riconosciute, ma anche al principale indirizzo della Direttiva "Habitat" relativo alla protezione dei luoghi inseriti in un sistema continentale coordinato di biotopi tutelati indirizzato alla conservazione di specie minacciate. Sulla base degli indirizzi in materia di gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, l'attenzione è rivolta a specie animali e vegetali di interesse comunitario o importanti ai fini della conservazione della natura e del mantenimento e miglioramento della biodiversità. La RER, come proposta nel PPR, ha un carattere multiscalare e specifico in quanto gli elementi che la costituiscono assumono caratteristiche strutturali diverse se letti a diverse scale spaziali, o per specie differenti. Inoltre la RER rappresenta lo strumento di interfaccia tra il sistema ecologico del territorio regionale e il PPR. Durante la fase di elaborazione del PPR è stato ritenuto opportuno che le Linee guida fossero oggetto di approfondimento ed elaborazione in fase di attuazione dello stesso (articoli 12 e 50 delle NTA). A tale proposito si richiama l'articolo 57, L.R. 5/2007 e s.m.i. che al comma 12bis prevede l'approvazione delle citate Linee guida, durante la fase attuativa del PPR, con DPReg., previa deliberazione della Giunta regionale[16]. Esse saranno implementate in fase di attuazione del PPR e, nelle more di tale implementazione, saranno osservate le linee guida emanate da ISPRA ritenute attinenti. Le Linee guida sono le seguenti:

a) dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio;
b) qualificazione ambientale e paesaggistica delle infrastrutture;
c) localizzazione e progettazione degli impianti energetici;
d) ripristini ambientali nell'ambito di opere con particolare riguardo alla vulnerabilità alle specie vegetali esotiche invasive e ai ripristini delle aree invase;
e) consumo di suolo;
f) turismo sostenibile.

Nelle tabelle che seguono è possibile visualizzare la cascata degli obiettivi di Piano per la parte statutaria e per la parte strategica.

---

[16] L'articolo 27, L.R. 29/2017 introduce il comma 12bis all'articolo 57, L.R. 5/2007. Quest'ultimo recita: "*Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d'uso, alle linee-guida, all'attività di recepimento del PPR da parte degli Enti locali e agli indicatori di monitoraggio, non sono soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.*".

STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI PER LA PARTE STATUTARIA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE			
OBIETTIVI GENERALI		**OBIETTIVI SPECIFICI**	
OG1	Assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono (D.lgs. 42/2004, art. 135, c. 1) coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate. (Dagli obiettivi di sostenibilità)	**OS 1.1**	Definizione del quadro conoscitivo regionale
OG2	Delimitare gli ambiti di paesaggio, riconoscendo gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale. (D.lgs. 42/2004, art. 135, c. 2)	**OS 2.1**	Definizione del quadro conoscitivo degli ambiti di paesaggio.
		OS 2.2	Definizione del quadro interpretativo degli ambiti di paesaggio.
		OS 2.3	Delimitazione degli ambiti di paesaggio.
		OS 2.4	Riconoscimento dei caratteri paesaggistici essenziali degli ambiti di paesaggio.
OG3	Predisporre per ciascun ambito di paesaggio specifiche normative d'uso finalizzate a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime, attribuendo adeguati obiettivi di qualità. (D.lgs. 42/2004, art. 135, c. 3 e 131, c. 4)	**OS 3.1**	Attribuzione degli obiettivi di qualità.
		OS 3.2	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici (D.lgs. 42/2004, art. 135, c. 4)
		OS 3.3	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate (D.lgs. 42/2004, art. 135, c. 4).
		OS 3.4	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del suolo (D.lgs. 42/2004, art. 135, c. 4).
		OS 3.5	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (D.lgs. 42/2004, art. 135, c. 4).

STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI PER LA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE			
OBIETTIVI GENERALI DI PIANO		**OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO**	
OG1	Mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il proprio patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della loro identità. (Convenzione europea paesaggio 2000)	**OS 1.1**	Assicurare il rispetto delle diversità storico-culturali presenti sul territorio regionale. (Nuova strategia UE sviluppo sostenibile 2006)
		OS 1.2	Favorire la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale. (Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali)
		OS 1.3	Definire e realizzare le politiche sul paesaggio anche attraverso il coinvolgimento delle comunità. (Convenzione europea paesaggio 2000)
OG2	Proteggere, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti, e le aree rurali per uno sviluppo sostenibile di qualità della regione. (Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013) (7° PAA 2013) (Convenzione europea paesaggio 2000) (Programma di governo)	**OS 2.1**	Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e di settore. (Convenzione europea paesaggio 2000)
		OS 2.2	Indirizzare verso idonee politiche di conservazione, comprendendo la valenza storica, culturale, estetica ed ecologica del patrimonio naturale e storico-culturale. (Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013)
		OS 2.3	Indirizzare verso la riqualificazione del patrimonio ambientale e storico-culturale, garantendone l'accessibilità, e proteggere e rigenerare il patrimonio edilizio esistente. (Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002) (Piano della prestazione della PA)
		OS 2.4	Conservare la bellezza ed il valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale. (Protocollo "agricoltura di montagna" - Convenzione delle Alpi)
		OS 2.5	Gestire secondo principi di precauzione il patrimonio naturalistico e culturale. (Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995))
		OS 2.6	Proteggere il patrimonio architettonico, quale elemento essenziale dell'assetto del territorio. (Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985))
OG3	Contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici. (Strategia ambientale tematica UE – Ambiente urbano 2005) (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) (Agenda territoriale dell'Unione europea 2020, 2011)	**OS 3.1**	Integrare gli obiettivi in materia di conservazione biologica e di uso durevole delle risorse in tutti i settori attinenti. (Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995))
		OS 3.2	Superare la frammentazione degli habitat e salvaguardare o ripristinare la connettività ecologica; migliorare la resilienza degli ecosistemi e di conseguenza assicurare la continuità nella fornitura di servizi ecosistemici. (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013)
		OS 3.3	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, assicurando la continuità nella fornitura di servizi ecosistemici. (dal progetto adottato di PSR 2014-2020)
		OS 3.4	Promuovere l'interconnessione alla rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali. (Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio", Convenzione delle Alpi)
OG4	"Consumo zero del suolo".	**OS 4.1**	Promuovere il buon utilizzo dei beni comuni. (Programma di governo)

STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI PER LA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE			
OBIETTIVI GENERALI DI PIANO		**OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO**	
	(Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002) (Strategia ambientale tematica UE - Ambiente urbano 2005) (Programma di governo) (Piano della prestazione della PA) (Strategia tematica per la protezione del suolo, 2006)	**OS 4.2**	Perseguire la strategia del "costruire sul costruito". (Programma di governo)
		OS 4.3	Indirizzare la pianificazione locale verso l'obiettivo di impedire la perdita definitiva di ulteriori porzioni di terreni agricoli. (Programma di governo)
		OS 4.4	Perseguire il mantenimento degli spazi non antropizzati/aree naturali che possono svolgere funzione di "pozzo di assorbimento del carbonio ed altri servizi ecosistemici". (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013) (Millennium Ecosystem Assessment, 2005)
		OS 4.5	Promuovere il ripristino dei suoli compromessi. (Protocollo "Difesa del suolo", Convenzione delle Alpi)
OG5	Conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi. (Strategia Nazionale per la Biodiversità 2010)	**OS 5.1**	Gestire in modo sostenibile i paesaggi costieri e lagunari, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013)
		OS 5.2	Gestire in modo sostenibile i paesaggi montani, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
		OS 5.3	Gestire in modo sostenibile i paesaggi rurali, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
		OS 5.4	Gestire in modo sostenibile i beni paesaggistici e gli altri paesaggi, così come riconosciuti negli ambiti di paesaggio, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
OG6	Tutela e valorizzazione paesaggistica delle reti e delle connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	**OS 6.1**	Integrare e sviluppare la rete ecologica della regione con gli elementi strutturanti del paesaggio. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
		OS 6.2	Riconoscere e connettere le categorie dei beni culturali strutturanti il territorio regionale. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
		OS 6.3	Riconoscere la rete delle infrastrutture in funzione della compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
		OS 6.4	Riconoscere, consolidare e sviluppare la rete della mobilita lenta della regione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
		OS 6.5	Favorire la costituzione di reti interregionali e transfrontaliere per la gestione del paesaggio. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014) (Convenzione europea del paesaggio 2000)
OG7	Indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla considerazione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	**OS 7.1**	Elaborare specifiche linee guida per la considerazione del paesaggio nelle seguenti tematiche: territorio, infrastrutture, energia, turismo. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)

Relazioni tra gli obiettivi e i contenuti del RFA e gli obiettivi del PPR si rinvengono con riguardo sia alla "Parte statutaria", nel merito di elementi di conoscenza sui paesaggi rurali, peculiari coltivazioni, ecosistemi e gestioni agricole da considerare nella definizione degli Ambiti di paesaggio e per la calibrazione di pertinenti normative

d'uso, ma soprattutto in rapporto alla "Parte strategica" del PPR, dato che l'RFA costituisce strumento base per il contenimento degli impatti dell'agricoltura sulle matrici ambientali (biodiversità non esclusa), e di fatto irrinunciabile per la preservazione su scala ampia della Rete ecologica (RER).

Ai fini delle valutazioni di coerenza orizzontale tra l'RFA e il PPR, la legenda utilizzata nella compilazione della matrice di coerenza è la seguente:

LEGENDA	
C	coerenza tra obiettivo specifico del RFA e obiettivo generale del PPR
CP	coerenza parziale tra obiettivo specifico del RFA e obiettivo generale del PPR
NC	non coerenza tra obiettivo specifico del RFA e obiettivo generale del PPR
-	obiettivo specifico del RFA e obiettivo generale del PPR non correlati

Mediante la "Matrice di coerenza esterna orizzontale con gli obiettivi generali del Piano paesaggistico regionale (PPR)" nel seguito riportata, la valutazione di coerenza è stata sviluppata tra gli obiettivi specifici del RFA e gli obiettivi generali per la Parte statutaria e per la Parte strategica del PPR (i quali ben sintetizzano i numerosi obiettivi specifici corrispondenti). I risultati complessivi derivanti dal confronto evidenziano un'ampia coerenza tra i due strumenti.
Aspetti di coerenza in particolare con i temi '*protezione, conservazione e miglioramento dei patrimoni naturali, ambientali, … e delle aree rurali per uno sviluppo sostenibile di qualità della regione*', '*contrasto alla perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici*' e '*tutela e valorizzazione paesaggistica delle reti e delle connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere*' di cui rispettivamente agli obiettivi OG2, OG3 e OG6 della Parte strategica del PPR, si ravvisano per specifiche finalità di tutela agroecologica, buona gestione agronomica e valorizzazione agro-energetica perseguite dal RFA nell'ambito dei paesaggi agrari, quali:

- ✓ vietare/ridurre in situazioni critiche le emissioni di inquinanti nelle matrici aria-suolo-sistemi idrici, o prevenirle *e.g.* con fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
- ✓ diminuire l'impiego di concimi di sintesi, grazie ad applicazioni mirate di effluenti zootecnici e digestati, contribuendo anche a ridurre le piogge acide e l'eutrofizzazione delle acque e l'acidificazione dei suoli;
- ✓ recuperare energia rinnovabile da digestione anaerobica di effluenti zootecnici, biomasse e colture dedicate (anche per produzione di metano eventualmente destinata ad alimentazione di camion, mezzi agricoli e trasporto pubblico);
- ✓ tutelare lo stato ecologico dei corpi idrici, la rete agroecosistemica e prevenire la perdita e frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE.

Ricorrono, inoltre, in prevalenza aspetti di coerenza parziale sia tra gli obiettivi del RFA e quelli della Parte statutaria, conoscitiva e d'impostazione, del PPR, sia, con riguardo alla Parte strategica del medesimo, rispetto a particolari finalità di tutela della risorsa suolo e agro-paesaggistico-fruizionali cui obiettivi/azioni del RFA si allineano e concorrono, e nel seguito richiamate:

- consapevolezza identitaria dei paesaggi e del '*proprio patrimonio culturale e naturale*' da parte delle comunità di cui all'OG1;
- all'interno di OG4 - "*Consumo zero del suolo*": OS 4.4 - *Perseguire il mantenimento degli spazi non antropizzati/aree naturali che possono svolgere funzione di "pozzo di assorbimento del carbonio ed altri servizi ecosistemici*" e OS 4.5 - *Promuovere il ripristino dei suoli compromessi*;
- all'interno di OG5 - *Conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi*: OS 5.1, OS 5.2, OS 5.3 - *Gestire in modo sostenibile i paesaggi costieri e lagunari / i paesaggi montani / i paesaggi rurali, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione*;
- in riferimento a OG7, OS 7.1 - *Elaborare specifiche linee guida per la considerazione del paesaggio nelle seguenti tematiche: territorio, infrastrutture, energia, turismo*.

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

		OBIETTIVI GENERALI DEL PPR (PER LA PARTE STATUTARIA E LA PARTE STRATEGICA)	OS1	OS2	OS3	OS4	OS5	OS6*	OS7*	OS8*	OS9*	OS10	OS11	OS12	OS13	OS14*	OS15	OS16*
			ridurre le lisciviazioni azotate dai terreni agricoli	ridurre le perdite di azoto dai terreni agricoli per ruscellamento ed erosione	ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici	minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera (*contributo alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione delle acque*)	ridurre il compattamento del suolo	consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento **e dei digestati** prima della loro distribuzione in campo	evitare che gli odori sgradevoli derivanti dagli effluenti di allevamento, **dai digestati** e dalle acque reflue creino disturbo al cittadino	controllare la movimentazione degli effluenti, **dei digestati** e delle acque reflue	garantire un'efficace e diffusa informazione **riguardo ai** contenuti del RFA	controllare l'applicazione delle norme del RFA	monitorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee	ridurre l'acidificazione del suolo	promuovere il recupero di energia rinnovabile	ridurre il rischio di contatto tra l'uomo e i microrganismi patogeni presenti nelle acque reflue, negli effluenti di allevamento **e nei digestati**	acquisire un quadro sullo stato di attuazione delle disposizioni del RFA	**tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE**
PPR - PARTE STATUTARIA	OG1	**Assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono** (*D.lgs. 42/2004, art. 135, c. 1*) **coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate.** (*Dagli obiettivi di sostenibilità*)	CP	CP	-	-	-	CP	-	-	C	-	CP	-	C	-	CP	C
	OG2	**Delimitare gli ambiti di paesaggio, riconoscendo gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale.** (*D.lgs. 42/2004, art. 135, c. 2*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP	-	CP	CP
	OG3	**Predisporre per ciascun ambito di paesaggio specifiche normative d'uso finalizzate a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime, attribuendo adeguati obiettivi di qualità.** (*D.lgs. 42/2004, art. 135, c. 3 e 131, c. 4*)	CP	C	C	CP	CP	CP	-	-	C	-	-	CP	C	-	CP	C
PPR - PARTE STRATEGICA	OG1	**Mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il proprio patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della loro identità.** (*Convenzione europea paesaggio 2000*)	CP	CP	CP	CP	-	CP	CP	-	C	-	CP	-	C	-	-	C
	OG2	**Proteggere, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti, e le aree rurali per uno sviluppo sostenibile di qualità della regione.** (*Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013*) (*7° PAA 2013*) (*Convenzione europea paesaggio 2000*) (*Programma di governo*)	C	C	C	C	C	C	C	CP	C	C	C	C	C	C	C	C

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

	OBIETTIVI GENERALI DEL PPR (PER LA PARTE STATUTARIA E LA PARTE STRATEGICA)	OBIETTIVI SPECIFICI DEL RFA															
		OS1	OS2	OS3	OS4	OS5	OS6*	OS7*	OS8*	OS9*	OS10	OS11	OS12	OS13	OS14*	OS15	OS16*
		ridurre le lisciviazioni azotate dai terreni agricoli	ridurre le perdite di azoto dai terreni agricoli per ruscellamento ed erosione	ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici	minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera (*contributo alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione delle acque*)	ridurre il compattamento del suolo	consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento **e dei digestati** prima della loro distribuzione in campo	evitare che gli odori sgradevoli derivanti dagli effluenti di allevamento, **dai digestati** e dalle acque reflue creino disturbo al cittadino	controllare la movimentazione degli effluenti, **dei digestati** e delle acque reflue	garantire un'efficace e diffusa informazione **riguardo ai** contenuti del RFA	controllare l'applicazione delle norme del RFA	monitorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee	ridurre l'acidificazione del suolo	promuovere il recupero di energia rinnovabile	ridurre il rischio di contatto tra l'uomo e i microrganismi patogeni presenti nelle acque reflue, negli effluenti di allevamento **e nei digestati**	acquisire un quadro sullo stato di attuazione delle disposizioni del RFA	**tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE**
PPR - PARTE STRATEGICA — OG3	**Contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici.** (*Strategia ambientale tematica UE – Ambiente urbano 2005*) (*Millennium Ecosystem Assessment, 2005*) (*Agenda territoriale dell'Unione europea 2020, 2011*)	C	C	C	C	C	C	-	CP	C	C	C	C	-	-	C	C
OG4	**"Consumo zero del suolo".** (*Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002*) (*Strategia ambientale tematica UE - Ambiente urbano 2005*) (*Programma di governo*) (*Piano della prestazione della PA*) (*Strategia tematica per la protezione del suolo, 2006*)	-	-	C	C	C	CP	-	CP	CP	-	-	C	CP	-	-	CP
OG5	**Conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi.** (*Strategia Nazionale per la Biodiversità 2010*)	CP	CP	CP	CP	CP	-	-	-	C	C	CP	CP	-	-	-	C
OG6	**Tutela e valorizzazione paesaggistica delle reti e delle connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere.** (*Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014*)	CP	C	C	CP	CP	-	-	-	C	C	C	CP	C	-	C	C
OG7	**Indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla considerazione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali.** (*Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014*)	-	CP	-	-	CP	CP	CP	-	C	CP	CP	-	C	-	C	C

4.1.7 Misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografia alpina del Friuli Venezia Giulia

I Siti Natura 2000 della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia sono stati individuati e istituiti con la finalità di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat, art. 2). Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso l'applicazione di misure per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario, considerando anche le esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali. La costituzione di una rete ecologica europea (Rete Natura 2000) prevede la tutela coerente di habitat sia naturali che seminaturali, introducendo e sottolineando il principio della conservazione della biodiversità attraverso l'integrazione della tutela di habitat e specie con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni.

La Direttiva prevede che gli Stati membri adottino, nei Siti Natura 2000, delle "Misure di conservazione" e all'occorrenza dei "Piani di gestione" per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie. Le Misure di conservazione sono uno strumento rapido nella fase di approvazione, come definita dall'art. 10 della L.R. 7/2008, che prevede l'approvazione della Giunta Regionale, sentiti il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato Faunistico e l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per i Siti di maggiore dimensione, di maggiore complessità ecosistemica e con un più articolato insieme di pressioni, vengono redatti anche i Piani di gestione che comportano la predisposizione di studi più approfonditi (carte habitat, carte faunistiche, ecc.). Rispetto alle Misure di conservazione, che hanno carattere generale per tutte le ZSC della regione biogeografica alpina, i piani di gestione sono calati nel dettaglio specifico dei Siti, dei quali forniscono una esaustiva relazione conoscitiva, e possono quindi modulare l'applicazione delle misure in funzione delle esigenze del territorio. L'efficacia delle misure di conservazione cessa a decorrere dalla pubblicazione sul BUR del Piano di gestione (L.R. 7/2008).

Le Misure di conservazione sono state affiancate da un processo partecipativo che ha visto coinvolti gli enti locali interessati territorialmente dalle ZSC alpine e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. Le misure sono state esposte sotto forma di bozza, discusse e conseguentemente elaborate nella loro forma definitiva, nel rispetto:

- delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
- dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;
- degli indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla DGR del 20 maggio 2011, n. 922;
- degli usi, costumi e tradizioni locali.

Le Misure di conservazione per la regione biogeografica alpina sono state approvate con DGR n. 726 dell'11 aprile 2013.

Gestione della Rete Natura 2000

Ai sensi della L.R. 7/2008, la gestione delle aree della Rete Natura 2000 spetta alla Regione. Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve si applicano le norme di tutela previste per tali aree. La Rete Natura 2000 non sostituisce infatti il sistema delle aree protette, ma con questo si integra mantenendo obiettivi parzialmente distinti. Parchi e riserve naturali tutelano aree a grande naturalità e promuovono uno sviluppo locale coerente con le caratteristiche ambientali dei luoghi. La Rete Natura 2000 riunisce tali aree ad altre aree naturali, ma anche ad aree agricole, per formare una rete più estesa che privilegia la tutela della biodiversità, così come definita a scala europea. Laddove sussiste una coincidenza tra area protetta (definita ai sensi della Legge 394/91 e della L.R. 42/96) e un sito Natura 2000, la pianificazione dell'area protetta (es. piano di conservazione e sviluppo) deve considerare adeguatamente i principali obiettivi di conservazione di Natura 2000. L'ente gestore può adottare le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'area protetta. La predisposizione dei Piani di gestione in cui i Siti si sovrappongono in tutto o in parte con aree naturali protette è quindi affidata agli Enti parco e agli Organi gestori delle Riserve. Nello specifico, per l'area biogeografica alpina:

- l'Ente parco delle Dolomiti Friulane per le ZSC e ZPS Dolomiti Friulane, ZSC Forra del Cellina e ZSC Val Colvera di Jouf;
- l'Ente parco delle Prealpi Giulie per le ZSC Prealpi Giulie, ZSC Jof di Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, ZSC Zuc dal Bor.

Finanziamento della Rete Natura 2000

Per quanto concerne le possibilità di finanziamento, dato l'impatto transfrontaliero della protezione della biodiversità, la Commissione europea propende per un regime di cofinanziamento comunitario di Natura 2000 ("Finanziamento di Natura 2000" [COM(2004) 431]).

Dopo aver esaminato diverse possibilità di finanziamento (utilizzo dei fondi esistenti o creazione di un fondo ad hoc), la Commissione ha valutato che il migliore approccio sia quello di attingere ai vari fondi attualmente esistenti (con conseguente integrazione di Natura 2000 in altre politiche comunitarie pertinenti). Essa ritiene, in ragione di tale approccio, che la gestione dei siti designati debba far parte delle politiche comunitarie più vaste in materia di gestione del territorio (segnatamente politica agricola comune e politica di sviluppo rurale e regionale) e che gli Stati membri debbano essere liberi di stabilire le loro priorità e definire politiche e provvedimenti che siano armonici con le rispettive peculiarità nazionali e regionali; questo dovrebbe portare a evitare la proliferazione e sovrapposizione di più strumenti di finanziamento comunitari.

La Commissione ha quindi proposto, nel contesto delle gestioni finanziarie da fine 2011 a oggi, di permettere agli Stati membri di ricevere un contributo a carico di alcuni degli strumenti esistenti per il finanziamento di determinate attività. E in tal senso la Commissione ha provveduto ad avviare la concertazione per individuare le metodologie di finanziamento di Rete Natura 2000 più adeguate.

In questo momento gli strumenti previsti per la gestione della Rete Natura 2000 sono:
- Fondo agricolo europeo di sviluppo rurale (FEASR);
- Fondo Europeo per la Pesca (FEAMP);
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- Fondo sociale europeo (FSE);
- Fondo di Coesione;
- Strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+);
- 7° Programma Quadro di Ricerca (FP7).

Organizzazione delle misure di conservazione

Per la redazione delle schede delle Misure di conservazione è stata seguita una metodologia precisa. Dai dati contenuti all'interno del formulario standard di ciascuna delle 24 ZSC della regione biogeografica alpina del FVG è stato ricavato un database complessivo in grado di individuare specie e habitat presenti, pressioni e minacce. Sulla base di queste ultime si è provveduto a definire le Misure di conservazione generali e a cascata le Misure dei singoli habitat e specie indicati nei formulari standard.

Per ogni habitat e specie o per gruppi omogenei degli stessi è stata quindi redatta una Scheda che ne riporta le principali esigenze ecologiche, le Misure di conservazione e l'eventuale ricaduta delle stesse sul Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC).

Ai sensi della legge regionale n. 7/2008 le Misure prevalgono infatti sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Si specifica che per "parere motivato" più volte citato nel testo, si intende il parere fornito dagli uffici regionali competenti sulla base dei dati scientifici disponibili.

Le Misure sono state anche organizzate per Sito, assumendo così la caratteristica di sito-specificità. Le schede di ciascuna ZSC presentano un quadro riassuntivo delle caratteristiche del sito, corredato da carta di localizzazione sul territorio regionale e specificazione delle tipologie di habitat presenti al suo interno; seguono le schede delle Misure di conservazione.

Nelle schede delle ZSC che ricadono all'interno di ZPS sono riepilogate anche le Misure di conservazione generali vigenti nelle ZPS di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/2007.

1 ZSC Dolomiti Friulane
2 ZSC Val Colvera di Jouf
3 ZSC Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa
4 ZSC Forra del Torrente Cellina
5 ZSC Foresta del Cansiglio
6 ZSC Gruppo del Monte Coglians
7 ZSC Monti Dimon e Paularo
8 ZSC Creta di Aip e Sella di Lanza
9 ZSC Monte Auernig e Monte Corona
10 ZSC Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto
11 ZSC Conca di Fusine
12 ZSC Monti Bivera e Clapsavon
13 ZSC Col Gentile
14 ZSC Zuc dal Bor
15 ZSC Jof di Montasio e Jof Fuart
16 ZSC Prealpi Giulie Settentrionali
17 ZSC Monti Verzegnis e Valcalda
18 ZSC Lago Minisini e Rivoli Bianchi
19 ZSC Torrente Lerada
20 ZSC Valle del Medio Tagliamento
21 ZSC Forra del Cornappo
22 ZSC Rio Bianco di Taipana e Gran Monte
23 ZSC Forra del Pradolino e Monte Mia
24 ZSC Monte Matajur

Per evitare il degrado di alcuni habitat, nonché la perturbazione di alcune specie che hanno motivato l'individuazione di alcuni Siti, è stato necessario introdurre Misure di conservazione che, per trovare applicazione sul territorio, presuppongono un'approfondita conoscenza della distribuzione degli habitat e delle specie presenti nel Sito. Pertanto si è deciso di rimandare ai Piani di gestione, ovvero all'analisi delle cartografie habitat e specie faunistiche di dettaglio, ulteriori determinazioni.

Pur rimanendo necessario il riferimento puntuale e preciso a tutti gli habitat e le specie riportate nel formulario standard, gli indirizzi di tutela riportati nelle Misure di conservazione costituiscono comunque una concreta e organica integrazione dei formulari standard delle ZSC della regione biogeografica alpina del FVG, utile anche alla redazione degli studi di Valutazione di Incidenza.

Le Misure di conservazione appartengono alle seguenti categorie:

- RE - REGOLAMENTAZIONE: disciplina le attività interne ai Siti; oltre alle misure specifiche, in questa categoria sono riprese e nel caso contestualizzate normative vigenti

- GA - GESTIONE ATTIVA: linee guida, programmi d'azione o interventi diretti realizzabili da parte delle pubbliche amministrazioni o da parte di privati

- IN - INCENTIVAZIONE: incentivi a favore delle misure proposte

- MR - MONITORAGGIO: delle specie, degli habitat, dell'efficacia delle misure

- PD - DIVULGAZIONE: piani di divulgazione, sensibilizzazione e formazione rivolti alle diverse categorie interessate.

Le Misure di conservazione per le 24 ZSC alpine sono suddivise in misure trasversali, misure per habitat e misure per specie. Le Misure trasversali valgono per tutte le zone, mentre quelle per habitat e specie si applicano nelle ZSC in cui l'habitat o la specie sono segnalati nei formulari standard. Dal punto di vista gestionale, la possibilità di effettuare determinate attività e/o interventi sul territorio dipende dalle singole tipologie di habitat e dalle specie presenti, precisando che non tutta la superficie del Sito è necessariamente interessata da habitat di interesse comunitario o da habitat di specie.

Nella definizione delle Misure di conservazione, qualora si verificassero situazioni di interferenza tra obiettivi di salvaguardia di habitat/specie e obiettivi di salvaguardia di altri habitat/specie all'interno di uno stesso sito, sarà compito dei Piani di Gestione preposti per i singoli Siti comunitari risolvere tali situazioni, definendo i criteri di importanza all'interno della rete regionale e comunitaria.

Le Misure di conservazione trasversali

Sono Misure che si applicano a tutte le ZSC della regione alpina, essendo riferite a situazioni o ad attività antropiche di ampia diffusione e che interessano trasversalmente una pluralità di habitat e di specie.

Le Misure trasversali sono raggruppate per tipologia di attività, al fine di rendere coerente la loro esistenza e sviluppo con gli obiettivi conservativi della Rete Natura 2000:

1. INFRASTRUTTURE

1a – Autostrade, viabilità extraurbana principale e secondaria (come definite dall'art. 2 del D.lgs. 285/1992) ed infrastrutture ferroviarie

- Riduzione dell'impatto della viabilità su specie e habitat attraverso l'adozione di misure di mitigazione quali (GA):

  - sottopassaggi o altre misure idonee alla riduzione dell'impatto veicolare per la fauna minore in presenza di corridoi ecologici locali ad alta densità di individui durante l'anno o concentrati nei periodi di migrazione;

  - valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e sistemi di mitigazione (catadiottri, sistemi acustici e/o olfattivi, barriere, sottopassi e sovrappassi) per la fauna maggiore, lungo i tratti a maggior criticità, e loro eventuale predisposizione;

  - predisposizione di vasche di raccolta e decantazione di prima pioggia.

- Per progetti di nuova realizzazione di autostrade e strade extraurbane, realizzazione di una rete di captazione/scolo che trattenga le acque di prima pioggia e le indirizzi ad opportuni sistemi di raccolta e/o trattamento (GA)

- Mitigazione dell'impatto acustico introducendo barriere fonoassorbenti, con sistemi di mitigazione visiva per l'avifauna (GA)

1b – Viabilità forestale (come definita dall'art. 35 della L.R. 9/2007)

- Divieto di realizzazione ex novo su superfici ritenute di pregio ecologico-naturalistico individuabili negli habitat (RE):

  - 6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi;
  - 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane;
  - 7110* Torbiere alte attive;
  - 7140 Torbiere di transizione e instabili;
  - 7230 Torbiere basse alcaline;
  - 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion);
  - 8240* Pavimenti calcarei.

- Divieto di realizzazione di nuova viabilità circolare, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista dal Piano di gestione (RE)

- Interdizione dell'uso di macchine e mezzi a motore lungo le strade forestali dal tramonto all'alba dal 1 gennaio al 31 maggio, salvo (RE):

  - esigenze di pubblica utilità;
  - conduzione del fondo ed accesso ai beni immobili in proprietà e possesso;
  - accesso ad agriturismi in esercizio o a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
  - mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone disabili;
  - esigenze legate all'attività venatoria;
  - ulteriori casistiche individuate dall'ente gestore del Sito.

- Divieto di svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto (art. 9, comma 2, lett. d) della L.R. 7/2008) (RE)

- Definizione di linee guida per la costruzione e manutenzione di nuova viabilità forestale da parte degli organi competenti (GA)

1c – Impianti di turismo invernale e strutture annesse

- Divieto di realizzare interventi fitosanitari o di fertilizzazione con sostanze chimiche per il trattamento delle piste dopo la fase di eventuale idrosemina iniziale e per la stabilizzazione del manto nevoso (RE)

- Limitazione dell'innevamento artificiale in zone carsiche, con modalità individuate dall'ente gestore del Sito (RE)

- Obbligo di demolizione degli impianti dismessi, dell'asporto del materiale di risulta, della messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva e di ripristino a verde totale dei tracciati (RE)

- Creazione di piccoli ambienti umidi con funzioni naturalistiche alimentati dalle acque di "troppo pieno" dei bacini di raccolta d'acqua per gli impianti di innevamento di nuova costruzione o in manutenzione straordinaria (GA)

- Realizzazione/riconversione dei sistemi di captazione delle acque di fusione e drenaggio delle piste affinché non alterino gli afflussi sotterranei, in particolare dove possono andare ad alimentare zone umide (GA)

1d – Infrastrutture energetiche

- Obbligo di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione (RE)

- Sono consentiti gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari o posizionati nelle vicinanze di edifici purché dimensionati per soddisfare il fabbisogno energetico di autoconsumo di malghe, rifugi o altri edifici (RE)

- Obbligo di effettuare le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrate (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) nei periodi definiti dall'ente gestore del Sito, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento (RE)

- Individuazione da parte dell'ente gestore del Sito dei passi di migrazione (GA)

1e – Infrastrutture idrauliche

- Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture idrauliche obbligo di rimozione o adeguamento dei manufatti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario (RE)

- Negli interventi di nuova realizzazione che prevedono l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, obbligo di prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale (RE)

- Rimozione o mitigazione dei manufatti esistenti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica (GA)

2. ZOOTECNIA E AGRICOLTURA

- Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile (art. 9, comma 2, lett. c) della L.R. 7/2008) (RE)

- Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi (art. 9, comma 2, lett. e) della L.R. 7/2008) (RE)

- Individuazione da parte dell'ente gestore del Sito dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e di habitat di interesse comunitario lungo i quali realizzare una fascia tampone, nonché individuazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio (GA)

- Creazione e mantenimento delle pozze di abbeverata in condizione idonea a garantire la funzione zootecnica e naturalistica (GA)

- Percorsi per la transumanza stagionale e per l'attività di pascolo vagante delle greggi (GA):

  - definizione da parte dell'ente gestore del Sito delle aree in cui vietare il transito e stazionamento di greggi in relazione a: presenza di habitat di allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, periodi riproduttivi e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario;

  - definizione del carico massimo di U.B.A. per ettaro/mese sostenibile, da parte dell'ente gestore del Sito;

  - predisposizione da parte di ciascun pastore-richiedente di una relazione tecnica indicante: numero di capi, percorso previsto, durata dello spostamento, punti individuati per le soste, data indicativa di partenza ed arrivo.

3. CACCIA

- Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (RdC, AF, …) di applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria (RE)

- L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, così come definita dal regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007, è permessa dal 01/09 sino a chiusura della stagione venatoria per i cani da ferma e dalla seconda domenica di settembre sino a chiusura della stagione venatoria per i cani da seguita (RE)

- Divieto di realizzare nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (di cui al regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007) entro SIC (RE)

- Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nelle zone individuate dalla cartografia allegata per quanto concerne i seguenti SIC: IT3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa, IT3320001 Gruppo del Monte Coglians, IT3320002 Monti Dimon e Paularo, IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon, IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart, IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi, IT3320015 Valle del Medio Tagliamento, IT3320006 Conca di Fusine (RE)

- Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali, prioritariamente regionali e locali, con modalità di allevamento riconosciute dal Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio. Gli animali dovranno possedere verificate caratteristiche morfometriche, sanitarie e di tracciabilità. I ripopolamenti sono permessi solo nel periodo in cui non è prevista l'attività venatoria (RE)

- Definizione da parte del Piano di gestione di metodologie per la razionalizzazione del prelievo venatorio delle specie cacciabili e la limitazione dell'impatto sulle specie di Direttiva (GA)

- Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le indicazioni contenute nel progetto di Piano Faunistico Regionale adottato con DGR 2240/2012 (GA)

- Definizione da parte dei Piani di gestione di: densità, localizzazione e forme di foraggiamento per la fauna selvatica e periodi di utilizzazione degli alimenti o attrattivi utilizzati (GA)

4. PESCA

- Limitazione della pesca nei laghi alpini d'alta quota, secondo criteri definiti dall'ente gestore del Sito, in funzione delle caratteristiche ecologiche e delle esigenze conservazionistiche specifiche, nonché della necessità di rinaturalizzazione o eradicazione della fauna ittica presente (RE)

- Divieto di effettuare immissioni ittiche ad eccezione degli interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamento o da cattura nel medesimo corso d'acqua e salvo diversa indicazione del Piano di gestione (RE)

- Obbligo di verifica di significatività dell'incidenza per le gare di pesca svolte al di fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della L.R. 17/2006 (RE)

- Divieto di individuazione di nuovi tratti idonei alle gare di pesca (RE)

5. FRUIZIONE

- Obbligo di verifica di significatività dell'incidenza per le attività organizzate legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone (RE)

- Per particolari ragioni di tutela e conservazione naturalistica, l'ente gestore del Sito può limitare, interdire o stabilire condizioni particolari per la navigazione, l'accesso o la fruizione in aree particolarmente sensibili; tali divieti non si applicano ai proprietari, possessori legittimi e conduttori dei fondi ovvero titolari di attività autorizzate dagli enti competenti (RE)

6. ATTIVITÀ ESTRATTIVE

- Divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti; sono fatti salvi, per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, previa valutazione d'incidenza ed adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000 (RE):

a) l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari;

b) la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a) per finalità di rinaturalizzazione delle medesime (art. 21 della L.R. 7/2008).

- Il progetto di coltivazione, qualora possibile, deve essere organizzato per lotti funzionali, a ciascuno dei quali far corrispondere specifici interventi di ripristino ambientale (RE)

- Gli interventi di estrazione di inerti nei corsi d'acqua sono assentiti solo se strettamente necessari al fine del contenimento del rischio idraulico con riferimento alla pubblica incolumità e comunque previa valutazione di incidenza, prevedendo interventi compensativi di riqualificazione fluviale (DGR 240/2012) (RE)

- Le attività estrattive in corso o quelle che devono ancora concludere le azioni di ripristino devono adeguare i propri progetti di ripristino, qualora possibile, alle seguenti prescrizioni (GA):

  - le pareti di cava caratterizzate dalla presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità, vanno conservate o, se necessario per motivi di sicurezza, consolidate mantenendo cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chirotteri;

  - le pareti di cava lisce e/o senza cavità devono essere adeguate tramite la creazione di asperità, anfratti, fessure, cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chirotteri, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

7. INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA

- Divieto di alterazione di specifici tratti di alveo, individuati dall'ente gestore del Sito in relazione a: presenza di habitat di allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, periodi riproduttivi e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario (RE)

- Rispetto delle "Linee guida per gli interventi di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, idraulico-agrarie e di irrigazione" (DGR n. 1431/2006 e s.m.i.), salvo diversa indicazione delle misure habitat-specifiche (GA)

8. RIFIUTI

- Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti (RE)

9. ATTIVITÀ MILITARI

- Proposta, in sede di ridiscussione delle concessioni in essere, di (GA):

  - evitare l'ampliamento delle aree già in uso;

  - evitare di estendere le tempistiche di utilizzo attualmente definite;

  - coinvolgere il Servizio regionale competente in materia di siti Natura 2000.

- Riqualificazione delle aree militari dismesse (GA)

10. INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DELLE SPECIE E HABITAT

- Divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone (art. 12 DPR 357/1997) (RE)

- Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi Procambarus, Orconectes, Pacifastacus e Cherax (RE)

- Divieto di lasciare vagare i cani in luogo pubblico o aperto al pubblico e di effettuare gare cinofile nel periodo aprile-luglio; sono fatti salvi (RE):

  - i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;

  - i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio;

  - le prove cinofile autorizzate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007.

- Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli di interesse comunitario (RE)

- Definizione da parte dell'ente gestore del Sito, in accordo con gli enti cui è assegnata la funzione della gestione del patrimonio faunistico o floristico, di (GA):

  - specie alloctone-invasive e delle aree oggetto di eradicazione/contenimento;

  - aree in cui, a seguito del contrasto alle specie alloctone, sia opportuno o necessario provvedere con interventi di restocking;

- progetti/azioni di rafforzamento delle popolazioni esistenti o di reintroduzione per specie vegetali o animali di interesse conservazionistico;

- programmi di eradicazione progressiva di specie alloctone che mettano a rischio la conservazione di fauna e flora autoctone.

- Raccolta e gestione dei dati (GA):

- approvazione di un sistema di condivisione e di un codice deontologico di trattamento dati;

- attivazione e gestione di una piattaforma di raccolta dati.

- Individuazione da parte dell'ente gestore del Sito dei corridoi ecologici e mantenimento della loro funzionalità all'interno dei SIC (GA)

- Creazione e/o potenziamento di banche del germoplasma di specie vegetali di interesse comunitario, minacciate e rare (GA)

- Sviluppo di programmi di conservazione di specie di interesse comunitario, minacciate e rare anche ex situ (GA)

- Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione, privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale (GA)

-Realizzazione di interventi in deroga finalizzati al controllo numerico delle specie "problematiche e/o dannose", laddove la distribuzione di queste specie possa influenzare negativamente la conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario, nel rispetto delle vigenti normative in materia (GA)

11. PROPOSTE DI INCENTIVI

- Incentivi per la riduzione delle barriere ecologiche fluviali su impianti esistenti (es. scale di risalita, by pass ecologici) (IN)

- Incentivi per la conservazione/ripristino di pozze, stagni, laghetti ed aree di ristagno idonei alla conservazione di anfibi e rettili (IN)

- Incentivi all'attività agrosilvopastorale per il mantenimento e la gestione di superfici a prateria, prato e pascolo (IN)

- Incentivi per la rimozione e la messa in sicurezza dei cavi aerei (IN)

- Incentivi per l'utilizzo di legname certificato nelle costruzioni rurali e in edilizia (IN)

- Incentivi per il ripristino e la manutenzione di habitat ed "habitat di specie" di interesse comunitario (IN)

- Incentivi per la realizzazione di interventi di miglioramento boschivo, compatibilmente con le caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche) (IN)

12. MONITORAGGI

- Monitoraggio degli habitat di allegato I della direttiva Habitat secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000 (MR)

- Monitoraggio delle specie di allegato II, IV e V della Direttiva Habitat secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000 (MR)

- Monitoraggio delle specie floristiche e faunistiche alloctone secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000 (MR)

- Individuazione e applicazione di indicatori per la valutazione dell'efficacia delle misure, in funzione degli obiettivi conservativi del singolo Sito (MR)

13. DIVULGAZIONE

- Predisposizione di cartellonistica al fine di individuare agevolmente sul territorio i siti Natura 2000 (PD)

- Posa di pannelli informativi che dettaglino le principali vulnerabilità, modalità di accesso e fruizione dei siti Natura 2000 (PD)

- Informazione e sensibilizzazione per popolazione, turisti, cacciatori e pescatori, operatori economici locali, scuole primarie di primo e di secondo grado relativamente alla conservazione della biodiversità e alle specie che potenzialmente interferiscono con le attività produttive, attraverso la predisposizione di materiale informativo (PD)

- Informazione e sensibilizzazione per pescatori, agricoltori ed allevatori relativamente all'adozione di sistemi agrocolturali eco-compatibili (PD)

- Divulgazione e sensibilizzazione sugli effetti della presenza di specie alloctone: invasività, interazione con habitat e specie autoctoni, rischi ecologici connessi alla loro diffusione (PD)

- Formazione di varie figure professionali e categorie attive sul territorio dei siti Natura 2000 (ditte boschive, operatori turistici, operatori agricoli, amministratori, guide naturalistiche, guide speleologiche, insegnanti, ecc.) (PD)

Le Misure relative al monitoraggio (MR) degli habitat e delle specie di interesse comunitario sono riportate in un'unica scheda, senza dettagliare le singole metodologie da applicare, in quanto in attesa dell'emanazione delle linee guida ministeriali e del Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000, in fase di definizione.

Le misure relative all'incentivazione (IN) e alla divulgazione (PD) sono state anch'esse raggruppate in un'unica scheda.

Con le Misure di conservazione trasversali si intende incentrare l'attività di tutela sulla base di una gestione attiva posta in capo alle stesse attività economiche ed in particolare a quelle agrosilvopastorali e del turismo sostenibile (definibile anche come estensivo o "slow"). È possibile, infatti, mantenere il mosaico ecologico, che è la forma di organizzazione territoriale che maggiormente garantisce la biodiversità, solo rafforzando la presenza di attività tradizionali, opportunamente innovate, che mantengano gli habitat secondari che costituiscono quelli a maggior rischio di scomparsa. Altre attività invece sono da regolamentare garantendo il loro svolgimento nei tempi e nei modi adeguati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei Siti.

Le Misure di conservazione per habitat

Per ciascun habitat di allegato I della Dir. 92/43/CEE, segnalato nelle schede di formulario standard dei 24 Siti Natura 2000 della regione biogeografica alpina del FVG sono indicate le Misure di conservazione specifiche, non già comprese nelle Misure trasversali.

Queste Misure trovano applicazione all'interno dei relativi habitat. Gli habitat sono raggruppati in macrocategorie, riprendendo denominazione e classificazione della Direttiva Habitat:

- Habitat d'acqua dolce;
- Lande e arbusteti temperati;
- Macchie e boscaglie di sclerofille (Matorral);
- Formazioni erbose naturali e seminaturali;
- Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse;
- Habitat rocciosi e grotte;
- Foreste.

Si precisa che l'habitat 8160* "Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna", indicato nei formulari non è presente in Italia in quanto il Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE lo riferisce al centro Europa nel titolo e nella indicazione del Codice Corine. Nella definizione precisa inoltre che deve essere chiaramente distinto dall'8130 "Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili", non prioritario. In quest'ultimo vengono indicati i sottotipi in cui rientra la vegetazione italiana: 61.31 (ghiaioni peri-alpini termofili Stipion calamagrostidis), 61.3B (Ghiaioni centro-mediterranei) con riferimento specifico alla penisola italiana e alle maggiori isole del Mediterraneo.

Le indicazioni italiane dell'habitat vanno quindi ricondotte agli habitat 8130 "Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili" e 8120 "Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)".

Le Misure di conservazione per specie

Per ciascuna specie di Allegato II della Dir. 92/43/CEE segnalata nelle schede di formulario standard dei 24 Siti Natura 2000 della regione biogeografica alpina del FVG sono indicate le Misure di conservazione specifiche, non già comprese nelle Misure trasversali. Queste Misure trovano applicazione in funzione della presenza della specie.

Sono inoltre riportate le schede di misura per le specie floristiche solo di Allegato IV della Dir. 92/43/CEE e le schede di misura per le specie di uccelli di Allegato I della Dir. 2009/147/CE segnalate nelle schede di formulario.

Per tutte le specie riportate è sottintesa la tutela del loro habitat, il quale è fortemente correlato alle esigenze ecologiche delle specie stesse, riportate in ciascuna scheda di misura.

Le specie vegetali ascrivibili alle Angiosperme sono raggruppate per famiglia tassonomica: Campanulacee, Iridacee, Ombrellifere, Orchidacee. Il Phylum delle Briofite è trattato a sé.

Le specie animali sono invece raggruppate per ordine o classe tassonomica (nel caso dei Gasteropodi e Crostacei):

- Ciconiformi
- Falconiformi
- Strigiformi
- Galliformi
- Gruiformi
- Caradriformi
- Caprimulgiformi
- Coraciformi,
- Piciformi
- Passeriformi
- Gasteropodi
- Lepidotteri
- Odonati
- Coleotteri
- Crostacei
- Petromizontiformi
- Salmoniformi
- Cipriniformi
- Scorpeniformi
- Caudati
- Anuri
- Cheloni
- Chirotteri
- Carnivori

Ciascuna specie è associata agli habitat di Allegato I della Dir. 92/43/CEE in cui la stessa è potenzialmente presente. Per la conservazione di tali habitat si rimanda alle misure individuate nelle schede dei singoli habitat del capitolo "Misure di conservazione per habitat".

Nelle schede sito-specifiche, la scheda di misura della singola specie non viene riportata qualora:

- nessuno degli habitat N2000 potenzialmente idonei alla specie sia presente nel SIC;

- la specie sia classificata nel formulario come rara/molto rara e la popolazione non risulti significativa;

- il SIC/ZSC non rivesta una particolare importanza per la conservazione della specie.

L'esame dei formulari standard dei SIC (ZSC) alpini non ha consentito di rilevare tra gli elementi di minaccia l'attività di pesca sportiva o attività correlate (Ente Tutela Patrimonio Ittico - ETPI). Ad eccezione del SIC (ZSC) IT3320015 Valle del Medio Tagliamento, i corsi d'acqua principali e quelli significativi per la tutela delle specie ittiche di direttiva non interessano se non marginalmente il territorio dei Siti Natura 2000 della regione biogeografica alpina. Inoltre, l'esame dei dati dei censimenti pluridecennali (dal 1984 ad oggi) disponibili presso l'ETPI consente di evidenziare per le specie ittiche di direttiva uno stato di conservazione soddisfacente (secondo la definizione dell'art. 2 del DPR 357/1997) nella maggior parte dei casi. Pertanto per le specie Leuciscus souffia (Vairone), Barbus plebejus (Barbo), Cobitis taenia (Cobite), Cottus gobio (Scazzone) non si è ritenuto di dover attivare misure regolamentari o di gestione attiva specifiche, garantendo la conservazione di tali specie, attraverso le misure attualmente in vigore, il costante monitoraggio a cura dell'ETPI e la tutela degli habitat di gravitazione delle stesse.

Verifiche di coerenza con le misure di conservazione della regione biogeografica alpina

La legenda utilizzata per la compilazione della matrice di coerenza risulta la seguente:

LEGENDA	
C	coerenza tra obiettivi specifici del RFA e Misure di conservazione della regione biogeografica alpina
CP	coerenza parziale tra obiettivi specifici del RFA e Misure di conservazione della regione biogeografica alpina
NC	non coerenza tra obiettivi specifici del RFA e Misure di conservazione della regione biogeografica alpina
-	obiettivi specifici del RFA e Misure di conservazione della regione biogeografica alpina non correlabili

La valutazione di coerenza è stata sviluppata fra le Misure di conservazione della regione biogeografica alpina e gli obiettivi specifici del RFA, per verificare eventuali criticità e incompatibilità tra le misure di conservazione della Rete Natura 2000 e l'attuazione del Regolamento-Programma d'Azione.
I risultati complessivi della disamina evidenziano sostanziale coerenza tra i due strumenti per aspetti agricolturali e di tutela ecosistemica, degli habitat e corridoi ecologici, ovvero coerenza parziale tra vari obiettivi specifici del RFA e finalità ed effetti di molteplici misure di conservazione. Tali corrispondenze sono evidenziate nella "Matrice di coerenza con le misure di conservazione della regione biogeografica alpina" che segue.

Ferma la coerenza tra l'obiettivo OS16* - *tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE* e la generalità delle Misure di conservazione, va tenuto presente che, a seguito della modifica apportata con DGR 1923/2020 alla LR 9/2005, All. C - '*Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali*', nel RFA aggiornato si è provveduto a contestuale recepimento del divieto di fertilizzazioni azotate per tutti gli habitat ricadenti in siti Natura 2000 e biotopi, inclusi quelli dei gruppi 5 e 6, "*eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat delle formazioni erbose mesofile (6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) e 6520 - Praterie montane da fieno), per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione*".
Risultando in tal modo superata l'indicazione del parere motivato di VAS 2012 di applicare i limiti di concimazione ex L.R. 9/2005 (ante modifica All. C del 2020) agli "*habitat contrassegnati dal codice 6 e all'habitat 5130 … presenti all'interno dei SIC* (ora ZSC) *e delle ZPS dei comuni non già inclusi nell'allegato a) della L.R. 9/2005*", la coerenza tra obiettivi del RFA con divieto di apporti azotati esteso a tutti gli habitat -tranne contenute letamazioni negli habitat 6510 e 6520- e le Misure di conservazione per le attività agricole e zootecniche in ZSC della zona biogeografica alpina può intendersi in chiave senz'altro rafforzata.
In particolare, si individua ampia coerenza tra gli obiettivi OS3, OS6*, OS9*, OS10 e OS16* del RFA e le Misure (MCS) trasversali per l'ambito 'Zootecnia e agricoltura' in All.1 alla DGR 726/2013, nonché con le MCS per habitat inerenti a fertilizzazioni del medesimo Allegato (le quali o impongono divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata -cfr. *MCS habitat gruppi 3, 4, 7, 8 e 9*-, o rimandano alla disciplina delle fertilizzazioni azotate trattata nel RFA -*MCS habitat gruppi 5 e 6*).

Risultano pure coerenti con il Regolamento o concorrenti al raggiungimento di medesime finalità, come diminuire l'impiego dei concimi di sintesi (OS3), valorizzare le utilizzazioni letamiche ove ammesse dalla LR 9/2005 aggiornata e dal RFA (OS3, OS6*) - oltre al pascolamento, contenere la dispersione di nitrati verso i sistemi idrici e di gas inquinanti in aria (OS1, OS2, OS4), nonché formare e informare agricoltori e operatori locali (OS9*),

- sia svariate altre Misure trasversali previste per le ZSC della zona biogeografica alpina, inerenti a:
  - 'Indirizzi gestionali e di tutela delle specie e habitat' (la misura di gestione attiva GA – '*Individuazione da parte dell'ente gestore del Sito dei corridoi ecologici e mantenimento della loro funzionalità all'interno dei SIC*'; la misura GA – '*Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione, privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale*');
  - 'Proposte di incentivi' (IN - '*Incentivi per la conservazione/ripristino di pozze, stagni, laghetti ed aree di ristagno idonei alla conservazione di anfibi e rettili*'; IN – '*Incentivi all'attività agrosilvopastorale per il mantenimento e la gestione di superfici a prateria, prato e pascolo*');

- 'Divulgazione' (PD – '*Informazione e sensibilizzazione per pescatori, agricoltori ed allevatori relativamente all'adozione di sistemi agrocolturali eco-compatibili*'; PD – '*Formazione di varie figure professionali e categorie attive sul territorio dei siti Natura 2000 (ditte boschive, operatori turistici, operatori agricoli, amministratori, guide naturalistiche, guide speleologiche, insegnanti, ecc.)*';

❖ sia, al di fuori del gruppo delle trasversali, le seguenti:

- tra le Misure di conservazione per habitat:
  - ✓ la misura di Regolamentazione RE - '*Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche entro una fascia di rispetto dall'habitat secondo quanto disposto dal regime di condizionalità o regolamentato dall'ente gestore del Sito, salvo che per motivi igienico-sanitari*' prevista nelle ZSC che ricomprendono habitat dei gruppi 3 ('Habitat d'acqua dolce');
  - ✓ la misura di Regolamentazione RE - '*Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali*' prevista nelle ZSC che ricomprendono habitat dei gruppi 4 ('Lande e arbusteti temperati') e 7 ('Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse');
  - ✓ le misure di Gestione attiva GA - '*Mantenimento dell'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione degli habitat prativi*' e GA - '*Sfalcio regolare da associarsi alle attività di pascolo nella fascia montana di bassa quota, recupero e gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, delle aree a prato pascolo e dell'attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna*', previste nelle ZSC che ricomprendono habitat del gruppo 6 ('Formazione erbose naturali e seminaturali');
- tra le Misure di conservazione per specie vegetali,
  - ✓ la misura di Gestione attiva per Ombrellifere GA – '*Mantenimento delle attività agrosilvopastorali tradizionali (pascolo bovino, ovino od ovino estensivo con carichi di pascolamento da individuarsi con il Piano di gestione)*';
- molteplici Misure di conservazione per specie animali:
  - ✓ per Falconiformi e Strigiformi la misura GA - '*Mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati da sfalcio all'interno e nei pressi delle aree forestali, anche attraverso attività agrosilvopastorali tradizionali, quali la pastorizia, la monticazione e lo sfalcio*';
  - ✓ per Gruiformi, e specificamente per *Crex crex* (Re di quaglie), GA - "*Creazione di estese zone umide dolci con vegetazione erbacea ben sviluppata e canneti*';
  - ✓ per Caprimulgiformi e Passeriformi GA - '*Mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati da sfalcio, anche attraverso attività agrosilvopastorali tradizionali, quali la pastorizia, la monticazione e lo sfalcio*';
  - ✓ per Piciformi GA - '*Conservazione dei pioppeti naturali mediante la tutela di appezzamenti di almeno 5-10 ha lungo le aste fluviali*'.

Oltre all'assodata coerenza con l'obiettivo OS16* di tutela ecosistemi ed habitat, presentano aspetti concorrenti con l'obiettivo RFA di contrastare il compattamento dei suoli (OS5)

- sia, nell'ambito delle Misure trasversali per 'Attività estrattive', il richiamo alla necessità di accurato ripristino ambientale per singoli lotti (RE) e il divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti (RE);
- sia, nel gruppo MCS 'Attività militari', la misura GA rivolta a riqualificazione delle aree militari dismesse.

Ancora, tra le MCS del gruppo 1 - 'Infrastrutture', '*1c – Impianti di turismo invernale e strutture annesse*', il '*Divieto di realizzare interventi fitosanitari o di fertilizzazione con sostanze chimiche per il trattamento delle piste dopo la fase di eventuale idrosemina iniziale e per la stabilizzazione del manto nevoso*', in linea con l'OS16*del RFA e la recente revisione della norma per le fertilizzazioni in habitat del gruppo 6 ricadenti in Siti Natura 2000 (L.R. 9/2005 modificata e RFA in variante) che vieta l'impiego di concimi chimici nei medesimi (incluso il codice 6520 – *Praterie montane da fieno*), presenta concomitanti aspetti concorrenti anche rispetto agli obiettivi OS3 e OS9* del RFA.

MATRICE DI COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

		OBIETTIVI SPECIFICI DEL RFA															
		OS1	OS2	OS3	OS4	OS5	OS6*	OS7*	OS8*	OS9*	OS10	OS11	OS12	OS13	OS14*	OS15	OS16*
MISURE DI CONSERVAZIONE ORGANIZZATE PER TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ		ridurre le lisciviazioni azotate dai terreni agricoli	ridurre le perdite di azoto dai terreni agricoli per ruscellamento ed erosione	ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici	minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera (*contributo alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione delle acque*)	ridurre il compattamento del suolo	consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento **e dei digestati** prima della loro distribuzione in campo	evitare che gli odori sgradevoli derivanti dagli effluenti di allevamento, **dai digestati** e dalle acque reflue creino disturbo al cittadino	controllare la movimentazione degli effluenti**, dei digestati** e delle acque reflue	garantire un'efficace e diffusa informazione **riguardo ai** contenuti del RFA	controllare l'applicazione delle norme del RFA	monitorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee	ridurre l'acidificazione del suolo	promuovere il recupero di energia rinnovabile	ridurre il rischio di contatto tra l'uomo e i microrganismi patogeni presenti nelle acque reflue, negli effluenti di allevamento **e nei digestati**	acquisire un quadro sullo stato di attuazione delle disposizioni del RFA	**tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE**
1	Infrastrutture	-	-	CP	-	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	C
2	Zootecnia e agricoltura	C	C	C	CP	-	CP	-	-	C	C	-	-	-	-	-	C
3	Caccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
4	Pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
5	Fruizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
6	Attività estrattive	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
7	Interventi nei corsi d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
8	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
9	Attività militari	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
10	Indirizzi gestionali e di tutela delle specie e habitat	C	C	C	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
11	Proposte di incentivi	C	C	C	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
12	Monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
13	Divulgazione	C	C	C	CP	-	CP	-	-	C	-	-	-	-	-	-	C

4.1.8 Misure di conservazione dei siti continentali del Friuli Venezia Giulia

Le "MCS dei siti continentali del Friuli Venezia Giulia - aggiornamento 2019" sono state approvate con DGR n. 134 del 30.01.2020 pubblicata sul I° S.O. n.10 del 12.02.2020 al BUR n.7 del 12.02.2020 (esse sostituiscono le: "MCS di 32 dei SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia", approvate con DGR n.1964 del 21 ottobre 2016, pubblicate sul I supplemento ordinario n.49 al BUR n.45 del 9 novembre 2016 e le MCS precedentemente adottate con DGR n. 546 del 28.03.13, in vigore dal 10.04.2013).

Il documento, redatto a cura del Servizio biodiversità della DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche, è stato rieditato sulla base di quanto previsto dalla DGR 1964/2016 e modificato recependo alcune osservazioni pervenute durante il processo consultivo e partecipativo; i principali contenuti dell'aggiornamento riguardano:

-allineamento alla cartografia aggiornata (carta degli habitat Natura 2000, consultabile sul sito internet regionale: http://sistemiwebgis.regione.fvg.it/eagle/main.aspx?configuration=Guest –parola di ricerca "habitat");

- aggiornamento al 2017 dell'elenco delle specie e habitat di interesse comunitario presenti nei siti N2000, in coerenza con quanto indicato nella Banca dati della rete Natura 2000, e delle relative misure di conservazione;

-allineamento delle misure delle schede al dato normativo vigente:

1. CACCIA - divieto di foraggiamento alla specie Cinghiale di cui alla legge 221/2015;
2. PESCA IN ACQUE LAGUNARI/MARE - divieto di pesca del novellame di cui all'art. 02 comma 2 lettera e bis) della LR 31/2005 e al relativo regolamento di attuazione n. 191/2012;
3. INCENTIVI - incentivi per l'acquacoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007;
4. CAPRIMULGIFORMI e CARADRIFORMI - Burhinidae aggiornamento alla definizione di interventi di

L'aggiornamento ha interessato anche l'individuazione delle misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria di recente individuazione IT 3320039 Palude di Racchiuso e IT3330010 Valle del Rio Smiardar.

Gestione della Rete Natura 2000

Ai sensi della L.R. 7/2008, la gestione delle aree della Rete Natura 2000 spetta alla Regione. Nei territori dei Siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve si applicano le norme di tutela previste per tali aree. La Rete Natura 2000 non sostituisce infatti il sistema delle aree protette, ma con questo si integra mantenendo obiettivi parzialmente distinti. Parchi e riserve naturali tutelano aree a grande naturalità e promuovono uno sviluppo locale coerente con le caratteristiche ambientali dei luoghi. La Rete Natura 2000 riunisce tali aree ad altre aree naturali, ma anche ad aree agricole, per formare una rete più estesa che privilegia la tutela della biodiversità, così come definita a scala europea. Laddove sussiste una coincidenza tra area protetta (definita ai sensi della Legge 394/91 e della L.R. 42/96) e un Sito Natura 2000, la pianificazione dell'area protetta (es. piano di conservazione e sviluppo) deve considerare adeguatamente i principali obiettivi di conservazione di Natura 2000. L'ente gestore può adottare le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'area protetta. La predisposizione dei Piani di gestione in cui i Siti si sovrappongono in tutto o in parte con aree naturali protette è quindi affidata agli Enti parco e agli Organi gestori delle Riserve. Nello specifico, per l'area biogeografica continentale:

- Comune di Marano Lagunare, organo gestore delle Riserve naturali regionali delle Foci dello Stella e della Valle Canal Novo per la ZSC e ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado;
- Associazione dei Comuni di Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo, organo gestore della Riserva naturale regionale Foce dell'Isonzo per la ZSC e ZPS IT3330005 Foce dell'Isonzo – Isola della Cona;
- Comune di Grado, organo gestore della Riserva naturale regionale Valle Cavanata per la ZSC e ZPS IT3330006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia;
- Comune di Duino-Aurisina, organo gestore della Riserva naturale regionale Falesie di Duino per la ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano e la ZPS IT3341002 Aree Carsiche della Venezia Giulia;
- Comune di San Dorligo della Valle, organo gestore della Riserva naturale regionale della Val Rosandra per la ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano e la ZPS IT3341002 Aree Carsiche della Venezia Giulia;
- Regione Autonoma F.V.G. - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, organo gestore delle Riserve naturali regionali del Monte Lanaro, del Monte Orsario, dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa per la ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano e la ZPS IT3341002 Aree Carsiche della Venezia Giulia.

Organizzazione delle Misure di conservazione

Per la redazione delle schede delle Misure di conservazione è stata seguita una metodologia precisa. Dai dati contenuti all'interno del formulario standard dei Siti della regione biogeografica continentale del FVG è stato ricavato un database complessivo in grado di individuare specie e habitat presenti, pressioni e minacce. Sulla base di queste ultime si è provveduto a definire le Misure di conservazione generali e, a cascata, le Misure dei singoli habitat e specie indicati nei formulari standard. Per ogni habitat e specie o per gruppi omogenei degli stessi è stata quindi redatta una Scheda che ne riporta le principali caratteristiche/esigenze ecologiche, le Misure di conservazione e l'eventuale ricaduta delle stesse sul Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). Ai sensi della L.R. 7/2008 le Misure prevalgono infatti sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica.

Di seguito si riporta un inquadramento cartografico dei Siti della regione biogeografica continentale della Regione Friuli Venezia Giulia.

1 ZSC Torbiera di Sequals
2 ZSC Magredi di Tauriano
3 ZSC Magredi del Cellina
4 ZSC Risorgive del Vinchiaruzzo
5 ZSC Greto del Tagliamento
6 ZSC Bosco Marzinis
7 ZSC Bosco Torrate
8 ZSC Lago di Ragogna
9 ZSC Torbiera di Casasola e Andreuzza
10 ZSC Quadri di Fagagna
11 ZSC Magredi di Campoformido

12 ZSC Magredi di Coz
13 ZSC Magredi di Firmano
14 ZSC Risorgive dello Stella
15 ZSC Palude Moretto
16 ZSC Palude Selvote
17 ZSC Confluenza Fiumi Torre e Natisone
18 ZSC Bosco di Golena del Torreano
19 ZSC Paludi di Gonars
20 ZSC Paludi di Porpetto
21 ZSC Bosco Boscat
22 ZSC Boschi di Muzzana
23 ZSC Bosco Sacile
24 ZSC Anse del Fiume Stella
25 ZSC Laguna di Marano e Grado
26 ZSC Pineta di Lignano
27 ZSC Palude del Preval
28 ZSC Colle di Medea
29 ZSC Foce dell'Isonzo e Isola della Cona
30 ZSC Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia
31 ZSC Cavana di Monfalcone
32 ZSC Carso Triestino e Goriziano
33 SIC Relitti di Posidonia presso Grado
34 SIC Area marina di Miramare
35 SIC Trezze San Pietro e Bardelli
36 SIC Valle del Rio Smiardar
37 SIC Palude di Racchiuso

Le Misure sono state anche organizzate per Sito, assumendo così la caratteristica di sito-specificità. Le schede di ciascun SIC presentano un quadro riassuntivo delle caratteristiche del sito, corredato da carta di localizzazione sul territorio regionale e specificazione delle tipologie di habitat presenti al suo interno; seguono le schede delle Misure di conservazione conferenti con il SIC.

Per evitare il degrado di alcuni habitat, nonché la perturbazione di alcune specie che hanno motivato l'individuazione di alcuni Siti, è stato necessario introdurre Misure di conservazione che, per trovare applicazione sul territorio, presuppongono un'approfondita conoscenza della distribuzione degli habitat e delle specie presenti nel Sito. Pertanto, in alcuni casi, si è deciso di rimettere all'ente gestore del Sito la possibilità di introdurre ulteriori specificazioni/determinazioni.

Le Misure di conservazione appartengono alle seguenti categorie:

- RE - REGOLAMENTAZIONE: disciplina le attività interne ai Siti; oltre alle misure specifiche, in questa categoria sono riprese e nel caso contestualizzate normative vigenti

- GA - GESTIONE ATTIVA: linee guida, programmi d'azione o interventi diretti realizzabili da parte delle pubbliche amministrazioni o da parte di privati

- IN - INCENTIVAZIONE: proposta di incentivi a favore delle misure

- MR - MONITORAGGIO: delle specie, degli habitat, dell'efficacia delle misure

- PD - DIVULGAZIONE: piani di divulgazione, sensibilizzazione e formazione rivolti alle diverse categorie interessate

Le Misure di conservazione sono inoltre suddivise in misure trasversali, misure per habitat e misure per specie. Qualora si verificassero situazioni di interferenza tra obiettivi di salvaguardia di habitat/specie e obiettivi di salvaguardia di altri habitat/specie all'interno di uno stesso Sito, sarà compito dei Piani di Gestione preposti per i singoli Siti risolvere tali situazioni, definendo i criteri di importanza all'interno della rete regionale e comunitaria.

<u>Le Misure di conservazione trasversali</u>

Sono Misure che si applicano a tutti i Siti della regione biogeografica continentale, essendo riferite a situazioni o ad attività antropiche di ampia diffusione e che interessano trasversalmente una pluralità di habitat e di specie.

Le Misure trasversali sono raggruppate per tipologia di attività, al fine di rendere coerente la loro esistenza e sviluppo con gli obiettivi conservativi della Rete Natura 2000:

1 – INFRASTRUTTURE

1a – Autostrade, strade extraurbane principali e secondarie (come definite dall'art. 2 del D.lgs. 285/1992) ed infrastrutture ferroviarie

- Riduzione dell'impatto della viabilità su specie e habitat attraverso l'adozione di misure di mitigazione quali (GA):

  - sottopassaggi o altre misure idonee alla riduzione dell'impatto veicolare per la fauna minore in presenza di corridoi ecologici locali ad alta densità di individui durante l'anno o concentrati nei periodi di migrazione;

  - valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e sistemi di mitigazione (catadiottri, sistemi acustici e/o olfattivi, barriere, sottopassi e sovrappassi) per la fauna maggiore, lungo i tratti a maggior criticità, e loro eventuale predisposizione.

- Per progetti di nuova realizzazione oppure oggetto di lavori di adeguamento straordinario di autostrade e strade extraurbane, sono dotate di idonei sistemi di trattamento per le acque meteoriche di prima pioggia con separazione dei detriti solidi e degli oli (GA)

- Mitigazione dell'impatto acustico introducendo barriere fonoassorbenti, con sistemi di mitigazione visiva per l'avifauna (GA)

1b – Viabilità forestale (come definita dall'art. 35 della L.R. 9/2007)

- Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale su superfici ritenute di pregio ecologico-naturalistico individuabili negli habitat (RE):

  - 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie);

  - 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi;

  - 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);

  - 7210* Paludi calcaree a Cladium mariscus e specie di Caricion davallianae;

  - 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion);

  - 7230 Torbiere basse alcaline;

  - 8240* Pavimenti calcarei;

  - 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

  - 91F0 Foreste ripariali miste lungo i grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris).

- Divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi utilizzati in attività venatorie finalizzate al prelievo del cinghiale e al recupero di capi ungulati abbattuti, per operazioni di manutenzione e gestione delle strutture di interesse pubblico e per interventi di ripristino naturalistico, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. Divieto di manifestazioni motoristiche. Il soggetto gestore, può autorizzare l'accesso tramite provvedimento di cui all'art.10 comma 11 della LR7/2008, su specifici tracciati per finalità di studio, ricerca e documentazione con finalità naturalistiche, promozionali e di divulgazione delle peculiarità storiche, culturali, ecologiche del sito. È consentita una velocità massima di 30 Km/h al fine di evitare il disturbo alla fauna e agli habitat (rumore e sollevamento di polveri) (RE)

1c – Infrastrutture energetiche

- Obbligo di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione (RE)

- Divieto di realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra e divieto di realizzare ampliamenti degli impianti esistenti, su aree interessate da habitat di interesse comunitario (RE)

- Obbligo di effettuare le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrate (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) nei periodi definiti dall'ente gestore del Sito, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento (RE)

- Per la realizzazione di nuovi elettrodotti va valutato in via prioritaria l'interramento dei conduttori (GA)

1d – Infrastrutture idrauliche

- Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture idrauliche obbligo di rimozione o adeguamento dei manufatti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario; nel caso di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, tale obbligo sussiste solamente se la rimozione o l'adeguamento dei manufatti che causano interruzione non comportano una spesa superiore al 20% del costo complessivo dell'intervento (RE)

- Negli interventi di nuova realizzazione che prevedono l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, obbligo di prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale (RE)

- Nei corsi d'acqua naturali, sono consentiti esclusivamente impianti idroelettrici che non causino interruzione della continuità idraulica, garantiscano il mantenimento del continuum ecologico e degli habitat esistenti e siano realizzati con tecnologie a ridotto impatto, quali ad es. l'utilizzo di coclea idraulica (RE)

- Divieto di alterazione morfologica e mantenimento di idonee condizioni idrauliche per la conservazione di specifici tratti d'alveo, individuati dall'ente gestore del sito in relazione a: presenza di habitat di allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, periodi riproduttivi e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario (RE)

- Rimozione o mitigazione dei manufatti esistenti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua naturali e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica (GA)

2 - ZOOTECNIA E AGRICOLTURA

- Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile (RE)

- Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore del Sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria dei terreni coltivati (compresi i miglioramenti fondiari che non determinano modifiche della destinazione d'uso del fondo) che non costituiscono habitat di interesse comunitario (RE)

- Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione su habitat di interesse comunitario (RE)

- Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi (RE)

- Individuazione da parte dell'ente gestore del Sito dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e di habitat di interesse comunitario lungo i quali realizzare una fascia tampone, nonché individuazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio (GA)

- Mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno, fatte salve le esigenze di carattere fitosanitario (GA)

- Creazione e mantenimento di stagni e pozze di abbeverata in condizione idonea a garantire la funzione zootecnica e naturalistica (GA)

- Percorsi per la transumanza stagionale e per l'attività di pascolo vagante delle greggi (GA):

  - definizione da parte dell'ente gestore del Sito delle aree in cui vietare il transito e stazionamento di greggi in relazione a: presenza di habitat di allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, periodi riproduttivi e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario;

  - definizione del carico massimo di U.B.A. per ettaro/mese sostenibile, da parte dell'ente gestore del Sito;

- predisposizione da parte di ciascun pastore-richiedente di una relazione tecnica indicante: numero di capi, percorso previsto, durata dello spostamento, punti individuati per le soste, data indicativa di partenza ed arrivo.

3 – CACCIA

- Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (RdC, AF …) di applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria venatoria e dal Piano Faunistico Regionale di cui all'art. 8 della L.R. 6/2008 (RE)

- L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007, è permessa dal 01/09 sino a chiusura della stagione venatoria per i cani da ferma e dalla seconda domenica di settembre sino a chiusura della stagione venatoria per i cani da seguita (RE)

- Divieto di realizzare nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (di cui al Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007) entro il Sito (RE)

- Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nell'intero territorio delle seguenti ZSC: IT3310005 Torbiera di Sequals, IT3320020 Lago di Ragogna, IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza, IT3320022 Quadri di Fagagna, IT3320027 Palude Moretto, IT3320032 Paludi di Porpetto, IT3320036 Anse del Fiume Stella, IT3330001 Palude del Preval, IT3330007 Cavana di Monfalcone (RE)

- Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nelle zone individuate dalla cartografia allegata per quanto concerne le seguenti ZSC: IT3320038 Pineta di Lignano, IT3340006 Carso Triestino e Goriziano (RE)

- Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali, prioritariamente regionali e locali, con modalità di allevamento riconosciute dal Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio (RE)

- Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio, ad eccezione delle immissioni delle specie fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix) e quaglia (Coturnix coturnix) autorizzate dal Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria (RE)

- Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (Philomachus pugnax) e moretta (Aythya fuligula) (RE)

- Foraggiamento degli ungulati cacciabili (RE):

  - il foraggiamento è vietato in corrispondenza degli habitat di interesse comunitario sensibili "Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte" e "torbiere alte, basse e paludi basse" (codice 64 e codice 7), ad esclusione dei punti di foraggiamento assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza;

  - nelle restanti aree il foraggiamento è disciplinato per il cinghiale dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 art. 7).

- Il Piano di gestione ha facoltà di definire le metodologie per la razionalizzazione del prelievo per la limitazione dell'impatto sulle specie di interesse comunitario (GA)

- Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le indicazioni contenute nel Piano Faunistico Regionale (GA)

4 - PESCA IN ACQUE DOLCI

- Divieto di effettuare immissioni ittiche ad eccezione degli interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamento o da cattura nel medesimo corso d'acqua e salvo diversa indicazione del Piano di gestione (RE)

- Divieto di svolgimento di gare di pesca, salvo diversa indicazione del Piano di gestione, ad eccezione di quelle svolte negli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della L.R. 17/2006 (RE)

- Divieto di individuazione di nuovi tratti idonei alle gare di pesca (RE)

- Divieto di realizzare nuovi impianti di pesca sportiva collegati al reticolo idrografico esterno (RE)

5 - PESCA IN ACQUE LAGUNARI/MARE

- Divieto di pesca del novellame di cui all'art. 02 comma 2 lettera bis) della LR 31/2005 e al relativo regolamento di attuazione n.191/2012 nei Siti che comprendono anche demanio marittimo dello Stato ad esclusione della pesca per finalità di ripopolamento; nella ZSC e ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado si applica quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 17/2006 e s.m.i. (RE)

- La pesca di molluschi bivalvi è consentita, purché sia condotta fuori dagli specchi d'acqua in concessione e con il solo metodo manuale, ovvero strumenti a mano (RE)

- Divieto di esercitare la pesca con reti da traino (incluse quelle denominate tratte), draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza (RE)

6 – ACQUACOLTURA

- Le aree destinate alla molluschicoltura e le relative aree in concessione non devono interessare aree con presenza di praterie di fanerogame (RE)

- Divieto di realizzare nuovi impianti di acquacoltura di acqua dolce, fatti salvi quelli destinati a programmi di salvaguardia della fauna ittica autoctona (RE)

7 - FRUIZIONE

- Per particolari ragioni di tutela e conservazione naturalistica, l'ente gestore del Sito può limitare, interdire o stabilire condizioni particolari per la navigazione, l'accesso o la fruizione in aree particolarmente sensibili; tali divieti non si applicano ai proprietari, possessori legittimi e conduttori dei fondi ovvero titolari di attività autorizzate dagli enti competenti (RE)

- Divieto di attuare campeggio libero e sosta dei camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo (RE)

- Divieto di pratica di: windsurf, kitesurf, sci nautico, moto d'acqua, rimorchio a motore di attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari) (RE)

- Il limite di velocità per i mezzi nautici di ogni specie non può superare i 12 km/h lungo la Litoranea Veneta, i corsi d'acqua ed i canali navigabili; tale limite di velocità, non si applica ai mezzi in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso, nonché alle imbarcazioni della Pubblica Amministrazione svolgenti funzioni istituzionali (RE)

- Divieto di sorvolo a bassa quota (< 300 m) a scopo amatoriale, turistico e sportivo con velivoli a motore, alianti, aeromodelli e droni nelle aree individuate dalla cartografia allegata. Sono fatti salvi i monitoraggi scientifici e le attività direttamente connessi e necessari alla gestione del sito effettuati dal soggetto gestore o svolti per conto o in accordo con il soggetto gestore (RE)

8 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE

- Divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti; sono fatti salvi, per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, previa valutazione d'incidenza ed adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000 (RE):

a. l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari;

b. la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a. per finalità di rinaturalizzazione delle medesime.

- Il progetto di coltivazione, qualora possibile, deve essere organizzato per lotti funzionali, a ciascuno dei quali far corrispondere specifici interventi di ripristino ambientale (RE)

- Gli interventi di estrazione di inerti nei corsi d'acqua sono assentiti solo se strettamente necessari al fine del contenimento del rischio idraulico con riferimento alla pubblica incolumità e comunque previa valutazione di

incidenza, prevedendo interventi compensativi di riqualificazione fluviale (es: riattivazione meandri abbandonati, creazione rami secondari, zone umide o isole fluviali, ecc.) (RE)

- Le attività estrattive in corso o quelle che devono ancora concludere le azioni di ripristino devono adeguare i propri progetti di ripristino, qualora possibile, alle seguenti prescrizioni (GA):

  - le pareti di cava caratterizzate dalla presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità, vanno conservate o, se necessario per motivi di sicurezza, consolidate mantenendo cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chirotteri;

  - le pareti di cava lisce e/o senza cavità devono essere adeguate tramite la creazione di asperità, anfratti, fessure, cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chirotteri, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

9 - INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA

- In caso di interventi di manutenzione ordinaria negli alvei, nella scelta degli accessi all'alveo, obbligo di utilizzare, ove presenti, le piste già esistenti, minimizzando i transiti fuoristrada (RE)

- Divieto di alterazione morfologica e mantenimento di idonee condizioni idrauliche per la conservazione di specifici tratti d'alveo, individuati dal soggetto gestore del sito in relazione a: presenza di habitat di allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, periodi riproduttivi e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario (RE)

- Rispetto delle "Linee guida per gli interventi di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, idraulico-agrarie e di irrigazione" (DGR n. 1431/2006 e s.m.i.), salvo diversa indicazione delle misure habitat-specifiche (GA)

10 - INTERVENTI NELLE LAGUNE

- Nelle vie d'acqua minori, non classificate come canali navigabili, le risagomature sono consentite solo per esigenze direttamente funzionali alla gestione del Sito (RE)

- I sedimenti derivanti dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali e/o delle valli da pesca, funzionali al riequilibrio delle condizioni idrauliche, devono essere preferibilmente impiegati all'interno dei siti, se consentito dalla disciplina sulla gestione dei sedimenti lagunari. I sedimenti devono essere utilizzati preferibilmente per interventi in laguna quali opere di mantenimento e/o ripristino delle morfologie lagunari naturali (barene e velme) e di origine antropica (argini, ambiti interni delle valli da pesca e mote). I materiali sabbiosi, solitamente presenti presso le bocche lagunari, devono essere preferibilmente utilizzati per il ripascimento e il rafforzamento del litorale in erosione (RE)

- Divieto di eseguire interventi alle bocche lagunari che modifichino gli equilibri idraulici tra i bacini lagunari o che determinino variazioni della posizione degli spartiacque; sono consentite le escavazioni manutentorie finalizzate a garantire l'officiosità dei porti canale e l'entità del ricambio d'acqua (RE)

- Obbligo di prevedere ed installare vasche di decantazione a monte dell'immissione in laguna delle acque calde sfruttate per l'utilizzo della risorsa geotermica, secondo le indicazioni del Servizio regionale competente in materia geologica (RE)

11 – RIFIUTI

- Divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti (RE)

12 - ATTIVITÀ MILITARI

- Proposta, in sede di ridiscussione delle concessioni in essere, di (GA):

  - evitare l'ampliamento delle aree già in uso

  - evitare di estendere le tempistiche di utilizzo attualmente definite

  - coinvolgere il Servizio regionale competente in materia di siti Natura 2000

- Riqualificazione delle aree militari dismesse attraverso un progetto di ripristino naturalistico volto a previlegiare il recupero di habitat di specie o di interesse comunitario (GA)

13 - INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT

- Divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone (RE)

- Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi Procambarus, Orconectes, Pacifastacus e Cherax, Procambarus, Orconectes, Pacifastacus e Cherax, salvo azioni autorizzate di eradicazione delle specie medesime (RE)

- Divieto di lasciare vagare i cani in luogo pubblico o aperto al pubblico e di effettuare gare cinofile nel periodo aprile-luglio; sono fatti salvi (RE):

  - i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame
  - i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio
  - le prove cinofile autorizzate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007

- Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli di interesse comunitario (RE)

- Divieto di sfalcio dell'habitat a canneto (Phragmites spp.) da febbraio a settembre e nei roost individuati dall'ente gestore del Sito (RE)

- I materiali utilizzati per gli interventi di ripristino devono avere caratteristiche pedologiche e litologiche analoghe a quelle dei terreni presenti nel sito interessato (RE)

- Definizione da parte dell'ente gestore del Sito, in accordo con gli enti cui è assegnata la funzione della gestione del patrimonio faunistico o floristico, di (RE):

  - specie alloctone-invasive e delle aree oggetto di eradicazione/contenimento;
  - aree in cui, a seguito del contrasto alle specie alloctone, sia opportuno o necessario provvedere con interventi di restocking;
  - progetti/azioni di rafforzamento delle popolazioni esistenti o di reintroduzione per specie vegetali o animali di interesse conservazionistico;
  - programmi di eradicazione progressiva di specie alloctone che mettano a rischio la conservazione di fauna e flora autoctone;

- Individuazione da parte dell'ente gestore del Sito dei corridoi ecologici e mantenimento della loro funzionalità all'interno dei Siti (GA)

- Creazione e/o potenziamento di banche del germoplasma di specie vegetali di interesse comunitario, minacciate e rare (GA)

- Sviluppo di programmi di conservazione di specie di interesse comunitario, minacciate e rare anche ex situ (GA)

- Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione, privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale (GA)

- Mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al permanere del geosigmeto esistente e della fauna associata (GA)

- Individuazione di interventi specifici per il ripristino degli habitat acquatici e ripariali idonei al recupero della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua tesi a ripristinare condizioni adatte alla ricolonizzazione e riproduzione da parte di specie di interesse comunitario storicamente presenti (GA)

- Realizzazione di interventi in deroga finalizzati al controllo numerico delle specie "problematiche e/o dannose", laddove la distribuzione di queste specie possa influenzare negativamente la conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario, nel rispetto delle vigenti normative in materia (GA)

14 - PROPOSTE DI INCENTIVI

- Incentivi all'attività agrosilvopastorale per il mantenimento e la gestione di superfici a prateria, prato e pascolo (IN)

- Incentivi per la rimozione e la messa in sicurezza dei cavi aerei (IN)

- Incentivi per il ripristino e la manutenzione di habitat ed "habitat di specie" di interesse comunitario (IN)

- Incentivi per la realizzazione di interventi di miglioramento boschivo, compatibilmente con le caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche) (IN)

- Incentivi per l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CEE) n. 834/2007, e dell'agricoltura integrata, in particolar modo quando contigue a zone umide (IN)

- Incentivi per il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica (IN)

- Incentivi per le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali (IN)

- Incentivi per il mantenimento ovvero creazione di margini o bordi alle scoline nei campi, quanto più ampi possibile (di almeno 50 cm), gestiti secondo quanto previsto dallo "Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali", mantenuti a prato, o con specie arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto (IN)

- Incentivi per la conservazione, manutenzione e ripristino dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti (IN)

- Incentivi per lo sfalcio ritardato a tutela dell'avifauna e per l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi, di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (IN)

- Incentivi per il mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti le aree umide, utilizzando specie autoctone e di provenienza locale (IN)

- Incentivi per la conservazione/ripristino di pozze, stagni, laghetti ed aree di ristagno idonei alla conservazione di anfibi e rettili (IN)

- Incentivi per la conservazione/ripristino di praterie di fanerogame, aree palustri, praterie umide, canneti adatti alla nidificazione dell'avifauna (IN)

- Incentivi per la realizzazione/promozione di un'etichetta "di provenienza" legata ai siti Natura 2000 (IN)

- Incentivi per la posa in opera di strutture sommerse per azioni di ripopolamento ittico e l'uso di boe di perimetrazione e segnalazione con funzione anche di posatoio per l'avifauna (IN)

- Incentivi per le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, della diversità genetica e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura (IN)

- Incentivi per l'acquacoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007 (IN)

- Incentivi per l'acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000 (IN)

<u>15 – MONITORAGGI</u>

-Monitoraggio degli habitat di allegato I della direttiva Habitat secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000 (MR)

- Monitoraggio delle specie di allegato II, IV e V della Direttiva Habitat secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000 (MR)

- Monitoraggio delle specie floristiche e faunistiche alloctone secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000 (MR)

- Individuazione e applicazione di indicatori per la valutazione dell'efficacia delle misure, in funzione degli obiettivi conservativi del singolo Sito (MR)

<u>16 – DIVULGAZIONE</u>

- Predisposizione di cartellonistica al fine di individuare agevolmente sul territorio i siti Natura 2000 (PD)

- Posa di pannelli informativi che dettaglino le principali vulnerabilità, modalità di accesso e fruizione dei siti Natura 2000 (PD)

- Informazione e sensibilizzazione per popolazione, turisti, cacciatori e pescatori, operatori economici locali, scuole primarie di primo e di secondo grado relativamente alla conservazione della biodiversità e alle specie che potenzialmente interferiscono con le attività produttive, attraverso la predisposizione di materiale informativo (PD)

- Informazione e sensibilizzazione per pescatori, agricoltori ed allevatori relativamente all'adozione di sistemi di pesca ed agricolturali eco-compatibili (PD)

- Divulgazione e sensibilizzazione sugli effetti della presenza di specie alloctone: invasività, interazione con habitat e specie autoctoni, rischi ecologici connessi alla loro diffusione (PD)

- Formazione di varie figure professionali e categorie attive sul territorio dei siti Natura 2000 (ditte boschive, operatori turistici, operatori agricoli, amministratori, guide naturalistiche, guide speleologiche, insegnanti, ecc.) (PD)

Le Misure relative al monitoraggio (MR) degli habitat e delle specie di interesse comunitario sono riportate in un'unica scheda, senza dettagliare le singole metodologie da applicare, in quanto in attesa dell'emanazione delle linee guida ministeriali e del Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000, in fase di definizione.

Le misure relative all'incentivazione (IN) e alla divulgazione (PD) sono state anch'esse raggruppate in un'unica scheda.

Con le Misure di conservazione trasversali si intende incentrare l'attività di tutela sulla base di una gestione attiva posta in capo alle stesse attività economiche ed in particolare a quelle agrosilvopastorali e del turismo sostenibile (definibile anche come estensivo o "slow"). È possibile, infatti, mantenere il mosaico ecologico, che è la forma di organizzazione territoriale che maggiormente garantisce la biodiversità, solo rafforzando la presenza di attività tradizionali, opportunamente innovate, che mantengano gli habitat secondari che costituiscono quelli a maggior rischio di scomparsa. Altre attività invece sono da regolamentare garantendo il loro svolgimento nei tempi e nei modi adeguati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei Siti.

Le Misure di conservazione per habitat

Per ciascun habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE, segnalato nelle schede di formulario standard dei Siti Natura 2000 della regione biogeografica continentale del FVG sono indicate le Misure di conservazione specifiche, non già comprese nelle Misure trasversali. Queste Misure trovano applicazione in funzione della presenza dell'habitat nel Sito.

Gli habitat sono raggruppati in macrocategorie, riprendendo denominazione e classificazione della Direttiva Habitat:

- Habitat costieri e vegetazione alofitica;
- Dune marittime e interne;
- Habitat d'acqua dolce;
- Lande e arbusteti temperati;
- Macchie e boscaglie di sclerofille (Matorral);
- Formazioni erbose naturali e seminaturali;
- Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse;
- Habitat rocciosi e grotte;
- Foreste.

Le Misure di conservazione per specie

Per ciascuna specie di Allegato II della Dir. 92/43/CEE segnalata nelle schede di formulario standard dei Siti Natura 2000 della regione biogeografica continentale del FVG sono indicate le Misure di conservazione specifiche, non già

comprese nelle Misure trasversali. Queste Misure trovano applicazione in funzione della presenza della specie nel SIC/ZSC.

Sono inoltre riportate le schede di misura per le specie floristiche solo di Allegato IV della Dir. 92/43/CEE e le schede di misura per le specie di uccelli di Allegato I della Dir. 2009/147/CE segnalate nelle schede di formulario.

Le specie vegetali ascrivibili alle Angiosperme sono raggruppate per famiglia tassonomica:

- Cariofillacee
- Chenopodiacee
- Ciperacee
- Composite
- Crucifere
- Graminacee
- Iridacee
- Leguminose
- Orchidacee
- Peoniacee
- Scrofulariacee

Le specie animali sono invece raggruppate per ordine o classe tassonomica (nel caso dei Gasteropodi e Crostacei):

- Gaviformi
- Podicipediformi
- Procellariformi
- Pelecaniformi
- Ciconiformi
- Fenicotteriformi
- Anseriformi
- Falconiformi
- Gruiformi
- Caradriformi
- Strigiformi
- Caprimulgiformi
- Coraciformi
- Piciformi
- Passeriformi
- Gasteropodi
- Lepidotteri
- Odonati
- Coleotteri
- Crostacei
- Petromizontiformi
- Acipenseriformi
- Clupeiformi
- Salmoniformi
- Cipriniformi
- Ciprinodontiformi
- Perciformi
- Scorpeniformi
- Caudati
- Anuri
- Cheloni
- Squamati
- Chirotteri
- Carnivori
- Cetacei

Per quanto riguarda gli ordini dei Caradriformi e dei Falconiformi, in quanto contenenti un elevato numero di specie, sono state prese in considerazione le Famiglie.

Ciascuna specie è associata agli habitat di Allegato I della Dir. 92/43/CEE in cui la stessa è potenzialmente presente. Per la conservazione di tali habitat si rimanda alle misure individuate nelle schede dei singoli habitat del capitolo "Misure di conservazione per habitat".

Nelle schede sito-specifiche, la scheda di misura della singola specie non viene riportata qualora:

- nessuno degli habitat N2000 potenzialmente idonei alla specie sia presente nel SIC
- la specie sia classificata nel formulario come rara/molto rara e la popolazione non risulti significativa
- il Sito non rivesta una particolare importanza per la conservazione della specie.

Si specifica inoltre che con il termine "roost", più volte citato nel testo, si intende un Sito di tradizionale aggregazione per specie di uccelli prevalentemente coloniali (es. aironi, cormorani, corvidi, storni, ecc).

Per quanto attiene alle specie ittiche, il confronto con ETPI ha consentito di evidenziare che, per le specie oggetto di pesca, la pesca stessa non rappresenta un fattore di minaccia per la loro conservazione. I dati disponibili non evidenziano problemi in tal senso. Alcune specie di interesse comunitario, quali *Telestes souffia* (Vairone), *Barbus plebejus* (Barbo), *Cottus gobio* (Scazzone) sono molto diffuse in regione e con popolazioni abbondanti.

La conservazione delle specie *Petromyzon marinus* (Lampreda di mare), *Lampreta zanandreai* (Lampreda padana), *Acipenser naccarii* (Storione cobice), *Alosa fallax* (Cheppia), *Protochondrostoma genei* (Lasca), *Telestes souffia* (Vairone), *Cobitis taenia* (Cobite), *Sabanejewia larvata* (Cobite mascherato), *Aphanius fasciatus* (Nono), *Pomatoschistus canestrinii* (Ghiozzetto cinerino), *Knipowitschia panizzae* (Ghiozzetto di laguna), *Cottus gobio*

(Scazzone) è minacciata principalmente dalle alterazioni degli habitat e quindi la loro tutela è garantita in modo indiretto attraverso le misure destinate a salvaguardare l'integrità dei loro ambienti.

Si è ritenuto di attivare misure di conservazione specifiche per *Barbus plebejus* (Barbo) in quanto è la specie più frequentemente pescata.

Ambito di applicazione delle Misure di conservazione

Attualmente in Friuli Venezia Giulia sono in vigore:

- le Misure di conservazione dei 24 siti della regione biogeografica alpina, approvate con DGR n. 726 del 11.04.2013 e pubblicate sul III Supplemento ordinario n. 19 del 24 aprile 2013 al BUR n. 17 del 24 aprile 2013;

- le **"MCS dei siti continentali del Friuli Venezia Giulia - aggiornamento 2019"**, approvate con **DGR n. 134 del 30.01.2020** pubblicata sul I° S.O. n.10 del 12.02.2020 al BUR n.7 del 12.02.2020;

- le Misure di conservazione regolamentari e amministrative contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000: ZSCIT3320026 Risorgive dello Stella approvato con DPReg 234/2016 pubblicato sul s.o. BUR n. 59 del 21.12.2016, ZSC IT3320028 Palude Selvote e ZSC IT3320031 Paludi di Gonars approvati con DPReg 103/2013 pubblicati sul s.o. BUR n. 22 del 29.05.2013;

- il Piano di gestione della ZSC e ZPS IT3330006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, approvato con DPReg 22 novembre 2012, n. 240/Pres., su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1825/2012, e pubblicato sul BUR n. 33 del 05.12.2012;

- Il Piano di gestione della ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana, adottato con DGR 84 del 19.01.2018 e pubblicato sul BUR n. 6 del 07.02.2018;

- Il Piano di gestione della ZSC e ZPS IT3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona, approvato con DPReg 46 del 22 marzo 2019 e pubblicato sul BUR n. 10 del 03.04.2019;

- Il Piano di gestione della ZSC IT3310009 Magredi del Cellina, approvato con DPReg 66 del 09 aprile 2019 e pubblicato sul BUR n. 12 del 24.04.2019;

- Il Piano di gestione della ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone, approvato con DPReg 67 del 09 aprile 2019 e pubblicato sul BUR n. 13 del 24.04.2019;

- Il Piano di gestione della ZSC IT3310007 Greto del Tagliamento – approvato con DPReg 04 del 13 gennaio 2020;

- Il Piano di gestione della ZSC IT3320035 Bosco Sacile – adottato con DGR 482 del 09.03.2018 e pubblicato sul BUR n. 13 del 28.03.2018;

- Il Piano di gestione della ZSC IT3320033 Bosco Boscat – adottato con DGR 483 del 09.03.2018 e pubblicato sul BUR n. 13 del 28.03.2018;

- Il Piano di gestione della ZSC IT3310011 Bosco Marzinis – adottato con DGR 554 del 09.03.2018 e pubblicato sul BUR n. 14 del 04.04.2018;

- Il Piano di gestione della ZSC IT3310012 Bosco Torrate – adottato con DGR 555 del 09.03.2018 e pubblicato sul BUR n. 14 del 04.04.2018;

- Il Piano di gestione della ZSC e ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado – adottato con DGR 719 del 21.03.2018 e pubblicato sul BUR n. 16 del 10.04.2018;

- Il Piano di gestione della ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano – adottato con DGR 1459 del 27.07.2018 e pubblicato sul BUR n. 43 del 24.10.2018.

Ai sensi dell'art.10 della LR 7/2008 le MCS entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR e prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del piano di gestione elaborato per il sito.

Le Misure di conservazione di cui all'Allegato 1 alla DGR 134/2020 non si applicano pertanto ai siti con piano di gestione sopra citati e, di conseguenza, l'allegato n. 5 (*Schede sito-specifiche*) non riporta le schede di tali siti.

Si specifica inoltre che le Misure di conservazione di cui al presente documento non trovano applicazione per i SIC marini IT3340007 Area marina di Miramare, IT3330008 Relitti di Posidonia e IT3330009 Trezze San Pietro e Bardelli, poiché caratterizzati da habitat e specie peculiari, tali da rendere necessaria un'analisi conoscitiva di settore e la

conseguente predisposizione di specifiche misure di conservazione per gli ambienti marini. **Con DGR 1701/2019 del 04.10.2019 sono individuate le misure di conservazione dei siti marini** (vedi successiva sezione 4.1.9).

Di seguito si riporta quindi l'elenco dei 19 Siti cui si applicano le Misure di conservazione di cui all'Allegato 1 della DGR 134/2020.

ZSC IT3310005 Torbiera di Sequals
ZSC IT3310008 Magredi di Tauriano
ZSC IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo
ZSCIT3320020 Lago di Ragogna
ZSC IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza
ZSC IT3320022 Quadri di Fagagna
ZSC IT3320023 Magredi di Campoformido
ZSC IT3320024 Magredi di Coz
ZSC IT3320025 Magredi di Firmano
ZSC IT3320027 Palude Moretto
ZSC IT3320032 Paludi di Porpetto
ZSC IT3320036 Anse del Fiume Stella
ZSC IT3320038 Pineta di Lignano
SIC IT3320039 Palude di Racchiuso
ZSC IT3330001 Palude del Preval
ZSC IT3330002 Colle di Medea
ZSC IT3330007 Cavana di Monfalcone
SIC IT3330010 Valle del Rio Smiardar
ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano

Verifiche di coerenza con le misure di conservazione dei siti continentali del Friuli Venezia Giulia

La legenda utilizzata per la compilazione della matrice di coerenza risulta la seguente:

LEGENDA	
C	coerenza tra obiettivi specifici del RFA e Misure di conservazione dei siti continentali
CP	coerenza parziale tra obiettivi specifici del RFA e Misure di conservazione dei siti continentali
NC	non coerenza tra obiettivi specifici del RFA e Misure di conservazione dei siti continentali
-	obiettivi specifici del RFA e Misure di conservazione dei siti continentali non correlabili

La valutazione di coerenza è stata sviluppata fra le Misure di conservazione dei siti continentali del Friuli Venezia Giulia e gli obiettivi specifici del RFA, per verificare eventuali criticità e incompatibilità tra le misure di conservazione della Rete Natura 2000 e l'attuazione del Regolamento-Programma d'Azione.
I risultati complessivi della disamina evidenziano sostanziale coerenza tra i due strumenti per aspetti agricolturali e di tutela ecosistemica, degli habitat e corridoi ecologici, ovvero coerenza parziale tra vari obiettivi specifici del RFA e finalità ed effetti di molteplici misure di conservazione. Tali corrispondenze sono evidenziate nella "Matrice di coerenza con le misure di conservazione dei siti continentali del Friuli Venezia Giulia" che segue.

Ferma la coerenza tra l'obiettivo OS16* - *tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE* e la generalità delle Misure di conservazione, va tenuto presente che, a seguito della modifica apportata con DGR 1923/2020 alla LR 9/2005, All. C - '*Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali*', nel RFA aggiornato si è provveduto a contestuale recepimento del divieto di fertilizzazioni azotate per tutti gli habitat ricadenti in siti Natura 2000 e biotopi, inclusi quelli dei gruppi 5 e 6, "*eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat delle formazioni erbose mesofile (6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) e 6520 - Praterie montane da fieno), per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione*".
Risultando in tal modo superata l'indicazione del parere motivato di VAS 2012 di applicare i limiti di concimazione ex L.R. 9/2005 (ante modifica All. C del 2020) agli "*habitat contrassegnati dal codice 6 e all'habitat 5130 … presenti all'interno dei SIC* (ora ZSC) *e delle ZPS dei comuni non già inclusi nell'allegato a) della L.R. 9/2005*", la coerenza tra obiettivi del RFA con divieto di apporti azotati esteso a tutti gli habitat -tranne contenute letamazioni negli habitat

6510 e 6520- e le Misure di conservazione per le attività agricole e zootecniche nei siti continentali può intendersi in chiave senz'altro rafforzata.
In particolare, si individua ampia coerenza tra gli obiettivi OS3, OS6*, OS9*, OS10 e OS16* del RFA e le Misure (MCS) trasversali per l'ambito 'Zootecnia e agricoltura' in All.2 alla DGR 1964/2016, nonché con le MCS per habitat inerenti a fertilizzazioni del medesimo Allegato (le quali o impongono divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata -cfr. *MCS habitat gruppi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9*-, o rimandano alla disciplina delle fertilizzazioni azotate trattata nel RFA - *MCS habitat gruppi 5 e 6*).

Risultano pure coerenti con il Regolamento o concorrenti al raggiungimento di medesime finalità, come diminuire l'impiego dei concimi di sintesi (OS3), valorizzare le utilizzazioni letamiche ove ammesse dalla LR 9/2005 aggiornata e dal RFA (OS3, OS6*) - oltre al pascolamento, contenere la dispersione di nitrati verso i sistemi idrici e di gas inquinanti in aria (OS1, OS2, OS4), nonché formare e informare agricoltori e operatori locali (OS9*),

- ❖ sia molte altre Misure trasversali previste per i siti continentali, inerenti a:
  - <u>'Indirizzi gestionali e di tutela delle specie e degli habitat'</u> (la misura di gestione attiva GA – '*Individuazione da parte dell'ente gestore del Sito dei corridoi ecologici e mantenimento della loro funzionalità all'interno dei Siti*'; la misura GA – '*Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione, privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale*');
  - <u>'Proposte di incentivi'</u> (IN – '*Incentivi all'attività agrosilvopastorale per il mantenimento e la gestione di superfici a prateria, prato e pascolo*'; IN – '*Incentivi per l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CEE) n. 834/2007, e dell'agricoltura integrata, in particolar modo quando contigue a zone umide*'; IN – '*Incentivi per il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica*'; IN – '*Incentivi per le forme di allevamento e agricoltura ~~estensive~~ tradizionali*'; IN – '*Incentivi per il mantenimento ovvero creazione di margini o bordi alle scoline nei campi, quanto più ampi possibile (di almeno 50 cm), gestiti secondo quanto previsto dallo "Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali", mantenuti a prato, o con specie arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto*'; IN - '*Incentivi per la conservazione/ripristino di pozze, stagni, laghetti ed aree di ristagno idonei alla conservazione di anfibi e rettili*');
  - <u>'Divulgazione'</u> (PD – '*Informazione e sensibilizzazione per pescatori, agricoltori ed allevatori relativamente all'adozione di sistemi di pesca e agricolturali eco-compatibili*'; PD – '*Formazione di varie figure professionali e categorie attive sul territorio dei siti Natura 2000 (ditte boschive, operatori turistici, operatori agricoli, amministratori, guide naturalistiche, guide speleologiche, insegnanti, ecc.)*';
- ❖ sia, al di fuori del gruppo delle trasversali, le seguenti:
  - tra le <u>Misure di conservazione per habitat</u>:
    - ✓ la misura di Regolamentazione RE - '*Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche entro una fascia di rispetto dall'habitat secondo quanto disposto dal regime di condizionalità o regolamentato dall'ente gestore del Sito, salvo che per motivi igienico-sanitari*' prevista nelle ZSC che ricomprendono habitat dei gruppi 3 ('Habitat d'acqua dolce');
    - ✓ la misura di Regolamentazione RE - '*Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali*' prevista nelle ZSC che ricomprendono habitat dei gruppi 4 ('Lande e arbusteti temperati'), 6 ('Formazione erbose naturali e seminaturali') e 7 ('Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse');
    - ✓ la misura di Gestione attiva GA - '*Mantenimento dell'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione degli habitat prativi*' prevista nelle ZSC che ricomprendono habitat del gruppo 6 ('Formazione erbose naturali e seminaturali');
  - molteplici <u>Misure di conservazione per specie animali</u>:

✓ per Falconiformi (*Accipitridae*, *Falconidae*) e Strigiformi la misura GA - '*Mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati da sfalcio all'interno e nei pressi delle aree forestali, anche attraverso attività agrosilvopastorali tradizionali, quali la pastorizia e lo sfalcio*';

✓ per Gruiformi GA - "*Creazione di estese zone umide dolci con vegetazione erbacea ben sviluppata e canneti*';

✓ per Caprimulgiformi e Passeriformi GA - '*Mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati da sfalcio, anche attraverso attività agrosilvopastorali tradizionali, quali la pastorizia e lo sfalcio*';

✓ per Passeriformi, e specificamente per *Emberiza hortulana* (Ortolano), GA - '*Emberiza hortulana: mantenimento di zone ecotonali ed aree aperte, quali radure, pascoli e prati da sfalcio, gestiti con attività agrosilvopastorali tradizionali*';

✓ per Piciformi GA - '*Conservazione dei pioppeti naturali mediante la tutela di appezzamenti di almeno 5-10 ha lungo le aste fluviali*';

Sulla base di talune MCS incluse nel gruppo delle trasversali per 'Zootecnia e agricoltura' per i siti continentali, e non previste per la zona biogeografica alpina, quali:

- RE - '*Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore del Sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria dei terreni coltivati (compresi i miglioramenti fondiari che non determinano modifiche della destinazione d'uso del fondo) che non costituiscono habitat di interesse comunitario*';

- GA – '*Mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno, fatte salve le esigenze di carattere fitosanitario*';

viene evidenziato un aggiuntivo aspetto concorrente, per finalità, tra l'obiettivo specifico OS5 del RFA (ridurre il compattamento del suolo) e questo gruppo di misure; la seconda, in particolare, grazie all'indicazione di ritardare l'interramento dei residui colturali, evitando la condizione di terreno nudo, tra una coltivazione e la successiva, certamente rafforza la coerenza già individuata tra gli obiettivi OS1 e OS2 e le Misure trasversali per l'ambito 'Zootecnia e agricoltura'.

In ultimo, oltre all'assodata coerenza con l'obiettivo OS16* di tutela ecosistemi ed habitat, presentano aspetti pure concorrenti con l'obiettivo OS5 di contrastare il compattamento dei suoli

- sia, nell'ambito delle Misure trasversali per 'Attività estrattive', il richiamo alla necessità di accurato ripristino ambientale per singoli lotti (RE) e il divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti (RE);
- sia, nel gruppo MCS 'Attività militari', la misura GA rivolta a riqualificazione delle aree militari dismesse attraverso un progetto di ripristino naturalistico volto a previlegiare il recupero di habitat di specie o di interesse comunitario.

MATRICE DI COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI CONTINENTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

		OBIETTIVI SPECIFICI DEL RFA															
		OS1	OS2	OS3	OS4	OS5	OS6*	OS7*	OS8*	OS9*	OS10	OS11	OS12	OS13	OS14*	OS15	OS16*
MISURE DI CONSERVAZIONE ORGANIZZATE PER TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ		ridurre le lisciviazioni azotate dai terreni agricoli	ridurre le perdite di azoto dai terreni agricoli per ruscellamento ed erosione	ridurre la sintesi e l'uso dei fertilizzanti chimici	minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera (*contributo alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione delle acque)*	ridurre il compattamento del suolo	consentire un'adeguata maturazione degli effluenti di allevamento **e dei digestati** prima della loro distribuzione in campo	evitare che gli odori sgradevoli derivanti dagli effluenti di allevamento, **dai digestati** e dalle acque reflue creino disturbo al cittadino	controllare la movimentazione degli effluenti, **dei digestati** e delle acque reflue	garantire un'efficace e diffusa informazione **riguardo ai** contenuti del RFA	controllare l'applicazione delle norme del RFA	monitorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee	ridurre l'acidificazione del suolo	promuovere il recupero di energia rinnovabile	ridurre il rischio di contatto tra l'uomo e i microrganismi patogeni presenti nelle acque reflue, negli effluenti di allevamento **e nei digestati**	acquisire un quadro sullo stato di attuazione delle disposizioni del RFA	**tutelare gli ecosistemi, prevenire la perdita e la frammentazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE**
1	Infrastrutture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
2	Zootecnia e agricoltura	C	C	C	CP	CP	CP	-	-	C	C	-	-	-	-	-	C
3	Caccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
4	Pesca in acque dolci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
5	Pesca in acque lagunari/mare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
6	Acquacoltura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
7	Fruizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
8	Attività estrattive	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
9	Interventi nei corsi d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
10	Interventi nelle lagune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
11	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
12	Attività militari	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
13	Indirizzi gestionali e di tutela delle specie e degli habitat	C	C	C	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
14	Proposte di incentivi	C	C	C	CP	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
15	Monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
16	Divulgazione	C	C	C	CP	-	CP	-	-	C	-	-	-	-	-	-	C

4.1.9 Misure di conservazione dei siti marini del Friuli Venezia Giulia

Con DGR n. 1701 del 04.10.2019, pubblicata sul 1° S.O. n. 29 del 23.10.2019 al BUR n. 43 del 23.10.2019, sono state approvate le misure di conservazione dei tre siti marini della Regione:

- SIC IT3330008 Relitti di Posidonia presso Grado;
- SIC IT3330009 Trezze San Pietro e Bardelli;
- SIC IT3340007 Area marina di Miramare.

Trattandosi di siti localizzati a mare e attesa sia la gran peculiarità degli habitat oggetto di tutela grazie a queste perimetrazioni, sia la totale estraneità alle attività territoriali e agricole delle tipologie di misure di conservazione previste per ciascuno di essi e qui di seguito richiamate, si ritiene di poter a priori escludere aspetti correlabili tra gli obiettivi specifici del RFA e le Misure di conservazione dei siti marini del Friuli Venezia Giulia.

DGR 171/2019, All. 4 - **Misure sito-specifiche del sito "IT3330008 - Relitti di Posidonia presso Grado"**

Superficie: 0,97 ha

Comuni territorialmente interessati: Area a mare esterna al Comune di Grado

Relazione con altri siti: nessuna

Caratteristiche del sito

I due siti in cui sono presenti relitti di *Posidonia oceanica* sono: - Pietre di S. Agata - 600 m al largo dell'abitato di Grado in corrispondenza all'ingresso della bocca lagunare con profondità tra 3,5 e 4,5 m. Il substrato è roccioso con forma allungata secondo l'asse NW-SE (lunghezza 120 m, larghezza 8-10 m). La formazione emerge dal fondo di 1,30-2,00 m. - Pietre di S. Gottardo - 400-500 m dalla costa con profondità di 3,5-4,5 m. L'area rocciosa ha forma ellittica con asse maggiore avente direttrice N-S. Le Pietre di S. Agata sono disposte in modo quasi parallelo alla costa gradese, distano circa 800 m dalle Pietre di S. Gottardo. Nelle due aree, complessivamente vi sono una trentina di zolle di Posidonia oceanica di piccole dimensioni. Il sito era già identificato come SIN nel progetto Bioitaly (IT3302002).
Posidonia oceanica costituiva nel Golfo di Trieste vaste praterie formando un'ampia fascia discontinua da Punta Sdobba a Punta Tagliamento. Alla fine degli anni '60 *P. oceanica* era praticamente scomparsa da quasi tutto il Golfo. Testimoni della sua relativamente recente presenza sono i resti subfossili (rizomi). Dagli anni' 60 ai giorni nostri *P. oceanica* è andata via via riducendosi a "pochi ciuffi" in alcune aree prospicienti il litorale gradese. Secondo CAINER (1993-94) sono "formazioni estremamente limitate che non raggiungono neanche lontanamente lo status di praterie e costituiscono quindi solo zolle isolate di piccole dimensioni". Ciò è dovuto ai cambiamenti climatici, alla sensibilità della specie a diverse fonti inquinanti e all'azione delle turbosoffianti e dei ramponi per la pesca dei

tartufi (*Venus verrucosa*) e dei fasolari (*Pitaria chione*). I popolamenti residui di *Posidonia oceanica* si trovano ad una profondità variabile tra 3 e 4,5 metri su substrato duro. Attorno, sul fondale sabbioso, invece si trovano rigogliose praterie di *Cymodocea nodosa*. La valenza biologica di questo popolamento risiede nel fatto che si tratta del limite più settentrionale raggiunto da *P. oceanica* e che presenta caratteristiche peculiari in quanto monoclonale. La vegetazione algale fotofila associata alle foglie di *Posidonia* di Grado è riferita al *Myrionemo-Giraudietum sphacelarioidis* Van der Ben, 1971, mentre quella sciafila associata ai rizomi è riferibile al *Flabellio-Peyssonnelietum squamariae* Molinier 1958. La biodiversità algale associata a *Posidonia* è relativamente elevata rispetto alle aree limitrofe (es. Laguna di Grado e Marano). Si rinvengono inoltre specie animali e vegetali presenti solo in questo sito. I relitti di *Posidonia oceanica* presentano una estrema vulnerabilità sia a variazioni ambientali (modificazioni del ritmo di sedimentazione, variazioni climatiche) che a disturbi antropici quali pesca a strascico e uso di turbosoffianti per la pesca dei Molluschi eduli e bivalvi. Questi fattori, malgrado i substrati duri che caratterizzano le praterie, potrebbero portare ad una riduzione ed anche alla scomparsa di questi relitti di *Posidonia*.

Habitat presenti

(Allegato I Direttiva 92/43/CEE)

Acque marine e ambienti a marea

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120* - Praterie di Posidonia (*Posidonion oceanicae*)

1170 – Scogliere

Specie presenti

(Allegato II Direttiva 92/43/CEE)

Le specie animali presenti sono raggruppate per ordine tassonomico:

- Clupeiformi
- Cheloni
- Cetacei

Misure sitospecifiche del sito "IT3330008 – Relitti di Posidonia presso Grado"

✓ INFRASTRUTTURE

RED09.0 - Opere costiere

- Divieto di realizzazione di opere costiere, trivellazioni e di posa di cavi e condotte sottomarini (RE)

✓ URBANIZZAZIONE E TURISMO

REE02.0 – Ripascimento delle spiagge

- Obbligo di verifica di significatività dell'incidenza per le operazioni di ripascimento delle spiagge entro una distanza di 1 Km dall' habitat di interesse comunitario 1120 (RE)

IAE02.0 – Visibilità perimetrazione

- Predisposizione di boe a basso impatto o segnalazione dei siti sulla carta nautica al fine di individuare agevolmente sul territorio i siti Natura 2000 (IA)

✓ CACCIA E PESCA

REF25.0 – Divieto di pesca professionale e sportiva

- All'interno del sito è fatto divieto di qualsiasi tipo di pesca, sia essa professionale che sportiva (RE)

PDF01.0 – Informazione e sensibilizzazione pescatori

- Informazione e sensibilizzazione per pescatori, relativamente all'adozione di sistemi di pesca eco-compatibili (PD)

✓ SPORT E TEMPO LIBERO

REG10.0 – Protezione ecosistema

- Divieto di raccolta, asportazione, danneggiamento di formazioni rocciose, minerali, flora e fauna. Divieto di alterazione dell'ambiente geofisico. Il prelievo di organismi e campioni è consentito solo per finalità scientifiche previa autorizzazione del soggetto gestore (RE)

REG11.2 – Ancoraggio

- Divieto di ancoraggio sull'affioramento roccioso (evitando quindi di intaccare la parte rocciosa) e sulle praterie di Posidonia oceanica (RE)

REG13.0 – Attività subacquea

- Divieto di attività subacquea fatto salvo deroghe concesse dal soggetto gestore (RE)

PDG02.0 – Informazione e sensibilizzazione

- Informazione e sensibilizzazione per popolazione, turisti e pescatori, operatori economici locali, studenti relativamente alle attività produttive che potenzialmente interferiscono con la conservazione della biodiversità e delle specie, attraverso la predisposizione di materiale informativo (PD)

✓ MODIFICA CONDIZIONI ABIOTICHE (ACQUA, CALORE, ESPOSIZIONE)

REM02.0 – Esplosioni controllate

- Le esplosioni controllate vanno effettuate fuori dal sito. In ogni caso sono da sottoporre a verifica di significatività dell'incidenza (RE)

✓ CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE

MRN01.2 – Monitoraggio specie

- Monitoraggio delle specie di allegato II, IV e V della Direttiva Habitat e specie della Direttiva Uccelli e degli impatti su di esse secondo modalità e criteri definiti dal MATTM (MR)

MRN02.2 – Monitoraggio habitat

- Monitoraggio degli habitat di allegato I della direttiva Habitat e degli impatti su di essi secondo modalità e criteri definiti dal MATTM (MR)

MRN03.2 – Monitoraggio effetti della sedimentazione

- Monitoraggio degli effetti della sedimentazione su habitat di interesse comunitario (MR)

DGR 171/2019, All. 5 - **Misure sito-specifiche del sito "IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli"**

Superficie: 2380 ha

Comuni territorialmente interessati: Area a mare esterna ai Comuni di Grado e Lignano

Relazione con altri siti: nessuna

Caratteristiche del sito

Gli affioramenti rocciosi noti localmente come "trezze" sono caratterizzati da substrati di varia origine (sedimentaria clastica, sedimentaria di deposito, organogena) e con estensioni da pochi a diverse centinaia di metri. La natura geologica degli affioramenti rivela che non tutti sono assimilabili a biocostruzioni, ma esistono anche "lastrure" che derivano dalla cementazione di sabbie o rocce ad opera di gas metano. Da indagini recenti sono stati individuati circa 250 affioramenti solo nel golfo di Trieste tra p.ta Sdobba e p.ta Tagliamento; la fascia di maggiore diffusione di questi affioramenti è sui fondali antistanti le lagune di Grado e Marano ad una distanza dalla linea di costa compresa tra 2 e 17 km, e una profondità variabile tra 8.3 e 21.5 m. Da bibliografia emerge che le aree interessate ad affioramenti rocciosi si estendono dal golfo di Trieste fino al litorale di Ancona, lungo tutta la costa nord-occidentale e occidentale dell'Alto Adriatico. Le concrezioni calcaree sono attribuibili ad alghe Corallinacee e secondariamente Briozoi, Molluschi *(Arca noae, Chama gryphoides*), Antozoi (*Cladocora caespitosa*), Serpulidi (*Serpula concharum, Serpula vermicularis, Pomatoceros triqueter, Rotula sp.plur*.). La tipologia delle trezze San Pietro e Bardelli è del tipo Tabulare costituita da un insieme frazionato di tanti affioramenti dello stesso tipo, tuttavia sono presenti alcuni elementi principali di dimensioni maggiori.
Le trezze costituiscono veri e propri hot-spot di biodiversità ricchi di microambienti e gradienti ecologici, rispetto al contesto monotono dei fondali del Nord Adriatico composti da fanghi intervallati da zone di sabbie medio-fini ricche di detrito organogeno. In riferimento all'Allegato I della Direttiva Habitat gli affioramenti rocciosi del nord Adriatico possono configurarsi come habitat "1170 – scogliera" caratterizzati da concrezioni biogeniche e/o geogeniche. Le comunità biologiche della "trezza Bardelli" rientrano nella definizione di coralligeno proposta nel meeting RAC/SPA (2006, Tunisia), nell'Action Plan per la conservazione del coralligeno (UNEPMAPRAC/SPA, 2008) e in Ballesteros (2006), dove si fa esplicito riferimento al contributo organogenico delle alghe calcaree. Tra i biocostruttori più importanti sono segnalate le alghe calcaree dei generi *Lithophyllum, Lithothamnion, Mesophyllum, Neogoniolithon* e *Peyssonnelia,* i madreporari *Cladocora* e *Astroides*, il briozoo *Myriapora* e i policheti serpulidi *Serpula* e *Pomatoceros*. Il contributo delle alghe calcaree è rilevante rispetto agli affioramenti veneti. L'elevata biodiversità degli affioramenti rocciosi varia anche in ragione della composizione dei substrati circostanti (fanghi terrigeni costieri, sabbie fini ben calibrate, sabbie grossolane).
Sui fondali circostanti le trezze San Pietro e Bardelli sono stati rinvenuti elementi che caratterizzano il maërl, riportato nel Piano d'Azione per la Conservazione del Coralligeno e di altre bio-concrezioni del Mediterraneo (UNEP-MAP-RAC/SPA, 2008). La ricchezza dei popolamenti e la presenza di gradienti ecologici, basati sulla varietà di tipologie, orientamento ed elevazione dei substrati oltre che sulle caratteristiche idrologiche dell'area,

rappresentano un elemento di pregio che assume notevole importanza tenuto conto della relativa uniformità dei fondi costieri nord occidentali dell'Alto Adriatico.
Oltre alla presenza di specie fitozoobentoniche che si rinvengono solo in questi siti, queste biocostruzioni svolgono un ruolo fondamentale per la riproduzione e lo sviluppo degli stadi giovanili e rappresentano nuclei di attrazione e protezione per numerose specie ittiche demersali e pelagiche. Questi affioramenti sono sede di riproduzione della verdesca (*Prionace glauca*) e di altre specie squaliformi quali il gattuccio (*Scyliorhinus stellaris*), la cagnetta (*Scyliorhinus canicula)* ed il palombo (*Mustelus mustelus*). Il pregio ambientale e l'elevata biodiversità riscontrati pongono le biocostruzioni dell'Alto Adriatico all'attenzione del mondo scientifico oltre che di numerose categorie di stakeholders, in quanto si tratta di siti molto ambiti da subacquei e da pescatori.

Habitat presenti

(Allegato I Direttiva 92/43/CEE)

Acque marine e ambienti a marea

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1170 – Scogliere

Specie presenti

(Allegato II Direttiva 92/43/CEE)

Le specie animali presenti sono raggruppate per ordine tassonomico:

- Procellariformi
- Pelecaniformi
- Caradriformi
- Clupeiformi
- Cheloni
- Cetacei

Misure sitospecifiche del sito "IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli"

✓ INFRASTRUTTURE

RED09.0 - Opere costiere
- Divieto di realizzazione di opere costiere, trivellazioni e di posa di cavi e condotte sottomarini (RE)

✓ CACCIA E PESCA

REF26.0 – Divieto di esercitare la pesca professionale con reti da traino
- Divieto di esercitare la pesca professionale con reti da traino (incluse quelle denominate tratte), draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di fanerogame marine e sull'habitat coralligeno e nelle aree indicate in cartografia (RE)

REF27.0 – Divieto di pesca professionale per molluschi
- Divieto di pesca professionale per molluschi (Turbosoffianti per fasolari, vongole e cappelunghe) nelle aree indicate in cartografia (RE)

Fig.1

PDF01.0 – Informazione e sensibilizzazione pescatori

- Informazione e sensibilizzazione per pescatori, relativamente all'adozione di sistemi di pesca eco-compatibili (PD)

✓ SPORT E TEMPO LIBERO

REG10.1 – Protezione ecosistema

- Divieto di raccolta, asportazione, danneggiamento di formazioni rocciose e minerali. Divieto di alterazione dell'ambiente geofisico. Il prelievo di campioni è consentito solo per finalità scientifiche previa autorizzazione del soggetto gestore (RE)

REG11.0 – Ancoraggio

- Divieto di ancoraggio sull'affioramento roccioso (evitando quindi di intaccare la parte rocciosa) (RE)

IAG03.0 – Attività subacquea

- Individuazione di percorsi subacquei (IA)

PDG02.0 – Informazione e sensibilizzazione

- Informazione e sensibilizzazione per popolazione, turisti e pescatori, operatori economici locali, studenti relativamente alle attività produttive che potenzialmente interferiscono con la conservazione della biodiversità e delle specie, attraverso la predisposizione di materiale informativo (PD)

✓ MODIFICA CONDIZIONI ABIOTICHE (ACQUA, CALORE, ESPOSIZIONE)

REM02.0 – Esplosioni controllate

- Le esplosioni controllate vanno effettuate fuori dal sito. In ogni caso sono da sottoporre a verifica di significatività dell'incidenza (RE)

✓ URBANIZZAZIONE E TURISMO

IAE02.1 – Visibilità perimetrazione

- Predisposizione di boe a basso impatto o segnalazione dei siti sulla carta nautica al fine di individuare agevolmente sul territorio i siti Natura 2000 e le aree delle misure REF26.0 REF27.0 (IA)

IAE03.0 – Impatto natanti

- Adozione di misure per evitare la cattura accidentale nelle reti da pesca e per evitare l'impatto con le eliche di natanti da parte di Cetacei, Rettili e Avifauna acquatica (IA)

✓ CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE

MRN01.2 – Monitoraggio specie

- Monitoraggio delle specie di allegato II, IV e V della Direttiva Habitat e specie della Direttiva Uccelli e degli impatti su di esse secondo modalità e criteri definiti dal MATTM (MR)

MRN02.2 – Monitoraggio habitat

- Monitoraggio degli habitat di allegato I della direttiva Habitat e degli impatti su di essi secondo modalità e criteri definiti dal MATTM (MR)

MRN03.2 – Monitoraggio effetti della sedimentazione

- Monitoraggio degli effetti della sedimentazione su habitat di interesse comunitario (MR)

DGR 171/2019, All. 6 - **Misure sito-specifiche del sito "IT3340007 - Area marina di Miramare"**

Superficie: 25,0 ha

Comuni territorialmente interessati: Area a mare presso Trieste

Relazione con altri siti: nessuna

Caratteristiche del sito

Miramare è caratterizzata da una zona di mare antistante molto estesa, con: circa 2m di escursione di marea. In Mediterraneo il golfo di Trieste è l'unico luogo (assieme a Gabes in Tunisia) dove il mesolitorale è altrettanto esteso. L'infralitorale è una zona di aggregazione e passaggio per numerose specie di pesce di interesse commerciale. La zona di marea comprende alcune specie endemiche, come il *Fucus virsoides* e altre specie qui presenti ai confini della loro zona di diffusione. La scogliera, non presentando fenomeni di disturbo da pesca e da altre attività antropiche, costituisce un habitat per l'aggregazione e la riproduzione di numerose popolazioni ittiche. Nella stessa area la fauna bentonica è rappresentata da specie quali *Pinna nobilis, Cladocora caespitosa*, ecc.
La totalità dell'area indicata, in quanto zona di protezione integrale denominata Area marina protetta di Miramare, è circondata da una fascia esterna di protezione parziale (divieto di pesca, tranne che da terra) istituita nel 1994. In precedenza (dal 1973 al 1986) la superficie è sempre stata gestita come una zona di protezione integrale, con divieto di accesso tranne che per le attività di visita subacquea, a regime contingentato. Nel 1979 l'area marina protetta di Miramare viene inserita nella directory degli ambiti di tutela UNESCO-MAB "Man and the Biosphere" con l'inserimento nell'elenco delle singole specie di: - *Mullus barbatus*, specie che frequenta fondi sabbiosi e fangosi a profondità comprese tra pochi centimetri e alcune centinaia di metri di profondità. Di solito in acque molto basse, quali quelle presenti in ampie porzioni dell'area marina protetta "Miramare" si incontrano adulti in periodo riproduttivo; - *Padina pavonia, Halopteris scoparia, Dictyota dichotoma*: alghe brune della fascia infralitorale diffuse prevalentemente nella zona del Bagno Ducale, sono presenti lungo tutta la fascia protetta; - *Acetabularia acetabulum*: alga verde rappresentata in limitate estensioni sui 2-3 metri di profondità nelle rocce e ciottoli del Bagno Ducale e lungo la scogliera del Castello; - *Hypnea musciformis*; presente durante la tarda estate a profondità di 8-9 metri e si presenta occasionalmente con alcuni talli sui substrati duri che interrompono il fondale sabbioso al largo del Bagno Ducale; - *Zostera noltii* (*Nanozostera noltii*): forma prati residui di areali misti con altre fanerogame marine che sono attualmente in fase di estensione in prossimità della zona delle ex-scuderie occupando la profondità di 3-4 metri. Per quel che riguarda i molluschi marini si segnala la presenza di *Pinna nobilis* e *Litophaga litophaga*.

Habitat presenti

(Allegato I Direttiva 92/43/CEE)

Acque marine e ambienti a marea

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1170 – Scogliere

Specie presenti

(Art. 4 Direttiva 2009/147/CE e Allegato II Direttiva 92/43/CEE)

Le specie animali presenti sono raggruppate per ordine tassonomico:

- Gaviformi
- Podicipediformi
- Procellariformi
- Pelecaniformi
- Anseriformi
- Caradriformi
- Coraciformi
- Clupeiformi
- Cheloni
- Cetacei

Per quanto riguarda l'ordine dei Caradriformi, in considerazione del maggior numero di specie presenti, sono prese in considerazione le Famiglie.

Misure sitospecifiche del sito "IT3340007 - Area marina di Miramare"

✓ INFRASTRUTTURE

RED09.0 - Opere costiere

- Divieto di realizzazione di opere costiere, trivellazioni e di posa di cavi e condotte sottomarini (RE)

✓ CACCIA E PESCA

REF25.0 – Divieto di pesca professionale e sportiva

- All'interno del sito è fatto divieto di qualsiasi tipo di pesca, sia essa professionale che sportiva (RE)

PDF01.0 – Informazione e sensibilizzazione pescatori

- Informazione e sensibilizzazione per pescatori, relativamente all'adozione di sistemi di pesca eco-compatibili (PD)

✓ SPORT E TEMPO LIBERO

REG10.0 – Protezione ecosistema

- Divieto di raccolta, asportazione, danneggiamento di formazioni rocciose, minerali, flora e fauna. Divieto di alterazione dell'ambiente geofisico. Il prelievo di organismi e campioni è consentito solo per finalità scientifiche previa autorizzazione del soggetto gestore (RE)

REG11.1 – Ancoraggio

- Divieto di ancoraggio nelle aree interdette salvo deroghe concesse dal soggetto gestore (RE)

REG12.0 – Navigazione

- Divieto di navigazione fatte salve le attività di gestione (RE)

REG13.1 – Attività subacquea

- Divieto di attività subacquea fatto salvo deroghe concesse dal soggetto gestore fino a 200 m dalla riva (RE)

REG14.0 – Divieto di balneazione

- All'interno del sito di interesse comunitario non è consentita la balneazione. Sono fatte salve le attività di balneazione connesse ad attività a scopo educativo, didattico e di visita guidata svolte dal soggetto gestore (RE)

PDG02.0 – Informazione e sensibilizzazione

- Informazione e sensibilizzazione per popolazione, turisti e pescatori, operatori economici locali, studenti relativamente alle attività produttive che potenzialmente interferiscono con la conservazione della biodiversità e delle specie, attraverso la predisposizione di materiale informativo (PD)

✓ MODIFICA CONDIZIONI ABIOTICHE (ACQUA, CALORE, ESPOSIZIONE)

REM02.0 – Esplosioni controllate

- Le esplosioni controllate vanno effettuate fuori dal sito. In ogni caso sono da sottoporre a verifica di significatività dell'incidenza (RE)

✓ <u>CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE</u>

MRN01.2 – Monitoraggio specie
- Monitoraggio delle specie di allegato II, IV e V della Direttiva Habitat e specie della Direttiva Uccelli e degli impatti su di esse secondo modalità e criteri definiti dal MATTM (MR)

MRN02.2 – Monitoraggio habitat
- Monitoraggio degli habitat di allegato I della direttiva Habitat e degli impatti su di essi secondo modalità e criteri definiti dal MATTM (MR)

MRN03.2 – Monitoraggio effetti della sedimentazione
- Monitoraggio degli effetti della sedimentazione su habitat di interesse comunitario (MR)

5 CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

5.1 INQUADRAMENTO SINTETICO DEL CONTESTO AMBIENTALE

Si ritiene utile presentare nel presente documento un quadro conoscitivo ambientale di minima del territorio regionale, in linea anche con quanto indicato nelle Linee guida ISPRA[17] in merito ai contenuti del Rapporto preliminare.

Si presenta un panorama di aspetti ambientali, la cui selezione, attinente in modo diretto o indiretto alle scelte progettuali del Piano paesaggistico regionale (PPR), risulta utile per effettuare un primo inquadramento sintetico dello stato ambientale regionale. Gli aspetti sono trattati in modo sintetico per far emergere in maniera più evidente le criticità.

La base informativa utilizzata deriva dal documento elaborato dall'Autorità ambientale del Friuli Venezia Giulia, denominato "Politica regionale di coesione 2014-2020. Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia", e approvato con DGR 2405 del 13 dicembre 2013. Tale documento è stato elaborato in collaborazione con ARPA FVG ed ha lo scopo di individuare le principali criticità ambientali esistenti nel territorio regionale analizzando le singole tematiche ambientali per giungere alla descrizione sintetica del contesto ambientale[18] regionale di riferimento.

Le criticità individuate sono quelle ritenute prioritarie sulla base dei criteri di estensione e dimensione del fenomeno sul territorio regionale, dei suoi effetti/impatti sull'ambiente e sulla salute umana e degli obiettivi imposti dalle politiche europee, nazionali e regionali di settore. Tali criticità sono state individuate nell'ambito di più ampie tematiche che concettualmente ricadono all'interno del modello DSPIR. Segue l'elenco delle tematiche selezionate nel citato documento e una breve sintesi delle relative problematiche evidenziate, con riferimento anche ad informazioni aggiornate tratte da Rapporti sullo stato dell'ambiente e pubblicazioni successive di ARPA:

- clima;

- pericolosità di origine naturale;

- aria;

- biodiversità;

- suolo (consumo di suolo, siti contaminati, infrastrutture lineari, attività estrattive);

- ambiente antropico (rumore, rifiuti, radiazioni);

- acque (superficiali interne, marino-costiere e di transizione, sotterranee).

<u>CLIMA</u>

Nella Regione Friuli Venezia Giulia l'analisi dei dati storici climatici disponibili sul territorio regionale ha segnalato un aumento della temperatura di 0,7 °C nel periodo 1991-2010, in linea con quanto osservato a livello globale, unitamente a un'alterazione nella distribuzione stagionale delle precipitazioni per intensità e frequenza a livello mensile, con immediate ripercussioni sul territorio nei settori dell'agricoltura, del turismo, ecc. È possibile riscontrare, inoltre, la presenza di segnali attendibili che il cambiamento climatico possa determinare, per specifici territori della regione, condizioni di rischio crescente, sia legati all'intensità delle precipitazioni eccezionali, sia a siccità particolari: con riferimento a tali tendenze risultano particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici la fascia montana, la fascia delle risorgive (ricca di biotopi con elevato valore di biodiversità) e la fascia costiera.

---

[17] Nel manuale ISPRA n. 109/2014 "Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale", al capitolo 3.5 "Il Rapporto preliminare", si indica fra i contenuti suggeriti per i Rapporti di scoping anche la caratterizzazione e descrizione delle condizioni di criticità e delle emergenze ambientali. (cfr. lettera g) "*Caratterizzazione dell'ambito d'influenza territoriale*").

[18] Le informazioni di cui si è tenuto conto nel documento "Politica regionale di coesione 2014-2020. Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia" sono riportate nei documenti della pianificazione regionale di settore, negli ultimi Rapporti sullo Stato dell'Ambiente di ARPA FVG e in studi specialistici.

ARIA

Le criticità principali risultano essere il **particolato (PM_{10})** e gli **ossidi di azoto (NO_x)**. Tali inquinanti, per le loro caratteristiche di rilevanza sotto il profilo della salute umana che impongono un loro costante monitoraggio (D.lgs. 155/2010) e data la loro rilevanza in termini di vasta diffusione sul territorio regionale, risultano essere criticità su cui è prioritario intervenire, coerentemente con le politiche europee di settore (Direttiva 2008/50/CE) e con la pianificazione regionale di settore (Piano di miglioramento della qualità dell'aria e Piano d'Azione Regionale).

Va evidenziato che in ambito regionale si riscontrano altre criticità quali l'ozono (O_3) e il Benzene. Esse non sono state considerate come prioritarie in quanto: da un lato l'O_3, pur sussistendo un rischio di superamento dei limiti diffuso sull'intero territorio regionale, si configura quale inquinante secondario derivante dall'interazione della radiazione solare con diversi inquinanti tra i quali spiccano il PM_{10} e gli NO_x; per quanto riguarda il Benzene non vi sono evidenze di superamenti su tutto il territorio regionale della soglia normativa e i valori più significativi sono comunque circoscritti a limitati ambiti locali (aree industriali della zona triestina).

Si sottolinea inoltre che, nonostante la rilevanza sanitaria dell'inquinante $PM_{2.5}$ (polveri molto fini), non sono disponibili, ad oggi, serie temporali di dati sufficientemente lunghe, omogenee e che coprano in modo capillare il territorio regionale, tali da permettere di evidenziare eventuali tendenze. Ad ogni modo, i dati in possesso di ARPA FVG dimostrano come questa frazione di materiale particolato, là dove viene rilevata, presenti delle concentrazioni medie annuali al di sotto dei limiti di legge.

BIODIVERSITÀ

Le criticità principali relative alla tematica "Biodiversità" risultano essere, in generale, la riduzione numerica della popolazione di alcune specie, la perdita di habitat e la conseguente banalizzazione del territorio. Tali problematiche, che interessano largamente il territorio regionale ed in particolare la pianura, possono essere tratteggiate da descrittori che valutino l'idoneità degli habitat a determinate specie e da misurazioni dirette atte a valutare la variazione degli habitat stessi. I fattori di degrado, relazionati alla Fragilità ecologica (Carta Natura 2007), possono dipendere da modalità gestionali interne, come nel caso delle praterie magre, o da fattori di sistema (abbassamento della falda freatica) e di contesto (eliminazione delle aree di ecotono - transizione tra bosco e coltivi), come nei boschi della Bassa Friulana. Se oltre alle classi di valore più alte consideriamo anche quella media, evidenziamo parti del territorio regionale molto più vaste rispetto alle quali è possibile individuare cause di fragilità prevalentemente interne (Carso) o interne ed esterne (Laguna).

Considerando il **degrado di habitat nel territorio montano**, il principale problema è dato dall'avanzata del bosco di neoformazione sulle praterie da sfalcio e sui pascoli e dal degrado dei corsi d'acqua. Più in particolare si riscontra:

- infeltrimento e incespugliamento delle praterie con banalizzazione della componente floristica in particolare per il pascolo acidofilo montano (nardeti);

- sovrapascolamento in aree limitate e sottopascolamento su vaste superfici;

- eccessiva semplificazione della struttura forestale, perdita di radure, banalizzazione del sottobosco e della struttura delle aree ecotonali con perdita di biodiversità forestale e faunistica;

- carenza idrica e degrado qualitativo dei corsi d'acqua montani per eccessive derivazioni idriche; frammentazione della continuità idrica longitudinale e, soprattutto nei fondivalle, trasversale; degrado dei laghetti e delle torbiere alpine per usi non consoni.

Nel territorio planiziale il principale problema è **la frammentazione della continuità, la semplificazione dell'agroecosistema** e il **sovrasfruttamento delle falde idriche**. Più in particolare si riscontra:

- perdita di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema (prati stabili, fasce tampone, bordi inerbiti delle scoline e dei campi, siepi, arbusteti, boschetti, sistemi macchia-radura, muretti a secco, pozze, stagni ecc.);

- degrado dei boschi igrofili e subigrofili, in particolare delle ontanete e dei boschetti golenali a salice bianco, dei pioppeti planiziali e costieri, dei relitti di foresta planiziale della Bassa pianura friulana;

- degrado delle torbiere basse alcaline, dei cladieti e delle vegetazioni acquatiche planiziali e collinare;

- degrado delle praterie magre illiriche e dei praterelli aridi nell'area del Carso e nella pianura friulana.

Nell'area lagunare recenti studi hanno evidenziato una variazione delle morfologie emerse, registrando una **diminuzione delle forme barenicole** dovuta alla progressiva erosione delle stesse, che provoca nel contempo una perdita di questi habitat. Più in particolare si riscontra:

- perdita di barene e di siti idonei alla nidificazione;

- degrado di zone umide d'acqua dolce o salmastra anche in aree perilagunari;

- degrado di habitat elofitici e alofili alle Foci dello Stella (*Scirpus* sp, *Bolboschoenus* sp.);

- degrado degli habitat a canneto e cariceto;

- degrado dei sistemi dunali attivi e fossili nell'area di Fossalon, Val Cavanata, Isole perilagunari e Pineta di Lignano.

Va poi segnalato un problema diffuso in tutto il territorio, ma in particolare nelle zone di pianura e costiere, relativo alla diffusione di specie animali e vegetali alloctone e invasive.

La perdita della diversità biologica può interferire con le essenziali funzioni ecologiche che mantengono i delicati equilibri tra gli ecosistemi, provocando una riduzione della produttività degli ecosistemi oltre che una loro destabilizzazione, indebolendo la loro capacità di contenimento dei disastri naturali come le inondazioni, la siccità e altri eventi meteorologici estremi e di mitigazione dei danni provocati all'ambiente dall'uomo, come l'inquinamento e le modificazioni al clima.

SUOLO

La principale criticità individuata, che interessa diffusamente il territorio regionale, risulta essere il **consumo di suolo**, che nella maggior parte dei casi determina impatti irreversibili. Gli effetti di tale fenomeno determinano una massiccia diminuzione soprattutto delle aree agricole (ma anche di quelle naturali e semi-naturali), provocando impermeabilizzazione e cementificazione con possibile cambiamento del micro-clima negli agglomerati urbani, nonché modifica della regimazione delle acque meteoriche e relativo mancato immagazzinamento del carbonio nella materia organica del suolo. Il consumo di suolo genera, inoltre, una maggiore produzione di rifiuti solidi/liquidi.

Tale criticità viene rilevata dai dati relativi all'uso del territorio e alle sue evoluzioni nel tempo, ovvero dall'analisi congiunta delle cartografie relative all'uso e alla conoscenza del suolo e del sottosuolo, tra cui la cartografia pedologica e geotematica che costituiscono elementi di base per le attività di pianificazione territoriale e che, ad oggi, non ricoprono ancora l'intero territorio regionale.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, dal 1980 al 2000, il suolo urbanizzato è aumentato di 5.776 ettari (pari a circa due città come Udine), il suolo agricolo perso è stato di 6.482 ettari (pari a 2.2 città come Udine), con una media di suolo urbanizzato ogni giorno pari a 8.000 metri quadrati (pari a circa 3 volte Piazza Unità d'Italia a Trieste ogni settimana). La velocità di urbanizzazione pro-capite in regione nel periodo esaminato risulta essere particolarmente elevata e pari a 2.5 mq per abitante all'anno.

Da ulteriori elaborazioni di dati ARPA FVG, riguardanti la superficie in mq delle "aree artificiali" rapportati sia con il totale della popolazione residente al 1 gennaio 2006 sia con la superficie regionale, risulta che la Regione Friuli Venezia Giulia ha la più alta percentuale in mq/abitante di aree artificiali di tutta Italia (464,03) e si colloca al terzo posto, dopo Lombardia e Veneto, per la percentuale di aree artificiali rispetto alla superficie regionale (7,13).

PERICOLOSITÀ DI ORIGINE NATURALE

La Regione Friuli Venezia Giulia, a causa della sua varietà fisiografica e della sua particolare collocazione geodinamica, è interessata per buona parte del suo territorio da situazioni di pericolosità di origine naturale che, in funzione della genesi endogena o esogena dei vari fenomeni, può essere distinta in due aree tematiche principali: **pericolosità tettonica** e **pericolosità geologico-idraulica**.

Va evidenziato che sul territorio regionale si riscontrano altre criticità, perlopiù localizzate, quali i 'sinkholes' (fenomeni di sprofondamento), le aree potenzialmente soggette a inondazione marina, le aree interessate da subsidenza e quelle in depressione assoluta.

AMBIENTE ANTROPICO

Le criticità principali relative alla tematica risultano essere la produzione di rifiuti (sia urbani che speciali), la presenza diffusa sul territorio di amianto sotto varie forme e l'inquinamento acustico.

La **gestione dei rifiuti** deve avvenire attraverso misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. In coerenza con tali strategie sono stati predisposti i piani regionali di settore (principalmente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali). Tra gli aspetti passibili di miglioramento per la matrice, da disamina di indicatori calcolati su base territoriale emergono criticità localizzate dovute a questioni di tipo gestionale: la percentuale di raccolta differenziata e la quantità di RAEE pro-capite.

Per quanto concerne la problematica **amianto** a livello regionale, tale tematica deve considerarsi prioritaria in quanto, data la diffusione di questo materiale sul territorio FVG mappata da ARPA con due distinti censimenti nel 2006 e nel 2007, non è tuttavia presente un quadro conoscitivo aggiornato ed esaustivo sullo stato di conservazione (e quindi di degrado e potenziale rischio) delle strutture contenti amianto.

Circa la problematica **inquinamento acustico**, a fronte della rilevanza dei possibili effetti di un non adeguato clima acustico sulla salute umana e dei ritardi sul territorio regionale di adeguamento alle previsioni normative nazionali, tale aspetto deve essere considerato come una criticità primaria. I Comuni che hanno avviato o concluso l'iter di approvazione del Piano di classificazione acustica (cioè hanno chiesto o ricevuto parere positivo di ARPA, o hanno adottato o approvato il Piano) al 31/08/2020 sono 181 (su 215), rappresentando l'87% del territorio e l'88% della popolazione regionale.
Sulla base dei dati aggiornati, seppur parziali, è possibile una prima valutazione sulla pianificazione comunale in tema di rumore; la maggior parte dei territori comunali ricade nelle classi che maggiormente limitano le immissioni sonore: nelle prime tre classi acustiche (I, II, III) si racchiude la maggior parte del territorio zonizzato; in maggior dettaglio, si nota come la classe II sia di gran lunga la più rappresentativa del territorio regionale seguita dalla classe I. Con riferimento alle fonti di rumore, sul territorio regionale la criticità maggiore è legata al traffico veicolare. A tal proposito, un'analisi preliminare dei dati a disposizione, evidenzia come sul territorio regionale vi siano molti ricettori sensibili (come le scuole) interessati da un clima acustico non rispettoso dei limiti normativi, causa la vicinanza alle infrastrutture stradali.

Va evidenziato, inoltre, che criticità secondarie presenti sul territorio regionale sono legate alla presenza di radon e all'inquinamento elettromagnetico. Riguardo al **radon**, nel 2005-2006 è stata definita una mappatura di aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon (Radon Prone Areas), come previsto dal D.lgs. 241/2000, ora sostituito dal D.lgs. 101/2020. Tra 2017 e 2019 è stata effettuata un'altra campagna denominata "Radon, misure per 1000 famiglie", progetto di Citizen Science realizzato da Arpa in collaborazione con la Regione, per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nelle attività di ricerca e sperimentazione sul radon. Dall'analisi delle misure di concentrazione di radon indoor effettuate durante gli anni, da ARPA FVG, in abitazioni o in luoghi di lavoro, sono state riscontrate forti variabilità nella distribuzione dei valori e la presenza di criticità molto significative, ma sono anche state individuate numerose soluzioni e strategie per ridurre il problema.
In merito all**'inquinamento elettromagnetico**, l'attività di monitoraggio ARPA è particolarmente impegnativa e sempre necessaria per il continuo modificarsi delle tecnologie e l'accresciuta esigenza di connettività, che hanno comportato un potenziamento degli impianti per le telecomunicazioni (telefonia mobile, banda larga, radio e TV), così come a causa dell'espansione delle aree urbanizzate in prossimità di elettrodotti o della costruzione di nuove linee elettriche nei pressi di aree già edificate. I risultati delle misurazioni eseguite in FVG da molti anni sono complessivamente positivi: tutte le misure effettuate presso le antenne per la telefonia mobile (siti SRB) presentano un campo elettrico inferiore alla metà del valore di attenzione; non sono mai stati superati i limiti di legge nemmeno nelle campagne di misurazione del campo elettrico nelle 24 ore. Solo in due punti in prossimità di un impianto radiotelevisivo è stato riscontrato il superamento dei limiti di legge e conseguentemente sono state avviate le procedure per riportare i livelli di emissione ai limiti previsti.

ACQUE

L'indicatore scelto per descrivere le criticità ambientali delle acque superficiali interne e delle acque marino-costiere e di transizione è lo Stato/Potenziale Ecologico. Per quanto attiene alle **acque dolci superficiali**, i corpi idrici regionali presentano uno Stato Ecologico mediamente "Buono/Sufficiente", con valutazioni peggiori nella zona planiziale. I corpi idrici della fascia montana risentono degli impatti idromorfologici principalmente legati alle derivazioni dei corsi d'acqua a fini idroelettrici, che negli ultimi quarant'anni sono costantemente aumentate in numero; nella fascia planiziale, soprattutto a sud della Linea delle risorgive, i corpi idrici risentono dell'impatto dovuto all'inquinamento diffuso di nitrati, prevalentemente di origine agricola e, in modo puntiforme, a scarichi di depuratori non ancora adeguati. Problema diffuso sul territorio regionale, che influenza a vario titolo (benché in modo puntiforme) lo stato ecologico dei corpi idrici, è la situazione impiantistica per il collettamento e trattamento delle acque reflue urbane. A rendere più complessa la situazione, vi sono zone industriali/produttive che condividono risorse fognarie e depurative con ambiti urbani, che spesso risultano non adeguate a sostenere e/o trattare il carico che ricevono; inoltre alcune aree risultano, in parte o del tutto, prive di rete fognaria o di depuratore finale. Permangono, infine, situazioni di scarichi al suolo anche in zone dove la falda risulta essere vulnerabile.

Lo stato/potenziale ecologico dei 19 **corpi idrici marino-costieri** che compongono le acque di pertinenza regionale è risultato buono nel triennio 2017-19. L'ambiente marino mostra, inoltre, uno stato generalmente buono per le acque di balneazione e di buona qualità per quelle destinate alla vita dei molluschi. Pur riscontrando carichi significativi provenienti dall'entroterra, nell'**ambiente lagunare** si evidenzia un'elevata resilienza, ovvero una capacità di mantenimento delle funzioni ecologiche. Sulla base dei dati di monitoraggio aggiornati al triennio 2017-19, dei 17 corpi idrici presenti nell'ambiente lagunare 3 risultano essere classificati in buono stato ecologico, mentre gli altri risultano essere in stato/potenziale ecologico sufficiente (7) o scarso (7) dovuto sostanzialmente alla presenza di ambienti confinati o di impatti connessi alla presenza di nitrati di origine agricola provenienti dal bacino scolante. In generale, le condizioni peggiori si notano nelle zone più confinate e/o caratterizzate dagli apporti dei fiumi che si immettono in Laguna di Marano e Grado, soprattutto per la risposta delle macrofite che portano queste aree ad essere classificate in stato scarso. Nei trienni 2014-16 e 2017-19 la maggioranza dei corpi idrici ha mantenuto lo stesso stato; solamente in 5 corpi idrici si registrano differenze tra i 2 trienni che oscillano tra due classi di qualità (sufficiente-buono e viceversa/sufficiente-scarso/ buono-scarso), variabilità che sembra essere intrinseca al sistema lagunare e non direttamente collegabile all'influenza delle attività antropiche.

Per quanto riguarda le sostanze prioritarie di Direttiva, tutti i sedimenti fini dell'Alto Adriatico sono contaminati da concentrazioni significative di mercurio, imputabili principalmente alle attività minerarie condotte ad Idrija (Slovenia) a partire dal XVI secolo e terminate nel 1995; nonostante le elevate contaminazioni della foce dell'Isonzo, delle peliti del golfo di Trieste e della Laguna di Marano e di Grado, ove si sovrappongono gli apporti industriali del polo chimico di Torviscosa terminati all'inizio degli anni Novanta, le acque marine e lagunari non presentano superamenti degli standard ambientali di riferimento europeo. Con riferimento al possibile impatto della presenza di mercurio sulla catena alimentare, ARPA FVG ha una tradizione decennale nel monitoraggio delle specie eduli di maggior interesse, con un database costantemente aggiornato in termini di numerosità di dati e di specie considerate. Stando ai dati di acquisto e di bioconcentrazione, i maggiori acquirenti regionali del prodotto ittico locale possono essere considerati sufficientemente protetti dagli effetti tossici di un accumulo nei tessuti di MeHg, secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) e della FAO, nonché in ottemperanza ai limiti fissati dal Regolamento CE 1881/2006.

L'indicatore che, secondo quanto previsto dalle politiche europee di settore (Direttiva 2000/60/CE), è stato scelto per descrivere le criticità ambientali delle **acque sotterranee** è lo "stato chimico". Lo stato chimico [anno di riferimento 2015] dei corpi idrici freatici evidenzia delle criticità: nella zona della Pianura udinese a causa della presenza di nitrati e fitofarmaci e presenza localizzata di Cromo esavalente e tetracloroetilene; nel pordenonese a causa della presenza di nitrati, di erbicidi e di clorurati; nel cividalese e zona del Collio per la presenza di nitrati ed erbicidi. Lo stato chimico dei corpi idrici artesiani evidenzia una criticità per quello localizzato nella Bassa pianura friulana orientale (Liv. 1 e 2) a causa della presenza di fitofarmaci. Per quanto riguarda l'utilizzo di fitosanitari, va evidenziato che nel decennio 2006-2015, si è registrato un calo delle concentrazioni di diverse sostanze attive ad azione erbicida e relativi metaboliti rinvenibili nelle acque di falda, grazie soprattutto alla riduzione d'impiego, in agricoltura, di erbicidi residuali triazinici, in favore di nuove molecole, ad esempio trichetoni, sulfoniluree (queste ultime caratterizzate, tra l'altro, da dosaggi d'impiego particolarmente contenuti). Per quanto riguarda infine l'utilizzo di fertilizzanti e la conseguente lisciviazione e percolazione di nitrato in falda, se a partire dalla fine degli anni Novanta e fino all'inizio del 2000 si era osservato, quantomeno per alcuni pozzi, un trend migliorativo, dal 2002

si sono osservate invece concentrazioni di nitrati in generale sostenute ed in taluni casi in tendenziale incremento[19], sia per molti pozzi prossimi alla fascia delle Risorgive -nella parte pordenonese, come nella parte udinese- sia in diversi pozzi tra quelli prossimi alla fascia pedecollinare.

La maggior parte dei pozzi soggetti a concessione sono localizzati al di sotto della Linea delle risorgive. In generale (escludendo l'uso domestico, che non è soggetto a concessione) **le falde freatiche e artesiane presentano i seguenti utilizzi**: il 41,0% del prelievo è stato stimato a scopo ittiogenico, 30,8% ad uso irriguo, 15,6% ad uso potabile e 9,3% ad uso industriale. Considerando i consumi in funzione dei diversi sistemi di acquiferi emunti risultano maggiormente sfruttate le falde freatiche di bassa pianura (35,8%), alle quali seguono le freatiche di alta pianura (24,8%), l'artesiana più superficiale "A" (16,0%), l'artesiana "B" (6,7%), la "E" (6,4%) e la "D" (5,1%). Considerando l'entità dei prelievi complessivi, suddivisi per tipologia di utilizzo, comprendendo anche quello domestico, emerge la predominanza di quest'ultimo (51,9%) a cui seguono gli utilizzi: ittiogenico (19,7%), irriguo (14,8%), potabile-acquedottistico (7,5%) e l'industriale (4,5%).

5.2 L'AMBITO DI INFLUENZA DEL RFA E I FATTORI SIGNIFICATIVI

L'ambito territoriale entro cui si manifestano gli impatti/effetti ambientali del RFA coincide sostanzialmente con lo stesso ambito geografico-amministrativo dell'intera superficie regionale del Friuli Venezia Giulia, ove ne è prevista l'applicazione. A motivo della peculiare collocazione e situazione orografico-idrologica della Regione, non si ravvisano che minime possibilità di ricadute oltre confine delle azioni normate dal RFA per l'agricoltura friul-giuliana, mentre effetti ambientali interfrontalieri in relazione alle attività agricole condotte in Slovenia possono risultare altresì piuttosto subiti, in particolare a carico del comparto acque.

Le azioni previste dal RFA per le attività agricole in Zone ordinarie nella Pianura pordenonese comportano effetti ambientali –sicuramente ravvisabili nel contenimento del carico trofico d'azoto da fertilizzazioni- sull'area dei sottostanti Comuni di Bassa Pianura e costieri in Regione Veneto (Provincia di Venezia), Laguna di Caorle inclusa. Effetti di ricaduta interregionale del RFA sui Comuni della Pianura veneta più alta (Provincia di Treviso), così come dei disposti della normativa regionale del Veneto sul territorio dei Comuni pordenonesi sud-occidentali sono reciprocamente attesi in relazione a utilizzazioni di effluenti d'allevamento, digestati e acque reflue *ex* art. 112 T.U.A. e in generale a fertilizzazioni praticate dalle aziende anche in fondi oltre confine, più che a contiguità dei corpi idrici sotterranei e superficiali.

Si osserva che a livello di VAS si parla anche di "effetti ambientali" e non solo di impatti ambientali, includendo quindi l'accezione più ampia del significato, per rappresentare le alterazioni positive o negative conseguenti l'attuazione del piano/programma non solo sullo stato dell'ambiente ma anche sulle pressioni e sui determinanti, con riferimento al modello DPSIR dell'Agenzia europea dell'Ambiente[20]. Nel percorso valutativo, come indicato nel D.Lgs. 152/06 (art. 5, comma 1, lettera c)), devono essere considerati gli impatti ambientali intesi come "effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;

[19] Da complessiva disamina di serie di dati di monitoraggio nitrati 2006-2015 http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/acqua/acque-sotterranee/approfondimenti/Andamento-ed-evoluzione-dei-livelli-di-inquinamento.html, emerge *"una situazione di maggior inquinamento, con valori spesso prossimi al limite di legge, nei corpi idrici caratterizzati da minor presenza di deflusso sotterraneo, mentre quelli condizionati dall'influenza di potenti sub-alvei (Tagliamento, Isonzo e, secondariamente, Torre) presentano valori decisamente più bassi, dovuti pertanto non ad un minor apporto di nutrienti, ma ad una maggiore diluizione degli stessi in acquiferi più ricchi (…omissis…)*
La concentrazione media annua per ciascuna stazione è calcolata come media aritmetica; le serie medie così ottenute sono state analizzate con il test non parametrico di Mann-Kendall per individuare i trend significativi dal punto di vista statistico. Sono stati considerati gli andamenti del parametro nitrati nelle stazioni dei corpi idrici considerati a rischio, inoltre è stata estesa la valutazione del trend anche in alcuni corpi freatici non a rischio contigui ai precedenti.
Risultano ***10 stazioni con trend crescente statisticamente significativo, afferenti a 6 corpi idrici diversi****.*
Le serie di valori analitici delle singole stazioni afferenti ai medesimi corpi idrici sono state normalizzate secondo le serie storiche più frequenti e mediate; le serie risultanti sono state nuovamente sottoposte al test MKT, in modo da ottenere un andamento a scala di corpo idrico. Per le serie di valori analitici considerate ***nessuno dei 6 corpi idrici che presentavano stazioni con trend crescenti mostra un trend peggiorativo statisticamente significativo****."*

[20] Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale, Manuali e linee guida, ISPRA, n. 109/2014.

- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati".

La descrizione dei fattori ambientali pertinenti e il successivo percorso valutativo sui possibili effetti derivanti dall'attuazione del Piano sarà effettuata considerando il concetto di sostenibilità ambientale, nonché tenendo conto delle indicazioni contenute nel Manuale e Linee guida ISPRA "Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS", n. 148/2017.

La scelta delle tematiche ambientali a antropiche si effettua utilizzando il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte): si tratta di uno schema concettuale, sviluppato dall'EEA (EEA 1999), che permette di strutturare le informazioni ambientali per renderle più accessibili e intelligibili ai fini decisionali e informativi.

L'utilizzo di questo modello fornisce un contributo all'interpretazione delle complesse relazioni causa-effetto e delle dinamiche che hanno portato e portano allo sviluppo dei problemi ambientali. Consente di pianificare l'adozione di specifiche politiche o interventi correttivi per fronteggiare gli impatti, indirizzandoli verso una qualsiasi fase del DPSIR (fonte, pressione, stato, impatto o anche una risposta pregressa da correggere), e di valutarne l'efficacia.

Ai fini della valutazione ambientale strategica di un Piano/Programma/Regolamento si parla di effetti e non di impatti ambientali, essendo i primi indeterminati e di maggior difficoltà di individuazione e monitorabili solo nel tempo, mentre i secondi sono determinabili e spesso anche quantificabili. Viene quindi considerata l'accezione più ampia di "effetto ambientale" per rappresentare le alterazioni positive o negative conseguenti all'attuazione del piano/programma non solo sullo stato dell'ambiente ma anche sulle pressioni e sui determinanti, con riferimento al succitato modello DPSIR. Nel percorso valutativo, come indicato nel D.Lgs. 152/2006, devono essere considerati gli effetti significativi, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, su tutti gli aspetti ambientali, compresi la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio.

La tabella che segue individua e caratterizza secondo la metodologia DPSIR l'elenco delle tematiche ambientali e antropiche rispetto a cui si articolano le relazioni con l'RFA e gli effetti del medesimo, per i quali individuare e utilizzare indicatori ritenuti pertinenti. Al riguardo si richiama e riafferma, ad ogni buon conto, l'ampia base di indicatori per il monitoraggio concordata, in particolare con ARPA FVG ed ERSA, in sede di VAS e illustrata al capitolo 7 del Rapporto Ambientale approvato con DGR n.2366 del 28.12.2012.

DPSIR	TEMATICHE	RELAZIONI CON IL RFA	
		DIRETTE	INDIRETTE
Determinanti primari	Clima	X	
	Popolazione	X	
Determinanti secondari	Insediamenti e infrastrutture	X	
	Attività produttive non agricole		X
	Agricoltura e zootecnia	X	
	Pesca e acquacoltura	X	
	Turismo	X	
	Trasporti	X	
Pressioni	Consumo di risorse (acqua, suolo, habitat, ecc.)	X	
	Produzione di scarti (inquinanti, rifiuti, ecc.)	X	
Stato	Clima e qualità dell'aria		X
	Acqua	X	
	Suolo	X	
	Biodiversità	X	
	Paesaggio e beni culturali	X	
	Salute		X
Impatti	Effetti sul clima e sulla qualità dell'aria	X	X
	Effetti sull'acqua	X	
	Effetti sul suolo	X	
	Effetti sulla biodiversità	X	

DPSIR	TEMATICHE	RELAZIONI CON IL RFA	
		DIRETTE	INDIRETTE
	Effetti sul paesaggio e sui beni culturali	X	
	Effetti sulla salute		X
	Effetti sulla popolazione		X
	Effetti sull'agricoltura e sulla zootecnia		X
	Effetti sulla pesca e sull'acquacoltura	X	
	Effetti sulle attività produttive non agricole		X
	Effetti sul turismo	X	
	Effetti sugli insediamenti e sulle infrastrutture	X	
Risposte	Tutela degli habitat lagunari	X	
	Gestione sostenibile degli aspetti morfologici e dinamici degli ambienti lagunari	X	
	Indicazione di criteri e modalità di esercizio dell'attività di pesca professionale nell'ambito lagunare	X	
	Indicazioni per lo sviluppo sostenibile delle attività turistiche nell'ambito lagunare	X	

5.3 CARATTERIZZAZIONE DEI FATTORI RITENUTI SIGNIFICATIVI

La **caratterizzazione ambientale deve preferibilmente avvalersi dei fattori opportunamente selezionati** che tengano conto della scala di analisi, della loro rappresentatività rispetto al fenomeno che si vuole descrivere, del loro aggiornamento. Segue un'elencazione dei fattori ritenuti significativi per valutare le caratteristiche ambientali e territoriali di riferimento per l'aggiornamento del RFA.

5.3.1 Rete Natura 2000 e sistemi di tutela e/o vincoli ambientali, culturali e paesaggistici presenti nell'ambito di influenza territoriale

Fattori: Biodiversità, beni culturali, paesaggio

5.3.2 Elementi ambientali connessi con situazioni di rischio derivante da attività antropiche, naturale e per la salute umana

Fattori: Popolazione e salute umana, rifiuti, suolo

5.3.3 Aree sensibili e vulnerabili in considerazione delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo

Fattori: Aria, acqua, suolo, biodiversità, paesaggio, salute

5.3.4 Aree di particolare valore ambientale comprese le produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

Fattori: Agricoltura e zootecnia, foreste

6 VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL'AGGIORNAMENTO DEL RFA

6.1 APPROCCIO METODOLOGICO

L'attuazione di un Piano/Regolamento può generare delle ripercussioni sull'ambiente di tipo negativo o positivo, evitando o minimizzando alcune problematiche ambientali o, al contrario, giungendo ad acuirle o a causarne di nuove. Partendo da queste considerazioni, l'identificazione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del RFA aggiornato può avere sull'ambiente, inteso in senso lato, costituiscono il primo fondamentale passaggio per procedere alla valutazione della necessità di misure eventuali per impedire, ridurre e compensare tali effetti, nonché alla definizione delle possibili alternative.

Ai fini dell'individuazione e valutazione degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione delle misure previste dal Regolamento, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, che il decreto legislativo 152/2006 suggerisce di non trascurare, merita osservare che i modelli di valutazione degli effetti presenti in letteratura sono svariati e ciascuno presenta peculiarità specifiche che devono essere considerate dal soggetto che procede alla valutazione. Le tecniche maggiormente note per stimare gli effetti ambientali, sinteticamente, sono:

- liste e matrici di impatto;

- grafi e matrici coassiali di causa/effetto;

- sovrapposizione di carte tematiche;

- stime caso per caso non formalizzate.

I metodi di valutazione con *liste e matrici d'impatto* combinano liste comuni di componenti (o fattori) ambientali da considerare con liste di azioni alternative. Combinando queste liste disposte su assi orizzontali e verticali si evidenziano relazioni di causa/effetto tra le alternative e l'ambiente. Gli elementi della matrice possono riportare sia valutazioni qualitative sia stime quantitative. Nel secondo caso, le stime quantitative possono essere associate a schemi di pesatura per il computo della prestazione ambientale di ciascuna alternativa.

I *grafi e le matrici coassiali di causa/effetto* mettono in evidenza la catena cause/effetti delle azioni previste dal Piano/Regolamento, delle condizioni ambientali e degli impatti (diretti, indiretti) sui vari ricettori.

I metodi di *sovrapposizione di carte tematiche* (ambiente fisico, sociale, ecosistemi, paesaggio, ecc.) producono una descrizione composita dell'ambiente d'intervento e mirano ad evidenziare soprattutto i problemi (criticità, rischi, vulnerabilità o sensibilità) o, per contro, le opportunità relative all'attuazione del Piano/Regolamento. Tali metodi possono essere più utilmente applicati per scelte localizzative su vaste aree, limitando il numero delle carte tematiche da sovrapporre ai soli tematismi ambientali tra loro affini.

I metodi di valutazione "*caso per caso non formalizzati*" sono i meno complessi, basati su confronti prevalentemente qualitativi e intuitivi, piuttosto soggettivi, degli effetti positivi/negativi prodotti dalle varie alternative. Tali metodi possono essere utilmente applicati per valutazioni semplici, confrontando separatamente gli effetti a carico di ogni componente ambientale (paesaggio, acqua, ecc.).

6.2 ELEMENTI DI CRITICITÀ AMBIENTALE E DI SISTEMA

La principale criticità di sistema che si rileva per la stima degli effetti ambientali delle modifiche in aggiornamento del RFA considerate da questo Rapporto Preliminare, risiede nel fatto, già evidenziato a conclusione del percorso di valutazione ambientale strategica condotto nel 2011-12 ai fini dell'approvazione del RFA, che allora come per l'attuale fase di aggiornamento vengono percorse scelte che solo in parte dipendono dalla volontà dell'autorità proponente in quanto il RFA, e le modifiche del RFA in aggiornamento qui proposte, altro non rappresentano che il recepimento a livello regionale di normative nazionali aggiornate, che a loro volta discendono da direttive comunitarie.

Ciò posto, ai fini di una valutazione ambientale d'inquadramento delle modifiche di rilievo da introdurre nel RFA si è, in particolare, considerato e si richiama quanto di seguito:

- per quanto introdotto dal RFA in variante al Capo II, Sezione III, regolamentazione d'utilizzo agronomico del digestato, l'alternativa 'zero' al RFA così aggiornato da introduzioni del DM 25 febbraio 2016, altro non è che il vigente disposto normativo regionale privo di una parte dedicata alla corretta valorizzazione di tale 'ammendante' (ottenibile, nei biodigestori, a partire da effluenti e da fonte organica non zootecnica);
- per quanto attiene ai termini del recepimento del disposto di cui all'art. 40, comma 2 del Decreto ministeriale, ove si introduce una più articolata differenziazione per tipologia di fertilizzanti del divieto autunno-invernale, similmente alle altre Regioni si è scelto, in particolare, di optare per la possibilità data dal decreto di ridurre la durata del divieto per alcuni letami (bovino, ovi-caprino e di equidi) che, nel caso in cui l'utilizzo avvenga su pascoli, prati permanenti o avvicendati o in pre-impianto di colture orticole, viene stabilito in 32 giorni rigidamente determinati, dal 15 dicembre al 15 gennaio; tale 'alleggerimento' è da ritenersi compatibile in termini agroambientali, in ragione soprattutto anche della sempre più scarsa disponibilità territoriale di fertilizzanti letamici prodotti da bovini, ovicaprini ed equidi in Friuli Venezia Giulia;
- nei termini del recepimento del medesimo art. 40, comma 2 del Decreto ministeriale, ove si dà anche indicazione alle Regioni di articolare in modo parzialmente 'flessibile' l'impegno del divieto stagionale di 90 giorni, escludendone alcuni in ragione delle condizioni meteo e agro-pedologiche nelle parte iniziale (novembre) per recuperarli durante il mese di febbraio, avvalendosi a tale scopo di strumenti previsionali e di comunicazione territoriale (bollettini), si è ritenuto senz'altro di accogliere tale impostazione in quanto valutabile come vantaggiosa in termini ambientali, oltre che agronomici; a tale scopo ci si è dotati di un applicativo agrometeo dedicato, gestito da Osmer-ARPA in collaborazione con la Regione, onde calibrare per zone le eventuali sospensioni del divieto a novembre, con dilazione dell'impegno residuo a periodi ambientalmente e agronomicamente inadatti alle distribuzioni nel mese di febbraio successivo;
- in tema di Massimi apporti di Azoto Efficiente alle colture, a fronte dell'introduzione dei Massimi Apporti Standard (MAS) di azoto efficiente indicati dal DM 25/02/16 per ZVN, superabili in funzione di rese aziendali più alte di quelle standard di cui al DM, nel RFA aggiornato s'è ritenuto di riproporre la stessa impostazione per tabelle MAE FVG adottata nel 2013 per ZVN e ZO (massimi assoluti, non superabili in funzione di rese aziendali più elevate), pur con revisione di tali tabelle[21] alla luce dei MAS e di aggiornamenti ERSA sui livelli produttivi mediamente ottenuti, anche da dati degli ultimi anni, nelle varie situazioni agro-pedoclimatiche FVG. Pare assai utile salvaguardare tale accurata impostazione volta a far rispettare i Massimi apporti d'Azoto Efficiente assoluti previsti in FVG per ZVN (Programma d'Azione) e Zone ordinarie, in quanto articolazione meglio 'orientante' e vincolante a non eccedere rispetto a fabbisogni massimi previsti per combinazione coltura–precessione–specifica area, per ciò stesso in generale più cautelante anche ai fini ambientali;
- per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo di presentazione del PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento (e che nemmeno distribuiscono in campo effluenti, digestato o acque reflue prodotti da altri soggetti), pur trattandosi di misura non esplicitamente indicata dal DM 25/02/16, la DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche e il *Servizio gestione risorse idriche* della DC ambiente, energia e sviluppo sostenibile di questa Regione concordatamente ritengono che essa possa rappresentare un'azione adeguata per le finalità agro-ambientali di razionalizzazione anche dell'uso dei fertilizzanti minerali, ben richiamate, queste sì, in due commi dianzi citati del decreto (art.40, c.10 e Allegato VI, Parte B; art.46, c.2).

Si indica nel seguito una serie di criticità, già evidenziate nell'ambito della VAS condotta ai fini dell'approvazione del RFA vigente, e legate alla mancanza di adeguati strumenti per rilevare gli effetti sull'ambiente del regolamento, i quali comunque, per la natura dello stesso, sono sostanzialmente positivi.
Peraltro, con riferimento al neo-introdotto utilizzo agronomico del digestato, nella prima sezione che segue ('*Effetti sulla salute umana*') si propongono alcuni elementi d'analisi e considerazioni maggiormente confortanti, sulla

[21] debitamente descritta alla sezione 3.3.3 'Apporti Massimi di Azoto Efficiente: conferma dell'impostazione dei MAE FVG 2013 con revisioni, alla luce dei MAS introdotti dal DM 25/02/16, Allegato X'

scorta di acquisizioni scientifiche recenti ottenute in attività sperimentali di controllo delle caratteristiche microbiologiche di digestati agro-zootecnici emiliano-romagnoli.

6.2.1 Effetti sulla salute umana

Gli allevamenti zootecnici e la gestione degli effluenti che da questi derivano possono causare il rilascio nell'ambiente di sostanze potenzialmente dannose per la salute umana; alcune di queste sono contenute negli effluenti stessi (patogeni, farmaci, estrogeni animali, metalli pesanti, *etc.* . . .), altre (ammoniaca, protossido d'azoto, metano, composti odorigeni, *etc.* ...) vengono rilasciate dagli effluenti come emissioni gassose dai ricoveri o in fase di stoccaggio o in seguito alla distribuzione in campo, altre ancora (azoto in forma di nitrati, nitriti, ammonio) possono inquinare le acque per percolazione profonda o ruscellamento.

Negli effluenti zootecnici possono essere presenti batteri, parassiti e virus, in concentrazioni fino a 10^{12}/g (U.S. EPA, 1998) Dal punto di vista sanitario, i patogeni batterici più rilevanti che si possono trovare sono *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, *Campylobacter jejuni*, *Yersinia enterocolitica* e *Clostridium perfringens*; essi rappresentano principalmente un problema di sicurezza alimentare, visto che, con l'applicazione agronomica degli effluenti, essi possono venire a contatto con colture destinate al consumo umano, o possono giungere nelle acque sotterranee o superficiali o comunque possono aumentare la carica microbica dei suoli. La loro sopravvivenza negli effluenti dipende da diversi fattori quali la tipologia dei reflui (liquami o letami), la durata dello stoccaggio, la temperatura, l'aerazione.

Recentemente, in merito alle differenze di carica batterica tra effluenti bovini come tali e digestati esitanti da biodigestione anaerobica dei reflui stessi, processati da soli o insieme ad altre matrici vegetali, interessanti risultati sono stati ottenuti in indagini svolte da Crpa Spa insieme al Servizio Ricerca, Innovazione e Promozione del Sistema agroalimentare della Regione Emilia Romagna, pubblicate sul Supplemento n. 60 del 2016 della rivista 'Agricoltura', speciale '*Suolo: una risorsa da salvaguardare*'. Con due progetti di ricerca biennali, "BiogasDop" finanziato dal MiPAAF e "Biogas_Micotossine_Clostridi" finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, sono stati affrontati diversi temi relativi alla qualità igienico-sanitaria dei digestati.
In vaste aree dell'opinione pubblica si era registrata una diffidenza rispetto all'uso agronomico dei digestati. In particolare, uno dei timori più diffusi riguardava la possibilità che in digestione anaerobica, trattandosi di processo biologico, si avesse non solo lo sviluppo dei batteri utili alla produzione di biogas, ma anche di batteri patogeni per la salute umana o comunque dannosi per i prodotti Dop della pianura Padana.)

Nelle attività condotte, sia a livello sperimentale in laboratorio -con test in continuo con impianto pilota a reattori miscelati indipendenti- che in scala reale, con il monitoraggio di sei impianti dislocati nelle aree di produzione di Grana Padano e Parmigiano-Reggiano, sulle biomasse in ingresso (effluenti zootecnici, insilati di cereali, sottoprodotti) e sui digestati in uscita, sono stati determinati **i parametri microbiologici *Salmonella*** (assenza/presenza in 25 g di tal quale), ***Escherichia coli*** (Mpn/g di tal quale), ***Enterococchi*** (Mpn/g di tal quale). Questi sono i parametri previsti dal Decreto legislativo 75/2010 che regola, tra i numerosi fertilizzanti, la commercializzazione degli ammendanti organici ottenuti da rifiuti e dal Regolamento comunitario 142/11 (di applicazione del Reg. CE 1069/09) che detta le norme sanitarie relative alla gestione di sottoprodotti e prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

- ✓ Per quanto riguarda la ricerca del microrganismo patogeno *Salmonella*, l'indagine ha fornito un quadro del tutto tranquillizzante, in quanto sono risultati positivi sei campioni su 335 campioni di digestato controllati, pari all'1,7% (erano stati presi in considerazione digestori di diversa taglia, con differenti piani di alimentazione, monitorati ogni 30-40 giorni nell'arco di 10 mesi).
- ✓ Sul parametro *Escherichia coli* è emerso che in scala reale la digestione anaerobica, anche quando condotta in mesofilia, ma in modo ottimale, migliora lo stato igienico sanitario delle biomasse in ingresso (deiezioni bovine). La contaminazione media rilevata nei liquami (la matrice mediamente più contaminata, analogamente ai letami) presenta variazioni di 1-2 ordini di grandezza, in quanto compresa, arrotondando, tra 10^4 a 10^6 Mpn/g tq, con valori medi intorno a 10^5 Mpn/g tq.
- ✓ L'effetto positivo di un processo biologico di digestione anaerobica condotto in modo efficiente è risultato chiaro in tutti gli impianti monitorati: **il digestato tal quale, già allo scarico giornaliero dei digestori**, presenta uno stato igienico-sanitario migliore degli effluenti zootecnici in ingresso. È stata osservata una **riduzione del contenuto di *Escherichia coli* che si aggira sui due ordini di grandezza**.

- ✓ La qualità igienico-sanitaria complessiva **migliora ulteriormente o comunque permane sui valori in uscita dai digestori, anche nei digestati in stoccaggio**. La permanenza in stoccaggio, quindi, non comporta una ricontaminazione; al contrario, la flora batterica ancora ricca, sebbene meno attiva, nel digestato in stoccaggio impedisce di fatto la ricrescita di *Escherichia***.**
  Infine sono frequenti i casi in cui i valori del batterio nei digestati pronti per l'utilizzazione agronomica si aggirano intorno al *valore limite di* 10^3 *Mpn/*g tq, previsto dalle normative per i fertilizzanti organici in vendita.

La ricerca ha dunque fornito risposte rassicuranti circa l'impiego di digestato nella fertilizzazione dei terreni. Il processo di digestione anaerobica migliora lo stato igienico sanitario dei materiali di partenza, con un abbattimento significativo di *Escherichia coli* e di *Enterococchi*.

Residui di farmaci utilizzati negli animali di allevamento, antibiotici in particolare, possono contaminare gli effluenti zootecnici ed entrare nell'ambiente attraverso l'utilizzo agronomico. Molti antibiotici infatti non vengono completamente assorbiti dagli animali, determinando l'escrezione della sostanza attiva e dei metaboliti derivati dalla sua degradazione. In seguito alla distribuzione agronomica degli effluenti, tali sostanze possono essere trasportate nelle acque profonde e superficiali (Chee-Sanford et al., 2009), oppure possono essere assorbite dalle piante oppure possono contribuire allo sviluppo e alla diffusione di batteri con antibiotico-resistenze o determinare reazioni avverse in soggetti allergici agli antibiotici (Venglovsky et al., 2009).

Gli estrogeni animali naturalmente escreti dagli animali possono contaminare l'acqua e gli alimenti, essere così assorbiti dall'uomo e diventare causa potenziale dell'aumento di malattie legate al sistema riproduttore (Bay et al., 2006; McLachlan et al., 2006).

Metalli pesanti, quali rame e zinco, vengono aggiunti nei mangimi animali per il mantenimento dei normali processi fisiologici e per determinare un miglioramento delle capacità produttive. Tali sostanze, scarsamente assorbite dagli animali (efficienza di assorbimento < 5%), vengono escrete nelle deiezioni e, in seguito ad utilizzo agronomico, raggiungono i suoli, dove possono accumularsi. Si trovano legati alla materia organica del suolo; a pH elevati sono adsorbiti ad argille cariche negativamente e ad ossidi di ferro. A bassi valori di pH possono essere invece rilasciati ed essere soggetti a fenomeni di lisciviazione**. Sebbene rame e zinco siano micronutrienti, concentrazioni elevate di essi nei suoli possono risultare tossiche per microorganismi, flora e fauna.**

> Nella Carta del fondo naturale-antropico della pianura emiliano-romagnola (scala 1:250.000 As-Cd-Cr-Cu-Ni-Pb-Sn-V-Zn) pubblicata nel 2019 dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli del CNR, il contenuto naturale-antropico di Rame e Zinco, pur disomogeneo e quasi sempre inferiore ai limiti fissati dal D.lgs. 152/06 (120 e 150 mg kg^{-1} rispettivamente), *aumenta in modo significativo* nei suoli dei comprensori modenese e reggiano, permettendo di individuare una chiara correlazione con l'uso e la gestione del suolo nei comprensori modenese e reggiano. "*Dal punto di vista della gestione agricola i comprensori modenese e reggiano sono caratterizzati da una percentuale di colture legnose agrarie, su scala regionale, rispettivamente del 17,8% e del 12 % e da una percentuale di allevamento di suini pari al 65 %, sempre sul totale regionale, nonché da un alto numero di capi per ettaro. …È noto l'apporto al suolo di Zinco e Rame dovuto alle deiezioni zootecniche in quanto presenti, soprattutto nel passato, come integratori nella razione alimentare dei suini per i positivi effetti che determinano sulle rese produttive (Bonazzi et al., 1994; Kabata Pendias, 2001; ERSAF, 2007; ARPAV, 2019).*"

Va tuttavia segnalato che a partire **dal 2004**, a seguito dell'emanazione del regolamento CE 1334/2003 e con successivi atti unionali, **è divenuta obbligatoria una riduzione del tenore di rame e zinco nei mangimi ad uso zootecnico**. Il contenimento dell'aggiunta dei due oligoelementi nei mangimi, meglio tarata per categoria ed età degli animali allevati, non ne inficia le prestazioni produttive; nel contempo, per i terreni fertilizzati con effluenti zootecnici si sono apprezzabilmente ridotti i rischi di accumulo dei due elementi (Mantovi e Bonazzi, 2004).

Le **sostanze gassose emesse dagli allevamenti e durante la gestione degli effluenti** derivano principalmente dai processi di degradazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle deiezioni, ma anche dal metabolismo e dalle attività degli animali e dalla manipolazione dei mangimi. La composizione delle emissioni varia notevolmente in base alle condizioni climatiche, alla struttura dell'allevamento, alla sua gestione, alla tipologia di animali, alle caratteristiche del terreno e alle lavorazioni condotte, alle pratiche di gestione agronomica utilizzate. Tali sostanze possono provocare vari effetti negativi sulla salute umana, sia di natura fisica che psicologica

(Nimmermark, 2004; Cole et al., 2000). L'ammoniaca inoltre è un precursore del particolato atmosferico secondario (PM10).

Attraverso l'acqua e gli alimenti solidi, in particolare gli ortaggi e la frutta (World Health Organization - WHO, 2007), **i nitrati** (NO_3^-) entrano nella dieta umana e possono causare danni diretti e indiretti alla salute.

I nitrati sono naturalmente presenti a concentrazioni molto basse nelle acque; concentrazioni al di sopra dei 9 mg/l per le acque sotterranee e 18 mg/l per le acque superficiali indicano di solito la presenza di apporti antropici, quali le attività zootecniche o il massiccio uso di fertilizzanti (WHO, 2003). I nitrati sono inoltre una componente importante dei vegetali a causa del loro potenziale di accumulo che può essere influenzato da fattori biotici ed abiotici. Alti livelli di nitrati si trovano nelle foglie, mentre più bassi livelli si trovano nei semi o nei tuberi. Quindi vegetali a foglia larga hanno generalmente contenuti di nitrati più elevati.
È stata evidenziata una tossicità primaria diretta, riscontrata quando la concentrazione di nitrati supera i 50 mg/l, rappresentata da disturbi a livello intestinale. I maggiori rischi sono però legati ai nitriti (NO_2^-) che si formano per riduzione dei nitrati nella saliva e nel tratto gastrointestinale; i nitriti possono, infatti, provocare metaemoglobinemia (tossicità secondaria): l'emoglobina viene ossidata e non può quindi trasportare l'ossigeno nel sangue, con conseguenti effetti di cianosi fino ad arrivare alla morte. I nitriti inoltre, nell'ambiente acido dello stomaco, possono generare acido nitroso che, a sua volta, può reagire con le ammine a formare nitrosammine che sono potenzialmente cancerogene (tossicità terziaria). La fascia di popolazione più a rischio è quella dei neonati fino a tre mesi di età, sia perché il loro stomaco ha un pH che si avvicina a quello ottimale di riduzione dei nitrati a nitriti ad opera della flora batterica, sia perché la loro emoglobina, in gran parte ancora di origine fetale, è più suscettibile ad essere trasformata in metaemoglobina; è inoltre possibile, in alcuni casi d'infezione intestinale, la proliferazione di ceppi di enterobatteri ad alto potere nitritogeno ed è da considerare che il consumo di liquidi, fonte principale di nitrati, in rapporto al peso corporeo è superiore anche di 10 volte rispetto a quello dell'adulto. L'adulto è più protetto dall'azione metaemoglobinizzante dei nitriti, sia perché l'acidità gastrica limita l'attività riducente della flora dello stomaco, sia perché i nitriti possono essere ossidati a nitrati, sia per la presenza di efficaci sistemi enzimatici di riduzione che rigenerano l'emoglobina.
L'esposizione stimata a nitrati attraverso il consumo di vegetali secondo l'EFSA (European Food Safety Authority) non crea apprezzabile rischio per la salute umana, mentre prevale il beneficio derivante dal consumo di verdure. L'EFSA riconosce tuttavia che vi sono circostanze particolari che devono essere valutate caso per caso, come ad esempio vegetali coltivati in condizioni locali non appropriate o eccessivo consumo di alcune verdure (rucola). Il comitato scientifico sull'alimentazione (SCF) ha stabilito per il nitrato una dose giornaliera accettabile (ADI) di 3,7 mg/kg p.c./giorno, equivalenti a 222 mg di nitrato/giorno per un adulto di 60 kg; tale valore è stato confermato nel 2002 dal Comitato congiunto di esperti FAO/WHO sugli additivi alimentari (JECFA).

Alcune misure previste dal RFA consentono di ridurre gli impatti potenziali negativi sulla tematica "popolazione e salute" degli allevamenti e dell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento:
- tempi minimi di durata degli stoccaggi di letami e liquami consentono la riduzione della relativa carica microbica, l'abbattimento di eventuali patogeni presenti, la degradazione di antibiotici e ormoni;
- una distanza minima da strade, case sparse e centri abitati per l'accumulo in campo di letami consente di ridurre il problema degli odori molesti;
- i divieti di utilizzazione dei liquami nei casi in cui questi possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano, in orticoltura a coltura presente, sulle colture da frutto, dopo l'impianto delle colture nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o comunque utilizzate per attività ricreative o destinate in genere a uso pubblico, su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento consentono di evitare il contatto umano con le sostanze pericolose potenzialmente presenti negli effluenti di allevamento;
- la limitazione degli apporti di azoto ai terreni agricoli, il divieto di utilizzazione dei fertilizzanti azotati in inverno, cioè nel momento in cui le colture assorbono di meno gli elementi nutritivi, gli altri divieti spaziali di distribuzione degli effluenti di allevamento (ad esempio rispetto ai corsi d'acqua) contribuiscono alla riduzione dei nitrati nelle acque ad uso potabile, oltre a prevenire, di base, l'eutrofizzazione delle acque superficiali.

Una criticità che si evidenzia è che non sono reperibili indicatori che consentono di valutare le ricadute, che si stimano di tipo positivo, del RFA sulla salute umana, sia perché le patologie potenzialmente correlate agli effluenti zootecnici spesso hanno un'eziologia multifattoriale e pertanto non è possibile estrapolare la frazione attribuibile

al rischio da fertilizzanti azotati, sia perché non ci sono statistiche correnti di morbosità per queste patologie. Anche quando esistono dei sistemi di sorveglianza, come per le malattie infettive a trasmissione alimentare, è comunque difficile calcolare la quota di malattie attribuibile alla contaminazione biologica degli alimenti da agenti infettivi contenuti negli effluenti zootecnici utilizzati per la fertilizzazione. Non sono quindi disponibili indicatori di effetto sulla salute; sono invece misurabili indicatori di esposizione, di pressione o di stato, correlabili (in misura non quantificabile) agli indicatori di effetto rappresentati dai danni alla salute.
Dato che il contenuto dei nitrati nei vegetali, a parità di nitrati immessi nel suolo con la fertilizzazione azotata, varia a seconda del tipo di vegetale (è maggiore nei vegetali a foglia larga) e ancor più variabile è la trasformazione da nitrati a nitriti e in nitrosammine, si ritiene non fattibile un indicatore che misuri queste concentrazioni. Però, anche considerando la variabilità tra vegetale e vegetale, una fertilizzazione con eccesso di nitrati aumenta comunque il contenuto di nitrati in tutti i vegetali: un indicatore valido anche per stimare il contenuto di nitrati nei vegetali potrebbe essere il contenuto di nitrati nel suolo, parametro che sottostà peraltro a molteplici fattori fisico-chimici e microbiologici di rapida variazione e, in quanto tale, non risulta oggetto di analisi regolarmente condotte.
Secondo una elaborazione ISPRA su dati ISTAT ("Indagine Multiscopo annuale sulle famiglie – Aspetti della vita quotidiana") il 21% delle famiglie considerano molto o abbastanza presente nella zona in cui abitano il problema degli odori sgradevoli (2009). La rilevazione periodica delle segnalazioni di odori molesti nel corso dell'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, costituirebbe un utile indicatore indiretto della corretta applicazione del Regolamento. Tuttavia non è presente un sistema di rilevamento o di monitoraggio formalizzato e codificato che richiederebbe la collaborazione fra vari Enti (ad esempio Polizie Municipali e Provinciali, ARPA, A.S.S.).

6.2.2 Effetti sulle acque

Un punto di criticità del sistema rimane legato alla difficoltà di valutare su base dati certa e completa il contributo effettivo dell'agricoltura all'inquinamento delle acque da nitrati, che si ripercuote sull'impossibilità di una stima quantitativa esatta delle ricadute sinora sortite, presenti e future del RFA sul miglioramento della qualità delle acque. Oltre ai carichi di azoto provenienti dalle concimazioni organiche e minerali effettuate in agricoltura, vi sono anche quelli di origine civile e industriale che possono concorrere ad un peggioramento dello stato dei corpi idrici sotterranei e superficiali in particolare, in funzione delle caratteristiche e dell'efficienza delle infrastrutture di collettamento e depurazione presenti sul territorio.
Nondimeno, come richiamato al par. 3.3, in merito all'apporzionamento delle fonti d'inquinamento da nitrati nei corpi idrici nord-italiani van tenuti presente i risultati dello studio ISPRA-ARPA-Regioni svolto tra il 2012 e il 2015 e finanziato dal MiPAAF per affiancare le valutazioni allora condotte ai fini della richiesta di "Deroga" al limite dei 170 kg/ha/anno di azoto zootecnico nelle ZVN[22], attraverso l'acquisizione di elementi condivisi utili per la revisione delle ZVN e un riadeguamento dei programmi d'azione, sulla base degli apporzionamenti determinati con metodo isotopico e nell'ottica di un approccio integrato delle politiche di controllo dell'inquinamento delle acque da nitrati.
Alle pagine 108-109 del Rapporto ISPRA 217/2015 (*La contaminazione da nitrati nelle acque: applicazione di un modello isotopico nelle Regioni del Bacino del Po, della Pianura Veneta e del Friuli Venezia Giulia*), sez. *Aree vulnerate – **acque sotterranee*** del par. 6.2 ***Risultati Metodo isotopico***, nella disamina dei risultati dell'applicazione del modello alle aree studio vulnerate del FVG è riportato che '*In generale, la **somma delle componenti dei contributi di origine zootecnica e minerale** rappresenta in Friuli Venezia Giulia una quota variabile **tra il 64% ed il 92%**. Per quanto si riferisce al contributo "di fondo", ascrivibile presumibilmente alla quota d'azoto presente naturalmente nei suoli e coinvolta nei cicli di umificazione e mineralizzazione, esso varia tra il 5% ed il 18%. Il contributo civile è generalmente marginale (mediamente pari al 10%) e mai prevalente: il suo concorso a quello misto è sempre largamente inferiore alla quota "zootecnico+minerale".*

---

[22] deroga richiesta ai sensi dell'allegato III, p.to 2, terzo comma, della Dir. 91/676/CEE e poi concessa alla Repubblica Italiana due volte:
- ✓ con decisione di esecuzione della Commissione n. 2011/721/UE del 03.11.2011 "*che autorizza l'Italia a consentire, nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, e a determinate condizioni, l'applicazione fino a 250 kg di azoto per ettaro per anno da effluenti bovini e da effluenti suini trattati in aziende agricole con almeno il 70 % di colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto*" (la deroga 2011 ha interessato circa 300 aziende agricole e 13.000 ettari di terreni ed è scaduta il 31.12.2015; **la Regione FVG**, pur partecipe e promotrice sia dell'accordo interregionale in avvio, sia del progetto MiPAAF-ISPRA-ARPA-Regioni di affiancamento per le valutazioni sui carichi e le sorgenti dell'inquinamento da nitrati, **scelse poi di non aderire alla deroga**);
- ✓ con Dec. 24-06-2016 n. 2016/1040/UE, concedente analoga deroga richiesta dalla R.I. con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte e applicantesi "*su base individuale alle aziende agricole* (zootecniche) *la cui superficie è coltivata per almeno il 70 % a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto*", a determinate condizioni (dec. scaduta il 31.12.2019).

Per quanto riguarda i risultati espressi in termini di concentrazione di nitrato (mg/l)[23] *(…) si evidenzia che il contributo dovuto alla zootecnia non supera mai i 20 mg/l, mentre quello relativo alla fertilizzazione chimica varia da 13 a 41 mg/l; …'* [a seconda dell'area studio e del pozzo campionato in FVG, **la quota imputabile a fonte minerale** è stata dunque stimata variare **tra il 35% e l'87%** del contenuto di nitrato in falda, come anticipato alla sez. 3.3.5 - *Obbligo di presentazione del PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi*].
'Per concludere si deve evidenziare che, nel complesso, i risultati ottenuti sono da interpretare tenuto conto della sensibilità della risposta isotopica a specifiche condizioni locali e sulla base del confronto con l'analisi delle pressioni e dei carichi, pur senza pretesa di esatta corrispondenza quantitativa.'

Un punto debole del sistema rimane inoltre la **mancanza di sufficienti conoscenze per prevedere i tempi di risposta del sistema idrico alle misure** di protezione e prevenzione dall'inquinamento **che l'RFA impone**; ciò pregiudica la possibilità di fissare specifici obiettivi in termini quantitativi e i relativi tempi entro cui poter testare l'efficacia delle misure del regolamento, **anche a seguito del presente aggiornamento**.

6.2.3 Effetti sui suoli

Si evidenzia come criticità la mancanza di dati relativi alla qualità biologica dei suoli. A questo proposito, come rilevato da ARPA, potrebbe essere utile caratterizzare i suoli mediante l'**indice di qualità biologica del suolo (QBS)**, indicatore sensibile a modifiche di natura chimico-fisica che avvengono nei suoli in seguito a cause naturali o legate a interventi antropici, come la gestione dei terreni agricoli, e che quindi potrebbe essere utilizzato per verificare gli impatti del RFA sui suoli. La microfauna del suolo, infatti, è costituita da organismi particolarmente sensibili ad alterazioni di origine naturale o antropica e agli equilibri chimico-fisici che caratterizzano questo ambiente; tali organismi sono considerati pertanto buoni indicatori. Il metodo di valutazione della qualità biologica del suolo, in relazione alla presenza di microartropodi edafici, è stato ideato nel 1998 da Vittorio Parisi. Il procedimento si basa sul concetto di forma biologica (o ecotipo). Le forme biologiche sono suddivise in base al grado di adattamento alla vita ipogea, riscontrabile nelle loro caratteristiche morfologiche. Si focalizza perciò l'attenzione sui caratteri fenotipici convergenti delle diverse specie (anche se filogeneticamente distanti), poiché esiste una potenziale corrispondenza tra le caratteristiche di un ambiente ed i caratteri fenotipici presenti nel popolamento biologico; e la rilevazione di questo è condotta sulla base della nota ripartizione della fauna edafica in organismi euedafici, emiedafici, epigei, cunicolari o fitofili. Un organismo euedafico, che attua l'intero suo ciclo di vita nel suolo, infatti, è più sensibile, ad esempio, ad una contaminazione antropica del suolo. Ciò permette di superare, sotto il profilo operativo, le ben note difficoltà dell'identificazione tassonomica a livello di specie. Una volta estratti i microartropodi presenti nel campione, si assegna ad ogni forma biologica riscontrata un preciso valore numerico, denominato indice ecomorfologico (EMI). Se nel campione sono presenti diversi microartropodi appartenenti alla stessa forma biologica (ad esempio Collemboli epigei con EMI=1 e Collemboli euedafici con EMI=20), si adotta il valore di EMI più alto, corrispondente al massimo adattamento alla vita ipogea mostrato dal gruppo in quella stazione. La somma dei valori di EMI determina il valore di QBS.

6.3 GLI EFFETTI DEL RFA

I fattori, descritti e analizzati secondo il modello DPSIR al paragrafo "5.2 L'ambito di influenza del RFA e i fattori significativi" e caratterizzati al paragrafo "5.3 Caratterizzazione dei fattori ritenuti significativi", sono stati articolati secondo la struttura che segue e che supporterà l'applicazione della valutazione degli effetti ambientali. La struttura assegnata tiene conto e mira a una più attenta disamina di alcuni fattori ritenuti rilevanti, e pertanto si è ritenuto di suddividere alcuni fattori in sottocategorie.

a) per valutare i fattori "territorio, suolo, acqua, aria e clima" sono state identificate le seguenti sottocategorie:

- "clima e qualità dell'aria", riguarda le condizioni climatiche dei territori FVG e i maggiori inquinanti atmosferici presenti;

[23] Per le 11 stazioni delle aree studio campionate la concentrazione totale di nitrato in falda, somma dei contributi imputati alle diverse sorgenti, si collocava tra 32,6 e 52,9 mg/l.

- "acqua", riguarda l'idrografia e l'idrogeologia nonché lo stato delle acque superficiali e sotterranee del Friuli Venezia Giulia in tutti gli areali collinari-montani, della pianura e nell'area perilagunare; riguarda inoltre l'idrografia lagunare e lo stato delle acque di transizione e marino-costiere;

- "suolo", riguarda aspetti legati alla geomorfologia, all'assetto geologico e litostratigrafico dei suoli FVG, ai sedimenti dell'area lagunare-costiera, nonché all'uso del suolo nei diversi areali;

b) il fattore "biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE" rimane indicato, come già per la valutazione degli effetti del RFA nel RA in sede di VAS, con la dicitura:

- "biodiversità", riguarda le caratteristiche degli habitat, delle specie vegetali e animali che caratterizzano in particolare le aree naturali tutelate, richiedendo in tali siti misure di conservazione specifiche per il mantenimento e/o miglioramento delle condizioni ecologiche del sito medesimo;

c) i fattori "beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio", pure in analogia con quanto proposto nel RA, sono ricompresi e indicati con la categoria denominata:

- "paesaggio e beni culturali", riguarda il territorio così come è percepito dalle popolazioni, e il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (*Convenzione europea del paesaggio, Firenze 2000*) e riguarda l'insieme delle attività e dei servizi che attraggono visitatori che fruiscono di beni culturali e che partecipano a eventi culturali o a varie forme di spettacolo;

d) i fattori "popolazione e salute umana" sono stati dettagliati anche secondo aspetti relativi alle attività economiche presenti sul territorio a supporto della popolazione:

- "popolazione e salute" riguarda la componente demografica e gli aspetti epidemiologici legati agli effetti generati dalla situazione ambientale (anche in termini di inquinanti) sulla salute della popolazione;

- "agricoltura", riguarda l'uso e la qualità delle superfici agricole e gli aspetti produttivi afferenti ad esse nei vari areali, inclusa la gestione delle produzioni zootecniche, per molta parte funzionalmente connessa a coltivazioni erbacee condotte dalle stesse aziende allevatrici, in FVG;

- "industria", riguarda gli aspetti attinenti alle attività del comparto industriale;

- "energia", riguarda gli aspetti relativi alla produzione e risparmio di energia, valutati con riguardo alle possibilità di ottenere energia elettrica o gas per autotrazione da sfruttamento di risorse rinnovabili, ma anche rispetto all'obiettivo di razionalizzare e contenere gli input di energia (chimica, meccanica) utilizzati per le coltivazioni;

- "turismo", riguarda l'insieme delle attività e dei servizi che attraggono visitatori che fruiscono di luoghi e paesaggi nei vari ambiti territoriali FVG, anche in chiave cultural-ricreativa;

- "rifiuti", riguarda gli aspetti relativi alla produzione ed al trattamento delle diverse tipologie di rifiuti.

Nel processo valutativo si terrà conto non solo degli effetti diretti, ma anche di quelli indiretti, permanenti, temporanei, a breve, a lungo e a medio termine.

6.3.1 Identificazione degli effetti/impatti ambientali

L'RFA, per propria natura e viste le proprie finalità, è uno strumento volto alla gestione sostenibile di attività legate prevalentemente al settore primario, e in particolare all'agricoltura, nell'ottica del miglioramento delle matrici ambientali interessate (primariamente acque e salute, secondariamente suolo e aria). Le azioni sviluppate dal Regolamento rappresentano il recepimento a livello regionale della normativa nazionale, la quale ne fissa i punti di riferimento -in termini di limiti e modalità- in misura dettagliata e vincolante. Alla luce di ciò l'RFA presenta limiti e criteri volti a regolamentare la materia sull'intero territorio regionale, con un'attenzione particolare alle zone vulnerabili, puntando all'efficacia dell'utilizzo dei fertilizzanti azotati nel rispetto dell'ambiente, anche nell'ottica di centrare gli obiettivi nazionali e comunitari in materia. Si può pertanto affermare che proprio la mancata attuazione del Regolamento e delle azioni (aggiornate) da esso proposte costituirebbe un elemento negativo, poiché ciò potrebbe comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa di settore, oltre che un peggioramento delle condizioni ambientali connesse alla tematica in oggetto.

In considerazione di tali premesse, si può affermare che il Regolamento in variante ha effetti prevalentemente positivi sull'ambiente e che, in particolare, tali effetti positivi sono cumulativi, in quanto gli ambiti d'intervento considerati dall'RFA sono complementari fra loro.

La valutazione dei possibili effetti delle azioni del Regolamento è proceduta attraverso la metodologia DPSIR (Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti - Risposte), come evidenziato e descritto nel paragrafo 5.2.

A seguito di tale percorso analitico sono stati individuati i fattori ambientali sui quali il Regolamento potrebbe incidere e rispetto a questi sono state fatte le valutazioni, utilizzando gli indicatori descritti nel capitolo 5 in relazione allo stato dell'ambiente.

La valutazione viene rappresentata mediante una matrice (sdoppiata per renderla meglio leggibile, oltre che più agevolmente comparabile con l'assetto in due parti matriciali nelle quali si sviluppa anche l'analisi degli effetti sulle componenti ambientali del RA approvato) in cui le azioni previste dal Regolamento sono "incrociate" con i fattori ambientali: nelle caselle delle due sezioni della matrice è possibile leggere il grado di rilevanza dei probabili effetti delle singole azioni sulle tematiche citate.

Già in esito alla VAS 2011-12, dalla lettura di dette due parti matriciali, nel Rapporto Ambientale (RA), si evidenzia che:

- ✓ le azioni di Piano hanno effetti positivi sui principali fattori ambientali ed in particolare su "acqua", "popolazione e salute", "biodiversità";
- ✓ gli unici effetti negativi significativi sono a carico dell'attività antropica "agricoltura" in quanto alcune azioni potrebbero impattare negativamente in termini economici sugli operatori del settore: a tale proposito si ribadisce che le indicazioni contenute nel RFA derivano dalla normativa nazionale e che il loro recepimento a livello regionale è imposto in modo vincolante.

Da rivalutazione degli impatti a seguito dell'aggiornamento del quadro delle misure (azioni) del RFA in relazione al recepimento delle introduzioni del DM 25/02/16 mod. con L. 160/19, art.1, c.527, lett.b) e dall'art.21 del DL n.21 del 21.03.22, convertito con L. 51/2022, che ha modificato anche l'art.52 comma 2-bis del DL 83/2012, si osserva (cfr. <u>caselle di nuovo inserimento</u> <u>o dall'effetto modificato</u>, evidenziate con <u>tripla bordatura</u>):

- ulteriori effetti positivi e/o effetti modificati tutti in miglioramento con riguardo alla matrice degli impatti sui fattori ambientali, quali specificamente:

- effetto positivo potenziato dell'azione 5 * rispetto alla matrice "biodiversità", data l'inclusione tra i divieti di **disposti inerenti a tutela d'habitat** definiti con il Servizio biodiversità RAFVG in chiave coerente con le misure di conservazione dei PdG approvati per i siti Natura 2000, le norme di tutela per i biotopi e le previsioni dell'allegato C della L.R. 9/2005, aggiornato con DGR 1923/2020, in particolare per quanto concerne le '*Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali*';
- effetto positivo dell'azione 9 * divenuto 'molto significativo' anche per la componente "aria", oltre che rispetto all'"acqua", grazie al fatto che nelle 'modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati' del RFA in variante rientrano **tempistiche più strette e cautele per l'interramento**, di cui s'è detto alla sez. 3.3.2, utili per il **contenimento delle emissioni in aria di composti azotati e delle emissioni odorigene**:
    - tempo massimo di <u>24 ore</u> -imposto dal DM- per l'interramento<u>, sia in ZVN che in ZO</u>, di <u>liquami e materiali equiparati</u> (digestato tal quale e digestato separato non palabile inclusi);
    - tempo massimo di <u>48 ore</u> per l'interramento <u>in ZVN</u> dei <u>letami e materiali ad essi equiparati, concimi azotati e ammendanti</u> -scelta della regione FVG, per maggior cautela agro-ambientale;
    - '*impiego secondo modalità a bassa emissività*', per utilizzazione eventuale del digestato come equiparato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica (art.52, c.2-bis del DL 83/2012, come modificato dall'art.21, c.2 del DL 21/2022, convertito con L. 51/2022);
- effetti in generale positivi, in particolare su "aria", "acqua" e "suolo", da introduzione con la misura 24 * dei **criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato, i flussi ingresso-uscita ai digestori**, i trattamenti e lo stoccaggio, l'eventuale utilizzo di **'digestato equiparato' sotto condizioni** precitate circa la distribuzione in campo. Nello specifico, e da disamina calibrata in particolare per l'ambito

zootecnico, effetti positivi significativi di una gestione adeguatamente orientata e normata della digestione anaerobica e valorizzazione del digestato si hanno:

- sul fattore "aria", poiché vengono
  - sia evitate emissioni di gas serra (Greenhouse Gases, GHG - metano, protossido d'azoto) dallo stoccaggio degli effluenti, i quali sono continuativamente caricati al digestore;
  - sia evitata produzione di energia elettrica da fonte fossile (t CO_2eq/anno da EE prodotta) e sostituita da quella rinnovabile fornita dall'impianto a biogas;
  - sia contenute le emissioni di GHG e ammoniaca in fase di spandimento, impiegando modalità di distribuzione innovative (rasoterra a banda con o senza interramento) per valorizzare digestato prodotto e gestito secondo buone tecniche (separazione meccanica solido-liquido inclusa);
  - sia ridotto l'impatto odorigeno degli effluenti zootecnici (rispetto al loro uso come tali), grazie alla trasformazione in biogas della sostanza organica maggiormente fermentescibile (da indagini CRPA[24] con olfattometria dinamica in aziende emiliane con bovini, la concentrazione di odore rilevata dalla fase di stoccaggio sia del digestato tal quale sia delle relative frazioni chiarificate e palabili risulta minore rispetto agli effluenti di origine, quali il liquame e la lettiera bovina, e con valori prossimi a quelli riscontrati nei piazzali circostanti la stalla);
- sui fattori "acqua" e "suolo" poiché, a vantaggio della stessa efficienza dei sistemi colturali, la gestione dei trattamenti e delle applicazioni in campo del digestato secondo buone pratiche e precise indicazioni tecnico-normative concorre a limitare la dispersione di nutrienti, azoto in particolare, verso il sistema idrico -grazie a localizzazione e interramento ove possibile-, nonché a mantenere condizioni fisico-strutturali e di dotazione nutrizionale e di sostanza organica ottimali nei terreni.
  È importante considerare che il digestato, tal quale e ancor meglio se sottoposto a separazione solido-liquido[25], possiede ottime proprietà fertilizzanti, in quanto, rispetto ai liquami/letami di origine, contiene una maggior percentuale d'azoto in forma minerale (in prevalenza azoto ammoniacale), più prontamente disponibile per le colture. La sostanza organica in esso presente risulta maggiormente stabilizzata, con miglioramento delle proprietà ammendanti, in aggiunta alla riduzione dell'impatto odorigeno suesposta;

- effetti tutti positivi, in particolare su "aria" e "acqua", da introduzione con la misura 25 * dell'***obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi***; obbligo che, come accennato al par. 3.3.5, costituisce 'risposta' base all'indicazione del DM 25/02/16 "… *il Programma d'azione deve prevedere la razionalizzazione della concimazione azotata delle aziende senza allevamento'* (All.VI, Parte B, cui rimanda l'art.40, c.10 dello stesso DM). L'estensione dell'adempimento a medie e grandi aziende non zootecniche impone in esse una programmazione delle concimazioni in rapporto agli effettivi fabbisogni colturali e induce risparmio di azotature in eccesso, ove in precedenza previste omettendo di applicare l'equazione di bilancio dell'azoto (RFA, All.B). Poiché concorrono a prevenire distribuzioni azotate superflue, con relative emissioni in aria e perdite inutili di nitrato verso i sistemi idrici, alla predisposizione e rispetto del PUA da parte di tali aziende si ascrivono effetti positivi significativi sui fattori "aria" e "acqua";

- effetti aggiuntivi tutti positivi per il settore energia e potenzialmente anche per l'agroindustria e l'agroalimentare da implementazione dei **disposti relativi ai digestati nella regolamentazione normativa** per le utilizzazioni agronomiche e da azioni di formazioni/informazione da parte dell'Amministrazione Regionale al riguardo;

- come già rilevato nel RA con riguardo agli oneri tecnico-amministrativi sinora mirati in prevalenza al settore zootecnico, l'introduzione con la misura 25 * dell'***obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi*** determinerà un aggravio in termini economico-amministrativi per il settore

[24] Valli e Moscatelli, 2020 – Gruppo Operativo per l'Innovazione, C.R.P.A. S.p.A., Reggio Emilia.

[25] La frazione chiarificata, meno viscosa, viene incorporata più rapidamente dal terreno, mentre digestati chiarificati e microfiltrati sono distribuibili anche mediante impianti d'irrigazione localizzata.

agricolo, in particolare per aziende medio-grandi non zootecniche. Contemporaneamente, l'obbligo di pianificazione ragionata e verifica stretta di un uso di unità fertilizzanti rigorosamente non eccedente i fabbisogni delle colture ingenererà un possibile impatto negativo a carico dell'industria dei fertilizzanti e, per converso, positivo in relazione al risparmio energetico eventualmente derivante dal contenimento medesimo della richiesta di concimi di sintesi.

			EFFETTI SUI FATTORI RITENUTI SIGNIFICATIVI (1/2)				
MISURE del RFA in variante			Clima e qualità dell'aria	Acqua	Suolo	Biodiversità	Paesaggio e beni colturali
Divieti di utilizzazione	1 *	divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	+	+++	o	+++	o
	2 *	divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	+	++	++	+	o
	3 *	divieti di **utilizzazione** dei liquami**, dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	+	o	o	o	o
	4 *	in ZVN: divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale**; assegnazione giorni di divieto/permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	+	+++	o	+	o
	5 *	altri divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque **e gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	+	+++	o	+++	o
Fasce tampone	6	in ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	o	+++	+	++	++
Criteri per lo stoccaggio	7 *	criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque reflue**, del digestato e del digestato equiparato**	-	++	o	o	-
	8	criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	o	++	o	o	+
Pratiche agronomiche	9 *	modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati**, inclusi i digestati e il digestato equiparato**	+++	+++	++	+	o
	10	pratiche irrigue e fertirrigue	o	++	++	+	o
	11	limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	++	+++	+	++	o

			EFFETTI SUI FATTORI RITENUTI SIGNIFICATIVI (1/2)				
MISURE del RFA in variante			Clima e qualità dell'aria	Acqua	Suolo	Biodiversità	Paesaggio e beni colturali
Trattamento liquami	12	strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	o	+	+	+	o
Impianti a biogas, tracciabilità dei flussi e criteri d'impiego del digestato	**24 ***	**gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale;** **eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	++	++	++	+	o
Informazione	13	interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	+	+	+	+	+
Adempimenti amministrativi	14	obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	+	+	+	+	+
	25 *	**obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**	++	+++	+	+	+
	15 *	obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti**, digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	+	+	+	+	+
	16	obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	+	+	+	+	+
Monitoraggio	17	verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	o	++	o	+	o
	18	valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	o	++	o	+	o
	19	analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	o	o	++	o	o
	20	controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	+	+	+	+	+
	21	controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	+	+	+	+	+
	23 *	trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'**ISPRA**	+	+	+	o	o

MISURE del RFA in variante			Clima e qualità dell'aria	Acqua	Suolo	Biodiversità	Paesaggio e beni colturali
			EFFETTI SUI FATTORI RITENUTI SIGNIFICATIVI (1/2)				
Sanzioni	22	sanzioni penali e amministrative	+	+	+	+	+

MISURE del RFA in variante			Popolazione e salute	Agricoltura	Industria	Energia	Turismo	Rifiuti
			EFFETTI SUI FATTORI RITENUTI SIGNIFICATIVI (2/2)					
Divieti di utilizzazione	1 *	divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati in prossimità dei corpi idrici	+	--	o	o	o	-
	2 *	divieti di **utilizzazione** dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi	+	--	o	o	o	-
	3 *	divieti di **utilizzazione** dei liquami**, dei digestati tal quali, delle frazioni chiarificate dei digestati** e delle acque reflue in prossimità di strade e centri abitati	+++	--	o	o	+	-
	4 *	in ZVN: divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale**; assegnazione giorni di divieto/permesso a distribuire a novembre e febbraio, per ambito territoriale (Servizio Agrometeo)**	+	---	o	o	o	-
	5 *	altri divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque **e gli ecosistemi, la biodiversità** o altre componenti ambientali	+++	-	o	o	+	-
Fasce tampone	6	in ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimità dei corpi idrici e raccomandazioni per la costituzione di siepi o di altre superfici boscate	+	--	o	o	+	o
Criteri per lo stoccaggio	7 *	criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque reflue**, del digestato e del digestato equiparato**	++	---	+	+	o	o
	8	criteri per l'accumulo in campo temporaneo dei letami	++	-	o	o	o	o
Pratiche agronomiche	9 *	modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati**, inclusi i digestati e il digestato equiparato**	+	--	o	o	o	o

MISURE del RFA in variante			EFFETTI SUI FATTORI RITENUTI SIGNIFICATIVI (2/2)					
			Popolazione e salute	Agricoltura	Industria	Energia	Turismo	Rifiuti
	10	pratiche irrigue e fertirrigue	+	-	o	o	o	o
	11	limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati	+	---	-	+	o	-
Trattamento liquami	12	strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta	+	+	o	++	o	o
Impianti a biogas, tracciabilità dei flussi e criteri d'impiego del digestato	**24 ***	**gestione dei materiali in ingresso e dei sottoprodotti in uscita da impianti di biodigestione finalizzata a produzione di energia; utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale;** **eventuale scelta e rispetto condizioni di utilizzo per l'equiparazione del digestato a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica**	+	+	+	++	o	o
Informazione	13	interventi di formazione ed informazione da parte dell'Amministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA	+	++	o	++	o	o
Adempimenti amministrativi	14	obblighi di comunicare l'avvio delle attività di utilizzazione, le caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, il piano colturale e le quantità di azoto impiegate come fertilizzante	+	---	o	o	o	o
	25 *	**obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi**	+	--	-	+	o	o
	15 *	obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti, **digestati** e acque reflue **per utilizzazione extra-aziendale**	+	---	o	o	o	o
	16	obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata	+	---	o	o	o	o
Monitoraggio	17	verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee	o	o	o	o	o	o
	18	valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali	o	o	o	o	o	o
	19	analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio in forma scambiabile	o	o	o	o	o	o
	20	controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA	+	--	o	o	o	o

			EFFETTI SUI FATTORI RITENUTI SIGNIFICATIVI (2/2)					
MISURE del RFA in variante			Popolazione e salute	Agricoltura	Industria	Energia	Turismo	Rifiuti
	21	controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA	+	--	o	o	o	o
	23 *	trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del RFA all'**ISPRA**	o	o	o	o	o	o
Sanzioni	22	sanzioni penali e amministrative	+	---	o	o	o	o

LEGENDA		
Effetti negativi	**Significatività**	**Effetti positivi**
---	effetto molto significativo	+++
--	effetto significativo	++
-	effetto poco significativo	+
o	nessun effetto	o
-	effetto aggiuntivo o diversamente stimato rispetto al RA (DGR 2366/2012)	+

7 CONCLUSIONI

Nel delineare al capitolo 3 l'inquadramento della proposta di variante al Regolamento, in recepimento del DM 25/02/16, è stata data anzitutto piena conferma degli obiettivi generali del RFA vigente, con l'interrelata architettura per obiettivi specifici e corrispondenti azioni/misure definita nell'ambito del processo partecipativo di VAS condotto preliminarmente all'approvazione del RFA con DPReg 03/2013.

Si è reso nondimeno necessario ampliare i temi e l'ambito di pertinenza per taluni obiettivi e azioni, nonché implementare il repertorio di queste, solo in rapporto a contenuti di modifica del RFA volti a recepire i neointrodotti criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato e all'estensione dell'obbligo di presentare il PUA anche ad aziende senza allevamento.
Poiché, per necessità di trattazione 'incrociata' e in chiave di coerenza con la normativa di settore riguardante gli habitat in aree naturali, questi ultimi sono stati ricompresi tra gli ambiti oggetto di divieto/limitazioni elencati per categorie di fertilizzanti, a sostegno di tale tematica di collegamento è stato definito l'obiettivo specifico OS16 *, inerente a tutela degli ecosistemi e prevenzione della perdita e frammentazione degli habitat.

La disamina del quadro rivisto e allargato delle misure a fronte degli obiettivi pianificati e 'perfezionati' induce ad assumere in primo luogo che anche l'RFA in variante, come il vigente Regolamento, per sua natura e per i suoi stessi obiettivi, si propone la salvaguardia dell'ambiente, in particolare della matrice acqua; pertanto i suoi effetti sull'ambiente rimangono necessariamente positivi. Da analisi dettagliata dei contenuti e delle ragioni delle modifiche salienti apportate nella proposta di RFA aggiornato, al paragrafo 3.3 è dato conto di come esse, intese essenzialmente in chiave di recepimento del decreto nazionale di orientamento, siano tutte volte a contemperare le prassi di corretta utilizzazione agronomica dei fertilizzanti con obiettivi di massimizzazione della tutela delle matrici ambientali e della salute della popolazione.

Posta l'utilità dell'impiego agronomico dei digestati esitanti da processi di bio-demolizione anaerobica di effluenti zootecnici e altri materiali e sostanze di cui all'art.22 del DM 25/02/16, in virtù della restituzione al suolo della sostanza organica e degli elementi nutritivi che il digestato porta con sé, è certamente **essenziale provvedere a recepire nel RFA i criteri, adempimenti e norme tecniche per il corretto utilizzo agronomico dei digestati dettati dal DM di orientamento**, declinandoli con impostazione analoga a quella seguita nel RFA vigente per gli altri fertilizzanti e non omettendo di porre l'accento su caratteristiche di qualità e speciali requisiti di tracciabilità previsti nel DM, ai fini dell'utilizzabilità agronomica del digestato.
Si richiama, ancora, come le matrici ammesse in ingresso ai digestori vadano soggette a un trattamento di digestione anaerobica, attraverso cui non ne è modificata l'originaria natura, bensì viene attuata una biodegradazione chimico-fisica della sostanza in esse contenuta con effetti positivi sulle proprietà fertilizzanti, l'impatto emissivo e odorigeno, gli aspetti igienico sanitari, la protezione dell'ambiente.
Per la stima degli apporti d'Azoto con il digestato da inserire nei PUA e da cui desumere i carichi ettariali effettivi dell'elemento da considerare nelle verifiche ai fini autorizzativi e dei controlli, all'Allegato F del RFA in variante sono accuratamente trasposte le indicazioni per **modalità standard di computo dei contenuti d'Azoto nei digestati** di cui all'All. IX del DM 25/02/16. Inoltre, per il calcolo degli apporti d'Azoto efficiente da considerare per l'applicazione dell'Equazione di bilancio, in relazione a distribuzione di digestati ottenuti da diverse matrici e con differente consistenza (non separato, chiarificato, separato palabile), s'è provveduto a indicare i **rispettivi opportuni coefficienti d'efficienza da considerare** -così come in precedenza per i vari altri fertilizzanti azotati- nell'Allegato B del RFA.

Il DM 25/02/2016 introduce all'Allegato X, quale novità rispetto al precedente DM 07/04/06, gli "**Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture - MAS**", che hanno lo scopo di stabilire un valore massimo per le concimazioni specifico per coltura. In linea generale, si può ritenere che i MAS stabiliti dal DM 25/02/16 assolvano a una funzione simile a quella degli Apporti massimi di azoto efficiente (MAE) già in uso in Friuli Venezia Giulia.
Va però anzitutto sottolineato che la norma nazionale, all'art.40 del DM 25/02/16, prevede l'obbligo del rispetto dei MAS, in alternativa all'applicazione dell'equazione del bilancio, solamente per **le Zone Vulnerabili**, mentre per le Zone Ordinarie, fermo il limite di 340 kg ha^{-1} $anno^{-1}$ di azoto al campo di origine zootecnica apportabile (come media aziendale), all'art.14 del DM 25/02/16 è data facoltà alle Regioni di eventualmente '*adeguare le norme di*

gestione' indicando per le diverse coltivazioni il fabbisogno complessivo di azoto efficiente previsto nella Tabella 1 del CBPA, ovvero le dosi massime d'applicazione di azoto efficiente corrispondenti ai MAS di cui all'Allegato X del decreto. Nel RFA del Friuli Venezia Giulia, invece, **apporti massimi d'azoto efficiente sono definiti (dal 2013) sia per le Zone Vulnerabili da Nitrati che per le ZO**; essi sono calcolati sulla base del bilancio dell'azoto e tengono conto degli apporti naturali (mineralizzazione della sostanza organica e deposizioni atmosferiche), delle condizioni pedologiche (espresse come *bassa pianura – alta pianura*, *collina – montagna, carso*), nonché, con livello aggiuntivo di dettaglio tabellare per le ZVN, anche della presenza o meno dell'irrigazione e dell'eventuale contributo dovuto alla precessione colturale. La perdita di queste distinzioni farebbe venir meno una funzione "educativa" e di orientamento a corrette distribuzioni in ZVN e ZO della norma regionale vigente, che evidenzia la differenza di approccio da assumere, in sede di concimazione, a seconda delle condizioni del terreno, della disponibilità d'acqua e dell'effetto, depauperante o arricchente in termini di azoto, della coltura precedente.
Il MAS prevede invece un quantitativo-limite "standard" per coltura, basato su una resa di riferimento, che può essere modificato (e anche superato) grazie all'applicazione di un fattore correttivo in funzione della resa effettiva che una singola azienda dimostri. E in tal modo si va ad ammettere concimazioni tanto più consistenti quanto più le rese sono elevate.

Con particolare riferimento alle colture erbacee, in generale si ritiene che i massimali previsti dal RFA regionale, con le modifiche apportate e descritte al paragrafo 3.3 del presente Rapporto Preliminare, consentano di evitare concimazioni eccessive e, nel contempo, portino ad una maggiore efficienza nell'utilizzo dei fertilizzanti rispetto ai MAS del decreto nazionale, provvedendo ad individuare casistiche più differenziate.
Anche i massimali (MAE) previsti dal RFA FVG 2013 per le colture legnose agrarie e per le colture ortive sono stati confermati nell'impostazione, con revisioni per varie specie, alla luce dei MAS introdotti dal DM.

Sia per le colture erbacee che per le colture legnose agrarie e ortive, i massimali esistenti nel RFA relativi alle Zone ordinarie sono stati mantenuti o resi coerenti con quanto modificato per le Zone vulnerabili; si ribadisce che nel DM 25/02/16 non sono previsti MAS per le Zone ordinarie.

Il DM 25/02/16, rispetto a quanto previsto in precedenza, introduce una più articolata differenziazione per tipologia di fertilizzanti del divieto autunno-invernale delle distribuzioni in ZVN e **una gestione innovativa, resa in parte flessibile del periodo di divieto di 90 giorni**, **riguardante la casistica più frequente di fertilizzanti e condizioni agro-gestionali dei terreni** in cui l'utilizzazione ha luogo.

La durata del divieto per letami bovini, ovi-caprini e di equidi, se utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati o in pre-impianto di colture orticole, viene stabilita in 32 giorni rigidamente determinati, dal 15 dicembre al 15 gennaio.

Per le altre fattispecie la durata del divieto viene sostanzialmente mantenuta invariata, con totali pari a 90 o 120 giorni, introducendo tuttavia, per il primo caso (90 giorni), la possibilità di gestire in maniera flessibile e "ragionata" l'articolazione del divieto stesso.
In particolare, per le categorie di distribuzioni soggette a 90 giorni di divieto complessivo, secondo il decreto le Regioni sono tenute a:
- in ogni caso considerare almeno 62 giorni di divieto continuativo, per tutto il territorio nazionale individuati dal 1° dicembre al 31 gennaio;
- aggiungere a questi 62 giorni fissi altri periodi non continuativi di divieto, durante novembre e febbraio, per un totale di ulteriori 28 giorni, individuati in relazione all'andamento meteorologico e connesse condizioni edafiche e colturali dei terreni agricoli.

Questa flessibilità è gestita mediante **bollettino agrometeorologico** emanato **a cadenza di 2-3 giorni** per **4 (di 6) aree meteo FVG individuate** (in cui ricadono Comuni in ZVN) **da OS.ME.R.** - **Servizio Agrometeo** d'intesa con la Regione, secondo criteri e scelte d'impostazione condivisi con il Gruppo di lavoro Nitrati. In relazione all'andamento meteo nelle singole aree, **il bollettino impartisce giorni di divieto/permesso alla distribuzione di fertilizzanti azotati durante novembre e febbraio**, garantendo comunque, come detto, 28 giorni di divieto complessivo nei due mesi. Qualora le condizioni decorrano particolarmente sfavorevoli, potrebbe risultare anche un numero totale di giorni di divieto rispettati a fine febbraio maggiore dei 28 minimi previsti, in ottemperanza, localmente, ai divieti RFA di fertilizzare su terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, nonché a causa di piogge che occorrano, a febbraio, dopo il raggiungimento dei 28 giorni imposti da divieto stagionale regionale. Ad ogni modo,

la flessibilità strettamente correlata alle condizioni pedoclimatiche consentirà di ottimizzare le distribuzioni, concentrandole nei giorni migliori sia dal punto di vista agronomico che per le finalità di tutela ambientale.

Ai fini di contrastare la percolazione in falda e la veicolazione del nitrato per scorrimento idrico verso i corsi d'acqua nelle fasi stagionali di distribuzione dei fertilizzanti, **l'obiettivo di contenere i quantitativi d'azoto apportati**, pur nel rispetto dei fabbisogni delle colture, **andrebbe mirato più a limitare l'uso dei concimi chimici di sintesi**, di pronta efficacia e rapidamente dilavabili, che a contenere l'impiego di fertilizzanti da fonte zootecnica, ad efficacia graduale e sicuramente meglio interrelata con le dinamiche della sostanza organica nei suoli.
In questa chiave, viste le citate risultanze del Progetto Nitrati condotto tra il 2012 e il 2015 da MiPAAF-ISPRA-ARPA-Regioni e dando seguito ai passaggi del DM 25/02/16 ove è disposto che '… il *Programma d'azione deve prevedere la razionalizzazione della concimazione azotata delle aziende senza allevamento*' (Parte B dell'Allegato VI, richiamato all'art.40 c.10) e che (art.46 – Disposizioni finali, c.2) 'a*l fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento arrecabile anche da altri fertilizzanti, in attuazione del codice di buona pratica agricola e dei Piani di tutela delle acque, le regioni … elaborano programmi per promuovere* (in ZVN come in ZO) *l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi*', l'Autorità Procedente ritiene opportuno introdurre, come misura base, l'obbligo di presentare il PUA delle pratiche di fertilizzazione, oltre che per i casi direttamente stabiliti dal DM 25/02/2016 (art.5 – *Piano di utilizzazione agronomica* e art.25 – *Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato*),
- in Zone ordinarie **anche** da parte delle "*aziende che utilizzano in un anno* ***più di 10.000 chilogrammi di azoto, come azoto al campo da effluenti di allevamento*** *o* ***come apporti da concimi azotati e ammendanti*** *di cui al decreto legislativo 75/2010*" (art.23, c.1, lett.d) del presente RFA in variante);
- in ZVN **anche** da parte delle "*aziende che utilizzano in un anno un* ***quantitativo superiore a 10.000 chilogrammi di azoto da concimi azotati e ammendanti*** *di cui al decreto legislativo 75/2010*" (art.33, c.3, lett.e) RFA in variante).

Per il metodo DPSIR, i punti di modifica del RFA ricordati s'intendono quali 'risposte' di attualizzazione normativa e gestionale per l'ambito 'fertilizzazioni azotate' del determinante secondario "agricoltura e zootecnia", attesi vari elementi di criticità ambientale e di sistema tra quelli posti in evidenza al paragrafo 6.2.
Appare, corrispondentemente, importante richiamare alcune ultime considerazioni sui possibili impatti ambientali del RFA aggiornato, a seguito della disamina differenziale rispetto alle conclusioni di VAS fornita al paragrafo 6.3.

- ❖ Anzitutto si riafferma che proprio un'eventuale mancata attuazione della proposta di RFA in variante, includente Programma d'azione per le ZVN, e delle misure aggiornate con esso previste costituirebbe un elemento negativo, potendo comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa di settore, oltre che un peggioramento delle condizioni ambientali connesse alla tematica "agricoltura e zootecnia", in particolare per l'assenza di una declinazione regionale delle introduzioni normative inerenti alla gestione del digestato.
- ❖ In considerazione di ciò, si può senz'altro ribadire che il Regolamento, anche nella proposta aggiornata, mantiene e potenzia gli effetti prevalentemente positivi sull'ambiente definiti, in esito alla VAS, nel Rapporto Ambientale (RA) approvato con DGR 2366 del 28.12.2012 e che, in particolare, tali effetti positivi sono cumulativi, in quanto gli ambiti d'intervento considerati dal RFA sono complementari tra loro.
- ❖ Da disamina condotta in analogia a quella del RA, rivalutando mediante la matrice suddivisa in due sezioni al paragrafo 6.3 di questo Rapporto preliminare -su base metodologica DPSIR- i possibili effetti delle azioni aggiornate del Regolamento in variante sui fattori ritenuti significativi per la valutazione ambientale su cui si ritiene l'RFA possa incidere, si è giunti sostanzialmente a osservare quanto di seguito.
  - Con riguardo alla matrice degli **impatti sulle componenti ambientali in senso stretto (di cui al RA)**, confermato quanto evidenziato in esito alla VAS, e cioè che le azioni del Regolamento-Programma hanno effetti positivi sulle principali di esse, segnatamente su "acqua", "popolazione e salute", "biodiversità", a seguito dell'aggiornamento e introduzione di alcune misure per recepimento dei disposti del DM 25/02/16 mod. con L. 160/19 e dall'art.21 del DL n.21 del 21.03.22, convertito con L. 51/2022, che ha modificato anche l'art.52 comma 2-bis del DL 83/2012, si prevedono ulteriori effetti positivi e/o effetti modificati tutti in miglioramento, quali specificamente:

- effetto positivo potenziato dell'azione 5 * rispetto alla matrice "biodiversità", data l'inclusione tra i divieti di **disposti inerenti a tutela d'habitat** definiti con il Servizio biodiversità RAFVG in chiave coerente con le misure di conservazione dei PdG approvati per i siti Natura 2000, le norme di tutela per i biotopi e la L.R. 9/2005 aggiornata;
- effetto dell'azione 9 * 'molto significativo' anche per il fattore "aria", oltre che rispetto all'"acqua", grazie al fatto che nelle 'modalità e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati' del RFA in variante rientrano **tempistiche più strette e cautele per l'interramento**, utili per il **contenimento delle emissioni in aria di composti azotati e delle emissioni odorigene**:
- effetti positivi, in particolare su "aria", "acqua" e "suolo", da introduzione con la misura 24 * dei **criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato**, i trattamenti e lo stoccaggio, l'utilizzo di 'digestato equiparato' sotto condizioni specifiche inerenti a gestione e distribuzioni in campo. Considerando in particolare l'ambito zootecnico, effetti positivi significativi di una gestione adeguatamente normata della digestione anaerobica e valorizzazione del digestato si hanno:

  - sul fattore "aria", poiché vengono
    - evitate emissioni di gas serra dallo stoccaggio degli effluenti, i quali sono continuativamente caricati al digestore;
    - evitata produzione di energia elettrica da fonte fossile;
    - contenute le emissioni di gas serra e ammoniaca in fase di spandimento, impiegando modalità di distribuzione innovative per valorizzare digestato gestito con buone tecniche;
    - ridotto l'impatto odorigeno degli effluenti zootecnici (rispetto al loro uso come tali), grazie alla trasformazione in biogas della sostanza organica maggiormente fermentescibile;

  - sui fattori "acqua" e "suolo" poiché l'utilizzo del digestato secondo chiare indicazioni normative e tecniche oculate concorre a limitare la dispersione di nutrienti verso il sistema idrico e mantenere buone condizioni strutturali e di dotazione nutrizionale e di sostanza organica nei terreni;

- da introduzione con la misura 25 * dell'***obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento***, effetti tutti positivi, significativi su "aria" e "acqua". L'estensione dell'adempimento a medie e grandi aziende non zootecniche imporrà anche in esse una programmazione delle concimazioni in rapporto agli effettivi fabbisogni colturali prevenendo, grazie a rigorosa applicazione dell'equazione di bilancio, distribuzioni azotate eccedenti, contenendo quindi le relative emissioni in aria di ammoniaca e gas serra e la dispersione di nitrato verso i sistemi idrici.

- circa la matrice degli **impatti sulle attività antropiche (di cui al RA)**, ferme le conclusioni della VAS e cioè che gli unici effetti negativi significativi del RFA, anche per la proposta che recepisce l'attuale quadro normativo nazionale, sono a carico dell'attività antropica "agricoltura", a causa di azioni inerenti a obblighi strutturali per gli stoccaggi, obblighi amministrativi, controlli e sanzioni impattanti negativamente in termini economici sugli operatori del settore, si evidenzia, con riguardo alle introduzione del RFA aggiornato:

  - effetti aggiuntivi positivi nel settore energia e potenzialmente per l'agroindustria e l'agroalimentare da implementazione dei **disposti relativi ai digestati nella regolamentazione normativa** per le utilizzazioni agronomiche e azioni di formazioni/informazione (misure 7 *, 24 * e 13);
  - in relazione all'***obbligo di presentare PUA delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento*** (azione 25 *), un necessario aggravio in termini economico-amministrativi per aziende medio-grandi non zootecniche, e un possibile congiunto calo di richiesta di fertilizzanti di sintesi all'industria, ma anche un correlato risparmio energetico.

Posto dunque che:

- la variante al RFA presentata concerne **modifiche minori** delineate in recepimento a normativa di ordine superiore;

- tali modifiche, con azioni del Regolamento variate o introdotte, **non producono impatti significativi sull'ambiente**, bensì effetti aggiuntivi positivi e positivi significativi, nonché effetti positivi 'potenziati' sui fattori identificati per la valutazione;

richiamato, **in merito alla valutazione d'incidenza** ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/1997, che in esito alle attività istruttorie e partecipative del processo di VAS condotto durante il biennio 2011-12 per l'approvazione del RFA vigente, **nel parere motivato di VAS** di cui alla DGR 58 del 23/01/2012, l'Autorità competente,

- tenuto conto dei contenuti del capitolo relativo alla valutazione di incidenza nel Rapporto ambientale;
- '*vista la nota prot. SCPA/8.6/82553 dd 19 dicembre 2011 del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali con cui il citato Servizio dichiara che il Regolamento in questione, con le integrazioni proposte, non è da assoggettare a valutazione di incidenza*';
- '*ritenuto di condividere le conclusioni della Relazione istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna che si esprime ai fini dell'adozione del parere nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Regolamento in questione e ritiene non necessaria l'attivazione della procedura di incidenza di cui al DPR 357/1997*';

ha dato indicazione e concluso che:

"*C) Si ritiene di non dare attivazione alla procedura di valutazione di incidenza per il Regolamento in oggetto integrato sulla base delle indicazioni di cui ai punti 14 e 15 della precedente lettera A).*

A) Si ritiene necessario che il Regolamento tenga conto delle seguenti indicazioni:

…

14. si estendano i limiti di concimazione previsti dalla L.R. 9/2005 a tutti gli habitat contrassegnati dal codice 6 e all'habitat 5130 di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE Habitat presenti all'interno dei SIC e delle ZPS dei comuni non già inclusi nell'allegato a) della L.R. stessa. … <omissis> …

15. sia vietata ogni forma di fertilizzazione azotata negli habitat presenti all'interno dei SIC e delle ZPS contrassegnati dal codice 1, 2, 3, 4, 5 (con l'esclusione del 5130), 7, 8 e 9 di cui all'allegato I della Direttiva Habitat";

dato che a tali indicazioni è stato dato seguito nella revisione del RFA per la sua definitiva approvazione con DGR 2366 dd 28/12/12 e DPReg 03/13, e il cap.4 – ***Valutazione d'incidenza*** del RA approvato con DGR 2366/12, alla sez. **4.3.5 *Conclusioni e valutazioni riassuntive in ordine alla verifica di significatività dell'incidenza del RFA*** (livello I – SCREENING) riporta:

'Lo screening, come già detto è un processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 ZPS e SIC del regolamento. Nel caso in esame, essendo questo un Regolamento di natura squisitamente ambientale che comprende obiettivi e strumenti di conservazione, lo screening porta ad affermare che il RFA ha obiettivi e propone azioni potenzialmente orientate al miglioramento dello stato dell'ambiente. Inoltre il rapporto ambientale del RFA prevede indicatori di monitoraggio tali da permettere delle ulteriori possibilità di controllo e di intervento sullo stato degli ecosistemi.

Il RFA appare sostanzialmente coerente con gli obbiettivi programmatici inerenti la sostenibilità e la difesa ambientale (politiche, programmi e piani di settore).

Al fine di poter ritenere non significativi gli impatti del RFA sulla rete Natura, considerate le osservazioni esposte nel precedente paragrafo e considerati attentamente gli habitat presenti nei siti Natura 2000, al fine di limitare ulteriormente l'incidenza dell'utilizzo di fertilizzanti azotati sugli habitat e le specie tutelate presenti sul territorio regionale, sono stati estesi i limiti di concimazione previsti dalla L.R. 9/2005 a tutti gli habitat contrassegnati dal codice 6 e all'habitat 5130 di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE Habitat presenti all'interno dei SIC e delle ZPS dei comuni non già inclusi nell'allegato a) della L.R. stessa.

Si ritiene opportuno evidenziare che, sulla base delle limitazioni contenute nel RFA, risulta di fatto vietata ogni forma di fertilizzazione azotata negli habitat presenti all'interno dei SIC e delle ZPS contrassegnati dal codice 1, 2, 3, 4, 5 (con l'esclusione del 5130) 7, 8 e 9 di cui all'allegato I della Direttiva Habitat.

Prese in considerazione tali osservazioni, si ritiene che non sia necessario passare ad una fase ulteriore della valutazione di incidenza ambientale.

*Il RFA avrà pertanto un apporto d'**incidenza negativa non significativa diretta sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti Natura 2000** regionali."*;

visto che per predisporre l'aggiornamento del RFA, **ferme le conclusioni del RA** sulla verifica di significatività dell'incidenza e per quanto esposto alla sez. 3.3.6 di questo Rapporto, s'è provveduto ad attualizzare le medesime attraverso ***verifica di coerenza orizzontale*** del RFA con il quadro aggiornato delle **misure di conservazione** adottate nei PdG (dal 2013 ad oggi) per i **siti Natura 2000** e con quelle generali da rispettarsi in siti non aventi PdG e ricadenti nella zona biogeografica alpina (DGR 726/2013) o nella zona biogeografica continentale (DGR 1964/2016), nonché **con le norme di tutela** per i **biotopi naturali** individuati ai sensi della L.R. 42/1996;

considerato che **le sezioni divieti del RFA** sono state integrate con **disposti inerenti a tutela d'habitat** definiti d'intesa con il Servizio biodiversità RAFVG in chiave coerente con le misure di conservazione e norme di tutela citate, oltre che con l'**allegato C della L.R. 9/2005,** di recente aggiornato con DGR 1923/2020, in particolare per quanto concerne le '*Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali*';

poiché, a seguito dell'aggiunta di tali disposti nel RFA, i limiti di concimazione ex L.R. 9/2005 ante modifica All. C del 2020 sinora applicati agli ***"habitat contrassegnati dal codice 6 e all'habitat 5130***…*presenti all'interno dei SIC* (ora ZSC) *e delle ZPS dei comuni non già inclusi nell'allegato a) della L.R. 9/2005*" vengono a esser superati dal **divieto in essi di ogni forma di fertilizzazione** (come per tutti gli habitat contrassegnati dai codici 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9) "***eccezion fatta***, *limitatamente a* ***letami compostati*** *bovini, equini e ovicaprini,* ***per gli habitat delle formazioni erbose mesofile*** (***6510 -*** *Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) e* ***6520*** *- Praterie montane da fieno), per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione*";

richiamato infine che nella precitata DGR 58/2012 di adozione del parere motivato di VAS è preso atto che, "*alla luce del quadro presentato nel rapporto preliminare sui possibili effetti transfrontalieri, si è ritenuto che il RFA non causi impatti rilevanti sull'ambiente degli Stati confinanti con la Regione FVG e non si è ritenuto pertanto necessario avviare le consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del D.lgs. 152/2006*";

si ritiene di poter proporre che, ai sensi dell'art.6, c.3 del D.lgs. 152/06, la presente proposta di RFA aggiornato, includente Programma d'azione per le ZVN, possa non essere assoggettata al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

8 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12.08.1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21.05.1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12.12.1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21.05.1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.06.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.11.2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Direttiva 24.11.2010 n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

Regolamento 17.12.2013, n. 1303/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento 17.12.2013, n. 1305/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento 17.12.2013, n. 1306/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento 17.12.2013, n. 1307/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento 22.10.2014, n. 1143/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Regolamento 05.06.2019, n. 2019/1009/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e che ai sensi dell'articolo 53 del regolamento medesimo si applica a decorrere dal 16 luglio 2022;

Decisione di esecuzione C(2015) 6589 *final* della Commissione del 24.09.2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia (P.S.R. 2014-2020) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15.02.2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Regolamento 23.12.2020, n. 2020/2220/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE)

n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Legge 06.12.1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

Decreto del Presidente della Repubblica 08.09.1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

Decreto ministeriale 19.04.1999 recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola";

Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Decreto legislativo 13.08.2010, n. 155 recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.";

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134;

Decreto del Presidente della Repubblica 13.03.2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25.02.2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";

Legge 28.07.2016, n. 154 recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale";

Legge 27.12.2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022." e, in particolare, alla Sezione I (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici), l'articolo 1, comma 527 recante modificazioni al DM 25/02/2016: inserimento all'art.3, comma 1, dopo la lettera o), della lett. o-bis) "digestato equiparato" e al titolo IV, dopo il capo IV, del Capo IV-bis "Utilizzazione agronomica del digestato equiparato";

Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 20 maggio 2022, n. 51;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.10.2016 recante "Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali";

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 recante "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali";

Delibera della Giunta Regionale 23.05.2003, n. 1516 recante "Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 recante "Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali";

Delibera della Giunta Regionale 25.09.2008, n. 1920 recante "D.lgs. 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Decreto del Presidente della Giunta regionale 31.05.2010, n. 124/Pres. recante "Legge regionale 16/2007, art. 2, comma 1 e art. 9, comma 7. Approvazione degli elaborati "Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria" (all. 1), "Rapporto ambientale" (all. 2), "Sintesi non tecnica del rapporto ambientale" (all. 3), "La qualità dell'aria della città di Trieste con particolare riferimento alla zona di Servola" (all. 4), "Dichiarazione di sintesi" di cui all'arti- colo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 152/2006 (all. 5).";

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11.01.2013, n. 03/Pres. “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006”;

Delibera della Giunta Regionale 06.03.2013, n. 352 recante “L 221/2012, art. 36, commi 7 ter e 7 quater: conferma in via transitoria della designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola stabilita con DGR 1516/2003 e con DGR 1920/2008”;

Decreto del Presidente della Giunta regionale 15.03.2013, n. 47/Pres. recante “LR 16/2007. DLgs. 152/2006. Approvazione dell’elaborato recante “Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria”, parte integrante dell’approvato Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria.”;

Delibera della Giunta Regionale 11.04.2013, n. 726 recante “L.R. 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011.”;

Delibera della Giunta regionale 13.12.2013, n. 2405 recante “Politica regionale di coesione 2014-2020. Approvazione del documento ‘Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia”;

Delibera della Giunta regionale 11.07.2014, n. 1323 recante “Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.”;

Decreto del Presidente della Giunta regionale 23.12.2015, n. 260/Pres. recante “L.R. n. 30/2002, art. 6. Approvazione del Piano energetico regionale (PER).”;

Delibera della Giunta regionale 29.12.2015, n. 2627 recante “DLgs. 152/2006. Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva.”;

Decreto del Presidente della Giunta regionale 20.03.2018, n. 74/Pres. recante “D.lgs. n. 152/2006, art. 121. L.R. 11/2015, art. 10 - Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque”;

Decreto del Presidente della Giunta regionale 24.04.2018, n. 111/Pres. recante “DLgs. 42/2004. LR 5/2007, art. 57, comma 10. Approvazione del Piano paesaggistico regionale.”;

Delibera della Giunta Regionale 04.10.2019, n. 1701 recante “L.R. 7/2008, art.10. Misure di conservazione dei siti marini del Friuli Venezia Giulia.”;

Delibera della Giunta Regionale 30.01.2020, n. 134 recante “L.R. 7/2008, art.10. Misure di conservazione dei siti continentali del Friuli Venezia Giulia.”;

Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni 8 gennaio 2019, n. 109 recante “DPReg. 11.01.2013, n. 03/Pres. Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della LR 16/2008, dell’art. 3, comma 28 della LR 24/2009 e dell’art. 19 della LR 17/2006; articolo 32, comma 2. Presentazione della comunicazione e del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui agli artt. 14, 15 e 24 utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (Siagri FVG) di cui all’art. 7, comma 24 della LR 4/2001 (Legge finanziaria 2001), attraverso il sito internet istituzionale della Regione.”;

Legge regionale 29.04.2019, n. 6 recante “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale” e, in particolare, l’articolo 12 che modifica l’articolo 6, comma 18 della legge regionale 22.02.2000, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)”;

Delibera della Giunta Regionale 17.01.2020, n. 51 recante “DLgs 152/2006, art 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva.”;

Delibera della Giunta Regionale 18.12.2020, n. 1923 recante “L.R. 9/2005, art.10, comma 2, lettera c) – Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali: sostituzione dell’Allegato C.”

9 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA.VV., 1991. Inventario Faunistico Regionale Permanente. Primi risultati relativi al periodo riproduttivo 1986-1990.

- AA.VV., 2007 "Salvaguardia dell'erpetofauna nel territorio dell'Alpe Adria".

- APAT, 2006. Annuario 2005-2006

- APAT, 2007. Il suolo, la radice della vita

- AA.VV. operanti presso ISPRA (Belli M., Calace N., Marinosci I., Peleggi M., Rago G., Saccomandi F. et al.), ARPA Piemonte (Sesia E. et al.), ARPA Lombardia (Dotti N., Marchesi V. et al.), ARPA Emilia-Romagna (Ferri D. et al.), ARPA Veneto (Giandon P. et al.), ARPA Friuli Venezia Giulia (Toffolutti B. et al.), Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Matematica e Fisica (Stellato L., Marzaioli F., Terrasi F. et al.), 2015. La contaminazione da nitrati nelle acque: applicazione di un modello isotopico nelle Regioni del Bacino del Po, della Pianura Veneta e del Friuli Venezia Giulia. ISPRA, Rapporti 217/2015, maggio 2015, pp. 116. https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/la-contaminazione-da-nitrati-nelle-acque-applicazione-di-un-modello-isotopico-nelle-regioni-del-bacino-del-po-della-pianura-veneta-e-del-friuli-venezia-giulia

- Bay K, Asklund C, Skakkebaek NE, Andersson AM., 2006. Testicular dysgenesis syndrome: possible role of endocrine disrupters. Best Pract and Res Endocr & Metabolism. 20(1):77-90

- Brichetti P., Massa B., 1998. Check-list degli uccelli italiani.

- Carrillo R., 2018. Digestato in fertirrigazione? Ok, ma solo se microfiltrato, (CONCIMAZIONE - Un'esperienza di economia circolare di Crpa, Cib e Netafim). Terra e vita, n.32: 116-118. http://digestato100.crpa.it/media/documents/digestato100_www/articoli/Digestato-100-TV32-2018.pdf?v=20181113

- Chee-Sanford JC, Mackie RI, Koike S, Krapac IG, Lin Y, Yannarel AC, Maxwell S, Aminov RI., 2009. Fate and transport of antibiotic residues and antibiotic resistence genes following land application of manure waste. J Environ Qual, 38:1086-1108

- CIB Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, 2016. Biogasdoneright®. Digestione anaerobica e sequestro di carbonio nel suolo. Pubblicazione divulgativa realizzata con il sostegno di EBA – European Biogas Association, pp. 80. https://www.consorziobiogas.it/wp-content/uploads/2016/12/biogasdoneright_-ITA.pdf

- Cole D, Todd L, Wing S., 2000. Concentrated swine feeding operations and public health: a review of occupational and community health effects. Environ Health Persp, 108(8): 685-699

- EEA, 1998. 'Capitolo 4. Acidificazione' in 'L'ambiente in Europa: Seconda valutazione', State of the environment report No 2/1998. European Environment Agency, Copenhagen. https://www.eea.europa.eu/it/publications/92-828-3351-8/4it.pdf/view

- EEA, 1999. Environmental indicators: typology and overview. Technical report n. 25. European Environment Agency, Copenhagen.

- EEA, 2002. "Corine land cover update 2000. Technical guidelines". Technical report n°89. Copenhagen.

- ISMEA, 2020. Metodologia per la stima della riduzione delle emissioni e/o dell'aumento degli assorbimenti da attività di gestione sostenibile. *Applicabile ai Distretti che abbiano aderito al Meccanismo volontario di riduzione e compensazione delle emissioni zootecniche a livello di distretto agricolo-zootecnico-forestale - Versione* 2020, Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20, Piano di azione biennale 2019-20, Autorità di gestione: MiPAAF. Scheda progetto ISMEA 14.1 Cambiamenti climatici, pp. 50. https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22131

- Lapini *et al.*, 1995. Materiali per una teriofauna dell'Italia nord-orientale (Mammalia, Friuli-Venezia Giulia).

- Lapini L., Dall'Asta A., Bressi\ N., Dolce S., Pellarini P., 1999. Atlante corologico degli anfibi e dei rettili del Friuli Venezia Giulia. Giulia – Museo Friulano di Storia Naturale di Udine.

- Lipej L., 1999. Chondrichthyes. In: Kryštufek, B. & Janžekovič, F. (Eds.), Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije. DZS, Ljubljana: 18-46.

- Mantovi P., Fabbri C., Valli, L., Rossi L., Bozzetto S., Folli E. et al., 2018. Migliorare gli stock di carbonio organico del suolo mediante il sistema Biogasdoneright. In *International Symposium on Soil Organic Matter Management in Agriculture—Valutare il potenziale dell'iniziativa 4per1000*. Libro degli abstract. https://www.som-management.org/fileadmin/som-management/Book_of_abstracts/Book_of_abstracts_NEW.pdf

- Mantovi P., Moscatelli G. e Bezzi G., 2018. Digestato_100%. Sistema integrato innovativo di impiego del digestato in fertirrigazione. *Gruppo Operativo per l'Innovazione.* Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.a. - Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna - Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione: "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" — Focus Area 4B - Qualità delle acque — Progetto "Digestato_100% - Sistema integrato innovativo di impiego del digestato in fertirrigazione". Stampa a cura di Tecnograf Srl, novembre 2018. http://digestato100.crpa.it/media/documents/digestato100_www/area_stampa/GOI_opuscolo_Digestato_s1.pdf

- Mantovi P., Moscatelli G., Piccinini S., Bozzetto S. e Rossi L., 2020. Digestato microfiltrato alla fertirrigazione: una buona pratica per migliorare l'efficienza idrica ed energetica nel contesto di Biogasdoneright™. In: Naddeo V., Balakrishnan M., Choo KH. (a cura di) Frontiers in Water-Energy-Nexus: soluzioni basate sulla natura, tecnologie avanzate e migliori pratiche per la sostenibilità ambientale. Progressi nella scienza, nella tecnologia e nell'innovazione (serie interdisciplinare IEREK per lo sviluppo sostenibile). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13068-8_124

- Mantovi P., Verzellesi F e Santi G., 2021. Doppia raccolta di trinciato dal sorgo da granella. Biogas informa (La rivista del CIB – Consorzio italiano biogas e gassificazione) n.34, 50-53. BIOGAS_INFORMA_N34_web-50-53.pdf (crpa.it)

- Marčeta B., 1999. Osteichthyes. In: Kryštufek, B. & Janžekovič, F. (Eds.), Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije. DZS, Ljubljana: 47- 210.

- Maris S.C, Abalos D., Capra F., Moscatelli G., Scaglia F., Cely Reyes G.E., Ardenti F., Boselli R., Ferrarini A., Mantovi P., Tabaglio V. e Fiorini A., 2021. Strong potential of slurry application timing and method to reduce N losses in a permanent grassland**.** Agriculture, Ecosystems and Environment, 311: 1-13. (107329) http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=22167&tt=crpa_www&sp=crpa&print_in=1

- McLachlan JA, Simpson E, Martin M., 2006. Endocrine disrupters and female reproductive health. Best Pract and Res Endocr & Metabolism, 20(1):63-75

- Michelutti G., Barbieri S., Zanolla S., Bruggianesi L., Franzoi M., 2001a. Il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia al Progetto SINA – Carta pedologica in aree a rischio ambientale.

- Michelutti G., Bruggianesi L., Bulfoni D., Zanolla S., Barbieri S., 2001b. ERSA Friuli Venezia Giulia, Carta della capacità di attenuazione del suolo nel confronto degli inquinanti, Bollettino ERSA N.5/2001, settembre-ottobre 2001.

- Moscatelli G. e Valli L., 2021. Come cambia l'impronta carbonica delle aziende da latte con l'impianto di biogas. Biogas informa (La rivista del CIB – Consorzio italiano biogas e gassificazione) n.34, 44-48. http://www.crpa.it/media/documents/crpa_www/Settori/Ambiente/Download/Archivio_2021/BIOGAS_INFORMA_N34_web_44_48.pdf

- Möller K., 2015. Effetti della digestione anaerobica sul ricambio di carbonio e azoto nel suolo, emissioni di azoto e attività biologica del suolo. Una recensione. *Agronomia per lo sviluppo sostenibile /* Agron. Sustain. Dev., 35, 1021–1041. https://doi.org/10.1007/s13593-015-0284-3 . CrossRefGoogle Scholar

- Nimmermark S., 2004. Odour influence on well-being and health with specific focus on animal production emission. Ann Agric Environ Med., 11, 163-173

- Parodi R., 1987. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia) 1981-1986.

- Parodi R. (a cura di), 1999. Gli uccelli della provincia di Gorizia.

- Parodi R., 2004. L'Avifauna in Province di Pordenone.

- Perco F., Utmar P. 1989. L'Avifauna delle province di Trieste e Gorizia fino all'Isonzo.

- Poldini L., 1991. Atlante corologico delle Piante vascolari nel Friuli-Venezia Giulia.

- Poldini L., 2002. Nuovo Atlante corologico delle Piante vascolari nel Friuli-Venezia Giulia. Regione F.V.G., Azienda Parchi e Foreste Regionali, Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Biologia.

- Stoch F., Paradisi S., Buda Dancevich M., 1995. Carta Ittica del Friuli – Venezia Giulia (2da Ed.). Ente Tutela Pesca del Friuli - Venezia Giulia.

- Toffolutti B., Calzimitto F., D'Andrea E., Brandolin D., Fogal E. e Orlandi C., 2015. Progetto NITRATI - *Applicazione del modello ISONITRATE nelle Regioni del Bacino del Po, della Pianura Veneta e del Friuli Venezia Giulia*. Rapporto attività svolte in Friuli Venezia Giulia. Rapporto ARPA FVG per Progetto Nitrati MIPAAF-ISPRA-ARPA, marzo 2015, pp. 53. http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/acqua/acque-sotterranee/pubblicazioni/Rapporto-nitrati.html;

- U.S. EPA., 1998. Environmental Impacts of Animal Feeding operations. - http://www.epa.gov/waterscience/guide/feedlots/envimpct.pdf

- Valli, L., 2013. Allevamenti zootecnici ed emissioni di odori. Professione Allevatore, 9, 12-18. http://www.crpa.it/media/documents/crpa_www/Settori/Ambiente/Download/Archivio_2013/ProfAll_2013_9_p12.pdf

- Valli L., Immovilli A., Labartino N. e Moscatelli G., 2013. Emissioni di odori dagli allevamenti zootecnici. Convegno Ecomondo, Rimini, 7 novembre 2013. http://www.crpa.it/media/documents/crpa_www/Convegni/20131106_ecomondo_RN/Valli_et_al_Odori_Ecomondo_2013_001.pdf

- Valli L., Rossi L., Fabbri C., Sibilla F., Gattoni P., Dale B.E. et al., 2017. Emissioni di gas serra di elettricità e biometano prodotte con il sistema Biogasdoneright™: quattro casi studio dall'Italia. Biocarburanti, Bioprodotti e Bioraffinazione. https://doi.org/10.1002/bbb.1789

- Valli L. e Moscatelli G., 2020. Riduzione delle emissioni nella gestione del digestato. *Gruppo Operativo per l'Innovazione.* Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.a. - Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione: Produttività e sostenibilità dell'agricoltura — Focus Area 5D - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura. Progetto "Digestato&Emissioni - Riduzione delle emissioni nella gestione del digestato". Stampa a cura di Tecnograf Srl, dicembre 2020. http://digestatoemissioni.crpa.it/media/documents/digestatoemissioni_www/GOI_opuscolo_DE_12-2020.pdf

- Veneto Agricoltura, 2015. Buone pratiche per la riduzione di odori dall'attività zootecnica. *Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico* - nell'ambito del Progetto NitrAnt 2014, Veneto Agricoltura, settembre 2015, pp. 39. http://riducareflui.venetoagricoltura.org/dmdocuments/guida_riduzione_odori.pdf

- Veneto Agricoltura, 2015. Allevamento ed emissioni di ammoniaca e gas serra. *Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico* - nell'ambito del Progetto NitrAnt 2014, Veneto Agricoltura, Schede di divulgazione, 9/2015. http://riducareflui.venetoagricoltura.org/dmdocuments/scheda_emissioni_2015-09.pdf

- Venglovsky J, Sasakova N, Placha I., 2009. Pathogens and antibiotic residues in animal manures and hygienic and ecological risks related to subsequent land application. Biores Techn, 100:5386–5391

- Wellinger A., Rossi L., Bozzetto S. e Gattoni P., 2018. Biogas Done Right in Transport. The sustainable way to produce food, feel and biomethane. ARTFuels, Position paper, www.artfuelsforum.eu (istituito nell'ambito del progetto "Forum per il sostegno ai combustibili liquidi e gassosi alternativi e rinnovabili") financed by the European Commission. https://www.europeanbiogas.eu/wp-content/uploads/2018/10/Biogas-done-Right-extended-2.pdf

- World Health Organization, 2007. Nitrate and nitrite in drinking-water. *Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality*, pp. 33. WHO/FWC/WSH/16.52 https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/nitrate-nitrite-background-jan17.pdf

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_41_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1813/2022-presentato il-21/06/2022
GN-2211/2022-presentato il-10/08/2022
GN-2212/2022-presentato il-10/08/2022
GN-2304/2022-presentato il-22/08/2022
GN-2305/2022-presentato il-22/08/2022
GN-2306/2022-presentato il-22/08/2022
GN-2307/2022-presentato il-22/08/2022
GN-2308/2022-presentato il-22/08/2022
GN-2405/2022-presentato il-25/08/2022
GN-2406/2022-presentato il-25/08/2022
GN-2407/2022-presentato il-25/08/2022
GN-2428/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2442/2022-presentato il-31/08/2022
GN-2458/2022-presentato il-31/08/2022
GN-2481/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2482/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2494/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2497/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2498/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2500/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2511/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2512/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2519/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2520/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2522/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2539/2022-presentato il-07/09/2022
GN-2541/2022-presentato il-08/09/2022
GN-2542/2022-presentato il-08/09/2022
GN-2543/2022-presentato il-08/09/2022
GN-2546/2022-presentato il-08/09/2022
GN-2547/2022-presentato il-08/09/2022
GN-2548/2022-presentato il-08/09/2022
GN-2557/2022-presentato il-13/09/2022
GN-2558/2022-presentato il-13/09/2022
GN-2564/2022-presentato il-14/09/2022
GN-2565/2022-presentato il-14/09/2022
GN-2568/2022-presentato il-14/09/2022
GN-2569/2022-presentato il-14/09/2022
GN-2578/2022-presentato il-15/09/2022
GN-2579/2022-presentato il-15/09/2022
GN-2580/2022-presentato il-16/09/2022
GN-2581/2022-presentato il-16/09/2022
GN-2587/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2588/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2589/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2629/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2630/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2668/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2688/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2689/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2697/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2698/2022-presentato il-23/09/2022
GN-2715/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2716/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2717/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2719/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2745/2022-presentato il-27/09/2022
GN-2749/2022-presentato il-27/09/2022
GN-2764/2022-presentato il-28/09/2022

22_41_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1764/2022-presentato il-14/06/2022
GN-1856/2022-presentato il-24/06/2022
GN-1880/2022-presentato il-28/06/2022
GN-2117/2022-presentato il-28/07/2022
GN-2207/2022-presentato il-09/08/2022
GN-2219/2022-presentato il-10/08/2022
GN-2280/2022-presentato il-17/08/2022
GN-2281/2022-presentato il-17/08/2022
GN-2287/2022-presentato il-19/08/2022
GN-2288/2022-presentato il-19/08/2022
GN-2289/2022-presentato il-19/08/2022
GN-2290/2022-presentato il-19/08/2022
GN-2291/2022-presentato il-19/08/2022
GN-2292/2022-presentato il-19/08/2022
GN-2293/2022-presentato il-19/08/2022
GN-2309/2022-presentato il-22/08/2022
GN-2320/2022-presentato il-22/08/2022
GN-2330/2022-presentato il-22/08/2022
GN-2358/2022-presentato il-24/08/2022
GN-2399/2022-presentato il-24/08/2022

GN-2414/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2415/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2416/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2417/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2418/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2419/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2420/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2421/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2422/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2423/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2424/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2425/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2426/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2427/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2430/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2431/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2432/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2433/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2434/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2435/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2436/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2437/2022-presentato il-29/08/2022
GN-2439/2022-presentato il-30/08/2022
GN-2440/2022-presentato il-30/08/2022
GN-2445/2022-presentato il-31/08/2022
GN-2457/2022-presentato il-31/08/2022
GN-2463/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2466/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2476/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2477/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2478/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2479/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2483/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2484/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2485/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2486/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2487/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2488/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2489/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2490/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2491/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2492/2022-presentato il-01/09/2022
GN-2495/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2501/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2502/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2503/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2504/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2505/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2506/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2507/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2508/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2509/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2510/2022-presentato il-02/09/2022
GN-2523/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2524/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2525/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2526/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2527/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2528/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2529/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2530/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2531/2022-presentato il-06/09/2022
GN-2532/2022-presentato il-07/09/2022
GN-2534/2022-presentato il-07/09/2022
GN-2538/2022-presentato il-07/09/2022
GN-2549/2022-presentato il-09/09/2022
GN-2563/2022-presentato il-14/09/2022
GN-2571/2022-presentato il-14/09/2022
GN-2585/2022-presentato il-16/09/2022
GN-2591/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2592/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2593/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2594/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2595/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2596/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2597/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2598/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2599/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2600/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2601/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2602/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2603/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2604/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2605/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2606/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2607/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2608/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2609/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2610/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2611/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2612/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2613/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2614/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2615/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2616/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2617/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2618/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2619/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2620/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2621/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2622/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2623/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2624/2022-presentato il-19/09/2022
GN-2633/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2634/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2635/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2636/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2639/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2640/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2641/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2642/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2643/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2644/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2645/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2647/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2648/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2649/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2650/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2651/2022-presentato il-20/09/2022
GN-2653/2022-presentato il-21/09/2022
GN-2654/2022-presentato il-21/09/2022
GN-2656/2022-presentato il-21/09/2022

GN-2657/2022-presentato il-21/09/2022
GN-2658/2022-presentato il-21/09/2022
GN-2659/2022-presentato il-21/09/2022
GN-2660/2022-presentato il-21/09/2022
GN-2669/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2670/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2671/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2672/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2673/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2674/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2675/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2678/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2679/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2680/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2681/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2682/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2683/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2684/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2685/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2686/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2687/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2690/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2691/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2692/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2693/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2694/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2695/2022-presentato il-22/09/2022
GN-2700/2022-presentato il-23/09/2022
GN-2701/2022-presentato il-23/09/2022
GN-2702/2022-presentato il-23/09/2022
GN-2703/2022-presentato il-23/09/2022
GN-2704/2022-presentato il-23/09/2022
GN-2706/2022-presentato il-23/09/2022
GN-2707/2022-presentato il-23/09/2022
GN-2708/2022-presentato il-23/09/2022
GN-2712/2022-presentato il-23/09/2022
GN-2713/2022-presentato il-23/09/2022
GN-2721/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2722/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2723/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2724/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2725/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2726/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2727/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2728/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2729/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2730/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2731/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2732/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2733/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2734/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2735/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2736/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2737/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2738/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2739/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2740/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2741/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2742/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2743/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2744/2022-presentato il-26/09/2022
GN-2746/2022-presentato il-27/09/2022
GN-2750/2022-presentato il-27/09/2022
GN-2751/2022-presentato il-27/09/2022
GN-2752/2022-presentato il-27/09/2022
GN-2753/2022-presentato il-27/09/2022
GN-2754/2022-presentato il-27/09/2022
GN-2755/2022-presentato il-28/09/2022
GN-2756/2022-presentato il-28/09/2022
GN-2757/2022-presentato il-28/09/2022
GN-2758/2022-presentato il-28/09/2022
GN-2759/2022-presentato il-28/09/2022
GN-2760/2022-presentato il-28/09/2022
GN-2770/2022-presentato il-28/09/2022
GN-2771/2022-presentato il-28/09/2022
GN-2772/2022-presentato il-28/09/2022
GN-2773/2022-presentato il-28/09/2022
GN-358/2022-presentato il-07/02/2022

22_41_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-3916/2022-presentato il-02/08/2022
GN-4454/2022-presentato il-07/09/2022
GN-4511/2022-presentato il-09/09/2022
GN-4544/2022-presentato il-13/09/2022
GN-4554/2022-presentato il-13/09/2022
GN-4557/2022-presentato il-13/09/2022
GN-4564/2022-presentato il-13/09/2022
GN-4566/2022-presentato il-13/09/2022
GN-4567/2022-presentato il-13/09/2022
GN-4572/2022-presentato il-14/09/2022
GN-4581/2022-presentato il-14/09/2022
GN-4587/2022-presentato il-14/09/2022
GN-4603/2022-presentato il-15/09/2022
GN-4604/2022-presentato il-15/09/2022
GN-4609/2022-presentato il-15/09/2022
GN-4611/2022-presentato il-15/09/2022
GN-4612/2022-presentato il-15/09/2022
GN-4634/2022-presentato il-16/09/2022
GN-4635/2022-presentato il-16/09/2022
GN-4637/2022-presentato il-16/09/2022
GN-4641/2022-presentato il-16/09/2022
GN-4651/2022-presentato il-19/09/2022

GN-4674/2022-presentato il-20/09/2022
GN-4686/2022-presentato il-20/09/2022
GN-4698/2022-presentato il-21/09/2022
GN-4699/2022-presentato il-21/09/2022
GN-4704/2022-presentato il-21/09/2022
GN-4726/2022-presentato il-23/09/2022
GN-4727/2022-presentato il-23/09/2022
GN-4740/2022-presentato il-23/09/2022
GN-4741/2022-presentato il-23/09/2022
GN-4742/2022-presentato il-23/09/2022

22_41_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-4315/2022-presentato il-31/08/2022
GN-4333/2022-presentato il-31/08/2022
GN-4391/2022-presentato il-01/09/2022
GN-4423/2022-presentato il-05/09/2022
GN-4512/2022-presentato il-09/09/2022
GN-4640/2022-presentato il-16/09/2022
GN-4684/2022-presentato il-20/09/2022

22_41_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2390/2020-presentato il-02/03/2020
GN-2701/2020-presentato il-10/03/2020
GN-4407/2020-presentato il-04/06/2020
GN-6601/2020-presentato il-29/07/2020
GN-8273/2020-presentato il-21/09/2020
GN-8484/2020-presentato il-24/09/2020
GN-8518/2020-presentato il-24/09/2020
GN-9278/2020-presentato il-13/10/2020
GN-9516/2020-presentato il-20/10/2020
GN-11782/2020-presentato il-15/12/2020
GN-12343/2020-presentato il-28/12/2020
GN-330/2021-presentato il-14/01/2021
GN-420/2021-presentato il-15/01/2021
GN-963/2021-presentato il-26/01/2021
GN-1702/2021-presentato il-11/02/2021
GN-1703/2021-presentato il-11/02/2021
GN-2032/2021-presentato il-19/02/2021
GN-2064/2021-presentato il-19/02/2021
GN-2147/2021-presentato il-23/02/2021
GN-2148/2021-presentato il-23/02/2021
GN-2158/2021-presentato il-23/02/2021
GN-2160/2021-presentato il-23/02/2021
GN-2358/2021-presentato il-25/02/2021
GN-2708/2021-presentato il-05/03/2021
GN-2750/2021-presentato il-08/03/2021
GN-2751/2021-presentato il-08/03/2021
GN-2777/2021-presentato il-08/03/2021
GN-2780/2021-presentato il-08/03/2021
GN-2783/2021-presentato il-09/03/2021
GN-2812/2021-presentato il-09/03/2021
GN-2839/2021-presentato il-09/03/2021
GN-2840/2021-presentato il-09/03/2021
GN-2841/2021-presentato il-09/03/2021
GN-2842/2021-presentato il-09/03/2021
GN-2843/2021-presentato il-09/03/2021
GN-3036/2021-presentato il-11/03/2021
GN-3058/2021-presentato il-12/03/2021
GN-3082/2021-presentato il-12/03/2021
GN-3112/2021-presentato il-15/03/2021
GN-3171/2021-presentato il-17/03/2021
GN-3330/2021-presentato il-18/03/2021
GN-3508/2021-presentato il-23/03/2021
GN-3520/2021-presentato il-24/03/2021
GN-3809/2021-presentato il-30/03/2021
GN-3810/2021-presentato il-30/03/2021
GN-3985/2021-presentato il-02/04/2021
GN-4044/2021-presentato il-02/04/2021
GN-4233/2021-presentato il-08/04/2021
GN-4234/2021-presentato il-08/04/2021
GN-4235/2021-presentato il-08/04/2021
GN-4236/2021-presentato il-08/04/2021
GN-4237/2021-presentato il-08/04/2021
GN-4353/2021-presentato il-12/04/2021
GN-4680/2021-presentato il-16/04/2021
GN-4686/2021-presentato il-16/04/2021
GN-4754/2021-presentato il-20/04/2021
GN-4770/2021-presentato il-20/04/2021
GN-4840/2021-presentato il-21/04/2021

GN-5098/2021-presentato il-27/04/2021
GN-5232/2021-presentato il-28/04/2021
GN-5342/2021-presentato il-30/04/2021
GN-5343/2021-presentato il-30/04/2021
GN-5378/2021-presentato il-30/04/2021
GN-5455/2021-presentato il-03/05/2021
GN-5456/2021-presentato il-03/05/2021
GN-5586/2021-presentato il-05/05/2021
GN-5742/2021-presentato il-07/05/2021
GN-5744/2021-presentato il-07/05/2021
GN-5891/2021-presentato il-12/05/2021
GN-5905/2021-presentato il-12/05/2021
GN-5992/2021-presentato il-13/05/2021
GN-6161/2021-presentato il-18/05/2021
GN-6227/2021-presentato il-19/05/2021
GN-6563/2021-presentato il-26/05/2021
GN-6565/2021-presentato il-26/05/2021
GN-6590/2021-presentato il-27/05/2021
GN-6593/2021-presentato il-27/05/2021
GN-6829/2021-presentato il-01/06/2021
GN-7420/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7543/2021-presentato il-16/06/2021
GN-7900/2021-presentato il-24/06/2021
GN-7947/2021-presentato il-24/06/2021
GN-7968/2021-presentato il-25/06/2021
GN-8178/2021-presentato il-30/06/2021
GN-8223/2021-presentato il-01/07/2021
GN-8291/2021-presentato il-02/07/2021
GN-8302/2021-presentato il-02/07/2021
GN-8303/2021-presentato il-02/07/2021
GN-8335/2021-presentato il-02/07/2021
GN-8367/2021-presentato il-05/07/2021
GN-8447/2021-presentato il-07/07/2021
GN-8533/2021-presentato il-08/07/2021
GN-8702/2021-presentato il-13/07/2021
GN-8779/2021-presentato il-14/07/2021
GN-9026/2021-presentato il-21/07/2021
GN-9028/2021-presentato il-21/07/2021
GN-9029/2021-presentato il-21/07/2021
GN-9063/2021-presentato il-21/07/2021
GN-9362/2021-presentato il-29/07/2021
GN-9383/2021-presentato il-29/07/2021
GN-9666/2021-presentato il-03/08/2021
GN-9669/2021-presentato il-03/08/2021
GN-9723/2021-presentato il-04/08/2021
GN-9799/2021-presentato il-05/08/2021
GN-9964/2021-presentato il-09/08/2021
GN-10053/2021-presentato il-11/08/2021
GN-10709/2021-presentato il-02/09/2021
GN-11068/2021-presentato il-10/09/2021
GN-11212/2021-presentato il-14/09/2021
GN-11435/2021-presentato il-17/09/2021
GN-11450/2021-presentato il-20/09/2021
GN-11531/2021-presentato il-21/09/2021
GN-11541/2021-presentato il-21/09/2021
GN-11604/2021-presentato il-22/09/2021
GN-11643/2021-presentato il-23/09/2021
GN-11707/2021-presentato il-24/09/2021
GN-11718/2021-presentato il-24/09/2021
GN-11721/2021-presentato il-24/09/2021
GN-11889/2021-presentato il-28/09/2021
GN-11897/2021-presentato il-28/09/2021
GN-11898/2021-presentato il-28/09/2021
GN-12063/2021-presentato il-01/10/2021
GN-12075/2021-presentato il-01/10/2021
GN-12076/2021-presentato il-01/10/2021
GN-12078/2021-presentato il-01/10/2021
GN-12113/2021-presentato il-04/10/2021
GN-12164/2021-presentato il-04/10/2021
GN-12246/2021-presentato il-06/10/2021
GN-12275/2021-presentato il-07/10/2021
GN-12304/2021-presentato il-07/10/2021
GN-12309/2021-presentato il-07/10/2021
GN-12330/2021-presentato il-07/10/2021
GN-12364/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12365/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12366/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12370/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12371/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12372/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12373/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12376/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12382/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12529/2021-presentato il-12/10/2021
GN-12586/2021-presentato il-13/10/2021
GN-12690/2021-presentato il-15/10/2021
GN-12869/2021-presentato il-20/10/2021
GN-12977/2021-presentato il-22/10/2021
GN-13491/2021-presentato il-05/11/2021
GN-13743/2021-presentato il-10/11/2021
GN-13749/2021-presentato il-10/11/2021
GN-13751/2021-presentato il-10/11/2021
GN-13758/2021-presentato il-10/11/2021
GN-13786/2021-presentato il-11/11/2021
GN-14001/2021-presentato il-17/11/2021
GN-14065/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14087/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14088/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14089/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14091/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14092/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14093/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14096/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14115/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14116/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14117/2021-presentato il-18/11/2021
GN-14122/2021-presentato il-19/11/2021
GN-14123/2021-presentato il-19/11/2021
GN-14125/2021-presentato il-19/11/2021
GN-14140/2021-presentato il-19/11/2021
GN-14155/2021-presentato il-19/11/2021
GN-14156/2021-presentato il-19/11/2021
GN-14157/2021-presentato il-19/11/2021
GN-14158/2021-presentato il-19/11/2021
GN-14314/2021-presentato il-24/11/2021
GN-14340/2021-presentato il-24/11/2021
GN-14346/2021-presentato il-24/11/2021
GN-14362/2021-presentato il-24/11/2021
GN-14363/2021-presentato il-24/11/2021
GN-14471/2021-presentato il-26/11/2021
GN-14497/2021-presentato il-29/11/2021
GN-14716/2021-presentato il-02/12/2021

GN-14717/2021-presentato il-02/12/2021
GN-14803/2021-presentato il-03/12/2021
GN-14816/2021-presentato il-03/12/2021
GN-14817/2021-presentato il-03/12/2021
GN-14916/2021-presentato il-07/12/2021
GN-14923/2021-presentato il-07/12/2021
GN-15053/2021-presentato il-10/12/2021
GN-15280/2021-presentato il-16/12/2021
GN-15281/2021-presentato il-16/12/2021
GN-15288/2021-presentato il-16/12/2021
GN-15295/2021-presentato il-16/12/2021
GN-15307/2021-presentato il-16/12/2021
GN-15308/2021-presentato il-16/12/2021
GN-15341/2021-presentato il-17/12/2021
GN-15354/2021-presentato il-17/12/2021
GN-15355/2021-presentato il-17/12/2021
GN-15404/2021-presentato il-20/12/2021
GN-15555/2021-presentato il-22/12/2021
GN-15561/2021-presentato il-22/12/2021
GN-15616/2021-presentato il-22/12/2021
GN-15617/2021-presentato il-22/12/2021
GN-15672/2021-presentato il-23/12/2021
GN-15688/2021-presentato il-23/12/2021
GN-15689/2021-presentato il-23/12/2021
GN-15719/2021-presentato il-23/12/2021
GN-15832/2021-presentato il-27/12/2021
GN-15861/2021-presentato il-28/12/2021
GN-15969/2021-presentato il-30/12/2021
GN-16029/2021-presentato il-30/12/2021
GN-174/2022-presentato il-11/01/2022
GN-863/2022-presentato il-26/01/2022
GN-994/2022-presentato il-27/01/2022
GN-1576/2022-presentato il-10/02/2022
GN-1605/2022-presentato il-10/02/2022
GN-1841/2022-presentato il-15/02/2022
GN-1842/2022-presentato il-15/02/2022
GN-1846/2022-presentato il-15/02/2022
GN-1847/2022-presentato il-15/02/2022
GN-1983/2022-presentato il-17/02/2022
GN-2107/2022-presentato il-22/02/2022
GN-2138/2022-presentato il-22/02/2022
GN-2293/2022-presentato il-25/02/2022
GN-2294/2022-presentato il-25/02/2022
GN-4824/2022-presentato il-22/04/2022
GN-5374/2022-presentato il-06/05/2022
GN-8768/2022-presentato il-25/07/2022

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

22_41_3_GAR_COORD POL MONT GRAD GAL MONTAGNA LEADER AZ 1.10_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2022, Misura 19, sottomisura 19.2, Bando Azione 1.10 “Interventi per la cura e tutela del paesaggio” della SSL del GAL Montagna Leader. Pubblicazione graduatoria.

MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO
ESTRATTO DEL C.D.A N. 5 del 15 settembre 2022

OMISSIS

Punto 2. PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Bando Azione 1.10 "Interventi per la cura e la tutela del paesaggio" della SSL del GAL Montagna Leader. Approvazione graduatoria;

Il consiglio di amministrazione

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea, con propria Decisione di Esecuzione C(2019) 5722 final del 14/08/2020, della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 1333 del 28 agosto 2020;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (successivamente pubblicata nel BUR n. 2 del 11 gennaio 2017) con la quale veniva approvata (tra le altre) la strategia di sviluppo locale (di seguito SSL) e la relativa dotazione finanziaria del GAL Montagna Leader;
- le successive varianti della SSL di cui l'ultima versione è la numero 6 (testo aggiornato alla Variante n. 5) approvata nelle sedute del consiglio di amministrazione del GAL numero 4 del 04 agosto 2021 e numero 5 del 15 settembre 2021;
- il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12 e s.m.i.;
- l'allegato A del sopracitato Regolamento che individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna quale struttura responsabile e ufficio attuatore della Misura 19 del PSR;
- la deliberazione del consiglio di amministrazione del 4 agosto 2021 n. 4 con la quale si approvava il "Bando relativo all'Azione 2.1 – Consolidamento di una cooperativa" (di seguito "bando");
- il BUR n. 11 del 16 marzo 2022 nel quale è stato pubblicato il bando;
- la deliberazione del consiglio di amministrazione del 31 marzo 2022 n. 2 con la quale viene approvata una rettifica al bando con l'inserimento della seguente nuova lettera h) del comma 1, articolo 3 "Costi non ammissibili" dell'allegato B "Disposizione attuative": "l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, culturale e sociale e per assicurare servizi di prossimità";
- la deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2018 con la quale viene nominato responsabile del procedimento il dipendente Pier Giorgio Sturlese;
- il "documento di organizzazione interna";
- il regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse approvato dal consiglio di amministrazione il 02 luglio 2012 ed aggiornato nella seduta del 17 aprile 2019;
- l'articolo 32 comma 2 lettera b) del regolamento UE 1303/2013 che prevede che lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR sia "gestito da gruppi d'azione locale composti da rappresentati degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto ";
- l'articolo 34 comma 3 del regolamento UE 1303/2013 che tra i compiti dei gruppi di azione locale prevede tra gli altri:

o elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
o ricevere e valutare le domande di sostegno;

Preso atto che entro il termine del 6 giugno 2022 sono pervenute a SIAN le seguenti domande di sostegno:

	Numero domanda di sostegno	Data di rilascio	Prot. SIAN	Richiedente
1	24250058435	03/06/2022	AGEA.ASR.2022.0638098	Comune di Meduno
2	24250056801	30/05/2022	AGEA.ASR.2022.0631734	Parco regionale delle dolomiti Friulane
3	24250058401	03/06/2022	AGEA.ASR.2022.0639790	Comune di Tramonti di Sotto
4	24250056181	30/05/2022	AGEA.ASR.2022.0629644	Comune di Sequals
5	24250059821	06/06/2022	AGEA.ASR.2022.0650689	Comune di Claut
6	24250056249	30/05/2022	AGEA.ASR.2022.0628868	Comune di Tramonti di Sopra
7	24250058708	06/06/2022	AGEA.ASR.2022.0645626	Comune di Castelnovo del Friuli
8	24250057288	30/05/2022	AGEA.ASR.2022.0633401	Comune di Clauzetto
9	24250058732	06/06/2022	AGEA.ASR.2022.0645173	Comune di Erto e Casso
10	24250058476	06/06/2022	AGEA.ASR.2022.0645569	Comune di Barcis
11	24250056413	30/05/2022	AGEA.ASR.2022.0629221	Dorigo Silvia
12	24250057312	30/05/2022	AGEA.ASR.2022.0633894	Comune di Montereale Valcellina
13	24250059904	06/06/2022	AGEA.ASR.2022.0647633	Comune di Pinzano al Tagliamento
14	24250057452	30/05/2022	AGEA.ASR.2022.0633621	Borgo Titol Soc. Agricola S.S.
15	24250057049	30/05/2022	AGEA.ASR.2022.0632631	Comune di Andreis
16	24250058815	06/06/2022	AGEA.ASR.2022.0651359	Comune di Polcenigo

Considerato che si è provveduto a richiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata (con i termini del bando articolo 19 comma 1) laddove ravvisata la necessità di acquisire ulteriori informazioni, chiarimenti o integrazioni.
Visti i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno redatti secondo quanto inserito nell'applicativo VCM ed approvato da AGEA e a firma del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria i quali danno conto di quanto previsto dall'articolo 19 "Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno" e della valutazione ai sensi dell'articolo 18 "Criteri di selezione e di priorità";
Considerato che le risorse a bando ammontanti ad euro 332.078,47 non sono sufficienti a garantire il finanziamento di tutte le domande ammissibili pari ad euro 500.931,06 e che quindi si provvede a finanziare le domande medesime fino alla disponibilità delle risorse;
Dato atto pertanto che risultano immediatamente e completamente finanziabili le domande di sostegno poste dal numero 1 al numero 8 della graduatoria presentata per un totale di euro 302.433,54;
Visto il bando ai commi 2 e 4 dell'articolo 6 "Risorse finanziarie disponibili" che prevedono che le disponibilità derivanti da rimodulazioni finanziarie della SSL, eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria entro la data di validità della stessa;
Visto l'articolo 19 del bando che prevede la validità della graduatoria per due anni dalla data di pubblicazione sul BUR;
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri del consiglio di amministrazione e del personale che ha istruito le domande di sostegno;
Dato atto che i membri del Consiglio di amministrazione presenti in rappresentanza di autorità non pubbliche rappresentano oltre il 50% dei voti e che pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi ai sensi dell'articolo 34 comma 3 del regolamento UE 1303/2013;
Vista l'allegata "graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento";
Ritenuto di proporne l'approvazione;
All'unanimità dei voti

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 15 settembre 2022.
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Via Venezia 18 a Maniago.

DELIBERA

1. **di dare atto di quanto esposto in premessa;**
2. **di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno;**
3. **di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 19 del bando, nonché dal Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020, l'allegata "graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento" a valere sulla Misura 19, Sottomisura 19.2 Azione 1.10 "Interventi per la cura e la tutela del paesaggio", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;**
4. **di dare atto che il totale dei sostegni concedibili ammontano a Euro 500.931,06;**
5. **di ammettere a finanziamento le domande di sostegno collocate dalla prima all'ottava posizione della graduatoria;**
6. **di dare atto che il totale dei sostegni immediatamente finanziabili ammontano a Euro 302.433,54;**
7. **di dare mandato al Presidente qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie di procedere all'adozione dei provvedimenti di concessione del sostegno delle domande collocate successivamente alla posizione numero 8 della graduatoria;**
8. **di dare mandato al Presidente ad inviare il presente provvedimento e l'allegata graduatoria alla struttura regionale responsabile dell'attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 per i successivi adempimenti;**

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 15 settembre 2022.
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Via Venezia 18 a Maniago.

PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2. Azione 1.10
GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N. posizione in graduatoria	N. Domanda AGEA	Beneficiario	Importo di spesa ammesso a finanziamento	Sostegno concedibile	Sostegno finanziabile	Punteggio attribuito	Note	Criteri di selezione applicati*
1	24250058435	Comune di Meduno	96.620,15 €	96.620,15 €	96.620,15 €	43	--------	a.1, b.3, b.5, c.3, h.1, h.2, i.1
2	24250056801	Parco regionale delle Dolomiti Friulane	34.672,30 €	34.672,30 €	34.672,30 €	40	--------	a.1, a.2, b.3, b.5, c.3, h.1, i.2
3	24250058401	Comune di Tramonti di Sotto	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	33	--------	a.1, b.3, b.5, h.1, i.1
4	24250056181	Comune di Sequals	21.515,55 €	21.515,55 €	21.515,55 €	30	Ai sensi dell'articolo 18 comma 9 del bando, a parità di punteggio è stata data la priorità all'ordine cronologico di arrivo comprovato dalla data e numero di protocollo della domanda di sostegno attribuito da AGEA (AGEA.ASR.2022.0629644 30/05/2022)	a.1, b.3, b.5, h.3, i.1
5	24250059821	Comune di Claut	29.977,69 €	29.977,69 €	29.977,69 €	30	Ai sensi dell'articolo 18 comma 9 del bando, a parità di punteggio è stata data la priorità all'ordine cronologico di arrivo comprovato dalla data e numero di protocollo della domanda di sostegno attribuito da AGEA (AGEA.ASR.2022.0650689 06/06/2022)	a.1, a.2, b.3, b.5, c.2, h.1

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 15 settembre 2022.
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Via Venezia 18 a Maniago.

6	24250056249	Comune di Tramonti di Sopra	29.669,76 €	29.669,76 €	29.669,76 €	24	Ai sensi dell'articolo 18 comma 9 del bando, a parità di punteggio è stata data la priorità all'ordine cronologico di arrivo comprovato dalla data e numero di protocollo della domanda di sostegno attribuito da AGEA (AGEA.ASR.2022.0628868 30/05/22)	a.1, b.3, b.5, h.1, i.3
7	24250058708	Comune di Castelnovo del Friuli	29.978,09 €	29.978,09 €	29.978,09 €	24	Ai sensi dell'articolo 18 comma 9 del bando, a parità di punteggio è stata data la priorità all'ordine cronologico di arrivo comprovato dalla data e numero di protocollo della domanda di sostegno attribuito da AGEA (AGEA.ASR.2022.0645626 06/06/2022)	a.1, a.3, b.3, b.4, c.1, c.2, h.2
8	24250057288	Comune di Clauzetto	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	23	Ai sensi dell'articolo 18 comma 9 del bando, a parità di punteggio è stata data la priorità all'ordine cronologico di arrivo comprovato dalla data e numero di protocollo della domanda di sostegno attribuito da AGEA (AGEA.ASR.2022.0633401 30/05/2022)	a.1, b.5, h.1, i.1
9	24250058732	Comune di Erto e Casso	29.999,80 €	29.999,80 €	0,00	23	Ai sensi dell'articolo 18 comma 9 del bando, a parità di punteggio è stata data la priorità all'ordine cronologico di arrivo comprovato dalla data e numero di protocollo della domanda di sostegno attribuito da AGEA (AGEA.ASR.2022.0645173 06/06/2022)	b.3, b.5, h.1, i.2
10	24250058476	Comune di Barcis	30.000,00 €	30.000,00 €		23	Ai sensi dell'articolo 18 comma 9 del bando, a parità di punteggio è stata data la priorità all'ordine cronologico di arrivo comprovato dalla data e numero di protocollo della domanda di sostegno attribuito da AGEA (AGEA.ASR.2022.0645569 06/06/2022)	a.1, b.3, b.5, h.1
11	24250056413	Dorigo Silvia	10.158,75 €	6.095,25 €		21		a.1, f, g, h.3, i.1

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 15 settembre 2022.
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Via Venezia 18 a Maniago.

12	24250057312	Comune di Montereale Valcellina	29.905,94 €	29.905,94 €		19	Ai sensi dell'articolo 18 comma 9 del bando, a parità di punteggio è stata data la priorità all'ordine cronologico di arrivo comprovato dalla data e numero di protocollo della domanda di sostegno attribuito da AGEA (AGEA.ASR.2022.0633894 30/05/2022)	a.1, a.2, h.3, i.1
13	24250059904	Comune di Pinzano al Tagliamento	28.146,31 €	28.146,31 €		19	Ai sensi dell'articolo 18 comma 9 del bando, a parità di punteggio è stata data la priorità all'ordine cronologico di arrivo comprovato dalla data e numero di protocollo della domanda di sostegno attribuito da AGEA (AGEA.ASR.2022.0647633 06/06/2022)	a.1, a.3, b.3, h.2, i.3
14	24250057452	Borgo Titol soc. agricola S.S.	25.000,00 €	15.000,00 €		18		a.1, d.3, h.1
15	24250057049	Comune di Andreis	29.460,22 €	29.460,22 €		15	Ai sensi dell'articolo 18 comma 9 del bando, a parità di punteggio è stata data la priorità all'ordine cronologico di arrivo comprovato dalla data e numero di protocollo della domanda di sostegno attribuito da AGEA (AGEA.ASR.2022.0632631 30/05/2022)	a.1, a.2, b.1, b.4, h.1
16	24250058815	Comune di Polcenigo	29.890,00 €	29.890,00 €		15	Ai sensi dell'articolo 18 comma 9 del bando, a parità di punteggio è stata data la priorità all'ordine cronologico di arrivo comprovato dalla data e numero di protocollo della domanda di sostegno attribuito da AGEA (AGEA.ASR.2022.0651359 06/06/2022)	a.1, b.2, b.5, h.3
		TOTALI	**514.994,56**	**500.931,06**	**302.433,54**			

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 15 settembre 2022.
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Via Venezia 18 a Maniago.

CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI*				
Criterio	**Sub criterio**	**Punteggio**	**Cumulabilità**	**Sigla**
a) Valore paesaggistico dell'area interessata, localizzazione dell'investimento con priorità per le aree di pregio naturalistico e le aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico	a.1) Valore riscontrato dal PRGC	3	Si	a.1
	a.2) Localizzazione investimento in area naturale protetta	4		a.2
	a.3) Collegamento dell'operazione con interventi connessi al Piano Paesaggistico Regionale (applicabile solo per gli enti pubblici)	2		a.3
b) Coinvolgimento attivo dei settori produttivi e delle comunità (per gli enti pubblici)	b.1) Coinvolgimento attivo di 2 operatori privati	1	Si, con punteggio assegnato di cui alle lettere b.4) o b.5).	b.1
	b.2) Coinvolgimento attivo di 3 operatori privati	5		b.2
	b.3) Coinvolgimento attivo di oltre 3 operatori privati	10		b.3
	b.4) Formalizzazione di un accordo pluriennale con due soggetti del settore del volontariato	2	SI, con punteggio assegnato di cui alle lettere b.1) o b.2) o b.3)	b.4
	b.5) Formalizzazione di un accordo pluriennale con più di due soggetti del settore del volontariato	5		b.5
c) Attivazione di sistemi informativi innovativi (es. ausilio ITC, APP, ecc.)	c.1) Canali social, (facebook, Instagram, etc.)	1	Si	c.1
	c.2) Applicazione per mobile dedicata	3		c.2
	c.3 Audioguide o strumenti tecnologici a supporto di una migliore fruizione didattica del sito	5		c.3

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 15 settembre 2022.
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Via Venezia 18 a Maniago.

d) Livello di integrazione con altri settori produttivi (solo per le aziende agricole e micro e piccole imprese del settore turistico)	d.1) Coinvolgimento nel progetto di 2 imprese, compreso il proponente	1	No	d.1
	d.2) Coinvolgimento nel progetto di 3 imprese, compreso il proponente	5		d.2
	d.3) Coinvolgimento nel progetto di almeno 4 imprese, compreso il proponente	10		d.3
e) Imprenditoria giovanile		3		e.1
f) Imprenditoria femminile		5		f.1
g) Progetti presentati da aziende agricole con qualifica di fattoria didattica o sociale		1		g.1
h) localizzazione dell'intervento, grado di montanità secondo il seguente ordine di priorità: fasce c), b) ed a), come da classificazione del territorio montano di cui alla dgr 3303/2000	Comuni di fascia c: Andreis, Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto), Barcis, Caneva (solo per il centro abitato di La Crosetta), Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	5		h.1
	Comuni di fascia b: Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte), Travesio	3		h.2
	Comuni di fascia a: Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont	2		h.3
i) livello di integrazione con attività culturali o didattico-informative. Coinvolgimento nella realizzazione di attività culturali o didattico informative di:	Enti di istruzione (Università, Istituti di istruzione superiore, Istituti comprensivi)	10	no	i.1
	Imprese turistico/ culturali (diverse dal beneficiario)	3		i.2
	Associazioni con finalità culturali o didattico informative	1		i.3

OMISSIS

Il Segretario
Pier Giorgio Sturlese
(Documento sottoscritto digitalmente)

Il Presidente
Emanuele Parpinelli
(Documento sottoscritto digitalmente)

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 15 settembre 2022.
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Via Venezia 18 a Maniago.

22_41_3_AVV_COM BUTTRIO VAR 47 PRGC_011

Comune di Buttrio (UD)
Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 05/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21/09/2022 ha preso atto della presenza di due osservazioni presentate in ordine alla Variante al Piano regolatore Generale Comunale ed ha approvato la Variante n. 47 integrandola con il parziale accoglimento di entrambe le osservazioni.

Buttrio, 29 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Veronica Virginia Del Mestre

22_41_3_AVV_COM CODROIPO 95 PRGC_001

Comune di Codroipo (Ud)
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Via Daniele Moro", che costituisce variante di livello comunale n. 95 al PRGC.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 sexies, comma 7, della L.R. 5/2007;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Giunta Comunale n. 202 del 19.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha preso atto che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni in ordine al P.A.C. di iniziativa privata denominato "Centro animali d'affezione", che costituisce variante di livello comunale n. 95 al P.R.G.C., ed ha approvato senza modifiche il piano attuativo e la relativa variante alle norme tecniche di attuazione ed alla zonizzazione del P.R.G.C..

Codroipo, 26 settembre 2022

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
ing. Edi Zanello

22_41_3_AVV_COM CODROIPO 96 PRGC_003

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Agrochimica", che costituisce variante di livello comunale n. 96 al PRGC.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 sexies, comma 7, della L.R. 5/2007;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Giunta Comunale n. 203 del 19.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha preso atto che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n.1 al P.A.C. di iniziativa privata denominato "Agrochimica", che costituisce variante di livello comunale n. 96 al P.R.G.C., ed ha approvato senza modifiche il piano attuativo e la relativa variante alle norme tecniche di attuazio-

ne ed alla zonizzazione del P.R.G.C..

Codroipo, 26 settembre 2022

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
ing. Edi Zanello

22_41_3_AVV_COM CODROIPO PAC CAVA EX PARUSSINI_002

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di approvazione del Piano Attuativo di iniziativa privata denominato "Cava ex Parussini" in zona per insediamenti produttivi D4*.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 25, comma 7, della L.R. 5/2007 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 19.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.A.C. di iniziativa privata denominato "Cava ex Parussini" in località Casali Loreto a Codroipo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i.
Il Piano Attuativo Comunale entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, co.7 della L.R. 5/2007.

Codroipo, 26 settembre 2022

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE:
ing. Edi Zanello

22_41_3_AVV_COM MANZANO VAR 31 PRGC_023

Comune di Manzano (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 42 del 26 settembre 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 26.09.2022 è stata adottata la variante n. 31 di livello comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 sexies comma 1 lett. f) della L.R. 5/2007 e s.m.i.; tale variante ha ad oggetto lavori, da parte del Consorzio Bonifica Pianura Friulana, per la realizzazione di un impianto volto alla razionalizzazione delle risorse idriche e alla valorizzazione delle colture di pregio.
Ai sensi del c. 4 dell'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.2008, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica-Edilizia Privata del Comune per la durata di trenta giorni effettivi, dal 12/10/2022 al 22/11/2022 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell'Ufficio Comunale suddetto.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 22/11/2022, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. Le opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale.

Manzano, 3 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA:
arch. Marco Bernardis

22_41_3_AVV_COM MANZANO VAR 33 PRGC_022

Comune di Manzano (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 44 del 26 settembre 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 26.09.2022 è stata adottata la variante n. 33 di livello comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 sexies comma 1 lett. k) della L.R. 5/2007 e s.m.i.; tale variante ha ad oggetto la suddivisione in sub-ambiti autonomi e la modifica del perimetro di un PAC di iniziativa privata in zona omogenea O2 di PRGC.
Ai sensi del c. 4 dell'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.2008, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica-Edilizia Privata del Comune per la durata di trenta giorni effettivi, dal 12/10/2022 al 22/11/2022 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell'Ufficio Comunale suddetto.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 22/11/2022, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. Le opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale.

Manzano, 3 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA:
arch. Marco Bernardis

22_41_3_AVV_COM PONTEBBA VAR 82 PRGC_006

Comune di Pontebba (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante al Piano regolatore particolareggiato comunale in frazione San Leopoldo - Zona D2b - Comparto 1 - Variante n. 2 costituente variante n. 82 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 25 e 63 quater della L.R. n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 6 del 21.01.2021, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale in Frazione San Leopoldo - Zona D2b - Comparto 1 - Variante n. 2 costituente variante n. 82 al P.R.G.C. di Pontebba (ridelimitazione di due lotti edificabili e la parziale traslazione di un'area di parcheggio senza modifica del dato delle superfici edificabili complessive e delle aree di parcheggio del prpc vigente), ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 63 quater della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63 sexies, comma 1, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., con particolare riferimento alla lettera f).
Ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R. 5/2007 e s.m.i. la Delibera della Giunta con i relativi elaborati progettuali sarà depositata presso l'Ufficio Servizio Gestione del Territorio del Comune per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pontebba, 27 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL TERRITORIO:
p.i. Mario Donadelli

22_41_3_AVV_COM PORCIA VAR 40 PRGC_018

Comune di Porcia (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 40 al PRGC del Comune di Porcia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE PATROMONIO

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 23/02/2007 n. 5,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29.09.2022 esecutiva, avente ad oggetto: "REALIZZAZIONE TRATTI DI PISTA CICLABILE IN VIA ALLA FERROVIA (LOTTO N° 1)" - (CUP: H41B20000300005)_ INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONUE- PNRR E "REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO CICLABILE VIA SAN ROCCO, VIA VILLA SCURA, VIA A. DE PELLEGRINI E VIA DELLA SENTA (LOTTO N° 5)" - (CUP: H41B21000000007). APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 40 AL VIGENTE P.R.G.C. ED APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, ha adottato la variante n. 40 al Piano Regolatore Generale Comunale.
che la predetta deliberazione, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni effettivi a far data dal 12 ottobre 2022.
Entro tale termine chiunque può prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni ed opposizioni.

Porcia, 3 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE PATRIMONIO:
arch. Giorgia Romanin

22_41_3_AVV_COM RONCHIS VAR 37 PRGC_012

Comune di Ronchis (UD)
Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 37 al vigente Piano regolatore generale comunale (PRGC).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 22.02.2007, n. 5/2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variante di livello comunale n. 37 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC);
che durante il periodo di pubblicazione della Variante n. 37 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), non sono state presentate né osservazioni né opposizioni alla variante stessa per cui il Consiglio Comunale abbia dovuto esprimersi singolarmente.
La variante in oggetto, ai sensi dell'art. 63 sexies co. 7 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ronchis, 30 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA:
dott. pian. Luca Marcatti

22_41_3_AVV_COM RONCHIS VAR 38 PRGC_014

Comune di Ronchis (UD)

Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 38 al vigente Piano regolatore generale comunale (PRGC).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 22.02.2007, n. 5/2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variante di livello comunale n. 38 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC); che durante il periodo di pubblicazione della Variante n. 38 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), non sono state presentate né osservazioni né opposizioni alla variante stessa per cui il Consiglio Comunale abbia dovuto esprimersi singolarmente.

La variante in oggetto, ai sensi dell'art. 63 sexies co. 7 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ronchis, 30 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA:
dott. pian. Luca Marcatti

22_41_3_AVV_COM RONCHIS VAR 39 PRGC_013

Comune di Ronchis (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 39 al vigente Piano regolatore generale comunale (PRGC).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 22.02.2007, n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.09.2022 è stata adottata la Variante n. 39 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC);

La deliberazione di cui sopra, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati progettuali è depositata presso la Segreteria comunale in libera visione al pubblico per la durata di 30 giorni effettivi decorrenti dal 19.10.2022 (data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 42), affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, scadente il 01.12.2022, chiunque può presentare al Comune osservazioni e/o opposizioni.

Ronchis, 30 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO:
dott. pian. Luca Marcatti

22_41_3_AVV_COM SAN PIETRO AL NATISONE VAR 22 PRGC_024

Comune di San Pietro al Natisone (UD)

Avviso relativo all'approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.09.2022, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n.22 al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'art.63 sexsies, della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 e dell'art.2, punto 1, lett. f) della L.R. n.6/2019.

San Pietro al Natisone, 3 ottobre 2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
arch. Luca Cimolino

22_41_3_AVV_COM SAN QUIRINO 78 PRGC_004

Comune di San Quirino (PN)
Avviso di deposito approvazione variante al PRGC n. 78.

IL RESPONSABILE DI P.O

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 23.02.2007, n.5 e s.m.i..;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.09.2022, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n. 78 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa a modifiche di zonizzazione e delle norme tecniche di attuazione.

San Quirino, 26 settembre 2022

IL RESPONSABILE DI P.O.:
arch. Emanuela Del Bianco

22_41_3_AVV_COM SUTRIO VAR 29 PRGC_027

Comune di Sutrio (UD)
Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies - comma 2 e 3 della L.R. 5/2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/09/2022, esecutiva a norma di legge, è stata adottata la variante n. 29 al al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).
Ai sensi della L.R. 5/2007, la delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Sutrio, 3 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
Mattia Manlio

22_41_3_AVV_COM TARCENTO VAR 43 PRGC_019.ODT

Comune di Tarcento (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 43 al Piano regolatore

generale comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA - 2° U.O.

Ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 5 della L.R. 5/2007, nonché dell'art. 11 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 91 del 29 settembre 2022, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale si è pronunciato sulle opposizioni / osservazioni ricevute e ha approvato la variante n. 43 al Piano Regolatore Generale Comunale, correlata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato da Friuli Venezia Giulia Strade, S.p.a., finalizzato alla realizzazione di una rotatoria a Collalto, sulla SS n. 13, presso l'incrocio con S.P. 100 (via Soima).
La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.

Tarcento, 3 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - 2 ° U.O.:
arch. Federico Canciani

22_41_3_AVV_COM TRIVIGNANO UDINESE DECR ESPR 1-2022 CLAUIANO_010

Comune di Trivignano Udinese (UD)

Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'edificio ex Scuola a Clauiano e realizzazione dell'area sosta camper". CUP H15B18003290002. Espropriazione terreno censito catastalmente al Fg. 13 mapp. 459 qualità/classe/coltura: Seminativo superficie MQ. 3193 - Comune di Trivignano Udinese - Frazione di Clauiano, oggetto della realizzazione del nuovo parcheggio camper - proprietaria sig.ra F. D. - Decreto di esproprio n. 1/2022 ai sensi dell'art. 23 DPR n. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PREMESSO che:
- con decreto del Sindaco n. 06 del 12/05/2022 viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Patrimonio al dott. arch. Riccardo Antonino Palazzolo; - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024; - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 02/03/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance e il Piano degli obiettivi e sono state assegnate ai titolari di posizione organizzativa le dotazioni finanziarie di cui agli stanziamenti definitivi di competenza;
- l'amministrazione comunale ha ricevuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un contributo di euro 287.690,31 quale intesa per lo sviluppo - comuni non in UTI - anni 2018-2020 per i lavori manutenzione dell'edificio ex Scuola a Clauiano e realizzazione di area sosta per camper;

omissis

PRESO ATTO del finanziamento ricevuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'importo di euro 287.690,31 quale intesa per lo sviluppo - comuni non in UTI - anni 2018-2020 per i lavori manutenzione dell'edificio ex Scuola a Clauiano e realizzazione di area sosta per camper; al fine di dare esecuzione all'opera succitata;
VISTO il progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO e il nuovo QTE dei lavori di "manutenzione straordinaria dell'edificio ex Scuola a Clauiano e realizzazione di area sosta camper", presentato dal professionista incaricato Arch. Mario Franzotti, in data 31.03.2021 che ha aumentato le spese per sopravvenute esigenze come richieste dall'amministrazione Comunale, approvato dalla G.C mediante Deliberazione n.

65 del 28.07.2021, per l'importo complessivo dell'opera pari ad € 427.690,31;
CONSIDERATO che tale approvazione equivale, ai sensi di legge, a dichiarazione di utilità delle opere in esso previste;
PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione del Progetto Definitivo - Esecutivo l'Amministrazione Comunale per il Tramite dell'Ufficio tecnico ha comunicato, ai sensi dell'art. 17 c.2 e dell'art. 20, comma 2, l'approvazione del progetto e il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio, e che tale somma è stata concordata con la proprietaria sig.ra F. D.;
QUINDI DATO ATTO che, in base all'art. 20, comma 4 del DPR 327/2001, è stata regolarmente notificata ai proprietari l'indennità di esproprio provvisoria come risulta in atti, al fine di addivenire ad un accordo bonario o in assenza alla prosecuzione della procedura espropriativa coattiva;
VISTA la dichiarazione della sig.ra F. D. in qualità di proprietaria del terreno oggetto dell'intervento pubblico e d'espropriazione Foglio di mappa n. 13 pc. n. 459 con cui ha accettato in maniera irrevocabile la procedura di cessione Bonaria per la somma definita con il comune di Euro 19.158,00 - Giusta dichiarazione firmata dalla Sig.ra pervenuta in data 20.09.2021 al prot. 4149;
VISTA la ulteriore dichiarazione sottoscritta dalla Stessa Sig.a F. D. come richiesto dal RUP e T.P.O. in carica Arch. Claudio Regazzo sempre del 20.09.2021 prot. 4149 con la contestuale dichiarazione circa il nulla osta alla disponibilità dell'area per la costruzione del parcheggio;
VISTI gli atti che dimostrano la proprietà del bene in favore della sig.ra F. D.;

omissis

SPECIFICATO che l'area oggetto dell'esproprio è, corrispondente al Fg. 13 mapp. 459, qualità/classe/coltura: Seminativo, superficie MQ. 3193 - Comune di Trivignano Udinese - Frazione di Clauiano;

omissis

VISTO l'Ordine di Liquidazione n. 64 del 24/02/2022 mediante il quale è stato saldato alla Sig.ra F. D. in qualità di proprietaria la somma di euro 19.158,00 quale indennizzo;

omissis

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.P.R. 327 del 08.06.2001 e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 14/2002 e succ. mod. ed int. e D.P.G.R. N. 0165/PRES del 2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/01, sia rispetto all'avviso di avvio del procedimento, sia per quel che riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni di cui alla precitata normativa;
Dato atto che il presente atto è esente dall'imposta di bollo ex art. 22, Tabella all. B, DPR n. 642/72;
VISTO lo Statuto comunale;

DECRETA

ART. 1 - per la realizzazione dell'OO.PP.: Manutenzione straordinaria dell'edificio ex Scuola a Clauiano e realizzazione di area sosta camper" - CUP H15B18003290002 - è disposto a favore del Comune di Trivignano Udinese l'esproprio dell'immobile: terreno censito catastalmente al Fg. 13 mapp. 459 qualità/classe/coltura: Seminativo superficie MQ. 3193 - Comune di Trivignano Udinese - Frazione di Clauiano oggetto della realizzazione del nuovo parcheggio camper di proprietà della sig.ra F. D.;
ART. 2 - Il presente Decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà al Comune di Trivignano Udinese sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ai proprietari espropriati nelle forme previste per le notificazioni degli atti processuali civili, ovvero tramite notifica del funzionario della vigilanza urbana - ed eseguito mediante l'immissione nel possesso da parte del beneficiario dell'esproprio. La notifica di cui sopra conterrà l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione nel possesso, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del DPR n. 327/01;
ART. 3 - Dell'avvenuta immissione in possesso dei beni oggetto di esproprio verrà fatta menzione nel presente atto per il successivo inoltro al competente Ufficio del Registro per la registrazione definitiva a seguito dell'avverarsi della condizione sospensiva di cui sopra, nonché per la sua trascrizione dei Registri immobiliari;
ART. 4 - La ditta in indirizzo F. D. è avvisata che nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso allegato, il tecnico incaricato, assistito da due testimoni, procederà in loco all'esecuzione del presente Decreto, con la presa in possesso degli immobili, ed alla redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei beni oggetto di occupazione.
La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con la proprietaria, la quale pertanto è invitata ad intervenire o farsi rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega.
In assenza delle parti interessate, o in caso di rifiuto a presenziare alle operazioni, si procederà ugualmente alla redazione del predetto verbale, avvalendosi dell'assistenza di due testimoni.

ART. 5 - Il presente Decreto
- sarà oggetto di voltura nel Catasto Terreni di Udine e trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Udine nei termini di legge a cura e spese dell'Ente espropriante;
- sarà eventualmente pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- è opponibile ai terzi entro trenta giorni successivi alla pubblicazione per estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo, l'indennità resta fissata nella somma pagata;
- comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incideranno sul procedimento espropriativo e sugli effetti del presente decreto;
- dopo la trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

ART. 6 - Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della L. 06/12/1971, n. 1034 avanti il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Riccardo Antonino Palazzolo

22_41_3_AVV_FVG STRADE SPA AUTORIZ SVINCOLO PROT. 43962_008

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Lavori urgenti per la messa in sicurezza del tratto stradale dal km 15+200 al km 19+000, dal trasporto di materiale detritico proveniente dal Rio Bianco (danni alluvionali in seguito ad eventi metereologici del 2002) lungo la SR 465 "della Forcella Lavardet e valle di S. Canciano. Integrazione all'atto di autorizzazione allo svincolo dell'indennità di esproprio depositata presso la Tesoreria centrale della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 28 del DPR 327/01 n. 0024316 del 27/05/2021.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

VISTA

(omissis)

L'istanza di autorizzazione allo svincolo, rubricata al protocollo Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 11391 del 17/03/2021, presentata dalla ditta espropriata, tesa ad ottenere l'emissione della presente autorizzazione allo svincolo degli importi dovuti per la procedura espropriativa, in cui l'istante dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.

VERIFICATO

(omissis)

Che non si rientra nei casi previsti dall'art. 35 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per l'applicazione della ritenuta d'acconto, in quanto i beni immobili interessati ricadevano nelle rispettive zone urbanistiche, così come di seguito descritte:
C.C. Prato Carnico
Fg. 19, Mapp. 277, zona urb. R di rispetto
Che attualmente le quote di spettanza per la ditta catastale interessata, sono di seguito riportate
Nominativo: Solari Carlo, Diritto: Proprietà; Quota: 17/27
Nominativo: Solari Renzo, Diritto: Proprietà; Quota: 10/27

SI AUTORIZZA

Lo svincolo della somma di seguito descritta:
La somma di euro 150,27 a favore di Solari Carlo, n. a Tanga il 05/04/1949, c.f. SLRCRL49D05Z350Y
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, se non saranno proposte opposizione di terzi.

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

22_41_3_CNC_AG REG ARPA BANDO 1 DIRIGENTE_0_INTESTAZIONE_016

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA FVG - Palmanova (UD)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 dirigente.

In esecuzione del decreto del Direttore generale n. 97 del 23.09.2022, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, d'ora innanzi semplicemente l'«Agenzia», indice concorso pubblico ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 dirigente, previsto nel Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024 approvato con Decreto del Direttore Generale n. 182/2021, da assegnare ad una delle strutture Tecniche di ARPA FVG.

L'assunzione dei vincitori del concorso è subordinata all'esito negativo delle procedure di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il concorso è disciplinato dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dal d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, in quanto compatibile, dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in materia di trattamento dei dati personali previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. 101/2018, che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) alle disposizioni del predetto Regolamento nonché dalle norme e dai principi in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e di prevenzione della corruzione.

L'Agenzia garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, a norma dell'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198.

1. Requisiti

1.1. Requisiti generali

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti generali posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono ammessi, altresì, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs.165/2001 come novellato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, i familiari di cittadini comunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

c) idoneità fisica alla mansione da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura del Medico Competente dell'Agenzia.

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.

e) I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dall'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato l'obbligo di certificazione dell'idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego. Restano fermi gli obblighi di accertamento dell'idoneità lavorativa previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria in relazione alle mansioni specifiche, tenuto conto degli ambiti d'impiego.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) dovranno allegare alla domanda, pena l'esclusione, idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Non possono accedere all'impiego coloro che:

a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;

b) hanno riportato condanne penali passate in giudicato che impediscono, in base alle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione;

c) sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

d) coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego ex art. 127 lett. d) del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ovvero nel licenziamento da altro impiego pubblico secondo quanto previsto della vigente normativa contrattuale.

1.2. Requisiti specifici

Il candidato, in aggiunta ai requisiti generali di cui sopra, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

1) laurea magistrale in una delle seguenti classi previste dal vigente ordinamento universitario:

- LM-22 Ingegneria chimica
- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-3 Architettura del paesaggio
- LM-31 Ingegneria gestionale
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM-60 Scienze della natura
- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
- LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
- LM-79 Scienze geofisiche
- LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

o altri titoli di laurea equiparati ai sensi della normativa vigente. Per eventuali informazioni a riguardo si rinvia al sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca www.miur.gov.it.

L'equipollenza dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal fine il candidato in possesso di titolo di studio ritenuto equipollente o corrispondente a quello previsto, dovrà obbligatoriamente indicare gli estremi del provvedimento normativo relativo all'equipollenza o corrispondenza stessa

2) cinque anni di servizio effettivo maturato - con riferimento alla medesima professionalità a concorso - nei profili professionali di categoria D e/o D livello super del Comparto Sanità, ovvero in qualifiche funzionali equiparate di altre Pubbliche Amministrazioni. L'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo professionale a concorso.

3) abilitazione per l'esercizio della professione ove sia prevista obbligatoriamente dalle vigenti disposizioni normative per l'accesso al pubblico impiego.

4) Il candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesto presso una università straniera, deve, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione:

– essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente da allegare alla domanda;

ovvero

– allegare alla domanda la richiesta, presso la competente Autorità, per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o di equivalenza. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso ad Arpa FVG, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione e, comunque, non oltre la conclusione del presente concorso, pena l'esclusione. Il candidato potrà essere ammesso al concorso, con riserva, anche anteriormente alla scadenza del termine previsto per la produzione del provvedimento richiesto. Le informazioni relativamente alle procedure per il rilascio del provvedimento di equipollenza o equivalenza sono reperibili al link ministeriale: https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-accademici-esteri

I requisiti di cui ai punti 1.1 e 1.2 devono essere posseduti dal candidato sia al momento della presentazione della domanda che al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro individuale; in relazione al momento in cui viene accertata la mancanza dei requisiti il candidato sarà escluso dal concorso oppure decadrà dal diritto alla sottoscrizione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 120/1991 si precisa che il requisito della vista è essenziale per il profilo professionale oggetto del presente bando e che, pertanto, non saranno ammessi i candidati privi della vista.

Per quanto riguarda le dichiarazioni effettuate:

– si sottolinea che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/2000) rese, con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);

– qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, pena esclusione dalla procedura selettiva in oggetto.

2. Modalità e termine di presentazione della domanda

I candidati devono presentare domanda in carta semplice, firmata pena l'esclusione, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito internet di ARPA e corredata da idonea documentazione.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta pena l'esclusione, unitamente agli allegati indicati all'articolo 3, è indirizzata al Direttore generale dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, con sede a Palmanova in via Cairoli n. 14.

L'invio dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo arpa@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità previste dall'art. 65 del d.lgs. 82/2005, come novellato.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

A tal fine farà fede la data di invio della mail di trasmissione della domanda di selezione.

Non sarà ritenuto ammissibile l'invio della domanda da una casella di posta elettronica ordinaria/semplice anche se indirizzata alla casella di PEC dell'Agenzia né da una casella PEC non personale del candidato.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati sono altresì pregati di specificare nell'oggetto dell'invio: "domanda di concorso".

Coloro che avessero presentato domanda di concorso verso l'Agenzia prima della pubblicazione del presente bando, sono tenuti, obbligatoriamente, se ancora interessati ed in possesso dei requisiti e della professionalità ricercata, a presentare la domanda corredata delle dichiarazioni e della documentazione richiesta dal presente bando nei termini sopra indicati.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.

3. Domanda di partecipazione e modalità di autocertificazione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice secondo il modello allegato al bando, nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e sotto la propria responsabilità:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di Paesi terzi, devono dichiarare:

– di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;

– di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dal d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

c) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti pendenti;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;

g) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza o precedenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. 487/1994 e smi) allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio;

h) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, si farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);

i) di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando;

j) il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e dal reg. UE 2016/679 per uso amministrativo.

Con la sottoscrizione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

I candidati portatori di handicap, beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno indicare nella domanda l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gli interessati dovranno produrre adeguata certificazione medica da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi aggiuntivi necessari.

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti:

- gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza nella graduatoria;
- il *curriculum* formativo e professionale reso ai sensi reso del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, scritto in italiano, datato e firmato;
- eventuali pubblicazioni che il candidato ritenga di sottoporre alla valutazione della Commissione;
- la copia di un documento di identità valido;

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza dei posti, nonché la valutazione dei titoli.

Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; le autocertificazioni incomplete, che non consentirebbero le verifiche e le valutazioni di competenza dell'Agenzia, non verranno prese in considerazione.

4. Ammissione ed esclusione dei candidati

L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore generale che dispone altresì l'esclusione di coloro che risultino privi dei requisiti richiesti o non abbiano rispettato le formalità prescritte dal presente bando di concorso.

Non saranno ammessi al concorso i concorrenti le cui domande non siano pervenute secondo le modalità e nel rispetto dei termini sopra indicati.

L'esclusione dal concorso è notificata tramite PEC entro trenta giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento.

Per garantire economicità e celerità di espletamento della procedura selettiva, ovvero in caso di dubbi oggettivi sui requisiti di ammissione, sia nell'interesse del candidato/della candidata sia nell'interesse generale al corretto svolgimento delle prove, la S.O.C. "*Affari Generali e Risorse Umane*" può motivatamente disporre l'ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

5. Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata, con apposito atto, dal Direttore Generale dell'Agenzia e sarà coadiuvata da un segretario.

La commissione potrà essere integrata, per la sola valutazione delle relative prove, da un componente esperto di informatica ed uno di lingua inglese.

6. Punteggio e votazione

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, di cui 80 per le prove d'esame e 20 per i titoli.

I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti come segue:

a) massimo punti 10 per titoli di carriera;

b) massimo punti 3 per i titoli accademici e di studio;

c) massimo punti 3 per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;

d) massimo punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

<u>I titoli di carriera e accademici che costituiscono requisiti d'accesso non sono valutati.</u>

Non verrà tenuto conto della partecipazione a corsi e a congressi antecedenti il conseguimento del titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione alla presente procedura.

I titoli di carriera corrispondenti a servizio di ruolo prestato presso le agenzie regionali o provinciali per la tutela ambientale o gli enti del servizio sanitario nazionale o presso altre pubbliche amministrazioni sono così valutati:

- nel livello a concorso punti 1,00 per anno;
- in categoria D/Ds o categorie equiparate punti 0,50 per anno

I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili tra di loro. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, viene valutato quello più favorevole al candidato.

Il periodo di servizio prestato a tempo parziale sarà valutato proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro.

Tutti i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene inviata la domanda di partecipazione.

I titoli accademici e di studio sono così valutati:

- titolo universitario *post lauream* corrispondente a master di secondo livello, corso di alta formazione, specializzazione, dottorato di ricerca e simili, punti 1,00 per ognuno;
- titolo universitario *post lauream* corrispondente a corso di perfezionamento o master di primo livello, punti 0,50 per ognuno, fino ad un massimo di punti 1,00;
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, <u>purché attinenti al posto da conferire</u>, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

I titoli accademici e di studio sono valutati con punteggio motivato, attribuito dalla commissione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

Per le pubblicazioni, i titoli scientifici e il curriculum formativo e professionale si applicano i seguenti criteri:

- i titoli scientifici sono valutati, con motivata relazione, tenuto conto dell'attinenza con il profilo professionale da conferire;

- la valutazione delle pubblicazioni, monografiche o su riviste, deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;

Le pubblicazioni edite a stampa dovranno essere depositate in originale ovvero mediante produzione di copia fotostatica del frontespizio della rivista e dell'articolo o di *abstract* dello stesso con l'evidenza del titolo e del nominativo degli autori.

Ai fini di una corretta valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve essere tenuto conto:

- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate e interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero, ancora, costituiscano monografie di alta originalità

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee a evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione dirigenziale da conferire.

In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di un esame finale.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.

La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione

Per attività professionali si intendono anche le esperienze di lavoro presso privati che saranno oggetto di valutazione solo se il profilo professionale o le mansioni siano riconducibili alla posizione dirigenziale messa a concorso.

Tutte le attività, soprattutto quelle presso enti pubblici, devono essere attestate mediante apposita documentazione contrattuale o dichiarazione del datore di lavoro, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa dal candidato.
La documentazione e le dichiarazioni prodotte dal candidato debbono riportare indicazioni complete circa denominazione e sede del datore di lavoro, la tipologia di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale), se trattasi di servizio a tempo indeterminato o determinato o di convenzione con l'indicazione dell'impegno orario, il profilo professionale/inquadramento, le mansioni svolte, la data di inizio e di cessazione dell'attività (giorno, mese ed anno) e/o ogni altra indicazione utile a testimoniare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e i suoi contenuti.

Le autocertificazioni dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per procedere ai controlli previsti dalle norme in vigore; pertanto, non saranno prese in considerazione le autocertificazioni incomplete.
Le idoneità in concorsi non saranno valutate.

La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, sarà eseguita prima della correzione degli elaborati.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio di almeno punti 21 sui 30 disponibili.

La prova pratica si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio di almeno punti 21 sui 30 disponibili.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio di almeno punti 14 sui 20 disponibili.

La votazione complessiva è determinata dal voto riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle singole prove (scritta, pratica ed orale) al quale verrà aggiunta la valutazione dei titoli.

In esito alla procedura di cui al presente bando, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati vincitori.

7. Preselezione

L'Agenzia, al fine di garantire una gestione funzionale e più celere della procedura concorsuale, qualora le domande pervenute dovessero essere in numero superiore a 50 (cinquanta), si riserva di effettuare una preselezione, anche con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale, allo scopo di riportare il numero dei candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) a 50 (cinquanta) unità.

Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti dall'art. 2 del presente bando saranno ammessi con riserva alla preselezione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento dei requisiti di accesso al concorso.

L'eventuale preselezione, che non costituisce prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla relative a elementi di cultura generale e/o materie delle prove concorsuali.

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che prevede direttamente l'utilizzo di supporti informatici.

Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della preselezione verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi.

Durante lo svolgimento della preselezione non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. E' vietata l'introduzione in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l'esterno. E' altresì vietata l'introduzione in aula di testi di qualsiasi genere.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che contravverranno alle disposizioni sopra indicate.

Il diario dell'eventuale preselezione (luogo, data, orario), sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia (www.arpa.fvg.it) non meno di 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della prova medesima.

Per essere ammessi ai locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia al sito www.arpa.fvg.it**.**

Non saranno effettuati ulteriori tipi di comunicazione; i suddetti avvisi avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Saranno altresì ammessi alla prova scritta, previa verifica dei requisiti di ammissione, tutti i candidati che abbiano conseguito il medesimo punteggio del 50° candidato in graduatoria.

Il punteggio conseguito nella preselezione non influisce sul totale del punteggio attribuito nella valutazione delle prove scritta, pratica e orale.

La mancata partecipazione alla preselezione, per qualsiasi motivo, comporterà automaticamente l'esclusione dal concorso.

Ai sensi dell'art. 25, c. 9, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, i candidati con **invalidità maggiore o uguale all'80% non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva** e sono pertanto ammessi, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione, direttamente alle prove concorsuali. I candidati interessati dovranno indicare la predetta condizione nella domanda, precisando il grado di invalidità, e trasmettere copia del verbale di accertamento medico recante la percentuale di invalidità (privo di dati diagnostici).

8. Prove d'esame

Le prove concorsuali saranno le seguenti:

Prova scritta: consisterà nella stesura di un elaborato diretto ad accertare le conoscenze e competenze tecniche specifiche rispetto ad uno o più quesiti a risposta sintetica, negli ambiti delle seguenti materie, anche in relazione alla soluzione di uno o più casi finalizzati all'individuazione di soluzioni adeguate e coerenti:

- legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale;
- la protezione ambientale in Italia: normativa e principi, i livelli di governo ambientale, le procedure ambientali e valutazioni ambientali (VIA, VAS e AIA), il danno ambientale, la tutela amministrativa e penale, le autorizzazioni ambientali;
- la normativa di settore nazionale e regionale: difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento, gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, qualità dell'aria, tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- indicatori per la valutazione delle componenti, dei fattori e degli impatti ambientali
- gestione e controllo dell'inquinamento delle diverse matrici ambientali anche attraverso l'uso e la gestione delle tecniche e delle tecnologie di trattamento disponibili
- legislazione e adempimenti in materia di rischi industriali con particolare riferimento al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connesso con sostanze pericolose;
- leggi Istitutive dell'ARPA FVG e del SNPA;

Prova teorico-pratica: consisterà nella stesura di uno o più elaborati/provvedimenti/relazioni/progetti ed è volta ad accertare le conoscenze e competenze tecniche specifiche inerenti le materie della prova scritta, oltre che le seguenti tematiche:

- *problem solving* e innovazione (capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità ed individuando soluzioni operative efficaci ed adeguate al contesto);
- Organizzazione e gestione di una struttura territoriale in un'Agenzia per l'Ambiente: obiettivi, risorse e processi;

Prova orale: consisterà in un colloquio individuale sulle materie di esame, diretto a verificare la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali da svolgere; oltre alle materie oggetto delle prove scritta e pratica, riguarderà anche i seguenti argomenti:

- normative attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- trasparenza, prevenzione della corruzione, performance e sistema dei controlli interni;
- Principi generali del bilancio dell'ARPA FVG;
- nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento ai principi dell'azione amministrativa, agli atti e alle responsabilità, al procedimento amministrativo e al controllo di gestione;
- nozioni di diritto penale (limitatamente a: Libro II, Titolo II – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e Titolo VII, Capo III – Delle falsità in atti – del Codice Penale).
- Programmazione e Performance, indicatori e Rendicontazioni in ambito di attività territoriali;
- pianificazione e programmazione, anche con riferimento al PIAO.

La prova riguarderà inoltre la verifica delle seguenti competenze:

- autonomia (capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile l'attività lavorativa propria e del personale assegnato);
- coordinamento, gestione e sviluppo collaboratori (capacità di coordinare persone e gruppi di lavoro anche in situazioni di stress lavorativo);
- Conoscenza di base sulla gestione dei progetti informatici, l'organizzazione delle banche dati, sicurezza informatica.

Nel corso della prova orale la commissione provvederà all'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione della domanda, dovranno allegare apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'Azienda Sanitaria di riferimento o da equivalente struttura pubblica.

L'adozione delle predette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministro per le disabilità.

Si precisa che i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.

La sede, la data e l'ora di svolgimento della prova scritta saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Agenzia all'indirizzo www.arpa.fvg.it**. non meno di 15 (quindici) giorni prima della prova medesima.**

L'avviso per la presentazione alla prove pratica e orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Agenzia all'indirizzo www.arpa.fvg.it**..**

Non saranno effettuati ulteriori tipi di comunicazione; detti avvisi avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Il candidato che nel momento in cui hanno inizio le operazioni concorsuali risulti assente per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla sua volontà, sarà dichiarato rinunciatario al concorso.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità e riconoscimento, valido. Si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

9. Graduatoria

Al termine del colloquio, la commissione formula la graduatoria dei candidati idonei.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dalla somma delle singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza, a parità di punti, delle vigenti disposizioni in materia di preferenze.

A parità di punti saranno osservate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nonché dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n.127.

Hanno titolo di preferenza i seguenti candidati:

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi di servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;

8. i feriti in combattimento;

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno in Agenzia;

18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo del numero di figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;

20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito la preferenza è determinata dalle seguenti condizioni:

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

3. dalla minore età.

Inoltre costituiscono titolo di preferenza, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 e 2, del d.lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come lavoratore socialmente utile.

L'Agenzia si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, al verificarsi di particolari esigenze non prevedibili, durante il periodo di validità della stessa graduatoria e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 36 del D.LGS 165/2001 e smi..

A questo fine l'utilizzo della graduatoria del concorso avverrà prioritariamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di avvisi per soli titoli.

La rinuncia ad eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato non pregiudica la chiamata del candidato in caso di successiva copertura di posti a tempo indeterminato.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito Internet www.arpa.fvg.it , nel rispetto delle linee guida elaborate dal Garante per il trattamento dei dati personali e rimane efficace per un termine di due anni dalla data della pubblicazione (a norma dell'art. 1 comma 149, Legge n.160/2019, fatte salve le eventuali proroghe all'efficacia disposte per legge) per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

10. Assunzione

L'Agenzia procederà all'assunzione in prova dei candidati vincitori del concorso nel rispetto dei criteri e limiti previsti per le assunzioni dalla vigente normativa nazionale e regionale.

L'Agenzia, ai fini della stipulazione del contratto di individuale lavoro, invita il vincitore a presentare entro trenta giorni dalla comunicazione la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in materia di accesso al rapporto di lavoro a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso. L'assunzione decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettivo inizio del servizio.

I candidati possono avvalersi, per la presentazione della documentazione prescritta, dell'istituto dell'autocertificazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

L'assunzione in ruolo è subordinata al superamento del periodo di prova previsto dalle vigenti norme contrattuali.

La sede di lavoro verrà stabilita dall'Agenzia, in base alle esigenze organizzative e di servizio, nell'ambito territoriale regionale di propria competenza.

Si ricorda che ai sensi del d.lgs. n.165/2001 art. 35, comma 5 bis i vincitori di concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo del preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura concorsuale e/o la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo di efficacia della graduatoria.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la graduatoria potrà essere utilizzata da altre amministrazioni del medesimo comparto, previo accordo con l'Agenzia.

11. Trattamento dei dati personali

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs 101/2018, che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) alle disposizioni del predetto Regolamento, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O.C. "Affari Generali e Risorse Umane" per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche in seguito alla conclusione della procedura selettiva ai fini dell'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della domanda, unitamente alla quale l'interessato deve manifestare consenso al trattamento dei dati personali

12. Accesso

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Affari generali e risorse umane dell'Agenzia sita in via Cairoli 14 a Palmanova, telefono 0432.1918056-8051, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00; potranno altresì inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo risorse.umane@arpa.fvg.it.

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della commissione esaminatrice è consentito alla conclusione del concorso.

L'estratto del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie speciale n. ……….del …………………; il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ………… del ……………….

Il presente bando è esente da bollo e da imposta sulla pubblicità a norma dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639.

13. Norme finali e di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o revocare il bando di concorso, di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione, di non procedere all'assunzione del vincitore ovvero di differirla, in ragione di esigenze di pubblico interesse attualmente non valutabili né prevedibili nonché in applicazione di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale, senza che in capo al vincitore insorga alcuna pretesa o diritto.

Palmanova, 29 settembre 2022.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Anna Lutman

Al Direttore Generale
dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente
del Friuli Venezia Giulia
via Cairoli, 14
33057 – PALMANOVA (UD)

Il/La sottoscritto/a ____

c h i e d e

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno) dirigente.

A tal fine, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'art. 75 del medesimo decreto, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

d i c h i a r a

a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 come novellato:

1. di essere nat___ a ______________________________ il _____________;
2. di risiedere a ____
   in (*indicare l'indirizzo*) ______________________________________
   ____ n. ___________;
3. di essere in possesso della cittadinanza ______________________________;
4. di possedere il seguente codice fiscale ______________________________;
5. di essere iscritt___ nelle liste elettorali del comune di ______________________
   oppure di <u>non</u> essere iscritt__ nelle liste elettorali per il seguente motivo ____________
   ____;
6. (solo *per i cittadini non italiani dell'Unione Europea e per i cittadini di Paesi terzi – barrare le caselle di interesse*):
   - □ di godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza o di provenienza;
   - □ oppure di <u>non</u> godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza per il seguente motivo ______________________________________
     ____;

□ di <u>non</u> essere cittadino dell'Unione Europea, ma di possedere il seguente requisito previsto dall'art. 38 d. lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 97 del 06.08.2013[1] ____

____;

□ di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dal d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

7. (*barrare la casella di interesse*)

□ di <u>non</u> aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

□ di aver riportato le seguenti condanne penali ovvero di avere pendenti i seguenti procedimenti penali ______________________________________

____

____;

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio (vedi art. 1.2 del bando):

□ laurea in ____

conseguita secondo il vecchio ordinamento (antecedente al d.m. 509/99);

□ laurea in ____

conseguita secondo l'ordinamento di cui al dm. 509/99 e **appartenente alla classe**__________;

□ laurea in ____

conseguita secondo l'ordinamento di cui al dm. 270/2004 e **appartenente alla classe**__________;

conseguita nell'anno__________ presso (*indicare l'Università*) __________________________

____;

9. di aver conseguito all'estero il seguente titolo di studio____

□ equipollente/equivalente al seguente titolo di studio italiano (come da allegata documentazione) ____________________________________

□ di aver presentato richiesta di equipollenza/equivalenza del titolo alle compenti autorità (vedi 1.2, requisito punto 4) del bando, come da allegata documentazione)

10. Di essere in possesso della seguente abilitazione all'esercizio della professione di ____

11. Di possedere cinque anni di servizio effettivo maturato - con riferimento alla medesima professionalità a concorso - nei profili professionali di categoria D e/o D livello super del

1 Vedasi punto 1.1 del bando di concorso

Comparto Sanità, ovvero in qualifiche funzionali equiparate di altre Pubbliche Amministrazioni. L'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo professionale a concorso;

12. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero incorso nella decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lett. d), d.p.r. 3/1957;

13. di avere prestato / di non avere prestato / di prestare servizio presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni (*indicare solo i rapporti di lavoro dipendente*): ____________________

    ____

    ____

    ____;

14. di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo____

    ____

    (di cui allega documentazione probatoria);

15. di necessitare, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'ausilio/degli ausili di ____________

    ____

    nonché del tempo aggiuntivo di ____

    (di cui allega documentazione probatoria)[2];

16. (*barrare la casella di interesse*)
    - □ di aver diritto alla sostituzione delle prove scritte con un colloquio orale (vedi 8 del bando) come da documentazione allegata[3];
    - □ di non aver diritto alla sostituzione delle prove scritte con un colloquio orale (vedi 8 del bando);

---

2 Le indicazioni devono essere fornite solamente da parte di coloro che beneficiano della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ovvero dai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA); a tal fine gli interessati dovranno produrre apposita documentazione rilasciata dal Servizio di Medicina Legale competente per territorio da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e/o l'indicazione dei tempi aggiuntivi necessari.

3 Le indicazioni devono essere fornite solamente da parte dai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA); a tal fine gli interessati dovranno produrre apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'Azienda sanitaria di riferimento o da equivalente struttura pubblica

17. ai fini dell'esonero da un'eventuale preselezione, di essere invalido con percentuale di invalidità uguale o superiore all'80% e, più precisamente pari a ________% come risulta dall'allegato verbale di accertamento[4];

18. che quanto indicato nell'allegato *curriculum* formativo e professionale corrisponde a verità.

Informa, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in seguito, che l'indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

Sig./sig.ra ____

Via/Piazza ____n. __________

CAP _____________ comune ____

____ provincia __________

telefono ____

email ____

PEC ____

A norma del d.lgs. n. 196/2003 e dal reg. UE 2016/679 i dati sopra riportati nonché quelli contenuti nella documentazione allegata, spontaneamente forniti, devono essere utilizzati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia esclusivamente per uso concorsuale. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e con la sottoscrizione il candidato consente al trattamento dei dati personali per uso amministrativo.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco datato e firmato.

__________________________ __________________________[5]

(luogo, data) *(firma)*

□

4 Allegare il verbale di accertamento dell'apposita Commissione medica, privo di eventuali dati diagnostici, dal quale emerga la percentuale di invalidità.

5 La sottoscrizione deve essere effettuata in presenza dell'impiegato addetto oppure producendo contestualmente alla domanda, presentata anche in forma digitale, una copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d'identità.

22_41_3_CNC_AS FO BANDO INCARICO DIRETTORE SC SALUTE MENTALE_0_INTESTAZIONE

Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" - AS FO - Pordenone

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura complessa Centro di salute mentale 24 ore area del Tagliamento e del Sile.

Si rende noto che, con decreto n. 843 del 03.10.2022, è bandito pubblico avviso, per titoli e colloquio, finalizzato all'attribuzione dell'incarico di:

DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA CENTRO DI SALUTE MENTALE 24 ORE AREA DEL TAGLIAMENTO E DEL SILE

Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medico
Area: Area Medica e delle Specialità Mediche
Disciplina: Psichiatria
Rapporto: Esclusivo
Impegno orario: 38 ore settimanali
ovvero
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Psicologo
Area: Di Psicologia
Disciplina: Psicoterapia
Rapporto: Esclusivo
Impegno orario: 38 ore settimanali

L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste:
- dall'art. 15, comma 7-*bis*, del D. Lgs n. 502/1992, come novellato dall'art. 20, comma 1, della Legge 05 agosto 2022 n. 118 recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*",
- dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili,

nonché, **nelle more del previsto aggiornamento conseguente all'entrata in vigore della Legge 118/2022**, e per le parti applicabili:
- dalle "*Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012*", approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia – n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito più brevemente *Direttive Regionali*) e successive integrazioni apportate dalla deliberazione GR n. 445/13.03.2015.

Alla presente procedura si applicano:
- le norme di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m. e i.;
- le disposizioni di cui alla legge 15/05/1997 n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative;
- le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e all'art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183;
- il combinato disposto D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come integrato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D. Lgs. n. 165/2001 e D. Lgs. 11/04/2006 n. 198).

PROFILO PROFESSIONALE

La definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura in oggetto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, è allegata al presente Avviso e ne **costituisce parte integrante e sostanziale**.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti generali

1) **Cittadinanza italiana**, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R.20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013. I cittadini di stati membri dell'Unione Europea ovvero i cittadini di Paesi Terzi devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) **Idoneità fisica all'impiego**. L'accertamento è effettuato a cura di AsFO prima dell'immissione in servizio.
3) **Godimento dei diritti civili e politici**. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi

di mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).

4) **Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione**. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione non è soggetta a limiti di età. Si precisa tuttavia che la durata dell'incarico non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilito dalla vigente normativa.

Requisiti specifici

- **Laurea in Medicina e Chirurgia** ovvero **Laurea in Psicologia**;
- **Iscrizione al corrispondente Albo professionale del relativo Ordine**. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione dell'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
- **Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina**.
- L'anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del DPR n. 484/1997 e nel DM n. 184/2000, vale a dire presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto legge 23/12/1978 n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19/12/1979, n. 54. L'anzianità di servizio sarà valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/1997, nonché ai sensi del DM 23/03/2000, n. 184 e dell'art. 1 del D.P.C.M. 08/03/2001.
  Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle ex DM 30/01/1998 e DM 31/01/1998 e s.m.i.
- **curriculum ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza**, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto. Il Curriculum sarà generato dalle dichiarazioni che il candidato compila nel format di domanda on-line.
- **attestato di formazione manageriale** di cui all'art. 5, comma 1, lett. d., del DPR 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'Avviso.

I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dagli Organi competenti. A tal fine, i candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero dovranno allegare il Decreto di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e/o Paesi Terzi, la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.

Il possesso dei requisiti verrà accertato dall'Amministrazione. L'esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento motivato e dev'essere comunicata ai candidati interessati, entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, mediante raccomandata A/R o tramite PEC, per i possessori di casella di posta elettronica certificata.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA, **a pena di esclusione**, TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, di seguito descritta, collegandosi online sul sito: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it.**

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà **automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (riportato sul frontespizio del presente bando).** Il termine è perentorio. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

-inviare la domanda di partecipazione,

-produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,

-effettuare rettifiche o aggiunte.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 ore (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO Pordenone non si assume alcuna responsabilità.
La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze professionali e formative, ecc.) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, degli eventuali titoli di preferenza, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (*quindi in corrispondenza del campo di data di fine rapporto, il candidato dovrà inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data*).
Il CURRICULUM VITAE del candidato corrisponde, pertanto, alla domanda di partecipazione e contiene tutte le indicazioni / dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente selezione.
Tale CURRICULUM / DOMANDA, privo dei dati sensibili, sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet aziendale, per i candidati presentatisi al colloquio.
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda online e le modalità con cui allegare i documenti, sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Vanno allegati obbligatoriamente alla domanda **a pena di esclusione:**

a. copia del **documento d'identità personale** del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile in tutte le sue parti;
b. **documenti comprovanti i requisiti** che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il **Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio** valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
d. **copia completa** (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

Devono inoltre essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione,** i seguenti documenti:

a. il decreto ministeriale di **equiparazione dei titoli di servizio** svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. copia integrale di eventuali **pubblicazioni** edite a stampa, **relative agli ultimi 10 anni**, Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato;
c. **attestazioni delle tipologie di istituzioni** in cui sono allocate le strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività, e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, certificate dal Direttore Sanitario;
d. **attestazioni della tipologia qualitativa e quantitativa** delle prestazioni effettuate dal candidato. Le **casistiche** devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997). La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

Eventuale altra documentazione allegata, diversa da quella esplicitamente richiesta dal format, non verrà presa in considerazione.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Azienda procederà ad idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, dagli Organi competenti. A tal fine, nel curriculum formativo e professionale, dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

L'ammissione al concorso è gravata da una **tassa obbligatoria di € 10,33**, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340.
Tale contributo deve essere **versato seguendo le istruzioni** riportate nella sezione denominata "Pagamento contributo" della procedura telematica di iscrizione effettuabile attraverso il **portale ISON**.

AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, presenteranno regolare domanda di partecipazione.
In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell'ammissione dei candidati – è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.
L'ammissione e/o l'esclusione saranno disposte con provvedimento motivato del legale rappresentante dell'Azienda; l'eventuale esclusione sarà comunicata ai candidati interessati, entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, mediante raccomandata A/R o tramite PEC, per i possessori di casella di posta elettronica certificata.
Sono esclusi dalla procedura concorsuale/selettiva, oltre ai candidati non in possesso dei requisiti prescritti, i candidati che hanno presentato domande:
- prive di firma,
- incomplete: carenti di tutte le sue pagine, ovvero di dati e/o dichiarazioni,
- carenti della documentazione necessaria a supporto delle dichiarazioni rese nei casi previsti nel capitolo "*Documentazione da allegare alla domanda*",
- per le quali non è non è pervenuta, entro i termini richiesti, la successiva regolarizzazione.

Si rammenta che il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, recapito, o posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC aziendale: asfo.protgen@certsanita.fvg.it., oppure inviando una mail a ufficio.concorsi@asfo.sanita.fvg.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è iscritto.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall'art. 15, comma 7-*bis*, del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i., come modificato dall'art. 20 della Legge 118 del 05 agosto 2022, dal Direttore Sanitario dell'Azienda interessata e da tre Direttori di Struttura Complessa, nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto.
I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale.
Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda.

Se all'esito del sorteggio di cui sopra la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.
Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati.
In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente.

Il **sorteggio** dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle **ore 9.30** del **decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande**, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente – Ufficio Concorsi – 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.
La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore Generale. Detto provvedimento è pubblicato sul sito aziendale almeno per tutta la durata della procedura di selezione.

COMPITI DELLA COMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

La Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare, delineato nell'allegato al presente avviso, definisce all'atto del primo insediamento i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:
I **punti** complessivamente a disposizione sono **100**, così ripartiti:
- **40** punti per il **curriculum**;
- **60** punti per il **colloquio**.

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio.
Il punteggio per la valutazione del **curriculum** verrà ripartito come segue:
- **Esperienze professionali: massimo punti 30**.
- la posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità rivestiti, massimo punti **25**;
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse, massimo punti **2;**
- nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità, massimo punti **3.**
- **Attività formativa, di studio, di ricerca, didattica e produzione scientifica: massimo punti 10.**
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio, in strutture italiane o estere, nonché la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore e relatore, attività di ricerca - riferita agli ultimi 5 anni, massimo punti **5**;
- l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore di insegnamento - riferita agli ultimi 5 anni, massimo punti **2**;
- la produzione scientifica attinente pubblicata su riviste nazionali ed internazionali – riferita agli ultimi 10 anni, massimo punti **3**.

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell'inizio del colloquio con i candidati; l'esito della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.
Relativamente al **colloquio** la Commissione immediatamente prima dell'espletamento dello stesso potrà:
- determinare il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati i candidati; in tal caso la Commissione si adopererà affinché i candidati che hanno già sostenuto lo stesso non entrino in contatto con quelli che ancora lo devono sostenere;
- determinare i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte; in tal caso il colloquio dovrà svolgersi in aula aperta al pubblico.

Nell'ambito del colloquio verranno valutate:
- Le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall'Azienda;

- Le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.

Il **superamento del colloquio** è subordinato al raggiungimento di una **valutazione di sufficienza**, espressa in termini numerici, pari ad **almeno 36/60**.
Al termine del colloquio la Commissione redige la graduatoria dei candidati idonei, formulata sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, e degli esiti di un colloquio.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva approvazione e conseguente nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Il diario e la sede della prova colloquiale verranno comunicati a ciascun candidato, non meno di 15 giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, all'indirizzo segnalato nella domanda di partecipazione alla selezione.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei candidati stessi.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio nella graduatoria dei candidati redatta dalla Commissione, formulata sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, e degli esiti di un colloquio.
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.
Saranno pubblicati nel sito internet aziendale prima della nomina la seguente documentazione:

- Profilo professionale;
- *Curricula* dei candidati;
- Criteri di attribuzione del punteggio;
- Graduatoria dei candidati;
- Relazione di sintesi del verbale contenente i giudizi della Commissione riferita ai *curricula* ed al colloquio.

Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà concordata tra le parti.
Il conferimento dell'incarico è subordinato alla insussistenza formalmente dichiarata di una delle cause di inconferibilità previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013.
L'impegno orario settimanale del dirigente incaricato è pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio viene documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda.
Il trattamento economico e giuridico connesso all'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, parametrato all'impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per la Dirigenza Area Sanità.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7-*ter*, del D. Lgs n. 502/1992 (come inserito dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito in Legge 08/11/2012, n. 189) "*L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5*".
L'incarico avrà la durata di cinque anni ed alla scadenza sarà oggetto di idonea verifica da parte del Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo.
L'incarico potrà cessare prima dell'ordinaria scadenza, in vista di eventuali riordini organizzativi della rete ospedaliera e territoriale del Servizio Sanitario Regionale, qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che comportino modifiche radicali all'assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all'articolazione strutturale correlata all'incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo, ovvero, per effetto delle disposizioni ordinamentali, previdenziali e disciplinari in materia.
L'incarico potrà essere revocato secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata e in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da ASFO ai sensi dei Decreti Legislativi 196/2003 e 101/2018 per le finalità di gestione della selezione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità dell'avviso/concorso.

I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrano un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, e ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.

L'interessato ha diritto, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi.

I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti Uffici con modalità sia manuale che informatizzata ed il Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (ASFO).

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente - Ufficio Concorsi o il Data Protection Officer dell'Azienda al seguente indirizzo e-mail privacy@asfo.sanita.fvg.it.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l'Azienda **intende** avvalersi della possibilità di scorrimento della graduatoria dei candidati, nel caso in cui nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, intervengano le dimissioni o la decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico esiti della stessa nel corso di due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, procedendo pertanto alla sua sostituzione.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia.

Il presente Avviso costituisce *lex specialis*, cosicché la presentazione dell'istanza di partecipazione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme e disposizioni ivi contenute.

La presente procedura si concluderà indicativamente entro **dodici mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Per informazioni rivolgersi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni feriali, sabato escluso, alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente - **Ufficio Concorsi** (☎ 0434 369620 - 369316).

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giuseppe Tonutti

Profilo del Direttore di Struttura Complessa
DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE 24 ORE AREA DEL TAGLIAMENTO E DEL SILE

	Categoria	
Elementi oggettivi relativi alla struttura operativa	Organizzazione e funzioni	Il CSM Area del Tagliamento è una delle articolazioni territoriali del Dipartimento delle Dipendenze e della Salute Mentale Il Dipartimento delle Dipendenze e della Salute Mentale (DDSM) è la struttura operativa che si fa carico partecipando in funzione delle proprie peculiarità, della domanda di assistenza della persona con dipendenze, anche comportamentali, e/o con disturbi mentali. Il Dipartimento delle Dipendenze e della Salute Mentale assicura, con metodo multidisciplinare, la prevenzione, la cura e la riabilitazione della persona con disagio. È dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il Dipartimento delle Dipendenze e della Salute Mentale è articolato attraverso attività, servizi e prestazioni: ➢ per l'assistenza domiciliare, ➢ per l'assistenza ambulatoriale, ➢ per l'assistenza semiresidenziale, ➢ per l'assistenza residenziale, ➢ per l'assistenza ospedaliera. Le funzioni del DDSM sono organizzate in due aree professionali autonome, una per le dipendenze, l'altra per la salute mentale. I diversi livelli di complessità organizzativa e gestionali determinano la possibile articolazione della suddetta Struttura in Strutture Complesse, Strutture Semplici di Dipartimento e Strutture Semplici. Nell'ambito del Dipartimento delle Dipendenze e della Salute Mentale è prevista la funzione per la gestione ambulatoriale e diurna del trattamento di disturbi del comportamento alimentare (CDA). La S.C.: -Garantisce lo svolgimento delle funzioni del Centro di salute mentale che costituisce l'unità operativa territoriale a valenza distrettuale del Dipartimento di salute mentale ed è la sede organizzativa e di coordinamento degli interventi di prevenzione, cura riabilitazione e reinserimento sociale del territorio di competenza. - Garantisce che il Centro di salute mentale svolga l'attività nell'arco delle 24 ore attraverso: ✓ Accoglimento delle domande di cura delle persone adulte del territorio, delle loro famiglie, dei loro contesti; ✓ Promozione della salute mentale nella comunità; ✓ Sviluppo di programmi per la presa in carico e la continuità terapeutica. - Garantisce che il Centro di Salute Mentale lavori in stretta integrazione con i servizi distrettuali, prioritariamente per l'area degli adolescenti e dei disturbi del comportamento alimentare, e partecipa obbligatoriamente all'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali. - Garantisce la stretta integrazione con il CSM 12h di Azzano X, e con il CSM 12h di Spilimbergo, che costituiscono articolazione della SC, in coerenza con il nuovo Atto Aziendale con il nuovo assetto territoriale UTI.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>- Garantisce la integrazione con il Centro per i disturbi del comportamento alimentare, in collaborazione con la SSD “Riabilitazione, adolescenza, disabili”, con la SOC di neuropsichiatri infantile e con la Pediatria di San Vito al Tagliamento, e con il reparto di Medicina Interna dell’OC di San Vito.
- Garantisce lo svolgimento di programmi di informazione ai cittadini, di fronteggiamento dello stigma e di promozione della salute mentale nel territorio;
- Garantisce lo svolgimento degli atti amministrativi di competenza e di tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività.
Il CSM dell’Area del Tagliamento svolge anche le attività di Centro per i disturbi del comportamento alimentare, in collaborazione con la SOC di neuropsichiatria infantile e con le strutture di pediatria.</td></tr>
<tr><td></td><td>Dotazione organica</td><td>8 dirigenti psichiatri (compreso il direttore)
4 dirigenti psicologi</td></tr>
<tr><td></td><td>Attività erogata
(anno 2019)</td><td>
<table>
<tr><th>STRUTTURA</th><th>p.l.</th><th>Utent i</th><th>gg presenza</th><th>degenza media ricovero</th><th>presenza media</th></tr>
<tr><td>24 ore Tagliamento</td><td>8</td><td>69</td><td>2.110</td><td>21,98</td><td>5,78</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Descrizione Intervento</th><th>C.D.A</th><th>CSM EST</th></tr>
<tr><td>MONITORAGGIO UTENTE</td><td>1.092</td><td>3.267</td></tr>
<tr><td>PRESTAZ. INFERMIERISTICA</td><td></td><td>2.899</td></tr>
<tr><td>COLLOQUIO STRUTTURATO</td><td>454</td><td>554</td></tr>
<tr><td>VISITA PSICHIATRICA</td><td>571</td><td>1.828</td></tr>
<tr><td>COLLOQUIO CON I FAMILIARI</td><td>1.136</td><td>403</td></tr>
<tr><td>COLLOQUIO CLINICO PSICOL.</td><td>223</td><td>112</td></tr>
<tr><td>PSICOTERAPIA INDIVIDUALE</td><td>807</td><td>329</td></tr>
<tr><td>INT. ABIL DI BASE(INDIV.)</td><td>988</td><td>365</td></tr>
<tr><td>PSICOTERAPIA DI GRUPPO</td><td>172</td><td>506</td></tr>
<tr><td>CONSULENZA</td><td>241</td><td>126</td></tr>
<tr><td>ACCERTAM. MEDICO - LEGALE</td><td>13</td><td>84</td></tr>
<tr><td>VAL. TEST PSICO-DIAGNOST.</td><td>131</td><td>7</td></tr>
<tr><td>PSICOTERAPIA FAMILIARE</td><td>2</td><td>36</td></tr>
<tr><td>Totale</td><td>5.830</td><td>10.516</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Tecnologia</td><td>Il CSM dispone delle normali apparecchiature di routine per tali tipologie di strutture.</td></tr>
<tr><td></td><td>Organizzazione/attività da implementare in futuro</td><td>➢ Promuovere lo sviluppo degli interventi precoci nelle fasi di esordio dei disturbi mentali gravi e nei disturbi del comportamento in adolescenza partecipando allo sviluppo di servizi dedicati e del centro residenziale di accoglimento per situazioni critiche
➢ Promuovere lo sviluppo degli interventi specialistici nei confronti dei detenuti nel costruendo Carcere di San Vito, in integrazione con il progetto aziendale di medicina carceraria
➢ Promuovere la cultura della valutazione degli esiti e l’utilizzo di scale di valutazione</td></tr>
</table>

	Relazione rispetto all'ambito aziendale	La SOC prevede, come già riportato, lo sviluppo di percorsi e attività integrate in particolare per l'area degli adolescenti e dei giovani all'interno del DSM ed in stretta integrazione con Neuropsichiatria, Distretto, Coordinamento Socio-sanitario e Dipartimento delle Dipendenze.
Competenze richieste per la gestione della struttura	Organizzazione e gestione delle risorse	• Gestire gruppi interdisciplinari, anche con personale non interno all'Azienda • Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell'ambito del budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati alla struttura dalla Direzione • Inserire, coordinare, valorizzare le competenze e valutare il personale della struttura per competenze professionali e comportamenti organizzativi • Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire e mantenere un buon clima organizzativo • Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed alle attività e volumi prestazionali • Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di equipe e l'integrazione fra le professioni e con le altre strutture aziendali • Promuovere il diritto all'informazione interattiva dell'utente
	Innovazione, ricerca e governo clinico	➢ Vista la necessità di riorganizzazione della SC al dirigente saranno richieste particolari capacità nello sviluppare nuovi modelli assistenziali integrati, valorizzare il ruolo autonomo delle professioni sanitarie e di gestione dei cambiamenti organizzativi
	Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy	• Promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all'attività professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal D.Lvo 81/2008 • Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy
	Anticorruzione	• Promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti • Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell'ambito della struttura gestita • Collaborare con il Responsabile aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
Specifiche competenze tecnico professionali richieste	Conoscenze, metodiche e tecniche, esperienze specifiche	Al candidato saranno richieste e prioritariamente valorizzate consolidate competenze in ambito clinico e organizzativo, documentate da adeguata esperienza per la gestione delle patologie psichiatriche acute e post-acute. Sarà inoltre richiesta competenza nella gestione della patologia psichiatrica degli adolescenti e dei disturbi del comportamento alimentare Saranno, altresì, valutate competenze ed esperienze nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria Formeranno oggetto di valutazione anche le abilità riferite alla costruzione e applicazione di progetti personalizzati, di costruzione di progetti con le famiglie e le associazioni di volontariato. Il candidato infine dovrà dimostrare:

		• Adeguata capacità di motivazione e promozione della crescita professionale e dello sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri collaboratori • Predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione dei diversi operatori e la rete di rapporti interdisciplinari con le strutture ospedaliere e territoriali e con i Medici di Medicina Generale e gli Ambiti distrettuali • Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione strategica, con disponibilità al cambiamento organizzativo nell'ambito degli obiettivi assegnati • Capacità di favorire un'identificazione aziendale nei propri collaboratori, contribuendo a creare uno spirito di squadra • Capacità di gestire i conflitti all'interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell'attività istituzionali, assegnazione di compiti e soluzioni di problemi correlati all'attività radiologica • Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici
	Percorso formativo	Evidenza dell'attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
	Pubblicazioni	Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE, ED INVIO ON LINE, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito** https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it**, come più sopra indicato**.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO non si assume alcuna responsabilità.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/;**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo. Qualora già registrato, passare direttamente al punto 2**.
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI E ALTRE DICHIARAZIONI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 2 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";

- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***"

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.
  I documenti che devono essere necessariamente allegati **a pena di esclusione** sono:
  a. copia del documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
  c. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere [**solo per il personale della dirigenza ruolo sanitario**];
  d. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

  I documenti che devono essere allegati **pena la mancata valutazione/decadenza** dei benefici sono:
  a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
  b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  c. le pubblicazioni scientifiche;
  d. tipologia delle istituzioni;
  e. tipologia quali-quantitativa / casistica.

  Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "*Anagrafica*" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

  Si segnala che è consultabile on-line il "*Manuale di istruzioni*" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione, (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la DOMANDA DEFINITIVA (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il tasto "Allega la domanda firmata".

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico (upload) della domanda firmata, determina **l'automatica esclusione** del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare a pena di esclusione:**

- **un valido documento di riconoscimento**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando in oggetto (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio, e comunque **entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta; le stesse **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, e comunque entro il termine di scadenza previsto dal bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "Annulla domanda".

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

22_41_3_CNC_ASU FC BANDO 1 DM RADIOTERAPIA_0_INTESTAZIONE_017

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di radioterapia.

In attuazione al decreto n. 1067 del 28.09.2022, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura con rapporto a tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti:
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: radioterapia
- area: medica e delle specialità mediche
- posti n. 1

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti provvedimenti:

- D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
- D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
- D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
- D. Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i. in materia di pubblico impiego ed in particolare gli artt. n.7 e n.38, commi 1 e 3-bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi, e art.7, 1° comma in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, unitamente al D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;
- D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di trattamento di dati personali e s.m.i. e Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b. godimento dei diritti civili e politici

I cittadini italiani devono:

- essere iscritti nelle liste elettorali;
- non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame;

c. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.

d. laurea in Medicina e chirurgia;

e. abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

f. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine (ai sensi dei D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);

ovvero
iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazione nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente o affine così come previsto dal comma 547, art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;
g. iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di apertura del bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente bando.
3. REGISTRAZIONE ON LINE
- Collegarsi al sito internet: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it;
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
- Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Azienda anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

4. ISCRIZIONE ON LINE

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
- Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla procedura.
- Iniziare dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti, specificando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a).
- Per iniziare, cliccare il tasto "Compila" e al termine dell'inserimento confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il form, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed integrare/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".

Si sottolinea che:

- tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo;
- i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, firmarla, ed effettuare l'upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.

IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel form. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l'uso della procedura, presente sul sito di iscrizione.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante l'espletamento della procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una e-mail a reclutamento@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell'oggetto il proprio nominativo ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. UPLOAD DEI DOCUMENTI

Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel form:

- Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari;
- Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33. Laddove alla domanda di partecipazione inoltrata sia stata allegata la mera disposizione di pagamento del contributo dei diritti di segreteria in parola, il candidato dovrà consegnare la relativa ricevuta di versamento in sede di convocazione alla prova scritta.

Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre:

- Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel form on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel form on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale");
- Copia dell'eventuale casistica operatoria (ove prevista) (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale") risultante da documentazione certificata rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel form. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA

Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, in nessun caso rimborsabile, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine.

Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell'apposito spazio dedicato nel form della domanda on line.

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione sarà costituita come stabilito dall'articolo 5 del D.P.R. n. 483/1997.

Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

8. PROVE D'ESAME

Le prove d'esame sono le seguenti:

prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

prova pratica:

- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
9. PUNTEGGIO PER LE PROVE D'ESAME E PER I TITOLI
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.asufc.sanita.fvg.it – nella sezione Concorsi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.
L'Azienda, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, si riserva di espletare tutte o alcune fasi della procedura, ivi comprese le riunioni della commissione e/o l'espletamento delle prove d'esame, in modalità telematica a distanza.
11. FORMULAZIONE GRADUATORIE E MODALITA' DI SCORRIMENTO
Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportato:
- una prima graduatoria, relativa ai candidati già in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Il Direttore generale dell'Azienda con proprio decreto, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva le suddette graduatorie e procede alla dichiarazione del vincitore.
Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimangono efficaci per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data dell'approvazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero per gli ulteriori che si rendessero necessari in base ai fabbisogni aziendali.
Si precisa, inoltre, che:
1. ai sensi dell'art. 1, comma 548 della L. 145/2018, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria dei candidati già in possesso del titolo di formazione specialistica;
2. verrà successivamente impiegata la seconda graduatoria, relativa agli iscritti alla scuola di specializzazione, dando tuttavia precedenza a coloro che, nelle more dello scorrimento della graduatoria, abbiano conseguito il titolo di specializzazione;
3. in via subordinata ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i., l'Azienda potrà infine procedere, fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale (32 ore

settimanali) – di coloro i quali siano utilmente collocati nella graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti alla scuola di specializzazione e che non abbiano ancora conseguito il titolo di specializzazione all'atto della chiamata in servizio (art. 1, comma 547 L.145/2018 e s.m.i.).
L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di cui al punto 3) può essere disposta soltanto dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e secondo i criteri dettati dai D.I. 68/2018 e D.I. 402/2017.
Con specifico riferimento alle Università di Trieste e di Udine, è stato siglato l'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 145/2018.
In tutte le altre ipotesi, ovvero in mancanza di accreditamento ai sensi dell'art. 43 citato, l'assunzione a tempo determinato sarà subordinata all'approvazione (entro 30 giorni dalla richiesta) da parte del Consiglio della Scuola di appartenenza del candidato, di un progetto formativo individuale e specifico che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto individuale di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante dello stesso ed attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Qualora il Consiglio della Scuola approvi il progetto, lo specializzando sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario tempo parziale (32 ore settimanali). Diversamente, ovvero in assenza di approvazione, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, ma il candidato potrà essere nuovamente contattato per l'assunzione a tempo indeterminato qualora sussistano tutte le seguenti circostanze:

- abbia nelle more ottenuto il titolo di specializzazione;
- la graduatoria dei professionisti già specialisti alla scadenza del bando sia esaurita;
- non sia decorso il termine di efficacia delle graduatorie previsto nel presente bando;
- non vi siano altre graduatorie attive da cui attingere.

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, e comunque entro il 31 dicembre 2022, coloro i quali siano assunti ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 548.
I candidati che non accettino la chiamata a tempo indeterminato o quella ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i. (ad esclusione dell'ipotesi di diniego dell'approvazione del progetto formativo da parte del Consiglio della Scuola ut supra considerata), si intendono definitivamente decaduti dalla graduatoria.
L'Azienda, una volta esaurita la prima graduatoria e tenuto conto delle dinamiche di scorrimento di quella separata che potrebbero non garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno di personale in ragione dell'articolata disciplina sopra descritta che potrebbe non consentire l'assunzione di tutti i candidati ivi collocati, si riserva la facoltà di bandire una nuova procedura, dandone informativa a coloro i quali fossero ancora collocati nella graduatoria separata.
Una volta approvata la nuova graduatoria concorsuale, quella separata relativa ai medici specializzandi, verrà conseguentemente e definitivamente a decadere.
12. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prima di attivare il contratto individuale di lavoro, i candidati dichiarati vincitori e successivamente gli idonei, per i quali sarà scorsa la graduatoria, saranno invitati dall'Azienda a compilare/consegnare, entro i termini indicati nella nota con cui saranno contattati per l'assunzione:
a) la modulistica ivi indicata;
b) gli eventuali altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area sanità.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede e unità operativa dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 30.03.2001, n.165, e successive norme in materia.
Si precisa che, in fase di assunzione, verrà verificato l'avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2 previsto dalla vigente norma.
13. DECADENZA DALLA NOMINA
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante il rilascio di dichiarazioni sostitutive false. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.
14. PERIODO DI PROVA
Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'Area della sanità, se ricorrono le condizioni di cui al CCNL applicabile.
15. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce lex specialis, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei candidati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Gli stessi, raccolti per le finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Il candidato può conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" quali ad esempio dati idonei a rivelare lo stato di salute. In tal caso, l'eventuale trattamento di tali potrà avvenire nei casi in cui il candidato presenti una causa di preferenza.

Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento, presentando apposita istanza al competente ufficio aziendale, il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la modifica o la cancellazione, ovvero il diritto, per motivi legittimi, di opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo.

17. DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e disciplina contrattuale in materia.

°°°°°°°°°

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi, via e-mail ai seguenti indirizzi: reclutamento@asufc.sanita.fvg.it o consultare il sito istituzionale https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

L'estratto del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie speciale n. XX del XX.xx.2022.

Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. xx del xx.xx.2022.

Esente da bollo e da imposta sulla pubblicità (art. 1 D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e art. 34 D.P.R. 26.10.1972, n. 639).

In attuazione al decreto n. 1042 del 23 settembre 2022, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura con rapporto a tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti:
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: neuropsichiatria infantile
- area medica e delle specialità mediche
- postin. 4

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti provvedimenti:

● D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
● D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
● D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
● D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
● D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in particolare gli artt. n.7 e n.38, commi 1 e 3-bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi, e art.7, 1° comma in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, unitamente al D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;
● D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in materia di trattamento di dati personali e s.m. i. e Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b. godimento dei diritti civili e politici
I cittadini italiani devono:
● essere iscritti nelle liste elettorali;
● non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
● godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
● adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame;
c. idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
d. **laurea in Medicina e chirurgia**;
e. **abilitazione** all'esercizio della professione medico chirurgica;
f. **specializzazione nella disciplina** oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine (ai sensi dei D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);

ovvero
iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazione nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente o affine così come previsto dal comma 547, art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;
g. **iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi**. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di apertura del bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente bando.

3. REGISTRAZIONE ON LINE

- Collegarsi al sito internet: **https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it**;
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
- **Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail** (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
- La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Azienda anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

4. ISCRIZIONE ON LINE

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
- Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla procedura.
- Iniziare dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti, specificando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a).
- Per iniziare, cliccare il tasto "Compila" e, al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il form, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".

  Si sottolinea che:
- tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo;
- i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, firmarla, ed effettuare l'upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "**Invia l'iscrizione**" che va cliccato per inviare **definitivamente** la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.

IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel form. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l'uso della procedura, presente sul sito di iscrizione.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una e-mail a reclutamento@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell'oggetto il proprio nominativo ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. UPLOAD DEI DOCUMENTI

Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel form:
- Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari;
- Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33 Laddove alla domanda di partecipazione inoltrata sia stata allegata la mera disposizione di pagamento del contributo dei diritti di segreteria in discorso, il candidato dovrà consegnare la relativa ricevuta di versamento in sede di convocazione alla prova scritta.
Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre:
- Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel form on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel form on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale");
- Copia dell'eventuale casistica operatoria (ove prevista) (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale") risultante da documentazione certificata rilasciata dalla competente struttura sanitaria.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA

Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, in nessun caso rimborsabile, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine.
Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell'apposito spazio dedicato nel format della domanda on line.

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione sarà costituita come stabilito dall'articolo 5 del D.P.R. n. 483/1997.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

8. PROVE D'ESAME

Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
prova pratica:
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire;

verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

9. PUNTEGGIO PER LE PROVE D'ESAME E PER I TITOLI

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483
Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di

ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.asufc.sanita.fvg.it – nella sezione Concorsi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.
L'Azienda, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, si riserva di espletare tutte o alcune fasi della procedura, ivi comprese le riunioni della commissione e/o l'espletamento delle prove d'esame, in modalità telematica a distanza.

11. FORMULAZIONE GRADUATORIE E MODALITA' DI SCORRIMENTO

Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportato:
- una prima graduatoria, relativa ai candidati già in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Il Direttore generale dell'Azienda con proprio decreto, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva le suddette graduatorie e procede alla dichiarazione del vincitore.
Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimangono efficaci per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data dell'approvazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero per gli ulteriori he si rendessero necessari in base ai fabbisogni aziendali.
Si precisa, inoltre, che:
1. ai sensi dell'art. 1, comma 548 della L. 145/2018, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria dei candidati già in possesso del titolo di formazione specialistica;
2. verrà successivamente impiegata la seconda graduatoria, relativa agli iscritti alla scuola di specializzazione, dando tuttavia precedenza a coloro che, nelle more dello scorrimento della graduatoria, abbiano conseguito il titolo di specializzazione;
3. in via subordinata ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i., l'Azienda potrà infine procedere, fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale (32 ore settimanali) – di coloro i quali siano utilmente collocati nella graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti alla

scuola di specializzazione e che non abbiano ancora conseguito il titolo di specializzazione all'atto della chiamata in servizio (art. 1, comma 547 L.145/2018 e s.m.i.).
L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di cui al punto 3) può essere disposta soltanto dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e secondo i criteri dettati dai D.I. 68/2018 e D.I. 402/2017.
Con specifico riferimento alle Università di Trieste e di Udine, è stato siglato l'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 145/2018.
In tutte le altre ipotesi, ovvero in mancanza di accreditamento ai sensi dell'art. 43 citato, l'assunzione a tempo determinato sarà subordinata all'approvazione (entro 30 giorni dalla richiesta) da parte del Consiglio della Scuola di appartenenza del candidato, di un progetto formativo individuale e specifico che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto individuale di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante dello stesso ed attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Qualora il Consiglio della Scuola approvi il progetto, lo specializzando sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario tempo parziale (32 ore settimanali). Diversamente, ovvero in assenza di approvazione, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, ma il candidato potrà essere nuovamente contattato per l'assunzione a tempo indeterminato qualora sussistano tutte le seguenti circostanze:
- abbia nelle more ottenuto il titolo di specializzazione;
- la graduatoria dei professionisti già specialisti alla scadenza del bando sia esaurita;
- non sia decorso il termine di efficacia delle graduatorie previsto nel presente bando;
- non vi siano altre graduatorie attive da cui attingere.

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, e comunque entro il 31 dicembre 2022, coloro i quali siano assunti ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 548.
I candidati che non accettino la chiamata a tempo indeterminato o quella ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i. (ad esclusione dell'ipotesi di diniego dell'approvazione del progetto formativo da parte del Consiglio della Scuola ut supra considerata), si intendono definitivamente decaduti dalla graduatoria.
L'Azienda, una volta esaurita la prima graduatoria e tenuto conto delle dinamiche di scorrimento di quella separata che potrebbero non garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno di personale in ragione dell'articolata disciplina sopra descritta che potrebbe non consentire l'assunzione di tutti i candidati ivi collocati, si riserva la facoltà di bandire una nuova procedura, dandone informativa a coloro i quali fossero ancora collocati nella graduatoria separata.
Una volta approvata la nuova graduatoria concorsuale, quella separata relativa ai medici specializzandi, verrà conseguentemente e definitivamente a decadere.

12. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prima di attivare il contratto individuale di lavoro, i candidati dichiarati vincitori e successivamente gli idonei, per i quali sarà scorsa la graduatoria, saranno invitati dall'Azienda a compilare/consegnare, entro i termini indicati nella conta con cui saranno contattati per l'assunzione:
a) la modulistica ivi indicata;
b) gli eventuali altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area sanità.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede e unità operativa dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 30.03.2021, n. 165, e successive norme in materia.
Si precisa che, in fase di assunzione, verrà verificato l'avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2 previsto dalla vigente norma.

13. DECADENZA DALLA NOMINA

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante il rilascio di dichiarazioni sostitutive false. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14. PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'area della sanità, se ricorrono le condizioni di cui al CCNL applicabile.

15. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce lex specialis, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei candidati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Gli stessi, raccolti per le finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Il candidato può conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" quali ad esempio dati idonei a rivelare lo stato di salute. In tal caso, l'eventuale trattamento di tali potrà avvenire nei casi in cui il candidato presenti una causa di preferenza.

Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento, presentando apposita istanza al competente ufficio

aziendale, il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la modifica o la cancellazione, ovvero il diritto, per motivi legittimi, di opporsi in tutto o i parte al loro utilizzo.

17. DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e disciplina contrattuale in materia.

°°°°°°°°°

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi, via e-mail ai seguenti indirizzi: reclutamento@asufc.sanita.fvg.it o consultare il sito INTERNET https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

22_41_3_CNC_ASU GI BANDO 1 DM CARDIOLOGIA_0_INTESTAZIONE_009

Azienda sanitaria universitaria "Giuliano Isontina" - ASU GI - Trieste

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico in disciplina "Cardiologia".

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1093 dd. 19/09/2022 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

- n. 1 posto di Dirigente Medico in disciplina "CARDIOLOGIA";

Alla presente procedura saranno applicate le disposizioni di cui:
- al **DPR 487/94** inerenti l'accesso agli impieghi nella P.A.
- al **DPR 483/97** inerenti la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- alla **L. 125/1991**, **D.Lgs. 198/2006** ed all'**art. 7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001** che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- all'**art. 20 della L. 104/1992** sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- alla **L. n. 127 del 15/5/1997** per lo snellimento dell'attività amministrativa;
- al **DPR n. 445/2000** ed alla **L. n. 183/2011** per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- al **D.Lgs. n. 196/2003** ed al **D.Lgs. n. 101/2018** in materia di privacy, per ciò che riguarda il trattamento dei dati personali inerenti al concorso;
- all'**art. 1 cc. 547 e 548 della L. n. 145/2018.**

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:

1. Essere cittadino italiano, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero in applicazione di quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs 30/03/01 n. 165:
   a. Cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
   b. Cittadino di paesi terzi familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

2. Godimento dei diritti civili e politici;
   a. Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica è richiesto:
      - Il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza;
   b. Per i cittadini di paesi terzi:
      - essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero - di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

3. Idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale e disciplina a selezione.
   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.ro 761, è dispensato dalla visita medica.

Per i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di paesi terzi la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.

REQUISITI SPECIFICI:

1. **Laurea in medicina e chirurgia**;

2. **Specializzazione nella materia oggetto di selezione o in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini** (per le discipline e relative equipollenze ed affinità, si fa riferimento alle rispettive tabelle aggiornate di cui ai Decreti del Ministro della Sanità del 30/01/98 e del 31/01/98).

ovvero specializzando nella disciplina oggetto di selezione o in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini in base alle tabelle aggiornate di cui ai Decreti del Ministro della Sanità del 30/01/98 e del 31/01/98, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 547 della Legge n. 145/2018: "*A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata*";

3. **Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi.**
   L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi terzi consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data, per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia di titoli di studio italiani.
A tal fine nella domanda di ammissione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'esclusione del candidato, qualora risulti una condanna per reati, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, contro la persona e contro il patrimonio mediante frode, considerando il tipo e la gravità del reato stesso, l'epoca in cui è stato commesso, l'eventuale intervenuta riabilitazione.
Inoltre, l'Amministrazione potrà ammettere con riserva il candidato alle prove concorsuali, qualora la valutazione delle condanne penali o dei procedimenti penali in corso richieda una fase istruttoria la cui tempistica non sia compatibile con l'urgenza di svolgimento della procedura selettiva.

In caso di sentenza penale di condanna, l'Amministrazione procederà d'ufficio ad una valutazione autonoma circa l'influenza della stessa sullo svolgimento, da parte dell'interessato, delle attività inerenti il profilo messo a selezione.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta **esclusivamente** tramite procedura telematica, tramite il sito **https://asuits.iscrizioneconcorsi.it** .
Le istruzioni operative per la registrazione al sito, la compilazione della domanda on line e le modalità con cui allegare i documenti sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza.**
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:
- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

È' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASUGI non si assume nessuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, formative, ecc..) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, con caratteristiche di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Alla domanda pertanto, mediante le funzioni di upload disponibili, dovrà essere allegata la relativa quietanza.

Il pagamento potrà avvenire mediante:
- pagamento diretto presso l'Ufficio Cassa dell'Azienda sito in via del Farneto 3, 34142 Trieste;
- conto corrente bancario: IBAN: IT06D0306912344100000046103 intestato all'ASUGI, specificando nella causale il riferimento **alla procedura concorsuale di cui trattasi**.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

A completamento dell'iscrizione, mediante le funzioni di upload disponibili, vanno **allegati obbligatoriamente a pena di esclusione**:
a) Un documento di identità valido.
b) Copia della domanda, completa e firmata sull'ultima pagina, prodotta tramite l'applicativo utilizzato (vedi punto 2 istruzioni).

Qualora ricorrano le condizioni vanno, altresì, allegati obbligatoriamente a pena di esclusione i seguenti documenti:

1. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare alla presente selezione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria, familiare non appartenente all'Unione Europea di cittadino UE);
2. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione se conseguito all'estero;

I seguenti documenti – ove ne ricorra il caso - devono essere allegati dagli interessati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici:
a. il provvedimento di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi o per altre finalità, ai sensi dell'art. 20 della L. 5.02.1992, n. 104;
c. le pubblicazioni effettuate.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si procederà ad idonei controlli, anche a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione dal concorso è disposta dall'Azienda con atto motivato e va comunicata agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle inoltrate al di fuori dei termini prescritti dal bando, quelle mancanti degli elementi essenziali a supporto delle dichiarazioni rese, e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la successiva regolarizzazione in caso di mancato pagamento della tassa concorsuale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Legale Rappresentante con proprio provvedimento secondo le modalità e nella composizione prevista dal D.P.R. 10.12.1997, n.483, artt. 5 e 25.

Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice si svolgeranno, in forma pubblica, il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando, alle ore 11.00, presso l'Ufficio Concorsi, sito al V piano della sede aziendale di via del Farneto n. 3 a Trieste.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

La convocazione dei candidati, in relazione al numero dei partecipanti, avverrà secondo le modalità indicate all'art. 7, c. 1 del D.P.R. 483/97.
Le prove concorsuali previste non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche, valdesi e ortodosse).
I candidati dovranno presentarsi nel luogo e tempi comunicati per le prove d'esame, muniti di un documento di identità valido.

PROVE D'ESAME E VALUTAZIONE TITOLI

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, ai sensi dell'art. 37 c. 1 del D.lgs n.165/2001.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 10.12.1997, n.483.

La Commissione dispone complessivamente di **100 punti** così ripartiti:

20 punti per la valutazione dei titoli, così suddivisi:
- Titoli di carriera: **MAX p. 10**
- Titoli accademici e di studio: **MAX p. 3**
- Pubblicazioni e titoli scientifici: **MAX p. 3**
- Curriculum formativo e professionale: **MAX p. 4**

80 punti per le prove d'esame, così suddivisi:
- prova scritta: **MAX p. 30**
- prova pratica: **MAX p. 30**
- prova orale: **MAX p. 20**

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione minima, espressa in termini numerici, di almeno **21/30**.
Per il superamento della prova orale tale limite corrisponde ad almeno **14/20**.

GRADUATORIA

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, nell'osservanza delle corrispondenti disposizioni legislative vigenti in materia concorsuale, tenendo presente le precedenze e le preferenze (art. 5, D.P.R. 487/94).
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Ai sensi dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge n.145/2018, i medici in formazione specialistica a partire dal terzo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata; l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
La graduatoria è approvata dall'Azienda e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria rimarrà vigente per il periodo previsto dalla normativa in vigore.

ADEMPIMENTI DEL VINCITORE

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, esclusivamente con comunicazioni inviate tramite l'indirizzo di posta elettronica, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine indicato dall'azienda e comunque, non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione pena decadenza, una dichiarazione attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione, non abbiano subito variazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato al vincitore per la presentazione della documentazione, l'Azienda darà comunicazione di non dar luogo alla stipula del contratto, dichiarando lo stesso, rinunciatario.
Una volta sottoscritto il contratto, il vincitore che non assumesse servizio entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, decadrà dall'assunzione.

ATTENZIONE:
Una volta instaurato il rapporto di lavoro, l'Azienda si riserva la facoltà di **negare o dilazionare** eventuali assensi a richieste presentate dai dirigenti assunti tramite la presente procedura di selezione e riferite a mobilità in uscita ovvero ad aspettative/comandi per servizi da prestare presso altre Aziende del SSN, in ragione della prevalente necessità di garantire la funzionalità dei servizi e la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza e rilasciandoli, comunque, solo in presenza della certezza della contestuale possibilità di sostituzione.

Si precisa comunque che le procedure di acquisizione del personale del Servizio Sanitario e le conseguenti assunzioni sono soggette ai vincoli economici ed operativi in materia che derivano o dovessero derivare da disposizioni legislative e/o regolamentari, regionali e nazionali, e saranno quindi attuabili solo nel rispetto degli stessi.
Pertanto, il vincitore non potrà avanzare alcun "Diritto di assunzione" in caso di mancanza delle condizioni su indicate.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da ASUGI ai sensi dei Decreti Legislativi 196/03 e 101/18 per le finalità di gestione del concorso.

IL CONFERIMENTO DI TALI DATI È OBBLIGATORIO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità concorsuali.
I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 s.m.i..
L'interessato ha diritto, ai sensi del D.Lgs 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi.
I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI).

NORME FINALI

L'ASUGI si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Cristina TURCO, Direttore della SC Gestione del Personale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.

IL DIRETTORE DELLA SC GESTIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Cristina Turco

ISTRUZIONI OPERATIVE

PER LA REGISTRAZIONE, LA COMPILAZIONE E L'INVIO ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ON LINE SUL SITO

https://asuits.iscrizioneconcorsi.it

MEDIANTE LE MODALITÀ RIPORTATE AL PUNTO 1.

L'UTILIZZO DI MODALITÀ D'ISCRIZIONE DIVERSE NON È CONSENTITO E PERTANTO, COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Per procedere alla compilazione e invio della domanda è necessario:

- Collegarsi al sito: **https://asuits.iscrizioneconcorsi.it**
- **MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE:**
  - **Accedere mediante l'identità digitale SPID, oppure**
  - **Accedere mediante la Carta d'Identità Elettronica.**

2: ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

- Dopo aver effettuato l'accesso tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica, selezionare la voce di menù "***Concorsi***", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "***Iscriviti***" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare**.**
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Alla scheda anagrafica va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il tasto "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "**Conferma ed invio**".

- **ATTENZIONE**: per i documenti da allegare effettuare la scannerizzazione e l'upload cliccando il tasto "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I files pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

- Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più files in un file unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "Stampa domanda".
- **ATTENZIONE**: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, ***apporre la sua firma autografa***, alla scannerizzazione e successivo upload cliccando il tasto "Allega la domanda firmata". Non saranno valutate le eventuali aggiunte manoscritte.
- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto "Invia l'iscrizione" che va cliccatoper inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"Richiedi assistenza"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, prima della scadenza del bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "**Annulla domanda"**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 2) "ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA".

22_41_3_CNC_ASU GI BANDO 1 DM ORTOPEDIA_0_INTESTAZIONE_005

Azienda sanitaria universitaria "Giuliano Isontina" - ASU GI - Trieste

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico in disciplina "Ortopedia e traumatologia".

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 1126 dd. 27.09.2022 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

1 posto di Dirigente Medico in disciplina "Ortopedia e Traumatologia"

Alla presente procedura saranno applicate le disposizioni di cui:

- al **D.P.R. 487/1994** inerenti l'accesso agli impieghi nella P.A.
- al **D.P.R. 483/1997** inerenti la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- alla **L. 125/1991**, **D.Lgs. 198/2006** ed all'**art. 7, 1° comma, D.Lgs. 165/2001** che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- all'**art. 20 della L. 104/1992** sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- alla **L. 127/1997** per lo snellimento dell'attività amministrativa;
- al **D.P.R. 445/2000** ed alla **L. 183/2011** per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- al **D.Lgs. 196/2003** ed al **D.Lgs. 101/2018** in materia di privacy, per ciò che riguarda il trattamento dei dati personali inerenti al concorso;
- all'**art. 1 cc. 547 e 548 della L. 145/2018.**

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

<u>REQUISITI GENERALI:</u>

1. Essere cittadino italiano, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero in applicazione di quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001:
    a. Cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
    b. Cittadino di paesi terzi familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

2. Godimento dei diritti civili e politici;
    a. Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica è richiesto:
        - Il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza;
    b. Per i cittadini di paesi terzi:
        - essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero - di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

3. Idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale e disciplina a selezione.
    L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.ro 761, è dispensato dalla visita medica.

Per i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di paesi terzi la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.

REQUISITI SPECIFICI:

1. **Laurea in Medicina e Chirurgia**;

2. **Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso** o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti del Ministero della Salute 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

   ovvero Specializzando ai sensi di quanto previsto *dall'art. 1, comma 547, della Legge n. 145/2018 e s.m.e i.: "A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata"*, nella materia oggetto di selezione o in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini in base alle tabelle aggiornate di cui ai Decreti del Ministro della Sanità del 30.01.1998 e del 31.01.1998).

3. **Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici**. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data dell'01.02.1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data, per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia di titoli di studio italiani.
A tal fine nella domanda di ammissione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'esclusione del candidato, qualora risulti una condanna per reati, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, contro la persona e contro il patrimonio mediante frode, considerando il tipo e la gravità del reato stesso, l'epoca in cui è stato commesso, l'eventuale intervenuta riabilitazione.
Inoltre, l'Amministrazione potrà ammettere con riserva il candidato alle prove concorsuali, qualora la valutazione delle condanne penali o dei procedimenti penali in corso richieda una fase istruttoria la cui tempistica non sia compatibile con l'urgenza di svolgimento della procedura selettiva.

In caso di sentenza penale di condanna, l'Amministrazione procederà d'ufficio ad una valutazione autonoma circa l'influenza della stessa sullo svolgimento, da parte dell'interessato, delle attività inerenti il profilo messo a selezione.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta **esclusivamente** tramite procedura telematica, tramite il sito **https://asuits.iscrizioneconcorsi.it** .
Le istruzioni operative per la registrazione al sito, la compilazione della domanda on line e le modalità con cui allegare i documenti sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza.**
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:
- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASUGI non si assume nessuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di compilazione della domanda, sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa, compresa la proposta di assunzione.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, formative, ecc..) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, con caratteristiche di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Alla domanda pertanto, mediante le funzioni di upload disponibili, dovrà essere allegata la relativa quietanza.

Il pagamento potrà avvenire mediante:
- pagamento diretto presso l'Ufficio Cassa dell'Azienda sito in via del Farneto 3, 34142 Trieste;
- conto corrente bancario: IBAN: IT 06 D 03069 12344 100000046103 intestato all'ASUGI, specificando nella causale il riferimento **alla procedura concorsuale di cui trattasi**

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

A completamento dell'iscrizione, mediante le funzioni di upload disponibili, vanno **allegati obbligatoriamente a pena di esclusione**:
a) Un documento di identità valido;

b) Copia della domanda, completa e firmata sull'ultima pagina, prodotta tramite l'applicativo utilizzato (vedi punto 2 istruzioni).

Qualora ricorrano le condizioni vanno, altresì, allegati obbligatoriamente a pena di esclusione i seguenti documenti:

1. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare alla presente selezione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria, familiare non appartenente all'Unione Europea di cittadino UE);
2. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione se conseguito all'estero.

I seguenti documenti – ove ne ricorra il caso - devono essere allegati dagli interessati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici:

a. il provvedimento di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi o per altre finalità, ai sensi dell'art. 20 della L. 104/1992;
c. le pubblicazioni effettuate.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà ad idonei controlli, anche a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione dal concorso è disposta dall'Azienda con atto motivato e va comunicata agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle inoltrate al di fuori dei termini prescritti dal bando, quelle mancanti degli elementi essenziali a supporto delle dichiarazioni rese, e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la successiva regolarizzazione in caso di mancato di pagamento della tassa concorsuale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Legale Rappresentante con proprio provvedimento secondo le modalità e nella composizione prevista dal D.P.R. 483/1997, artt. 5 e 29.

Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice si svolgeranno, in forma pubblica, il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando, alle ore 11.00, presso l'Ufficio Concorsi, sito al V piano della sede aziendale di via del Farneto n. 3 a Trieste.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

La convocazione dei candidati, in relazione al numero dei partecipanti, avverrà secondo le modalità indicate all'art. 7, c. 1 del D.P.R. 483/1997.
Le prove concorsuali previste non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche, valdesi e ortodosse).
I candidati dovranno presentarsi nel luogo e tempi comunicati per le prove d'esame, muniti di un documento di identità valido.

PROVE D'ESAME E VALUTAZIONE TITOLI

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, ai sensi dell'art. 37 c. 1 del D.Lgs n.165/2001.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997.

La Commissione dispone complessivamente di **100 punti** così ripartiti:

20 punti per la valutazione dei titoli, così suddivisi:
- Titoli di carriera: **MAX p. 10**
- Titoli accademici e di studio: **MAX p. 3**
- Pubblicazioni e titoli scientifici: **MAX p. 3**
- Curriculum formativo e professionale: **MAX p. 4**

80 punti per le prove d'esame, così suddivisi:
- prova scritta: **MAX p. 30**
- prova pratica: **MAX p. 30**
- prova orale: **MAX p. 20**

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione minima, espressa in termini numerici, di almeno **21/30**.
Per il superamento della prova orale tale limite corrisponde ad almeno **14/20**.

GRADUATORIA

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, nell'osservanza delle corrispondenti disposizioni legislative vigenti in materia concorsuale, tenendo presente le precedenze e le preferenze (art. 5, D.P.R. 487/1994).
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Ai sensi dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018, i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata; l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
La graduatoria è approvata dall'Azienda e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria rimarrà vigente per il periodo previsto dalla normativa in vigore.

ADEMPIMENTI DEL VINCITORE

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, esclusivamente con comunicazioni inviate tramite l'indirizzo di posta elettronica , ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine indicato dall'azienda e comunque,

non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione pena decadenza, una dichiarazione attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione, non abbiano subito variazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Si precisa che, le parti contrattuali si atterranno alle disposizioni contenute nell'Art. 4 del D.L. n. 44 dd. 01.04.2021, convertito con modifiche in L. n. 76 dd. 28.05.2021 e s.m. e i..
Scaduto inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato al vincitore per la presentazione della documentazione, l'Azienda darà comunicazione di non dar luogo alla stipula del contratto, dichiarando lo stesso, rinunciatario.
Una volta sottoscritto il contratto, il vincitore che non assumesse servizio entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, decadrà dall'assunzione.

ATTENZIONE:
Una volta instaurato il rapporto di lavoro, l'Azienda si riserva la facoltà di **negare o dilazionare** eventuali assensi a richieste presentate dai dirigenti assunti tramite la presente procedura di selezione e riferite a mobilità in uscita ovvero ad aspettative/comandi per servizi da prestare presso altre Aziende del SSN, in ragione della prevalente necessità di garantire la funzionalità dei servizi e la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza e rilasciandoli, comunque, solo in presenza della certezza della contestuale possibilità di sostituzione.

Si precisa comunque che le procedure di acquisizione del personale del Servizio Sanitario e le conseguenti assunzioni sono soggette ai vincoli economici ed operativi in materia che derivano o dovessero derivare da disposizioni legislative e/o regolamentari, regionali e nazionali, e saranno quindi attuabili solo nel rispetto degli stessi.
Pertanto, il vincitore non potrà avanzare alcun "Diritto di assunzione" in caso di mancanza delle condizioni su indicate.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da ASUGI ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 e 101/2018 per le finalità di gestione del concorso.

IL CONFERIMENTO DI TALI DATI È OBBLIGATORIO
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità concorsuali.
I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 s.m.i..
L'interessato ha diritto, ai sensi del D.Lgs 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi.
I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI).

NORME FINALI

L'ASUGI si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Cristina TURCO, Direttore della S.C. Gestione del Personale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.

IL DIRETTORE DELLA SC GESTIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Cristina Turco

ISTRUZIONI OPERATIVE

PER LA REGISTRAZIONE, LA COMPILAZIONE E L'INVIO ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ON LINE SUL SITO https://asuits.iscrizioneconcorsi.it

MEDIANTE LE MODALITÀ RIPORTATE AL PUNTO 1.

L'UTILIZZO DI MODALITÀ D'ISCRIZIONE DIVERSE NON È CONSENTITO E PERTANTO, COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Per procedere alla compilazione e invio della domanda è necessario:

- Collegarsi al sito: **https://asuits.iscrizioneconcorsi.it**
- **MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE:**
    - **Accedere mediante l'identità digitale SPID, oppure**
    - **Accedere mediante la Carta d'Identità Elettronica (CIE).**

2: ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

- Dopo aver effettuato l'accesso tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE), selezionare la voce di menù "***Concorsi***", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "***Iscriviti***" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Alla scheda anagrafica va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il tasto "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "**Conferma ed invio**".

- **ATTENZIONE**: per i documenti da allegare effettuare la scannerizzazione e l'upload cliccando il tasto "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I files pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

- Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più files in un file unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "Stampa domanda".
- **ATTENZIONE**: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, ***apporre la sua firma autografa***, alla scannerizzazione e successivo upload cliccando il tasto "Allega la domanda firmata". Non saranno valutate le eventuali aggiunte manoscritte.
- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"Richiedi assistenza"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, prima della scadenza del bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "**Annulla domanda"**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 2) "ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA".

22_41_3_CNC_ASU GI BANDO INCARICO QUINQUENNALE SC ALTO ISONTINO_0_INTESTAZIONE_021

Azienda sanitaria universitaria "Giuliano Isontina" - ASU GI - Trieste

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'affidamento di un incarico quinquennale di Direttore della Struttura complessa "distretto Alto Isontino".

In esecuzione del decreto n. 853 dd. 29.09.2022 del Direttore Generale, è indetto l'avviso pubblico, per titoli e colloquio, relativo all'incarico quinquennale di

DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
"DISTRETTO ALTO ISONTINO"

NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA DISTRETTUALE
(AREA ISONTINA)

Profilo professionale: Dirigente medico

Discipline: Organizzazione dei servizi sanitari di base / Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica / Medicina interna / Geriatria

L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili, nonché dalle "*Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nei medesimi enti*, approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia – n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito più brevemente *Direttive* Regionali) e successive integrazioni apportate dalla deliberazione GR n. 445/13.03.2015.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

SPECIFICI (art. 5, DPR 10 dicembre 1997, n 484)

a) iscrizione all'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina richiesta per la presente procedura.

   oppure

   essere un medico convenzionato (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta), ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i, da almeno 10 anni (art. 3-sexies c. 3 D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.).

   Le tabelle delle discipline (specializzazioni e servizi) equipollenti sono contenute nel D.M. 30/01/1998, e s.m.i.
   Per il calcolo dell'anzianità di servizio si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 D.P.R. n. 484/97 e dal D. M. n. 184/00.
   Ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli, i servizi resi presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, verranno valutati solo se svolti presso Istituti che abbiano adeguato i rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del D.Lgs. 502/92 e s.m e i., con riferimento all'assunzione del candidato mediante procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 15-undecies del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i, all'art. 25 del D.P.R. 761/79 ed all'art. 18 c. 2-bis del D.L. 148/17 convertito dalla L. 172/17.
   Ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli, i servizi prestati all'estero, qualora equiparabili a quelli prestati dal personale del ruolo sanitario, saranno valutati come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuti dall'autorità italiana competente ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 , e s.m.i.

E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al c. 7 del D. L. n. 817/78, convertito con modificazioni nella L. n. 54/79, nonché il triennio di formazione ex art. 17 D.P.R. n. 761/79. E' valutabile altresì ai sensi del D. M. n. 184/00, nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione dall'art. 5, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 484/97, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Il suddetto servizio è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie. Il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso. Per i cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea è necessario il possesso dei corrispondenti servizi e/o specializzazione previsti, acquisiti nel rispettivo stato di appartenenza e riconosciuti dal competente Ministero.

c) curriculum professionale conforme ai contenuti previsti dall'art. 8, c. 3, DPR 484/97, in cui sia documentata la specifica attività professionale e l'adeguata esperienza di cui all'art. 6, DPR medesimo;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d., del DPR n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.

GENERALI (art. 1, DPR 10 dicembre 1997, n 483)

1) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, nonché i soggetti richiamati dall'art. 38 del D.Lgs 30/03/01, n. 165;

2) idoneità fisica all'impiego

3) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono altresì accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati, destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione.

E' garantita la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e il trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La carenza ovvero l'omessa indicazione anche di uno solo di essi, determinerà l'esclusione dalla procedura di selezione.

Ai sensi dell'art. 12 c. 1 delle citate Direttive regionali di cui alla D.G.R. 513/2013, l'accertamento sul possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici di cui alle lettere a) e b) verrà effettuato d'ufficio dall'Azienda e, in caso di eventuali carenze rilevate, la conseguente esclusione del candidato sarà disposta con provvedimento motivato. Un tanto verrà notificato all'interessato con nota lettera raccomandata A/R o PEC (se indicata in fase di registrazione).

2. DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE QUALE DIRETTORE DELLA S.C. "DISTRETTO ALTO ISONTINO"

Ai sensi dell'art. 15, comma 7-*bis*, del D. Lgs. 502/1992 e s.m. e i. e dell'art. 7, comma 2, delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. 513/2013 e s.m. e i., questo documento descrive le principali competenze, cioè le **conoscenze,** le **capacità,** gli **atteggiamenti**, le **responsabilità,** i **comportamenti attesi** e le **relazioni organizzative,** connesse all'incarico dirigenziale di "Direttore della Struttura Complessa: "Distretto Alto Isontino" dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (A.S.U.G.I.)

Tali competenze sono di tipo professionale, organizzativo e relazionale.

Il contenuto sintetico dell'incarico è il seguente:

dirigere la "S.C. Distretto Alto Isontino" dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (A.S.U.G.I.) secondo modalità coerenti con le norme di legge, con i più moderni principi di gestione delle organizzazioni sanitarie e della pubblica amministrazione, con gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, realizzando attività, prestazioni e processi assistenziali e organizzativi in linea con lo stato dell'arte e finalizzati a garantire i livelli di assistenza previsti dal S.S.R..

Collocazione funzionale dell'incarico

Le **COMPETENZE DISTINTIVE**: del Direttore della SC Distretto Alto Isontino sono rappresentate dalle conoscenze e dalle capacità necessarie a svolgere le funzioni della SC e riportate nella seguente tabella:

Funzioni della SC "Distretto Alto Isontino"

La Struttura Complessa "Distretto Alto Isontino" è un'articolazione del Dipartimento Assistenza Distrettuale/Area dipartimentale Isontina. Per il Distretto Alto Isontino il territorio di competenza è la zona dei seguenti comuni (ambito Collio-Alto Isonzo):
Capriva del Friuli – Cormons – Dolegna del Collio – Farra d'Isonzo – Gorizia – Gradisca d'Isonzo – Mariano del Friuli – Medea – Moraro – Mossa – Romans d'Isonzo – San Floriano del Collio – San Lorenzo Isontino – Savogna d'Isonzo – Villesse (complessivi 64.395 abitanti).

Le funzioni del Distretto sono declinate nell'art. 41 dell'Atto Aziendale di A.S.U.G.I. e vengono di seguito riassunte.
Il Distretto rappresenta l'articolazione territoriale aziendale che di norma coincide con l'ambito del Servizio Sociale dei Comuni.
Esso assume un ruolo di riferimento diretto degli Enti locali e della società civile per quanto attiene il proprio territorio di competenza, assicurando il raccordo con gli Ambiti dei Servizi Sociali dei Comuni e realizzando modelli di integrazione sociosanitaria in base alle intese di programma ed alla legislazione regionale vigente, nonché attraverso strumenti di programmazione quali il Piano di Zona (PdZ) e il Programma delle Attività Territoriali (PAT).
Alla dimensione territoriale del Distretto è associata la dimensione organizzative mediante una Struttura Complessa dotata di autonomia economico-finanziaria e gestionale, con attribuzione di specifico budget all'interno dell'Azienda.
Le funzioni che afferiscono alla Struttura Complessa distrettuale possono, quindi, essere raggruppate nelle macro aree sotto riportate:

- integrazione sociosanitaria
- committenza
- controllo
- presa in carico ed erogazione di cure domiciliari, residenziali o semiresidenziali
- gestione amministrativa delle attività distrettuali.

In seno al Distretto si realizzano le modalità organizzative e operative nonché i processi ed i percorsi di cura e di assistenza sulla base della stratificazione della popolazione e delle condizioni demografiche dei territori come strumento di analisi dei bisogni, finalizzata alla programmazione e alla presa in carico. Trovano pertanto progressiva realizzazione, in applicazione della programmazione nazionale e regionale, e afferiscono ai rispettivi Distretti, in stretta integrazione e coordinamento all'interno delle due Aree dipartimentali in cui si articola il Dipartimento di Assistenza Distrettuale:

- le Case della Comunità,
- la figura professionale dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità, con particolare riferimento all'ambito

Funzioni della SC "Distretto Alto Isontino"
delle Microaree • le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, • le Centrali Operative Territoriali (anche in relazione con la Centrale Operativa Regionale 116117), • gli Ospedali di Comunità. Allo stato attuale lo sviluppo organizzativo di tali luoghi e modalità di cura e di assistenza è definito dai parametri indicati nella D.G.R. 1446/2021 – Allegato 2 (come modificata dalla D.G.R. 1965/2021, che definisce anche l'articolazione delle funzioni distrettuali. La progressiva realizzazione è oggetto di programmazione aziendale mediante adozione di atti successivi, in applicazione dell'Atto Aziendale. Le strutture distrettuali, in sintonia e coerenza con il mandato ed i compiti di integrazione del Distretto, sono di regola unità multiprofessionali, al fine di promuovere la cultura dell'interdisciplinarietà, il lavoro di gruppo per una più efficace risposta ai bisogni complessi. Per determinare una efficace presa in carico integrata delle persone con bisogni complessi, il Distretto garantisce una valutazione multidimensionale effettuata in Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), la definizione di progetti individualizzati, la valutazione sistematica degli interventi. Compete alla SC Distretto il coordinamento delle valutazioni in UVM per tutta la popolazione di riferimento, ivi incluse quelle riferite ai momenti valutativi e diagnostici di primo livello delle sindromi dementigene, in integrazione con le figure professionali afferenti ad altre strutture e dipartimenti. Compete alla SC Distretto il governo della continuità clinico-assistenziale nei momenti di dimissione da ricovero per acuti, intesa quale valutazione dell'accoglibilità nel setting territoriale più appropriato a fronte della dimissibilità espressa dalla struttura di ricovero e come conseguente presa in carico integrata delle persone con bisogni complessi. Tale responsabilità è coordinata e integrata nell'ambito del Dipartimento di Assistenza Distrettuale. Ogni Distretto concorre alle funzioni di committenza, controllo e produzione attraverso Assistenza Distrettuale Area dipartimentale in cui tale Dipartimento è articolato. Le funzioni di presa in carico e di integrazione sono assicurate da ogni Distretto anche tramite: • Assistenza sanitaria di base • Assistenza integrativa • Assistenza protesica • Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale. Al Distretto, articolazione territoriale del governo aziendale, gli assistiti si rivolgono al fine di accedere al complesso sistema di servizi socio-sanitari territoriali. E' il luogo della formulazione della committenza, che esprime il fabbisogno di assistenza territoriale in forma residenziale, ambulatoriale, domiciliare ed ospedaliera, ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza ed è funzionale allo sviluppo di nuove e più incisive forme di collaborazione e di relazione tra Azienda ed Enti Locali. Il Distretto esercita il ruolo di garante dell'accesso ottimale alle prestazioni dell'appropriatezza delle risposte ai bisogni espressi dai cittadini, della qualità dei servizi, della presa in carico e dell'unitarietà dei percorsi clinico-assistenziali. Il Direttore di Distretto è il principale interlocutore territoriale degli Enti Locali e le sue funzioni si esplicano, nell'ambito di una programmazione partecipata, promuovendo e sviluppando la collaborazione con la popolazione e le sue forme associative, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento. Il Direttore di Distretto ha pertanto il compito di assicurare l'erogazione dell'assistenza attraverso un elevato livello di integrazione tra le differenti organizzazioni deputate a garantire le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni socio-sanitari della popolazione. Il Direttore del Distretto supporta la Direzione Generale nei rapporti con i sindaci dell'Ambito di riferimento,

Funzioni della SC "Distretto Alto Isontino"
partecipando all'Assemblea dei Sindaci. Il Direttore di Distretto è responsabile della realizzazione, nell'ambito territoriale di competenza, dei programmi definiti congiuntamente con il Direttore Sanitario ed il Direttore dei Servizi Sociosanitari, in coerenza con gli indirizzi strategici della Direzione aziendale. È responsabile in modo autonomo della gestione delle risorse assegnate per il perseguimento delle funzioni del Distretto, della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo alla Direzione strategica della suddetta gestione e dei risultati raggiunti. È chiamato a concorrere alla riduzione delle disuguaglianze di salute, monitorando i fattori di rischio, assicurando l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione da parte delle Strutture di produzione. Il Direttore del Distretto è chiamato a realizzare l'integrazione Socio-Sanitaria attraverso l'adozione di un approccio per percorsi assistenziali integrati, a partire dalla progettazione e programmazione degli interventi, alla realizzazione della presa in carico, alla valutazione degli esiti in termini di risultati conseguiti. L'integrazione socio-sanitaria rappresenta la strategia fondante del modello di integrazione distrettuale. Le linee di attività che il direttore del Distretto è chiamato a svolgere possono riassumersi nei seguenti punti: - Garanzia della presa in carico e della continuità assistenziale, sia mediante la produzione diretta dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso l'acquisizione degli stessi da altri soggetti aziendali ed extra aziendali, pubblici e privati accreditati; - Predisposizione, coordinamento, organizzazione e gestione della presa in carico dei pazienti attraverso PDTA erogati territorialmente integrando anche i servizi ospedalieri; - Gestione sanitaria della Casa Circondariale presente nel territorio di competenza; - Valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione delle associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie; - Valutazione e guida dell'assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche ai fini della qualità e dell'appropriatezza, con particolare riferimento ai percorsi assistenziali per le patologie croniche e le persone fragili; - Programmazione delle attività territoriali sanitarie e socio-sanitarie; - Partecipazione, con gli enti locali, le aziende per i servizi alla persona, alla definizione delle più ampie politiche di welfare attraverso il piano di zona e gli accordi di programma, nonché attraverso una adeguata politica di integrazione socio-sanitaria; - Responsabilità delle attività del distretto, tenendo conto del relativo budget in termini di gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate per il perseguimento degli specifici obiettivi attribuiti dalla legge e dalla programmazione regionale ed aziendale; - Responsabilità della struttura e del suo complessivo funzionamento; - Responsabilità della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo al direttore generale della suddetta gestione e dei risultati raggiunti.

<u>Principali responsabilità e comportamenti attesi</u>

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Struttura Complessa sono riferite a:

a) gestione della *leadership*;
b) esperienza gestionale specifica;
c) esperienza e requisiti tecnico professionali;
d) Esperienze specifiche
e) competenze relazionali.

Principali responsabilità del Direttore di Struttura Complessa

a) Leadership e coerenza negli obiettivi – aspetti manageriali

Il Direttore deve:

- conoscere i concetti di *mission* e *vision* dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda;
- possedere capacità manageriali, innovative, relazionali, programmatorie ed organizzative delle risorse assegnate;
- conoscere le principali novità legislative e scientifiche riguardanti le tematiche di competenza;
- conoscere le tecniche di *budgeting* e collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
- conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane, saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzative, e quindi organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e gli istituti contrattuali.

b) Esperienza gestionale specifica

Il Direttore deve possedere conoscenza e capacità in tema di:

- organizzazione e governo del personale, capacità di *leadership*, gestione dei conflitti;
- cura del clima interno;
- gestione della comunicazione (anche del rischio) con gli utenti, gli operatori del settore ed i cittadini;
- programmazione annuale delle attività della struttura complessa, istituzionali e di miglioramento della qualità;
- coordinamento delle attività e dei processi;
- capacità di gestione delle risorse umane improntata a garantire i massimi livelli di efficienza organizzativa e la valorizzazione, nonché lo sviluppo professionale dei collaboratori;
- consolidata capacità di collaborazione con altre strutture al fine di favorire l'applicazione delle migliori pratiche assistenziali;
- conoscenza degli strumenti e metodi per la valutazione della qualità dell'assistenza e del processo di miglioramento continuo.

c) Esperienza e requisiti tecnico-professionali

- Il candidato deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali e deve avere comprovata esperienza negli ambiti in cui il Distretto svolge l'attività, in particolare:
- Conoscenza del territorio aziendale e delle sue caratteristiche anche in merito ai servizi offerti e ai bisogni sociosanitari già identificati;
- Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance e delle ripercussioni decisionali sulle attività territoriali;
- Conoscenza dei meccanismi relazionali che si instaurano tra responsabili dei servizi finalizzata alla costruzione di "squadra" omogenea territoriali ed efficace trattamento delle conflittualità;
- Esperienza e conoscenza particolare in merito allo sviluppo delle cure primarie del territorio (MMG/PLS)
- Conoscenza degli attuali strumenti di pianificazione territoriale;
- Approfondita conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione socio – sanitaria;
- Conoscenze degli strumenti atti a rilevare bisogni e risorse;
- Attitudine e sviluppo dei processi di integrazione e collaborazione tra strutture;
- Possesso di una coerente formazione a carattere manageriale;
- Orientamento al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e alla sicurezza delle cure;
- Capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione Generale

d) Esperienze specifiche

Il candidato, in particolare deve dimostrare di essere capace di:

- Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche di programmazione aziendale;
- Conoscenza delle norme contrattuali che regolamentano la gestione delle risorse umane del Distretto;
- Buone capacità relazionali con le varie figure professionali ed enti/associazioni e Comuni, buone capacità negoziali con attitudine alla gestione delle risorse umane, con attenzione sia agli aspetti economici sia della valutazione;
- Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, alla programmazione, in particolare con la recente programmazione Regionale ed Aziendale;
- Capacità nella veloce e ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze, in accordo con la politica dell'Azienda e con le linee organizzative determinate;
- realizzare processi di integrazione, attraverso la stesura di protocolli e l'istituzione e partecipazione con gruppi di lavoro su tematiche specifiche;
- collaborare alla definizione del piano di formazione ed aggiornamento aziendale per il personale;
- garantire la sorveglianza igienico sanitaria sull'attività svolta dai servizi esternalizzati;
- collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i medici competenti alla individuazione delle strategie relative agli ambienti di lavoro e alla identificazione dei possibili rischi individuando modelli organizzativi idonei;
-

e) Competenze relazionali

Il Direttore deve:

- promuovere un clima collaborativo: capacità gestionale dell'area emozionale, motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico ispirato ai principi di qualità e miglioramento, per i cittadini, per gli operatori e gli stessi collaboratori della Struttura;
- garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti, i cittadini in genere e gli operatori;
- avere una capacità di garantire una costante attività di informazione e coinvolgimento del personale affidato alla S.C. sui documenti di pianificazione e programmazione, suoi documenti di indirizzo organizzativo, sui profili di ruolo, sugli indicatori di efficienza e di efficacia, sui principali eventi della vita aziendale;
- avere capacità di stimolare il personale affidato alla S.C. al processo di miglioramento continuo delle tre dimensioni della qualità: professionale, organizzativa e relazionale;
- avere capacità di predisporre attività di affiancamento e addestramento per favorire l'inserimento del personale di nuova acquisizione nella S.C.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta **esclusivamente** tramite procedura telematica presente sul sito https://asuits.iscrizioneconcorsi.it/

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio.

Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo modalità, tempi nonché carenti negli elementi obbligatori indicati nel presente bando.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASUGI non si assume nessuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, formative, ecc..) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i..
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data).

Le pubblicazioni dovranno essere recapitate alla SC Gestione del Personale su chiavetta USB, in formato PDF, presso l'Ufficio protocollo della sede di via Vittorio Veneto 174 - Gorizia (Parco Basaglia - palazzina C - Piano terra) entro e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza dei termini di partecipazione al presente bando, mediante consegna a mano o trasmissione a mezzo raccomandata a.r. Per la consegna a mano si riportano di seguito gli orari dell'ufficio protocollo: da lunedi a venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Verranno valutate le pubblicazioni consegnate con le suddette modalità e preventivamente elencate con tutti gli estremi nella domanda di partecipazione online. Ai sensi della normativa vigente non verranno valutate pubblicazioni dichiarate nella domanda ma non consegnate.

Per quanto riguarda "***Il certificato attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità deve essere sottoscritto dal Direttore Sanitario della propria Azienda, sulla base delle attestazioni del Direttore del Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza"*** e ***"Il certificato relativo alla tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali ha svolto l'attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime"*** essi vanno caricati nelle rispettive apposite sezioni. Qualora di dimensioni superiori al massimo consentito, le stesse devono essere recapitate con le modalità sopra previste per le pubblicazioni oltreché obbligatoriamente citate nel modulo online con gli estremi richiesti.

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Alla domanda pertanto, dovrà essere allegata la relativa quietanza, il pagamento potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- **pagamento diretto presso l'Ufficio Cassa dell'Azienda sito in via del Farneto 3, 34142 Trieste;**
- **conto corrente bancario: IBAN: IT 11 H 02008 02230 000105830922 intestato all'Azienda Sanitaria Universitari Giuliano Isontina, indicando nella causale la procedura di cui trattasi.**

Le istruzioni operative per la compilazione della domanda on line e le modalità con cui allegare i documenti sono riportate in calce al presente bando e ne formano parte integrante.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da ASUGI ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e D.Lgs. 101/2018 per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità concorsuali.

I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 s.m.i..

L'interessato ha diritto, ai sensi del D.Lgs 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Universitaria "Giuliano Isontina (ASUGI).

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 15, c. 7 bis, lett. a, D.Lgs. n. 502/92, sarà composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa, aventi medesimo profilo professionale e disciplina riguardanti la presente selezione, sorteggiati dall'apposito elenco nominativo nazionale, costituito dall'insieme dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli del SSN.
Le operazioni verranno svolte dalla Commissione di sorteggio che sarà costituita secondo le modalità e i criteri definiti dall'art. 10 delle "Direttive Regionali". Quest'ultima procederà all'estrazione, in forma pubblica, di tre componenti titolari nonché di altrettanti supplenti e riserve, secondo i criteri definiti dall'art. 15 c. 7-bis lettera a) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i. come novato dall' art. 20, comma 1, della L. 5 agosto 2022, n. 118.
Il sorteggio si terrà il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando, alle ore 9.30, presso l'Ufficio Concorsi, sito al V piano della sede aziendale di via del Farneto n. 3 a Trieste.
La Commissione d'esame verrà quindi nominata con delibera del Direttore Generale, che individuerà anche un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore alla categoria D, il quale svolgerà le funzioni di segretario. Come previsto dalla normativa di cui sopra, assumerà le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati.

6. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati ammessi, in relazione al loro numero, saranno convocati al colloquio, con almeno 15 gg. di preavviso, a mezzo raccomandata A/R o PEC (se indicata in fase di registrazione) ovvero tramite pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

7. COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione effettua la valutazione dei candidati assegnando i relativi punteggi.
All'atto del primo insediamento, preso atto del "profilo professionale" del dirigente da incaricare delineato nel presente avviso, definirà i criteri di valutazione, nel rispetto di quanto previsto in merito dall'art. 13 delle "Direttive Regionali" e dai punteggi definiti dal presente bando.
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima dell'inizio del colloquio solo per i candidati presenti all'appello ed il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova.
Immediatamente prima del colloquio la commissione in alternativa:
a) predetermina il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati tutti i candidati;
b) predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) i candidati vengono riuniti in apposito locale e durante l'espletamento dei colloqui non potranno comunicare tra di loro.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
In entrambi i casi i candidati, nell'ordine stabilito dalla commissione, vengono chiamati singolarmente previa identificazione ed esibizione di idoneo e valido documento di riconoscimento.

Al termine dell'espletamento del colloquio la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato dal singolo candidato, che sarà affisso nella sede della selezione.
Il punteggio finale attribuito al singolo candidato è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.
A conclusione della procedura selettiva la Commissione predisporrà la graduatoria dei candidati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età, come previsto dall'art. 15 c. 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.
Di ogni seduta nonché operazione della commissione, il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione.

8. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

La Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare definisce all'atto del primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio.

Gli ambiti di valutazione sono articolati, in via principale, nelle seguenti macroaree:
a) curriculum;
b) colloquio.
per la cui valutazione sono disponibili complessivamente 100 punti, ripartiti come successivamente indicato. La Commissione effettua la valutazione dei candidati assegnando il relativo punteggio, tenendo conto dell'aderenza del profilo del candidato a quello preliminarmente delineato dall'Azienda nel presente bando.

9. VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

L'analisi comparativa dei curricula, cui vengono complessivamente attribuiti 40 punti e ferma restando l'attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito, avverrà sulla base delle definizioni di cui all'art.8 cc. 3 e 4, del DPR 484/97, in relazione ai seguenti elementi:

- **Esperienze professionali: massimo punti 30**.
  - la posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità rivestiti, massimo punti **20**;
  - la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse, massimo punti **2**
  - nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità, massimo punti **8**.

- **Attività formativa, di studio, di ricerca, didattica e produzione scientifica: massimo punti 10.**

In questa categoria verranno valutati:
  - la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari in qualità di docente/relatore - riferita agliultimi 5 anni;
  - la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore - riferita agli ultimi 5 anni;
  - i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio - riferita agli ultimi 5 anni;
  - l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario - riferita agli ultimi 5 anni;
  - l'attività di ricerca svolta - riferita agli ultimi 5 anni;
  - la produzione scientifica attinente pubblicata su riviste nazionali ed internazionali – riferita agli ultimi 10anni.

10. FINALITA' E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Il colloquio, cui sono attribuiti complessivamente 60 punti, è finalizzato a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate

nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere. Il colloquio si intende superato raggiungendo un punteggio uguale o superiore a 42/60. I candidati che non avranno ottenuto detto punteggio minimo saranno dichiarati NON IDONEI e non saranno inclusi nella graduatoria.

Nell'ambito del colloquio verranno valutate:

- Le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall'Azienda;
- Le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.

La Commissione, nell'attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.

Al termine del colloquio la Commissione formula la graduatoria dei candidati risultati idonei, avendo superato il colloquio in base al punteggio minimo di sufficienza sopra indicato.

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva attribuzione dell'incarico.

11. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 15 comma 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92, conclusa la fase di selezione, la Commissione trasmette tutti gli atti della selezione al Direttore Generale il quale, con proprio provvedimento, procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio, tenendo conto della priorità al candidato più giovane in caso di parità di punteggio ai sensi dall'art. 15 c. 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.
L'incarico avrà la durata di cinque anni salvo rescissione anticipata motivata o risoluzione per inadempienza. La nomina verrà perfezionata mediante stipula del contratto individuale, riguardante gli aspetti giuridici ed economici dello specifico rapporto di lavoro, redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti, Nazionali ed Aziendali, vigenti all'atto del conferimento.
A tal fine, il candidato verrà invitato a confermare l'accettazione dell'incarico ed a produrre l'eventuale documentazione relativa a dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione formale di conferimento. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei.
L'attribuzione dell'incarico è comunque subordinata alla condizione che, al momento della stipula del contratto, il vincitore non si trovi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità o potenziale conflitto di interessi ai sensi dalla normativa vigente. A tal fine, il vincitore dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale certifichi di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o potenziale conflitto di interessi.
L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria o Sanitaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DI CONCLUSIONE

Il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Cristina Turco, Direttore della SC Gestione del Personale.

La procedura sarà conclusa entro 12 mesi dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, salvo intervento di disposizioni o normative ostative regionali o nazionali, o di altri eventi indipendenti dalla volontà dell'Azienda.
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione della procedura.

13. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

In applicazione di quanto previsto dall'art 15, c. 7 bis, lettere b) e d), D. Lgs. 502/92 e dalle specifiche norme in materia di pubblicità e trasparenza introdotte dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n, 33, l'Azienda renderà disponibili sul proprio sito istituzionale www.asugi.sanita.fvg.it, gli atti e la documentazione relativa al presente procedimento per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ivi compresi i curricula dei candidati presenti al colloquio.
Il vincitore dell'incarico sarà altresì soggetto agli obblighi di pubblicità previsti per i titolari di Struttura Complessa dalle normative vigenti.

14. NORME FINALI

L'ASUGI si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Antonio Poggiana

ISTRUZIONI OPERATIVE
PER LA COMPILAZIONE E INVIO ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asuits.iscrizioneconcorsi.it

MEDIANTE LE MODALITÀ RIPORTATE AL PUNTO 1.

L'UTILIZZO DI MODALITÀ D'ISCRIZIONE DIVERSE NON È CONSENTITO E PERTANTO, COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE

1: REGISTRAZIONE

Per procedere alla compilazione e invio della domanda è necessario:

- Collegarsi al sito: **https://asuits.iscrizioneconcorsi.it**
- **Accedere mediante l'identità digitale SPID**.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

- Dopo aver inserito username e password definitiva selezionare la voce di menù "***Concorsi***", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "***Iscriviti***" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare**.**
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Alla scheda anagrafica va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il tasto "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".

  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "**Conferma ed invio**".

- ATTENZIONE per i documenti da allegare effettuare la scannerizzazione e l'upload cliccando il tasto **"Aggiungi allegato"**, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
  Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più files in un file unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su **"Conferma ed invio".** Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione **"Stampa domanda"**.

- ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma,** alla scannerizzazione e successivo **upload** cliccando il tasto **"Allega la domanda firmata"**. Non saranno valutate le eventuali aggiunte manoscritte.

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto **"Invia l'iscrizione"** che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Con riferimento alle domande sottoscritte in forma autografa, verranno presi in considerazione unicamente i dati risultanti dalla domanda sottoscritta e scansionata. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità tra i dati compilati on line e quelli risultanti dalla domanda sottoscritta. AL PARI L'AMMINISTRAZIONE NON TERRÀ CONTO DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE A MANO ALLA DOMANDA SOTTOSCRITTA. NEL CASO SI RENDANO NECESSARIE MODIFICHE QUESTE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLTANTO MEDIANTE LA COMPILAZIONE E L'INVIO DI UNA NUOVA DOMANDA.

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù**"Richiedi assistenza"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, prima della scadenza del bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "**Annulla domanda"**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 2) "ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA".

22_41_3_CNC_ASU GI BANDO INCARICO QUINQUENNALE SC BASSO ISONTINO_0_INTESTAZIONE_020

Azienda sanitaria universitaria “Giuliano Isontina” - ASU GI - Trieste

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico quinquennale di Direttore della Struttura complessa “ distretto Basso Isontino”.

In esecuzione del decreto n. 853 dd. 29.09.2022 del Direttore Generale, è indetto l'avviso pubblico, per titoli e colloquio, relativo all'incarico quinquennale di

DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
"DISTRETTO BASSO ISONTINO"

NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA DISTRETTUALE
(AREA ISONTINA)

Profilo professionale: Dirigente medico

Discipline: Organizzazione dei servizi sanitari di base / Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica / Medicina interna / Geriatria

L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili, nonché dalle "*Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nei medesimi enti,* approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia – n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito più brevemente *Direttive* Regionali) e successive integrazioni apportate dalla deliberazione GR n. 445/13.03.2015.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

SPECIFICI (art. 5, DPR 10 dicembre 1997, n 484)

a) iscrizione all'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina richiesta per la presente procedura;

   oppure

   essere un medico convenzionato (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta), ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i, da almeno 10 anni (art. 3-sexies c. 3 D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.).

   Le tabelle delle discipline (specializzazioni e servizi) equipollenti sono contenute nel D.M. 30/01/1998, e s.m.i.
   Per il calcolo dell'anzianità di servizio si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 D.P.R. n. 484/97 e dal D. M. n. 184/00.
   Ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli, i servizi resi presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, verranno valutati solo se svolti presso Istituti che abbiano adeguato i rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del D.Lgs. 502/92 e s.m e i., con riferimento all'assunzione del candidato mediante procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 15-undecies del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i, all'art. 25 del D.P.R. 761/79 ed all'art. 18 c. 2-bis del D.L. 148/17 convertito dalla L. 172/17.
   Ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli, i servizi prestati all'estero, qualora equiparabili a quelli prestati dal personale del ruolo sanitario, saranno valutati come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuti dall'autorità italiana competente ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 , e s.m.i.

E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al c. 7 del D. L. n. 817/78, convertito con modificazioni nella L. n. 54/79, nonché il triennio di formazione ex art. 17 D.P.R. n. 761/79. E' valutabile altresì ai sensi del D. M. n. 184/00, nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione dall'art. 5, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 484/97, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Il suddetto servizio è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie. Il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso. Per i cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea è necessario il possesso dei corrispondenti servizi e/o specializzazione previsti, acquisiti nel rispettivo stato di appartenenza e riconosciuti dal competente Ministero.

c) curriculum professionale conforme ai contenuti previsti dall'art. 8, c. 3, DPR 484/97, in cui sia documentata la specifica attività professionale e l'adeguata esperienza di cui all'art. 6, DPR medesimo;

d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d., del DPR n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.

GENERALI (art. 1, DPR 10 dicembre 1997, n 483)

1) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, nonché i soggetti richiamati dall'art. 38 del D.Lgs 30/03/01, n. 165;

2) idoneità fisica all'impiego

3) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono altresì accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati, destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione.

E' garantita la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e il trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La carenza ovvero l'omessa indicazione anche di uno solo di essi, determinerà l'esclusione dalla procedura di selezione.

Ai sensi dell'art. 12 c. 1 delle citate Direttive regionali di cui alla D.G.R. 513/2013, l'accertamento sul possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici di cui alle lettere a) e b) verrà effettuato d'ufficio dall'Azienda e, in caso di eventuali carenze rilevate, la conseguente esclusione del candidato sarà disposta con provvedimento motivato. Un tanto verrà notificato all'interessato con nota lettera raccomandata A/R o PEC (se indicata in fase di registrazione).

2. DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE QUALE DIRETTORE DELLA S.C. "DISTRETTO BASSO ISONTINO"

Ai sensi dell'art. 15, comma 7-*bis*, del D. Lgs. 502/1992 e s.m. e i. e dell'art. 7, comma 2, delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. 513/2013 e s.m. e i., questo documento descrive le principali competenze, cioè le **conoscenze,** le **capacità,** gli **atteggiamenti**, le **responsabilità,** i **comportamenti attesi** e le **relazioni organizzative,** connesse all'incarico dirigenziale di "Direttore della Struttura Complessa: "Distretto Basso Isontino" dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (A.S.U.G.I.)

Tali competenze sono di tipo professionale, organizzativo e relazionale.

Il contenuto sintetico dell'incarico è il seguente:

dirigere la "S.C. Distretto Basso Isontino" dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (A.S.U.G.I.) secondo modalità coerenti con le norme di legge, con i più moderni principi di gestione delle organizzazioni sanitarie e della pubblica amministrazione, con gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, realizzando attività, prestazioni e processi assistenziali e organizzativi in linea con lo stato dell'arte e finalizzati a garantire i livelli di assistenza previsti dal S.S.R..

Collocazione funzionale dell'incarico

Le **COMPETENZE DISTINTIVE**: del Direttore della SC Distretto Basso Isontino sono rappresentate dalle conoscenze e dalle capacità necessarie a svolgere le funzioni della SC e riportate nella seguente tabella:

Funzioni della SC "Distretto Basso Isontino"

Le funzioni svolte dalla predetta S.C. sono, in generale:
La Struttura Complessa "Distretto Basso Isontino" è un'articolazione del Dipartimento Assistenza Distrettuale/Area dipartimentale Isontina. Per il Distretto Basso Isontino il territorio di competenza è la zona dei seguenti comuni (ambito Carso – Isonzo - Adriatico):
Doberdò del Lago – Fogliano – Grado - Redipuglia –– Monfalcone – Ronchi de Legionari – Sagrado – San Canzian d'Isonzo- San Pier d'Isonzo – Staranzano – Turriaco (complessivi 72.414 abitanti).

Le funzioni del Distretto sono declinate nell'art. 41 dell'Atto Aziendale di A.S.U.G.I. e vengono di seguito riassunte.
Il Distretto rappresenta l'articolazione territoriale aziendale che di norma coincide con l'ambito del Servizio Sociale dei Comuni.
Esso assume un ruolo di riferimento diretto degli Enti locali e della società civile per quanto attiene il proprio territorio di competenza, assicurando il raccordo con gli Ambiti dei Servizi Sociali dei Comuni e realizzando modelli di integrazione sociosanitaria in base alle intese di programma ed alla legislazione regionale vigente, nonché attraverso strumenti di programmazione quali il Piano di Zona (PdZ) e il Programma delle Attività Territoriali (PAT).
Alla dimensione territoriale del Distretto è associata la dimensione organizzative mediante
una Struttura Complessa dotata di autonomia economico-finanziaria e gestionale, con attribuzione di specifico budget all'interno dell'Azienda.
Le funzioni che afferiscono alla Struttura Complessa distrettuale possono, quindi, essere
raggruppate nelle macro aree sotto riportate:

- integrazione sociosanitaria
- committenza
- controllo
- presa in carico ed erogazione di cure domiciliari, residenziali o semiresidenziali
- gestione amministrativa delle attività distrettuali.

In seno al Distretto si realizzano le modalità organizzative e operative nonché i processi ed i
percorsi di cura e di assistenza sulla base della stratificazione della popolazione e delle
condizioni demografiche dei territori come strumento di analisi dei bisogni, finalizzata alla
programmazione e alla presa in carico. Trovano pertanto progressiva realizzazione, in
applicazione della programmazione nazionale e regionale, e afferiscono ai rispettivi Distretti, in stretta integrazione e coordinamento all'interno delle due Aree dipartimentali in cui si articola il Dipartimento di Assistenza Distrettuale:

- le Case della Comunità,
- la figura professionale dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità, con particolare riferimento all'ambito delle Microaree
- le Unità Speciali di Continuità Assistenziale,
- le Centrali Operative Territoriali (anche in relazione con la Centrale Operativa Regionale 116117),

Funzioni della SC "Distretto Basso Isontino"
• gli Ospedali di Comunità. Allo stato attuale lo sviluppo organizzativo di tali luoghi e modalità di cura e di assistenza è definito dai parametri indicati nella D.G.R. 1446/2021 – Allegato 2 (come modificata dalla D.G.R. 1965/2021, che definisce anche l'articolazione delle funzioni distrettuali. La progressiva realizzazione è oggetto di programmazione aziendale mediante adozione di atti successivi, in applicazione dell'Atto Aziendale. Le strutture distrettuali, in sintonia e coerenza con il mandato ed i compiti di integrazione del Distretto, sono di regola unità multiprofessionali, al fine di promuovere la cultura dell'interdisciplinarietà, il lavoro di gruppo per una più efficace risposta ai bisogni complessi. Per determinare una efficace presa in carico integrata delle persone con bisogni complessi, il Distretto garantisce una valutazione multidimensionale effettuata in Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), la definizione di progetti individualizzati, la valutazione sistematica degli interventi. Compete alla SC Distretto il coordinamento delle valutazioni in UVM per tutta la popolazione di riferimento, ivi incluse quelle riferite ai momenti valutativi e diagnostici di primo livello delle sindromi dementigene, in integrazione con le figure professionali afferenti ad altre strutture e dipartimenti. Compete alla SC Distretto il governo della continuità clinico-assistenziale nei momenti di dimissione da ricovero per acuti, intesa quale valutazione dell'accoglibilità nel setting territoriale più appropriato a fronte della dimissibilità espressa dalla struttura di ricovero e come conseguente presa in carico integrata delle persone con bisogni complessi. Tale responsabilità è coordinata e integrata nell'ambito del Dipartimento di Assistenza Distrettuale. Ogni Distretto concorre alle funzioni di committenza, controllo e produzione attraverso Assistenza Distrettuale Area dipartimentale in cui tale Dipartimento è articolato. Le funzioni di presa in carico e di integrazione sono assicurate da ogni Distretto anche tramite: • Assistenza sanitaria di base • Assistenza integrativa • Assistenza protesica • Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale. Al Distretto, articolazione territoriale del governo aziendale, gli assistiti si rivolgono al fine di accedere al complesso sistema di servizi socio-sanitari territoriali. E' il luogo della formulazione della committenza, che esprime il fabbisogno di assistenza territoriale in forma residenziale, ambulatoriale, domiciliare ed ospedaliera, ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza ed è funzionale allo sviluppo di nuove e più incisive forme di collaborazione e di relazione tra Azienda ed Enti Locali. Il Distretto esercita il ruolo di garante dell'accesso ottimale alle prestazioni dell'appropriatezza delle risposte ai bisogni espressi dai cittadini, della qualità dei servizi, della presa in carico e dell'unitarietà dei percorsi clinico-assistenziali. Il Direttore di Distretto è il principale interlocutore territoriale degli Enti Locali e le sue funzioni si esplicano, nell'ambito di una programmazione partecipata, promuovendo e sviluppando la collaborazione con la popolazione e le sue forme associative, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento. Il Direttore di Distretto ha pertanto il compito di assicurare l'erogazione dell'assistenza attraverso un elevato livello di integrazione tra le differenti organizzazioni deputate a garantire le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni socio-sanitari della popolazione. Il Direttore del Distretto supporta la Direzione Generale nei rapporti con i sindaci dell'Ambito di riferimento, partecipando all'Assemblea dei Sindaci. Il Direttore di Distretto è responsabile della realizzazione, nell'ambito territoriale di competenza, dei programmi definiti congiuntamente con il Direttore Sanitario ed il Direttore dei Servizi Sociosanitari, in coerenza con gli indirizzi strategici della Direzione aziendale.

Funzioni della SC "Distretto Basso Isontino"
È responsabile in modo autonomo della gestione delle risorse assegnate per il perseguimento delle funzioni del Distretto, della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo alla Direzione strategica della suddetta gestione e dei risultati raggiunti. È chiamato a concorrere alla riduzione delle disuguaglianze di salute, monitorando i fattori di rischio, assicurando l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione da parte delle Strutture di produzione. Il Direttore del Distretto è chiamato a realizzare l'integrazione Socio-Sanitaria attraverso l'adozione di un approccio per percorsi assistenziali integrati, a partire dalla progettazione e programmazione degli interventi, alla realizzazione della presa in carico, alla valutazione degli esiti in termini di risultati conseguiti. L'integrazione socio-sanitaria rappresenta la strategia fondante del modello di integrazione distrettuale. Le linee di attività che il direttore del Distretto è chiamato a svolgere possono riassumersi nei seguenti punti: - Garanzia della presa in carico e della continuità assistenziale, sia mediante la produzione diretta dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso l'acquisizione degli stessi da altri soggetti aziendali ed extra aziendali, pubblici e privati accreditati; - Predisposizione, coordinamento, organizzazione e gestione della presa in carico dei pazienti attraverso PDTA erogati territorialmente integrando anche i servizi ospedalieri; - Valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione delle associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie; - Valutazione e guida dell'assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche ai fini della qualità e dell'appropriatezza, con particolare riferimento ai percorsi assistenziali per le patologie croniche e le persone fragili; - Programmazione delle attività territoriali sanitarie e socio-sanitarie; - Partecipazione, con gli enti locali, le aziende per i servizi alla persona, alla definizione delle più ampie politiche di welfare attraverso il piano di zona e gli accordi di programma, nonché attraverso una adeguata politica di integrazione socio-sanitaria; - Responsabilità delle attività del distretto, tenendo conto del relativo budget in termini di gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate per il perseguimento degli specifici obiettivi attribuiti dalla legge e dalla programmazione regionale ed aziendale; - Responsabilità della struttura e del suo complessivo funzionamento; - Responsabilità della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo al direttore generale della suddetta gestione e dei risultati raggiunti.

Principali responsabilità e comportamenti attesi

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Struttura Complessa sono riferite a:

a) gestione della *leadership*;
b) esperienza gestionale specifica;
c) esperienza e requisiti tecnico professionali;
d) Esperienze specifiche
e) competenze relazionali.

Principali responsabilità del Direttore di Struttura Complessa

a) Leadership e coerenza negli obiettivi – aspetti manageriali

Il Direttore deve:
- conoscere i concetti di *mission* e *vision* dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda;

- possedere capacità manageriali, innovative, relazionali, programmatorie ed organizzative delle risorse assegnate;
- conoscere le principali novità legislative e scientifiche riguardanti le tematiche di competenza;
- conoscere le tecniche di *budgeting* e collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
- conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane, saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzative, e quindi organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e gli istituti contrattuali.

b) Esperienza gestionale specifica

Il Direttore deve possedere conoscenza e capacità in tema di:

- organizzazione e governo del personale, capacità di *leadership*, gestione dei conflitti;
- cura del clima interno;
- gestione della comunicazione (anche del rischio) con gli utenti, gli operatori del settore ed i cittadini;
- programmazione annuale delle attività della struttura complessa, istituzionali e di miglioramento della qualità;
- coordinamento delle attività e dei processi;
- capacità di gestione delle risorse umane improntata a garantire i massimi livelli di efficienza organizzativa e la valorizzazione, nonché lo sviluppo professionale dei collaboratori;
- consolidata capacità di collaborazione con altre strutture al fine di favorire l'applicazione delle migliori pratiche assistenziali;
- conoscenza degli strumenti e metodi per la valutazione della qualità dell'assistenza e del processo di miglioramento continuo.

c) Esperienza e requisiti tecnico-professionali

- Il candidato deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali e deve avere comprovata esperienza negli ambiti in cui il Distretto svolge l'attività, in particolare:
- Conoscenza del territorio aziendale e delle sue caratteristiche anche in merito ai servizi offerti e ai bisogni sociosanitari già identificati;
- Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance e delle ripercussioni decisionali sulle attività territoriali;
- Conoscenza dei meccanismi relazionali che si instaurano tra responsabili dei servizi finalizzata alla costruzione di "squadra" omogenea territoriali ed efficace trattamento delle conflittualità;
- Esperienza e conoscenza particolare in merito allo sviluppo delle cure primarie del territorio (MMG/PLS)
- Conoscenza degli attuali strumenti di pianificazione territoriale;
- Approfondita conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione socio – sanitaria;
- Conoscenze degli strumenti atti a rilevare bisogni e risorse;
- Attitudine e sviluppo dei processi di integrazione e collaborazione tra strutture;
- Possesso di una coerente formazione a carattere manageriale;
- Orientamento al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e alla sicurezza delle cure;
- Capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione Generale

d) Esperienze specifiche

Il candidato, in particolare deve dimostrare di essere capace di:

- Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche di programmazione aziendale;
- Conoscenza delle norme contrattuali che regolamentano la gestione delle risorse umane del Distretto;

- Buone capacità relazionali con le varie figure professionali ed enti/associazioni e Comuni, buone capacità negoziali con attitudine alla gestione delle risorse umane, con attenzione sia agli aspetti economici sia della valutazione;
- Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, alla programmazione, in particolare con la recente programmazione Regionale ed Aziendale;
- Capacità nella veloce e ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze, in accordo con la politica dell'Azienda e con le linee organizzative determinate;
- realizzare processi di integrazione, attraverso la stesura di protocolli e l'istituzione e partecipazione con gruppi di lavoro su tematiche specifiche;
- collaborare alla definizione del piano di formazione ed aggiornamento aziendale per il personale;
- garantire la sorveglianza igienico sanitaria sull'attività svolta dai servizi esternalizzati;
- collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i medici competenti alla individuazione delle strategie relative agli ambienti di lavoro e alla identificazione dei possibili rischi individuando modelli organizzativi idonei;
-

e) Competenze relazionali

Il Direttore deve:

- promuovere un clima collaborativo: capacità gestionale dell'area emozionale, motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico ispirato ai principi di qualità e miglioramento, per i cittadini, per gli operatori e gli stessi collaboratori della Struttura;
- garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti, i cittadini in genere e gli operatori;
- avere una capacità di garantire una costante attività di informazione e coinvolgimento del personale affidato alla S.C. sui documenti di pianificazione e programmazione, suoi documenti di indirizzo organizzativo, sui profili di ruolo, sugli indicatori di efficienza e di efficacia, sui principali eventi della vita aziendale;
- avere capacità di stimolare il personale affidato alla S.C. al processo di miglioramento continuo delle tre dimensioni della qualità: professionale, organizzativa e relazionale;
- avere capacità di predisporre attività di affiancamento e addestramento per favorire l'inserimento del personale di nuova acquisizione nella S.C.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta **esclusivamente** tramite procedura telematica presente sul sito https://asuits.iscrizioneconcorsi.it/

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio.

Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo modalità, tempi nonché carenti negli elementi obbligatori indicati nel presente bando.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASUGI non si assume nessuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, formative, ecc..) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i..
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data).

Le pubblicazioni dovranno essere recapitate alla SC Gestione del Personale su chiavetta USB, in formato PDF, presso l'Ufficio protocollo della sede di via Vittorio Veneto 174 - Gorizia (Parco Basaglia - palazzina C - Piano terra) entro e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza dei termini di partecipazione al presente bando, mediante consegna a mano o trasmissione a mezzo raccomandata a.r. Per la consegna a mano si riportano di seguito gli orari dell'ufficio protocollo: da lunedi a venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Verranno valutate le pubblicazioni consegnate con le suddette modalità e preventivamente elencate con tutti gli estremi nella domanda di partecipazione online. Ai sensi della normativa vigente non verranno valutate pubblicazioni dichiarate nella domanda ma non consegnate

Per quanto riguarda "***Il certificato attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità deve essere sottoscritto dal Direttore Sanitario della propria Azienda, sulla base delle attestazioni del Direttore del Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza***"e "***Il certificato relativo alla tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali ha svolto l'attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime***"essi vanno caricati nelle rispettive apposite sezioni. Qualora di dimensioni superiori al massimo consentito, le stesse devono essere recapitate con le modalità sopra previste per le pubblicazioni oltreché obbligatoriamente citate nel modulo online con gli estremi richiesti.

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Alla domanda pertanto, dovrà essere allegata la relativa quietanza, il pagamento potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- **pagamento diretto presso l'Ufficio Cassa dell'Azienda sito in via del Farneto 3, 34142 Trieste;**
- **conto corrente bancario: IBAN: IT 11 H 02008 02230 000105830922 intestato all'Azienda Sanitaria Universitari Giuliano Isontina, indicando nella causale la procedura di cui trattasi.**

Le istruzioni operative per la compilazione della domanda on line e le modalità con cui allegare i documenti sono riportate in calce al presente bando e ne formano parte integrante.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da ASUGI ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e D.Lgs. 101/2018 per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità concorsuali.

I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 s.m.i..

L'interessato ha diritto, ai sensi del D.Lgs 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Universitaria "Giuliano Isontina (ASUGI).

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 15, c. 7 bis, lett. a, D.Lgs. n. 502/92, sarà composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa, aventi medesimo profilo professionale e disciplina riguardanti la presente selezione, sorteggiati dall'apposito elenco nominativo nazionale, costituito dall'insieme dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli del SSN.
Le operazioni verranno svolte dalla Commissione di sorteggio che sarà costituita secondo le modalità e i criteri definiti dall'art. 10 delle "Direttive Regionali". Quest'ultima procederà all'estrazione, in forma pubblica, di tre componenti titolari nonché di altrettanti supplenti e riserve, secondo i criteri definiti dall'art. 15 c. 7-bis lettera a) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i. come novato dall' art. 20, comma 1, della L. 5 agosto 2022, n. 118.
Il sorteggio si terrà il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando, alle ore 9.30, presso l'Ufficio Concorsi, sito al V piano della sede aziendale di via del Farneto n. 3 a Trieste.
La Commissione d'esame verrà quindi nominata con delibera del Direttore Generale, che individuerà anche un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore alla categoria D, il quale svolgerà le funzioni di segretario. Come previsto dalla normativa di cui sopra, assumerà le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati.

6. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati ammessi, in relazione al loro numero, saranno convocati al colloquio, con almeno 15 gg. di preavviso, a mezzo raccomandata A/R o PEC (se indicata in fase di registrazione) ovvero tramite pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

7. COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione effettua la valutazione dei candidati assegnando i relativi punteggi.
All'atto del primo insediamento, preso atto del "profilo professionale" del dirigente da incaricare delineato nel presente avviso, definirà i criteri di valutazione, nel rispetto di quanto previsto in merito dall'art. 13 delle "Direttive Regionali" e dai punteggi definiti dal presente bando.
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima dell'inizio del colloquio solo per i candidati presenti all'appello ed il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova.
Immediatamente prima del colloquio la commissione in alternativa:
a) predetermina il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati tutti i candidati;
b) predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) i candidati vengono riuniti in apposito locale e durante l'espletamento dei colloqui non potranno comunicare tra di loro.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
In entrambi i casi i candidati, nell'ordine stabilito dalla commissione, vengono chiamati singolarmente previa identificazione ed esibizione di idoneo e valido documento di riconoscimento.
Al termine dell'espletamento del colloquio la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato dal singolo candidato, che sarà affisso nella sede della selezione.
Il punteggio finale attribuito al singolo candidato è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.

A conclusione della procedura selettiva la Commissione predisporrà la graduatoria dei candidati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età, come previsto dall'art. 15 c. 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.
Di ogni seduta nonché operazione della commissione, il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione.

8. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

La Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare definisce all'atto del primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio.

Gli ambiti di valutazione sono articolati, in via principale, nelle seguenti macroaree:
a) curriculum;
b) colloquio.
per la cui valutazione sono disponibili complessivamente 100 punti, ripartiti come successivamente indicato. La Commissione effettua la valutazione dei candidati assegnando il relativo punteggio, tenendo conto dell'aderenza del profilo del candidato a quello preliminarmente delineato dall'Azienda nel presente bando.

9. VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

L'analisi comparativa dei curricula, cui vengono complessivamente attribuiti 40 punti e ferma restando l'attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito, avverrà sulla base delle definizioni di cui all'art.8 cc. 3 e 4, del DPR 484/97, in relazione ai seguenti elementi:

- **Esperienze professionali: massimo punti 30**.
  - la posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità rivestiti, massimo punti **20**;
  - la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse, massimo punti **2**
  - nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità, massimo punti **8**.

- **Attività formativa, di studio, di ricerca, didattica e produzione scientifica: massimo punti 10.**

In questa categoria verranno valutati:
  - la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari in qualità di docente/relatore - riferita agliultimi 5 anni;
  - la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore - riferita agli ultimi 5 anni;
  - i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio - riferita agli ultimi 5 anni;
  - l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario - riferita agli ultimi 5 anni;
  - l'attività di ricerca svolta - riferita agli ultimi 5 anni;
  - la produzione scientifica attinente pubblicata su riviste nazionali ed internazionali – riferita agli ultimi 10anni.

10. FINALITA' E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Il colloquio, cui sono attribuiti complessivamente 60 punti, è finalizzato a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere. Il colloquio si intende superato raggiungendo un punteggio uguale o superiore a 42/60. I candidati che non avranno ottenuto detto punteggio minimo saranno dichiarati NON IDONEI e non saranno inclusi nella graduatoria.

Nell'ambito del colloquio verranno valutate:

- Le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall'Azienda;
- Le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.

La Commissione, nell'attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.

Al termine del colloquio la Commissione formula la graduatoria dei candidati risultati idonei, avendo superato il colloquio in base al punteggio minimo di sufficienza sopra indicato.

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva attribuzione dell'incarico.

11. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 15 comma 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92, conclusa la fase di selezione, la Commissione trasmette tutti gli atti della selezione al Direttore Generale il quale, con proprio provvedimento, procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio, tenendo conto della priorità al candidato più giovane in caso di parità di punteggio ai sensi dall'art. 15 c. 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.
L'incarico avrà la durata di cinque anni salvo rescissione anticipata motivata o risoluzione per inadempienza. La nomina verrà perfezionata mediante stipula del contratto individuale, riguardante gli aspetti giuridici ed economici dello specifico rapporto di lavoro, redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti, Nazionali ed Aziendali, vigenti all'atto del conferimento.
A tal fine, il candidato verrà invitato a confermare l'accettazione dell'incarico ed a produrre l'eventuale documentazione relativa a dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione formale di conferimento. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei.
L'attribuzione dell'incarico è comunque subordinata alla condizione che, al momento della stipula del contratto, il vincitore non si trovi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità o potenziale conflitto di interessi ai sensi dalla normativa vigente. A tal fine, il vincitore dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale certifichi di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o potenziale conflitto di interessi.
L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria o Sanitaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DI CONCLUSIONE

Il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Cristina Turco, Direttore della SC Gestione del Personale.

La procedura sarà conclusa entro 12 mesi dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, salvo intervento di disposizioni o normative ostative regionali o nazionali, o di altri eventi indipendenti dalla volontà dell'Azienda.
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione della procedura.

13. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

In applicazione di quanto previsto dall'art 15, c. 7 bis, lettere b) e d), D. Lgs. 502/92 e dalle specifiche norme in materia di pubblicità e trasparenza introdotte dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n, 33, l'Azienda renderà disponibili sul proprio sito istituzionale www.asugi.sanita.fvg.it, gli atti e la documentazione relativa al presente procedimento per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ivi compresi i curricula dei candidati presenti al colloquio.
Il vincitore dell'incarico sarà altresì soggetto agli obblighi di pubblicità previsti per i titolari di Struttura Complessa dalle normative vigenti.

14. NORME FINALI

L'ASUGI si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Antonio Poggiana

ISTRUZIONI OPERATIVE
PER LA COMPILAZIONE E INVIO ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asuits.iscrizioneconcorsi.it

MEDIANTE LE MODALITÀ RIPORTATE AL PUNTO 1.

L'UTILIZZO DI MODALITÀ D'ISCRIZIONE DIVERSE NON È CONSENTITO E PERTANTO, COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE

1: REGISTRAZIONE

Per procedere alla compilazione e invio della domanda è necessario:
- Collegarsi al sito: **https://asuits.iscrizioneconcorsi.it**
- **Accedere mediante l'identità digitale SPID**.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

- Dopo aver inserito username e password definitiva selezionare la voce di menù "***Concorsi***", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "***Iscriviti***" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare**.**
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Alla scheda anagrafica va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il tasto "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".

  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "**Conferma ed invio**".

- ATTENZIONE per i documenti da allegare effettuare la scannerizzazione e l'upload cliccando il tasto **"Aggiungi allegato"**, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
  Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più files in un file unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su **"Conferma ed invio".** Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione **"Stampa domanda"**.

- ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma,** alla scannerizzazione e successivo **upload** cliccando il tasto **"Allega la domanda firmata"**. Non saranno valutate le eventuali aggiunte manoscritte.

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto **"Invia l'iscrizione"** che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Con riferimento alle domande sottoscritte in forma autografa, verranno presi in considerazione unicamente i dati risultanti dalla domanda sottoscritta e scansionata. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità tra i dati compilati on line e quelli risultanti dalla domanda sottoscritta. AL PARI L'AMMINISTRAZIONE NON TERRÀ CONTO DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE A MANO ALLA DOMANDA SOTTOSCRITTA. NEL CASO SI RENDANO NECESSARIE MODIFICHE QUESTE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLTANTO MEDIANTE LA COMPILAZIONE E L'INVIO DI UNA NUOVA DOMANDA.

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù**"Richiedi assistenza"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, prima della scadenza del bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "**Annulla domanda"**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 2) "ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA".

22_41_3_CNC_ASU GI BANDO INCARICO QUINQUENNALE SC DISTRETTO TRIESTE 1_0_INTESTAZIONE_026

Azienda sanitaria universitaria “Giuliano Isontina” - ASU GI - Trieste

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico quinquennale di Direttore della Struttura complessa “distretto Trieste 1”.

In esecuzione decreto n. 853 dd. 29.09.2022 del Direttore Generale, è indetto l'avviso pubblico, per titoli e colloquio, relativo all'incarico quinquennale di

DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
"DISTRETTO TRIESTE 1"

NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA DISTRETTUALE
(AREA GIULIANA)

Profilo professionale: Dirigente medico

Discipline: Organizzazione dei servizi sanitari di base / Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica / Medicina interna / Geriatria

L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili, nonché dalle "*Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nei medesimi enti*, approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia – n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito più brevemente *Direttive* Regionali) e successive integrazioni apportate dalla deliberazione G.R. n. 445/13.03.2015.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

SPECIFICI (art. 5, DPR 10 dicembre 1997, n 484)

a) iscrizione all'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina richiesta per la presente procedura.

oppure
essere un medico convenzionato (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i, da almeno 10 anni (art. 3-sexies c. 3 D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.).

Le tabelle delle discipline (specializzazioni e servizi) equipollenti sono contenute nel D.M. 30/01/1998, e s.m.i.
Per il calcolo dell'anzianità di servizio si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 D.P.R. n. 484/97 e dal D. M. n. 184/00.
Ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli, i servizi resi presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, verranno valutati solo se svolti presso Istituti che abbiano adeguato i rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del D.Lgs. 502/92 e s.m e i., con riferimento all'assunzione del candidato mediante procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 15-undecies del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i, all'art. 25 del D.P.R. 761/79 ed all'art. 18 c. 2-bis del D.L. 148/17 convertito dalla L. 172/17.
Ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli, i servizi prestati all'estero, qualora equiparabili a quelli prestati dal personale del ruolo sanitario, saranno valutati come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuti dall'autorità italiana competente ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 , e s.m.i.

E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al c. 7 del D. L. n. 817/78, convertito con modificazioni nella L. n. 54/79, nonché il triennio di formazione ex art. 17 D.P.R. n. 761/79. E' valutabile altresì ai sensi del D. M. n. 184/00, nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione dall'art. 5, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 484/97, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Il suddetto servizio è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie. Il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso. Per i cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea è necessario il possesso dei corrispondenti servizi e/o specializzazione previsti, acquisiti nel rispettivo stato di appartenenza e riconosciuti dal competente Ministero.

c) curriculum professionale conforme ai contenuti previsti dall'art. 8, c. 3, DPR 484/97, in cui sia documentata la specifica attività professionale e l'adeguata esperienza di cui all'art. 6, DPR medesimo;

d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d., del DPR n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.

GENERALI (art. 1, DPR 10 dicembre 1997, n 483)

1) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, nonché i soggetti richiamati dall'art. 38 del D.Lgs 30/03/01, n. 165;

2) idoneità fisica all'impiego

3) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono altresì accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati, destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione.

E' garantita la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e il trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La carenza ovvero l'omessa indicazione anche di uno solo di essi, determinerà l'esclusione dalla procedura di selezione.

Ai sensi dell'art. 12 c. 1 delle citate Direttive regionali di cui alla D.G.R. 513/2013, l'accertamento sul possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici di cui alle lettere a) e b) verrà effettuato d'ufficio dall'Azienda e, in caso di eventuali carenze rilevate, la conseguente esclusione del candidato sarà disposta con provvedimento motivato. Un tanto verrà notificato all'interessato con nota lettera raccomandata A/R o PEC (se indicata in fase di registrazione).

2. DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE QUALE DIRETTORE DELLA S.C. "DISTRETTO TRIESTE 1"

Ai sensi dell'art. 15, comma 7-*bis*, del D. Lgs. 502/1992 e s.m. e i. e dell'art. 7, comma 2, delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. 513/2013 e s.m. e i., questo documento descrive le principali competenze, cioè le **conoscenze,** le **capacità,** gli **atteggiamenti**, le **responsabilità,** i **comportamenti attesi** e le **relazioni organizzative,** connesse all'incarico dirigenziale di "Direttore della Struttura Complessa: "Distretto Trieste 1" dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (A.S.U.G.I.)

Tali competenze sono di tipo professionale, organizzativo e relazionale.

Il contenuto sintetico dell'incarico è il seguente:

dirigere la "S.C. Distretto Trieste 1" dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (A.S.U.G.I.) secondo modalità coerenti con le norme di legge, con i più moderni principi di gestione delle organizzazioni sanitarie e della pubblica amministrazione, con gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, realizzando attività, prestazioni e processi assistenziali e organizzativi in linea con lo stato dell'arte e finalizzati a garantire i livelli di assistenza previsti dal S.S.R..

Collocazione funzionale dell'incarico

Le **COMPETENZE DISTINTIVE**: del Direttore della SC Distretto Trieste 1 sono rappresentate dalle conoscenze e dalle capacità necessarie a svolgere le funzioni della SC e riportate nella seguente tabella:

Funzioni della SC "Distretto Trieste 1"

La Struttura Complessa "Distretto Trieste 1" è un'articolazione del Dipartimento Assistenza Distrettuale/Area dipartimentale Giuliana. Per il Distretto Trieste 1 il territorio di competenza coincide con le seguenti circoscrizioni del Comune di Trieste: III circoscrizione - Roiano - Gretta - Barcola - Cologna - Scorcola; IV circoscrizione - San Vito - Città Vecchia; V circoscrizione - Città Nuova-Barriera Nuova - San Giacomo - Barriera Vecchia; VI circoscrizione - Chiadino - Rozzol - San Giovanni (complessivi 146.751 abitanti).

Le funzioni del Distretto sono declinate nell'art. 41 dell'Atto Aziendale di A.S.U.G.I. e vengono di seguito riassunte.
Il Distretto rappresenta l'articolazione territoriale aziendale che di norma coincide con l'ambito del Servizio Sociale dei Comuni.
Esso assume un ruolo di riferimento diretto degli Enti locali e della società civile per quanto attiene il proprio territorio di competenza, assicurando il raccordo con gli Ambiti dei Servizi Sociali dei Comuni e realizzando modelli di integrazione sociosanitaria in base alle intese di programma ed alla legislazione regionale vigente, nonché attraverso strumenti di programmazione quali il Piano di Zona (PdZ) e il Programma delle Attività Territoriali (PAT).
Alla dimensione territoriale del Distretto è associata la dimensione organizzative mediante una Struttura Complessa dotata di autonomia economico-finanziaria e gestionale, con attribuzione di specifico budget all'interno dell'Azienda.
Le funzioni che afferiscono alla Struttura Complessa distrettuale possono, quindi, essere raggruppate nelle macro aree sotto riportate:

- integrazione sociosanitaria
- committenza
- controllo
- presa in carico ed erogazione di cure domiciliari, residenziali o semiresidenziali
- gestione amministrativa delle attività distrettuali.

In seno al Distretto si realizzano le modalità organizzative e operative nonché i processi ed i percorsi di cura e di assistenza sulla base della stratificazione della popolazione e delle condizioni demografiche dei territori come strumento di analisi dei bisogni, finalizzata alla programmazione e alla presa in carico. Trovano pertanto progressiva realizzazione, in applicazione della programmazione nazionale e regionale, e afferiscono ai rispettivi Distretti, in stretta integrazione e coordinamento all'interno delle due Aree dipartimentali in cui si articola il Dipartimento di Assistenza Distrettuale:

- le Case della Comunità,
- la figura professionale dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità, con particolare riferimento all'ambito delle Microaree,
- le Unità Speciali di Continuità Assistenziale,
- le Centrali Operative Territoriali (anche in relazione con la Centrale Operativa Regionale 116117),

Funzioni della SC "Distretto Trieste 1"

- gli Ospedali di Comunità.

Allo stato attuale lo sviluppo organizzativo di tali luoghi e modalità di cura e di assistenza è definito dai parametri indicati nella D.G.R. 1446/2021 – Allegato 2 (come modificata dalla D.G.R. 1965/2021, che definisce anche l'articolazione delle funzioni distrettuali.
La progressiva realizzazione è oggetto di programmazione aziendale mediante adozione di atti successivi, in applicazione dell'Atto Aziendale.
Le strutture distrettuali, in sintonia e coerenza con il mandato ed i compiti di integrazione del Distretto, sono di regola unità multiprofessionali, al fine di promuovere la cultura dell'interdisciplinarietà, il lavoro di gruppo per una più efficace risposta ai bisogni complessi.
Per determinare una efficace presa in carico integrata delle persone con bisogni complessi, il Distretto garantisce una valutazione multidimensionale effettuata in Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), la definizione di progetti individualizzati, la valutazione sistematica degli interventi.
Compete alla SC Distretto il coordinamento delle valutazioni in UVM per tutta la popolazione di riferimento, ivi incluse quelle riferite ai momenti valutativi e diagnostici di primo livello delle sindromi dementigene, in integrazione con le figure professionali afferenti ad altre strutture e dipartimenti.
Compete alla SC Distretto il governo della continuità clinico-assistenziale nei momenti di dimissione da ricovero per acuti, intesa quale valutazione dell'accoglibilità nel setting territoriale più appropriato a fronte della dimissibilità espressa dalla struttura di ricovero e come conseguente presa in carico integrata delle persone con bisogni complessi. Tale responsabilità è coordinata e integrata nell'ambito del Dipartimento di Assistenza Distrettuale.

Ogni Distretto concorre alle funzioni di committenza, controllo e produzione attraverso Assistenza Distrettuale Area dipartimentale in cui tale Dipartimento è articolato.
Le funzioni di presa in carico e di integrazione sono assicurate da ogni Distretto anche tramite:

- Assistenza sanitaria di base
- Assistenza integrativa
- Assistenza protesica
- Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale.

Al Distretto, articolazione territoriale del governo aziendale, gli assistiti si rivolgono al fine di accedere al complesso sistema di servizi socio-sanitari territoriali. E' il luogo della formulazione della committenza, che esprime il fabbisogno di assistenza territoriale in forma residenziale, ambulatoriale, domiciliare ed ospedaliera, ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza ed è funzionale allo sviluppo di nuove e più incisive forme di collaborazione e di relazione tra Azienda ed Enti Locali.
Il Distretto esercita il ruolo di garante dell'accesso ottimale alle prestazioni dell'appropriatezza delle risposte ai bisogni espressi dai cittadini, della qualità dei servizi, della presa in carico e dell'unitarietà dei percorsi clinico-assistenziali.

Il Direttore di Distretto è il principale interlocutore territoriale degli Enti Locali e le sue funzioni si esplicano, nell'ambito di una programmazione partecipata, promuovendo e sviluppando la collaborazione con la popolazione e le sue forme associative, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento.
Il Direttore di Distretto ha pertanto il compito di assicurare l'erogazione dell'assistenza attraverso un elevato livello di integrazione tra le differenti organizzazioni deputate a garantire le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni socio-sanitari della popolazione.
Il Direttore del Distretto supporta la Direzione Generale nei rapporti con i sindaci dell'Ambito di riferimento, partecipando all'Assemblea dei Sindaci.
Il Direttore di Distretto è responsabile della realizzazione, nell'ambito territoriale di competenza, dei programmi definiti congiuntamente con il Direttore Sanitario ed il Direttore dei Servizi Sociosanitari, in coerenza con gli indirizzi strategici della Direzione aziendale.

Funzioni della SC "Distretto Trieste 1"
È responsabile in modo autonomo della gestione delle risorse assegnate per il perseguimento delle funzioni del Distretto, della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo alla Direzione strategica della suddetta gestione e dei risultati raggiunti. È chiamato a concorrere alla riduzione delle disuguaglianze di salute, monitorando i fattori di rischio, assicurando l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione da parte delle Strutture di produzione. Il Direttore del Distretto è chiamato a realizzare l'integrazione Socio-Sanitaria attraverso l'adozione di un approccio per percorsi assistenziali integrati, a partire dalla progettazione e programmazione degli interventi, alla realizzazione della presa in carico, alla valutazione degli esiti in termini di risultati conseguiti. L'integrazione socio-sanitaria rappresenta la strategia fondante del modello di integrazione distrettuale. Le linee di attività che il direttore del Distretto è chiamato a svolgere possono riassumersi nei seguenti punti: - Garanzia della presa in carico e della continuità assistenziale, sia mediante la produzione diretta dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso l'acquisizione degli stessi da altri soggetti aziendali ed extra aziendali, pubblici e privati accreditati; - Predisposizione, coordinamento, organizzazione e gestione della presa in carico dei pazienti attraverso PDTA erogati territorialmente integrando anche i servizi ospedalieri; - Gestione sanitaria della Casa Circondariale presente nel territorio di competenza; - Valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione delle associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie; - Valutazione e guida dell'assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche ai fini della qualità e dell'appropriatezza, con particolare riferimento ai percorsi assistenziali per le patologie croniche e le persone fragili; - Programmazione delle attività territoriali sanitarie e socio-sanitarie; - Partecipazione, con gli enti locali, le aziende per i servizi alla persona, alla definizione delle più ampie politiche di welfare attraverso il piano di zona e gli accordi di programma, nonché attraverso una adeguata politica di integrazione socio-sanitaria; - Responsabilità delle attività del distretto, tenendo conto del relativo budget in termini di gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate per il perseguimento degli specifici obiettivi attribuiti dalla legge e dalla programmazione regionale ed aziendale; - Responsabilità della struttura e del suo complessivo funzionamento; - Responsabilità della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo al direttore generale della suddetta gestione e dei risultati raggiunti.

<u>Principali responsabilità e comportamenti attesi</u>

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Struttura Complessa sono riferite a:

a) gestione della *leadership*;

b) esperienza gestionale specifica;

c) esperienza e requisiti tecnico professionali;

d) Esperienze specifiche

e) competenze relazionali.

<u>Principali responsabilità del Direttore di Struttura Complessa</u>

a) Leadership e coerenza negli obiettivi – aspetti manageriali

Il Direttore deve:

- conoscere i concetti di *mission* e *vision* dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda;

- possedere capacità manageriali, innovative, relazionali, programmatorie ed organizzative delle risorse assegnate;
- conoscere le principali novità legislative e scientifiche riguardanti le tematiche di competenza;
- conoscere le tecniche di *budgeting* e collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
- conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane, saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzative, e quindi organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e gli istituti contrattuali.

b) Esperienza gestionale specifica

Il Direttore deve possedere conoscenza e capacità in tema di:
- organizzazione e governo del personale, capacità di *leadership*, gestione dei conflitti;
- cura del clima interno;
- gestione della comunicazione (anche del rischio) con gli utenti, gli operatori del settore ed i cittadini;
- programmazione annuale delle attività della struttura complessa, istituzionali e di miglioramento della qualità;
- coordinamento delle attività e dei processi;
- capacità di gestione delle risorse umane improntata a garantire i massimi livelli di efficienza organizzativa e la valorizzazione, nonché lo sviluppo professionale dei collaboratori;
- consolidata capacità di collaborazione con altre strutture al fine di favorire l'applicazione delle migliori pratiche assistenziali;
- conoscenza degli strumenti e metodi per la valutazione della qualità dell'assistenza e del processo di miglioramento continuo.

c) Esperienza e requisiti tecnico-professionali

- Il candidato deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali e deve avere comprovata esperienza negli ambiti in cui il Distretto svolge l'attività, in particolare:
- Conoscenza del territorio aziendale e delle sue caratteristiche anche in merito ai servizi offerti e ai bisogni sociosanitari già identificati;
- Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance e delle ripercussioni decisionali sulle attività territoriali;
- Conoscenza dei meccanismi relazionali che si instaurano tra responsabili dei servizi finalizzata alla costruzione di "squadra" omogenea territoriali ed efficace trattamento delle conflittualità;
- Esperienza e conoscenza particolare in merito allo sviluppo delle cure primarie del territorio (MMG/PLS)
- Conoscenza degli attuali strumenti di pianificazione territoriale;
- Approfondita conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione socio – sanitaria;
- Conoscenze degli strumenti atti a rilevare bisogni e risorse;
- Attitudine e sviluppo dei processi di integrazione e collaborazione tra strutture;
- Possesso di una coerente formazione a carattere manageriale;
- Orientamento al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e alla sicurezza delle cure;
- Capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione Generale

d) Esperienze specifiche

Il candidato, in particolare deve dimostrare di essere capace di:
- Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche di programmazione aziendale;
- Conoscenza delle norme contrattuali che regolamentano la gestione delle risorse umane del Distretto;

- Buone capacità relazionali con le varie figure professionali ed enti/associazioni e Comuni, buone capacità negoziali con attitudine alla gestione delle risorse umane, con attenzione sia agli aspetti economici sia della valutazione;
- Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, alla programmazione, in particolare con la recente programmazione Regionale ed Aziendale;
- Capacità nella veloce e ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze, in accordo con la politica dell'Azienda e con le linee organizzative determinate;
- realizzare processi di integrazione, attraverso la stesura di protocolli e l'istituzione e partecipazione con gruppi di lavoro su tematiche specifiche;
- collaborare alla definizione del piano di formazione ed aggiornamento aziendale per il personale;
- garantire la sorveglianza igienico sanitaria sull'attività svolta dai servizi esternalizzati;
- collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i medici competenti alla individuazione delle strategie relative agli ambienti di lavoro e alla identificazione dei possibili rischi individuando modelli organizzativi idonei;
-

e) Competenze relazionali

Il Direttore deve:

- promuovere un clima collaborativo: capacità gestionale dell'area emozionale, motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico ispirato ai principi di qualità e miglioramento, per i cittadini, per gli operatori e gli stessi collaboratori della Struttura;
- garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti, i cittadini in genere e gli operatori;
- avere una capacità di garantire una costante attività di informazione e coinvolgimento del personale affidato alla S.C. sui documenti di pianificazione e programmazione, suoi documenti di indirizzo organizzativo, sui profili di ruolo, sugli indicatori di efficienza e di efficacia, sui principali eventi della vita aziendale;
- avere capacità di stimolare il personale affidato alla S.C. al processo di miglioramento continuo delle tre dimensioni della qualità: professionale, organizzativa e relazionale;
- avere capacità di predisporre attività di affiancamento e addestramento per favorire l'inserimento del personale di nuova acquisizione nella S.C.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta **esclusivamente** tramite procedura telematica presente sul sito https://asuits.iscrizioneconcorsi.it/

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio.

Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo modalità, tempi nonché carenti negli elementi obbligatori indicati nel presente bando.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASUGI non si assume nessuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, formative, ecc..) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i..
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data).

Le pubblicazioni dovranno essere recapitate alla SC Gestione del Personale su chiavetta USB, in formato PDF, presso l'Ufficio protocollo della sede di via del Farneto 3 - Trieste (IV piano) entro e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza dei termini di partecipazione al presente bando, mediante consegna a mano o trasmissione a mezzo raccomandata a.r. Per la consegna a mano si riportano di seguito gli orari dell'ufficio protocollo: da lunedì a giovedì: 7.45 – 12.00 e 13.00 – 15.45; venerdi: 7.45 - 12.45.

Verranno valutate le pubblicazioni consegnate con le suddette modalità e preventivamente elencate con tutti gli estremi nella domanda di partecipazione online. Ai sensi della normativa vigente non verranno valutate pubblicazioni dichiarate nella domanda ma non consegnate.

Per quanto riguarda "***Il certificato attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità deve essere sottoscritto dal Direttore Sanitario della propria Azienda, sulla base delle attestazioni del Direttore del Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza"*** e ***"Il certificato relativo alla tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali ha svolto l'attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime"*** essi vanno caricati nelle rispettive apposite sezioni. Qualora di dimensioni superiori al massimo consentito, le stesse devono essere recapitate con le modalità sopra previste per le pubblicazioni oltreché obbligatoriamente citate nel modulo online con gli estremi richiesti.

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Alla domanda pertanto, dovrà essere allegata la relativa quietanza, il pagamento potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- **pagamento diretto presso l'Ufficio Cassa dell'Azienda sito in via del Farneto 3, 34142 Trieste;**
- **conto corrente bancario: IBAN: IT 11 H 02008 02230 000105830922 intestato all'Azienda Sanitaria Universitari Giuliano Isontina, indicando nella causale la procedura di cui trattasi.**

Le istruzioni operative per la compilazione della domanda on line e le modalità con cui allegare i documenti sono riportate in calce al presente bando e ne formano parte integrante.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da ASUGI ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e D.Lgs. 101/2018 per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità concorsuali.

I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 s.m.i..

L'interessato ha diritto, ai sensi del D.Lgs 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Universitaria "Giuliano Isontina (ASUGI).

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 15, c. 7 bis, lett. a, D.Lgs. n. 502/92, sarà composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa, aventi medesimo profilo professionale e disciplina riguardanti la presente selezione, sorteggiati dall'apposito elenco nominativo nazionale, costituito dall'insieme dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli del SSN.
Le operazioni verranno svolte dalla Commissione di sorteggio che sarà costituita secondo le modalità e i criteri definiti dall'art. 10 delle "Direttive Regionali". Quest'ultima procederà all'estrazione, in forma pubblica, di tre componenti titolari nonché di altrettanti supplenti e riserve, secondo i criteri definiti dall'art. 15 c. 7-bis lettera a) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i. come novato dall' art. 20, comma 1, della L. 5 agosto 2022, n. 118.
Il sorteggio si terrà il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando, alle ore 9.30, presso l'Ufficio Concorsi, sito al V piano della sede aziendale di via del Farneto n. 3 a Trieste.
La Commissione d'esame verrà quindi nominata con delibera del Direttore Generale, che individuerà anche un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore alla categoria D, il quale svolgerà le funzioni di segretario. Come previsto dalla normativa di cui sopra, assumerà le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati.

6. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati ammessi, in relazione al loro numero, saranno convocati al colloquio, con almeno 15 gg. di preavviso, a mezzo raccomandata A/R o PEC (se indicata in fase di registrazione) ovvero tramite pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

7. COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione effettua la valutazione dei candidati assegnando i relativi punteggi.
All'atto del primo insediamento, preso atto del "profilo professionale" del dirigente da incaricare delineato nel presente avviso, definirà i criteri di valutazione, nel rispetto di quanto previsto in merito dall'art. 13 delle "Direttive Regionali" e dai punteggi definiti dal presente bando.
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima dell'inizio del colloquio solo per i candidati presenti all'appello ed il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova.
Immediatamente prima del colloquio la commissione in alternativa:
a) predetermina il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati tutti i candidati;
b) predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) i candidati vengono riuniti in apposito locale e durante l'espletamento dei colloqui non potranno comunicare tra di loro.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
In entrambi i casi i candidati, nell'ordine stabilito dalla commissione, vengono chiamati singolarmente previa identificazione ed esibizione di idoneo e valido documento di riconoscimento.
Al termine dell'espletamento del colloquio la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato dal singolo candidato, che sarà affisso nella sede della selezione.
Il punteggio finale attribuito al singolo candidato è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.

A conclusione della procedura selettiva la Commissione predisporrà la graduatoria dei candidati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età, come previsto dall'art. 15 c. 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.
Di ogni seduta nonché operazione della commissione, il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione.

8. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

La Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare definisce all'atto del primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio.

Gli ambiti di valutazione sono articolati, in via principale, nelle seguenti macroaree:
a) curriculum;
b) colloquio.
per la cui valutazione sono disponibili complessivamente 100 punti, ripartiti come successivamente indicato. La Commissione effettua la valutazione dei candidati assegnando il relativo punteggio, tenendo conto dell'aderenza del profilo del candidato a quello preliminarmente delineato dall'Azienda nel presente bando.

9. VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

L'analisi comparativa dei curricula, cui vengono complessivamente attribuiti 40 punti e ferma restando l'attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito, avverrà sulla base delle definizioni di cui all'art.8 cc. 3 e 4, del DPR 484/97, in relazione ai seguenti elementi:

- **Esperienze professionali: massimo punti 30**.
    - la posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità rivestiti, massimo punti **20**;
    - la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse, massimo punti **2**
    - nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità, massimo punti **8**.

- **Attività formativa, di studio, di ricerca, didattica e produzione scientifica: massimo punti 10.**

In questa categoria verranno valutati:
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari in qualità di docente/relatore - riferita agliultimi 5 anni;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore - riferita agli ultimi 5 anni;
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio - riferita agli ultimi 5 anni;
- l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario - riferita agli ultimi 5 anni;
- l'attività di ricerca svolta - riferita agli ultimi 5 anni;
- la produzione scientifica attinente pubblicata su riviste nazionali ed internazionali – riferita agli ultimi 10anni.

10. FINALITA' E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Il colloquio, cui sono attribuiti complessivamente 60 punti, è finalizzato a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere. Il colloquio si intende superato raggiungendo un punteggio uguale o superiore a 42/60. I candidati che non avranno ottenuto detto punteggio minimo saranno dichiarati NON IDONEI e non saranno inclusi nella graduatoria.

Nell'ambito del colloquio verranno valutate:

- Le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall'Azienda;
- Le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.

La Commissione, nell'attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.

Al termine del colloquio la Commissione formula la graduatoria dei candidati risultati idonei, avendo superato il colloquio in base al punteggio minimo di sufficienza sopra indicato.

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva attribuzione dell'incarico.

11. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 15 comma 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92, conclusa la fase di selezione, la Commissione trasmette tutti gli atti della selezione al Direttore Generale il quale, con proprio provvedimento, procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio, tenendo conto della priorità al candidato più giovane in caso di parità di punteggio ai sensi dall'art. 15 c. 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.
L'incarico avrà la durata di cinque anni salvo rescissione anticipata motivata o risoluzione per inadempienza. La nomina verrà perfezionata mediante stipula del contratto individuale, riguardante gli aspetti giuridici ed economici dello specifico rapporto di lavoro, redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti, Nazionali ed Aziendali, vigenti all'atto del conferimento.
A tal fine, il candidato verrà invitato a confermare l'accettazione dell'incarico ed a produrre l'eventuale documentazione relativa a dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione formale di conferimento. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei.
L'attribuzione dell'incarico è comunque subordinata alla condizione che, al momento della stipula del contratto, il vincitore non si trovi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità o potenziale conflitto di interessi ai sensi dalla normativa vigente. A tal fine, il vincitore dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale certifichi di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o potenziale conflitto di interessi.
L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria o Sanitaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DI CONCLUSIONE

Il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Cristina Turco, Direttore della SC Gestione del Personale.

La procedura sarà conclusa entro 12 mesi dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, salvo intervento di disposizioni o normative ostative regionali o nazionali, o di altri eventi indipendenti dalla volontà dell'Azienda.
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione della procedura.

13. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

In applicazione di quanto previsto dall'art 15, c. 7 bis, lettere b) e d), D. Lgs. 502/92 e dalle specifiche norme in materia di pubblicità e trasparenza introdotte dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n, 33, l'Azienda renderà disponibili sul proprio sito istituzionale www.asugi.sanita.fvg.it, gli atti e la documentazione relativa al presente procedimento per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ivi compresi i curricula dei candidati presenti al colloquio.
Il vincitore dell'incarico sarà altresì soggetto agli obblighi di pubblicità previsti per i titolari di Struttura Complessa dalle normative vigenti.

14. NORME FINALI

L'ASUGI si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Antonio Poggiana

ISTRUZIONI OPERATIVE
PER LA COMPILAZIONE E INVIO ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asuits.iscrizioneconcorsi.it

MEDIANTE LE MODALITÀ RIPORTATE AL PUNTO 1.

L'UTILIZZO DI MODALITÀ D'ISCRIZIONE DIVERSE NON È CONSENTITO E PERTANTO, COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE

1: REGISTRAZIONE

Per procedere alla compilazione e invio della domanda è necessario:

- Collegarsi al sito: **https://asuits.iscrizioneconcorsi.it**
- **Accedere mediante l'identità digitale SPID**.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

- Dopo aver inserito username e password definitiva selezionare la voce di menù "***Concorsi***", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "***Iscriviti***" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare**.**
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Alla scheda anagrafica va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il tasto "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".

  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "**Conferma ed invio**".

- ATTENZIONE per i documenti da allegare effettuare la scannerizzazione e l'upload cliccando il tasto **"Aggiungi allegato"**, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
  Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più files in un file unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su **"Conferma ed invio".** Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione **"Stampa domanda"**.

- ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma,** alla scannerizzazione e successivo **upload** cliccando il tasto **"Allega la domanda firmata"**. Non saranno valutate le eventuali aggiunte manoscritte.

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto **"Invia l'iscrizione"** che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Con riferimento alle domande sottoscritte in forma autografa, verranno presi in considerazione unicamente i dati risultanti dalla domanda sottoscritta e scansionata. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità tra i dati compilati on line e quelli risultanti dalla domanda sottoscritta. AL PARI L'AMMINISTRAZIONE NON TERRÀ CONTO DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE A MANO ALLA DOMANDA SOTTOSCRITTA. NEL CASO SI RENDANO NECESSARIE MODIFICHE QUESTE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLTANTO MEDIANTE LA COMPILAZIONE E L'INVIO DI UNA NUOVA DOMANDA.

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"Richiedi assistenza"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, prima della scadenza del bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "**Annulla domanda"**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 2) "ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA".

22_41_3_CNC_ASU GI BANDO INCARICO QUINQUENNALE SC DISTRETTO TRIESTE 2_0_INTESTAZIONE_025

Azienda sanitaria universitaria “Giuliano Isontina” - ASU GI - Trieste

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico quinquennale di Direttore della Struttura complessa “distretto Trieste 2”.

In esecuzione decreto n. 853 dd. 29.09.2022 del Direttore Generale, è indetto l'avviso pubblico, per titoli e colloquio, relativo all'incarico quinquennale di

DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
"DISTRETTO TRIESTE 2"

NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA DISTRETTUALE
(AREA GIULIANA)

Profilo professionale: Dirigente medico

Discipline: Organizzazione dei servizi sanitari di base / Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica / Medicina interna / Geriatria

L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili, nonché dalle "*Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nei medesimi enti,* approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia – n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito più brevemente *Direttive* Regionali) e successive integrazioni apportate dalla deliberazione GR n. 445/13.03.2015.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

SPECIFICI (art. 5, DPR 10 dicembre 1997, n 484)

a) iscrizione all'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina richiesta per la presente procedura.

oppure
essere un medico convenzionato (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i, da almeno 10 anni (art. 3-sexies c. 3 D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.).

Le tabelle delle discipline (specializzazioni e servizi) equipollenti sono contenute nel D.M. 30/01/1998, e s.m.i.
Per il calcolo dell'anzianità di servizio si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 D.P.R. n. 484/97 e dal D. M. n. 184/00.
Ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli, i servizi resi presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, verranno valutati solo se svolti presso Istituti che abbiano adeguato i rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del D.Lgs. 502/92 e s.m e i., con riferimento all'assunzione del candidato mediante procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 15-undecies del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i, all'art. 25 del D.P.R. 761/79 ed all'art. 18 c. 2-bis del D.L. 148/17 convertito dalla L. 172/17.
Ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli, i servizi prestati all'estero, qualora equiparabili a quelli prestati dal personale del ruolo sanitario, saranno valutati come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuti dall'autorità italiana competente ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, e s.m.i.

E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al c. 7 del D. L. n. 817/78, convertito con modificazioni nella L. n. 54/79, nonché il triennio di formazione ex art. 17 D.P.R. n. 761/79. E' valutabile altresì ai sensi del D. M. n. 184/00, nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione dall'art. 5, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 484/97, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Il suddetto servizio è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie. Il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso. Per i cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea è necessario il possesso dei corrispondenti servizi e/o specializzazione previsti, acquisiti nel rispettivo stato di appartenenza e riconosciuti dal competente Ministero.

c) curriculum professionale conforme ai contenuti previsti dall'art. 8, c. 3, DPR 484/97, in cui sia documentata la specifica attività professionale e l'adeguata esperienza di cui all'art. 6, DPR medesimo;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d., del DPR n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.

GENERALI (art. 1, DPR 10 dicembre 1997, n 483)

1) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, nonché i soggetti richiamati dall'art. 38 del D.Lgs 30/03/01, n. 165;

2) idoneità fisica all'impiego

3) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono altresì accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati, destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione.

E' garantita la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e il trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La carenza ovvero l'omessa indicazione anche di uno solo di essi, determinerà l'esclusione dalla procedura di selezione.

Ai sensi dell'art. 12 c. 1 delle citate Direttive regionali di cui alla D.G.R. 513/2013, l'accertamento sul possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici di cui alle lettere a) e b) verrà effettuato d'ufficio dall'Azienda e, in caso di eventuali carenze rilevate, la conseguente esclusione del candidato sarà disposta con provvedimento motivato. Un tanto verrà notificato all'interessato con nota lettera raccomandata A/R o PEC (se indicata in fase di registrazione).

2 DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE QUALE DIRETTORE DELLA S.C. "DISTRETTO TRIESTE 2"

Ai sensi dell'art. 15, comma 7-*bis*, del D. Lgs. 502/1992 e s.m. e i. e dell'art. 7, comma 2, delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. 513/2013 e s.m. e i., questo documento descrive le principali competenze, cioè le **conoscenze,** le **capacità,** gli **atteggiamenti**, le **responsabilità,** i **comportamenti attesi** e le **relazioni organizzative,** connesse all'incarico dirigenziale di "Direttore della Struttura Complessa: "Distretto Trieste 2" dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (A.S.U.G.I.)

Tali competenze sono di tipo professionale, organizzativo e relazionale.

Il contenuto sintetico dell'incarico è il seguente:

dirigere la "S.C. Distretto Trieste 2" dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (A.S.U.G.I.) secondo modalità coerenti con le norme di legge, con i più moderni principi di gestione delle organizzazioni sanitarie e della pubblica amministrazione, con gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, realizzando attività, prestazioni e processi assistenziali e organizzativi in linea con lo stato dell'arte e finalizzati a garantire i livelli di assistenza previsti dal S.S.R..

Collocazione funzionale dell'incarico

Le **COMPETENZE DISTINTIVE**: del Direttore della SC Distretto Trieste 2 sono rappresentate dalle conoscenze e dalle capacità necessarie a svolgere le funzioni della SC e riportate nella seguente tabella:

Funzioni della SC "Distretto Trieste 2"

La Struttura Complessa "Distretto Trieste 2" è un'articolazione del Dipartimento Assistenza Distrettuale/Area dipartimentale Giuliana. Per il Distretto Trieste 2 il territorio di competenza coincide con le seguenti circoscrizioni del Comune di Trieste: I circoscrizione - Altopiano Ovest; II circoscrizione - Altopiano Est; VII circoscrizione - Valmaura - Chiarbola - Servola - Borgo S. Sergio e con il territorio dei Comuni di Muggia, S. Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico, Duino Aurisina (complessivi 83.864 abitanti).

Le funzioni del Distretto sono declinate nell'art. 41 dell'Atto Aziendale di A.S.U.G.I. e vengono di seguito riassunte.
Il Distretto rappresenta l'articolazione territoriale aziendale che di norma coincide con l'ambito del Servizio Sociale dei Comuni.
Esso assume un ruolo di riferimento diretto degli Enti locali e della società civile per quanto attiene il proprio territorio di competenza, assicurando il raccordo con gli Ambiti dei Servizi Sociali dei Comuni e realizzando modelli di integrazione sociosanitaria in base alle intese di programma ed alla legislazione regionale vigente, nonché attraverso strumenti di programmazione quali il Piano di Zona (PdZ) e il Programma delle Attività Territoriali (PAT).
Alla dimensione territoriale del Distretto è associata la dimensione organizzative mediante una Struttura Complessa dotata di autonomia economico-finanziaria e gestionale, con attribuzione di specifico budget all'interno dell'Azienda.
Le funzioni che afferiscono alla Struttura Complessa distrettuale possono, quindi, essere raggruppate nelle macro aree sotto riportate:

- integrazione sociosanitaria
- committenza
- controllo
- presa in carico ed erogazione di cure domiciliari, residenziali o semiresidenziali
- gestione amministrativa delle attività distrettuali.

In seno al Distretto si realizzano le modalità organizzative e operative nonché i processi ed i percorsi di cura e di assistenza sulla base della stratificazione della popolazione e delle condizioni demografiche dei territori come strumento di analisi dei bisogni, finalizzata alla programmazione e alla presa in carico. Trovano pertanto progressiva realizzazione, in applicazione della programmazione nazionale e regionale, e afferiscono ai rispettivi Distretti, in stretta integrazione e coordinamento all'interno delle due Aree dipartimentali in cui si articola il Dipartimento di Assistenza Distrettuale:

- le Case della Comunità,
- la figura professionale dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità, con particolare riferimento all'ambito delle Microaree
- le Unità Speciali di Continuità Assistenziale,
- le Centrali Operative Territoriali (anche in relazione con la Centrale Operativa Regionale 116117),

Funzioni della SC "Distretto Trieste 2"
• gli Ospedali di Comunità. Allo stato attuale lo sviluppo organizzativo di tali luoghi e modalità di cura e di assistenza è definito dai parametri indicati nella D.G.R. 1446/2021 – Allegato 2 (come modificata dalla D.G.R. 1965/2021, che definisce anche l'articolazione delle funzioni distrettuali. La progressiva realizzazione è oggetto di programmazione aziendale mediante adozione di atti successivi, in applicazione dell'Atto Aziendale. Le strutture distrettuali, in sintonia e coerenza con il mandato ed i compiti di integrazione del Distretto, sono di regola unità multiprofessionali, al fine di promuovere la cultura dell'interdisciplinarietà, il lavoro di gruppo per una più efficace risposta ai bisogni complessi. Per determinare una efficace presa in carico integrata delle persone con bisogni complessi, il Distretto garantisce una valutazione multidimensionale effettuata in Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), la definizione di progetti individualizzati, la valutazione sistematica degli interventi. Compete alla SC Distretto il coordinamento delle valutazioni in UVM per tutta la popolazione di riferimento, ivi incluse quelle riferite ai momenti valutativi e diagnostici di primo livello delle sindromi dementigene, in integrazione con le figure professionali afferenti ad altre strutture e dipartimenti. Compete alla SC Distretto il governo della continuità clinico-assistenziale nei momenti di dimissione da ricovero per acuti, intesa quale valutazione dell'accoglibilità nel setting territoriale più appropriato a fronte della dimissibilità espressa dalla struttura di ricovero e come conseguente presa in carico integrata delle persone con bisogni complessi. Tale responsabilità è coordinata e integrata nell'ambito del Dipartimento di Assistenza Distrettuale. Ogni Distretto concorre alle funzioni di committenza, controllo e produzione attraverso Assistenza Distrettuale Area dipartimentale in cui tale Dipartimento è articolato. Le funzioni di presa in carico e di integrazione sono assicurate da ogni Distretto anche tramite: • Assistenza sanitaria di base • Assistenza integrativa • Assistenza protesica • Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale. Al Distretto, articolazione territoriale del governo aziendale, gli assistiti si rivolgono al fine di accedere al complesso sistema di servizi socio-sanitari territoriali. E' il luogo della formulazione della committenza, che esprime il fabbisogno di assistenza territoriale in forma residenziale, ambulatoriale, domiciliare ed ospedaliera, ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza ed è funzionale allo sviluppo di nuove e più incisive forme di collaborazione e di relazione tra Azienda ed Enti Locali. Il Distretto esercita il ruolo di garante dell'accesso ottimale alle prestazioni dell'appropriatezza delle risposte ai bisogni espressi dai cittadini, della qualità dei servizi, della presa in carico e dell'unitarietà dei percorsi clinico-assistenziali. Il Direttore di Distretto è il principale interlocutore territoriale degli Enti Locali e le sue funzioni si esplicano, nell'ambito di una programmazione partecipata, promuovendo e sviluppando la collaborazione con la popolazione e le sue forme associative, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento. Il Direttore di Distretto ha pertanto il compito di assicurare l'erogazione dell'assistenza attraverso un elevato livello di integrazione tra le differenti organizzazioni deputate a garantire le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni socio-sanitari della popolazione. Il Direttore del Distretto supporta la Direzione Generale nei rapporti con i sindaci dell'Ambito di riferimento, partecipando all'Assemblea dei Sindaci. Il Direttore di Distretto è responsabile della realizzazione, nell'ambito territoriale di competenza, dei programmi definiti congiuntamente con il Direttore Sanitario ed il Direttore dei Servizi Sociosanitari, in coerenza con gli indirizzi strategici della Direzione aziendale.

Funzioni della SC "Distretto Trieste 2"
È responsabile in modo autonomo della gestione delle risorse assegnate per il perseguimento delle funzioni del Distretto, della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo alla Direzione strategica della suddetta gestione e dei risultati raggiunti. È chiamato a concorrere alla riduzione delle disuguaglianze di salute, monitorando i fattori di rischio, assicurando l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione da parte delle Strutture di produzione. Il Direttore del Distretto è chiamato a realizzare l'integrazione Socio-Sanitaria attraverso l'adozione di un approccio per percorsi assistenziali integrati, a partire dalla progettazione e programmazione degli interventi, alla realizzazione della presa in carico, alla valutazione degli esiti in termini di risultati conseguiti. L'integrazione socio-sanitaria rappresenta la strategia fondante del modello di integrazione distrettuale. Le linee di attività che il direttore del Distretto è chiamato a svolgere possono riassumersi nei seguenti punti: - Garanzia della presa in carico e della continuità assistenziale, sia mediante la produzione diretta dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso l'acquisizione degli stessi da altri soggetti aziendali ed extra aziendali, pubblici e privati accreditati; - Predisposizione, coordinamento, organizzazione e gestione della presa in carico dei pazienti attraverso PDTA erogati territorialmente integrando anche i servizi ospedalieri; - Gestione sanitaria della Casa Circondariale presente nel territorio di competenza; - Valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione delle associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie; - Valutazione e guida dell'assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche ai fini della qualità e dell'appropriatezza, con particolare riferimento ai percorsi assistenziali per le patologie croniche e le persone fragili; - Programmazione delle attività territoriali sanitarie e socio-sanitarie; - Partecipazione, con gli enti locali, le aziende per i servizi alla persona, alla definizione delle più ampie politiche di welfare attraverso il piano di zona e gli accordi di programma, nonché attraverso una adeguata politica di integrazione socio-sanitaria; - Responsabilità delle attività del distretto, tenendo conto del relativo budget in termini di gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate per il perseguimento degli specifici obiettivi attribuiti dalla legge e dalla programmazione regionale ed aziendale; - Responsabilità della struttura e del suo complessivo funzionamento; - Responsabilità della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo al direttore generale della suddetta gestione e dei risultati raggiunti.

Principali responsabilità e comportamenti attesi

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Struttura Complessa sono riferite a:

a) gestione della *leadership*;
b) esperienza gestionale specifica;
c) esperienza e requisiti tecnico professionali;
d) Esperienze specifiche
e) competenze relazionali.

Principali responsabilità del Direttore di Struttura Complessa

a) Leadership e coerenza negli obiettivi – aspetti manageriali

Il Direttore deve:

- conoscere i concetti di *mission* e *vision* dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda;
- possedere capacità manageriali, innovative, relazionali, programmatorie ed organizzative delle risorse assegnate;
- conoscere le principali novità legislative e scientifiche riguardanti le tematiche di competenza;
- conoscere le tecniche di *budgeting* e collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
- conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane, saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzative, e quindi organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e gli istituti contrattuali.

b) Esperienza gestionale specifica

Il Direttore deve possedere conoscenza e capacità in tema di:
- organizzazione e governo del personale, capacità di *leadership*, gestione dei conflitti;
- cura del clima interno;
- gestione della comunicazione (anche del rischio) con gli utenti, gli operatori del settore ed i cittadini;
- programmazione annuale delle attività della struttura complessa, istituzionali e di miglioramento della qualità;
- coordinamento delle attività e dei processi;
- capacità di gestione delle risorse umane improntata a garantire i massimi livelli di efficienza organizzativa e la valorizzazione, nonché lo sviluppo professionale dei collaboratori;
- consolidata capacità di collaborazione con altre strutture al fine di favorire l'applicazione delle migliori pratiche assistenziali;
- conoscenza degli strumenti e metodi per la valutazione della qualità dell'assistenza e del processo di miglioramento continuo.

c) Esperienza e requisiti tecnico-professionali

- Il candidato deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali e deve avere comprovata esperienza negli ambiti in cui il Distretto svolge l'attività, in particolare:
- Conoscenza del territorio aziendale e delle sue caratteristiche anche in merito ai servizi offerti e ai bisogni sociosanitari già identificati;
- Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance e delle ripercussioni decisionali sulle attività territoriali;
- Conoscenza dei meccanismi relazionali che si instaurano tra responsabili dei servizi finalizzata alla costruzione di "squadra" omogenea territoriali ed efficace trattamento delle conflittualità;
- Esperienza e conoscenza particolare in merito allo sviluppo delle cure primarie del territorio (MMG/PLS)
- Conoscenza degli attuali strumenti di pianificazione territoriale;
- Approfondita conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione socio – sanitaria;
- Conoscenze degli strumenti atti a rilevare bisogni e risorse;
- Attitudine e sviluppo dei processi di integrazione e collaborazione tra strutture;
- Possesso di una coerente formazione a carattere manageriale;
- Orientamento al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e alla sicurezza delle cure;
- Capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione Generale

d) Esperienze specifiche

Il candidato, in particolare deve dimostrare di essere capace di:
- Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche di programmazione aziendale;

- Conoscenza delle norme contrattuali che regolamentano la gestione delle risorse umane del Distretto;
- Buone capacità relazionali con le varie figure professionali ed enti/associazioni e Comuni, buone capacità negoziali con attitudine alla gestione delle risorse umane, con attenzione sia agli aspetti economici sia della valutazione;
- Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, alla programmazione, in particolare con la recente programmazione Regionale ed Aziendale;
- Capacità nella veloce e ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze, in accordo con la politica dell'Azienda e con le linee organizzative determinate;
- realizzare processi di integrazione, attraverso la stesura di protocolli e l'istituzione e partecipazione con gruppi di lavoro su tematiche specifiche;
- collaborare alla definizione del piano di formazione ed aggiornamento aziendale per il personale;
- garantire la sorveglianza igienico sanitaria sull'attività svolta dai servizi esternalizzati;
- collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i medici competenti alla individuazione delle strategie relative agli ambienti di lavoro e alla identificazione dei possibili rischi individuando modelli organizzativi idonei;
-

e) Competenze relazionali

Il Direttore deve:

- promuovere un clima collaborativo: capacità gestionale dell'area emozionale, motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico ispirato ai principi di qualità e miglioramento, per i cittadini, per gli operatori e gli stessi collaboratori della Struttura;
- garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti, i cittadini in genere e gli operatori;
- avere una capacità di garantire una costante attività di informazione e coinvolgimento del personale affidato alla S.C. sui documenti di pianificazione e programmazione, suoi documenti di indirizzo organizzativo, sui profili di ruolo, sugli indicatori di efficienza e di efficacia, sui principali eventi della vita aziendale;
- avere capacità di stimolare il personale affidato alla S.C. al processo di miglioramento continuo delle tre dimensioni della qualità: professionale, organizzativa e relazionale;
- avere capacità di predisporre attività di affiancamento e addestramento per favorire l'inserimento del personale di nuova acquisizione nella S.C.

3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta **esclusivamente** tramite procedura telematica presente sul sito https://asuits.iscrizioneconcorsi.it/

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio.

Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo modalità, tempi nonché carenti negli elementi obbligatori indicati nel presente bando.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia

abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASUGI non si assume nessuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, formative, ecc..) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i..
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data).

Le pubblicazioni dovranno essere recapitate alla SC Gestione del Personale su chiavetta USB, in formato PDF, presso l'Ufficio protocollo della sede di via del Farneto 3 - Trieste (IV piano) entro e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza dei termini di partecipazione al presente bando, mediante consegna a mano o trasmissione a mezzo raccomandata a.r. Per la consegna a mano si riportano di seguito gli orari dell'ufficio protocollo: da lunedì a giovedì: 7.45 – 12.00 e 13.00 – 15.45; venerdi: 7.45 - 12.45.

Verranno valutate le pubblicazioni consegnate con le suddette modalità e preventivamente elencate con tutti gli estremi nella domanda di partecipazione online. Ai sensi della normativa vigente non verranno valutate pubblicazioni dichiarate nella domanda ma non consegnate.

Per quanto riguarda "***Il certificato attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità deve essere sottoscritto dal Direttore Sanitario della propria Azienda, sulla base delle attestazioni del Direttore del Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza***"e "***Il certificato relativo alla tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali ha svolto l'attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime***" essi vanno caricati nelle rispettive apposite sezioni. Qualora di dimensioni superiori al massimo consentito, le stesse devono essere recapitate con le modalità sopra previste per le pubblicazioni oltreché obbligatoriamente citate nel modulo online con gli estremi richiesti.

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Alla domanda pertanto, dovrà essere allegata la relativa quietanza, il pagamento potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- **pagamento diretto presso l'Ufficio Cassa dell'Azienda sito in via del Farneto 3, 34142 Trieste;**
- **conto corrente bancario: IBAN: IT 11 H 02008 02230 000105830922 intestato all'Azienda Sanitaria Universitari Giuliano Isontina, indicando nella causale la procedura di cui trattasi.**

Le istruzioni operative per la compilazione della domanda on line e le modalità con cui allegare i documenti sono riportate in calce al presente bando e ne formano parte integrante.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da ASUGI ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e D.Lgs. 101/2018 per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità concorsuali.

I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 s.m.i..

L'interessato ha diritto, ai sensi del D.Lgs 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Universitaria "Giuliano Isontina (ASUGI).

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 15, c. 7 bis, lett. a, D.Lgs. n. 502/92, sarà composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa, aventi medesimo profilo professionale e disciplina riguardanti la presente selezione, sorteggiati dall'apposito elenco nominativo nazionale, costituito dall'insieme dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli del SSN.
Le operazioni verranno svolte dalla Commissione di sorteggio che sarà costituita secondo le modalità e i criteri definiti dall'art. 10 delle "Direttive Regionali". Quest'ultima procederà all'estrazione, in forma pubblica, di tre componenti titolari nonché di altrettanti supplenti e riserve, secondo i criteri definiti dall'art. 15 c. 7-bis lettera a) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i. come novato dall' art. 20, comma 1, della L. 5 agosto 2022, n. 118.
Il sorteggio si terrà il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando, alle ore 9.30, presso l'Ufficio Concorsi, sito al V piano della sede aziendale di via del Farneto n. 3 a Trieste.
La Commissione d'esame verrà quindi nominata con delibera del Direttore Generale, che individuerà anche un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore alla categoria D, il quale svolgerà le funzioni di segretario. Come previsto dalla normativa di cui sopra, assumerà le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati.

6. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati ammessi, in relazione al loro numero, saranno convocati al colloquio, con almeno 15 gg. di preavviso, a mezzo raccomandata A/R o PEC (se indicata in fase di registrazione) ovvero tramite pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

7. COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione effettua la valutazione dei candidati assegnando i relativi punteggi.
All'atto del primo insediamento, preso atto del "profilo professionale" del dirigente da incaricare delineato nel presente avviso, definirà i criteri di valutazione, nel rispetto di quanto previsto in merito dall'art. 13 delle "Direttive Regionali" e dai punteggi definiti dal presente bando.
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima dell'inizio del colloquio solo per i candidati presenti all'appello ed il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova.
Immediatamente prima del colloquio la commissione in alternativa:
a) predetermina il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati tutti i candidati;
b) predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) i candidati vengono riuniti in apposito locale e durante l'espletamento dei colloqui non potranno comunicare tra di loro.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
In entrambi i casi i candidati, nell'ordine stabilito dalla commissione, vengono chiamati singolarmente previa identificazione ed esibizione di idoneo e valido documento di riconoscimento.
Al termine dell'espletamento del colloquio la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato dal singolo candidato, che sarà affisso nella sede della selezione.
Il punteggio finale attribuito al singolo candidato è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.
A conclusione della procedura selettiva la Commissione predisporrà la graduatoria dei candidati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età, come previsto dall'art. 15 c. 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.

Di ogni seduta nonché operazione della commissione, il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione.

8. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

La Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare definisce all'atto del primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio.

Gli ambiti di valutazione sono articolati, in via principale, nelle seguenti macroaree:
a) curriculum;
b) colloquio.
per la cui valutazione sono disponibili complessivamente 100 punti, ripartiti come successivamente indicato. La Commissione effettua la valutazione dei candidati assegnando il relativo punteggio, tenendo conto dell'aderenza del profilo del candidato a quello preliminarmente delineato dall'Azienda nel presente bando.

9. VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

L'analisi comparativa dei curricula, cui vengono complessivamente attribuiti 40 punti e ferma restando l'attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito, avverrà sulla base delle definizioni di cui all'art.8 cc. 3 e 4, del DPR 484/97, in relazione ai seguenti elementi:

- **Esperienze professionali: massimo punti 30**.
  - la posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità rivestiti, massimo punti **20**;
  - la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse, massimo punti **2**
  - nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità, massimo punti **8**.

- **Attività formativa, di studio, di ricerca, didattica e produzione scientifica: massimo punti 10.**

In questa categoria verranno valutati:
  - la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari in qualità di docente/relatore - riferita agliultimi 5 anni;
  - la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore - riferita agli ultimi 5 anni;
  - i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio - riferita agli ultimi 5 anni;
  - l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario - riferita agli ultimi 5 anni;
  - l'attività di ricerca svolta - riferita agli ultimi 5 anni;
  - la produzione scientifica attinente pubblicata su riviste nazionali ed internazionali – riferita agli ultimi 10anni.

10. FINALITA' E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Il colloquio, cui sono attribuiti complessivamente 60 punti, è finalizzato a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere. Il colloquio si intende superato raggiungendo un punteggio uguale o superiore a 42/60. I candidati che non avranno ottenuto detto punteggio minimo saranno dichiarati NON IDONEI e non saranno inclusi nella graduatoria.

Nell'ambito del colloquio verranno valutate:

- Le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall'Azienda;
- Le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.

La Commissione, nell'attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.

Al termine del colloquio la Commissione formula la graduatoria dei candidati risultati idonei, avendo superato il colloquio in base al punteggio minimo di sufficienza sopra indicato.

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva attribuzione dell'incarico.

11. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 15 comma 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92, conclusa la fase di selezione, la Commissione trasmette tutti gli atti della selezione al Direttore Generale il quale, con proprio provvedimento, procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio, tenendo conto della priorità al candidato più giovane in caso di parità di punteggio ai sensi dall'art. 15 c. 7-bis lettera b) del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.
L'incarico avrà la durata di cinque anni salvo rescissione anticipata motivata o risoluzione per inadempienza. La nomina verrà perfezionata mediante stipula del contratto individuale, riguardante gli aspetti giuridici ed economici dello specifico rapporto di lavoro, redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti, Nazionali ed Aziendali, vigenti all'atto del conferimento.
A tal fine, il candidato verrà invitato a confermare l'accettazione dell'incarico ed a produrre l'eventuale documentazione relativa a dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione formale di conferimento. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei.
L'attribuzione dell'incarico è comunque subordinata alla condizione che, al momento della stipula del contratto, il vincitore non si trovi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità o potenziale conflitto di interessi ai sensi dalla normativa vigente. A tal fine, il vincitore dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale certifichi di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o potenziale conflitto di interessi.
L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria o Sanitaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DI CONCLUSIONE

Il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Cristina Turco, Direttore della SC Gestione del Personale.

La procedura sarà conclusa entro 12 mesi dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, salvo intervento di disposizioni o normative ostative regionali o nazionali, o di altri eventi indipendenti dalla volontà dell'Azienda.
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione della procedura.

13. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

In applicazione di quanto previsto dall'art 15, c. 7 bis, lettere b) e d), D. Lgs. 502/92 e dalle specifiche norme in materia di pubblicità e trasparenza introdotte dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n, 33, l'Azienda renderà disponibili sul proprio sito istituzionale www.asugi.sanita.fvg.it, gli atti e la documentazione relativa al presente procedimento per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ivi compresi i curricula dei candidati presenti al colloquio.
Il vincitore dell'incarico sarà altresì soggetto agli obblighi di pubblicità previsti per i titolari di Struttura Complessa dalle normative vigenti.

14. NORME FINALI

L'ASUGI si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Antonio Poggiana

ISTRUZIONI OPERATIVE
PER LA COMPILAZIONE E INVIO ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asuits.iscrizioneconcorsi.it

MEDIANTE LE MODALITÀ RIPORTATE AL PUNTO 1.

L'UTILIZZO DI MODALITÀ D'ISCRIZIONE DIVERSE NON È CONSENTITO E PERTANTO, COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE

1: REGISTRAZIONE

Per procedere alla compilazione e invio della domanda è necessario:

- Collegarsi al sito: **https://asuits.iscrizioneconcorsi.it**
- **Accedere mediante l'identità digitale SPID**.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

- Dopo aver inserito username e password definitiva selezionare la voce di menù "***Concorsi***", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "***Iscriviti***" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare**.**
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Alla scheda anagrafica va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il tasto "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".

  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "**Conferma ed invio**".

- ATTENZIONE per i documenti da allegare effettuare la scannerizzazione e l'upload cliccando il tasto **"Aggiungi allegato"**, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
  Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più files in un file unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su **"Conferma ed invio".** Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione **"Stampa domanda"**.

- ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma,** alla scannerizzazione e successivo **upload** cliccando il tasto **"Allega la domanda firmata"**. Non saranno valutate le eventuali aggiunte manoscritte.

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto **"Invia l'iscrizione"** che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Con riferimento alle domande sottoscritte in forma autografa, verranno presi in considerazione unicamente i dati risultanti dalla domanda sottoscritta e scansionata. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità tra i dati compilati on line e quelli risultanti dalla domanda sottoscritta. AL PARI L'AMMINISTRAZIONE NON TERRÀ CONTO DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE A MANO ALLA DOMANDA SOTTOSCRITTA. NEL CASO SI RENDANO NECESSARIE MODIFICHE QUESTE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLTANTO MEDIANTE LA COMPILAZIONE E L'INVIO DI UNA NUOVA DOMANDA.

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù**"Richiedi assistenza"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, prima della scadenza del bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "**Annulla domanda"**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 2) "ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA".

22_41_3_CNC_IRCCS CRO GRAD 1 DM GASTROENTEROLOGIA_015

Centro di Riferimento Oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico (disciplina: gastroenterologia) a tempo indeterminato. (Scadenza bando: 17 luglio 2022)

Con deliberazione del Direttore Generale n. 457 del 29.09.2022 sono state approvate le graduatorie dei candidati, risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico (disciplina: gastroenterologia) a tempo indeterminato, graduatoria che viene di seguito riportata:

GRADUATORIA SPECIALISTI:

POS.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO TOTALE (max 100)
1	REALDON STEFANO	95,850

GRADUATORIA SPECIALIZZANDI, relativa ai medici in formazione specialistica:

POS.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO TOTALE (max 100)
1	MENEGHEL PAOLA	63,110

IL DIRETTORE S.O.C. "LEGALE, AFFARI GENERALI
E GESTIONE RISORSE UMANE":
dott.ssa Lorena Basso

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA